



The
Robert E. Gross
Collection


A Memorial to the Founder
of the

*Lockheed Aircraft
Corporation*



Business Administration Library
University of California
Los Angeles

2183



LEGGI E COSTUMI
DEL CAMBIO.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO

CHE SI OSSERVANO NELLE PRINCIPALI PIAZZE DI EUROPA
E SINGOLARMENTE IN QUELLA DI LIVORNO

D I

POMPEO BALDASSERONI

AVVOCATO DEL COLLEGIO DE' NOBILI DI FIRENZE,
NOBILE LIVORNESE E PESCIATINO,


E S O C I O

DELLA REALE ACCADEMIA FIORENTINA, DI QUELLA DEGL'INTRONATI
DI SIENA, E DELL'ETRUSCA DI CORTONA.



QUA TE DUCIT VIA DIRIGE GRESSUM.

IN PESCIA) MDCCLXXXIV.



NELLA STAMPERIA DI GIO. TOMMASO MASI E COMPAGNI.

Con Approvazione.

*. . . In vitium libertas excidit, & vim
Dignam lege Regi*

Horat. Art. Poet. vers. 282.

A SUA ECCELLENZA
IL SIGNORE
GIO. GIUSEPPE
DEL SACRO ROMANO IMPERO
CONTE DE WILZECK
BARONE DE HULTSCHIN E GUTTENLAND &c. &c.

CIAMBERLANO E CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DI S. M. I.
R. A., GENERALE SOPRINTENDENTE E GIUDICE SUPREMO DELLE
REGIE POSTE, COMMISSARIO PLENIPOTENZIARIO IMPERIALE IN
ITALIA, E MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DELLA M. S. PRESSO IL
GOVERNO GENERALE DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA.

ECCELLENZA

*Ho lunga stagione desiderato, che favorevole
occasione mi si presentasse di rendere a Vostra
ECCELLENZA un pubblico attestato della rispettosa
mia riconoscenza a quella particolare parzialità, con*

cui vi siete compiaciuto di riguardarmi fino da i miei più teneri anni. Eccomi alla meta de i miei desiderj, giacchè la permissione accordatami da V. E. di poter pubblicare questa mia Opera all'ombra de i Vostri valedoli auspicj mi somministra quel fortunato riscontro, che tanto desideravo. Potrò dunque chiamarmi felice, e riguardare come coronate le mie fatiche, subito che mi portano a quel bene, che ha sì lungamente formato lo scopo delle mie brame. Non dubito però di ricavare ancora un' altro ugualmente significante beneficio dall' onore, che V. E. si degna accordarmi; quello cioè di porre questo Trattato al coperto delle censure, da cui non sogliono andare immuni le Opere di qualunque più diligente, e meglio intenzionato Autore: e quando per mala mia sorte non mi riuscisse ottenere un simile intento, vivrò ciò non ostante tranquillo, perchè in questo caso potrò io opportunamente ripetere con quel Savio della Grecia: Tolle Siparium. Sufficit mihi unus Plato pro cuncto Populo.

Le ragioni poi, che mi danno luogo a concepire simili sentimenti, derivano da i sublimi talenti, di cui siete stato dotato dall'Autore della Natura, e da quelli infiniti meriti, che vi siete acquistati coltivando i doni della Provvidenza, e mercè i quali avete Voi saputo meritarmi il favore di CESARE AUGUSTO, e il gravissimo incarico delle più luminose incumbenze in una delle più belle porzioni de i suoi vasi Dominj.

Nbi si aprirebbe quì un vastissimo campo per estendere ben lungamente, e senza incorrere nella odiosa taccia d'adulatore, i concetti di questa mia Lettera; ma la Vostra modestia ha già imposto un freno a quell'estro Oratorio, che una fervida fantasia animata dalla luce della verità siava per accendere in me; e l'universale cognizione, che avete sparsa di Voi, ha talmente radicata negli Uomini l'altissima stima, che ognuno vi deve, che non vi è Oratoria bastante ad accrescere e superare l'idea, che di Voi, e di

Vostri meriti è stata universalmente formata. Seguendo dunque la Vostra medesima legge, io vado a tacermi, persuaso coll' immortale Poeta, che

„ - - - - Un bel tacer talvolta

„ Ogni dotto parlar vince d' affai.

Ho l' onore di dichiararmi col più profondo rispetto

Di Vostra Eccellenza

Umilissimo Servitore

POMPEO BALDASSERONI.

P R E F A Z I O N E

DELL' A U T O R E.

TRA tutti i mezzi immaginati dall'ingegno umano per servire di comodo, e beneficio al Commercio delle Nazioni, è sicuramente uno de i più ingegnosi, de i più benefici, e de i più utili l'uso delle *Cambiali*, o sia *delle Lettere di Cambio*.

Il Contratto, che si fa nelle Piazze Mercantili per la Negoziazione di queste Lettere, è comune opinione, che fosse incognito agli Antichi, e che perciò nella non mai abbastanza lodata Legislazione Romana Legge alcuna non si ritrovi, che ne faccia menzione. Una tale credenza sembra a vero dire bastantemente autentica dall'osservarsi, che quando gli antichi Romani somministravano qualche somma a interesse a quei Mercanti, che trafficavano per mare, Contratto, che Essi chiamarono *Nauticum Fœnus*, e che corrisponde al nostro *Cambio Marittimo*, accompagnavano eglino il Debitore colla spedizione di alcuno de i loro Schiavi, acciòchè questi al luogo, ove cessava il rischio, e ove il Debitore Cambiario esitava le sue Mercanzie, esigesse dal medesimo la somma imprestata, l'usura, o sia l'interesse sopra la medesima pattuito, e finalmente la mercede per l'opera del Servo medesimo, quale nell'atto di passare il Contratto del Cambio Marittimo veniva

dalle Parti precisamente fissata. Ci rendono di ciò una sicura Testimonianza i Giureconsulti *Papiniano nella L. Nihil interest 4. ff. de Nautico Fœnore*, e *Affricano nella L. Trajectitia ff. de obligat., & action* (1) nelle quali si leggono le loro risposte sopra i casi, e sulle dispute, alle quali i Servi predetti essere esposti potevano nell'arrivare al luogo destinato come termine del rischio, e come quello, ove restituir si doveva l'imprestato denaro. Da tutto ciò è lecito di concludere, che se in quei tempi fossero state conosciute, ed in uso le Cambiali, saria stata totalmente inutile, conforme inutile lo è al giorno d'oggi la spedizione espressa di una persona per esigere l'importare del Cambio Marittimo; perchè una tale spedizione contiene l'inconveniente di dover correre la fede del Portatore, quello del rischio del Mare nel di lui ritorno col contante, e finalmente l'altro di una non indifferente spesa per l'opera del Servo *sopra carico* (per chiamarlo col nome, che se gli darebbe ai nostri giorni): spesa, che o diminuisce l'utile del Mutuante, o aggrava il danno del Mutuatario.

Se per altro gli Antichi Romani non conobbero l'uso delle Lettere di Cambio secondo la forma, che si pratica attualmente nelle Piazze di Commercio, conobbero però eglino quel Contratto, che si stipula fra due persone, mediante il quale una di esse si obbliga di pagare all'altra una data somma di denaro in un Paese diverso: Contratto, che fraternizza con quello, che viene formato fra il Traente, e il Compratore di una Cam-

(1) Vedasi il *Brunemanno nella detta L. Trajectitia ff. de obligat. & action.*

biale. Si trova in fatti nelle Lettere di *Cicerone*, che volendo egli spedire ad *Atene* il Figlio per ivi fare i suoi studj, scrisse perciò all' amico *Attico* (1), ricercandolo a procurargli qualcuno, a cui facesse comodo di pagare in Roma qualche somma di danaro per l'effetto di contarne al di lui Figlio in *Atene* l'equivalente. Il rapporto pertanto, che passa fra queste due Contrattazioni, antica, e moderna, produce la conseguenza, che le regole, le quali stabilite ritrovansi nel *Gius Romano* per tuttociò, che riguarda la Contrattazione, che si fa nel ricevere una somma in un Paese col patto di restituirla in un'altro, servir possono, e servono effettivamente di base per molti Canoni della Legislazione relativa al Contratto di Cambio. Tali sono di fatto le Leggi, che riportate si leggono nelle Pandette al titolo IV. del libro XIII. *De eo, quod certo loco dari oportet*.

Nel rintracciare pertanto l'origine delle Cambiali, gli Autori, che la materia Cambiaria hanno magistralmente trattata, divisi sono nel sentimento, alcuni di essi attribuendone l'origine agli Ebrei scacciati di Francia al tempo di Dagoberto I. l'Anno 640, di Filippo Augusto nel 1181, e di Filippo il Lungo l'Anno 1316. Pretendono questi Autori, fra iquali il *Savary* nel suo Trattato *Le Parfait Négociant* (2), che gli Ebrei espulsi dalla Francia, e refugiatì in Lombardia immaginassero l'uso delle Cambiali per l'effetto di ritirare dalla Francia, e dalle mani de i loro Amici quelli effetti, che avevano ad essi lasciati, per mezzo de i viaggianti, e col ministero

§ § 2

(1) *Epist. ad Atticum XII. 24, e XV. 25.*

(2) *Savary, Parfait Négociant tom. II. lib. 3. cap. 3.*

di un Recapito il più semplice, e il più conciso. Alcuni altri poi ne riconoscono per Autori i Fiorentini della fazione Guelfa, che cacciati dalla Patria mediante la preponderanza della parte Ghibellina, e ritirati in Francia, immaginassero l'uso delle Cambiali, come il più atto a somministrare ad essi il comodo di farsi trasportare l'interesse loro sostanze, o almeno le rendite delle medesime. Quest'opinione, il di cui Autore è il *de Rubis* (1), è riguardata come la più probabile dal maggior numero di quelli Scrittori, che hanno trattata questa materia, fra i quali principalmente il *Du Puy* (2), l'Autore dell'altro trattato *Instruction sur les Lettres de Change, & sur les Billéts Négociables suivant l'Edit du Commerce chap. 1.*, e finalmente il *Casaregio* nel suo *Trattato de Commercio, disc. 218. num 1.*

Alle glorie pertanto di poter contare fra i suoi Cittadini un *Galileo* scuopritore di Cieli, un *Amerigo Vespucci* ritrovatore di nuove terre, la sempre ingegnosa Nazione de i Fiorentini aggiunge quella di aver ritrovato il Contratto del *Cambio*, o sia l'uso delle *Cambiali*.

Appena però, che fu conosciuto l'uso di simili Lettere, si dilatò questi per tutta l'Europa con incredibile celerità, mercè il beneficio grandissimo, che risentivano i Negozianti dal potere con un metodo semplicissimo esigere, e pagare rispettabili somme nel corso di pochi giorni, senza correre tutti quei rischi, a cui è esposto il trasporto dell'effettivo contante, e senza risentire tut-

(1) *De Rubis, Istoria della Città di Lione.*

(2) *Du Puy, delle Lettere di Cambio cap. 11. §. 3.*

ti quei danni, che la spesa del sicuro trasporto, e la dilazione nell' eseguire il medesimo arrecava al Commercio.

Il Commercio introdotto dall' industria degli Uomini per cambiarsi reciprocamente quei rispettivi prodotti, di cui una Nazione è mancante, con altri, di cui è stata dalla Natura arricchita, e quelle manifatture, che o per la diversa inclinazione de i Popoli, o per la differente costituzione del paese è dato ad alcune Nazioni di avere a preferenza di altre, farebbe un corpo senza anima, se gli mancasse il corso delle Cambiali, mediante le quali fra i Negozianti si saldano i loro debiti, e crediti, con una facilità impercettibile.

Una simile utilità è stata riconosciuta ancora dalla Chiesa Cattolica, la quale benchè siasi costantemente opposta a legittimare qualunque Contratto, che potesse contenere qualche usura, ha però approvato l' uso delle Cambiali, mediante la famosa Bolla *In eam pro nostro Pastoralis Officio* del Santo Pontefice *Pio V.* in ordine la 118. riportata dal *Leotardo de Usuris quest. 25. num. 43.*, dal *Turre de Cambiis disput. 3. quest. 1. Prolegom. num. 23.*, dallo *Scaccia de Commerc. & Camb. §. 9. num. 52.*, e dal *Casareg. de Commerc. disc. 218. num. 2. in fine.*

Questo Contratto, che sostanzialmente due ne contiene, uno cioè di compra e vendita fra il Traente e il Compratore della Lettera, e l' altro di Mandato a pagare fra il Traente, e il Trattario, diventò un oggetto di Commercio, e di speculazione Mercantile per i Negozianti; giacchè indipendentemente dal comodo di trarre e rimettere, che l' uso delle Cambiali produce, la concorrenza del danaro da rimettersi da una in un'

altra Piazza superiore alla quantità di quello da trarsi, rende il Cambio più alto, e dà alla Cambiale un maggior valore, di quel che non averebbe intrinsecamente: e viceversa la mancanza di denaro da rimettersi a confronto di quello da trarsi, rendendo il Cambio più basso, diminuisce alla Lettera l'intrinseco prezzo, che meritare potrebbe. Questo caso solito accadere continuamente, sia nel rimettere, che nel trarre, è quello, che rende il Commercio delle Cambiali un soggetto di speculazione Mercantile. Conciossiacosachè, allora quando un Negoziante si ritrova nel caso di dover rimettere, pensa egli ad assicurarsi in tempo opportuno dell'acquisto di una buona Lettera a prezzo discreto. E viceversa, dovendo trarre, si dà esso il pensiero di esitar la sua Lettera in un tal tempo, in cui il Cambio sia utile al Traente. Quindi è, che non solo i Negozianti, per motivo del Commercio di quei generi, ne i quali si esercitano, sono nel caso di speculare sulla formazione de i Cambj; ma vi sono altresì i Negozianti Bancieri, i quali per l'ordinario altra operazione non fanno, che quella di *trarre e rimettere* ne i tempi i più utili: vale a dire, di esitare o rispettivamente comprare le Cambiali in quei tempi, ne i quali le diverse operazioni predette cader ponno in acconcio.

I benefizj pertanto, che al Commercio derivano dall'uso delle Cambiali, furono la vera, e principal ragione, per cui il medesimo si dilatò rapidamente nell'Europa, e per cui tutti i Principi favorirono questa Contrattazione, che serviva di argine all'esportazione della specie numerica, e delle Gioje.

A confronto per altro dell' utilità, che dall' uso delle Cambiali alle Piazze Mercantili deriva, egli è fuori di dubbio, che non vi è il ramo di Commercio più pericoloso di questo nel corso della sua Negoziazione. Le perdite, che possono farsi da chi non ne conosca perfettamente l' essenza, e quelle, che si fanno a bella posta da chi vuol' esitar le sue tratte senza avere i corrispondenti fondi nelle mani del Trattario per le rispettive estinzioni, danno occasione a continui fallimenti, i quali poi producono una numerosa serie di liti spinose, e difficili a ben decidersi. A tal' uopo è quindi non solo opportuna, ma necessaria eziandio una particolare Legislazione, che stabilisca quei giusti Canoni di Giurisperdenza, che sono analoghi alla natura de i Contratti, che si comprendono nel Commercio delle Cambiali.

Molte sono le Piazze, che sono provviste de i particolari Regolamenti occorrenti per la materia Cambiaria. Si contano fra queste le Piazze degli Stati Austriaci, per i quali vi è un Regolamento del primo Ottobre 1763; e le Piazze di Amsterdam, Rotterdam, Anversa, Amburgo, Franckfort, Leipzig, Nuremberg, Augsbourg, Breslau, Lione, Danzica, il Brandemburghese, la Danimarca, Bologna, Befançon, Genova, Bolzano, o Bolgiano (1). Per le Piazze degli Stati del Re di Sardegna è stato provvisto al Gius Cambiario *al lib. II. tit. 16. cap. 3. des „ Loix & Constitution de Sa Majesté le Roy de „ Sardaigne publiées en 1770 „*, e ultimamente per le

(1) Tutti questi Regolamenti si trovano stampati, e raccolti da Monsieur J. Phoonfen in fine della sua Opera, che ha per titolo *Les Loix & Coutumes du Change des principales Places de l' Europe.*

Piazze di Massa, e Carrara con un Regolamento emanato da quella Serenissima Altezza della Duchessa regnante pubblicato il dì 12 Novembre 1782 è stata ordinata una Giurisprudenza stabile, e Magistrale per tutti i casi contingibili nella materia, di cui si tratta. (1)

Non sono nemmeno mancati Autori gravissimi, che la materia del Cambio Mercantile hanno trattata con penna maestra. Uno de i più antichi è stato il celebre *Alessandro Turamino* Giureconsulto Senese, che fiorì nel Secolo XVI, le di cui Opere sono ultimamente state stampate in Siena mercè la diligenza, e la cura di S. E. il fu Sig. Senatore Cav. Stefano Bertolini, in quel tempo Aud. Generale della Città e Stato di Siena, e Soggetto benemerito del Principato, della Giurisprudenza, e della Repubblica Letteraria. In fine di dette Opere del *Turamino* si legge un *Frammento del trattato de i Cambj*. *Sigismondo Scaccia* nel suo trattato *De Commercio & Cambio* ha presi in esame molti elementi, e molte questioni del *Gius Cambiario*. *Raffaello Torre* stampò in Genova nel 1639 il suo trattato *de Cambiis*, nel quale la materia delle *Cambiali* è diffusamente trattata. *Antonio Merenda* pubblicò quindi il suo *De Cambio Nundinali*. *Samuel Ricard* ne stampò uno, che è intitolato *Traité Général du Commerce*, ove si legge una parte di quell'Opera diretta a trattare la materia delle *Cambiali*. *Giacomo Savary* diede alla luce *Le parfait Négociant*, il terzo libro della quale Opera, e singolarmente dal Cap. 3. fino al 13. contiene le regole fondamentali del Cambio.

(1) Questo Regolamento fu difeso nel 1781 dal medesimo Autore di quest'Opera.

bio. Gio. Cristofano Franckio poi fu il primo, che riducesse questa materia in regole elementari, mediante il suo aureo libro, che ha per titolo *Institutiones Juris Cambialis ex Legibus Cambialibus diversarum Gentium, indole Negotiationis, moribus Campforum, ac Juri Communi nova methodo collectæ, usuique Academico, & Forensi accommodatæ*. Fu egli poi seguitato dall' Heineccio, che pubblicò il suo egregio Opuscolo intitolato *Elementa Juris Cambialis*. Il Pboonsen diede alla luce la sua bellissima Opera intitolata *Les Loix, & Coutumes du Change des principales Places de l'Europe*; il di cui metodo si troverà imitato, e preso per modello della presente Opera. Monsieur de la Porte ha pure recentemente pubblicato un Opuscolo, che ha per titolo *La Science des Négociants, & Tenens des livres, ou Instruction générale pour tout ce qui se pratique dans les Comptoirs des Négocians tant pour les affaires de Banque, que pour les Marchandises, & chez les Financiers pour les Comptes*. Monsieur Poitbiers ha altresì composto un Libro, che è intitolato *Traité du Contract de Change de la Négociation, qui se fait par la Lettre de Change, des Billéts de Change, & autres Billéts de Commerce*. Monsieur P. Giraudeau l'ainé ha stampata un' Opera intitolata *La Banque rendue facile aux principales Nations de l'Europe*. Il Du Puy diede alla luce il suo Trattato delle Lettere di Cambio secondo l'uso delle più celebri Piazze di Europa. Il celebre Samuele Strickio compose un' Opera, che porta il Titolo *De Cambialium Literarum Acceptatione*, la quale è riportata nel Tomo VII. delle sue Opere sotto la XVIII. Disputazione. In Toscana finalmente il Celebre Auditore Giuseppe Casaregi compose la sua Opera intitolata *Il Cam-*

bista Instruito per ogni caso di Fallimento; ove, secondo le regole ricevute ne i nostri Tribunali, si vede trattata la materia Cambiaria.

Quantunque la Piazza di Livorno, in grazia della comoda situazione del suo Porto, serva di Emporio al Commercio delle Estere Nazioni, ed abbia perciò il beneficio di cambiare giornalmente con tutte le altre Piazze di Europa; e per quanto da due Secoli in qua sia radicato in Livorno questo ramo di Commercio, il quale somministra una multiplice occasione alle liti per i tanti casi, che occorrono continuamente; ciò non ostante non è mai stato pensato a somministrare a questa Piazza un regolamento scritto, che formi la Legislazione de i Cambj, conforme ne sono provviste tante altre Piazze d' Europa. Altre Leggi, altri Ordini non vi sono nella materia predetta, che quelli contenuti ne i Capitoli del 6 Aprile 1674, confermati con qualche aggiunta prima nel 24 febbrajo 1681, poi nel 6 Marzo 1682, e finalmente negli 11 Agosto 1718. Questi Capitoli però tre sole disposizioni contengono relativamente alle Cambiali. La prima si è, che il Cambio, o sia il prezzo delle medesime, che si acquistano, debba pagarsi dopo tre giorni dal dì della consegna dall' Acquirente al Cedente. La seconda consiste nell' ordinarsi, che dal dì, in cui scade il pagamento del prezzo suddetto, e dal dì, in cui scade la soddisfazione di una Cambiale accettata, fino a quello dell' effettivo pagamento dell' uno, o dell' altro, debba correre a beneficio del Creditore l' interesse Mercantile del mezzo per cento il mese *ministerio juris*, e senza bisogno di alcuna interpellazione. La terza finalmente si è quella, che tanto per il pagamento del prezzo, quanto per

la soddisfazione delle Cambiali accettate, competa al Creditore l'esecuzione parata contro il Debitore.

In una materia così vasta, e che tanti diversi casi contiene, si comprende subito a colpo d'occhio, che le tre suddivise disposizioni sono una troppo tenue porzione della Giurisprudenza Cambiaria.

Si regola dunque la Piazza di Livorno nel Commercio de i Cambj con una consuetudine uniforme alle Regole primordiali *di ragion comune*, alle quali può in qualche forma rapportarsi la Contrattazione Cambiaria, alle Leggi delle altre Piazze, ed alla forma di giudicare stabilita dalle Decisioni emanate ne i Tribunali della Toscana nell'occorrenza de i diversi casi caduti in questione.

Una Legislazione così incerta, e vagante, era, ed è stata finora il motivo, che molte dispute, le quali o non avrebbero avuto principio, o, se lo avessero avuto, estinte farebbero nell'atto di cominciare, hanno sofferto un lunghissimo, e dispendioso treno, ed un'incertezza di esito molto crudele, mercè le poco opportune interpretazioni delle Leggi, e mediante la poco ragionata applicazione de i casi alle regole primordiali.

E vaglia il vero, è stata mai sempre sorgente feconda di perniciosissime conseguenze per l'Uman Genere quell'affrenato diritto, che nell'interpretare le Leggi arrogati si sono i Giureconsulti; imperciocchè, per servire ai rispettivi oggetti, da cui sono stati animati nelle diverse occasioni, riguardo non ebbero di allontanarsi talmente da quei fondamentali principj, che costanti, uniformi, ed invariabili sono, e faranno mai sempre presso le più culte Nazioni; l'*Autore des principes de la Législation universelle*, Introduction §. Il seroit impossible,

vers. Les principes generaux; che (dicasi pure a roffore della nostra medesima Professione) giungere al segno si sono veduti di avanzare opinioni, e sentimenti tali, che in aperta contradizione si trovano colle Leggi medesime, e fino con quei sacrosanti generali principj, che ne sono la base la più costante.

A questo segno trovavasi appunto la Giurisprudenza Romana nella decadenza di quella celeberrima Repubblica, quando per rimediare alle triste conseguenze, che da ciò derivavano, e affinchè fosse maggiore l' autorità delle Leggi, come avverte *Pomponio*, o chiunque altro siasi l' Autore della *L. seconda ff. de origine Juris*, costretto trovossi l' ottimo *Augusto* ad ordinare, che in avveuire nessuno ardisse di arrogarsi la libertà *d'interpretare, e rispondere*, a meno che autorizzato non ne venisse dalla Suprema Potestà del Sovrano; *Giannone Istoria del Regno di Napoli lib. 1. cap. 7. §. Ma se grande &c.*

Da un simile abuso ebbe pure la sua origine la *Costituzione di Valentiniano III.* riportata nella *L. unica Cod. Theodosian. de responsis Prudentum*, ove il *Gottofredo*; mentre cresciuti essendo, anzichè diminuiti i divisati inconvenienti dal tempo di *Augusto* a quello del Regno di *Valentiniano*, dovè questi con la predetta ordinanza dar norma ai Giudici, e stabilire dell' autorità di quali *Giureconsulti* prevaler' egli si dovessero nel giudicare.

Per riparar finalmente a quell' enorme confusione, in cui si trovava la Giurisprudenza Romana a i tempi dell' *Imperator Giustiniano*, a rimediare alla quale atti non erano stati nè gli ordini di *Augusto*, nè le provvi-

denze di *Valentiniano*, pensò faviamente *Giustiniano* di far raccorre i monumenti di tutta l'antica Giurisprudenza, ordinando la separazione de i buoni da i cattivi: nel che fare, i duemila volumi, a cui ascendevano quelle Opere, ridotti furono a i soli cinquanta libri delle *Pandette*, o sia de i Digesti, conforme lo stesso Imperatore racconta nelle *LL. 1. e 2. Cod. de Vet. Jur. enucleando*, e *Antonio Augustino in libr. de nom. propr. Pandect. Florent. C. de Pandect. nom. & gen.* E per quanto tutti quei celebri Giureconsulti prescelti da quell'Imperatore a sì grandiosa intrapresa faceffero tutti gli sforzi possibili per evitare quelle contradizioni, che ne i lodati monumenti antichi si ritrovavano; ciò non ostante non riuscì loro ciò, che si erano così plausibilmente proposto; conforme il celeberrimo *Cujacio* ha fatto pur troppo vedere.

Da questa dolorosa istoria è lecito di concludere, che niente di più glorioso, nè di più plausibile può immaginarsi, quanto il restringere le Leggi sotto i suoi veri punti di vista, affine di porre un argine a quell'arbitrio di opinioni, e di Giudizj, a cui si trova esposta un' incerta, e vagante Legislazione, la quale somministra sempre una forgente funesta di tante inutili questioni, che continuamente si agitano ne i Tribunali; la massima parte delle quali evitata sarebbe, se le materie Legali trattate fossero con quella scrupolosa precisione, che richiede la letterale intelligenza de i Testi, allorchè vien regolata da i giusti principj della più sana Filosofia.

Questo è ciò, che elegantemente avvertì il celebre Giureconsulto *Alessandro Scot* nella sua Epistola a

Paolo V., con cui dedicò egli a questo Pontefice la sua Edizione delle Opere del *Cujacio* fatta a Lione nel 1614 ,, ivi ,, Quod certe si nobis contigisset, aut uno ,, saltem sæculo in conditas Leges, & Conditoris men- ,, tem juratum fuisset; easdem nunc omnes nos Leges ,, (ita loquitur Imperator) adorarem, easdem om- ,, nes servarem. Nec pro veterum Juris-Consultorum ,, responsis, Principumque placitis, in Judiciis & in ,, iis certaminibus, quæ Legibus dirimuntur, pueriles ,, multorum fictiones, aut inania otiosorum hominum ,, deliria protruderentur. Qui jam eo usque error in ,, immensa Leges interpretantium multitudine, & scri- ,, bentium, consultantiumque turba manavit; ut Aca- ,, demicos Philosophos, desperata cognitione certi, & ,, de verosimili Gymnasis suis differentes, Jurisconsulti opinionum multitudine jam superent; & Leges, ,, quas veteres ex Pindaro Πάντων θνητῶντε, καὶ ἀθανάτων βασιλεῖς cecinerunt, in Academicam Philosophiam con- ,, versæ, vera cum falsis confundere, spoliare nos ju- ,, dicio, adeo etiam sensibus orbare videantur. Quod ,, de Philosophis olim, nunc vere vertitur in nostros. ,, Nec ulla est sententia tam absurda, quæ non Juris- ,, Consultum aliquem patronum invenerit. Malum hoc ,, vident omnes, & magno dispendio patiuntur cum ,, publica, tum privata. Mali causam agnoscunt pru- ,, dentes tantum; eidem tamen mederi pauci conantur. ,, Imo, ut ingenio quisque maxime præcellit, ita novas ,, sententias effugere, & in recentes opiniones, uti ,, unicam gloriæ suæ viam, discedere molitur. Nec ,, tam de jure, Majorum more, nunc respondent Juris- ,, Consulto, quam inter se opiniosi homines opiniose

„ decernant; & quod pertimescendum maxime Respu-
„ blica prævidit Justinianus Imperator prudentissimus :
„ nam tam legitima auctoritate , quam voluntate Judi-
„ cum lites passim dirimuntur. „

Dal sentimento di riportare alla mente de i Nego-
zianti Banchieri, e di quelli specialmente commoranti
nella Piazza di Livorno una sicura Giurisprudenza nel-
la tanto ovvia, quanto importante materia de i Cam-
bj, i di cui Canoni sparsi ritrovansi in varj libri, ed
in diverse Decisioni; e da quello di diminuire in tal
forma la facilità delle dispute, è stato unicamente inco-
raggito alla formazione, e pubblicazione di quest'
Opera l'Autore della medesima, riunendo in essa tut-
tocìò, che le Regole generali, le Leggi scritte, le De-
cisioni, e la Consuetudine rettamente stabilita, hanno di-
sposto relativamente al Commercio, e Contratto de i
Cambj, seguendo l'avvertimento di Giustino nella
*Novell. 46. tit. 1. de Ecclesiastica rerum immobilium alie-
natione, vel alienatione Authent. collect. 5. in Proæmio*,
che volendo cioè trattare materie Legali, preferire si
debbono quelle, che esser ponno opportune a benefi-
care la Repubblica. Piaccia al Cielo, che egli ottenga
l'intento, che si propone.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO.

PARTE PRIMA.

DEGLI ATTI RELATIVI ALLA NEGOZIAZIONE DELLE CAMBIALI.

ARTICOLO PRIMO.

PER Lettera di Cambio, agli effetti, di che nelle regole, che saranno stabilite in appresso, s'intende ogni Lettera, o sia Cambiale, che da Piazza a Piazza venga tratta da una sopra un'altra persona, affinchè in un determinato paese d'ordine di persona di altro luogo venga pagata una certa somma: o s'ovvero una Lettera, che imponga anche allo stesso Traente il pagamento di una certa somma in una Piazza diversa da quella del di lui domicilio: o finalmente una Lettera, che imponga ad un terzo in altra Piazza il pagare una data somma all'ordine del Traente medesimo.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **Q**uesto è ciò, che universalmente s'intende nelle Piazze di Commercio per Lettera di Cambio, o sia per Cambiale secondo la definizione, che ne danno il *Du Puy* nel suo trattato delle Lettere di Cambio cap. 2. num. 1., il *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 1.* *Prolegomena num. 3. 4. e 5. „ ivi „ Est brevis quædam, & com-* *Autorità, che convalidano la data definizione del Cambio.*

» pendiosa trium, vel quatuor ad summum versuum oratio sub-
 » scripta per Debitorem Cambii, continens formaliter Mandatum
 » consequitivum Cambii, de quo in ea, datum illi, ad quem di-
 » rigitur tracta, de solvendis pecuniis in loco destinatae solutionis
 » illi, cui fit remissa, cum espressionem diei, & loci tam celebrati
 » contractus, quam destinatae solutionis,, *Stryckius disput. 18. cap.*
3. §§. 3. e 4. tom. 7., Gaitus de Credito cap. 2. tit. 7. §. 1234. 1236.
e 1238., Poitiers Traité du Contract de Change première part. chap. 1.
§. 2., Phoonfen Loix & Coutumes du Change chap. 1v. §. 3.

*Definizione
 Metafisica, e
 Politica del
 Cambio.*

§. 2. Il Cambio è un semplice prodotto dello spirito di *Com-*
mercio, cioè a dire di quella reciproca comunicazione, che gli
 Uomini si fanno fra loro delle produzioni delle loro terre, e
 della loro industria. Il *Commercio* poi è una necessaria conse-
 guenza delle disposizioni della Provvidenza infinita del Supremo
 Autore della Natura, che colla varietà da esso sparsa ne i diversi
 punti del Globo ha voluto costituire gli Uomini in una quasi re-
 ciproca dipendenza, e formare così fra essi quei vincoli, che
 esser' atti potevano a mantenere fra loro la pace, ad amarsi reci-
 procamente, ed a combinare unitamente, e d'accordo quel tri-
 buto di lodi, che è dovuto all'Essere Supremo per avere ammes-
 so il Genere Umano a partecipare dell'amor suo, e della sua
 grandezza colla cognizione delle meraviglie, di cui ha Egli ri-
 pieno l'intero Universo. Ecco in che forma le vedute, e pas-
 sioni umane ritornano nell'ordine inalterabile degli Eterni De-
 creti. Felici Mortali, se secondando quel naturale movimento,
 a cui da questi oggetti è continuamente richiamata la loro ri-
 flessione, usassero di simili benefizj a seconda di quello scopo,
 per cui sono stati concessi!

*Simile del
 Commercio.*

*Origine della
 Moneta.*

§. 3. Posti dunque gli Uomini nella necessità di cambiarsi i
 reciproci prodotti della terra, e dell'industria, affine di supplire
 non tanto ai bisogni fisici, quanto a quelli di opinione; comin-
 ciarono eglino a servire a questo bisogno per mezzo della per-
 muta. Trovato quest'organo incommodo, si ebbe ricorso allo sta-
 bilimento di alcuni segni, che rappresentassero quelle merci, che
 formavano lo scopo del Commercio. L'Oro, l'Argento, ed il

Rame divennero la misura delle compre, e delle vendite. Le porzioni di questi metalli riceverono quelle tali forme, che piacque ai Legislatori di assegnar loro a beneficio della pubblica sicurezza, ed a scanso di frodi. Queste porzioni pertanto rivestite così di un carattere autentico, che faceva fede del *peso*, e del *titolo*, passarono a denominarsi *Monete*.

§. 4. L' *Oro* dunque, l' *Argento*, ed il *Rame* divennero il segno del valore delle cose, e sostanzialmente una merce destinata a permutarsi con le altre; o sia a formare il valore rappresentativo di qualunque prodotto sia della terra, sia dell' industria. Ogni paese ha bisogno di comprare de i generi, di cui manca; come pure è nel caso di vendere di quelli, de i quali abbonda. Diventa dunque giornalmente e debitore, e creditore nel tempo stesso: Debitore cioè del paese, da cui ritira ciò, che gli occorre; e Creditore all' opposto di quello, ove trasmette ciò, che gli avanza. Per pagar dunque questi reciproci debiti, appena seguita l' invenzione della moneta, divenne una necessità il trasportare l' effettivo contante al paese del Creditore. Era però troppo arduo, difficile, e pericoloso un simil trasporto, perchè gli Uomini non dovessero studiarne una maniera più comoda per supplire a questo loro bisogno. Queste difficoltà combinate con altre circostanze, delle quali si è latamente parlato nella Prefazione, messero alla tortura l' ingegno Umano; e quelli Uomini, che inventar seppero il modo di far' uso de i moti dell' aria per domare l' altro più infido elemento; quelli, che a forza di solo ingegno immaginar seppero l' esistenza di un nuovo Emisfero; quelli, che ebbero il coraggio di bravar le tempeste, e i pericoli, per andar in traccia di un Mondo creduto chimerico, e poi ritrovarlo quale se lo erano figurato; quelli finalmente, che inventar seppero l' arte quasi divina di misurare il corso degli Astri, conoscerne l' influenza, scoprirne de i nuovi, ed applicare simili cognizioni ad altra scienza non meno utile per il Genere Umano; quegli stessi Uomini seppero ancora trovare il *Cambio*, o sia l' uso delle *Lettere Cambiali*, mediante le quali ciascun trasporta il suo rispettivo credito in quel paese, che più gli aggrada, e singolarmente in quello, ove com-

Origine Politica del Cambio.

mette la provvista di quelle merci, e di quei generi, che gli occorrono. Fu dunque convenuto fra gli Uomini a quella tal'epoca, che si è da noi sviluppata nella Prefazione, che il denaro sarebbe rappresentato da un'ordine, che il Creditore darebbe per scritto al suo Debitore, di pagarne il prezzo al portatore del medesimo ordine. La multiplità de i debiti reciproci è dunque la vera origine del Cambio, considerato come il trasporto, che un Negoziante fa ad un'altro de i fondi, che possiede in un paese straniero. Comechè il Cambio suppone de i reciproci debiti, ne segue da ciò, che la natura del Cambio consiste nel baratto di questi debiti, o de i Debitori. Se i debiti non fossero reciproci, sarebbe impossibile la negoziazione del Cambio; ed il pagamento delle Mercanzie dovrebbe necessariamente seguire col solo organo del trasporto delle Monete. L'oggetto dunque del Cambio quello si è di economizzare il rischio, e le spese di un simil trasporto. Il Contratto poi particolare consiste nello stabilimento della somma da darsi in un luogo per quella da riceverfi in un altro; e la Lettera materiale non è che il segno di questo Contratto, o sia l'istrumento dell'esecuzione; conforme ha anche prima di noi avvertito il *Poitiers Traité du Change chap. 3. §. 30. n. 2.* „ ivi „
 „ Il faut qu'il y ait remise d'un lieu à un autre, c'est-à-dire, qu'
 „ on donne dans un lieu pour recevoir dans un autre lieu. Cette
 „ remise d'un lieu à un autre étant ce qui constitue l'essence du Con-
 „ traît de Change, dont la Lettre de Change est l'exécution „ il Casa-
 regi nel suo *Cambista instruito cap. 3. §. 51.* „ ivi „ Nel vero
 „ contratto di Cambio si vende il denaro assente, e non le Let-
 „ tere di Cambio; e queste servono solamente di mezzo, e organo per
 „ far dare esecuzione alla vendita &c. „ *Du Puy delle Lettere di*
Cambio cap. v. in principio vers. E par necessario &c. „ ivi „ Non
 „ essendo la detta Lettera, che un mezzo per ritrarne il paga-
 „ mento.

A R T I C O L O I I .

Ogni altra Lettera, che portasse ordine di pagamento da persona a persona, o sopra se stesso nella Piazza medesima, ove abitano il Traente, e il Trattario, si considera per una semplice obbligazione, ancorchè concepita colle formole di Cambiale, o sivero per uno di quelli Atti, che si chiamano Pagherò, per i quali non hanno luogo ne' Tribunali Toscani quelle regole, di cui quì si tratta.

A N N O T A Z I O N I .

§. 1. **Q**uesta differenza dalle Cambiali ai Pagherò apparisce chiaramente dalla diversa formazione del Recapito. Il Pagherò non è una Lettera, perchè non è diretta ad alcuno: non contiene alcun Mandato, o Ordine diretto ad alcuna terza persona di pagare per conto del Mandante: non contiene Trattata, nè molto meno il giro da Piazza a Piazza; che è ciò, che forma la caratteristica della Cambiale. Riducesi dunque il Pagherò, benchè concepito colle formole di Cambiale, ad una mera confessione di debito unita alla promessa di estinguerlo in un dato tempo, concepita con una formula semplice, e suscettibile di qualunque cessione senza le solite formalità Notariali, in forza della clausola all' Ordine S. P., quale suole apporsi in simili recapiti: *Constant. ad Statut. Urb. adnot. XIII. §. II., Scaccia de Comm. & Camb. §. 2. gloss. 5. num. 56., Card. de Luca de Crèd. & Deb. disc. 51. num. 3.*

Differenza, che passa tra le Cambiali, e i Pagherò.

§. 2. In conseguenza pertanto di questa diversità adottata generalmente nel Foro, è uno stile inveterato nella Curia di Livorno, che quando si tratta di Cambiali accettate, e scadute, o di Cambiali ritornate in protesto di non pagamento, si accorda a favore del Possessore liberamente, ed a vista l' esecuzione reale, e personale contro l' Accettante, o rispettivamente contro il Ce-

Diversità de i Privilegj accordati alle Cambiali, e recusati ai Pagherò in Livorno.

dente: laddove quando si tratta di Pagherò, o sia di *Cambiali in Piazza*, si ammettono a favore del Debitore tutte quelle eccezioni dilatorie, formalità legali, e benefizj, che hanno luogo in tutti gli altri Giudizj esecutivi, ne i quali si agisce con l'assistenza di qualsivoglia altro Recapito, ancorchè fosse pubblico istrumento.

Singolarmente dopo il Toscano Editto del 26. Ott. 1782.

§. 3. In fatti nell'occasione, che S. A. R. il Serenissimo Gran-Duca di Toscana volle emanare sotto dì 26. Ottobre 1782. la provida Legge, con cui per regola generale sottrae i Debitori dall'esecuzione personale, pensò saviamente ad eccettuare da questa regola le *Cambiali*, e qualunque *Contrattazione e obbligazione tra Mercante e Mercante*; conforme prescrive il §. VIII. di detto Editto Toscano.

§. 4. Da quell'epoca in poi è una massima stabilita, che per quanto si accordi l'esecuzione parata, tanto reale, che personale per le *Cambiali*, e per qualunque altro credito fra *Mercante e Mercante*; altrettanto si neghi per i Pagherò, quando questi non sono fra *Mercante e Mercante*, considerandosi in caso diverso come crediti della natura di tutti gli altri, per i quali ha luogo la regola generale prescritta dal lodato Editto del 26. Ottobre 1782.

E' generalmente per massima universale.

§. 5. Di qui ne segue, che tutte quelle regole, e teorie, che si stabiliranno in appresso per rapporto alle Lettere di Cambio, non hanno luogo, nè sono esercibili relativamente ai casi, che possono occorrere per dipendenza di quei Recapiti, che si chiamano Pagherò, o sia per quelle *Cambiali*, che si traggono da una sopra un'altra persona, ambedue abitanti nella stessa Piazza.

Singolarmente poi nell'Austria, in Prussia, in Danimarca.

§. 6. Una tale differenza di *Cambiali*, di quelle cioè tratte sopra se stesso a quelle tratte da Piazza a Piazza, è conosciuta ancora in altre Piazze d'Europa, e produce altresì la medesima diversità di Legislazione. Per testimonianza del *Franckjo Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 1. tit. 7. §. 2. in nota C.* in Prussia, in Danimarca, e nell'Austria, distinguendosi i biglietti di Cambio dalle Lettere *Cambiali* tratte da Piazza a Piazza, non si accordano ai primi quei privilegj, di cui godono le seconde ne i Tribunali, in grazia e favore del Commercio.

§. 7. Per queste stesse ragioni il *Poithier* fa appunto consistere il Contratto del Cambio nella rimessa da Piazza a Piazza: il che non seguendo ne i Pagherò, forma quindi la differenza dall'uno all'altro Recapito, *Poithier du Contract. de Change chap. 3. §. 1. n. 37. vers. 2. „ ivi „ Il faut qu'il y ait remise d'un lieu à un autre, c'est-à-dire, qu'on donne dans un lieu pour recevoir dans un autre lieu: cette remise d'un lieu à un autre étant ce qui constitue l'essence du Contract de Change, dont la Lettre de Change est l'exécution „ E lo stesso è stato pure magistralmente avvertito dal dottissimo *Stryckio* nella sua *disputat. XVIII. tom. VII. de Cambialium Litterarum acceptatione cap. 3. §. 2. n. 9. „ ivi „ Proinde si numeraretur certa quantitas recipienda eadem vel simili pecunia in eodem loco, tunc, quia nulla intercederet distantia locorum, talis defectus vitaret Contractum Cambii, resolveretque illum in aliud negotium, forte in mutuum; & quocumque tandem nomine a contrahentibus vocaretur, mutuum tamen in substantia maneret, & Cambium judicaretur siccum, ut scite prolixius deduxit *Turri cit. ti. disput. 1. quest. 29. num. 13. 14. p. m. 97. Mantica de tacit. & ambig. Convent. tom. 2. lib. 25. tit. 3. num. 17. e 18.***

E perciò l'effenza del Cambio si fa consistere nel trarre da Piazza a Piazza.

ARTICOLO III.

Allorchè una persona qualunque, dopo fatta una tratta sopra persona esistente in Piazza estera, vuol cederne, e negoziarne la Lettera nella propria Piazza, lo fa liberamente al Cambio corrente; e questa cessione si considera per un Contratto di Compra e Vendita, che si stipula fra il Trattente, ed il Remittente, o sia Prenditore della Cambiale.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **N**egoziare una Cambiale altro non significa, che cedere la medesima ad altra persona, mediante il pagamento di un prezzo, che si stabilisce fra il Traente, e l'Acquirente, il quale si paga da questi a quegli, come definisce *Samuel Ricard, dans son Traité général du Commerce, & de Change des principales Places de l'Europe, tit. du Négoce des Lettres de Change §. 2.* „ ivi „ „ *Négociér une Lettre de Change n'est autre chose, que la céder, ou la transporter à un autre, moyennant la valeur, que l'Acheteur en donne au Cedant, ou au Vendeur* „ *Fhoonsen, Les Loix & Coutumes du Change chap. 1. §. 31.*

§. 2. Varie, ed intricanti questioni sono state proposte da i Giureconsulti, e da i Negozianti sulla natura del Contratto contenuto dalla Cambiale, specialmente ne i primi tempi, che cominciò quella ad essere in uso; non mancando chi pretendeva essere un *mutuo*, chi una *permuta*, chi una *locazione*, chi un *Contratto di Compra e Vendita*, e chi finalmente un *Mandato*, conforme ha riportato, e spiegato il *Turre de Cambiis quest. VI. VII. VIII. & seq.*

§. 3. Dopo tali Forensi questioni, che per qualche tempo hanno occupate le Curie, e la Giurisprudenza, è finalmente stabilito per massima non controversa, che tre sono i Contratti contenuti in una Lettera di Cambio, uno cioè di *Compra e Vendita* fra il Traente, e l'Acquirente, l'altro di *Mandato* fra il Traente, e l'Acquirente, e l'altro di *Mandato* fra il Traente, e il Trattario.

§. 4. In fatti, esaminando la stipulazione, che passa fra il Traente, e la persona, che acquista la Cambiale, si ritrova benissimo, che questa si riduce ad una *Compra*, e rispettiva *Vendita*; giacchè il Traente colla cessione della sua Lettera vende all'Acquirente un suo credito contro il Trattario per un prezzo determinato, e mediante ciò si obbliga di fargli pagare in un dato luogo quella tal somma, che forma il soggetto della stipulazione.

§. 5.

§. 5. E vaglia il vero, i tre requisiti, che costituiscono il Contratto di *Compra e Vendita*, cioè a dire il *consenso*, il *prezzo*, e la *cosa*, secondo i Testi nella *L. 1. nella L. Pacta conventa*, nella *L. Nec emptio in princip. ff. de Contrahend. empt.*, nella *L. Consensu, & L. Obligationum substantia ff. de Action.*, & *Obligat.*, *L. Domum, & L. In vendit. Col. de contrahenda empt.*, e per ciò, che fermano *Jason. & Bald. in L. Juris gentium §. adeo ff. de pactis*, ritrovandosi effettivamente nel Cambio; può quindi con tutta ragione stabilirsi esser questo un Contratto di *Compra e Vendita*. Così in fatti argomenta il *Turre de Cambiis disput. 1. quest. 8. num. 1. e 5.*, ivi „
 „ Certe videtur Cambium dicendum esse venditionem, vel sal-
 „ tem ab ea non distingui. Substantia namque emptionis, & ven-
 „ ditionis in tribus consistit. In consensu scilicet, re, & pretio,
 „ *Bald. &c.* Cum igitur prædicta tantum tria sint de substantia
 „ venditionis, & eadem omnia in Cambio interveniant, merito
 „ dicere possumus Cambium emptionem, & venditionem esse. „
 E con esso sono stati e prima, e dopo, del di lui sentimento *Bald. in conl. 348. num. 5. e 6.*, il *Broco consil. 193. num. 37. lib. 1.*, lo *Scaccia §. 1. quest. 4. num. 21.*, il *Du Puy trattato delle Lettere di Cambio cap. 3. num. 16. & seq.*

*Requisiti del
 Contratto di
 Compra, che
 si verificano
 nel Cambio.*

§. 6. Quest' opinione è stata seguita ancora da i Tribunali, vedendosi il Contratto di Cambio caratterizzato per *Compra e Vendita* rapporto al Traente, ed all'Acquirente dalla *Rota Romana* nella *dec. 183. num. 18. part. 9. tom. 1. recen.*, da quella di *Genova* nella *dec. 32. num. 5.*, e nella *decif. ult. num. 41. vers. 1. rationes*; e finalmente dal Tribunale Consolare di Pisa secondo ciò, che riferisce il *Casaregio de Commerc. nel disc. 56. num. 8. e 28.*, nel *disc. 59. num. 2.*, ed in fine del *disc. 60.*, ove riporta, che il detto Magistrato canonizzò i suoi voti nella *Causa*, di cui trattavasi.

*Dottori, e
 Tribunali, che
 hanno abbrac-
 ciata questa re-
 gola.*

§. 7. Nè l' essenza del Contratto di *Compra e Vendita*, che si attribuisce alle Cambiali, viene in alcuna forma pregiudicata dalla *materia*, che forma il soggetto della contrattazione, in cui pare, che vi sia una differenza tra la *Vendita*, ed il *Cambio*, cioè a dire dalla circostanza di contrattarsi nel Cambio la *Moneta*

*Oggetto contro
 questa regola,
 e sua risposta.*

per la *Moneta*. Imperciocchè, in primo luogo, siccome tutto ciò, che può soffrire aumento, o decremento di valore, è vendibile; così il denaro, che è in questo caso, può benissimo esser soggetto di vendita, *Scaccia de Comm. & Camb. §. 1. quest. 4. num. 21.*, *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. 3. §. 18.* In secondo luogo, perchè le Monete hanno un diverso valore ne i diversi Paesi; onde ricevendo diverse, e variabili stime, a misura delle diverse occorrenze, possono perciò essere liberamente vendute, *Scaccia loc. cit. n. 28.*, *Du Puy loc. cit. n. 19.* In terzo luogo, perchè la Moneta è compresa nella specie degli effetti mobili, i quali possono esser comprati, e venduti; onde a pari lo può essere ancora la Moneta, *Stracca de Mercatur. part. 1. num. 75.*, *Navarrus in cap. Navigans*, *Scaccia loc. cit. num. 29. e 30.*, *Du Puy loc. cit. num. 20.* Quarto, perchè potendo venderfi tutto ciò, che è soggetto a permuta, così il denaro, che cade nella categoria de i generi, che si barattano, può anche esser soggetto alla vendita, *Scaccia loc. cit. num. 31.*, *Du Puy loc. cit. num. 21.* Quinto, per la ragione, che tutto ciò, che può essere stimato a prezzo di Moneta, può anche esser venduto: per il solenne motivo, che la Moneta fu introdotta dagli Uomini per servire di misura, e di prezzo a tutte le cose vendibili. Or siccome il denaro soffre la stima per il rapporto, che ha con altra Moneta; così può anche essere comprato, e venduto al pari di qualunque altra cosa stimabile, e vendibile, *Scacc. loc. cit. num. 32.*, *Du Puy loc. cit. num. 22.* Sesto, per il motivo, che ogni cosa vendibile ha due specie di bontà, l'una intrinseca, e l'altra estrinseca, da cui si deduce la giustizia del prezzo di ciascuna cosa vendibile: onde, siccome questa doppia bontà ritrovasi nella Moneta; così questa può benissimo essere un soggetto di vendita, *Scaccia loc. cit. num. 33.*, *Du Puy loc. cit. num. 23.* Settimo finalmente, perchè il contratto di Cambio è piuttosto una cessione del Credito, che il Traente ha sopra il Trattario, anzi che una vendita di Moneta. Perlochè, siccome un credito può comprarsi, e rispettivamente venderfi; così il Cambio si riduce benissimo ad un Contratto di Compra e Vendita, *Text. in L. 17. ff. de hered. vel act. vend.*, *Scaccia loc. cit.*, & *Du Puy loc. cit. num. 24.*

§. 8. Il Mandato poi è l'altro Contratto, che si contiene nella Cambiale; giacchè colla Lettera il Traente commette al Trattario di pagare per lui l'importare della Cambiale, il che importa appunto un Mandato, *Palma Senior. consil. 48. num. 46., Caball. consil. 145. num. 1. lib. 2., Poithier du Contract. de Change chap. IV. art. 3. §. 91., Turre de Cambiis disp. 2. quæst. 3. §. 15. e 17., Ansaldo de Commerc., & Camb. disc. 1. num. 22., Rot. Rom. decif. 345. num. 18. part. 5. tom. 1. recent. Rot. Januæ decif. 1. num. 41., decif. 2. num. 3., & decif. 93. num. 9.*

Mandato tenuto nella Cambiale.

§. 9. Seguita però che sia l'accettazione, nasce dalla Cambiale un terzo Contratto, quale è quello fra il Presentante, e l'Accettante.

Terzo Contratto fra il Presentante, e l'Accettante.

§. 10. Diffi, che questo Contratto nasce dopo seguita l'accettazione del Trattario, perchè, prima che questa succeda, non è alcun Contratto fra quello, e il Presentante.

Che nasce dopo seguita l'accettazione.

§. 11. Siccome la Cambiale contiene un mandato del Traente sopra il Trattario; così, essendo in facoltà d'ognuno l'accettare le incumbenze de i terzi, *Text. in L. Si mandaverò 22. §. fin., & L. Si quis alicui 27. §. qui Mandatum ff. Mandati, Palma consult. 48. num. 20., Scaccia de Comm. & Camb. §. 2. gloss. 9. num. 7., Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 6., & Rot. nostra in una Liburnen. Literarum Cambii 28. Junii 1686. cor. Cavalcanti n. 11., la XXIX. del tomo v. del Tesoro Ombrosano; non può quindi nascere alcun Contratto, se non che dopo seguita l'accettazione, come avverte il *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. X. num. 2., Palma d. consult. 48. num. 34.* „ ivi „ Actio enim vigore Literarum Cambii tunc solum competit ei, ad cujus favorem solutio facienda est, quando fuerunt acceptatæ per illum, qui eas solvere debet; ex hujusmodi enim acceptatione oritur actio, *Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. gloss. 9. num. 7., e l'Heinecc. cap. 6. §. 5.* „*

Perchè l'accettare un Mandato è un atto facoltativo.

E perciò l'obligazione del Trattario si fonda nella sua accettazione.

§. 12. Se però il Trattario farà debitore del Traente, e che il Possessore della Lettera tenga quella con titolo oneroso, come giornalmente, e per ordinario succede; in tal caso il Possessore suddetto non *ex Contractu*, ma *ex juribus* del Traente potrà per-

Limita nel caso, che il Trattario fosse debitore del Traente, nel qual

caso ex juribus seguitare il Trattario, ed obbligarlo all' adempimento della Lette-
di questi può es- ra in forza di quella rappresentanza, di cui il Cedente riveste il
sere agito con- Cessionario, *Text. in cap. 1. de Reg. Jur., L. 1. ff. de obligat.*
tro di Lui dal & *action., Gloss. in L. ultim. ad eum. in verbo portionibus, ff. de do-*
Portatore. *nat. Grass. de Cess. Jur. num. 8. tom. 3. part. 2., Scaccia de Com-*
merc. & Camb. §. 2. Gloss. 5. num. 263., Olea de Cession. Jur. tit.
1. quest. 2. num. 44. e 46., & Rot. Rom. cor. Ansaldo decis. 565.
num. 2. tom. V.

§. 13. Seguita poi, che sia l' accettazione del Trattario, nasce
 un Contratto fra questi, e il Presentante, mediante il quale il
 primo si costituisce debitore del secondo della somma ordinata
 dal Traente nella Cambiale, e per pagarsi nel termine espresso
 nella medesima: obbligazione, che i DD. hanno di comun con-
 senso dichiarato essere della natura di quella *de constituta pecunia*,
 di cui il *Testo nella L. Si pro alieno 1. Cod. de constit. pecun.*, ove
 il *Bruneman. num. 1.*, ivi „ Quando quis alienum debitum se
 „ soluturum constituit, seu promittit, ex hoc ipso perpetuo, ut
 „ in aliis personalibus actionibus *L. 2. cod. h. t. & c. obligatur*
 „ & hæres ejus „ conforme una voce concludono *Fab. de Anna*
conf. 82., Cypylatro conf. 42. num. 10., Mans. conf. 126. num. 14.
Venturini consil. 10. n. 12. e 13., Episcop. Rocco cap. 92. num. 1.
2. 7. e 12. cum seqq., Hocc. de Liter. Camb. Notab. 63. num. 183.
Marquard. de Jure Mercator. lib. 3. cap. 11. num. 49., Turre de Cam-
biis disput. 1. quest. 17. n. 11. & seq., & disput. 2. quest. 16. num.
57., De Luca de Cambiis disc. 20. num. 2. vers. Super secunda, &
disc. 25. n. 4., Scaccia de Commercio. & Camb. §. 2. quest. 11. num.
339., Casaregi il Cambista instruito cap. 2. §. 4., & de commerc. disc.
53. num. 6. „ ivi „ Sed ea juxta veriore, & communioem
 „ opinionem convenientiam omnino habet cum illa *de constituta*
 „ *pecunia*: Acceptantem enim se debitorem constituere nomine
 „ proprio pecuniæ contentæ in Cedula Cambii probant, post ma-
 „ turum examen hoc super puncto præcedenter factum, Marquar-
 „ dus & c., *Franck Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 3. de libera*
 „ *acceptatione Litterarum Cambialium §. 1.* „ ivi „ Est vero acceptatio
 „ Litterarum Cambialium generatim promissio Præsentatori illarum.

» facta de solutione pecuniæ illis contentæ præstanda, Promisso-
 » rem obligans » Stryckius de Cambialium Literarum acceptatione,
 cap. IV. num. 41., quæ est disputatio 18. tom. VII. ejus opera, Rota
 Genæ dec. 10. num. 4. & decis. 70. num. 3. Eadem de Mercatura
 cor. Belloni dec. 45. per tot. Rot. Rom. dec. 386. num. 34. 35. •
 44. part. 4. tom. 2. recent., & Rota nostrâ in Florentina Literarum
 Cambii 30. Decembris 1736. cor. olim Aud. Philippo Rota §. 33.
 la XIII. del tom. IX. del Tesoro Ombrosiano.

ARTICOLO IV.

IL Cambio corrente nella Piazza di Livorno colle altre
 Piazze Commercianti di Europa si stabilisce ogni giorno
 di Corriere da i Mezzani di Cambio; e questo per le
 diverse Piazze è maggiore, o minore, in proporzione delle
 rispettive maggiori, o minori ricerche della Lettera di
 Cambio, e della maggiore, o minor quantità della Lette-
 ra, di cui sia provvista la Piazza.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **I** giorni di Corrieri in Livorno sono tre per ciascheduna
 settimana, cioè a dire il Lunedì, il Mercoledì, e il Venerdì.

Quanti sono i
 giorni di Cor-
 riere in Livor-
 no.

§. 2. Se uno di questi tre giorni cade in Festa d'intero pre-
 cetto, cioè a dire in una di quelle, in cui non è permesso di
 lavorare a forma della distinzione, che deriva in Toscana dal
 provido Editto dell' Augustissimo Imperatore, e Gra-Duca France-
 sco II. di gloriosa memoria del 18. Settembre 1749., in tal caso
 si stabiliscono i Cambj nel giorno antecedente a quello feriato, a
 forma del §. 1. de i Capitoli per i pagamenti de i Cambj, e Mer-
 canzie del 26. Marzo 1674., acciò i Negozianti, che in tali giorni

Cadendo uno di
 questi in giorno
 festivo d'intero
 precetto, i Cam-
 bj si stabilisco-
 no nel giorno
 antecedente.

feriati non possono far Contratti, possono almeno dare esecuzione a quelli del giorno antecedente colla Posta di quella stessa sera, in cui cade la festa.

§. 3. Per stabilir poi il Cambio corrente, o sia il prezzo delle Cambiali in ciascun giorno, non solo contribuisce il maggiore, o minor numero delle ricerche in confronto dell' abbondanza, o carestia della Lettera per le rispettive Piazze; il che veramente costituisce la misura principale del prezzo predetto; ma v' influisce ancora la qualità del Traente, e il tempo della scadenza,

§. 4. La misura, che dà luogo, e forma il Cambio corrente, consiste principalmente nella ricerca maggiore, o minore di una Lettera proporzionata alla quantità, che vi possa essere in Piazza della medesima, *Savary, Dictionnaire du Commerce au mot CHANGE, ADDICTION*, vers. Lorsque il y a plus de Demandeurs des Lettres, que de Tireurs, alors les Lettres enchérissent, & le Domanneur donne plus d'argent, qu'il n'en reçoit: c'est le Change défavantageux. Lorsqu'il y a plus de Tireurs, le Domanneur donne moins de poids, qu'il n'en reçoit dans le lieu indiqué par la Lettre; & le Change est avantageux.

§. 5. Le circostanze poi del Traente, o della Lettera possono produrre, conforme molte volte producono, una differenza di prezzo dal corrente in una Lettera, che in uno stesso giorno si tragga,

§. 6. In fatti non è caso raro, che in un medesimo giorno l'istessa Lettera tratta da Livorno per Parigi (per cagion d'esempio) si veda presa da un Negoziante ad un Cambio più vantaggioso di quello, che porti il corrente. Deriva ciò o perchè Tizio, che trae per Parigi, non è in tanto credito, quanto lo è Cajo, che pure dà la sua Lettera per la stessa Piazza; onde chi prende la Lettera di Tizio, per la quale dubita di correre un rischio nel caso, che pendente il corso della medesima seguisse il di lui fallimento, vuol farsi pagare quello rischio con dare per la Lettera, che riceve, un minor prezzo di quello, che corre in Piazza; o sì vero perchè Tizio trae ad una scadenza più lunga

dell' uso solito : onde in tal caso è più che giusto , che chi prende una tal Lettera la paghi un prezzo minore , mediante il quale resti egli indennizzato del danno , che soffre nello stare un più lungo tempo a ricevere l' importare della Lettera nel luogo , a cui è diretta , e nello stare così in un più lungo disborso . Questo è ciò , che rapporto al primo motivo di discrepanza ha opportunamente avvertito il *Phoonsen* nel suo trattato *des Loix, & Coutumes du Change chap. 3. du prix du Change §. 2. ,,* ivi „ *L'on ne peut pas toujours rencontrer le prix du Change le plus avantageux , & toutes les Lettres de Change ne se négocient pas au même prix , mais souvent le prix se regle sur la bonté des Lettres de Change. ,,*

§. 7. Viceversa , piacendo ad alcuno di avere una Lettera , che abbia una scadenza più breve di quella , che porta l' uso di Piazza , conviene , che la paghi un prezzo maggiore del Cambio corrente , per la stessa sopra descritta ragione , che il Traente viene a commettere al Trattario suo Procuratore di fare un pagamento prima del tempo giusto ; onde è necessario , che resti in qualche forma indennizzato per un tal disborso .

ARTICOLO V.

COlui , che acquista una Cambiale , deve pagarne al Cedente la valuta concertata tre giorni dopo l' acquisto .

ANNOTAZIONI.

§. 1. **I**L Prezzo di una Cambiale si chiama il Cambio , secondo la definizione del Gius Cambiario , *Heinec. Elem. Jur. Camb. cap. 4. num. 43. »* ivi „ *Per Cambium intelligitur ipsa summa , quæ solvenda erat , nec tamen soluta est »* al pagamento del quale

Azione, che compete per ottenere il pagamento del Cambio. è obbligato chiunque prende una Cambiale, competendo al Datore l'azione *ex vendito*, a forma del *Testo nella L. Julian. 13.*, & *L. ex vendito 19. ff. de act. empt. & vend.*, di cui l'Oinotomo *lib. 4. tit. 6. de actione ex vendito §. 1.*, e nella materia precisa, di cui si tratta, l'*Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 3.* „ivi „
 » Primo enim Remittens, valuta non soluta, ad eam solvendam
 » tenetur, & ex jure Cambiali convenitur „ & *Franch. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 2. tit. 2. §. 1.* „ivi „ *Contracto Cambio,*
 » præcipuum officium Remittentis est solvere valutam, idest va-
 » lorem, seu pretium Litterarum Cambialium, cum pecunia ab-
 » sente loco diffito restituenda minime confundendum. „

§. 2. Il beneficio poi di pagare il prezzo delle Cambiali tre giorni dopo l'acquisto (contro il dovere naturale e civile, che ha qualunque Compratore di pagare il prezzo della cosa comprata nell'atto della stipulazione del Contratto, *Text. in L. quod vendidi 19. ff. de contrah. emptione*) è accordato ai Negozianti di Livorno in virtù di un Ordine Sovrano del 16. Marzo 1673. contenuto in certi Capitoli proposti da i medesimi Negozianti al Serenissimo Gran-Duca, ridotti a Legge, e compresi in un Editto Regio, che ha per titolo *Bando concernente i pagamenti de i Cambj, e Mercanzie* ripubblicato nel 1718., ove al §. 2. così si legge
 » ivi » Che li Cambj per la Piazza devino essere pagati, e rifs-
 » cossi rispettivamente subito dopo corsa la Lettera, e non possa
 » dal Creditore darfi maggior dilazione di due giorni interi di
 » lavoro dal giorno della consegnata Lettera di Cambio „ E nell'aggiunta fatta a detti Capitoli nell' 11. Agosto 1718. fu ordinato „ivi „ che per maggior comodo del Debitore sia ridotto in
 » avvenire il termine, che era di due giorni da pagarsi li Cambj
 » dal dì della consegna della Lettera, a giorni tre. „

§. 3. In conseguenza di questa Sovrana disposizione l'uso stabilito in Livorno si è, che i Cambj, che si fanno il Lunedì, si pagano il Venerdì seguente, e quelli, che si fanno tanto nel Mercoledì, che nel Venerdì, si pagano nel successivo giorno di Lunedì.

Giorni per i pagamenti de i Cambj.

§. 4. Succede questo perchè, rapporto alle Lettere cedute nel Lunedì, non contandosi il medesimo come quello della consegna, e dovendosi godere dall' Acquirente tre giorni di dilazione, vengono questi a consumarsi nel Giovedì, per il triviale assioma ricevuto nella Giurisprudenza „ che dies termini non computatur in termino „ *Text. in L. ubi lex ff. de regulis Juris, Cap. 1. de restitut. spoliat. in VI., Tuschius Practicar. Conclus. tom. 2. lizera D. conclus. 409., e Barbosa Axioma. 71. num. 5.*; onde non prima del Venerdì mattina se ne fa il pagamento. Per quelle date nel Mercoledì, i tre giorni del comperto vengono a consumarsi a tutto il Sabato, ma succedendo a questo un dì festivo, qual' è la Domenica, non può il pagamento aver luogo prima del Lunedì. Finalmente poi per le Lettere cedute, e contrattate nel Venerdì se ne fa parimente il pagamento nel Lunedì, benchè sia il terzo della scadenza: e ciò perchè, non essendo il dì del termine fequitato da un giorno di pagamento, resterebbe questo differito fino al Mercoledì; e così la dilazione supererebbe quei confini, che sono stati circoscritti dalla Legge Sovrana.

Ragione del sistema.

§. 5. I tre giorni di Corriere descritti sopra alla Not. §. 4., come sono destinati alla contrattazione de i Cambj, lo sono ancora per i pagamenti de i medesimi. A tal' effetto ne i detti tre giorni si adunano la mattina tutti i Cassieri de i Negozianti in certe stanze, che si dicono *le Stanze de i Cassieri*, e quivi si fanno i reciproci pagamenti, in gran parte coll' organo di cessioni reciproche, le quali mentre evitano il fastidio della contazione, e del peso, portano le rispettive casse a farsi de i reciprochi, e grandiosi faldi di somme non indifferenti.

Modo di fare i pagamenti de i Cambj in Livorno.

§. 6. Essendo giorno festivo d' intiero precetto quello di Corriere, non si aprono altrimenti le Stanze de i Cassieri; e perciò i pagamenti, che caderebbero in tal giorno, devono anticiparsi nel giorno antecedente. Così dispone il §. 1. de i Capitoli *per il pagamento de i Cambi e Mercanzie del 26. Marzo 1674.* „ ivi „
 » Ed in caso che il giorno della spedizione fosse festivo, s' intende per giorno di spedizione il giorno precedente alla festa;
 » e così i pagamenti, e protesti anticipati di un giorno. „

Giorni di festa non si paga, ma si anticipa il pagamento nel giorno antecedente.

§. 7. I pagamenti, tanto per l'acquisto delle Cambiali, che per la soddisfazione di quelle accettate, si fanno in Oro; ed a tale effetto alle Stanze de i Cassieri interviene in tutti i giorni di Corriere un pubblico Pefatore di Oro, Professore nella materia, e che quivi pesa tutto l'Oro, che si paga, a marco, cioè a dire a partite intere di diverse centinaia, e decine di Zecchini, Gi-raudeau *La Banque rendue facile chap. 19. art. 5.*

§. 8. La dilazione poi, che (come si è detto di sopra) è stata accordata agli Acquirenti delle Cambiali per il pagamento del Cambio delle medesime, non importa *Fede di prezzo*, nè in conseguenza toglie al Traente quei diritti, che se gli competono de jure per la *reivindicazione* della Cambiale, nel caso che alla scadenza del termine Legale non resti egli opportunamente soddisfatto dall' Acquirente; imperciocchè essendo una tal dilazione ordinata dalla Legge, e autenticata dall' inalterabile e quotidiana osservanza, non può somministrare alcuna ragione per credere, che il Traente abbia voluta aver *Fede di prezzo*: essendo una regola di ragione, che se il Venditore ha un giusto motivo da credere di poter' essere prontamente soddisfatto del prezzo, e che in questa giusta credulità procede alla tradizione della cosa venduta, una tale consegna non si considera dalle Leggi, nè da i Dottori come fatta con *Fede di prezzo*, specialmente al dannoso effetto di perdere il diritto alla *reivindicazione*, come dopo il *Testo nella L. Si quasi recepturus 3. ff. de pignoratitia actione*, ove il *Bartolo nella Somma* „ ivi „ non videtur habere fidem de » pretio, quod statim quis recepturum se putat „, *Glossa in L. Quod vendidi ff. de Contrah. empt. §. quod vendidi, Bruneman. in d. L. num. 3. in fine*, e prima nella *d. L. 3. ff. de pignorat. action. num. 1. e 2.* „ ivi „ Species plena ex hac lege. Sed col- » ligunt tunc non videri fidem habitam de precio, si quis sta- » tim se recepturum pretium speraverit „, *Altograd. consil. IX. num. 2. & seqq. lib. 1.*, *Gait. de Credito cap. 18. quest. XI. num. 1217.*, *Merlin. de pignorib. & hypoth. lib. IV. quest. 41. num. 34. & seqq.*, la *Rota nostra nella Liburnen. Garofanarum del 15. Giugno 1650. avanti l' Auditor Canossa in libro Motiyor. unius Ju-*

La dilazione accordata in Livorno ai pagamenti de i Cambj non importa fede di prezzo,

E perciò ha luogo l'azione reivindicatoria.

dicis 114. fol. 257. esistente nell' Uffizio del Conservatore delle Leggi di Firenze, olim Proconsolo, e nella precisa materia di Cambiali l' *Ansaldo de Commer. & Mercat. disc. 1. num. 21.*, e il *Casaregi Cambista instruito cap. IV. §. 5.*, e 26. e l' *Heinecc. Elem. Jur. Cam. cap. IV. §. 21. in fine*, „ ivi „ Nisi enim id fecerit (di » pagare cioè il Cambio) trassans, qui Literas Cambiales sub » spe solutionis dedit, per se actione Cambiali adversus illum » (cioè contro il Prenditore) potest uti. „

§. 9. Malgrado però l' infallibilità di questa regola, egli è in atto pratico molto difficile, e remoto il caso, in cui dal Traente possa reivindicarsi una Cambiale; poichè quest' azione non è esercibile, se non che allora quando la cosa sia intiera, come dicono i Dottori, vale a dire nel caso, che la Cambiale non sia stata girata, ma si conservi tutt' ora presso l' Acquirente, o al più presso qualche altra persona, a cui non sia stata girata con titolo oneroso, ma che faccia unicamente le veci dell' Acquirente, di modo che si verifichi, che la Lettera si conservi nel dominio di esso: imperciocchè, se mai fosse stata ceduta, o sia girata mediante il pagamento di un prezzo, come suole accadere, è fuori di dubbio, che in caso simile non può altrimenti il Traente esercitare la reivindicatoria; come, esaminata diffusamente questa materia, ferma il *Casaregio disc. 164. num. 3. 4. e 5. de Commercio*.

§. 10. Ciò, che si dice del Traente, ha luogo ancora nel Girante, a cui dal Giratario non fosse stato pagato il Cambio; giacchè in sostanza il Girante in riguardo al suo Giratario viene a fare la figura dello scrivente, o datore della Lettera, come dice il *Casaregi nel suo Cambista instruito cap. IV. §. 50.* „ Laonde » (*seque il Casaregi in d. cap. 4. §. 49.*) nel caso, che non sia » stata pagata al Girante la valuta della Girata, gli competeran- » no contro i secondi, ed ulteriori Giratarj, o no, quelle ragio- » ni, ed eccezioni, quali, secondo le distinzioni de' casi, posso- » no competere, o no, al datore della Lettera, quando non gli » è stata pagata la valuta dal Ricevitore della medesima Lette- » ra „, e l' *Heineccio Elem. Jur. Cambial. cap. 6. §. 7.*

Se la Cambiale è ceduta con titolo oneroso, non compete al primo Cedente la reivindicatoria contro il terzo Cessionario.

Traente, e Giranti si considerano lo stesso a certi effetti.

L'azione re-
vindicatoria
sommamente
privilegiata nel
Gius Romano.

§. 11. E' verissimo, che secondo le regole del Gius Roma-
no l'azione *Reivindicatoria* era talmente privilegiata, che non
vi era motivo di buona fede qualunque, che salvar potesse qual-
sivoglia possessore dalla persecuzione del vero Padrone, con-
forme abbiamo dalle chiarissime disposizioni espresse nella *L. Procurator 1. Cod. Si aliena res pignori data sit, nella L. Si man-
cipium 23. Cod. de reivindicat.*, e più precisamente da un re-
scritto degli Imperatori *Settimio Severo*, e *Antonino* conservatoci
da *Giustiniano* nella *L. Incivilem Cod. de Furtis*, emanato appunto
alle preci di un Corpo di Negozianti, secondo il parere del *Cu-
jacio tom. IX. 626. A.*, che avevano con buona fede acquista-
te alcune Merci riconosciute poi come spettanti ad altra perso-
na diversa da quella del venditore. La buona fede allegata da
quei Mercanti a quelli Imperatori, e la reclamata assistenza del
Gius Naturale, non furono bastanti a ottenere, che quei *Cesari* or-
dinassero al reivindicante di reintegrare ai compratori il prezzo
sborfato per la cosa in questione; ma anzi fu la loro domanda
trovata così mostruosa, e non mai più udita ne i Tribunali, che
la Maestà Imperiale, dopo avere denegata la grazia, che s'im-
plorava, discese a dare ai supplicanti un amoroso avvertimento
di essere più cauti in appresso nelle loro Negoziazioni, non
solo per non soffrire simil sorta di danni, quanto ancora per e-
vitare il sospetto di complicità nel delitto del furto „ ivi „ In-
» civilem rem desideratis, ut agnitas res furtivas non prius red-
» datis, quam pretium fuerit solutum a Domino. Curate igitur
» cautius negotiari, ne non tantum in damna hujusmodi, sed
» etiam in criminis suspicionem incidatis. „

Secondo il Gius
di Natura il so-
lo possesso unito
all'acquisto con
buona fede, e
con titolo one-
roso, esclude la
reivindicazione.

§. 12. C' insegna all' opposto il Gius di Natura, che il pos-
sesso unito alla buona fede è irrevocabile senza la reintegrazione
del possessore a confronto eziandio del proprietario medesimo.
Puffendorf, le Droit de la Nature & des Gens lib. IV. cap. 13.
§. 11. vers. „ ivi „ A l'égard des choses, qui sont encore en
» nature, on doit faire en sorte, entant qu'en nous est, qu'elles
» retournent à leur légitime maître, & cette obligation commen-
» ce à déployer son effet, dès qu'on apprend que ce que l'on

» possede est à autrui, mais pas plutôt. Je dis entant qu'en nous
 » est, car non seulement on n'est pas obligé de restituer en sorte qu'ils
 » nous en coûte; & si l'on a fait quelque frais pour ce bien d'autrui,
 » on peut les demander au Propriétaire, ou retenir la chose jusqu'
 » il nous en ait remboursé », e più sotto nello stesso §. „ Mais pour ce
 » que l'on a acquis de bonne foi & par un titre légitime, on n'est point
 » obligé; à mon avis, de se former soimême des difficultez sur la
 » validité de son droit, & de publiér, pour ainsi dire, à son de
 » trompe, que l'on est en possession de telle ou telle chose, à fin
 » que si par hazard elle appartient à quelqu'autre, il puisse la ré-
 » clamér. Car, quand'il n'y a rien de vicieux, ni de suspect dans
 » le titre de la possession, la bonne foi du Possesseur le disculpe plei-
 » nement, & fait qu'il détient sans crime le bien d'autrui », Grotius
 de jure belli, & pacis lib. II. Cap. X. §. 1. num. 5. §. ex hoc
 fonte, ove la Nota del Gronovio, e del Barbofa.

§. 13. In mezzo a questa discrepanza di opposte regole di-
 versamente prescritte dal Gius di Natura, e dal Gius de' Roma-
 ni, ne è derivato, che per regola generale, ed in tutte le Con-
 trattazioni Civili il Gius Romano ha prevalso al Naturale; ma
 nelle Contrattazioni Mercantili la consuetudine, l'uso, e in qual-
 che luogo le Leggi Municipali, derogando a poco a poco alle di-
 sposizioni del Gius Civile, sono tornate ad adottare le massime del
 Gius di Natura, come le più analoghe alla qualità de i Contratti,
 che si fanno fra i Negozianti.

*Nel Gius Mer-
cantile le rego-
le del Gius di
Natura preval-
gono a quelle
del Diritto Ci-
vile.*

§. 14. E vaglia il vero, malgrado l'allegato rigore delle Leg-
 gi Romane, a dispetto del riportato Rescritto degl' Imperatori
 Settimio Severo, e Antonino, è in oggi prevalsa la regola nel Fo-
 ro Mercantile di tutte le Piazze di Commercio, che il possesso di
 una cosa mobile, o incorporale, acquistato da un Negoziante nel
 traffico con buona fede, somministra al Possessore il diritto di u-
 na giusta detenzione, anche a preferenza del vero Padrone, Foet.
 in Pand. lib. VI. tit. 1. ff. de reivindicat. §. 8. vers. uti, De Luca de
 Regal. disc. 115. num. 6., Scaccia de Commerc. & Camb. §. 1.
 num. 7. part. 2. Ampliat. num. 82., Targa Ponderazioni Marittime
 cap. 74. §. Al contrario &c., Marquard. lib. 2. cap. 8. num. 86.,

*Autorità, che
lo provano.*

Ansaldo de Commerc. disc. 28, num. 2., Sabelli in Summa Litera E. ad verbum EMPTIO num. 57., ove riporta una Sentenza data dal Magistrato degli Otto di Balìa di Firenze nel 14. Dicembre 1679. in una strepitosa Causa agitata fra Giovanni Michelucci da una parte, e Simone Sorrogni dall'altra: il Casaregio nel suo Cambista istruito cap. 11. num. 43., e la Rota Fiorentina in una strepitosa Causa Dolfinetti, Ricci, e Bassano, di cui si legge la dottissima Decisione della buona memoria del fu Sig. Cancelliere Giovanni Antonio Fabbrini intitolata Liburnen. Pignoris del 22. Agosto 1749., e nella precisa materia di Cambiali il Surdo consil. 528. nn. 27. 28. e 32., e il Casaregi loco citato §. 44.

Ragione di
cid.

§. 15. La ragione di questa discrepanza di regole si è, perchè nel Commercio non è possibile ai Negozianti di fare sul diritto di proprietà di quei Generi, che cadono in Contrattazione, quelle rigorose ricerche, che può impunemente fare un altro contraente non immerso nel vortice della Mercatura: onde sconvolto rimarrebbe il buono ordine, e di un ostacolo insuperabile ai progressi del Commercio farebbe l'effrenata reivindicazione, che accordano le Leggi Romane ai proprietarj delle cose; come giustamente riflettono, *Voet. in Pand. loc. cit. num. 8. vers. Uti*
 » ivi „ *Uti & in rebus illis furtivis, quæ publicis in Nundinis*
 » fuerunt alicui bona fide ementi divenditæ, quæ non nisi pre-

» tio, quod datum est, restituito vindicari possunt, quoties emptor

» nequit a venditore pretium servare; ita jure singulari muni-

» tis istis Nundinalibus venditionibus in plerisque Belgii locis (si

» pauca excipias, in quibus inter rem alienam ex furto subdu-

» ctam distingui observat *Antonius Mattheus parmia 7. num. 17.*

» *vers. secundo*) *Commerciorum adjuvандorum gratia, ne timidius*

» *ad emendum accederent emptores, si re aliena bona fide comparata,*

» *pretii periculum deberent subire, nulla licet in culpa plerumque*

» *hærentes; dum in peregrinorum promercii causa adventan-*

» *tium, ac res venales exponentium, conditionem, integrita-*

» *temque curiosius inquirere, onerosum ementibus, ac prope im-*

» *possibile vitium est* „ *De Luca de Regalib. disc. 115. n. 6. „ ivi „*

» *Multa enim ratione publici Commercii in mercibus, aliisque in*

» quotidiana Contractatione consistentibus conceduntur, quæ Ju-
 » ris rigori, & regulis repugnant, ut præsertim habemus, quod
 » quamvis hypothecæ privilegium sit persequendi bona debito-
 » ris hypothecata penes quemcumque tertium, etiamsi per mille
 » manus transierint; nihilominus æquitas, sive Commerci ratio
 » induxit *hujus regule* limitationem in Mercibus, quæ, licet sub
 » hypotheca cadentes donec sunt penes debitorem, attamen pe-
 » nes tertium foventem Causam onerosam, cessante fraude, & ma-
 » la fide, remanent ab illa immunes, nisi ageretur non de Mer-
 » cibus singularibus, sed de integra illarum taberna, considerata
 » tamquam corpore universalis, juxta theoricam *Baldi L. Ubi ad-*
 » *huc C. de jure dotium*, quam cæteri sequuntur apud *Gizzarell. &c.*
 » Prout, licet rei Domino detur illius vindicatio a quocum-
 » que, penes quem invenitur, quamvis iste in Portu, in Nundi-
 » nis, vel alio publico Emporio emerit „ *ad Text. in L. Incivilem*
 » *Cod. de furtis &c.* „ attamen, si ematur a publico Mercatore, cui i-
 » dem Dominus eas transmiserit, ita ut non agatur de rebus furtivis,
 » quamvis corresponsalis mandati sibi traditi limites excefferit, ex ea-
 » dem ratione, de qua supra in Creditores dictum est, nullatenus
 » intrare videntur termini, *Text. in L. Incivilem*, de quibus
 » supra; quia ementes a Mercatoribus Merces in eorum tabernis vel
 » repositoriis existentes, non videntur obligati exquirere, an sint
 » suæ, vel alienæ, & quale mandatum habeant ad vendendum:
 » ideoque sibi imputet illarum Dominus, cur corresponsali minus
 » fideli eas transmiserit, cum penes istum reperiantur de ipsius
 » Domini voluntate, & electione, quod non est in Casu *d. L.*
 » *Incivilem*, in cujus etiam terminis ementes a Mercatoribus,
 » quibus juxta credi potuit, adhuc probabilius videtur, concurren-
 » te bona fide, non debere molestari, ut habetur locis citatis;
 » nam alias actum esset de publico Commercio „ *il Targa nelle sue*
 » *Ponderazioni Marittime al Cap. 74. §. Al contrario* „ *ivi* „ La ra-
 » gione è, perchè si tratta di Negoziazione, ed acquisto fatto
 » con buona fede, il quale se si ritrattasse, rovinerebbe il Com-
 » mercio „ *Lo Statuto di Lubeca* riportato dal *Marquardo loc.*
 » *cit.* „ *ivi* „ Si enim adversus quoscumque superisset reivindicatio,

» timida , & incerta femper foret Mercium acceptatio , & inquit
 » fitio originis multas pareret difficultates „; *La Liburnen. Pi-*
gnoris del 14. Dicembre 1749. av. il fu Sig. Canc. Fabbrini all'
art. 71. §. XXIII. „ ivi „ Venendo dunque all' esame di questa ,
 » in primo luogo non possono i Negozianti con quella medesima
 » diligenza per la parte loro , che le persone non addette al
 » Commercio, e col medesimo effetto per la parte degli affari ,
 » indagare la procedenza delle Mercanzie , che cadono in con-
 » trattazione „ e ai §§. XXVI. e XXVII. „ ivi „ Che se , e per ra-
 » gione dell' impossibilità d' indagare la procedenza delle Mer-
 » canzie , e per ragione del pronto soccorso di contante , non
 » può , nè dee il Negoziante , che compra , o fida sul pegno , far
 » le medesime diligenze , che farebbe uno non Negoziante , ed
 » in luogo , che non sia di Commercio ; non per tanto ne segue
 » l' opposta estremità viziosa , che *nessun' obbligo gl' incumba* , ma
 » bene , *che le sue diligenze debbano essere proporzionate al suo*
 » *carattere , ed all' indole del luogo , dove si contratta* , che si è
 » dimostrata peculiare : nè possano esigersi maggiori senza pre-
 » tendere un paradossò , cioè una diligenza superiore alle forze ,
 » e molto opposta alla correntezza mercantile. *Qualora tali pro-*
 » *porzionate diligenze siano intervenute , già siamo nel caso di dovere*
 » *attendere il semplice Gius di Natura* , che , intervenendo la buona
 » fede , autorizza il possessore ; cioè colui , che avendo la deten-
 » zione d' una qualche specie , ha già qualche cosa di reale in fa-
 » vor suo , che dalla buona fede venendo avvalorata , possa giu-
 » stamente difendersi contro chiunque „ ; ed al §. XXXI. „ ivi „
 » Che se la Mercanzia acquistata sia passata per molte mani , già
 » provammo (IX.) ne i luoghi , e fra le persone d' indole indiffe-
 » rente essere una congettura di più per escludere la mala fede ;
 » ne i luoghi , e fra le persone d' indole mercantile servirà ad
 » accrescere ragioni a ragioni per la ritenzione . Ma ciò , che bi-
 » sogna osservare , si è , che in questo caso da noi chiamato com-
 » posto , e tutto giorno fra i Mercanti contingibile , *se si ammettes-*
 » *se la Vindicazione , si distruggerebbe ogni ordine di Commercio* . Poi-
 » chè , essendo naturale di ogni Contratto , che , evitta la cosa ri-

» ceduta , si abbia il regresso , o rilevazione contro il proprio
 » Autore ; posto che una Mercanzia , la quale abbia a principio
 » precedenza ingiusta , sia passata per molte mani ; posto che il
 » preteso Proprietario abbia la vindicazione contro l'ultimo , nel
 » quale ella andò a posarsi ; ne viene per conseguenza , che l'ul-
 » timo spogliato della sua merce averebbe il regresso pel valore ,
 » e per gl'interessi contro il penultimo , e questi lo averebbe
 » contro l'antipenultimo , e così di mano in mano , finchè si
 » arrivasse al primo , ed ingiusto Autore di quel progresso . Cose
 » tutte immaginarie , e non praticabili fra i Mercanti e per la
 » sospensione , in cui si terrebbe la proprietà de i Beni , e per gli
 » accidenti possibili ad accadere , prima che sia esercitata la vin-
 » dicazione , o che la serie del regresso sia esaurita : le quali co-
 » se costituiscono assurdi intollerabili . »

§. 16. E finalmente nel caso appunto del pegno convenzionale formato sopra una Mercanzia , che non era di proprietà del Pignorante , fu deciso per la validità del pegno in una Cauza fra il Sig. Giovanni Cambiaso di Domenico da una parte , e i Sigg. Gio. Marco Pasleur e Comp. dall'altra , sotto dì 18. Agosto 1777. dall' Illustrissimo Sig. Aud. Vicario di Livorno Giuseppe Pierallini , come costa dalla Sentenza esistente negli Atti di num. 236. del 1777. del fallimento Dufour.

§. 17. Nè sia maraviglia , se il *Gius Romano* era così poco propenso a favorire il Commercio pubblico ; imperciocchè , siccome presso quella Illustre Nazione il Commercio *ad summam Reipublice non pertinebat* , per la ragione , che essendo eglino provvisti di tutto ciò , che occorreva alla pubblica sussistenza , si riduceva quindi la Mercatura per loro ad un semplice oggetto di lusso per ottenere le produzioni , e manifatture straniere , e così a coltivare la mollezza de i Cittadini ; ed essendo perciò un oggetto meramente passivo ; non meritava conseguentemente di essere dal Principe incoraggiato , nè che le Leggi lo favorissero , conforme ha benissimo dimostrato il celebre Giureconsulto *Giuseppe Averani* , *Interpretat. Juris lib. 2. cap. 13. §. 9.* , e lo ha poscia avvertito il lodato Sig. Canc. Fabbrini nella citata *Liburnen. Pignoris del. 14. Decembre 1749. §. 43.*

Il Gius Romano alieno dal favorire il Commercio.

§. 18. Da questo stesso principio deriva, che nel Gius Romano beneficata si vede la restaurazione, e costruzione delle Case, come quell'oggetto, che interessava il Pubblico bene, e la Romana Grandezza, a segno che il denaro somministrato per refarcire le Fabbriche non solo fu favorito di una tacita ipoteca sul fondo restaurato con quella stessa moneta, e ciò mediante un *Senatus Consulto* riportatoci da *Papiniano* nella *L. 1. ff. in quib. Caus. pignus vel hypoth. tacite contrahatur*; ma, quel che è più, con un' ipoteca, a cui fu data la prelazione a qualunque altra benchè privilegiata, e anteriore, al referire di *Ulpiano* nella *L. Interdum 5.*, e nella *L. hujus 6. ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur, & de iis, qui in priorum Creditorum locum succedunt*; e viceversa nulla si trova accordato a favore di chi somministra danaro per la restaurazione delle Navi, per quanto l'identità di ragione portar dovesse i Legislatori ad accordare a favore delle Navi quei privilegj medesimi, che si accordano alle Fabbriche Urbane, come avverte l'*Averani loco citato*: qual'è quella, che chi dà il danaro per simili restaurazioni *salvam facit pignoris substantiam* a beneficio comune di chiunque vi potesse avere interesse, conforme notano i DD., e singolarmente il *Brunemanno ad d. L. Interdum §. 1. in fine*, il *Voet. in Pand. ad lib. XX. tit. IV. §. 20. vers. Imo*, „ ivi „ *Quia, & hic verum est ex posteriore Credito salvam esse causam totius Pignoris*, „ il *Perez in Pand. ad d. lib. XX. & tit. IV. §. Ceterum vers. Quod autem*, „ ivi „ „ *Quod autem is, qui ad rem reficiendam, vel conservandam, vel acquirendam pecuniam credidit, omnibus Creditoribus preferatur, ratio est, quia ejus pecunia reliquis salvam fecit totius pignoris causam. Nisi enim ipse credidisset, res oppignorata periisset.* „

§. 19. Tutto ciò non ostante, i costumi del Gius Marittimo opponendosi in questa parte al Gius Romano, hanno stabilito una uguale ipoteca privilegiata a favore del danaro dato per restaurare tanto le Case, quanto le Navi; onde i benefizj della lodata *L. Intendum* sono stati dallo stile, e dall'unanime consenso de i Dottori, e de i Tribunali, estesi ancora al caso delle Navi: sopra di che sono da vedersi il *Consolato del Mare cap. 32. e 33.*, il

Al contrario il Gius Romano favoriva la costruzione delle Fabbriche.

I Privilegj accordati da Romani a favore di chi dava danaro per refarcire Case, sono nel Gius Ma-

Brunemanno ad d. L. Interdum §. 4., Voet. in Pand. loc. cit. §. 19. *ritimo stati a*
 » ivi » Præterea hypothecam cum privilegio habent qui credide- *stesi a favore*
 » runt in refectionem Ædium, uti, & secundum mores nostros, in *ugualmente*
 » Navis refectionem: idque in ipsis illis Ædibus, Navigiisque refeclis, *della restaura-*
 » non item in cæteris Domini bonis, Cleirac, les Us & Coutumes de *zione delle*
 la Mer titr. de la Jurisdiction de la Marine §. 18. num. 4., Kuricke, *Navi.*
 Resolutio Quæstionum Illustrum quæst. 13. vers. Concludo in fine, » ivi »
 » Concludo itaque eum, qui ad refectionem & conservationem Na-
 » vis pecuniam creditit, omnibus anterioribus Creditoribus, etiam
 » hypothecariis expressis, præferendum esse, dummodo nomina-
 » tim ad conservationem, & refectionem Navis pecunia data, ca-
 » demque Navis extracta, conservata, & reparata fuerit » Styp-
 mannus Jus Marittimum part. 4. cap. 5. §. 154 » ivi », His autem
 » omnibus casibus, si quis in credenda pecunia ad emendam,
 » extruendam; instaurandam, reficiendam, armandam, fabrican-
 » dam Navim sibi de pignore prospexit, de quo casu L. 5. L. 6.
 » ff. qui potior in pign. hab. Novel. 67. cap. 3. loquuntur; non fo-
 » lum privilegium, sed etiam hypothecam habet, & ita omnibus
 » Creditoribus præfertur, etiam anteriorem hypothecam habenti-
 » bus. », E al §. 156. se ne rende la ragione, cioè, » Ratio autem
 » hujus prelationis est, quod pecunia istius Creditoris salvam fe-
 » cerit totius pignoris causam, ut de conditione iniqua illata
 » non possint queri priores Creditores; si enim ille non credi-
 » diffet, re pereunte, plane nullum pignus habuissent, » Loccenius
 de Jure Maritimo lib. 1. cap. 2. num. 2., Casaregi de Commerc. disc.
 18. num. 1., Vinnius ad Peckium in lib. 1. §. Non autem §. 5. fol.
 mihi 838. in tit. ff. de esercit. actione.

§. 20. Non è inopportuno l'avvertire in questo luogo, che
 il Donello ne i suoi Commentarj al trattato de Pignoribus, & Hy- *Il Donello so-*
 poth. cap. IV. §. 18. a 879. del tom. VI. dell' Edizione di Lucca *stiene, che nel*
 si affatica a provare l'errore, in cui sono incorsi l'Accursio, ed *Gius Romano*
 altri Dottori nel credere, che Ulpiano abbia risposto, che il fa- *i privilegi ac-*
 vore accordato alle Case per l'Ipoteca tacita privilegiato debba *cordati alle*
 intendersi esteso anche alle Navi, e si dà la pena di dimostrare, *Case non furo-*
 che in forza delle Leggi Romane non può questo competere ai *no estesi alle*
 Navi.

Bastimenti. Noi ne convenghiamo di buona fede; ma da quanto abbiamo dimostrato ne i §§. precedenti, l'uso, e la consuetudine Mercantile, opponendosi al Gius Romano, hà introdotta quest' ampliazione di privilegio a favor delle Navi, e del Commercio.

§. 21. Egli è tanto vero, che il Gius Civile de i Romani nessun favore accordava al Commercio de i Particolari; che unicamente a quelle Persone, o Commercio, che interessava il servizio della Repubblica, si leggono accordati de i privilegj. Quindi è, che ai Negozianti, e ai Padroni de i Bastimenti Annonarj, di quelli cioè destinati al trasporto delle Vettovaglie per il pubblico servizio, era concessa l'immunità de i pubblici pesi, ugualmente che ai festuagenarj, a quelli assenti per servizio della Repubblica, e simili; come abbiamo dal Testo nella *L. Semper s. §. 4. ff. de Jure Immunitatis*: al quale effetto dovevano eglino farsi descrivere in *Corpore Naviculariorum Annonæ*, al referire di Callistrato nel §. 7. di detta Legge. In fatti l'espressioni istesse del Testo spiegano bastantemente lo spirito della Legge diretto a favorire il servizio della Repubblica, e non il Commercio de i particolari, *d. L. Semper §. 4. „ ivi „ Negotiatores, qui Annonam Urbis adjuvant, item „ Navicularii qui Annonæ Urbis serviunt, immunitatem a Muneribus publicis consequuntur, quandiu in hujusmodi actu sunt: nam „ remuneranda pericula eorum, quia etiam cohortanda præmiis „ merito placuit; ut qui peregre muneribus quidem publicis „ cum periculo, & labore fungerentur, a domesticis vexationibus, & sumptibus liberentur: cum non sit alienum dicere „ etiam hos Reipublicæ causa, dum Annonæ Urbis serviunt, „ abesse. „*

§. 22. Oltredichè una simile immunità non fu tutta gratuita; nè unicamente diretta a favorire chi impiegava l'opera sua in servizio della Repubblica; ma vi fu unito lo spirito di cautelare lo Stato per mezzo di queste, che avevano l'apparenza di benefiche concessioni: per la ragione che, essendo i pubblici pesi ed impieghi di qualche aggravio al patrimonio de i Cittadini, non volle la sagacissima Legge, che quei beni, che erano obbligati a favore del Fisco per cautela della buona condotta di quel genere

Il Gius Romano favori solamente quel ramo di Commercio, che interessava il solo servizio della Repubblica.

Ragioni Politiche di tal favore presso i Legislatori Romani.

di persone, venissero aliunde depauperati. Rilevasi ciò dal successivo §. *Conductores de* d. L. *Semper ff. de Jure immunitatis* „ ivi „ Non honori conductorum datum, ne compellantur ad munera municipalia; sed ne extenuentur facultates eorum, quæ subsignatæ sunt Fisco „ ove il *Brunemannò* §. 3. „ ivi „ Conductores vectigalium, etiam volentes, a muneribus prohibendi sunt; ne extenuentur facultates eorum, quæ obligatæ sunt Fisco. „

§. 23. Leggesi pure appresso *Svetonio in Claudio cap. 18. e 19.*, che quell'Imperatore propose ai Mercanti lucri, e benefizj dell'ultima importanza „ ivi „ Proposuisse fabricantibus Naves Mercaturæ causa, magna commoda, magna lucra Negotiatoribus, suscepto in se damno, si cui quid per tempestates accideret. „

§. 24. Referisce *Ulpiano* ne' frammenti delle Istituzioni *al tit. 3. de Latinis*, che lo stesso *Claudio* concesse la Cittadinanza Romana a chi fabbricasse una Nave della portata di diecimila moggia di Grano, ed a chi per sei anni continui si esercitasse nel portar Grano all'Annona di Roma.

§. 25. *Tacito* pure nel XIII. Libro de' suoi Annali ci assicura, che *Nerone* prescrisse, che le Navi non fossero soggette nè a tributo, nè a censo „ ivi „ Temperata apud Transmarinas Provincias frumenti subreptio; & ne censibus Negotiatorum Naves adscriberentur, tributumque pro illis penderent, constitutum. „

§. 26. Abbiamo da *Lampridio* nella Vita d' *Alessandro*, che da questo Imperatore fu concessa l'immunità ai Negozianti; ed il *Codice Teodosiano* ci rende sicura testimonianza, che lo stesso privilegio fu da *Costantino* accordato ai Capitani, o Padroni di Bastimenti, a riflesso però di beneficiare l'Annona della Città di Costantinopoli da esso quattro anni avanti fabbricata, e dedicata, come apparisce dalla stessa Cesarea disposizione nella *L. 7. Cod. Theod. de Naviculariis* „ ivi „ Pro commoditate Urbis, quam æternò nomine, jubente Deo, donavimus, hæc Vobis privilegia credidimus deferenda, ut Navicularii omnes a Civilibus muneribus, & oneribus, & obsequiis habeantur immunes. Et ne ho-

» nores quidem Civicos, ex quibus aliquod incommodum fen-
 » tiant, subire cogantur „ e meglio ancora dalla fucceffiva *L. 9.*
tit. cod. d. Codicis „ ivi „ Nullam vim oportet Navicularios sub-
 » ftinere, delegatas fpecies Annonarias transferentes, nec concuf-
 » fiones perpeti, nec aliquod genus incommodi, fed venientes, ac
 » remeantes, omni fecuritate potiri „ quantunque il *Gottofredo*
 attribuiſca queſta Legge all'Annona di Roma, piuttosto che a quel-
 la di Coſtantinopoli; e finalmente da tutto il compleſſo delle Leg-
 gi contenuto ſotto queſto titolo nel predetto *Codice Teodoſiano*.

§. 27. Tutti queſti privilegi per altro erano unicamente di-
 retti ad incoraggiare il traſporto delle Vettovaglie, e così a favo-
 rire la pubblica Annona, conforme avverte il dottiffimo *Averani*
loco citato num. 15. & ſeqq., ed il celebre Sig. *Auditor Moneta*
 nella *Liburnen. Cambii Maritimi del 28. Settembre 1759. §. 5. &*
ſeqq., la *LXXIII.* in ordine nel *tom. 3. del Teſoro Ombroſiano*, il
 che formava uno de i principali oggetti della pubblica cura preſ-
 ſo i Romani, affine di potere alimentare, in qualunque luogo lo
 ſpirito di conquista le traſportaffe, quelle immense ſchiere di ar-
 mati, che tolti dall' aratro, e dall' induſtria, impiegavano la loro
 opera, e la lor vita ad eſtendere la grandezza del nome Romano.

§. 28. Non deve dunque arrear meraviglia, ſe queſte, ed
 altre ſimili contradizioni s'incontrano fra le Leggi Romane, ed il
 Gius Marittimo, e Mercantile.

§. 29. Le Nazioni moderne non ſono altrimenti legate, e
 foggette al Gius Civile de i Romani, ſe non che in quanto rico-
 noſciute le Leggi in quello contenute di un merito non ordinario,
 generalmente parlando, hanno quindi riportata una libera, e vo-
 lontaria accettazione, conforme ſaviamente avvertirono *Arturo*
Duck nel ſuo aureo trattato *De uſu & auctōritate Juris Civilis*
Romanorum in Dominiis Principum Chriſtianorum cap. II., il *Cujacio*
tom. IX. 466. C., e il *Card. de Luca in Conſiſt. obſerv. 19. uſque*
ad 23., ragione, per cui *Virgilio*, parlando della grazia, che i
 Romani ebbero dal Cielo di dettare le Leggi a tutto l'Orbe Ter-
 raqueo così cantò:

*Il Gius Roma-
 no merita offer-
 vanza in Euro-
 pa, in quanto è
 ſtato ricevuto,
 e in quelle par-
 ti, che non ſi
 oppongono alle
 Leggi Municipali
 de i rispet-
 tivi Stati.*

„ Tu regere imperio Populos, Romane, memento :

„ Hæ tibi erunt artes, pacisque componere morem ;

e *Claudiano* pure, parlando di *Roma*, come Patria delle Leggi, così si espresse.

„ Armorum, Legumque parens ; quæ fundit in omnes

„ Imperium, primique dedit cunabula Juris.

§. 30. Di quì ne segue, che diversificando in alcuni oggetti i
fondamenti politici delle moderne Nazioni dalla Romana Antichità, *E perciò si veggono molte Leggi diverse da quelle del Corpo Civile de' Romani.*
si sono perciò le prime emancipate in quei tali oggetti dalla Romana Legislazione, con stabilire Leggi, e costumi analoghi alle variate circostanze delle rispettive Nazioni, o mediante Leggi positive, o mediante usi, e costumi adottati da i Popoli, da i Tribunali, da i Giureconsulti.

§. 31. Quindi è, che secondo le massime moderne, riguardandosi il Commercio da tutte le colte Nazioni come una delle principali basi della loro sussistenza, hanno perciò adottate tutte *Specialmente per gli oggetti della Mercatura, e della Navigazione.*
quelle teorie, e quelle regole, che più opportune sembravano a favorire il Commercio, nulla curandosi, se si uniformavano, o si opponevano al Gius Romano. E' quindi una massima universalmente ricevuta da tutte le Nazioni, che la consuetudine e stile de i Mercanti deve infallibilmente osservarsi in tutti i Tribunali
Corneus Consil. 319. num. 12. lib. 3., Paris. Consil. 97. num. 8. lib. 1., Rocco de Literis Cambii Notat. 64. num. 175., Casaregi de Commere. disc. 54. num. 33., Rota di Genova decis. 91. num. 5., e la Rota nostra in una Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la B. M. del fu Signor Giuseppe Bizzarrini riportata nel tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano in ordine la decis. XXVIII. §. 7. „ ivi „ Ed in fatti, siccome non vi è, ne vi può
» essere Legge alcuna positiva, ed umana, che obblighi general-
» mente differenti Nazioni, ciascheduna delle quali osserva le sue
» proprie, che derivano o da legittima podestà, o da tacito
» particolare consentimento; così per il buon ordine, e regola-
» mento del Commercio, che per necessità suppone la comu-
» nicazione fra diverse Nazioni, *alcuni usi, e consuetudini gene-*
» *ralmente si sono introdotte*, che propriamente *Leggi Mercantili* si

» possono chiamare, colle quali pertanto le differenze, che acca-
 » dono tra i Mercanti, si debbono terminare, ancorchè una tale
 consuetudine, e stile si opponga al Gius Comune, *Corneus consil.*
319. num. 12. lib. 3., Genua de Scriptura privata lib. 3. de Literis
Camb. quest. 6. num. 16., Rocco respons. 4. num. 27. & respons.
21. num. 20. lib. 1., Ansaldo de Commenc. disc. general. seu ult. §.
4. „ ivi „ Solet etiam inter privilegia Mercaturæ recenferi, quod
 » eorum stylo stari oporteat, ita ut hic prevalere debeat disposi-
 » tioni Juris Communis, *Casaregi Cambista instruito Cap. 5. num.*
27., & de Commercio disc. 144. num. 38., Rota Genuen. decis. 7.
num. 11., & Rota nostra nella Liburnen. Affecurationis avanti la B.
M. del fu Sig. Segretario Cammillo Piombanti del 23. Agosto 1742.
riportata nel tomo VII. del Tesoro Ombrosino la decis. XXXVI. in
ordine num. 42.

§. 32. In conseguenza della regola stabilita in questo §. cade
 in acconcio l' esaminare in questo luogo il quesito, se il Prendi-
 tore d' una Cambiale possa impunemente pagarne il valore al
 Traente, o sia Cedente, prima della scadenza del termine stabili-
 to dalla Legge, e dall' uso.

§. 33. A sciogliere questo dubbio è necessario il premettere,
 che essendo la dilazione al pagamento del Prezzo delle Cambiali
 stata unicamente accordata a comodo, e beneficio del Debitore,
 conforme in dubbio si deve sempre presumere, *Gratian. discept.*
cap. 505. num. 31., Cencius de Censibus quest. 84. num. 3., Salgad.
Labyrint. Creditor. part. 2. cap. 29. num. 35., e Casaregi Cambista
instruito cap. 3. num. 85., e come nel caso nostro non può re-
 vocarsi in dubbio, perchè un tale spirito chiaramente apparisce
 dalla precisa lettera della Legge, de i Capitoli cioè del 1681.
 allegati di sopra, i quali al §. 2. così si esprimono „ ivi „ Che
 » li Cambj per la Piazza devino essere pagati, e riscossi rispet-
 » tivamente subito dopo corsa la Lettera, e non possa dal Credi-
 » tore darsi maggior dilazione di due giorni intieri di lavoro dal
 » giorno della consegnata Lettera di Cambio „; può quindi in tal
 caso, e per regola generale il Debitore predetto rinunciare im-
 punemente ad un favore ad esso solo accordato; e pagando così

prima

*Ma'grado il
 beneficio accor-
 dato in Livor-
 no di pagare
 il Cambio tre
 giorni dopo l'
 acquisto della
 Lettera, può il
 Prenditore pa-
 garlo impune-
 mente anche
 prima.*

prima del solito termine, non può mai dirsi, che venga a pagare anticipatamente, conforme dopo i Testi in *Cap. Ad Apostolicam de Regularibus*, nella *L. Si quis in conscribendo Cod. de Pactis*, nella *L. Stipulatio ista §. Inter certam*, nella *L. Continuus §. Cum ita ff. de Verbor. obligation.*, e nella *L. Quod in die 70. ff. de Solution. fermano Gratian. cap. 127. num. 33.*, & *cap. 505. num. 30. e 31.*, *Covallus Commun. Opinion. quest. 790. num. 43. & seqq.*, e la *Rota Romana nella decis. 253. num. 5. part. 1.*, e nella *decis. 374. num. 37. part. 5. recent.*, „ ivi „ *Et satisfacit huic motivo ratio superius* „ assignata; quoniam non est debitor in diem vel sub conditione, „ dum debitor agnoscit debitum, & sponte vult solvere, & re- „ nunciare favori suo, ac prævenire diem præscriptam solutioni „ e ne i precisi termini del caso, di cui si tratta, *il Casaregi nel Cambista instruito cap. 3. §. 87.* „ ivi „ Per lo contrario, se la dilazio- „ ne al pagamento è posta solamente a comodo, e in grazia del „ Debitore, come si deve in dubbio sempre presumere; allora „ in questo caso si può dal Debitore anticipatamente pagare: e „ la ragione è assai convincente, perchè il Debitore, come si di- „ ceva, può rinunciare ad ogni suo favore, e così alla dilazione „ posta a suo comodo; e fatta tale renunzia (il che s'intende „ dall'atto stesso del pagamento, che egli fa) non si può dir „ mai, che egli paghi anticipatamente. „

§. 34. Se dunque il Prenditore di una Cambiale, col pagare prima del solito termine il prezzo della medesima, fa ciò, che era in diritto di fare, non può quindi portarsi a suo peso qualunque pregiudizio derivar potesse ai Creditori del Traente in conseguenza di una tale anticipazione di pagamento, come per cagion d'esempio accader potrebbe, qualora fallisse il Traente predetto nel contrattempo fra il giorno del seguito pagamento, e quello, in cui doveva seguire; conforme onclude *la Rota Romana* nelle due allegate *decisioni*, e singolarmente nella *decis. 374. num. 40. 41. e 42. della parte 5. recent.*, e *il Casaregi loc. cit. num. 95.*

§. 35. L'unico dubbio, che può inorgere in un caso di tal natura, quello si è, se il pagamento anticipato venga fatto dal

La mala fede può rendere illegittimo il pagamento anticipato.

Debitore con buona, o con mala fede; imperciocchè, se viene da esso fatto con mala fede, vale a dire con scienza, o prevenzione dello stato di prossima decozione del Traente, non vi è dubbio in tal caso, che sia fatto illegittimamente, e che possa da i Creditori del Traente, in pregiudizio de i quali è stato fatto, obbligarfi nuovamente il Prenditore a ripetere il pagamento *Text. in L. Ait Praetor §. Si eam diem ff. Quæ in fraud. Creditor. facta sunt ut restituantur, & L. Omnes 17. ff. eod.* dietro i quali il Salgado in *Labyrinth. Creditor. part. 2. cap. 29. num. 41. 42. e 43.*, Valeron. de *Transfation. tit. 3. quest. 3. num. 15.*, Olea de *Cession. Juris tit. 1. quest. VI. num. 61.*, Larrea *decif. 15. per tot.*, Casaregi *Cambista instruito cap. 3. num. 92. 93. e 94.* » ivi „ Debbo quì solamente avvertire, che anche in questi ca- » si della dilazione posta a favore solamente del Debitore, se » al tempo dell' anticipato pagamento, che vuol fare il Debi- » tore, averà il Creditore cominciato ad avere qualche interes- » se nella suddetta dilazione, come, per modo d' esempio, se fos- » se imminente l' Editto della mutazione delle Monete, o del » loro valore, o pure se il Procuratore, o Presentatore (di una » Cambiale) a cui si doveva pagare, fosse divenuto decotto, o » non solvendo, o in stato di prossima decozione, o si fosse » dato altro simile caso, che il pagamento anticipato fusse di » mezzo pregiudizio, e danno al Creditore; non si può dal » Debitore pagare anticipatamente „ e ciò per la ragione addotta dal Salgado *loc. cit. num. 44.* full' autorità del *Testo nella L. Uxor- em 41. §. Sejum ff. de Legatis 3.*, cioè a dire, che non può farsi alcuno immaturo pagamento a danno altrui „ ivi „ quia in » *damnum alterius non potest fieri præmatura solutio.*„

§. 36. All' opposto poi, se il pagamento vien fatto a buona fede, si sostiene come fatto legittimamente; nè alcuno ha diritto d' impugnarlo, nè d' ottenerne la repetizione, Casaregi *loco cit. num. 95.* „ ivi „ ma ciò si deve, quando il pagamento anticipato fosse » stato fatto dal Trattario con scienza dell' imminente variazione » delle monete, o del fallimento, o altro danno, che dovea suc- » cedere al Creditore, e così con dolo, e frode del suddetto

Fatto con buona fede è più che legittimo qualunque anticipato pagamento.

„ Trattario , come si fcorge dalla lettura de' fuddetti Autori , e
 „ non già nel cafo dell' anticipato pagamento fatto ignorantemente ,
 „ e con buona fede dal Debitore , o fia dall' Accettante . „

§. 37. Accadde in fatti nell' Agosto del 1781, che il Sig. David de Montel Negoziante Ebreo di Livorno in una mattina di Lunedì diede , e cedè una fua Lettera di Cambio sopra un Banchiere di Napoli al Sig. Francesco Jermy altro Negoziante Inglefe in quell' ifteffa Piazza. Doveva il Sig. Jermy fecondo l' ufo di Piazza pagare il Cambio o fia il prezzo di detta Lettera nel Venerdì fucceffivo; ma nel giorno del Mercoledì, che corfe fra il giorno della data Lettera a quello, in cui doveva feguirne il pagamento, fi prefentò al Sig. Jermy il Caffiere del Sig. Montel unitamente al Mezzano di Cambj, che nel Lunedì antecedente aveva ftabilita la cefione della Lettera , ed in nome del Sig. Montel li chiefe in grazia di avere in quel giorno il pagamento del Cambio fatto nel Lunedì antecedente , quale non averebbe dovuto pagare, fe non che il Venerdì fucceffivo. Il Sig. Jermy, che aveva la migliore opinione della folidità della Cafà del Sig. de Montel, non dubitò un momento ad accordare al medefimo il richiefto favore, con far pagare il domandato Cambio al Caffiere predetto, il quale come tale aveva il legittimo mandato del fuo Principale.

*Cafo in remi-
ni occorfo in
Livorno.*

§. 38. Nel fucceffivo Venerdì il Caffiere del Sig. Montel fi pubblicò fallito, e il Sig. Montel promoffe fubito l' azione per il nuovo pagamento del detto Cambio contro il Sig. Jermy negli Atti di num. 776 del detto anno 1781 del Tribunale di Livorno, pretendendo illegittimamente fatto il pagamento del predetto Cambio al di lui Caffiere. Si difefe però il Sig. Jermy, e me fcrivente opponeva, che il Caffiere era legittimo procuratore di effo Sig. Montel Creditore del Cambio, onde fi era potuto legittimamente prefentare a chiedere, e farfi pagare il Cambio in queftione; e che, effendo la dilazione concessa unicamente a comodo del Debitore, era perciò in facoltà di quefti il renunziare ad un tal beneficio, e pagare il fuo debito prima di quel termine accordato a fuo favore: perlochè imputaffe il Sig. Montel a fua colpa, fe

non aveva scelto idoneo Procuratore a risquotere i suoi crediti; conforme in casi simili aveva risposto, e deciso la *Rota Romana nella citata decisione 374. part. 5. recent. num. 40. & seqq.* „ ivi „
 „ Nec obstat Luraghi decoctio sequuta post hujusmodi solutionem;
 „ quoniam, cum receperit expresse istas pecunias tamquam Procura-
 „ tor Cardinalis, illico acquisitum fuit dominium pecuniarum ei-
 „ dem Cardinali Constituenti, *L. Si Procurator ff. de acquirend.*
 „ *rer. domin., Rot. Januen. dec. 127. num. 8.* Et solvens liberatus
 „ remansit, quamvis ipse postea decoxerit, *Stracca de Decoct. part. 3.*
 „ *num. 56.*, ubi, quod solvens Procuratori decocto liberatur, dum
 „ solvens ejus decoctionem ignorabat. Imputet enim sibi Consi-
 „ tuens, qui non idoneum Procuratorem elegit; non autem debitori,
 „ qui bona fide solvit, *L. Cum mandato ff. de minoribus &c.* „

§. 39. Meglio in fatti consigliato il Sig. De Montel desistè dal continovare l'azione intentata contro il Sig. Jermy, e abbandonato il Giudizio intrapreso, si adattò pacificamente a riguardare come legittimo il pagamento in questione.

§. 40. Dalla regola generale stabilita in questo Articolo restano eccettuati quei Prenditori di Lettera, che per patto stabilito nell'atto dell'acquisto avessero convenuto di pagarne il Cambio in un termine più lungo da quello accordato dall'uso di Piazza, *Phoensen, Loix & Coutumes de Change, chap. 8. §. 6.* per la ragione, che i patti guastano le Leggi, come suol dirsi, *ad Text. in L. 1. §. Si convenerit ff. Depositi, & L. final. Cod. de pact. convent., Decius consil. 7. n. 6.* „ ivi „, Sed in casu isto fuit facta conventio, per quam a communi jure receditur „ *Palma consult. 8. num. 2.* „ ivi „, Et est tritissimum, quod pacta rumpunt Leges „ *Rot. Rom. decis. 130. num. 3. part. 2. recent.* „ ivi „, Istæ enim pactiones prævalent Legibus in Contractibus „ & *decis. 495. num. 9. part. 9. tom. 2. recent.* „ ivi „, Quod cum sit pactum speciale hominis, facit cessare provisionem Legis „ e nella precisa materia, di cui si tratta, il *Franch Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 3. de solutione valutæ §. 6.* „ ivi „, Excipitur pactum Contractui Cambiali adjectum, quo numeratio valutæ ex conventio-
 „ ne partium in diem differatur. „

Dalla regola prescritta dal Regolamento particolare di Livorno resta escluso il caso, in cui fosse pattata una più lunga dilazione.

§. 41. Suole poi accadere un caso simile per due motivi, o per fare un servizio al Prenditore, a cui non faccia comodo il pagare il Cambio nell'atto di ricevere la Lettera, o sivero perchè, non godendo il Traente del miglior credito in Piazza, e potendo perciò temersi dell'accettazione, o pagamento della Tratta, resti perciò convenuto di non pagarſene la valuta, o sia il Cambio, se non che dopo l'avviso della seguita accettazione, e qualche volta ancora, finchè non sia effettivamente eseguito il pagamento dal Trattario.

ARTICOLO VI.

MAncando il Prenditore della Cambiale di soddisfare il prezzo convenuto dopo spirati i giorni soliti del com-
 porto, compete al Cedente il diritto della via esecutiva
 contro il Debitore acquirente, avendo un tal credito l'e-
 secuzione parata, senza obbligo di fare alcuna precedente
 intimazione giudiziaria.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **P**ER regola generale il pagamento de i Cambj è in tutte le Piazze privilegiatissimo, secondo la fede, che ce ne fa l'Hei-
 neccio, *Elem. Jur. Camb. cap. v. §. 3. in fine* „ ivi „ Unde hoc
 » debitum Cambiale omnium maxime privilegiatum est „ *Phoon-*
sen cap. 8. num. 6., ove riporta l'ordinanza della Città d'Am-
 sterdam, che prescrive „ ivi „ Si le payement des Changes contra-
 „ cés sur la bourse d'Amsterdam, pour les quels on a fourni
 „ les Lettres, ne se fait pas aussitot que les Lettres ont été de-
 „ livrées, on pourra le faire exiger à la rigueur par emprisonne-
 „ ment du Debitur. „

*Autorità, che
 provano la re-
 gola.*

Legge di Li-
verno-
 §. 2. In Livorno però una simile azione a favore del Tra-
 ente, o Girante deriva principalmente dallo stesso §. 2. de i Ca-
 pitoli del 1673, di cui si è parlato al precedente Articolo V.,
 leggendosi dopo ciò, che si è riportato di sopra, quanto appresso,
 cioè „ ivi „ Ed alla fine del secondo giorno al più tardi, deve il
 » Creditore incamminarsene prontamente per via esecutiva, ed
 » habbino tali debiti l' esecuzione - come le Lettere di Cambio
 » accettate e scadute, come anco sia in suo arbitrio in luogo d'
 » incamminarsi per via esecutiva, di potere alla fine del secondo
 » giorno intimare di rigirare il debito per le Fiere, o Piazze, e
 » farne il rigiro effettivo per quanto tempo gli piacerà fino alla
 » sodisfazione. „

Espressa in ter-
mini precettivi.
 §. 3. E' degno d' osservazione, che in questo luogo la Leg-
 ge pare che sia stata così premurosa della sodisfazione del Cam-
 bio, e che abbia luogo il rimedio Legale, che si accorda a tal'
 effetto; che non si è servita delle espressioni *facoltative*, come è
 solito in casi simili, ma bensì delle *precettive*, avendo colla pa-
 rola *deve* imposto al Creditore di agir subito esecutivamente per
 la sodisfazione del suo credito.

§. 4. L' interesse de i Negozianti, più che il precetto della Leg-
 ge, è quello, che anima i medesimi ad agire con i più violenti
 rimedj contro quel Debitore, che dopo aver presa una Cambiale
 non ne paga il prezzo nel solito tempo.

Azione, che
non si perde,
malgrado qual-
che agevolezza
di dilazione.
 §. 5. In fatti, se si dà il caso, che qualche Cedente voglia
 usare qualche agevolezza coll' accordare al Prenditore della Cam-
 biale una maggior dilazione al pagamento del prezzo; malgrado
 i precetti de i Capitoli del 1683, non perde l' azione esecuti-
 va, nè questa può restare estinta, o pregiudicata dal semplice non
 uso: essendo lecito ad ognuno l' esercitare i proprj diritti in
 qualsivoglia tempo, convenendosi dalle Leggi, e da i Debitori,
 che la semplice negligenza non costituisca una mora pregiu-
 diciale al Creditore, se questa non è accompagnata da qualche
 interpellazione giudiziaria atta a tal' uopo, *Text. in L. mora ff.
 de Usuris, Pacian. conf. 145. num. 80., Bardellon. conf. 57. num. 23.
 & seq., Vivian. de Jure Patronat. lib. 2. cap. 5. num. 49., Rot.*

Rom. cor. Celso decis. 301. num. 6., & decis. 44. num. 10. part. 17. recent.

§. 6. Dopo avere riportata la Legge, che prescrive l'obbligo di pagare i Cambj dentro i tre giorni, e che accorda l'esecuzione parata contro i morosi, è inutile il riportare esempj di esecuzioni accordate in caso di ritardato pagamento. Oltredichè sarebbe anche difficile a potersi fare, sì perchè non vi può essere caso di disputa, ove la Legge è così chiara, ed in tanta rigorosa osservanza; sì perchè, essendo così nota la Legge, in pochi altri casi può avere avuto luogo l'uso di una tale disposizione, fuori che in quelli del fallimento di qualche Mercante, che abbia presa Lettera, e che poi fosse fallito prima di averla pagata.

§. 7. Quello però, che è vero, si è, che trovando alcuni Mercanti un poco duro, che tanto per i Cambj non pagati, quanto per le Cambiali accettate e non pagate, dovesse subito accordarsi l'esecuzione reale e personale, conforme era stato ordinato ne i Capitoli predetti del 1673, ripubblicati con Rescritto Sovrano del 21 febbrajo 1681 ab Incarnatione, e che la Legge non desse luogo a prendere qualche provvedimento equitativo, nel caso che la renitenza a pagare derivasse da qualche motivo atto a formare un soggetto di giusta disputa; supplicarono il Gran-Duca per una moderazione; e con Lettera del Segretario di Guerra Francesco Panciatichi scritta d'ordine Sovrano al Governatore di Livorno in data di Pisa de' 4 Marzo 1681 ab Incarnatione, fu ordinato quanto segue: „ Per quel, che appartiene alle doglianze di
 » cotesti Sigg. Mercanti, non si vede luogo di potere in conto
 » alcuno variare dall'ultima determinazione presa da i Negozian-
 » ti medesimi di tutte le Nazioni; e al più, prima di mandare li
 » Sbirri a i Banchi di chi ritardasse il pagamento, si può far pre-
 » cedere una cortese ambasciata, che avvisi quel tal Mercante,
 » che gli sovrafa l'esecuzione, *con dargli solo un brevissimo tem-*
 » *po, come sarebbe una mezza giornata*, ad aver fatto il dovuto
 » pagamento. Nel resto le polizze di Cambio in tutte le Piazze
 » hanno l'esecuzione parata, nè si possono in verun conto am-

*Convenienza
 che si usa in
 Livorno, pri-
 ma di proce-
 dere all'esecu-
 zione.*

» mettere contradizioni, nè litigj: e chi vorrà farli, converrà che » paghi, e poi repeta, e si faccia sentire quanto li piace.,,

§. 8. Da quest' epoca in poi, ed in conseguenza di detto Sovrano Comando, dopo che i Ministri del Tribunale hanno accesa la posta, cioè a dire notata l' istanza del Creditore Cambiario contro del suo Debitore, prima di consegnare agli Sbirri il mandato esecutivo per farla eseguire realmente, e personalmente, fanno sapere al Debitore l' esecuzione, che gli sovrasta, e dopo il corso di una mezza giornata, se non ha pagato, si consegna liberamente il Mandato agli Esecutori, cioè a dire l' ordine di gravare il Debitore sopra tanta roba, che equivalga al debito, e alle spese; e non trovando da gravare, gli Esecutori senza altro ordine hanno il Mandato di Cattura contro il Debitore.

ARTICOLO VII.

IN conseguenza di ciò, dietro la prova della Cessione, o sia vendita della Cambiale, ed all' istanza del Trattente, o Giratario, si rilascia immediatamente, e senza alcun precedente atto giudiziario il Mandato esecutivo reale e personale contro il Prenditore, o sia Acquirente, che non ha pagato in tempo debito il prezzo della Lettera ricevuta.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **E**ssendo l' esecuzione parata concessa nelle più solenni forme a favore delle Cambiali, il Tribunale di Livorno non fa che ubbidire alle Leggi coll' accordare il Mandato esecutivo contro chi nel termine prefisso non paga il Cambio di una Lettera presa. Ciò segue nella forma indicata nel §. antecedente.

§. 2. La prova del Credito, che si fa *stante pede*, si riduce o a mostrare la copia autentica della partita del libro de' Cambj del Creditore, ove è notato il Cambio fatto col Debitore, o a produrre una fede del Mezzano di Cambj, che asserisca essere stato stabilito quel tal Contratto colla sua mediazione, portando la partita del libro, o sia il registro di quel Contratto fegnato al libro pubblico, che tiene ogni Mezzano a similitudine de i Protocolli Notariali.

Modo di provare il Credito Cambiario.

§. 3. Se il Creditore giustifica il Credito col mezzo della partita del libro de' Cambj, è questa una prova pienissima, giacchè i libri de i Negozianti, generalmente parlando, purchè siano tenuti a regola d' arte, fanno prova in quasi tutti i Tribunali di Europa; diversificando il costume in questo solamente, che in alcuni luoghi cioè fanno una semipiena prova, ed in altri, ne quali il Commercio è più favorito, ed ove è più valutata la buona fede, la fanno pienissima: conforme referiscono il *Voet. in Pandect. ad titul. de Fide Instrument. §. 12.* „ ivi „ *Effecit tamen Mercaturæ utilitas, ac favor, ut moribus inductum fuerit, libros Mercatorum, quibus debiti ac crediti mercatorii rationes continentur, semiplenam facere probationem, ac jurejurando Mercatoris, aut morte ejus firmatos, plenam fidem invenire, quoties Mercator integræ famæ & existimationis est; quasi contractus cum Mercatore, nec scripturam de Contractu faciens, videatur tacite mandasse, ut Mercator Contractus ipsius terminos, atque qualitates bona fide in suas referat rationes, fidem deinde facturas* „ *Zoesius ad lib. XXII. tit. IV. ff. de fide Instrument. §. 8., Stracca de Mercatura tit. Quom. in Caus. Mercat. proc. num. 30. & seq., Carzovius Desin. For. part. 1. Consil. 17. def. 35., Rose de Libris Mercat. cap. 8. num. 18., & cap. 6. num. 40., Kleinius de Probatione, quæ fit per libros Mercatorum cap. 3. §. 3.* „ ivi „ *At vero, non attenda hac juris Civilis dispositione, generalis Germaniæ praxis, hodie Mercatorum libris probandi credita ipsi inscripta, Mercaturam concernentia, hujus favore certam tribuere non dubitavit efficaciam, idque ex sequentibus potissimum rationibus. Quod æquitati parum convenire visum fuerit, nul-*

Colla partita di libro è il più sicuro.

„ lam tribuere velle fidem scripturæ illorum , qui emptorum , cæ-
 „ terorumque debitorum fidem ſequuti, illis ſine Chirografo cre-
 „ dere coguntur, quorum libri, ſi in dubium vocarentur, facile
 „ labefactaretur virorum honeſtorum, & bonæ exiſtimationis fides,
 „ faciliuſque ipſum civile perturbaretur Commercium, & a Nego-
 „ tiis multi cum ſummo Reipublicæ damno deſiſterent Mercato-
 „ res „ *Mavius part. 1. deciſ. 261.* ; ſingularmente poi in quelli d’I-
 talia, per quanto ce ne fa fede il *Savelli nella Somma §. Libri XIII.*
num. 1. ; e più ſpecialmente poi in Toſcana, ove per diſpoſizio-
 ne dello *Statuto Fiorentino lib. IV. rubr. XI. e XII.* i libri de i
 Negozianti tenuti a regola d’ arte devono ne i Tribunali far fe-
 de uguale a quella d’ un quarantigiato Iſtrumento „ ivi „ Executio-
 » ni mandetur, ac ſi eſſet Iſtrumentum quarantigiæ „ *Savelli loc. cit.*
num. 4., *Casareg. nel Cambiſta inſtruito cap. 5. num. 28.*, *la Rota no-*
ſtra in una Florentina Sindacatus coram Cavalcanti del 1. Luglio
1695., *che è la deciſ. VI. in ordine nel tomo IX. del Teſoro Om-*
broſiano num. 78., *in una Florentina Litterarum Cambii del 13. Set-*
tembre 1743. avanti il fu Sig. Auditore Giuſeppe Biſſarrini, che è la
XXVIII. del tomo VIII. del Teſoro Ombroſiano num. 22. „ ivi „
 » Che per conſuetudine univerſale, preſcindendo anche da i par-
 » ticolari Statuti, le partite notate ne i libri de i Mercanti a cre-
 » dito, o debito de’ loro Corriſpondenti, fanno piena prova, e ſi
 » debbono accettare in quel modo, che ſi trovano ſcritte, quan-
 » tunque di ragione neſſun libro provi a favore dello ſcrivente. »

§. 4. Se poi il Creditore di un Cambio per provare il ſuo
 credito ſi ſerve dell’ atteſtato del Mezzano, o ſia della partita del
 Contratto paſſato per il di lui canale fra il Cedente e il Ceſſiona-
 rio, è fuori di dubbio, che anche queſto ſolo recapito è atto a
 ottenere l’ eſecuzione contro il Ceſſionario, per la ragione, che
 prova il Contratto paſſato, e così il credito, avendo i Mezzani e
 loro libri una pieniffima fede, quando ſono tenuti con quell’ e-
 ſattezza, che è preſcritta dalle Leggi, a forma di quanto fu ordi-
 nato fino da i tempi della Repubblica Fiorentina colla Legge de-
 gli 11. Aprile 1446. ripubblicata ſotto il Principato Mediceo nel
 3. Aprile 1637., e in ſpecie per i Senſali di Livorno in forza de’

*E può anche
 farſi colla fe-
 de del Mez-
 zano.*

§§. V. e VI. del Cesareo Editto del 21. Novembre 1753., seguitate dalle Decisioni de i Tribunali, e singolarmente dalla *Florentina Fidejussorum* del 27. Luglio 1697. avanti il fu Auditor Marini, la XXXIII. nel tomo III. del Tesoro Ombrosiano sotto num. 36., e nella *Liburnen. Affecurationis* avanti la B. M. del fu Sig. Segretario Cammillo Piombanti del 13. Agosto 1742., la XXXI. del tomo VII. del suddetto Tesoro sotto num. 33.

§. 5. Provato il Contratto mediante la fede del Mezzano, può agire il Cedente per il pagamento del Cambio contro il Cessionario: giacchè nel termine di convenienza concesso al Debitore per il pagamento dall' allegata Lettera del Segretario Panciaticchi del 4. Marzo 1681. ha il Debitore predetto tutto il tempo opportuno a produrre la ricevuta del pagamento del Cambio, qualora il Cedente si facesse lecito di agire dopo essere stato pagato: il che non è verisimile, poichè, ciò seguendo, si esporrebbe il Cedente, come temerario litigante, non solo alla sodisfazione delle spese del Giudizio, a forma della *L. Eum, qui temere ff. de Judiciis*, ma, quel che è più, alla refezione de i danni, e delle ingiurie, di cui per un atto capriccioso si renderebbe egli l' autore, con esercitare un' azione ingiusta, illegittima, e dannosa nell' interesse, e nel decoro; secondo ciò, che prescrivono le Leggi, e singolarmente il *Testo in §. Hac autem in fine Instit. tit. de pœna temere litigantium*; e a norma di ciò, che insegnano, *Oinotomo Instit. d. tit. §. 4.*, *Alvarez de Velasch. tract. de jud. perfect. rub. 14. adnot. 5. num. 53.* *Sanfelic. in Praxi sect. 38.*, *Menoch. de arbitr. jud. Caus. cas. 122. per tot.*, & *Sabelli in Summa §. Damnum num. 11.*

§. 6. E' degno però quì di osservazione, che ne i Contratti, che non oltrepassano il merito di mille Pezze da otto reali, la sola partita al Libro del Mezzano ha vigore in Giudizio, come se fosse un pubblico Istrumento, a forma del §. VI. dell' Editto del 23. Novembre 1758. purchè però da i Contraenti sia apposta la loro firma almeno con l' imbreviatura solita usarsi da i rispettivi Negozianti nelle accettazioni delle Cambiali, o nel libro del Mezzano sotto la partita medesima, o sotto la Copia di essa in foglio separato, in conformità della successiva Legge del 24. Gennajo 1769. §. VIII.

Fatta tal prova, quali azioni competono a chi ha ceduta la Lettera contro il Cessionario.

Ne' Contratti, che non oltrepassano l' importare di Pezze mille, la sola partita del libro del Mezzano fa pienissima fede.

*Per quelli, che
oltrepassano
Pez. mille, de-
ve esistere un
Partito firmato
da' Contraenti.*

Per le Contrattazioni poi, che oltrepassano l' importare di mille Pezze, il Contratto non è valido, se la stipulazione non viene fatta con un partito firmato da i Contraenti, secondo ciò, che dispone il §. V. della prima Legge sopraccitata, e il §. VIII. della successiva del 1769. Per i Contratti de' Cambj questa disposizione non è in osservanza, perchè in essi non si fa alcun partito scritto, nè firmato dalle parti, non essendo ciò conciliabile colla molteplicità de i Negoj, che giornalmente si concludono in questo ramo di Commercio, conforme accorda la stessa Legge del 24. Gennaio 1769. al §. IX.; onde la sola partita di libro del Mezzano fa in Giudizio una pienissima prova.

*Ne' Cambj però
questa regola
soffre eccezione.*

ARTICOLO VIII.

NON si ammette in Giudizio alcuna eccezione, nè alcun rimedio per differire il pagamento di una Cambiale acquistata, alla riserva di quello del Pagamento, o della compensazione con altro equivalente Credito, e non soggetto a discussione.

ANNOTAZIONI.

*Origine di que-
sta regola.*

§. 1. **Q**uesta regola è una conseguenza del beneficio dell' esecuzione parata competente ai Cedenti, o sia Traenti per il puntuale pagamento del Cambio, o sia del prezzo delle Cambiali cedute, contro della quale non si ammettono *de jure* l' eccezioni, che ricercano una discussione, o sia (come dicono i Dottori) che *requirunt altiore indagine*, Gratian. *Discept. Forens.* cap. 740. num. 4. & seq., Rot. Rom. decis. 234. num. 1., & decis. 406. num. 17. cor. Ludovico, apud Burattum decis. 803. num. 9., decis. 253. num. 5. apud Zacchiam de obligat. Camerali, Rota Rom. decis. 198. num. 39., &

decif. 235. num. 11. part. 11. recent., e nella precisa materia di Cambiali lo *Scaccia de Commenc. & Cambio §. 7. gloss. 4. num. 1.*, il *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 16. num. 44.*, e le dette decisioni *198. e 235. della parte 11. recentior.*

§. 2. In Livorno poi è principalmente un effetto di quanto comanda lo *Statuto di Mercanzia di Firenze lib. 2. rubr. 8. §. 3.*, e di quanto fu prescritto con Ordine Sovrano nella Lettera del Segretario Panciatici del 4 Marzo 1681 ab Incarnazione „ ivi „ Nel „ resto le Polizze di Cambio in tutte le Piazze hanno l'esecuzione „ ne parata, nè si possono in verun conto ammettere contraddizioni, „ nè litigj: e chi vorrà farli, converrà che paghi, e poi repeta, e si „ faccia sentire quanto li piace. „

In Livorno deriva da una Legge particolare.

§. 3. Da questa regola però è faviamente eccettuata la compensazione, che sia in grado di fare il Debitore del Cambio, mediante un altro credito ugualmente liquido, e non soggetto a discussione, non solo perchè *de Jure Communi* la compensazione de' rispettivi Crediti ugualmente liquidi fra le stesse persone non può da alcuna di esse impugnarfi, a forma de i Testi espressi nella *L. Compensatio 1.*, nella *L. Etiam quod natura 6. ff. de Compensat.*, nella *L. Si constat*, e nella *L. Unusquisque Cod. eod.*, e di ciò, che stabiliscono *Bartol. in L. Aufertur §. Compensatio ff. de Jure Fisci*, *Bersan. de Compensation. cap. 1. quest. IV. num. 10.*, *Rot. Rom. decif. 155. num. 35. part. IX. recent.*, e nella precisa materia delle Cambiali il *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 16. num. 47.*, sì perchè fra i Negozianti, ed in favore del Commercio si ammette, e sostiene la compensazione anche in quei casi, ne i quali, secondo le regole del Gius Comune, non potrebbe aver luogo, per ciò, che senza contraddittore viene fermato da i Dottori, fra i quali *Grass. de Except. 16. num. 29.*, *Seraphin. de Privileg. Juram. privileg. 74. num. 149.*, *Caroccio de Locat. & Condusto except. 4. num. 21.*, *Bersanus de Compensat. cap. 2. quest. 11. num. 22.*, e si eseguisce ministero *juris* colla semplice contrapposizione delle partite, come avvertono *Bersan. cap. 3. quest. 12. num. 13.*, *Casaregi de Commercio disc. 76. num. 9.* „ ivi „ Ideo per hanc æquitatis rationem, & „ eo fortius ob favorem publici Commercii, de jure permittitur

Si eccettua dalla regola la compensazione, e perchè?

» inter Mercatores compensatio, etiam in iis casibus, in quibus re-
 » gulariter attento juris rigore non procedit „ *Rota Lucensis apud*
Censalium dec. 11. n. 16., *Rota Rom. cor. Merlino decis. 254. n. 5.*,
cor. Otthobono decis. 55. num. 2., *cor. Peutinger decis. 104. num. 7.*,
 & *decis. 33. num. 2. part. 3. recent.*, e finalmente la *Rota nostra*
nella Fiorentina Literarum Cambii del 13 Settembre 1743 avanti la
buona memoria del fu Sig. Auditor Giuseppe Bizzarrini, la XXVIII.
del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 20., e precisamente nel
 caso di Lettere di Cambio lo fermano il *Turre de Cambiis disput.*
2. quæst. 8. num. 15., il *Bersano de Compensat. cap. 3. quæst. 13.*
num. 9., il *Guttierez eod. tract. lib. 3. quæst. 6. num. 23.*, e la *Rota*
nostra in una Fiorentina Literarum Cambii del 30 Settembre 1736
avanti il fu Sig. Auditore Filippo Rota, la XVIII. del tomo IX.
del Tesoro Ombrosiano sotto num. 29. „ ivi „ Secundo: alia exceptio
 » opposita fuit, nimirum compensationis, quia præfatus Dominus
 » Franciscus Carnesecchi post acceptatas Literas suprascriptas, at-
 » que pendente illarum solutione, plura debita D. Petri Pauli
 » persolvit, sive tractas implevit, ob quas illius creditor certus
 » evasit, taliter ut, etiamsi D. Petrus Paulus valutam persolvisset
 » D. Francisco, & sic non obstaret exceptio non numeratæ pecu-
 » niæ, repelli posset exceptione, quod ex aliis causis æque claris,
 » ac liquidis tantumdem deberet ipsi Domino Francisco Carnesec-
 » chi, & per consequens intraret compensatio, quæ est exceptio adeo
 » favorabilis, ut admittatur etiam adversus Literas Cambii acce-
 » ptatas. „

§. 4. Malgrado però un simile rigore, è però ricevuto nel
 Foro, che siano rigettate, e non ammesse, per esimersi dal paga-
 mento delle Cambiali, tutte quelle eccezioni, che, essendo torbide,
 esigessero una lunga discussione; ma non già quelle facili, chiare,
 provabili, o provate a colpo d'occhio: poichè le Leggi Municipali,
 e la consuetudine Mercantile, che si oppongono alle eccezioni,
 devono intendersi sempre *ad limites juris*, vale a dire, che mentre
 vogliono favorire il Commercio, non danneggino soverchiamente
 alcuno de i Contraenti; conforme prova opportunamente il *Rocco de*
Liter. Cambii num. 235. 246. 249. 250. 251.

Tutte l'ecce-
 zioni di faci-
 le discussione
 hanno luogo
 per impedire l'
 esecuzione pa-
 rata, dependen-
 te dall'azione
 del Cambio.

& seqq. Il Marquard. de Jure Mercator. lib. 3. cap. 11. num. 43.,
 Casaregi de Commercio disc. 11. num. 2. e 11., e la Rota nostra
 nella Libunen. Literarum Cambii 2. Junii 1772. cor. Casaregi dopo
 il di lui trattato del Cambista Istruito decis. 3. num. 17. & seqq.,
 » ivi „ Poichè tanto questa universale consuetudine, quanto la
 » suddetta Legge particolare di Livorno, debbonfi intendere
 » sempre prout de jure, cioè, che elleno parlino solamente di
 » quelle eccezioni, le quali fossero torbide, ed abbisognassero
 » perciò di molta discussione, ed indagine; ma se l'eccezio-
 » ni faranno facili, o chiare, o provate, o da provarsi incon-
 » tinenti in processo, di modo che non abbiano bisogno di
 » molta discussione, allora il Giudice è obbligato a tenerne con-
 » to anche nel Giudizio brevissimo di esecuzione. „

ARTICOLO IX.

V Enèndo impugnato dal Creditore della Cambiale il
 Credito opposto dall' Acquirente in compensazione del pa-
 gamento del Cambio, si ammette dal Giudice il deposti-
 to dell' importare della Cambiale; qual deposito in tal
 caso resta sospeso, finchè dal Giudice medesimo non sia
 sommariamente, e con un brevissimo Giudizio riconosciu-
 to, se abbia, o non abbia luogo l' opposta compensazione:
 e secondo la Decisione, che ne viene proferita, si risolve
 il deposito a favore dell' uno, o dell' altro.

ANNOTAZIONI.

§. I. **N**ELLE note all' Articolo precedente abbiamo stabilita la
 regola, che la compensazione di un credito ugualmente liqui-
 do può aver luogo nell' occasione di doverfi pagare la valuta di
 una Cambiale.

§. 2. Tutto ciò nonostante, accader potrebbe, che il Datore di una Cambiale troppo premuroso di esigerne il prezzo, impugnasse il Credito, che il Prenditore della Lettera opponesse contro di lui per compensare.

§. 3. Sarebbe in tal caso troppo ardua, ed ingiusta cosa, che si denegasse al Prenditore predetto il rimedio del deposito, che produce il salutifero effetto di assicurare a favore del Datore della Lettera non solo la soddisfazione in genere, ma anche la pronta esecuzione in specie.

§. 4. Può darfi il caso, che un Creditore di prezzo di Cambiale, o per ignoranza, o per capriccio non si persuada, che il debito proposto in compensazione dal suo Debitore Cambiario sia di quella tal chiarezza, che è necessaria per meritare la compensazione; e può accadere nel tempo stesso, che costui non pensi giustamente, ma che all'opposto, secondo le buone regole, il Credito in questione meriti effettivamente di essere compensato.

§. 5. Il deposito dunque produrrà l'effetto di ubbidire alla Legge Patria, che nella materia delle Cambiali prescrive, che prima si paghi, e poi si repeta, e si litighi, giacchè è lo stesso pagare, che depositare, quando il deposito ha un vincolo di facile scioglimento; e viceversa è questo un rimedio, che impedisce, che il Debitore della Lettera non sia la vittima dell'ingiustizia, o della stranezza del Datore della medesima.

§. 6. In casi simili per altro la giusta regola si è, che con un Giudizio esecutivo, sommarissimo, e quasi *stante pede*, prenda il Giudice cognizione, se il credito, di cui si tratta, sia talmente liquido da essere compensato: e se tale lo trova, niente vi è di più giusto, che ordinarne la compensazione, e la restituzione perciò del deposito a chi lo ha fatto; giacchè, quando il Credito è liquido, deve compensarsi, secondo ciò, che si è stabilito al precedente §. VIII.

§. 7. Trovandosi al contrario dal Giudice, che il Credito opposto in compensazione non sia bastantemente liquido da potersi *ipso facto* compensare, perchè prima di essere canonizzato sia

foggetto

Il deposito è giusto, quando nasce dubbio sulla legittimità della compensazione.

Necessità in caso simile di un Giudizio sommario.

foggetto a qualche esame, e discussione; in tal caso deve egli far risolvere il deposito con ordinare, che sia liberamente pagato al Creditore della Cambiale, e riservare al Depositante le sue ragioni contro il Traente per il suo preteso Credito.

§. 8. Da questo caso può avere origine una disputa subalterna, quale sarebbe quella, se il Debitore del Cambio, a cui si neghi dal Giudice il diritto di compensare il Debito con altro suo Credito per non essere bastantemente liquido, temendo, che sciolto il deposito non possa il Traente suo preteso Debitore esser poi capace di soddisfarlo, se, dico, possa egli garantire il proprio interesse, prima che si sciolga il deposito, collo sfuggire il medesimo.

§. 9. Se una tal pretesione venga suscitata dal Debitore del Cambio, e che si ferva della strada del sequestro; io sono di parere, che gli competa il diritto di tener fermo il deposito fino alla risoluzione della Causa sulla giustizia, e sussistenza del preteso suo Credito.

Diritto nel Debitore di sequestrare il suo deposito per la pretesione di altri suoi crediti.

§. 10. La ragione di questo mio sentimento si è, perchè appena il Giudice ha dichiarato doverli sciogliere il deposito, e pagarli la somma depositata al Creditore della Cambiale per non essere il di lui debito contro di esso preteso dal Prenditore bastantemente liquido da meritare la ricercata compensazione; il detto denaro depositato diventa di libera, ed assoluta proprietà del Datore della Lettera. E' dunque un di lui Capitale, che per combinazione depositato si trova nella Cassa del Tribunale.

Ragione di una tal regola.

§. 11. Siccome poi qualunque Capitale di chi che sia può essere sequestrato all'oggetto di assicurar l'esito di quel Giudizio, che si vuole intraprendere da qualunque persona, che pretende di avere un Credito, o sia, come dicono i Forensi, *ad effectum cavendi*, a forma di quanto dispone il *Patrio Statuto di Firenze lib. 2. rub. 56.*, e di cui parlano il *Ridolphin. in di. Praxi part. 1. cap. 14. num. 41.* il *Tondut. de Preven. judicii part. 1. cap. 33. num. 25. e 26.*, il *Savelli nella Somma ad Verbum Sequestrum §. 7. vers. Quando sequestrum fit ante litem mo-*

Qualunque capitale di un preteso Debitore può essere sequestrato ad effectum cavendi.

tam, il Magonio Decis. Florent. 31. num. 12. e 13., e la Rota nostra nella Liburnen. Cambii Maritimi del 28. Gennajo 1686. cor. Aud. Petro de Angelis la IX. nel tomo III. del Tesoro Ombrosiano num. 4., & coram Illustrissimo D. meo Auditore Josepho Vinci nella Florentina Confirmationis sequestri del 24. Marzo 1775. §. 3., e finalmente nell' Liburnen. Sequestri del 10. Settembre 1700. num. 3. coram Bellutio riportata fra le decisioni del Palma la 349.

§. 12. Ne segue da ciò, che il prezzo di una Cambiale, come Capitale spettante al Datore della Lettera per la seguita dichiarazione del Giudice, può benissimo sequestrarsi da quello, che pretende di avere un Credito contro il Proprietario di detto Denaro: ed in tal caso l' Attore, se vuol rendere efficace l' atto del sequestro, deve procedere ad eseguire il medesimo, ed a fare i successivi atti per la conferma, che sono prescritti dalle Leggi Municipali, e singolarmente in Livorno dalla *Rub. 52. lib. 2. dello Statuto Fiorentino*.

§. 13. Premendo poi al Creditore Cambiario di risquotere il deposito, non ostante il sequestro, affine di non tenere ozioso, ed infruttifero il suo denaro per tutto quel tempo, che può confumarsi nella disputa sulla legittimità del preteso Credito, ha egli il rimedio della Fidejussione, che è la medicina del sequestro, per ciò, che dopo il *Testo nella L. si Fidejussor. §. Si satisfat ff. Qui satisfdare cogant.* insegnano il Brunemann in d. L. num. 8. Carocc. de Sequestr. part. 4. quest. 2. num. 1., Ricci Collect. 2536. in princip., Herring. de Fidejussor. cap. 15. num. 21. & seq., Manson. de Caus. execut. ampliat. 37. num. 35., Anfaldo de Commerc. disc. 92. num. 8., Ridolphin. in Praxi part. 1. cap. 14. num. 168., Tusch. litt. S. conclus. 212. num. 5., Savelli Summa litera Sequestrum num. 15., Ludovis. dec. Lucens. 51. num. 3. e 4., & Rot. Rom. decis. 654. num. 5. part. 2. recent.

La fidejussione però è la medicina del sequestro.

ARTICOLO X.

SI ammette ancora il deposito, tutte le volte che dal Prenditore di una Cambiale si oppone l'eccezione di essere in qualche rischio per dipendenza dell'acquisto di detta Cambiale.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **È** una regola di ragione, come proveremo in appresso *Il Traente debitore dell'esito della Lettera a favore del Prenditore, e de' Giratarj.* al §. 2. dell' art. xv. della parte seconda, che il Traente, o sia il Datore della Lettera di Cambio è obbligato a favore dell' Acquirente, e fuoi Giratarj per il puntual pagamento della Cambiale, finchè questa non sia effettivamente pagata, giacchè la Cessione si fa *pro solvendo*, e non *pro soluto*, *Ansaldo de Commenc. disc. 2. num. 27. e 28., Card. de Luca de Credito disc. 64. num. 9., Casaregi il Cambista instruito cap. v. num. 3., e nel trattato de Commercio disc. 51. num. 8., Rota Romana cor. Priuli dec. 397. num. 8. e 9., & Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii 28. Junii 1686. cor. Aud. Cavalcanti la xviii. del tomo v. del Tesoro Ombrosiano num. 6.*

§. 2. Posta questa regola, ne segue per sicurissimo corollario, che se pendente il corso della Cambiale, e conseguentemente prima che la medesima sia estinta, accadessero accidenti tali, che mettessero in qualche rischio il Prenditore, o sia l' Acquirente, vale a dire, che dassero un giusto motivo a temere, che la Cambiale non potesse essere sodisfatta, subentra in tal caso il diritto nel Prenditore predetto di farsi cautelare dal Traente, o sia dal Datore, conforme proveremo ai fuffeguenti §§. 8. e 11. del presente Articolo.

§. 3. Se dunque questi accidenti accadessero nel corso di quello spazio di tempo, che percorre dal d. della tradizione della

Nascendo per ciò qualche dubbio sulla sicurezza del pagamento della Lettera prima che il Prenditore ne abbia pagato il Cambio, compete a questo il diritto di farsi cautelare dal Traente.

Lettera a quello del pagamento del Cambio; si combinerebbero in tal caso due azioni diametralmente opposte, una cioè a favore del Traente contro il Prenditore, e l'altra a favore di questi contro il Datore della Lettera. La prima azione è quella, che compete al Traente per ottenere dal Prenditore della Lettera nel giorno stabilito dalla Legge, e dall'uso, il puntual pagamento del prezzo della Cambiale ceduta, e consegnata, a forma di quanto si è stabilito al §. 5. La seconda è quella, che compete al Prenditore per essere cautelato dal Traente, o sia dal Datore, coerentemente a quanto farà fissato a i seguenti §§. 8. e 11. In questo conflitto di azioni contraddittorie subentra il rimedio di ragione, quello cioè del deposito del prezzo in questione.

§. 4. Quanto è giusto, che colla scusa del rischio, che nasce sopra il puntual pagamento della Trattata, non resti esente il Prenditore della Cambiale dal preciso dovere di pagare il prezzo della presa Lettera; altrettanto è conforme all'equità, e alla giustizia, che, se il timore, che si eccita per il pagamento della Trattata alla scadenza, è fondato sopra un dubbio prudente, non resti il Prenditore defraudato del diritto, che ha, di farsi cautelare dall'Acquirente.

§. 5. Se dunque il dubbio, o sia timore, che inforge sulla soddisfazione della Trattata, è giusto, e prudente; in caso tale il Giudice tien fermo il deposito fino alla risoluzione del dubbio. All'opposto poi, se proposto venisse un timor panico, o un dubbio vano, e non fondato sopra alcun prudente motivo; il Giudice allora ordina subito la risoluzione del deposito, e il pagamento della somma depositata a favore del Traente.

§. 6. E vaglia il vero, uno de i dubbj giusti, che proporre si possono per esser cautelato, quello farebbe, se nel corso del suddetto spazio di tempo sopraggiungesse la sicura notizia, o almeno una voce pubblica del fallimento del Trattario, e della di lui prossima decozione. Siccome, verificandosi ciò, mancherebbe alla scadenza la persona capace ad eseguire il Mandato del pagamento; così è giusto in tal caso, che l'inte-

Uno degli accidenti è il fallimento del Trattario.

resse del Prenditore sia cautelato dal Traente mediante il deposito .

§. 7. Senza che possa giovare a favore del Traente l'indicazione di altra Casa, a cui si ordini, e si provi ancora commessa l'accettazione, e soddisfazione della Tratta in questione per onore della firma del Traente: poichè questa non è cautela sufficiente a garantire l'interesse del Prenditore; sì perchè, finchè non costa dell'accettazione del Mandato dal nuovo Mandatario, la Lettera rimane in sofferenza, o per meglio spiegarfi, il Prenditore della medesima rimane sempre in rischio sulla di lei forte; sì perchè, quando anche costasse dell'accettazione di un tal Mandato, siccome sono variati i termini del Contratto per esser mutata la persona del Trattario avuta in contemplazione nell'atto dell'acquisto della Lettera; così rimane in libertà del Prenditore predetto di tener ferma la cautela fino all'effettiva estinzione della Tratta medesima: essendo regola generale, che ne i Contratti forma una parte sostanziale la persona, a riguardo della quale si contrae, *L. Servo legata §. Si Testator ff. de Legatis 1. L. Fideicommissum §. Interdum ff. de Legatis 3., Surdus conf. 140. num. 16. co i Concordanti, idem Surdus in dec. 322. num. 20., e la Rota Romana nella decis. 38. num. 3. part. 8. recent.*

§. 8. Così in fatti fu deciso dall'Illustriss. Sig. Bartolommeo Martini Auditor Vicario di Livorno in una Causa fra i Signori Gio. Antonio Sappa e Compagni pubblici Negozianti in Livorno da una parte, e il Signor Giuseppe Porter altro Negoziante in detta Piazza dall'altra, nella qual Causa con Sentenza del 19. Settembre 1783. in Atti di num. 843. del detto anno fu condannato il Sig. Porter a depositare il prezzo di una Cambiale di Lire 100. Sterline tratta da esso sopra il Sig. Ambrogio Crowley di Londra, il quale dopo accettata la detta Lettera fallì prima di averla soddisfatta: senza che, per esimersi dal deposito, giovasse al Sig. Porter l'aver indicata negli Atti altra Casa facoltosa di Londra, che di sua commissione, e per onore della di lui firma averebbe pagata alla scadenza la Cambiale predetta; conforme rilevasi dagli Atti di detta Causa.

Senza che possa servire la cautela di denominare altra persona, che si destina a onorare la Lettera.

Decisione emanata in Livorno in caso simile.

Altro accidente per non pagare, ma per depositare il Cambio, è il fallimento pubblico del Traente, o la di lui deteriorata condizione.

§. 9. Altro caso per non pagare direttamente al Traente, o sia al Datore della Lettera il prezzo della medesima, quello sarebbe, se il Traente predetto dal dì della data Lettera a quello destinato al pagamento del Cambio fallisse, o s'ivvero si rendesse pubblica, e notoria la prossima sua decozione: nel qual caso, siccome il libero pagamento nelle mani del Traente sarebbe a danno, ed in frode de i di lui Creditori; così non può questo farsi dal Prenditore al Datore della Lettera, ma deve depositarsi a favore di chi di ragione, per non esporri a doverlo fare doppiamente, conforme, dopo il *Testo nella L. Quod autem 6. §. 7. ff. Quæ in fraudem Creditor. facta sunt ut restituantur*, fermano lo *Scaccia de Commerc. §. 2. gloss. 5. num. 391.*, *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. IX. §. 16. vers. Quando è pubblicato il fallimento*, e *Casaregi nel Cambista instruito cap. III. §. 22.*

§. 10. Questo deposito, o ritenzione nelle proprie mani, è tanto più giusto a favore del Prenditore, quanto che, per le variate circostanze del Datore, o Traente, mancandoli quella sicurezza, che era fondata sulla di lui idoneità, e che faceva parte del Contratto per il caso, che la Cambiale non fosse estinta alla scadenza, compete al Prenditore il diritto di farsi cautelare dal Datore per un caso simile: a similitudine di ciò, che accade nel Contratto di compra, nel quale, se accade, che la cosa comprata sia in prossimo caso di essere evitta, compete al Compratore il diritto di non pagarne il prezzo, se non riceva una cautela idonea, per il *Testo nella L. Si post perfectam venditionem 24. Cod. de Eviction.* „ ivi „ *Cum in ipso limine Contractus imminet Evictio, Emptorem (si fatis ei non afferatur) ad totius, vel residui pretii solutionem non compelli, juris auctoritate monstratur* „ ove il *Brunemanno num. 3.*, conforme argomenta opportunamente il *Du Puy nel suo Trattato delle Lettere di Cambio cap. V. §. 9.* „ ivi „ *Se i sospetti procedono da qualche mutazione considerabile della condizione del Traente dopo aver convenuto del Cambio, di modo che si possa fortemente dubitare, che tornando la Lettera di Cambio*

Ragioni di una simile regola.

» protestata, non potesse renderne la valuta; in questo caso si
 » potrebbe chieder Mallevadore, o sicurtà pe' l pagamento del-
 » la Lettera di Cambio: e ricusando egli di dare tali assicura-
 » zioni, quello, che avrà convenuto di dar la valuta, potrà la-
 » sciar di pagarla. »

§. 11. Altro caso finalmente per ottenere la cautela del
 deposito, o del Mallevadore idoneo, quello si è, se il Remit-
 tente ricevesse il protesto di non accettazione: poichè allora na-
 scendo la verisimile presunzione, che la Tratta non sia estinta
 alla scadenza, nasce all' opposto nel Prenditore della Cambiale
 il diritto alla suddetta cautela; conforme, seguendo le disposi-
 zioni di ragion comune nella *L. 41. ff. de Jud. nella L. 32. ff. de Reb. auth. Judic. poss. nella L. Si ab ath. in fine ff. Qui*

Il protesto di non accettazione si ministra al Prenditore della Lettera il diritto di farsi cautelare dal Traente.

satisfd. cog., ferma il Du Puy cap. 7. §. 7. » ivi „ Tutto quello,
 » che si può esigere da un Traente sopra un protesto per man-
 » canza di accettazione d' una Lettera di Cambio della qualità
 » sopraddetta, non è altro, che farsi dar sicurtà, che ella farà pa-
 » gata nel debito tempo, come anche, e ipoteca, o cauzione
 » solvente: ed in caso di negativa, si potrebbe costringere a
 » rendere la valuta; perchè il protesto per mancanza d' accet-
 » tazione, produce una giusta presunzione, che la Lettera non
 » farà pagata alla scadenza, ed il Traente non può distrugge-
 » re tal presunzione, se non con dare idonea sicurezza per il
 » pagamento „ *Savary le Parfait Négociant part. 1. lib. 3. cap. 6. Addition. vers. »* ivi „ Il faut observer une chose qui a été ob-
 » mise en la première impressiion, & qui est importante, que si
 » celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, ne veut pas
 » l'accepter, pour la payer dans le temps porté par icelle, & qu'elle
 » soit protestée faute d'acceptation, que le Porteur de la Lettre
 » peut retourner sur le Tireur, non pas pour lui faire ren-
 » dre la somme mentionnée dans la Lettre, parcequ'on ne peut
 » l'obliger à ce faire, que lorsqu'on l'aura fait protester
 » faute de payement; mais bien pour lui faire donner caution,
 » qu'en cas qu' à l'écheance de la Lettre, celui sur qui elle
 » est tirée ne payât pas, de rendre, & restituer la somme men-

» tionnée en icelle, avec les Changes, Rechanges, & frais de pro-
 » test: car il ne seroit pas raisonnable que celui, au profit du quel
 » seroit tirée une Lettre de Change, ou quelqu'autre, auquel
 » l'ordre auroit été passé, risquât pendant le temps porté par la
 » dite Lettre, qui fera quelque fois de deux ou trois mois, &
 » que le Tireur jouisse de son argent: de sorte que le Tireur est
 » tenu de faire accepter la Lettre par celui sur le quel il l'a
 » tirée: ou bien on peut l'obliger en justice de donner bonne,
 » & suffisante caution, ou de rendre & restituer les deniers qu'il
 » a reçûs pour la valeur de la Lettre. Cela est de l'usage, &
 » ne reçoit aucune difficulté parmi les Banquiers Negociants. »

ARTICOLO XI.

DOvendo il Prenditore di una Cambiale pagarne la valuta nel corso di tre giorni, e competendo al Traente, o sia Girante, l'esecuzione parata per esser soddisfatto; non si ammette perciò a favore del Traente, Girante, o Accettante l'eccezione della non numerata pecunia.

ANNOZZIONI.

§. 1. **N**E i primi tempi, in cui cominciarono nel Foro le dispute occasionate dal Commercio delle Cambiali, opinarono alcuni Dottori, che a favore del Traente, Girante, o Accettante competere potesse l'eccezione della non numerata pecunia, quella medesima, che *de jure* compete a i Creditori per ragione di mutuo, a forma de i *Testi nella L. 1., e nella L. 3. Cod. De non numerata pecunia.*

§. 2. Il *Baldo* fu de i primi ad essere di questo sentimento, come rilevasi dal magistrale *Conf. 190. num. 2. lib. 1.,* e fu quindi

Ne più antichi tempi si ammetteva nelle Cambiali l'eccezione della non numerata pecunia.

Baldo ne fu l'antesignano.

quindi seguitato dal *Facchinò Controvers. Jur. lib. 2. cap. 86. §. 20.*, dallo *Scaccia §. 2. Gloss. 8. num. 1. e 2.* il quale stabilisce di più, che opposta quest'eccezione dal Traente, Girante, o Accettante dentro il biennio spetta al Prenditore a giustificare il pagamento, per la regola di ragione, di cui il *Tesoro nella L. Afferatio 10. Cod. de non numerata pecunia*, e al contrario, se viene opposta dopo scorso il biennio, spetta all'Attore il giustificare negativamente il non seguito pagamento, in forza dell'altro principio di ragione, di cui la *L. In Contractibus 14. Cod. eod.*

§. 3. Quest'opinione però, a cui alcuni altri antichi Dottori si attaccarono, fra i quali il *Gait. de Credito cap. 2. tit. 7. Diversamente num. 2527. e 2530.*, *Paschal. de Viribus Patriæ Potestatis part. 1. però stabilito in cap. 8. num. 76. ed altri, recessit ab Aula*, è divenuta rancida ^{appresso, e così} ne' Tribunali delle Piazze d'Europa, e la contraria opinione si è ^{fissato in oggi} per regola. quella, che è stata comunemente ricevuta, e che è in vigore, come la più conforme a i benefizj, che esige la libertà del Commercio, per la testimonianza, che ce ne fanno *Joan. de Anan. in cap. ultimo Naviganti num. 46. e 47. de Usuris*, *Boninsegni nel Trattato de' Cambj cap. 6. vers. Nè anco, e vers. Presupposto*, *Franck Instit. Jur. Cambial. lib. 2. sect. IV. tit. 6. §. 5.*, *Sabelli post Summam tom. 2. allegat. IX. num. 126.*, *Mascard. de Probat. conclus. 361. num. 40. e 41.*, *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 16. num. 79.*, *Ansaldo de Commenc. disc. 25. num. 37.*, *Casaregi de Commenc. disc. 48. num. 8.*, *Tondut Resolut. part. 2. cap. 167. num. 3.*, *Capyc. Lacro decis. 11. per tot.*, *la Rota di Genova decis. 44. num. 2.*, e *la Rota nostra nella Iuburnen. Literarum Cambii 3. Maii 1665. cor. Aud. Barthol. Cordella, la XV. del Tomo IV. del Tesoro Ombrosiano num. 2.* „ ivi „ Attamen secundum magis veram opinionem, „ quam, examinato articulo, & distinctis casibus, firmarunt *Turre* „ &c., neque Dator Literarum, neque Acceptans, sive ex propria „ persona, sive ex persona Mandantis possunt prædicta exceptione „ (non numeratæ pecuniæ) juvari, „ ove ai successivi §§. 4. e 5. si adduce di ciò la ragione precedentemente rilevata dal *Torre loc. cit. num. 21.*, la quale si è quella, che si sovverti-

rebbe tutto l'ordine del Commercio, se le Cambiali doveffero restare esposte ad una tale eccezione, e se si dovesse aspettare il corso di due anni, prima che una Lettera di Cambio meritasse potesse una sicura efficacia „ ivi „ Quæ videbatur comprobata „ a generali consuetudine Mercatorum fundata in illa ratione, „ quod everteretur tota Cambii praxis, si Literæ Cambii essent „ subjectæ præfatæ exceptioni, & esset expectandus lapsus bien- „ nii, ut habeant suam efficaciam. „

§. 4. Quei Dottori però, che hanno erroneamente seguita l'antica, e riportata opinione, hanno riconosciuto come giuste alcune limitazioni alla loro falsa regola, fra le quali hanno annoverata quella, quando la Lettera contiene espressioni, che facciano fede della ricevuta moneta, come sono quelle, che il più delle volte sono indicate nelle Cambiali, cioè a dire *per valuta ricevuta* in contanti, o *per valuta contaci*, o altra simile; ne i quali casi non ammettono l'eccezione della non numerata pecunia, conforme può vederfi presso lo Scaccia §. 2. *Glossa s. num. 14. & seqq.*

§. 5. Siccome poi la massima parte delle Cambiali suol'essere concepita colle sopra descritte espressioni; ne segue da ciò, che, anche a senso loro, remotissimo è il caso, in cui l'eccezione, di cui si tratta, possa legittimamente opporsi.

§. 6. In Toscana però, e singolarmente in Livorno, simile eccezione non si ammette in Giudizio in materia di Cambiali, sì perchè lo proibisce lo *Statuto di Mercanzia rubr. s. lib. 2. §. 3.*, sì perchè per Livorno è stato ciò espressamente vietato dall'allegata Lettera del Segretario Panciaticchi del 4. Marzo 1681. ab Incarnazione, come opportunamente avverte la *Rota nostra* nell'addotta *decisione xv. del Tesoro Ombrosiano cor. Cordella al §. 5.* „ ivi „ *Quod autem prædicta consuetudo*, (quella cioè di non ammettere l'eccezione della non numerata pecunia per le Cambiali) „ *vigeat hic Florentiæ, non poterat dubitari, stan-* „ *tibus fidibus plurium Mercatorum, pluribus Sententiis in* „ *similibus Causis, in quibus fuerunt rejectæ dictæ exceptiones,* „ *ac etiam extrajudicialibus informationibus per nos habitis a*

Anche gli Antichi rigettavano questa eccezione, allorchè dal ventre della Lettera consisteva del pagamento.

In Toscana, e specialmente in Livorno, quest'eccezione è rigettata dal Patrio Statuto.

» pluribus insignibus Mercatoribus fide dignis , ac demum Sta-
 » tuto Curia Mercantia lib. 2. rub. 8., in cujus argumentum
 » fuit facta Lex a Magistratu DD. sex Curia Mercantia sub die
 » 18. Decembris 1613. »

§. 7. In fatti , rigettata la predetta eccezione , così fu giu-
 dicato , me scrivente , dall' Illustrissimo Sig. Giuseppe Francesco
 Pierallini Auditore Vicario di Livorno con Sentenza del 5.
 Settembre 1777. in una Cauza fra il Sig. Giuseppe Castagnoi
 ne' NN. &c. da una parte , ed il Sig. Grazia di David dall' al-
 tra in Atti di num. 746. del 1775. del Tribunale di Livorno.

*Decisione Ma-
 gistrale in caso
 in termini.*

§. 8. Esaminando però attentamente questa materia , si rin-
 traccia benissimo il motivo della discrepanza de i sentimenti de'
 Dottori sull' ammissione , o rejezione dell' eccezione della non
 numerata pecunia relativamente alle Cambiali.

*Motivo della
 discrepanza de'
 sentimenti degli
 antichi da' mo-
 derni DD. su
 questo proposito.*

§. 9. Una generica ammissione , come opinavano gli anti-
 chi Dottori , è contraria al vantaggio , ed all' aumento del Com-
 mercio , secondo la favissima riflessione dell' *Ansaldo al disc. 25.
 num. 37.5* ma all' opposto una generica rejezione farebbe ugual-
 mente nociva al bene , ed all' interesse del Commercio me-
 desimo .

*La generica
 ammissione re-
 pugna al bene
 del Commercio.*

§. 10. Che allora quando il Traente , o Girante ha con-
 segnata una Cambiale , e che questa con titolo oneroso , ed a
 buona fede è trapassata in terzi possessori , possa competere al
 Traente , o al Girante l' eccezione della non numerata pecu-
 nia al durissimo effetto di reivindicare il recapito , o sivero
 al Trattario accettante all' altro ugualmente odioso effetto di
 non dare esecuzione alla sua accettazione ; questo è ciò , che
 repugna alla Giustizia , ed alla buona fede del Commercio :
 poichè , se ciò si ammettesse , sovvertito farebbe tutto il buon or-
 dine , mancherebbe la buona fede , e le Cambiali perderebbero
 quel benefico corso , che ricevono con tanto vantaggio de i
 Negozianti , e del Commercio delle Piazze , conforme abbiamo
 dimostrato all' Articolo V. §§. 11. 12. e seq. &c.

*Ragioni di tal
 pregiudizio.*

§. 11. A togliere quest' incaglio al Commercio è principal-
 mente , e per così dire unicamente diretta la Teorica di quei

Dottori, che negano il beneficio dell'eccezione della *non numerata pecunia* nel corso delle Cambiali.

§. 12. A quest' oggetto è pure diretta la Municipale disposizione Toscana, giacchè tanto nello Statuto di Mercanzia *lib. 2. rub. 8.*, quanto nella Lettera del Segretario Panciaticchi del 4. Marzo 1681. si vedono denegate generalmente tutte le eccezioni, che opporre si poteffero al solo effetto d' impedire il pagamento di una Cambiale accettata.

§. 13. In fatti lo Statuto predetto al §. 2. così dispone „ ivi „ E le Lettere di Cambio quando sono state accettate, e „ non pagate, e passato il termine di quelle, abbino l' efecuzione „ ne di fatto contro l' Accettante „ *ed al §. 3.* „ ivi „ E nell' „ efecuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle, non si „ possa opporre se non di fine, compensazione, o pagamento. »

§. 14. E la Lettera del Segretario Panciaticchi è pure del seguente tenore „ ivi „ Nel resto le Polizze di Cambio in tutte „ le Piazze hanno l' efecuzione parata, nè si possono in verun „ conto ammettere contradizioni, nè litigj: e chi vorrà fargli, „ converrà che paghi, e poi repeta, e si faccia sentire quanto „ gli piace. „

§. 15. Ma che poi, se un Traente, dopo aver consegnata a buona fede una Cambiale al Prenditore, e così un Girante al Giratario, o l' uno o l' altro condescende a non riceverne il prezzo nel termine prescritto dall' uso; o sivero, se un Negoziante trae per conto di una terza persona senza avere ricevuti i fondi rispettivamente occorrenti, perda il diritto di domandarne il pagamento, e di addurre l' eccezione della non numerata pecunia; questo è ciò, che farebbe contrario alla Giustizia: nè il tener fermo questo beneficio a favore del Datore di una Lettera pregiudica nulla al Commercio, per la ragione, che l' azione del Traente, o Girante contro il Prenditore, o Giratario, o contro quello, per conto di cui è fatta la Tratta, non deve essere estensibile a i terzi, che poteffero avere acquistato posteriormente con titolo oneroso una Cambiale, ma unicamente esercibile contro la persona, che dopo aver

Casi, ne quali può aver luogo l' eccezione della non numerata pecunia.

fatto trarre, o dopo aver presa, ed essersi fatta girare una Cambiale non ne paga nel debito tempo il valore convenuto.

§. 16. Lo stesso beneficio può, e deve aver luogo anche nel caso, che il Prenditore della Cambiale, o personalmente, o per mezzo di un semplice adietto, o commesso non con titolo oneroso si presentasse al Trattario a domandarne il pagamento.

§. 17. Per maggior chiarezza, ed intelligenza di questo caso non farà inopportuno un esempio. Tizio di Livorno trae sopra Sempronio di Londra all'ordine di Cajo pure di Livorno. Cajo non paga il Cambio a Tizio nel solito termine del comporto, ed ottiene delle amichevoli dilazioni. Intanto lo stesso Cajo fa accettare la Cambiale da Sempronio, e poi alla scadenza, e prima di aver pagato il prezzo della Lettera a Tizio si presenta a Sempronio per domandarne il pagamento, o personalmente, o per mezzo di Sejo, a cui è girata la Cambiale, al solo effetto di esigerne la valuta per conto suo, ma non con titolo oneroso. In un caso simile, in cui la cosa è intera, e in cui non vi è terza persona, che abbia acquistato diritto su quella Lettera, è fuori di dubbio, che ha luogo l'eccezione della *non numerata pecunia*, purchè Tizio sia così diligente di avvisare in tempo Sempronio.

§. 18. L'istessa Teorica è applicabile al caso, in cui Tizio di Livorno tragga per conto di Cajo sopra Sempronio di Londra, e indoffi la Lettera a Sejo, di cui non sia debitore, ma di cui si serva soltanto come l'organo per esigere quella somma. In un caso tale, se Cajo non avrà fatti i fondi, e che più non piaccia a Tizio di servirsi di Sejo, potrà commettere a Sempronio di recusare il pagamento coll'eccezione della *non numerata pecunia*.

§. 19. In questi precisi termini, e distinguendo l'un caso dall'altro, hanno così dottamente insegnato *Manso consultat. 179. num. 38., de Luca de Cambio disc. 33. num. 2. in supplemento, Ansaldo de Commerc. disc. 1. num. 10. e 13., e disc. 2. num. 37., Casaregi de Commerc. disc. 33. num. 11. e 14., e la Rota nostra*

Dottori, che ammettono questa distinzione da caso a caso.

nella Floren. Liter. Cambii del 30. Dicembre 1736. avanti i Signori Auditori Casaregi, Neroni, e Rota Relatore al §. E converso &c.

» ivi » E converso autem inapplicabiles fore casui, in quo Tra-
 » hens vel scribens non est debitor ejus, cui exactionem Lite-
 » rarum committit, sed eo utitur tamquam organo, mandatario,
 » seu Procuratore ad illum actum exactionis explendæ ad com-
 » modum ipsius Mandantis, absque eo quod deputatus ad exigen-
 » dum nullum habeat interesse proprium in remissa, itaut figuram
 » gerat non Procuratoris in rem suam, sed Procuratoris meri,
 » ac simplicis, sive adiecti exactioni. In hac enim hypothesi
 » Tractarius, etiam postquam Literas acceptavit, ad retardan-
 » dam illarum solutionem objicere valet illi adjecto Literas
 » presentanti omnes exceptiones, quibus repellere posset Scriben-
 » tem, seu Trahentem, ut optime, unum casum ab alio distin-
 » guendo, firmant &c. »

§. 20. Moderando dunque i due diversi pareri, e applicando ora la negativa, ora l'affermativa ai rispettivi casi, vengono a conciliarsi i medesimi, benchè opposti diametralmente.

ARTICOLO XII.

M *Andando il Prenditore, o Giratario di una Cambiale di pagarne il prezzo nel termine del comparto accordato, e stabilito dalla Legge, e dall'uso, (Artic. V.); da quel giorno, in cui scaderebbe il pagamento, fino a quello dell'effettiva soddisfazione, corrono a favore del Dator della Lettera sopra quella somma, che costituisce il Cambio, o prezzo suddetto, gl'interessi recompensativi, o siano le usure a ragguaglio di mezzo per cento il mese, senza che il Creditore per ottenere i medesimi sia in obbligo di costituire in mora il Debitore con veruna interpellazione giudiziaria.*

ANNOTAZIONI.

§. 1. **L**A professione del Negoziante, quella si è di tener sempre il suo Denaro in una continua circolazione al preciso effetto di moltiplicarlo, e conseguentemente a quello di renderlo incessantemente fruttifero al segno maggiore. A quest' unico scopo sono dirette tutte le mire di chiunque si esercita nella Mercatura. Così in fatti l' Autore degli *Elemens du Commerce chap. 1.* definisce il Commercio considerato rapporto agli oggetti del Negoziante „ ivi „ *Lorsque le Commerce est* » consideré comme l' occupation d' un Citoyen dans un Corps » Politique, son operation consiste dans l' achât, la vente, ou » l' échange des Marchandises , dont d' autres hommes ont » besoin, dans le dessein d'y faire un profit „ ; e così pure avvertì il non mai abbastanza lodato *Auditor Casaregi* nel suo trattato *de Commercio discurs. 41. num. 32.* „ ivi „ Non potest dubitari, quin Mercatorum intentio, sit suas pecunias rehabendi; » nam nunquam solent otiosas pecunias retinere, sed semper » eas in Negotiis trafficare, vel super Cambiis girare, & re- » girare. „

Oggetto della Mercatura di rendere il denaro costantemente fruttifero.

§. 2. Niente dunque vi è di più analogo all' istituto del Negoziante, che l' essere soddisfatto de i suoi crediti in quel preciso termine, che è convenuto; giacchè ogni dilazione è nociva per lui, che ad ogni momento è nel caso di rendere fruttifero il suo denaro, la privazione del quale può fargli perdere il riscontro d' impiegare il medesimo in altra utilissima speculazione.

Ai Negozianti è interessantissimo il ritirare in tempo debito i loro capitali.

§. 3. Mancandosi dal Debitore a questo dovere, è coerente alle regole di ragione, che il Creditore resti refarcito del danno, che soffre, coerentemente a quanto prescrive il Testo nella *L. Nihil interest ff. ad L. Corneliam de Sicariis*, ove tutti i Dottori, e singolarmente il *Brunemanno*, e dietro a cui la *Pisana Resètionis damnorum del 24. Maggio 1656. coram Auditore Marioni §. 4.*, che è la *decis. v. del Tomo III. del Tesoro*

E però la mora, essendo per essi un danno, esige risarcimento.

Ombrosiano „ ivi „ Certa namque est regula, & vulgaris apud „ omnes conclusio, quod qui Causam damni dat, tenetur Parti „ ad interesse „; essendo la stessa cosa il soffrire un danno, che perdere un guadagno, secondo il triviale assioma, di cui il *Barbosa Axiom. Jur. 63. §. 4.* „ ivi „ Damnum pati, & lu- „ crum perdere, paria sunt „ e di cui parlano pure *Roland. Con- sil. 21. num. 58. vol. 2., Menoch. consil. 36. num. 53., il Ca- saregi de Commerc. disc. 23. num. 64., la Rota Rom. decis. 47. num. 11. part. 7. recent., e la Rota nostra nella Florentina Damno- rum del 15. febbrajo 1655. coram Michalorio, la IV. del tomo III. del Tesoro predetto num. 7. e 8.* „ ivi „ Damnum enim intelli- „ gitur etiam de damno in ordine ad lucrum, *Rota &c., cum* „ damnum ille dicatur sentire, qui lucrum amittit. „

§. 4. Su questi giustissimi fondamenti di ragion comune è stato faviamente introdotto il costume, e la regola, che dal

Mediante il frutto ricom- pensativo dal dì della mora.

momento, che il Prenditore di una Cambiale manca di pagarne il prezzo, o sia il Cambio al Datore nel termine stabilito dalla Legge, diventi ancora debitore dell' usure, o sia degl' intereffi Mercantili sotto il giusto titolo di refezione di danni; come avverte faviamente l' Illustrissimo Sig. Auditor Pompeo da Mulazzo Signorini nella *Senen. Pretensi Anathocismi del 18. Luglio 1775. §. 32. & seq.*, e per regola generale lo stabilì magistralmente il *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 2. tit. 3. §. 8.*

§. 5. Questa generica obbligazione è stata anche in specie determinata a ragguaglio di mezzo per cento il mese dall' uso della Piazza di Livorno, e canonizzato poi dalla Legge Sovrana nell' aggiunta ai Capitoli del 1674. approvata dal Gran-Duca di Toscana nel 6. Marzo 1682. al cap. 2., dalla quale così si ordina „ ivi „ Che il pagamento delle Lettere di Cambio si „ deva fare nel solito termine di due giorni (*ridotto poi a tre* „ *nell' ultima aggiunta ai detti Capitoli seguita con il benigno Re- scritto de i 12. Agosto 1718.*) con che quelli spirati resti il „ Debitore sottoposto all' interesse del mezzo per cento il mese „ senz' altra interpellazione „ della di cui perfetta osservanza ci rendono sicura testimonianza la *Rota nostra nella Liburnen. Cre-*

Regolato in Li- vorno a mezzo per cento il me- se.

ditum & Fructuum del primo Giugno 1756. avanti la buona Memoria del fu Sig. Avvocato Giovanni Antonio Fabbrini §. 51., e nella Liburnen. Literarum Cambii del 3. Maggio 1665. coram Cordella, la xv. del tomo IV. del Tesoro Ombrosiano num. 14. e 15.

§. 6. E vaglia il vero, è tanto sicura, e radicata nel Gius Mercantile una simile teoria, che relativamente anche al prezzo delle Mercanzie, se questi non è pagato dal Compratore nel termine convenuto, in vigore della detta Aggiunta del 6. Marzo 1682. a i Capitoli del 1674., correggendosi ciò, che era stato ordinato rapporto alla facoltà accordata al Creditore di rigirare il debito per le fiere, e Piazze, e di risquoterne il prodotto a danno del Debitore, fu provvisto, che „ ivi „ debba il » Debitore restare sottoposto al pagamento di un mezzo per cento il mese senz' altra interpellazione, o costituzione in mora, » per fino a che sia soddisfatto il Venditore, al quale s' intende » sempre riservato l' arbitrio di astringerne il Debitore al pagamento, quando gli piaccia „; e in sequela di tal' Ordine Sovrano fu deciso in conformità nella citata *Liburnen. Crediti & Fructuum del 1. Giugno 1756. coram Fabbrini al §. 51., ed ai seguenti §§.*, ne i quali si trova dottamente illustrata una simile disposizione, sì per rapporto alla giustizia sulla competenza delle usure in genere, ed in specie, come pure relativamente al corso delle medesime stabilito *ministerio Juris, seu Legis*, e senz' alcuna formale interpellazione: detta *decisione ai §§. 54. e 55., e il Casaregio de Commerc. discurs. 199. num. 93. 94. e 95.*

§. 7. Comechè poi, per la Legge Municipale sopra riportata, le usure, o siano interessi a raggualio di mezzo per cento il mese, sono dovuti in Livorno al Creditore dal Debitore in mora, non tanto per i Cambj non pagati in tempo debito, quanto per i prezzi delle Mercanzie non soddisfatti ne i termini stabiliti o dalla Legge, o dal patto, sul fondamento riportato del titolo di refezione di danni; è quindi invalsa nella Piazza medesima la consuetudine di addebitare eziandio, e farsi pagare le istesse usure, o siano gl' *interessi*, detti *Mercantili*, a ragione di mezzo per cento il mese sopra tutti i disborfi, in cui si

Anche per i pagamenti delle Mercanzie differiti oltre il termine pattuito, o prescritto dalla Legge.

E perciò stabiliti per regola gl' interessi Mercantili sopra tutti i disborfi de i Negozianti.

trovano i Negozianti ne i loro conti correnti co i loro Corrispondenti; e dalla detta Legge, e successiva consuetudine introdotta, hanno pure così preso a giudicare i Tribunali Toscani, conforme attesta il *Casaregio de Commerc. disc. 41. num. 26. e 33.*, e come rilevasi dalla *Liburnen. Crediti & Fructuum del 20. Agosto 1729. coram Graffioni, la LXI. del tom. terzo del Tesoro Ombrosiano al §. 5. & seq.*, e dall' altra citata più volte *Liburnen. Crediti & Fructuum del primo Giugno 1756. coram Fabbrini §§. 48. e 75.*, dietro la quale decisione non si è più dubitato ne i Tribunali di Toscana, e singolarmente in quello di Livorno, di legittimare giudicialmente gl' interessi Mercantili sopra i disborfi: conforme, senza darli la pena di quì riportare una lunga serie di decisioni, come potrebbe agevolmente farsi, può per tutte servire quella dell' *Illusterrimo Sig. Bartolommeo Martini, Auditore Vicario attuale di Livorno*, proferita, me scrivente, nel 20. Agosto 1781. in Atti di num. 529. di detto anno, in una Causa fra i Sigg. Abram Carvaglio e Compagni da una parte, ed il fu Sig. Dottore Gio. Matteo Novelli ne i NN. dall' altra.

§. 8. Che poi per accreditare di queste usure i Negozianti sopra i loro ordinarj disborfi ne i conti correnti, e sopra i Crediti, che possono avere, tanto per dipendenza di Caminterpellazione, bj, quanto di Mercanzie non pagate ne i debiti termini, non sia necessaria alcuna intimazione, o protesta giudiciaria, nè alcuna interpellazione di mora, ma che in tali casi comincino a decorrere le dette usure, o siano gl' interessi Mercantili *ministerio Juris*; questo è ciò, che è stato litteralmente stabilito in forza della disposizione espressa, e contenuta nell' *aggiunta ai Capitoli del 1674. fatta nel 6. Marzo 1682. ai §§. 2. 3. e 4.*, la quale è stata poi legalmente e dottamente illustrata dal fu Sig. *Avvocato Gio. Antonio Fabbrini nella citata Liburnen. Crediti & Fructuum del primo Giugno 1756. ai §§. 53. e seguenti.*

Senza il bisogno di alcuna interpellazione, o altra formalità giudiciaria.

ARTICOLO XIII.

Tanto per il prezzo di una Cambiale, quanto per gl' interessi Mercantili sopra il medesimo, competono gli stessi privilegj a favore del Datore della Lettera, per l' effetto di ottenerne dal suo Debitore l' opportuna soddisfazione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **Q**uesta regola ha in Livorno il suo fondamento sopra l' aggiunta ai Capitoli del 1674, fatta nel 6 Marzo 1682, ove al Cap. 2. si legge ordinato „ ivi „ Che il pagamento delle » Lettere di Cambio si debba fare nel solito termine di due » giorni, con che, quelli spirati, resti il Debitore sottoposto » all' interesse di mezzo per cento il mese, senza altra interpel- » lazione, e possa sempre il Creditore ciò non ostante astringere detto » Debitore alla somma del Debito, e degl' interessi, come di ragione. »

Fondamento
della regola in
Livorno.

§. 2. Questa disposizione Municipale però è totalmente conforme alle regole del Gius Comune, le quali c' insegnano, che le anteriorità, e privilegj competenti per la forte competono ancora per gl' interessi, o sia per i frutti, *Text. in L. Lucius Titius 19. ff. Qui potior. in pign. vel hypoth. habeant. ove il Brunemann in d. L. num. 1. „, ivi „, Qui potior est aliis Creditoribus* • in forte, potior est etiam in usuris „ *Salgad. in Labyrinth. Creditor. part. 1. cap. 24. num. 91., Ansaldo de Commerc. disc. 69. num. 14. „, ivi „, Anterioritas competens pro forte locum sibi vin- » dicat etiam quoad fructus „, Rota Rom. dec. 1855. num. 3. & seqq. cor. Coccino, decif. 383. num. 10. & seq. par. 5. recent. decif. 328. num. 28. & seqq. part. 9. recent. per la ragione, che considerandosi il Debito della forte, e quello de i frutti, come un debito solo, conforme diètro il Testo nella *L. Tutor. §. Lucius ff. de Usuris* argomentò la *Rota Romana* nella decif. 367. n. 3. par. 3.*

Uniforme alle
regole del Gius
Comune.

recent. „ ivi „ Quod debitum fortis cum usuris est unum debi-
 » tum „ non può quindi, nè deve giudicarsi l' una con diverso
 diritto dagli altri, ma bensì con uguali principj, *Text. in L.*
Eum, qui ades ff. de Usucap., & Rota Rom. in d. decis. 367. part.
3. recent. num. 3. „ ivi „ Unde cum sit unum debitum, non debet
 » diverso jure censerì. „

§. 3. In Francia pure si osserva la medesima Disposizione,
 E alle Leggi conforme riporta *Brillon. son Dictionnaire Universelle des Arrêts, ou*
di Francia. Jurisprudence universelle des Parlemens de France, & autres Tribu-
naux, au mots Lettre de Change, §. 9. vers. „ ivi „ On peut con-
 » traindre par corps pour les interêts, quand le principal est par
 » corps, & particulièrement pour les *Lettres de Change. Deux*
 » arrêts, l' un du 18. Decembre 1668., l' autre du 18. May 1678.
 » *Journal du Palais in folio tom. 1. pag. 885. „*

ARTICOLO XIV.

A Allora quando qualcuno è incaricato da Amico di suo-
 ri di prendere in Piazza una Cambiale per l' effetto di
 fare per conto di detto Amico una rimessa al medesimo,
 o ad altro suo Amico di terza Piazza per di lui con-
 to; se un tale Commissionato prende la Lettera diretta-
 mente all' ordine della persona, a cui deve passare la ri-
 messa, e nel corpo della Cambiale farà esprimere dal Tra-
 ente, o Girante, la valuta cambiata con Tizio Procuratore
 di Cajo Mandante; in tal caso il Commissionato non eser-
 cita le funzioni, che di un semplice Adietto, o sia Pro-
 curatore, e non è in conseguenza responsabile dell' esito della
 Cambiale nè a favore del suo Mandante, nè molto meno
 a favore de i Giratarj.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **N**ella proposta fattispecie il Prenditore della Lettera esercita le funzioni di Procuratore del suo Committente nell'acquisto, che fa della medesima dal Traente, o Girante, e perciò non può mai essere responsabile dell'esito di quel Recapito, dovendo sempre il pericolo, e comodo del Contratto cedere a danno, o rispettivamente a beneficio del Mandante, per i chiarissimi Testi nella *L. Idemque*, nella *L. Ex mandato ff. Mandati*, e nella *L. A Procuratore Cod. Mandati*, secondo ciò, che insegnano *Parif. consl. 90. num. 39. lib. 1.*, *Cob. consult. 90. num. 10.*, e la *Rota di Genova dec. 76. num. 50.*, e secondo quello, che nella precisa materia, di cui si tratta, hanno literalmente fissato lo *Scaccia de Commerc. §. 2. Gloss. 5. num. 400.*, l'*Ansaldo de Commerc. disc. 61. num. 24.*, il *Casaregi de Commerc. disc. 56. num. 14.*, e nel *Cambista instruito cap. 3. §§. 59. e 60.*, e il *Du Puy nel suo trattato delle Lettere di Cambio cap. 16. §. 5.*, ivi „ Per causa di ciò i Commissarj, i quali non vogliono stare mallevadori delle Lettere di Cambio, che essi pigliano per conto d'altri, fanno dichiarare valuta di quelli, per conto de i quali la pigliano „ *Savary le Parfait Négociant liv. 3. chap. 4. Pour ne point courir ce risque &c.*

Ragioni della
regola.

§. 2. Parimente usando egli le due divise cautele, quella cioè o di non fare nominare la sua persona nella Lettera, o di farla al più nominare come semplice Procuratore del Committente, e l'altra di non far la medesima al suo ordine, ma solo a quello della persona, a cui deve passar la rimessa, non rimane un tal Debitore obbligato nemmeno a favore di verun Giratario, nè di chiunque altro potesse acquistare interesse in quella Lettera, per la significante ragione, che non acquistando egli il dominio di una tal Lettera, e non servendo di organo alla cessione, che se ne fa a favore della terza persona, a cui deve passar la rimessa, non viene perciò a contrarre alcuna obbligazione con chicchessia, conforme nella subietta ma-

teria hanno stabilito il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5. §. 31.* „ ivi „ *Cessat vero hæc obligatio in mero Insti-*
» tore, in mera extensione indoffamenti ab alio subscripti in
» favorem tertii facta „, Casaregio de Commerc. disc. 51. num. 21.,
e il Savary le Parfait Négociant lib. 3. cap. 4. §. Pour ne point
courir ce risque (quello cioè di restare obbligato a favore del
 Portatore della Lettera , nel caso che fallissero il Traente , il
 Trattario , e quello , che ha data la commissione di acquistare
 la Lettera , e far la rimessa) „ quand un Commissionnaire remet
 » une Lettre de Change, il doit la faire concevoir payable au
 » Commettant, ou à son ordre : comme aussi si celui qui fournit
 » la Lettre n'est pas le Tireur , & qu'elle soit payable à lui ,
 » où à son ordre, il faut lui faire mettre l'ordre au dos d'icel-
 » le, payable à son Commettant, où à son ordre: *ainsi le Com-*
» missionnaire n'ayant point passé l'ordre en son nom, il n'est point
» garant de l'évenement de la Lettre , & en cas de faillite, il
» n'y auroit que le Tireur, & celui, qui lui auroit fourni &
» passé l'ordre au profit du Commettant, qui en seroit tenu. „

§. 3. La questione potrebbe farsi nel solo caso, che un ta-
 le Commissionato mancasse di far descrivere nella Lettera la
 persona del Committente, onde nella medesima restasse espresso
 dal Traente „ valuta cambiata con detto Commissionato. „ Anche
 in tal caso, purchè questi sia cauto, che la Tratta, o girata sia
 fatta all'ordine della persona, a cui deve passar la rimessa, di
 modo che egli non riceva, nè trasmetta la cessione del Recapi-
 to; nè il Committente, nè l'Indoffatario, o Giratario, nè chiun-
 que avesse Causa da questi, può avere alcuna azione contro il
 Prenditore, e Remittente della Lettera in questione.

§. 4. Non può averla il Mandante, o Committente, poi-
 chè, subito che la Lettera è presa in esecuzione del Mandato
 inutil cosa è il descrivere, che si prende per di lui conto, al-
 lorchè la medesima è presa dopo l'ordine ricevuto, per la som-
 ma ordinata, ed a favore della persona indicata dal Mandante,
 come quella, a cui deve passar la rimessa: e ciò per la regola
 di ragione addotta appunto a schiarimento di questo dubbio

*Anche nel caso,
 che nella Lette-
 ra si trascuri l'
 indicazione del
 nome del Com-
 mittente.*

dal Casaregi nel Cambista Instruito cap. 3. §. 57. „ ivi „ Ogni » Atto, e Contratto fatto da un Procuratore si deve sempre in- » tendere essere da lui stato fatto in vigore del precedente » mandato ricevuto a fare il medesimo Atto, o Contratto, quan- » tunque nell' agire, o contrattare il Procuratore non avesse spie- » gato il nome di Procuratore a colui, con cui ha contrattato „ *Golin. de Procurat. p. 2. cap. 5. num. 209., & Rot. Gen. de Mercat. decis. 67. num. 2., e Casaregi de Commenc. disc. 3. num. 14., e disc. 56. num. 21. 22. e 23. „* il che procede molto più » fra i Mercanti (segue il Casaregi nel detto Cambista Instruito » cap. 3. §: 58.) i quali non sono mai soliti nel contrattare per » li suoi Corrispondenti, o Ricorrenti di esprimere il loro man- » dato, affine di non rivelare i Negozj altrui, come ho nota- » to nel mio *disc. 76. num. 5. e 6. de Commenc. tom. 1. ;* e allo- » ra in questo caso tutto il pericolo, e danno della decozione » di Antonio, (*Datore della Lettera*) non può nè deve spettare » a Cajo (*Prenditore commissionato*) ma a Tizio mandante „ detto *Casaregi de Commercio disc. 56. num. 12., Ansaldo de Commercio disc. 30. num. 32.*

§. 5. Non possono averla l' *Indossatario*, o suoi Giratarj, per la ragione che il *Commissionato*, per aver fatto da Cassiere al Committente con pagar la valuta della Lettera al Datore, non è venuto a stipulare per se alcun Contratto, nè di acquisto, nè di cessione, giacchè il primo *Indossatario* non riceve la Lettera da esso *Commissionato*, ma dal Traente, e dal Committente: essendo regola di ragione nella subietta materia, che intanto i Giratarj, ed il Presentante di una Cambiale hanno azione contro il Traente, e contro i Giranti, perchè ognuno di essi trasmette al successivo *Indossatario*, e Giratarj la cessione della Lettera mediante un titolo oneroso, quale è quello del pagamento del Cambio, o sia del prezzo della Lettera: dimodochè, siccome questa cessione si fa *pro solvendo*, e non *pro soluto* (nota all' Art. X. §. 1.) così, non venendo la Lettera estinta dal Trattario, si dà l' azione della ripetizione del prezzo con ordine retrogrado contro i Giranti, e Traente, per ciò, che

andiamo a provare alla nota all' Art. xvi. §. 2. Ma quando alcuno de' compresi incidentalmente in detta Lettera non ha ricevuto prezzo, e non ha fatta la cessione ad altri con titolo oneroso, come appunto nel caso, che ora si esamina, costui è allora immune dalle azioni, che nel caso di non seguito pagamento della Lettera potrebbero promuovere gl' Interessati nella medesima, conforme avverte, e conclude il *Casaregi disc. 51, num. 21.*, e nel *Cambista Istruito cap. 3. §§. 100. 101. e 102.*

ARTICOLO XV.

UN tale Commissionato però, secondo l' uso della Piazza di Livorno, è obbligato in proprio a favore del Datore della Lettera per il pagamento del Cambio, o sia del prezzo della medesima.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **L**O stile, che si pratica in Livorno nelle Contrattazioni de i Cambj, è quello, che dà il fondamento a questa regola, la quale, generalmente parlando, dovrebbe essere opposta.

§. 2. Dico, che dovrebbe essere opposta, perchè, allora quando alcuno stipula un Contratto *Procuratorio nomine*, non ha l' altro Contraente alcuna azione per dipendenza del detto Contratto contro il Procuratore, ma solamente gli compete l' azione *institoria* contro il Mandante, in forza della regola di ragione, di cui il Testo nella *L. final. ff. de Institor. Action. ove il Brunemanno num. 1., il Voet. num. 2., Oesius num. 3., & Golin. de Procurat. part. 5. cap. 1. num. 7.* „ ivi „ *Secundus casus est, quando quis contrahit, uti Procurator. DD. omnes dicunt nullam oriri obligationem contra Procuratorem, qui ex* „ *Contractu*

Contro il Procuratore, che contrae, non ha azione l' altro Contraente.

» Contractu nil sibi quæsitivum, la quale è fondata sul motivo rilevato dall' *Hubero in Prælect. Jur. Civ. tomo 1. lib. 4. tit. 7. §. 4.*, qual' è quello, che il Contratto s' intende fatto non col Procuratore, ma col Mandante, non solo per volontà di questo, quanto dell' altro Contraente.

§. 3. Affinchè però questa regola si verifichi in pratica, è necessario, che il Commissionato, o sia Procuratore nello stipulare il Contratto denunzi all' altro Contraente la sua qualità di Procuratore: imperocchè, tacendo una tal veste, ed ignorandosi questa dall' altro Contraente, viene quello ad obbligare la sua persona a favore di questi, il quale nel contrattare non viene ad avere in mira la persona del Mandante, ma quella solo del Contraente, benchè implicitamente stipuli, e contragga *procuratorio nomine*: *Tex. in L. Eum, qui Cod. Si certum petat.*, ove il *Baldo*, ed il *Brunemanno num. 4.*, *Bartol. in L. Qui aliena §. Si is, qui ff. de Acquirend. heredit.*, & *de Luca ad Golin. de Procuratore part. 5. cap. 1. §. 1. vers. Distinguit &c.*, ivi „ Aut » contrahitur non sub mentione officii, sed ipso proprio nomine agente, vel promittente; & solus ipse teneatur, cujus » solius fidem Creditor secutus est, *L. Eum, qui Cod. Si certum » petat.*, ubi *Baldus* notat, illum, qui contrahit, nomine proprio obligari, licet gerat in animo non convertere in utilitatem suam, sed tertii, ed al §. 4., ivi „ Clarius dic, quod » Procurator constitutus ad emendum, vel alium Contractum celebrandum, si simpliciter emat, vel aliter contrahat, præsumitur contrahere nomine illius, a quo jam fuit constitutus Procurator *L. Pignoro &c.*: quod declaratur, ut locum habeat præsumptio quoad Mandantem, & Mandatarium; secus quoad tertium, scilicet Contrahentem, nam cum ipse Procurator simpliciter contraxerit, poterit Contrahens contra illum agere, tanquam sibi » obligatum nomine proprio, *Voet. in Pandect. ad lib. 14. tit. 3. de Instit. Action. num. 6. vers. Sunt tamen &c.*, ivi „ Sunt tamen qui censent secundum mores hodiernos, ei, qui cum Instutore contraxit, electionem non esse, utrum contra Præponentem, an potius adversus Institorem agere velit, sed tan-

*Purchè però
contragga pro-
curatorio no-
mine.*

» tum contra Præponentem agendum esse; nisi quis cum Infito-
 » re, non qua tali, contraxerit, ignorans forte, cum Infitorem esse;
 » quia tunc non alterius, quam ejus, quo cum contraxit, videri po-
 » test fidei secutus, Menoch. de Præsumpt. præsumpt. 49. lib. 3.
 num. 15., Mantica de Tacit., & ambig. tit. 18. lib. 7., & Rot.
 Rom. decis. 15. num. 2. part. 16. recent.

§. 4. Questo appunto è quel caso, che diversamente da quello, che suol fare un Procuratore, accade in pratica nella Piazza di Livorno nell'occasione delle quotidiane Contrattazioni Cambiarie.

§. 5. Chi ha commissione da Amico di fuori di prender Lettera per fare una qualche rimessa, ricerca al Mezzano di Cambj la Lettera per il paese, e per la somma, che gli occorre, senza manifestare la qualità di Procuratore, ma bensì in nome proprio; ed il Mezzano, subito che ha trovata la Lettera, stabilisce il Contratto col Datore in nome del Negoziante, da cui ha avuto l'incarico di tale ricerca: e in conseguenza di ciò, tanto al libro del Mezzano, quanto al libro de i Cambj del Datore della Lettera, è registrato per Prenditore quella tal persona, che ha ricercata, e che prende effettivamente la Lettera, e non già l'Amico di fuori, che ne ha a lui dato l'incarico. Diventa poi un' incidente per lo più insignificante per il Datore la ricerca, che in appresso possa esser fatta dal Prenditore, di esprimere nella Lettera la circostanza *valuta ricevuta da lui per conto del Mandante*, giacchè il Datore nel fermare il Contratto contempla la sola persona del Prenditore, onde da quello aspetta il pagamento del Cambio alla scadenza del termine di Piazza: senza di che non consegnerebbe la Lettera, a meno di averne il prezzo contemporaneamente alla consegna del Recapito. Così in fatti argomenta il *Golino loco cit. §. 4. in fine*, ivi „ Ratio est,
 » quia iste tertius in præsumpta ignorantia Mandati præcedentis
 » compelli non debeat, ut agat contra Dominum (Mandantem)
 » cum quo forte non contraxisset, si scivisset illius nomine con-
 » trahi, e la *Rota Romana nella decis. 157. num. 7. part. 12. recent.* „ ivi „ Taciturnitas enim nominis Mandantis operatur qui-

Se però il Procuratore manca di denunziare la sua qualità, si obbliga in proprio.

» dem , ut Venditor, si Mandatum ignorat, directe agere pos-
 » sit pro solutione rei venditæ contra Mandatarium, qui cum eo
 » Contraxit „ e così avverte appunto, e stabilisce opportunamèn-
 » te il *Casaregi de Commercio disc. 56. num. 12. 13. e 14.* „ivi „
 » E tutto ciò procede, ancorchè il Mandatario abbia contratto
 » senza esprimere il Mandato, e l'ordine del suo Principale: con-
 » forme appunto è succeduto nel caso nostro, essendo stile de'
 » Mercanti, introdotto per motivo di prudenza, il contrattar
 » senza spiegare la persona, per cui fanno negozio, come av-
 » verte *Parif. Consil. 91. lib. 1., Monfg. Ansaldo al disc. 30. num.*
 » *32. de Commenc.*, nel qual caso il Procuratore farà bensì ob-
 » bligato a nome proprio, come principal Contraente, verso co-
 » lui, con cui ha contrattato; ma rispetto al Mandante questa
 » ommissione del nome nel Contratto, niente altera la natura
 » del Contratto di Mandato passato tra il Procuratore, e il
 » Mandante, *Rota &c.* „ E lo fissò la nostra *Rota Fiorentina*
 » *nella Liburnen. pretii del 30. Marzo 1722. avanti il medesimo Ca-*
 » *saregi*, da esso riportata in ordine *la dec. 1.* dopo il *Cambista In-*
 » *struito num. 26.* „ivi „ In quanto poi all' altra parte dell' obietto,
 » convien premettere la distinzione comunemente ammessa da i
 » Dottori: o il Mercante, che contratta per altri, ha spiegato
 » l'ordine, o Mandato di contrattare per altri a notizia dell' al-
 » tro Contraente; e allora non resterà egli obbligato, ma so-
 » lamente il Principale, in di cui nome ha inteso di contratta-
 » re: oppure ha contrattato in suo nome senza esprimere, e spie-
 » gare alcun' ordine, o Mandato, o nome altrui; ed allora ri-
 » marrà egli dal Contratto obbligato, e non quello, per cui ha
 » veramente inteso, ed aveva ordine, e Mandato di contrattare,
 » per il Testo puntuale nella *L. Ei, qui 7. §. fin. Cod. Quod cum*
 » *eo, de Luca ad Golin. &c.*

§. 6. Se succedesse mai per azzardo, il che non è in uso,
 nè perciò immaginabile, che un tale Commessionato facesse noto
 al Mezzano, che egli prende la Lettera per conto di un terzo,
 e che, non avendo fondi in mano dell' Amico per pagar la me-
 desima, non vuol' egli essere obbligato in proprio al pagamento

del Cambio, ma solamente a far ciò co i fondi, che aspetta dal Mandante; e se accadeffe pure, che a sì strane condizioni si trovasse persona, che dar volesse la Lettera ricercata; è fuori di dubbio, che questo farebbe appunto il caso della regola generale rilevato sopra da noi al §. 1. del presente Articolo; e che perciò il Datore non potrebbe mai agire contro il Prenditore della Lettera, come obbligato in proprio alla soddisfazione della medesima, ma solamente per costringerlo ad un tal pagamento allorchè si trovasse in mano de i fondi spettanti al Mandante; conforme stabiliscono, in sequela delle disposizioni del Testo nella *L. 6. §. 1. ff. de Negot. gest., il Bruneman. ad L. Lucius Titius final. ff. de Infit. action. num. 2.* „ ivi „ Sed durante officio » in primo casu convenietur, non ut ex suis, sed Domini bonis solvat „ co i concordanti.

§. 7. Subito però che viene portata a notizia del Datore della Lettera, che questa si prende per conto di terza persona, e ciò segue nell'atto di stabilire il Cambio per l'organo del Mezzano, o sivero nell'atto di eseguire il Contratto colla consegna della Lettera, e tanto nel caso che il Datore riguardi il Prenditore come un semplice Commesso del Mandante, secondo la fattispecie del precedente §. 6., quanto riguardandolo come suo vero Debitore, secondo il caso contemplato negli antecedenti §§. 3. 4. e 5. del presente Articolo; è sempre fuori di dubbio, che, se mai fallisse il Prenditore della Lettera prima di averne pagata la valuta al Datore, e che costasse, che il Mandante non avesse ancora fatti i fondi al Mandatario per l'acquisto di detta Lettera; in tal caso il Mandante, e i fondi, che poteffero essere in via per servire all'acquisto di detta Cambiale, restano obbligati a favore del Datore predetto, come proveremo ai seguenti §§. 13. e 14.

§. 8. Se poi il Mandante aveva già rimessi al Mandatario, e che in mano di questi fossero i fondi necessarj per l'acquisto della Lettera ordinata; in tal caso non rimane il Mandante responsabile di alcuna cosa a favore del Datore, il quale, nel dare la sua Lettera al Mandatario, ha principalmente trattato col

*Ciò non ostante
l'altro Contra-
ente può avere
azione contro
il Mandante.*

medesimo, e corsa la di lui fede per il breve respiro, che l'uso di Piazza frapponne fra il giorno della consegna della Lettera, e quello del pagamento; e per la ragione, che quando si dà la commissione dell'acquisto di una cosa, per cui è necessario il pronto contante, il Mandante accompagna la commissione col denaro: onde deve esser cura del Datore della Lettera di farfela pagare contemporaneamente, e senza alcuna dilazione; perlochè *sibi imputet* il Datore predetto, se è stato così negligente nelle notizie di Piazza da non saper prevedere tre giorni avanti il fallimento di quel Mandatario, a cui consegna la Lettera; e se non si è fatto mostrare il Mandato, quale sarebbe la Lettera contenente la commissione, da cui avrebbe rilevati i termini della procura, e singolarmente la rimessa del denaro: essendo una regola di ragione, che il Procuratore, che eccede i limiti del Mandato, non obbliga la persona del Principale, ma solamente la sua, secondo il Testo espresso nella *L. Procurator, qui provisione 67. ff. de Procurator., ove il Brunemanno, L. Diligenter ff. Mandati, Gabr. conf. 155. num. 3. lib. 1., Golin. de Procurat. part. 5. cap. 3. „ ivi „ Ita ut in eo, quod Procurator excessit, non » modo Dominum non obliget, sed ipsemet teneatur „ Rota Rom. coram Surdo decis. 209. num. 6., & decis. 708. num. 6. part. 3. recent., decis. 79. num. 1. part. 6. „ ivi „ Nam est conclusio in » jure notissima, per Procuratorem excedentem fines Mandati Do- » minum obligatum non remanere „ & decis. 310. num. 4. part. 14., per la ragione rilevata dal Giureconsulto Cajo nella *L. Diligenter 5. ff. Mandati, vel contra*, che chi fa ciò, che non è compreso nelle sue commissioni, fa una cosa diversa, e che non è quella, - di cui è stato incaricato dal Mandante „ ivi „ Nam » qui excessit, aliud quid facere videtur „ seguitato dalla *Rota Romana nella detta decis. 79. della parte 6. num. 3. „ ivi „ Nam » Mandatarius fines Mandati excedens, aliud negocium gerere vi- » detur, ad quod Mandatum non habet. „**

§. 9. E' però vero, che seguendo un tal caso, in tre diverse circostanze può ritrovarsi la Lettera consegnata, e secondo il diverso stato, in cui si trova, diversi rimedj possono competere a favore del Datore.

§. 10. Primieramente, se la Lettera è ancora nelle mani del Mandatario, e che non sia stata rimessa, compete al Datore il diritto della reivindicazione, & *res clamat ad Dominum*, non avendo il Datore avuta fede di prezzo, perchè la dilazione accordata dall' uso di Piazza non induce una tal presunzione, conforme abbiamo provato alla nota dell' Articolo V. §. 6., e conforme nella subietta materia fidsò la *Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii del 28. Giugno 1686. num. 19. cor. Cavalcanti.*

§. 11. In secondo luogo può la Lettera essere già stata girata, e rimessa a chi si doveva secondo gli ordini del Mandante; e in tal caso ha luogo la distinzione, se la girata, o trasmissione sia stata fatta non con titolo oneroso, ma a persona, che non vi abbia alcun' interesse, e che sia un semplice Adietto del Mandante, o del Mandatario; ed in tal caso non vi è parimente dubbio, che il Traente, o Datore della Lettera può revocare al Trattario il Mandato di pagare la medesima, come abbiamo provato nelle note all' Articolo XI. §§. 15. e seguenti.

§. 12. Ma se poi la girata, o cessione è fatta con titolo oneroso, a segno che il Possessore abbia acquistata quella Lettera mediante il pagamento del Cambio, o gli sia stata ceduta in conto del suo credito; in tal caso non vi è più azione da intendersi a favore del Datore, per ciò, che si è dimostrato nelle note al detto Articolo XI. §§. 10. e seg., ma deve il Datore soccombere alla dura sorte di restare un semplice Creditore del Prenditore fallito, come è appunto il caso, di cui si è parlato sopra al §. 8.

§. 13. In terzo luogo, se i fondi destinati a fare l' acquisto di detta Lettera non fossero ancora pervenuti alle mani del Mandatario, che ha presa la Lettera; in tal caso è fuori di dubbio in Toscana, che questi fondi restano privatamente ipotecati a favore del Datore della Lettera, per la ragione, che essendo questi destinati al preciso effetto di acquistare quella Lettera, si considerano come un pegno convenzionale, e perciò prelativamente addetto alla soddisfazione, senza che gli altri

Creditori possono pretendere, che sia messo in massa e distribuito ai Creditori a contributo, coerentemente a quanto dispone lo Statuto di Mercanzia di Firenze al lib. 3. Rub. 2. §. 91. » ivi „ Pertanto statuirono, ed ordinarono, che chi al tempo » del fallimento si trovasse avere in suo potere, o d' altri al » suo ordine in qualunque luogo Mercanzie, o robe di qualsivoglia sorte, o nomi di Debitori, o che faranno tali cose a » cammino per e a ordine di chi l' avrà a ricevere, e tanto » per conti proprj del Mandante, quanto per qualsivoglia conto a parte, o che avrà ricevuto per sua sicurtà qualunque di » tali cose, se farà vero, e legittimo Creditore di alcun tale » così dipoi fallito, o per denari di chi l' avesse servito, o preso » per lui a Cambio, o accettato carichi per lui, o in qualsivoglia » modo, salvo che per cose immobili, o dipendenti da cose immobili, sarà suo legittimo Creditore, purchè tutto sia seguito per due giorni, o più, avanti si scuopra il fallimento, abbia per obbligato, ed ipotecato per la concorrente quantità di » tal suo Credito le Mercanzie, o robe, di che di sopra, che alcun' » altro Creditore di tale fallito, e n' abbia la ritenzione finchè venga pagato, e per tal suo Credito per la concorrente quantità non » sia tenuto a contribuire, concorrere, o in alcun modo mescolarsi » con gli altri Creditori „ E senza che sia necessario, che questo pegno sia nelle mani del Creditore, nè assegnato formalmente nell' atto della creazione del Debito, conforme fu magistralmamente fissato nella Florentina Pignoris del 10. Marzo 1746. ai §§. 12. e segg. riportata la XXV. nel tomo IX. del Tesoro Ombrosiano seguitato da me in una Senen. Concurfus Creditorum, seu pignorum del 4. Agosto 1773., in cui esiste il mio voto decisivo, come Assessore in quel tempo del Magistrato di Mercanzia di Siena, e Giudice delegato in quella Causa fra i Sigg. Fratelli Gori Grandellini, e Bernardino Nannini da una, e la Massa de' Creditori di Gio. Grisostomo Porciatti dall' altra parte.

§. 14. Se finalmente il Mandante non avesse ancora rimessi i fondi al suo Commesso per l' acquisto della Lettera, egli stesso rimane in tal caso obbligato a favore del Datore, non tanto *ex* Come pure contro il Mandante, nel caso che non avesse ri-

meffi i fondi al suo Procuratore per l'acquisto della Lettera.

juribus del Commissionato, e per esser questo nel caso di esperimentare contro il Mandante l'azione *Mandati contraria*, che competerebbe al Mandatario a forma del Testo nella *L. Licet §. Ea obligatio*, nella *L. Qui proprio §. Item contra ff. Mandati*, & in *L. 1. Cod. eodem*, di cui il *Golin. de Procurat. part. 5. cap. 5. §. 1. 4. & per totum*, e il *Casaregi de Commercio disc. 56. num. 37.*, l'*Anfald. de Commenc. disc. 30. num. 32.*, *Scaccia de Commenc. §. 2. gloss. 9. num. 2.*, & *Rota Januen. de Mercat. decis. 67. num. 9.*, *decis. 125. num. 2. 4.* ne i precisi termini del caso, di cui si tratta, e *dec. 178. num. 2.*, quanto ancora perchè il Datore nell'atto di dar la Lettera, avendo dovuto esprimere, che questa tratta si faceva per conto del Mandante, è venuto in conseguenza a contemplare ancora la di lui persona, nel qual caso è anch'esso responsabile del prezzo di quella Lettera, conforme, seguendo la *Gloss.*, ed altri *DD.* nella *L. Si pupilli §. Item si ff. de Negot. gest.*, fermò il *de Luca ad Golinum loc. cit. part. 5. cap. 1. §. 1. vers. Distinguit & in fine*, „ ivi „ Aut » contrahitur cum Procuratore, tam contemplatione Domini, quam » sui ipsius, & tunc uterque tenetur, „ & *Boerius in decis. Burdegalens. decis. 273. num. 2.*

ARTICOLO XVI.

SE un simile Commissionato prendesse la Lettera al proprio ordine, e poi la girasse alla persona, a cui deve farsi la rimessa; in tal caso resterebbe anch'esso obbligato a favore de i Giratarj, e del Presentante, del felice esito della Tratta, e conseguentemente dell'idoneità del Traente.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **E** un assioma nel Gius Cambiario, che i Giranti sono obbligati a favore de' loro Giratarj, o Cessionarj nella stessa forma, che il Traente lo è a favore del Prenditore: per la ragione, che il Girante rapporto al suo Giratario viene a fare la figura dello Scrivente, come quello, che cede al Giratario un nome di Debitore *pro solvendo*, & non *pro soluto*; onde, non effettuandosi il pagamento promesso, il Giratario ha il regresso contro il Girante, come con pacifico, ed uniforme sentimento è stato stabilito nel Foro Mercantile da tutti i Dottori, *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 2. tit. 5. num. 29.*, ivi „ Hic vero (cioè il Girante) ex suo indossamento tenetur tamquam „ Debitor principalis, etiam ad bonitatem Literarum præstandam, „ donec iisdem plene satisfactum, eadem ratione, ac si Cambium scripisset „; e al §. 33. „ ivi „ Denique inter ipsos „ (cioè i Giranti, il Traente, e l' Accettante) „ & Indossatarium idem „ effectus ex ipso indossamento resultat, qui oriturus erat, si „ ipsi Literas Cambiales eidem ab initio scripissent, vel acceptassent „, *Heinneccius Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 2.*, & §. 7. „ ivi „ Is, qui Cambium alicui ita cessit, ut valutam a Cessionario receperit, huic semper obligatus est, si non soluta sit pecunia. Unde Indossatarius, vel Cessionarius actionem Cambialem instituit adversus Indossantem, vel Cedentem, ad summam Cambialem cum impensis omnibus restituendam „, *Casaregi de Commercio disc. 55. num. 3.* „ ivi „ Videbatur pro fundamento hujus assumpti applicari posse Juris conclusionem per Doctores communiter traditam, & stylo, mentique Mercatorum accommodatam, quod nempe Girata sub Literis Cambii de sui natura importet simplex Mandatum de solvendo, sive cessionem nominis Debitoris in utilitatem Cedentis, nempe *pro solvendo*, & non *pro soluto*, aut sub tacita conditione, si Cessionarius consequetur solutionem a Debitore cesso; & sic, Literis giratis non adimpletis, semper remanet adstrictus Gi-

*Ragioni della
regola.*

» rans ad pecuniæ restitutionem, vel ad interesse „; ed al suc-
 » cessivo §. 9. „ ivi „ Nihilominus decoctione Debitoris subse-
 » quita, de stylo, ac praxi universalis Mercatorum, Giratarius
 » regressum habet contra Girantem, quod etiam inter Doctores
 » non controversatur „ e nel Cambista Instruito cap. 4. §. 50.,
 seguitato dalla Rota nostra presso il Conti decis. Flor. 41. num. 18.
 » ivi „ Siquidem ratio, propter quam decoctio Debitoris cedit
 » damno ejus, qui scripsit Literas Cambii, ea est, quia hujus-
 » modi Literæ giratæ, aliæque similes schedulæ, quæ a Cre-
 » ditore recipiuntur, non censentur datæ, & respectively receptæ
 » pro soluto, sed pro solvendo, adeout, si Debitor tractam non
 » adimpleat, is, qui schedulam recepit, regressum habeat con-
 » tra Trahentem. „

§. 2. Posto questo principio, ne segue, che se un Nego-
 ziante, incaricato di acquistare una Cambiale per conto di un
 terzo, la prende al suo ordine, e poi la gira alla persona, che
 gli viene indicata dal Mandante, e che da questi sia girata ad
 altri, si costituisce egli debitore, e responsabile della Lettera a
 favore de i Giratarj nel caso di fallimento del Traente, dell'
 Accentante, e del Mandante; non essendo i Giratarj obbligati
 a sapere l'intelligenza col Mandante, e non potendo perciò da
 simili atti occulti restare in minima parte pregiudicati, conforme,
 seguendo il *de Luca de Empt. & Vendit. disc. 3. num. 8.*,
 e l'*Urceolo de Transact. quest. 8. num. 12. e 13.*, ferma il *Casaregi nel Cambista Instruito cap. 3. §. 64.*, il *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. 16. §. 4.*, *Phoosen Loix & Coutumes du Change chap. 9. §. 4.* „ ivi „ Un Donneur prudent, qui remet
 » pour compte d'autrui, & qui demeure du croire, ne fera
 » pas non plus faire les Lettres de Change payables à son or-
 » dre, pour ensuite les endossér; car par cet endossement il en
 » fait ses propres Lettres, & il est obligé de répondre du re-
 » change, & des fraix: mais lors qu'il faut faire les Lettres
 » payables à son Principal, ou à son ordre, il n'est responsable
 » que du montant des Lettres de Change „ & chap. 27. §. 7.,
 e finalmente il *Savary le Parfait Négociant livr. 3. chap. 4. §.*

Di qui è, che facendo Girante un Prenditore di Lettera, si costituisce debitore dell'esito della medesima.

La cinquieme &c., ivi „ La cinquieme est quand un Commis-
 » sionaire a reçû ordre d' un Commettant de lui remettre des
 » Lettres de Change, de ne les pas faire concevoir en son
 » nom payables à lui, ou à son ordre. La raison en est, qu'
 » il faudroit qu'il passât le sien payable à son Commettant: de
 » forte que s'il dispoisît la Lettre à une tierce personne par
 » l'ordre qu'il mettroit au dos de la Lettre, le Tireur, celui
 » sur qui elle seroit tirée, & le Commettant venant à faire
 » faillite, la Lettre retourneroit sur lui, & il seroit tenu de la
 » payer à celui qui en seroit Porteur, & qui auroit l'ordre
 » passé à son profit. „

§. 3. Occorrendo però il fallimento dell' Accettante, e del
 Traente, e che per avere un tale Commissionato esposta la sua
 persona nella Lettera mediante la propria gira, venga a soffrire
 il danno del ritorno, e spese della Lettera protestata di non
 pagamento, averà egli il regresso contro il Mandante, per conto
 del quale averà presa la Lettera, mediante l'azione *contra-*
ria Mandati, di cui gli allegati Testi nella *L. Licet §. Ea o-*
bligatio, nella *L. Qui propria §. Item contra ff. Mandati*, e nella
L. 1. Cod. eodem, riportati sopra al §. 14. dell' Articolo XV.,
 conforme nella subietta materia conclude il *Casaregi nel suo Cam-*
bista Instruito cap. 3. §. 65.

Diritto di re-
gresso contro il
Mandante.

§. 4. Da questa regola generale applicabile ai casi, in cui
 un Negoziante, che nell' eseguire la Commissione del suo Ami-
 co è così incauto di mescolarci la propria gira, deve però ec-
 cettuarfi quel caso, in cui accadesse, che la Lettera di tale ri-
 messa non facesse altro passaggio, che nelle mani di quella
 persona, a cui dovesse rimettersi per ordine del Mandante, o
 di altra di sua dipendenza, la quale non vi avesse altro in-
 teresse, che quello di semplice Adjetto del Giratario, e non
 con titolo oneroso ne fosse egli il Possessore: dimodochè dal-
 le mani del Prenditore Mandatario fosse passata la Lettera in
 quelle dell' Amico designato dal Mandante, ed in esse rima-
 sta, senza che in questo passaggio il Mandatario ricevesse alcu-
 na somma.

Eccezione del-
la regola.

*Ragioni, fu
cui è fondata.*

§. 5. In un caso simile il Mandatario non sarà responsabile di alcuna cosa in qualunque accidente di fallimento del Traente, e del Trattario; per la ragione, che non avendo egli ricevuta alcuna somma per prezzo della sua cessione, ma avendola fatta unicamente come Procuratore del Mandante, di scienza, ed intelligenza del Cessionario; ha quindi fatto un Contratto nella semplice qualità di Procuratore: onde ricorre la regola, che in un caso simile non la sua persona, ma bensì quella del Principale rimane in tal Contratto obbligata, coerentemente a quanto dispongono i Testi nella *L. final. ff. de Instit. Act.* nella *L. Procurator, qui pro evictione ff. de Procurator.*, nella *L. Si Pupilli §. Item si Procuratori ff. de Negot. gest.* dopo de' quali il *Golino de Procurator. part. 5. cap. 1. §. 7.*, il *de Luca ad Golin. d. cap. 1. §. 1. vers. Distinguit &c.*, & *Rot. Rom. decis. 644. num. 3. part. 4. tom. 3. recent.*, e ne i termini precisi del caso, di cui si tratta il *Casaregi disc. 51. num. 21.*, ivi „
» Hoc unum in hac materia indoffationis advertendum puto, quod
» si Mercator ordinem dederit suo Corresponsali, ut ex suis mer-
» cibus retractum per suas, vel alienas Literas Cambii sibi remit-
» teret; tunc, si adhibuerit Literas alienas pro facienda remissa,
» & eas giraverit ei, ad quem remittere pecuniam debet, tunc
» Girans in nullam incidit obligationem, quia illa Girata intel-
» ligitur facta in executionem præcedentis Mandati sibi a Mer-
» catore dati de remittendo retractum mercium, & sic nil aliud
» importat, quam simplicem declarationem, seu recognitionem per-
» sonæ veræ, pro qua Girans, uti Procurator Mandantis, Cam-
» bium contraxit, ad per me tradita in una *Florentina Litera-*
» *rum Cambii pro DD. Creditoribus Guadagni, & Disc. 5. de Com-*
» *mercio, & alibi passim.* »

ARTICOLO XVII.

UN Negoziante, che ha la commissione da un Amico di prender Lettera nella sua Piazza per farne la rimessa ad un terzo, è sempre obbligato di prender quella da persona di credito: e adempiendo a questo dovere, non è debitore dell'esito a favore del Mandante, o sia del Committente.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **È** una regola di ragion comune, che chi rappresenta un'altra persona nella qualità di suo Procuratore, o Commissionario, coll' accettare qualche incumbenza, che da quello gli venga addossata, deve la medesima eseguire con la maggiore esattezza, come se si trattasse d'affare proprio, e fare in somma tutto ciò, che far potrebbe un diligente Padre di famiglia, *Text. in L. A Procuratore Cod. Mandati, Golin. de Procurat. part. 1. cap. 2. num. 8., Anfaldo de Commercio disc. 61. num. 15. „ ivi „ Videlicet quod Procurator debeat in negotio* » peragendo eandem adhibere solertiam & vigilantiam, quam » in re sua adhibuisset „ ove i Concordanti, e *Casaregi de Commercio disc. 176. num. 42., & disc. 225. num. 17.;* e che, fatto ciò, non può, nè deve essere responsabile dell'evento della sua commissione a favore del Mandante, secondo i *Testi nella L. Sed ultro 10. §. 1., nella L. Successor 12. in fine, nella L. Sive hereditaria 22. ff. de Negotiis gestis,* ove per tutto il *Brunemanno, Rota nostra cor. de Comitib. Dec. Florent. 37. num. 8. e 9. co i Concordanti.*

Obbligazione del Procuratore in genere di agire da tuon Padre di Famiglia.

§. 2. Allorchè dunque chi ha la commissione di prendere una Cambiale per fare una rimessa per conto terzo prenda quella, che da i Negozianti dicesi buona Lettera, la quale a senso de i medesimi, e secondo la spiegazione, che ne dà lo *Da cui deriva quella di prender Lettera da Banchiere accreditato.*

Scaccia de Commercio & Camb. §. 1. quest. 7. part. 2. ampliati. 10. num. 68. vers. Capiò, ampliati. 14. num. 1. in fine, & part. 3. limitati. 6. num. 1., si è la Lettera di un Traente, che gode buona reputazione in Piazza, dimodochè un tal Commissionato faccia ciò, che farebbe, se si trattasse di un affare proprio, e di una rimessa per conto proprio; adempisce con ciò a tutti gli obblighi, che gli corrono, nè può esser tenuto a conto, nè responsabile dell'esito, come, seguendo i Testi nella *L. Idemque*, e nella *L. Ex mandato ff. Mandati*, e nella *L. A Procuratore Cod. Mandati*, fermano *Parisi. consil. 90. num. 39. lib. 1., Ansaldo de Commere. disc. 61. num. 24., Casareg. de Commere. disc. 56. num. 15. e 17.,* e nel *Cambista Instruito* per il preciso caso, di cui si tratta, *cap. 3. num. 59.,* e lo *Scaccia de Commere. & Camb. §. 2. glossa 5. §. 405. ,,* ivi ,, Aut illa futura decoctio » (del Datore della Lettera) erat ita latens, ut facile quisque » potuisset remanere deceptus; & sic in effectu (il Mandatario » Sejo) caret culpa, & tunc concludo, quod damnum erit ipsi » us Francisci (Mandantis), qui ordinem simplicem dedit, cum » Sejus fecerit id, quod & ipsemet Franciscus probabiliter face- » re debuisset. ,,

§. 3. La ragione di questa regola si è, perchè il Mandatario, o sia Commissionato a prender la Lettera per fare la rimessa ordinata, non è obbligato nell'esecuzione del suo mandato a far di più di quello, che dalle altre persone della stessa sua professione sarebbe fatto in un caso simile nella Piazza, ove si eseguisce la commissione, *Decius Consil. 430. num. 5. & seq., Stracca de Mandat. num. 41. vers. Quod enim, Casaregi de Commere. disc. 115. num. 14. e 15., disc. 176. num. 44. »* ivi » Nam Mandatarius non tenetur plus » agere, quam quod ab aliis Mercatoribus in loco, ubi exequitur Mandatum, observatum est », & in *disc. 225. num. 18. »* ivi » Ex ea satis convincenti ratione, quod Mandatarius non » obligatur plus agere, quam quod a cæteris ejusdem professionis » in loco, ubi exequitur Mandatum, in aliis casibus observari » solet »; e se la disgrazia porta, che la *Lettera buona* diventi cattiva, e non pagata, non può di questa sventura darli debito

*Servendo, che
si regoli, come
se fosse proprio
interesse.*

al Mandatario: essendo una regola non controversa nel Foro, che l' utilità de i Contratti deve misurarsi dal tempo, in cui si eseguisce il Contratto, benchè poi ne derivi un effetto contrario, conforme abbiamo dal Testo espresso nella *L. Si is 50. ff. Mandati*, e nella *L. Negotium gerentes alienum 22. Cod. de Negot. gestis* » ivi » *Negotium gerentes alienum*, non interveniente speciale pacto, casum fortuitum præstare non compelluntur » *Tesaur. Jun. Quæst. Forens. 62. num. 14. lib. 1.*, *Phoonsen Loix & Coutumes du Change chap. 41. §. 6.*, & *chap. 25. §. 13.*, *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 2. sect. 1. tit. 1. §. 13.* » ivi » » Præter ea periculum omne fert tam quoad remissam, quam » tractam, sive sibi, sive tertio directam » *Stypmannus de Jure Maritimo part. 4. cap. 8. num. 93.*, *Casaregi de Commerc. disc. 8. num. 2.* » ivi » Quando enim Administratores prudentes aliquid gerunt, quod vertit, vel ordinatur in utilitatem sui Principalis, illud omnino est attendendum, & validum est, licet postea per accidens speratum non fortiatur effectum », & *num 10.* » ivi » neque obstat, quod dictus M. Franciscus Serra post longum temporis cursum deterioris effectus fuerit conditionis; quia utilitas Contractus attenditur solum de tempore, quo contrahitur, prout in terminis de persona, quæ de tempore Contractus erat idonea, & in deteriorem mutavit conditionem suam, affirmat *Rota Rom. decis. 256. num. 5. 6. part. 14. recentior.* » ibi » Unde quando, & postea conditionem suam deteriorasset, hoc cedere non debet in damnum Administratoris, qui non tenetur de casu inopinato post Contractum supervento, *L. Negotium &c.*; Nam in hac materia attenditur utilitas ab initio, non autem a futuro eventu, *Rot. dec. 289. num. 3. part. 9. recent.*; & regulariter, quod utilitas attendatur de tempore Contractus, licet contrarius postmodum subsequatur effectus, tradunt *Card. de Luca de Alienat. disc. 1. num. 46.*, & *Rota dec. 191. num. 14. 15. part. 17. recent.*, & *decis. 41. num. 18.*, & *dec. 813. num. 34.* & *seq. part. 18. recent.* & *decis. 58. num. 20. 21. & seq. part. 16. recent.*, & *dec. 164. num. 13. part. 17.*, & late *Rota contra Peuting. dec. 49. num. 1. 2. 3. 7.*

ARTICOLO XVIII.

SE un tale Negoziante, che riceva la sopra espressa commissione, darà debito al Mandante della provvisione dello star del credere per la rimessa della Lettera, sarà in tal caso responsabile a favore del Mandante dell' idoneità del Traente, e del puntual pagamento della Lettera.

ANNOTAZIONI.

Definizione dello star del credere.

§. 1. **E** un costume fra i Negozianti, che quando uno, che ha una commissione, vuol garantire la sicurezza del Contratto, come sarebbe quella di un' assicurazione, di un Cambio, di una vendita, o di altro, in cui occorra correre la fede dell' altro Contraente, dà debito all' Amico Mandante della provvisione dello star del credere, la quale altro non è, che il prezzo del rischio, che questo tale Commissionato si assume a beneficio del Mandante, conforme dietro il Testo nella *L. 1. ff. de Reb. cred., si cert. petat.* fermano nella subietta materia *Decius Consil. 7. §. 5. vers.* „ Et quia (ivi) isti videntur impaganti, ut, „ pote proprie dicitur de illis, qui stant del credere, & propter istum effectum est facta promissio, & propter hoc solvitur salarium „ *l' Herring. de Fidejuss. cap. 2. num. 42., Ferrari nel suo Negoziante cap. 31., Scaccia de Commercio. & Cambio §. 3. glossa 3. num. 1., Zinsaldo de Commercio disc. 98. num. 52.* „ ivi „ Et tamen lo star del credere nihil aliud est, quam si de jubere, seu accedere alienæ promissioni „ *il Casaregi de Commercio disc. 51. num. 20.* „ ivi „ Verum mihi inutilis videtur hæc questio, quia fidejussio inter Mercatores habet eandem efficaciam, quam principalis obligatio, per ea, quæ diximus alibi suo loco occasione fidejussionis per Mercatores assumptæ sub „ *conf. verborum formula „ star del credere „ , & Rota Iu- censf.*

cons. coram Josepho Altogrado in una Cauſa Vernaccia e Sardi, riportata dal *Manſio* dopo la *Conſultat. 195. al §. 29.* „ ivi „ Poichè è ſtata facile la riſpoſta col dire, che lo ſtar del credere „ ſtilato da i Negozianti, e del quale ſi fa menzione in dette „ Lettere Oblatorie, è coſa del tutto differente dalle ſemplici „ Mallevatorie, come è l'obbligo, di cui ſi parla: poichè queſto ſtar del credere viene in dette Lettere riſtretto, e così praticato „ per i Debitori di Cambj, e per le Mercanzie, che ſi vendono a „ credenza, e ſi ſta del credere per quei Debitori, che dallo ſteſſo „ ſo Mercante, che ſta del credere, ſono ſtati creati, e ciò „ per denari, ed effetti, che dall' Amico e Corriſpondente, a fa- „ vor di cui il detto Mercante ha dato il ſuo obbligo, ſono „ venuti nelle proprie fue mani, e de' quali eſſo ne reſta il „ vero, e principal Debitore „ *et d. Manſus in ſeq. Conſultat. 196. §. 22.* „ ivi „ Come ſogliono li Negozianti tutti rice- „ vere una certa provviſione nell' obbligarſi, e ſtar del credere „ per altri; poichè credere alla fede, e promeſſa altrui, e ſtar „ del credere, è ſtar Mallevadori del credere alla promeſſa al- „ trui „ *et Turre de Camb. Prolegom. ad diſp. 2. §. 56. in fine, Savary Dictionnaire de Commerce au mot „ Demeurer du croire „* „ ivi „ Demeurer du croire: ſe dit auſſi à l'égard des diſpoſi- „ tions, ou negociations, que les Commiſſionnaires ou Corriſpon- „ dans des Négocians, & Banquiers font pour leurs Commet- „ tans concernant la Banque. Lorſqu'il y a convention preci- „ ſe par écrit entre une Commiſſionnaire & un Commettant qui „ porte que le Commiſſionnaire *demeurera du croire*; le Commiſ- „ ſionnaire doit être reſponſable envers le Commettant de l'e- „ venement de la Lettre de Change qu' il lui remet ſoit par „ ſon ordre, ou autrement. „

§. 2. Allorchè dunque il Negoziante prende la provviſione dello ſtar del credere per una rimeſſa, che fa per conto di un Amico, viene a conſtituirſi Mallevadore dell' eſito della Lettera, e così dell' idoneità del Traente, e dell' Accettante, conforme ne i termini del caſo ſiſſano concordemente *Decius conſil. 7. §. 5. verſ.* „ Præterea (ivi) quando Mercatores p^{re}ſtitunt *Quando un Mercante ſta del credere per la Lettera, che prende, ſi rende eſſi reſponſabile dell' idoneità del Traente.*

» simpliciter stare del credere, obligantur ad solvendum quod De-
 » bitores sunt falliti, o diventati impaganti „ Casareg. de Com-
 » merc. disc. 39. num. 8. „ ivi „ quoniam per Literas dictorum So-
 » ciorum apparet, eos assumpsisse in se omne periculum Debito-
 » rum, mediante etiam mercede inter Mercatores appellata prov-
 » visione : quam periculi assumptionem præferunt absque du-
 » bio illa verba *vi staremo del credere* „ e disc. 56. num. 20. „ ivi „
 » E' però vero nel caso nostro, che il pericolo della rimessa spet-
 » tava ai Sigg. Cambiagio, e Piuna (Mandatarj), perchè eglino
 » colla *provvisione* solita, e secondo l' ordine avuto, se ne erano
 » assunto il pericolo con *stare del credere*, come distingue benefi-
 » fimo a questo proposito *lo Scaccia &c.*; anzi da ciò evidente-
 » mente costa, che il pericolo della rimessa per natura del Con-
 » tratto spettava ai Mandanti, e non ai Mandatarj : altrimenti
 » farebbe incompatibile la promessa *del credere*, con cui i Sigg.
 » Cambiagio, e Piuna avrebbero fatta la sicurtà, ed assicura-
 » zione a loro medesimi, ed al proprio suo denaro, se a lo-
 » ro, o per conto proprio spettava la rimessa, qual' assurdo è
 » stato considerato da me nel mio disc. 14. num. 12. de Com-
 » mercio „ Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 1. tit. 1. §. 17.
 » ivi „ Remittens per exceptionem nominis periculum fert, quo-
 » ties illud in se recepit pacto etiam tacito, quo casu majorem
 » provisionem capere solet „ Phoonsen chap. 25. §. 13. „ & chap.
 » 61. §. 6. „ ivi „ Lorsqu'un Tireur, qui tire pour compte
 » d'autrui ne reçoit pas la valeur de sa Traite, la perte est pour
 » le compte de celui, pour qui il tire, si ce n'est que le Ti-
 » reur ne soit *demeuré du croire* à sa volonté, car dans ce cas
 » le *démourér du croire* ne regarde pas seulement les remises
 » en particulier, mais même toute la negociation ; c'est pour quoi
 » il est obligé de supporter la perte lui même, comme il y est
 » obligé encore s'il acorde quelque delai au Donneur &c. „ Ca-
 » saregi nel Cambista Instruito cap. 3. §. 63. „ ivi „ Debbo però fog-
 » giungere, che eziandio nel caso, che Cajo avesse fatta figura
 » di solo Procuratore nel prendere da Antonio la Lettera, se egli
 » aveva contata a Titio quella provvisione, che è solita con-

» tarfi in quella Piazza per *far del credere*, farà all' ifteffo modo
 » tenuto a pagare a Tizio il ritorno », e la *Rota di Lucca nella*
citata dec. coram Altogradi post Mans. consult. 195. num. 29. » ivi »
 » Pongo il cafo . Il Sig. Ugolino Vernaccia ordina alli Eredi di
 » Lorenzo Sardi, che rimettino mille fcudi a Venezia: effi, a-
 » vendo prima ricevuto da lui li debiti affegnamenti per il detto
 » denaro, sborfono in Lucca mille fcudi in mano di qualche
 » Mercante, che abbia corrifpondenza a Venezia, come per e-
 » fempio in mano di Giovanni Andreoli, dal quale riceverono
 » la Lettera di Cambio per Venezia, e *ftanno per lui del credere*
 » a favore del Sig. Ugolino *col cavarne la provvifione di un ter-*
zo per cento. Ecco che li detti Eredi *ftanno del credere* per un
 » Debitore creato da loro medefimi, cioè per Giovanni *Andreo-*
li, e coll' aver prima ricevuto il valfente dal Sig. Vernaccia.
 » E quefto è il cafo dello *far del credere* per i Debitori de i Cam-
 » bj, *ut eſt notorium in practica* „ *Giraudeau la Banque rendue*
facile dans le Recueil en forme de Dictionnaire au mot „ *Du croire* »
 » ivi » *Démourer du croire c'eſt ſe rendre garant, & responſa-*
ble de la validité des remifes que l'on fait à ſes Correfpon-
dans foit directement foit autrement des Lettres que l'on prend
pour leur compte. En ce cas on paye double provifion, à
moins qu'on n'en foit convenu autrement » *Anſald. de Com-*
mercio diſc. 98. num. 56.

§. 3. Queſta provvifione però, che ne i diverfi Paefi è di-
 verfa a miſura delli diverfi coſtumi, nella Piazza di Livorno è
 ſtabilita da un'inveterata conſuetudine a ragione di *mezzo per*
cento, come avverte il *Peri nel Negoziante cap. 31. §. Le Prov-*
vifioni poi &c.: nè può tacciarſi di arbitraria, eſſendo regola ſta-
 bilita nel Gius Mercantile, che in queſta materia ſpecialmente
 deve attendeſi l' ufo, e lo ſtile ſtabilito da i Negozianti, *Scaccia*
de Commerc. §. 3. gloſſ. 3. num. 11. » ivi » *Quæro quinto quan-*
 » ta fit iſta proviſio? Reſpondeo, eſſe tantam, quantam lauda-
 » bilis Mercatorum uſus approbavit, *Poninſeg. trattato de' Cambj*
 » *cap. 7. verſ. Della provvifione*, in reſponſione ad nonam difficul-
 » tatem, & *in cap. 5. verſ. Altri poi deſiderano*, ſeu quæſam ap-

Quantitativo
 della provvifio-
 ne per lo ſtar
 del credere in
 Livorno.

» probabit sanum petitorium Judicium , *Coli. tract. de Camb. cap.*
 » 31. in fine ,, e detto Scaccia loc. cit. num. 12. vers. ,, Si ta-
 » men aliis in locis , seu apud alios Mercatores daretur major ,
 » vel minor , erit servanda consuetudo eorum ,, *Lupus de Usu-*
ris in cap. Naviganti Comment. 3. §. 1. num. 19. ove ammet-
 te , che questo premio , o sia provvisione possa impunemente
 farsi ascendere anche fino al cinque per cento ; e finalmente
 l' *Anfald. de Commerc. nel detto disc. 98. num. 57.*

ARTICOLO XIX.

MAncando il Negoziante , che abbia una tal commis-
 sione , di prender la Lettera da persona di credito , au-
 corchè non sia stato del credere , sarà debitore a favor
 del Blandante del buon' esito della Lettera .

ANNOTAZIONI.

§. 1. **N**ella maniera , che quel Procuratore , o Commissionario ,
 che eseguisce da buon Padre di famiglia l' incumbenza , di cui
 è incaricato , e che ha accettato , non è poi debitore a favor del
 Mandante , o sia del Committente , di alcuna delle conseguenze ,
 che possono derivare dal sinistro evento dell' affare eseguito , co-
 me abbiamo provato al §. 1. dell' Articolo precedente , ed al
 §. 3. del medesimo nella subietta materia d' incumbenza rela-
 tiva alla provvista di qualche Lettera per far rimesse ; così per
 la ragione degli opposti , colui , che nell' esecuzione del Man-
 dato trascura quelle diligenze , e attenzioni , che si devono , e che
 userebbe qualunque buon Padre di famiglia , si costituisce de-
 bitore a favor del Mandante del danno , che ne deriva : e può
 quindi dal Mandante esser contro di lui esercitata l' azione

*Ragioni della
 regola.*

Mandati directa per essere refarcito di tutti i danni, a forma del Testo nella *L. Cum per Procuratorem 9. Cod. Mandati, vel contra*, ove il *Brunemanno num. 1.* „ ivi „ Quando Procurator „ dolo, vel culpa, committendo, vel omittendo, læsit jus sui „ Domini, & Principalis, actione *Mandati* convenitur *directa*, & „ quidem ad interesse in quantum læsus sum „ & *Perez in d. tit. Mandati, vel contra §. 8.*, mentre in quest' azione si comprende non solo la colpa lata, ma la levissima ancora, considerandosi dalle Leggi per dolo la semplice omissione, e negligenza del Mandatario, coerentemente alla disposizione di ragione, di cui la Legge *Tutori Cod. de Negot. gestis, ove il Brunemanno num. 1. 11. e 12.*, *Perez in d. tit. 35. Cod. Mandati, vel contra, num. 9.* „ ivi „ Tenetur enim Mandatarius non „ tantum de dolo, & lata culpa, verum etiam de omni alio, „ quod ad eum pervenit, non etiam de casu fortuito, nisi ad „ illum se obligaverit, *L. 13. h. tit.*, ubi exclusio casus fortuiti satis innuit inclusionem culpæ etiam levissimæ, *id. Perez in tit. de Negotiis gestis lib. 19. Cod. n. 4.* „ ivi „ Non gessisse autem videtur, ut oportuit, si exactissimam diligentiam non adhibuit: nec enim sufficit talem adhibere, qualem rebus suis adhibere solet, si modo alius diligentior eo commodius administraturus esset negotia: si neglexit ea agere, quæ alius fuisset gesturus: quo casu non tantum latam culpam, sed & levem & levissimam præstare necesse est „ „ *Donellus de Jur. Civ. lib. 13. cap. 11. §. 8. & seq.*, e precisamente, dopo aver dottamente ventilata questa materia, per riscontrare se le Leggi facciano in questa parte alcuna differenza fra il Procuratore legale, che riceve per la sua incumbenza una mercede, ed il semplice Mandatario, al §. 10. così conclude „ ivi „ Tenemus igitur hanc sententiam, Mandatarium & Procuratorem in universa administratione sua *omnem culpam*, non etiam casum fortuitum, præstare debere „ *Golin. de Procurat. part. 1. cap. 2. §. 5.* „ ivi „ Illam omittendo, dicitur esse in dolo, cum etiam lata, levisque culpa veniant in actione „ *Mandati* „ e *part. 5. cap. 4. §. 4.* „ ivi „ Et ad id, quod di-

„ xi, quod in actione Mandati veniat culpa levissima, ut supra ;
 „ part. 1. cap. 2. num. 6. , adde *Paul. Layman. lib. 3. de Pact. &*
 „ *Contract. 4. cap. 26. num. 7. vers. Testium, Straccha in tit. Man-*
 „ *dati num. 44. „*

§. 2. Lo che specialmente si verifica, ed ha luogo presso
 i Negozianti, i quali non eseguiscono gratuitamente simili com-
 missioni, ma ricevono per tali incomodi una mercede, la quale
 essi chiamano *Provvisione*, come avverte opportunamente il *Ca-*
saregio disc. 36. num. 2. „ ivi „ Nam cum dictus defunctus, sine
 „ *Mandato ac consensu ejus Consocii, & absque ulla exinde*
 „ *approbatione, elegerit MM. Federicum Spinulam, Thomam*
 „ *de Nigro, & Genesium Sanguinetum in Executores, & Com-*
 „ *plimentarios ad accipiendum ejus bona, & pecunias trasmis-*
 „ *sas ab ejus Corresponsalibus, tenetur de omni damno, quod ex*
 „ *illius facto, & culpa etiam levissima, obvenit ejus Correspon-*
 „ *salibus, & Dominis, attenta presertim mercede, sive provi-*
 „ *sione, ut nuncupatur a Mercatoribus „ & Rota Genus dec.*
 „ *160. num. 2. „ ivi „ Nam aliena Negotia exacto officio geri de-*
 „ *bent, & quolibet negligentia habetur pro culpa, L. In re man-*
 „ *data Cod. eod. „ & Mandatarius tenetur de omni culpa L. A*
 „ *Procuratore Cod. Mandati: unde secundum aliquos per illum*
 „ *Textum tenetur etiam de levissima, Alexand. cons. 147. in*
 „ *princ. „ MAXIME QUANDO EX ADMINISTRATIONE PRETIUM*
 „ *RECIPIT, ut in hoc casu: Bartol. L. Cum §. Si Epistola ff.*
 „ *de Furtis „*

*Autorità, che
 in conseguenza
 di ciò fermano
 la regola.*

§. 3. Sopra questi giustissimi fondamenti di ragione è stabili-
 ta la regola nel Gius Cambiario, che mancando un Mandata-
 rio di prendere una buona Lettera, ed in vece di questa pren-
 dendone una di un Datore, il di cui credito sia equivoco, o di
 uno, che ne sia affatto privo, sia tenuto all' emenda del danno
 commesso colla sua colpa, sia maliziosa, sia negligente, e possa
 per ciò contro di esso esercitarsi dal Committente l' azione *Man-*
dati directi per costringerlo a ritenere a suo danno il cattivo e-
 sito di quella Lettera: in conformità di ciò, che nell' individuo
 caso, di cui si tratta, esaminatane attentamente la materia, av-

verì, e stabili faviamente lo *Scaccia de Commer. & Camb.* §. 2. *glofs. 5. §. 401. e 402.* » ivi » *Secundus casus est, quando*
 » *mandavit simpliciter, quod remittens per viam Cambii: & isto*
 » *casu subdistinguo. Aut decoctio Antonii (Traente), cui dedit*
 » *Cambio, erat adeo verisimiliter futura (quia de ea erat magnus*
 » *rumor, & suspicio) ut nemo fani iudicii, & inculpatæ dili-*
 » *gentiæ, ei dedisset Cambio; & tunc concludo, periculum spe-*
 » *clare ad Sejum (Mandatario), quia versatus est in magna culpa;»*
 e il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 1. tit. 1. §. 19.*, ove,
 dopo aver fissato altri casi, ne i quali un simile Commissionato
 rimane debitore dell' esito della Lettera, pone anche quello, di
 cui quì ora si tratta, nella seguente maniera, cioè „ ivi „ *Si sua*
 » *culpa damnum contingat: veluti si Literas Cambiales ab homine*
 » *suspecto emerit, isque Foro cedat* „ *Stypman. de Jure Maritim.*
part. 4. cap. 8. num. 94.

ARTICOLO XX.

L *Traente è obbligato a dare al Prenditore di una*
Cambiale tanti esemplari di essa, quanti questi ne chiede:
avvertendo però di dichiarare in ciaschedun' esemplare,
che quella è la prima, o la seconda, o sivero la terza,
et sic de singulis; come pure di concepirle tutte dell' istef-
so tenore colla massima esattezza, e di esprimere tanto nel-
la seconda, che nelle successive, l' ordine di pagare quel-
la tal Lettera, qualora non fosse stata estinta la prece-
dente.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **E**ssendo un dovere indispensabile del Portatore di una Cambiale di mandare la medesima alla Piazza, ove dimora il Trattario per farla accettare colla più possibile sollecitudine, che è lo stesso che dire all' occasione della partenza del primo Corriere per quella Piazza (*Part. II. Art. 1. §. 1. & seq.*); è nato quindi da ciò il bisogno di moltiplicare il numero delle Cambiali, affinchè il Prenditore possa subito spedirne una per l' accettazione, e servirsi dell' altra per negoziarla in quella tal Piazza, ove il suo particolare commercio lo esiga: e comechè qualche volta possono accadere delle sventure nel corso delle Poste, e perdersi qualche plico; usano perciò i Negozianti prudenti la diligenza di duplicare qualche volta la spedizione della Lettera medesima, affine di assicurarsi viepiù della più sollecita accettazione, come nota il *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 2. §. 5. „ ivi „ „ Binas, aut ternas. Multiplicatio hæc Literarum est admodum „ utilis, & fere necessaria, cum enim transmittuntur per stipula- „ torem, si casu aliquo perirent, vel si ille, cui transmittuntur, „ eas non servaret, remaneret stipulator absque ulla probatione „ sui crediti, & ideo unis transmissis ad effectum perfectionis Cam- „ bii, reliquas penes se retinet, in subsidium probandæ veri- „ tatis. „*

Stabilita poi per massima generale,

§. 2. Di quì ne viene, che si è introdotta l' obbligazione nel Traente di dare prima, seconda, qualche volta la terza, e fino la quarta Lettera al Prenditore medesimo: obbligazione, che introdotta dall' uso, è divenuta poi una parte del Gius Cambiario, da cui non è più permesso il recedere, *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 3. §. 4., Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 2. §. 17., & cap. 4. §. 22., Phoonfen des Loix & Coutumes du Chunge chap. 5. §. 15. e 20., & chap. 22. per tot., & Ricard Traité general du Commerce chap. des Lettres de Change, de leurs termes, de leurs tems, & de leurs valeurs §. L' usage a sagement établi &c. fol. mihi 119. „ ivi „ L'usage a sagement éta-*

„ bli

» bli la précaution de prendre plusieurs Lettres de Change pour
 » une même somme. Cette multiplicité est avantageuse, par-
 » ceque par-là il demeure une feureté entre les mains de ce-
 » lui, au profit du quel la Lettre de Change est tirée, afin que
 » le payement ne soit point differé, & qu'il ne soit point obligé
 » de recourir & de s'en rapporter à la bonne foi du Tireur, si
 » la première Lettre qu'il commet souvent aux hafards des Po-
 » stes & des messagers, étoit perdue, ou interceptée. »

§. 3. Quello però, che deve avvertire il Traente, si è;
 che tutti gli esemplari della medesima Lettera siano concepiti
 esattamente ne i medesimi termini, sì rapporto alla somma, che al giorno della data, come pure al termine della scadenza, e finalmente come ai nomi del Trattario, e del Prenditore; dimodochè l' uno non differisca dall' altro nella più piccola

*Cautela del
 Traente di da-
 re tutti gli e-
 semplari perfet-
 tamente unifor-
 mi.*

parte, come avverte opportunamente il *Phoonfen chap. 5. §. 21.*
 » ivi „ Un Tireur doit sur tout prendre garde, que toutes les
 » Lettres de Change, qu'il fournit pour une même partie, so-
 » yent de la même date, teneur, & adresse, avec la seule di-
 » stinction de première, seconde, troisième, quatrième &c. „
Ricard loc. cit. „ ivi „ Toutes ces Lettres de Change n'étant
 » proprement, que des copies authentiques les unes des autres,
 » elles doivent être toutes semblables, de même date, de mê-
 » me somme, & de même subscription & adresse, à la résér-
 » ve que l'une est qualifiée de première, l'autre de seconde
 » &c. „, *Heinneccius Elem. Jur. Cambial. cap. 2. §. 17.* „ ivi »
 » Porro Cambia vel sola, vel plura simul dari, jam supra a-
 » nimadvertimus. Posterius fit commodo Remittentis vel Presen-
 » tantis, ut uno, alterove exemplari deperdito, reliquis adhuc
 » uti possit. Tunc vero observandum est Campsoribus 1^o. eas
 » Literas omnes pro unicis haberi, 2^o. easdem per omnia sibi
 » similes esse debere, præterquam quod secundis, & sequenti-
 » bus inferi solet clausula, prima, vel secunda, 3^o. cavendum,
 » ne error in numero committatur, ex. gr. ne binæ, secundæ,
 » vel tertiæ existant „ *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 2. §. 5.*

§. 4. Deve parimente effere cauto il Traente di dichiarare nella feconda, che egli commette al Trattario di pagare quella tal fomma, purchè non fia già ftata precedentemente pagata mediante la prefentazione della prima, & sic de fingulis: a fegno che la formula in cafi fimili fuol' effere la fequente, cioè: „ Per quefta feconda di Cambio pagherete all' ordine S. P. di Tizio (la prima non effendo) pezze cinquecento da otto „ reali, valuta cambiata col medefimo, e ponete come fi avvi- „ fa „; e nella terza fi dice „ la prima, e feconda non effendo „, e così nelle altre: *Heinnecc. Elemen. Jur. Camb. cap. 4. §. 10.* „ ivi „ Immo non modo Literarum Cambialium generaliter fie- „ ri debet mentio, fed & earum qualitas exprimenda eft, pu- „ ta, quod fint folæ, vel primæ, fecundæ, tertix, ubi tamen „ obfervandum, Literas primas, & folas pure concipi folere, re- „ liquas fub conditione, fi primis, vel fecundis folutione non- „ dum fatisfactum fuerit „, *Ricard loco citato* „, ivi „ Et à fin „ que cette multiplicité ne puiſſe point faire tort au Tireur, il „ doit mettre, *vous payerez par cette feconde ou troiſieme Lettre* „ *de Change, n' ayant pas payée ma première.* Ainſi ayant payé en „ vertu de l'une, les autres n'ont plus de force, & ne peuvent „ produire aucun effect, & celui, qui a acquité, peut être en „ repos, ayant la quittance de toutes par l'endoffement de „ celles, en vertu de la quelle il a payé. „

§. 5. Quindi è, che fequendo queſti medefimi principj, è ftato così eſpreſſamente preſcritto nel *Codice Sardo Les Loix & Constitutions de S. M. Roi de Sardaigne livr. II. chap. VII. §. 17.* „ ivi „ Mais la première, feconde, troiſieme, ou autre poſté- „ rieure Lettre de Change devront toutes être d'une même „ teneur, fans y mettre aucune autre différence, ſi ce n'eſt dans „ l'explication qu'il fera néceſſaire d'y faire, que c'eſt une pré- „ miere, feconde, ou autre poſtérieure Lettre: & lorsqu'il y en „ aura une de payée, les autres ne feront plus d'aucune valeur. „

§. 6. Mancando il Traente di ufare fimili cautele, potrebbe eſporre il Trattario ad effere ingannato: poichè, non vedendo ne i diverſi eſemplari della Lettera i ſegni denotanti l'uni-

Come pure di dichiarare nelle ſucceſſive di doverſi pagare, quando ciò non ſia già ſeguito in forza di una precedente.

Legge particolare del Re di Sardegna.

Senza le quali cautele potrebbe

città della Tratta, avrebbe un giusto motivo da reputare l'una restare ingan-
 diversa dall'altra, e da estinguerle tutte, facendo ad ogni Let- nato il Tratta-
 tiera un pagamento. Nel qual caso, siccome farebbe egli caduto rio, e agire
 nell'inganno per colpa del Traente, competerebbe perciò al contro il Tra-
 Trattario contro il medesimo l'azione *Mandati contraria* per il ente.
 suo rimborso, a forma de i Testi nella *L. Licet §. Ea obliga-*
tio, nella L. Qui proprio §. Item contra ff. Mandati, e nella L.
prima Cod. eodem.

§. 7. Allorchè poi un Banchiere gira, e negozia un esem- Cautela di por-
 plare della presa Cambiale, e che trasmette l'altro ad un Ami- re nell' esem-
 co nella Piazza del Trattario per farne seguire l'accettazione, plare, che si ne-
 fuole egli mettere in piè di quella destinata ad essere negoziata, gozia, il nome
la prima si troverà in Londra (ex. gr.) presso il Signore NN. per della persona.
l'accettazione, affinchè l'ultimo Possessore possa alla scadenza presso di cui sia
 recuperare dalle mani dell' Amico del Traente l'esemplare del- reperibile la
 la Lettera accettata, e prevalersi di ambedue per esigere il pa- prima trasmes-
 gamento; di una cioè per verificare il Mandato ad esigere, e tazione.
 dell'altra accettata per giustificare l'obbligazione contratta dal
 Trattario: *Phoonsen chap. 10. §. 23.* „ ivi „ Un Donneur, qui a
 „ contracté une partie, non pour la remettre lui même, mais
 „ pour la négocier, ou la faire négocier ailleurs, devoit tou-
 „ jours demander première, seconde, & troisième Lettre de
 „ Change, & envoyer d'abord la première à l'acceptation, qu'il
 „ pourroit laisser chez celui, qui en procure l'acceptation, & il
 „ lui en resteroit encore deux, ainsi il pourroit fournir dou-
 „ bles Lettres quand il viendroit à négocier la partie, mais
 „ en faisant ainsi, il ne doit pas oublier de mettre dans les Let-
 „ tres qu'il fournit, chez qu'il faut s'adresser pour avoir la
 „ première acceptée „ *Foithier du Contract de Change chap. 3. §. 37.*
 „ ivi „ Il est encore aujourd'hui d'un usage très frequent, de
 „ tirer par première & seconde les Lettres de Change, qui
 „ ont un certain nombre d'usances à courir, surtout celles que
 „ l'on envoie à l'étranger. On envoie la première à l'accep-
 „ tation, & l'on passe l'ordre sur la seconde, en mettant au
 „ bas chez qui on trouvera la première acceptée „

ARTICOLO XXI.

L Traente contemporaneamente alla consegna, che fa della sua Cambiale al Prenditore della medesima, è obbligato di scrivere per la Posta al Trattario altra Lettera familiare, in cui gli dia avviso della Tratta, che gli fa, e lo incarichi ad onorar la sua firma coll' accettazione, e col successivo pagamento alla scadenza: e mancando a questo suo dovere, rimane responsabile de i danni, che possono arrivare alla Lettera per quella sua negligenza.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **L**A correntezza, e buona fede, con la quale si trattano gli affari fra i Negozianti, ha dato luogo a commetterfi molte frodi, per riparare alle quali fu introdotto l' uso di dare avviso al Trattario della Tratta, che se gli fa. *Franch. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 7. §. 10., Stryckius disp. 18. cap. 3. §. 35., & cap. 4. §. 26. Tom. 7.*

§. 2. Da questa causa è derivata l' introduzione delle *Lettere d' avviso*, le quali altro non sono, che una Lettera, con cui il Traente contemporaneamente alla consegna della Cambiale scrive al Trattario, per avvisarlo della Tratta, che ha fatta sopra di lui, indicando precisamente il giorno della data, la somma, il tempo della scadenza, il luogo, ove doverfi estinguere, e la persona, all' ordine del quale è stata fatta: secondo la definizione, che ne abbiamo dal *Turre de Cambiis disp. 2. quest. 1. Prologomena §. 12. in fine* „ivi „ Cauti namque Mercatorès in hujusmodi » Cambiis irregularibus, non contenti fecisse Literas Cambii, quæ » de stylo solent tradi Creditori per eum consignandæ ei, cui » sit Tracta, ad effectum consequendæ solutionis; conficiunt etiam » Literas ad eundem, cui sit Tracta, eumque præadmonent de

Origine della
Lettera d' av-
viso.

Definizione
della medesi-
ma.

» consignatione Literarum Cambii sibi facienda , eumque distin-
 » ctius instruunt de peragendis : & hæ a munere dicuntur *Literæ*
 » *advise* ,, *Seaccia* §. 5. *quest. 5. num. 77. & 78. & seq.*, *Lupus de*
Usuris in cap. Naviganti §. 2. *num. 62. vers. Alii vero &c.*, *Franch.*
Instit. Jur. Camb lib. 1. sect. 2. tit. 7. §. 1. ,, *ivi* ,, Pariter *Tras-*
 » fatus opus habet epistola *adviforia* , qua intelliguntur *Literæ* ,
 » quibus *Tracta* facta , ejusque circumstantiæ scitu necessariæ *Tras-*
 » fato a *Trassante* significantur ,, *Strygius disput. 18. Tom. 7. cap.*
1. §. 19. , & *cap. 3. §. 29.* ,, *ivi* ,, Hæ (*Literæ* *adviforiæ*) præ-
 » cedunt quandoque *Literas* *Cambii* , vel concomitantur , ac *Man-*
 » datarium *Trassantis* certiozem faciunt de *transmittendo* *Cambio* ,
 » simulque de ejus *provisione* , & *reciproca* *solutione* ipsi *facien-*
 » *da* &c. Præterea *hiſce* *Literis* *de* *advifo* significatur , *adfore*
 » aliquem , qui *Literas* *Collybifticas* *oblaturus* , & *juxta* *eas* *Cam-*
 » *bium* *ſit* *exacturus* *cum* *petitione* , *ut* *illis* *fatisfiat* ,, *Savary* *Di-*
Etionnaire de Commerce au mot ,, *Avis ou Advis* ,, *ivi* ,, *une*
 » *Lettre* *d'avis* *eſt* *une* *Lettre* *miſſive* , *par* *la* *quel* *un* *Marchand* , *ou* *un*
 » *Banquier* *mande* *à* *ſon* *Correſpondant* *qu'il* *a* *tiré* *ſur* *lui* *une*
 » *Lettre* *de* *Change* ,, *più* *ſotto* ,, *ivi* ,, *A* *l'égard* *des* *Lettres* *d'a-*
 » *vis* *pour* *payement* *des* *Letres* *de* *Change* *elles* *doivent* *con-*
 » *tenir* *le* *nom* *de* *celui* *pour* *le* *compte* *de* *qui* *on* *tire* ; *la* *da-*
 » *te* *du* *jour* , *du* *mois* , & *de* *l'année* ; *la* *ſomme* *tirée* ; *le* *nom*
 » *de* *celui* *qui* *en* *a* *fourni* *la* *valeur* . *Elle* *doit* *auffi* *faire* *men-*
 » *tion* *du* *nom* *de* *celui* , *à* *qui* *elle* *doit* *être* *payée* , & *du* *temps*
 » *au* *quel* *elle* *doit* *l'être* ; & *quand* *les* *Lettres* *de* *Change* *por-*
 » *tent* *de* *payer* *a* *ordre* , *on* *le* *doit* *pareillement* *ſpecificer* *dans*
 » *la* *Lettre* *d'avis* ,, *Ricard* *Traité* *general* *de* *Commerce* , *chap. des*
Changes fol. michi 130. , *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 15.*
 » *ivi* » *Literæ* *vero* *adviforiæ* , *quas* & *Spachium* *vocant* *Cam-*
 » *pfiores* *Itali* , *ſunt* *Literæ* , *quibus* *certior* *ſit* *Acceptans* *Cambium* ,
 » *eſſe* *a* *ſe* *trassatum* , & *quomodo* *sibi* *ſit* *fatisfaciendum* » *I ho-*
 » *onſen les Loix, & Coutumes du Change chap. 7. §. 2.* » *ivi* »
 » *Le* *premier* , & *principal* *devoir* *du* *Tireur* *eſt* *de* *donner* *avis*
 » *par* *le* *premier* *Courier* *a* *ſon* *Correſpondant* *ſur* *le* *quel* *il*
 » *tire* , *des* *Traites* *qu'il* *a* *faites* *ſur* *lui* , *à* *ſin* *qu'il* *en* *puiffe*

» être averti avant qu'on lui présente les Lettres de Change
 » pour les accepter „ e al successivo §. 3. „ ivi „ *la Lettre d'avis*
 » doit contenir bien clairement & sur toutes choses quel jour,
 » pour compte de qui, & quelle somme on tire, à qui, &
 » dans quel tems elle est payable, de qui la valeur a été re-
 » ceüe, ou avec qui elle a été ajustée ou rencontrée: & si la Let-
 » tre de Change est payable à ordre, il est bon de le marquer
 » dans la Lettre d'avis „ *Casaregi Cambista Instruito cap. 6. §. 24.*

Costume univer- che è divenuto una precisa obbligazione del Traente di trasmet-
 sale di far simi- tere tali Lettere al Trattario, conforme si rileva dalle autorità
 li Lettera. de i Dottori, e Scrittori riportate al §. precedente, e singolar-
 mente dal *Phoosfen chap. 7. §. 2.*, *Franck. loc. cit. §§. 7. 8. 9.*

Eperciò la pri- re, non è il Trattario obbligato ad accettare la Tratta, malgrado
 vazione di tali la presentazione della Lettera vera, e questa che gli venga fatta
 Lettere esime il dal Portatore, conforme di unanime consenso stabiliscono *Franck.*
 Trattario dall' obbligazione di *Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 7. §. 1. e 3.*, *Heinec. Elem.*
 accettare. *Jur. Camb. cap. 3. §. 13.*, *Savary Dictionnaire de Commerce au mot*
Avis ou Advis » ivi » On peut se dispenser d'accepter une
 » Lettre de Change, quand on n'a point eu d'avis » *Ricard loc.*
cit. fol. mihi 130. » ivi » Ceux qui tirent, ou remettent des Lettres
 » de Change à leurs Correspondans, ne doivent pas manquer
 » de leur donner avis par le premier Courier des Traités faites
 » sur eux, parceque étant énoncé qu'ils les payent suivant
 » l'avis qui leur en sera donné, s'ils manquoient de le faire,
 » les Correspondans seroient en droit de ne les accepter pas,
 » faute de Lettre d'avis » *Stryehius disput. 18. cap. 3. tom. 7.*
 §. 34. » ivi » *Hæce avisorias adeo necessarias esse, ut absque illis*
 » *Mercator Mandatarius Collybisticas oblatas acceptare, & solve-*
 » *re non teneatur* » & *Cap. 4. §. 26., e 27.* » ivi » Imo ho-
 » die, majoris cautelæ gratia ad evitandas plurimas deceptiones,
 » una, aut separatim, a Trassante mitti solent ad Mandatarium
 » *Literæ præmonitionis, seu avisorix: his ergo deficientibus, vix,*

» ac ne vix præstatur solutio. » Ed in tal caso tutti i danni della denegata accettazione devono posarsi sopra il Traente, *Ricard loco cit. fol. mihi 130. §. Ceux qui tirent &c.* » ivi » De » sorte que venant à être protestée faute d'acceptation, ceux » qui en sont les Porteurs retourneroient sur le Tireur, qui » seroit obligé de rendre non seulement la somme reçue, mais » encore la réchange de pareille somme qu'il auroit prise sur » le lieu, d'où les Lettres seroient tirées avec le frais du pro- » test » *Savary dans le parfait Négociant, livr. 3. chap. 10. vers.* » ivi » Le Tireur ne doit point manquer de donner avis a ce- » lui, sur qui il a tiré la Lettre, de la Traite qu'il a faite sur » lui, parceque lui mandant par icelle qu'il la paye suivant » l'avis qu'il lui en donnera, il n'accepteroit pas la Lettre sans » son avis, *De sorte que la Lettre seroit protestée faute d'accep-* » *tation, & retourneroit sur lui, & il seroit obligé de rendre* » *non seulement les deniers & le Change qu'il avroit reçu de celui,* » *au profit de qui est tirée la Lettre, mais encore le réchange de* » *pareille somme qui aura été prise sur le lieu, où la Lettre est* » *tirée, avec les frais du protest.* »

§. 5. Giustissima poi è la regola, che i danni del ritorno di una Cambiale protestata per difetto di Lettera di avviso debbano posarsi sopra il Traente, per la ragione, che essendo diventato un dovere per lui di dar' avviso al Trattario della sua Tratta, diventa egli l'autore del danno, allorchè trascura di adempire a quell' obbligazione, che gli corre, e così è il solo obbligato a risentirne la conseguenza, per la più volte riportata regola di ragione, *quod qui causam damni dat tenetur Parti ad interesse*, a forma del Testo nella *L. Nihil interest ff. ad L. Corneliam de Sicariis*.

I danni del protesto di una Cambiale per difetto di Lettera d'avviso, si posano sul Traente.

§. 6. L' uso introdotto da simili Lettere d' avviso ha dato luogo alla subalterna questione, se la semplice Lettera di avviso sia un recapito sufficiente a costringere il Trattario al pagamento: come pure all' altra, se il Trattario, mediante la sola predetta Lettera di avviso, sia sufficientemente autorizzato a pagare la Tratta.

§. 7. Quanto alla prima, non pare, che veramente possa

La sola Lettera d'avviso non autorizza alcuno a obbligare il Trattario al pagamento.

mettersi in dubbio, che la semplice *Lettera d'avviso* non autorizza veruno a poter costringere il Trattario al pagamento della *Tratta*, per la ragione, che la detta *Lettera d'avviso* altro non è, che un referente della *Lettera di Cambio*, *Stryck. disput. 18. tom. 7. cap. 3. num. 35.*; giacchè nella medesima d'avviso si partecipa la spedizione della *Tratta*, e si ordina, che all'occasione di essere presentata gli si faccia onore coll'acettazione, e col pagamento, *Scaccia de Commerc. & Cab. §. 1. quest. 5. num. 77. e seq., Turre de Camb. disput. 2. quest. 1. Prologomena §. 12., Phoonsen chap. 7. §. 5.* „ ivi „ *Les Tireurs* „ ont accoutumé de recommander dans leurs Lettres d'avis à „ ceux, sur qui ils tirent, de tenir un bon compte de leurs „ Traités, de les honorer de leur acceptation quand on les leur „ présentera, & du payement lorsqu'elles feront écheuës „ e perciò come semplice referente non è di alcun'efficacia senza il relato, *Argumento ab Authent. Si quis in aliquo, ubi Doctores Cod. de edendo, Bald. in L. Incivile num. 7. ff. de Legib., Rot. Rom. decis. 160. num. 11. part. 1. recent.* „ ivi „ *Nam quando non constat de firmo relato, inconstans est fides, & probatio referentis, cui propterea non statur* „ *decis. 397. num. 2. ejusdem part. 1. recent., & decis. 489. num. 7. part. 4. tom. 2.*; nè ad esso si presta la minima fede, quando non costi patentemente del relato: *L. Si quis fundum ff. de Contrahenda emptione, Decius in dicta Authen. Si quis in aliquo num. 45. vers. Restringitur Cod. de edendo, Paris. cons. 7. num. 4. lib. 3., Rot. Rom. cor. Dunozet. Jun. decis. 868. num. 8. & in decis. 461. num. 6. part. 2. recent.* „ ivi „ *Utique referens non debet attendi non constituto de relato* „ „ *& decis. 569. num. 14. part. 19. tom. 2. recent.* „ ivi „ *Propter regulam, quod virtus referentis pendet a relato.* „

Perciò si considera come un segno del trattato, e non già del perfezionato Contratto.

§. 8. Deriva da ciò, che senza la *Cambiale* la *Lettera d'avviso* non è di alcuna efficacia, e perciò da i Dottori si considera quest'ultima come la prova di un trattato di *Contratto*, la quale può essere fallace, e mancare per non essere stato portato

portato ad esecuzione il Contratto di Cambio. *Stryckius disput. 18. cap. 3. §. 31. tom. 7.* „ ivi „ *Alias hæ Literæ de*
 » *avviso per se nihil concludunt, nec aptæ sunt ad forman-*
 » *dum creditum, & sunt quasi tractatus, ubi multa tractantur,*
 » *quæ non perficiuntur* „ *Episc. Rocca disput. Jur. select. 94.*
 » *num. 11., Rocco de Literis Cambii not. 18. vers. Quia in Literis*
 » *d' avviso post. 1. volum. Respons. Rota Rom. coram Bichio decis.*
 » *481. num. 6.* „ ivi „ *Sive dictæ Literæ sint di spaccio sive d'*
 » *avviso, quia & si in hac secunda specie Literarum fieri non*
 » *possit vis ad fundandum creditum, cum sint tamquam tracta-*
 » *tus, & multa tractentur, quæ non perficiuntur, ut tradunt Do-*
 » *ct. in L. Si voluntate Cod. de Rescind. vendit; dicta Rota de-*
 » *cis. 295. num. 3. part. 15. recentior.* „ ivi „ *Quia in primis*
 » *Literæ, de quibus supra, erant d' avviso, non di spaccio, &*
 » *sic in illis non potest fieri aliquod fundamentum, cum mul-*
 » *ta tractentur, & non concludantur* „ *Gama Decis. Lusitan.*
 » *336. num. 4. & per tot.; e in conseguenza di ciò colla sola d'*
 » *avviso non può costringersi il Trattario al pagamento, con-*
 » *forme concludono Scaccia §. 2. Glossa 5. num. 337.* „ ivi „ *Se-*
 » *cus tamen est in Literis, quas vocant d' avviso, quia licet*
 » *Mercator eas sine contraditione receperit, tamen non dicitur*
 » *acceptasse Literas Cambii; ideoque illarum vigore non potest*
 » *cogi ad solvendum* „ *Ansaldo de Commerc. disc. 74. num. 27.* „
 » *unde ad effectum inducendi obligationem solvendi non atten-*
 » *duntur inter Campsores Literæ d' avviso, sed solum Literæ*
 » *directæ* „ *Strych. disput. 18. tom. 7. cap. 3. num. 35.* „ ivi „
 » *Unde dubitatione caret, vigore Literarum de avviso nullam*
 » *pecuniam nec exigi, nec solvi, sed solum per subsequentes*
 » *Literas Cambii, Marta &c., quippe quæ sunt instar referen-*
 » *tis & relati, ac fundamentum acceptationis &c. Si ergo Schæ-*
 » *dulæ Cambiales defecerint, solæ Literæ intimationis non suf-*
 » *ficiunt* „ *Marquard. de Jur. Mercat. lib. 2. cap. 12. num. 47.,*
 » *addn. ad Burattum decis. 487. num. 7.* „ ivi „ *Limitatur tamen*
 » *in Literis vulgo dictis d' avviso, quas licet Mercatores absque*
 » *contraditione receperint, non tamen dicuntur acceptasse Li-*

» teras Cambii, & ideo cogi non possunt ad solvendum illarum vigore, » *Gama dicta decis. Lusit. 336. num. 4., & Rot. Rom. decis. 26. num. 12. part. 15. recent.*

§. 9. Oltre di ciò, e indipendentemente dalle suddivise regole primordiali di ragione, che sono la base fondamentale della soprascritta teoria, siccome il moderno, e universale stile di fare le Cambiali si è quello di farle all'ordine del Prenditore, il che importa a suo favore la facoltà di girare, e negoziare quel Recapito; così il Prenditore, o chiunque suo Commesso non può col semplice Mandato di una Lettera missiva, e sul fondamento della Lettera di avviso ricevuta dal Trattario, costringere il medesimo a pagare la Tratta; per la ragione, che essendo l'azione del Prenditore attaccata ad un atto cedibile, e girabile, non può quindi la medesima esercitarsi, se non con l'esibizione dell'istromento della cessione, qual'è la *Lettera di Cambio*; giacchè, se si ammettesse l'obbligazione di poter costringere il Trattario a pagare sul semplice fondamento della Lettera d'avviso, ne seguirebbe l'assurdo, che potrebbe il Trattario essere esposto nuovamente alla persecuzione del Portatore della Lettera, e così ad essere la vittima della frode del Prenditore della Lettera, se dopo averla ceduta ad altri con titolo oneroso, potesse essere in diritto di molestare il Trattario sul semplice fondamento della ricevuta Lettera *d'avviso*.

§. 10. In fatti il Traente può, e deve in detta Lettera *d'avviso* significare al Trattario il nome del Prenditore della Cambiale, come uno de i riscontri dell'identità della sua Lettera; ma non può dirgli qual sarà il Portatore, non potendo sapere, nè prevedere quante cessioni possono esser fatte di quel Recapito negoziabile di sua natura, e in qual Possessore finalmente possa andare a trovarsi al momento della scadenza.

§. 11. Un'altra ragione è opportuno di rilevare in prova dell'allegata teoria; e questa si è, che siccome è in facoltà del Trattario l'accettare la Cambiale (*Part. I. Art. III. §. 10.*) e che, fintanto che egli non accetta, non si costituisce debitore

Altra ragione, per cui la sola Lettera d'avviso non autorizza alcuno a farsi pagare la Tratta.

Altra ragione.

ad alcuno per dipendenza della Tratta (*Part. I. Art. III. d. §. 10.*); ne segue da ciò, che, nella forma che un Trattario non può essere obbligato al pagamento di una Cambiale nemmeno colla Lettera alla mano (*Part. II. Art. III. §. 1.*); così molto meno potrà a ciò costringersi senza il documento della Lettera, che legittimi la persona del Portatore, a cui non si trasferisce alcun legittimo Mandato, se non che per l'organo della cessione della Lettera, come si dimostrerà al suo luogo.

§. 12. Passando ora alla seconda questione, che può cadere in esame relativamente alle Lettere *d' avviso*, noi fissiamo, che il Trattario medesimo non può pagare la Tratta ad alcuno sul semplice fondamento della Lettera d' avviso; perchè, per quanto sia verissimo, che tali Lettere provano il Mandato in genere del Traente, *Stryck. loc. cit. §. 31. in fine* » ivi „ *Præ-terea probant quidem Mandatum, qui continet determinatam* » *dispositionem.* „ *Ansaldo de Commerc. disc. 74. num. 28., & Rot. Romana cor. Bichio decis. 481. num. 6. 7. e 28., & in dec. 26. num. 12. e 13. part. 5., & in dec. 295. num. 13. part. 15. recent.*; è però altrettanto vero, che non lo provano in specie relativamente alla persona del Mandatario ad esigere (come abbiamo rilevato di sopra ai §§. 9. e 10.); ed il Trattario non può sapere qual sia il legittimo Proprietario della Lettera, stante la circostanza di esser questo un recapito girabile, se non che allorchando resta ciò verificato dall'esibizione della Cambiale: in conseguenza di che a chiunque egli pagasse, che non fosse rivestito della procura del Traente mediante il solo organo della Cambiale, si esporrebbe a dover duplicare il pagamento a favore del Portatore della Lettera: *Marquard. de Jure singul. Mercator. lib. 11. tit. 12. num. 47., Marta Digest. noviss. tom. 3. tit. Epistola cap. 18. Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 7. §. 11.* „ ivi „ *Ipsa tamen Epistola non acceptatur, nec sola ad solutionem sufficit, nec retenta obligat Trassatum* » *Stryck. d. disput. 18. cap. 3. tom. 7.*

La sola Lettera d' avviso non autorizza il Trattario a pagare ad alcuno validamente.

§. 13. Se poi, malgrado la mancanza di Lettera *d' avviso*, *Accettandosi* piacesse al Trattario di accettare, e accettasse perciò di fatto una *però la Cam-*

biale, non ostante la mancanza dell'avviso, si forma l'obbligazione di pagare.

Cambiale; in tal caso è fuori di dubbio, che egli si è costituito debitore della soddisfazione della Lettera coll'obbligazione *de constituta pecunia*, e che deve perciò liberamente pagarla alla scadenza; perchè in un caso simile viene egli a rinunciare tacitamente al suo diritto, al quale può ognuno liberamente rinunciare per il triviale assioma, di cui i Testi nella *L. Si quis in conscribendo Cod. de Episc. & Cleric. L. penult. Cod. de pactis, Barbosa Axiomata Juris 135. §. 13. » ivi » Juri suo qui libet rinunciare potest » Stryck, d. disp. 18. cap. 3. num. 36. » ivi » Quod si vero contingat, acceptantem sine his Literis Cambium acceptasse, solvere tunc simpliciter tenebitur, cum sic juri suo renunciasse, sequere debitorem scriptæ pecuniæ constituisset censetur »; e giacchè la mancanza della Lettera d'avviso era una legittima scusa, come si è provato di sopra al §. 4. per negare l'accettazione. Ma fatta questa una volta, viene a costituirsi l'obbligazione *de constituta pecunia*, da cui non è più permesso il recedere nell'atto del pagamento, contro del quale non è più tempo di opporre la mancanza di detto avviso.*

Accettandosi però la Cambiale anche senza Lettera d'avviso, l'Accettante si costituisce debitore delle di lei conseguenze.


§. 14. Chiunque per altro abbia il coraggio di recedere dall'uso comune, e di accettare una Cambiale anche senza la Lettera d'avviso, si espone al caso della falsità della Lettera, e a soffrire le conseguenze di quelle frodi, a cui si è voluto appunto apportare un rimedio coll'introduzione dell'uso delle Lettere d'avviso, come si è avvertito sopra al §. 1.

I più diligenti Banchieri usano la precauzione di replicare le Lettere d'avviso.

§. 15. Del resto poi è tale la premura, che hanno i Banchieri, di trasmettere ai loro Corrispondenti, sopra de i quali fanno le Tratte, le corrispettive Lettere *d' avviso*; che i più diligenti non si contentano di farlo una volta, e contemporaneamente alla spedizione della Tratta; ma usano ancora la precauzione di ripetere tali Lettere d'avviso col successivo Corriere, per provvedere al caso di qualche inconveniente di Posta, a cui sono ordinariamente esposte le Lettere, come avverte il *Phoosfen chap. 7. §. 6. » ivi » Les Tireurs ont accoutumé de » confirmer leurs Traitez par une seconde Poste, & d'en donner » avis une seconde fois, même par plusieurs voyes, lorsque*

» les Lettres de Change font payables a vüe, ou à courts jours,
» & d'une somme un peu considerable „ Ricard. *Traité général*
» *du Commerce à l'article de Change, & précisément* Des avis, &
» de réponses &c. §. *Un Tireur fol. mihi 131.* » ivi » Un Tireur
» doit aussi confirmer à son Correspondant par le Courier sui-
» vant la Traite qu'il a faite sur lui, soit que la Lettre porte de
» payer à vüe, ou à certain tems, ce qui ne doit pas être né-
» gligé: car deux suretez &c. valent plus qu'une, c'est-à-dire,
» que si le premier avis parvient au Correspondant il n'y a
» point de mal qu'il reçoive le second pour confirmer le préce-
» dant, & même qu'au cas que la première Lettre ne lui fût
» pas rendüe, cette dernière fasse favoir le contenu de la pré-
» miere. »

Fine della prima Parte.



LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO.

PARTE SECONDA.

DELLE ACCETTAZIONI DELLE CAMBIALI.

ARTICOLO PRIMO.

Il Prenditore di una Cambiale deve subito, e per la prima Posta rimettere la medesima alla Piazza, ove deve essere soddisfatta, incaricando qualche suo Amico di procurarne la più sollecita accettazione; e mancando egli, o il suo Commesso di farla accettare in tempo debito, se dal ritardo ne derivasse qualche pregiudizio, deve questo essere tutto a carico del Prenditore.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **A**llorchè il Trattario ha accettata una Cambiale diventa egli debitore del Possessore della medesima, come se egli stesso avesse ricevuto il prezzo di quella Lettera, venendo coll'atto dell' accettazione a stipulare l' obbligazione *de constituta pecunia*, a forma di quanto abbiamo provato all' Articolo III. della Parte I. §. 12. delle Annotazioni.

Dopo l' accettazione, il Trattario è debitore dell' importare della Lettera.

§. 2. E' dunque dell' interesse di tutti quelli, che hanno parte nella Cambiale, di ottenere al più presto l' obbligazione del Trattario, la quale si unisce a quella del Traente per assicurare la soddisfazione della Lettera.

Di qui deriva la necessità di procurare la più sollecita accettazione.

§. 3. Il Prenditore poi di una Cambiale, per quanto rivesta la qualità di Compratore, o sia di Cessionario della Lettera, *Prenditore della Lettera, Procuratore ad l'effetto di procurare l'estinzione della medesima, stante la circostanza di farsi la cessione, o sia vendita pro solvendo, & non pro soluto, conforme avvertono Castrens. in L. Vero Procuratori ff. de Solution., Turre de Cambiis disput. 2. quest. 5. num. 8., Ansaldo de Commerc. disc. 79. num. 17. e 18., e nel Cambista Istruito cap. 6. §. 7. „ ivi „* E ne i prossimi termini di » un Mandatario, come è colui, che dee presentare la Lettera, il quale è come un Procuratore *in rem propriam*, o » semplice, a risquotere la Lettera, » *Rota Genue de Mercatura coram Belloni decis. 93. num. 9., e finalmente la Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 5. Giugno 1716. cor. Audit. Vasoli Piccinini §. 8., la decis. 54. del tomo v. del Tesoro Ombrosiano „ ivi „* Quippe, ut observat *Rota Genuen. &c., ex* » Literis Cambii duplex oritur Scribentis Mandatum, alterum » erga personam, quæ debet solvere, velut in casu erga firmum, alterum erga personam, quæ debet exigere, velut in » casu erga D. Cosinum del Sera. „

§. 4. Nella maniera pertanto, che dalla necessità di acquistare al più presto un nuovo debitore al pagamento della Cambiale, nasce la necessità di trasmettere la medesima colla più possibile sollecitudine al luogo dell'abitazione del Trattario; così dalla qualità di Procuratore del Traente ad esigere, di cui è rivestito il Prenditore della Lettera, nasce in lui l'obbligazione di trasmettere la Lettera al più presto, e così per il primo Corriere al luogo, o sia alla Piazza, ove abita il Trattario, affinchè gli sia presentata senza dilazione, e glie ne sia richiesta l'accettazione, conforme fermano *Franck. Instit. Jur. Cambialis lib. 1. sect. 2. tit. 6. §. 1. „ ivi „* Ad officium ejus, qui » Literas Cambiales extra locum destinatæ solutionis possidet, » pertinet providere, ut ad eundem transmittantur, » *ed al §. 4. „ ivi „* Regulariter vero Literas Cambiales prima quaque occasione ad locum debitum transmittere debent, » *Phoosfen les*

Loix & Coutumes du Change chap. 10. §. 3., ivi „ Celui, à qui on
 » envoie une Lettre de Change, qui n'est pas acceptée, ou celui à
 » qui on l'envoie exprès pour la faire accepter, doit en procu-
 » rer incessamment l'acceptation. „ §. 21. „ ivi „ Un Donneur
 » doit faire procurer l'acceptation d'une Lettre de Change le
 » plutôt que faire se peut, car si pendant le tems qu'il néglige-
 » de le faire il survient quelque malheur au Tireur, celui, sur
 » qui la Lettre est tirée, ne voudra pas l'accepter, ce qu'il au-
 » roit peut être fait sans aucune difficulté, si on lui eût présenté la
 » Lettre plutôt „ *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. 14. §. 1.*,
Casaregi il Cambista Instruito cap. 6. §. 1. 2. e 3. „ ivi „ Per maggio-
 » re spiegazione di questo punto, dobbiamo prima vedere dentro
 » qual tempo devesi presentare la Lettera al Trattario, per farfc-
 » la da lui accettare: intorno a che volsi stabilire, che la Lette-
 » ra deve essere presentata subito, che si può, da chi la dee pre-
 » sentare; altrimenti, indugiando a farlo dopo, si dovrà dire mo-
 » roso e negligente; perchè, quando uno è tenuto a fare qual-
 » che cosa, o ad eseguire qualche ordine, o Mandato, benchè
 » non gli sia stato prefisso alcun termine, o tempo, lo dee fare
 » ed eseguire subito che egli può. „

§. 5. E vaglia il vero, siccome si dice in mora colui, che,
 essendosi addossata un' incombenza, non l' eseguisce subito che gli
 è permesso di farlo, secondo i Testi nella *L. Si quis alicui 27. §.* *E' in mora chi non adempisce al più presto la sua incombenza.*
Qui ff. Mandati, Cyriac. Controv. 165. num. 11. e 12., & Controv. 437. num. 9., Samminiati. Controv. 185. num. 25. lib. 2., Casareg. de
Commerc. disc. 54. num. 2. „ ivi „ Quoad hanc inspectionem adver-
 » tendum est, quod, ubi ex aliqua obligatione quis tenetur ad
 » aliquid agendum, diceretur in mora, si statim ac potuerit illud
 » non adimplevit „ *& disc. 119. num. 15.* per la gran ragione;
 che il termine espressamente convenuto dalle Parti a fare un cer-
 to atto, o quello determinato dalla Legge, o sia dalla consuetu-
 dine, escluse la necessità di una formale interpellazione, e passato
 quello senza aver fatto ciò, che si è espressamente, o tacitamente
 convenuto di fare, resta costituito in mora colui, che non fa ciò,
 che doveva, nel giorno, e nel momento, in cui gli era permef-

fo, *Stauban. Resolut. 190. num. 77. & seq. lib. 2., Mantica de Tacit., & Ambig. lib. 14. tit. 34. num. 5. versic. In secundo autem casu, Leonard. de Usur. quest. 81. num. 27. Casareg. de Commerc. disc. 41. num. 5., e nel Cambista Instruito cap. 6. §. 4.,* ivi „ E non dee ciò pa-
 » rere strano, poichè, siccome il giorno, o termine espressamente
 » prefisso dalle Parti costituisce in mora colui, che dentro quel
 » termine doveva adempire alla sua obbligazione; così il giorno
 » o termine tacitamente prefisso, cioè quello, che in virtù della
 » Legge, o per natura del negozio si deve intendere, come nel-
 » le obbligazioni di qualche fatto promesso, nelle quali s'inten-
 » de doverfi esso fare, o adempire subito che si può, e non re-
 » stando fatto nel giorno, che si è potuto fare, viene riputato
 » moroso colui, che lo doveva fare; „ così il Prenditore di una
 Lettera è in dovere di trasmettere subito la Cambiale al suo des-
 tino per non incorrere nelle conseguenze della mora, quali sono
 quelle di subire i danni, che dalla sua negligenza possono deri-
 vare, come conclude il *Casaregi nel citato disc. 54. num. 5.,* ivi „
 » Quare ex his concludebam Mandatarium recipientem hujusmo-
 » di Literas Cambiales teneri ad illas statim presentandas, nec
 » non earum acceptationem curandam, „ e nel *Cambista Instruito*
cap. 6. §. 13., ivi „ Di qui ne segue, che, ogni volta che il
 » Presentatore non averà presentata in tempo, cioè subito che ha
 » potuto, la Lettera Cambiale, come moroso doverà egli subire
 » tutto quel danno, che da tale sua negligenza e mora ne fosse
 » risultato al Traente, „ puntualmente il *Du Puy Trattato delle Let-
 tere di Cambio cap. 6. num. 14. & seq., Franck. Instit. Jur. Camb.*
lib. 2. sect. 3. tit. 1. §. 8., ivi „ *Damnum vero ex mora contra-*
 » ctum gravat morosum, cujus culpa probatur; aut Possessorem,
 » nisi impedimenta probaverit, aut morosi auctorem, cui morosus
 » vicissim tenetur, non Dator „ *Heinnecc. Element. Jur. Camb. cap.*
4. §. 22., ivi „ *Remittens ante omnia observare debet, ut*
 » in tempore Cambium ad Presentantem mittat, siquidem alias
 » omne damnum emergens ferre tenetur, „; e così fu magistral-
 mente deciso nella *Liburnen. Litterarum Cambii 27. Martii 1752.*
coram B. M. olim D. Auditoris Donati de kedis §. Hanc autem
negligentiam.

§. 6. Nè può immaginarsi niente più giusto di una simile teoria; vale a dire, che il Prenditore di una Cambiale sia responsabile, a favore di chi vi può avere interesse, di tutti quei danni, che derivar potessero in conseguenza della sua negligenza nella rimessa della prefata Cambiale al paese del Trattario per ottenerne la più sollecita accettazione: imperciocchè è regola di ragione comune, che contro il Mandatario, che trascura di eseguire il Mandato accettato, e che dalla sua negligenza ne deriva un danno al Mandante, o a chi ha causa da lui, possa da alcuno di questi, sopra cui si andasse a posare il danno predetto, esercitarsi contro di lui l'azione *Mandati directa* per ottenere la reintegrazione del danno, *L. Idemque §. Si Procurator ff. Mandati, L. Si tibi mandavero §. Sicut, L. Si quis alicui §. Qui Mandatum ff. Mandati, Casaregi disc. 54. num. 8.*, ivi „ Data enim mora, vel » negligentia Mandatarii, omne damnum, quod Mandanti deinde » sequitur, per ipsum quoque Mandatarium emendari debet. „

§. 7. E nella precisa materia di Cessione, che il pericolo del nome del Debitore ceda a danno di quello, che è moroso, e che è in colpa, sono puntualissimi i *Testi nella L. Periculum 35. ff. De rebus creditis, si certum petatur*, ove il *Brunemanno num. 1.* » ivi „ Si Debitorum nomina efficiantur deteriorata, periculum » pertinet ad administratorem, qui exigere distulit „ *Alvarez Pegaz Resolut. cap. 3. num. 385.*, *Casaregi de Commere. disc. 21. num. 11.* „ ivi „ Cum verum in jure sit, quod periculum nominis De- » bitoris cedit in damnum morosi, & culpam habentis „ *Salgad. in Labyrinth. Credit. part. 3. cap. 11. num. 34.*, *Rota Genue dec. 147. num. 10.*

§. 8. A maggiore schiarimento però di quanto si è fissato ne i §§. precedenti relativi al presente Articolo, non sia quì inopportuno il rilevare alcuni casi, ne i quali la negligenza nello spedire la prima di Cambio per l'accettazione al suo destino, o nel non presentarla al Trattario colla dovuta sollecitudine, possa esser dannosa a qualcuno.

§. 9. Se la Cambiale fosse acquistata per conto di un terzo; il Prenditore, col trascurare la remissione della Lettera per ripor-

Esempio di danno nella ritardo della spedizione di una Lettera. tarne la pronta accettazione, può pregiudicare al suo Committente, a quello, cioè, per conto del quale ha egli acquistata la Lettera: e ciò nella seguente forma, cioè: dal momento, in cui è data la Cambiale, a quello, in cui è accettata, fallisce nel tempo di mezzo il Traente. Il Trattario, o per non avere accettata la Cambiale per esser giunta prima la nuova del fallimento del Traente, o per avere apposta l'accettazione dopo essere seguito di fatto il fallimento del Traente, non paga altrimenti la Lettera: a differenza che, se la medesima fosse stata spedita per il primo Corriere, farebbe giunta talmente presto da ottenere l'accettazione in tempo buono. Apparisce chiaro da quest'ipotesi, che la negligenza del Remittente è la causa, che quella Cambiale, che per il fallimento del Traente ha perduto il suo rilevatore, ha anche persa la sicurezza del pagamento per la parte del Trattario.

§. 10. Pongo ancora un secondo caso. Tizio, dopo aver presa Lettera da Cajo, si trattiene la prima, e negozia la seconda, girandola a Mevio, da cui ne riceve il pagamento opportuno. Mevio la gira a Sempronio coll'istesso titolo oneroso, e da questi passa in altri mediante le solite gire. Suppongo, che, se Tizio avesse spedita la prima alla Piazza d'abitazione del Trattario con incumbenza ad Amico di farla accettare, potesse ciò esser seguito in tempo tale, che l'accettazione restasse valida ed efficace; e suppongo altresì, che, per aver Tizio differita di un solo Ordinario la trasmissione della prima, sia la medesima giunta in tempo tale, che abbia prodotta la conseguenza, che l'accettazione non si sostenga per essere precedentemente fallito il Traente; onde i Giratarj non abbiano più nè il Traente, nè il Trattario per obbligati alla soddisfazione di quella Lettera.

§. 11. Egli è fuori di dubbio, che in questi due casi, ed in altri simili, ne i quali alcuno degl'interessati in qualche Cambiale restasse pregiudicato per la negligenza del Possessore nel trasferirle per l'accettazione, chi resta pregiudicato da una tal negligenza dev'essere indennizzato da chi è l'autore del danno, per la triviale regola di ragione, di cui il Testo nella *L. Nihil*

interest ff. ad L. Corneliam de Sicariis, ove tutti i Dottori, e secondo ciò, che fermò co i Concordanti *la Rota nostra nella Pisana Damnorum del 24. Maggio 1656. §. 4., che è la decisione v. del tomo III. del Tesoro Ombrosiano* „ ivi „ *Certa namque est regula, & vulgaris apud omnes conclusio, quod qui causam damni dat, tenetur Parti ad interesse.* „

§. 12. Posta dunque l' obbligazione del Prenditore di spedir subito un' esemplare della Lettera per l' accettazione alla Piazza, ove abita il Trattario; è però permesso al Prenditore medesimo di ritenersi gli altri esemplari all' effetto di negoziarne uno in quella tal Piazza, ove più gli torni in acconcio, *Phoonsen chap. 10. §. 23.* „ ivi „ *Un Donneur, qui a contracté une partie, non pour la remettre lui même, mais pour la négocier, ou la faire négocier ailleurs, devoit toujourns demander première, seconde, & troisième Lettre de Change, & envoyer d' abord la première à l' acceptation qu' il pourroit laisser chez celui, qui en procure l' acceptation, & il lui en resteroit encore deux: ainsi il pourroit fournir doubles Lettres quand il viendroit à négocier la partie, mais en faisant ainsi, il ne doit pas oublier de mettre dans les Lettres qu' il fournit, chez qu' il faut s' adresser pour avoir la première acceptée* „ *Heinn. Elem. Jur. Camb. cap. 2. §. 18.*

§. 13. Vi è però un caso, in cui quest' obbligazione suole per regola appartenere al Traente, e questo si è quando la Trattata si fa sopra un Trattario, che non abiti nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera: nel qual caso il Traente manda egli la prima ad un' Amico perchè ne procuri l' accettazione, e perchè, ottenuta la medesima, la rimetta poi nella Piazza, ove deve farsi il pagamento: ed in un caso tale il Traente pone sotto la seconda, che egli negozia, il nome della persona ove farà reperibile la prima accettata, acciò si possa recuperare dal Portatore di quella negoziata.

§. 14. Dipende dunque dal patto, che si fa fra il Traente e il Prenditore, il determinare a chi spetti in un tal caso la cura del giro necessario per l' accettazione, e trasmissione della prima alla Piazza del pagamento .

Il Prenditore ha facoltà di ritenersi dopo la prima tutte le successive, cioè seconda &c. per negoziarne una.

Traente obbligato a trasmettere la prima per l' accettazione, quando il Trattario non abita nella Piazza, ove deve pagarsi.

§. 15. Quello poi, che è sicuro ed incontrastabile, si è, che in questo caso è più necessaria la diligenza e sollecitudine, che in qualunque altro; perchè, essendo maggiore il giro della Lettera per ottenerne l'accettazione, maggiore è anche il rischio, che si corre, di non riportarla in tempo buono, e di danneggiare perciò gl'interessati, *Poithier Traité du Contract de Change chap. 5. section première §. 128. vers. Lorsque le Porteur &c.*

Il Portatore per l'accettazione può essere chiunque.

§. 16. All' effetto poi di essere il Portatore di una Cambiale per l'accettazione, non è necessario l' avere interesse nella medesima, nè essere uno de i Giratarj, servendo solo di avere in mano un' esemplare della Cambiale, perchè uno sia autorizzato a ricercare il Trattario della sua accettazione, e a fare l'atto del protesto in caso di denegazione; come avvertono il *Franck. lib. 1. sect. 3. tit. 1. §. 4.* „ ivi „ *Nec ad id opus habet indoffamentum*, aliave ad *solutionem legitimationem* „ il *Phoonfen les Loix, & Coutumes du Change chap. 10. §. 2.* „ ivi „ *Non seulement le Donneur, ou le Porteur, ou le Proprietarie d'une Lettre de Change est en droit d'en exiger l'acceptation, mais aussi qui que ce soit à qui elle est confiée.* „

§. 17. In fatti per l'atto di domandare e riportare l'accettazione, qualunque Mandato, o tacito, o espresso, è sufficiente. *E perciò non vi è bisogno di Mandato espresso.* L' espresso si rileva ordinariamente dalla Lettera del Remittente, con cui si accompagna la Cambiale per procurarne l'accettazione. Il tacito si deduce dal possesso materiale della Lettera.

§. 18. Di qui è, che non è obbligato il Portatore a giustificare il Mandato per ottenere il pagamento alla scadenza, essendo l'incumbenza dell'accettazione una cosa assai diversa da quella di riportare il pagamento della Lettera, e potendo (come continuamente succede) essere la prima addossata ad una persona, e la seconda ad un'altro, *Franck. loc. cit. §. 4.* „ ivi „ *Ut ne quidem oblatio ad habilitatem tempore solutionis docendam requiratur.* „

ARTICOLO II.

Quello, a cui è rimessa una Cambiale per procurarne l'accettazione, appena che averà ricevuta la Lettera deve presentarla al Trattario, perchè vi apponga la sua accettazione in scritto.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **L**A regola, che in questo Articolo si propone, è sostanzialmente compresa nel precedente Articolo primo di questa seconda Parte, giacchè il peso dell'accettazione è regolarmente attribuito al Prenditore della Cambiale, il quale in questa circostanza riveste la qualità di Procuratore del Traente, del di cui interesse, come pure di quello de i Giratarj si è, che l'accettazione segua al più presto che sia possibile; e perciò il Portatore, che rappresenta il Traente, e il Remittente, deve presentare la Lettera al Trattario per l'accettazione senza alcuna dimora, e appena che l'abbia egli ricevuta, conforme, seguendo il Testo nella *L. Si quis alicui* 27. §. 3. ff. *Mandati, vel contra*, fermato il *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 3. tit. 1. §. 11.* » ivi „ *Extra Nundinas presentatio statim facienda, quam primum* » *Literæ Cambiales per Nuncium adlatæ fuerunt* „ *Phoonsen les Loix & Coutumes du Change chap. 10. §. 3.* „ ivi „ *Celui, à* » *qui on envoie une Lettre de Change, qui n'est pas acceptée,* » *ou celui à qui on l'envoie exprès pour la faire accepter,* » *doit en procurer incessamment l'acceptation* „ *Casaregi de Comercio disc. 54. §. 30.* „ ivi „ *Ultraquamquod attempta præfer-* » *tum qualitate nostri Mandati imbibita ad aliorum differentiam de* » *ipsamet natura Contractus ipsius Cambii ex Doctoribus supra* » *citatis obligatio tacite, & virtualiter assumpta per Creditorem* » *de curanda acceptatione Literarum, & solutione, intelligitur*

Doveri del Portatore di una Cambiale.

» facta juxta terminos Juris, videlicet, quod se obligaverit ad illam
 » statim curandam, vel statim ac poterit per se, vel per alium ex fu-
 » pra late deductis super inspectione praesentationis Literarum fa-
 » cienda per Creditorem solvere debenti. ,,

§. 2. Si adempisce poi una simile obbligazione del Prenditore per l'organo di una terza persona; perchè, abitando egli ordinariamente in Piazza diversa da quella, ove abita il Trattario, e non potendo perciò adempire da se questo suo dovere, ne fuole egli commettere l'incarico a qualche suo Amico abitante nella detta Piazza, il quale, essendo un suo Commesso, porta perciò a suo danno qualunque mancanza nell'adempimento di quell'obbligazione, che spettava al suo Principale, ed in esso transfusa; giacchè il fatto del Mandatario dicesi fatto del

Il fatto del Mandatario è il fatto del Mandante.

Mandante, ad *Text. in L. Ex facto 30. ff. de Negot. gest.*, in *L. Si Servus servum §. Si Fornacarius ff. ad Legem Aquiliam*, in *L. Neminem Cod. de Decurionibus*, e secondo ciò, che insegnano *Bald. in L. unica §. Ne autem num. 9. Cod. de Caducis tollendis*, *Decius consil. 77. in fine*, *Staibanus resolut. 34. per tot.*, *Gratian. Disceptat. forens. discept. 395. num. 7. & seqq.*, & *ibi de Luca num. 4. & seqq.*, *Rota Januen. decis. 67. num. 2.*, *Rota Rom. decis. 386. num. 49. part. 4. tom. 2. recent.*, *decis. 285. num. 6. part. 6. recent.* & *decis. 73. num. 11. & seqq. part. 15. recentior.*; e finalmente fu così deciso in una *Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. avanti la B. M. del fu Sig. Aud. Donato Redi al §. Actio equidem &c.*; benchè in un caso tale competa al Prenditore Man-

Azione Mandati diretta competente al Mandante contro il Mandatario.

dante contro il suo Procuratore, che non ha eseguita in tempo la commissione, e che con ciò ha danneggiato il medesimo, l'azione *Mandati diretta* per la reintegrazione del danno, *Text. in L. Cum Procuratorem 9. Cod. Mandati, vel contra*, *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 8.* ,, ivi ,, *Præsens Cambiali actione pro-*
 » *prie non tenetur; attamen, si sit Remittentis Mandatarius &*
 » *in offerendo, exigendoque Cambio negligentius sese gesserit,*
 » *a Remittente recte convenitur actione Mandati ad damnum*
 » *omne, culpa sua datum, refarciendum* ,, *Franch. Lib. 1. sect. 4.*
 » *tit. 1. §. 25. in fine* ,, ivi ,, *Mandatarius vero ex sua negligentia*

» tenetur

» tenetur Mandati „; e la *Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. av. il fu Aud. Redi §. Regressum vero*, e secondo le altre autorità riportate di sopra *Part. 1. Art. XIX. §. 1.*

§. 3. Dietro i suddivisati principj è perciò nel Gius Cambiario stabilita la teoria, come una delle fondamentali nella suddetta materia, che, mancando il Prenditore, o chi per esso, di presentare al Trattario senza alcuna dilazione la Cambiale per ottenerne l'accettazione, sia egli debitore de i danni e pregiudizj, che possono derivare da una tal negligenza; e ciò a favore di chi restasse dannificato: *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 1. §. 13.* „ ivi „ Quoties Præsentantis culpa legitimum » tempus negligitur, Cambium ipsius periculo est, vel in Remit- » tentis detrimentum vergit, modo revera damnum aliquod cir- » ca illud contigerit „ *Casaregi Cambista Instruito cap. 6. §. 13.* » ivi „ Di quì ne segue, che, ogni volta che il Presentatore » non avrà presentato in tempo, cioè subito che ha potu- » to, la Lettera Cambiale, come moroso doverà egli subire » tutto quel danno, che da tale sua negligenza e mora ne fos- » se risultato al Traente „, & *de Commerc. disc. 54. §. 30. e 31. Du Puy cap. 6. §. 24.* „ ivi „ Quantunque importi assai a quel- » lo, che ha sborsato la valuta della Lettera di Cambio, ed ai » Giratarj, che ella sia accettata, perchè con tal'atto acquistano » una nuova e più forte azione contra il Traente; nondime- » no il Presentante non è obbligato a farla accettare, se non » ha ordine da quello, che glie l'ha mandata: ma avendo a- » vuto tal'ordine di procurare l'accettazione, s'egli trascurasse » di procurare l'accettazione, se egli trascurasse d'efeguirlo, » potrebbe secondo le occorrenze esser tenuto ai danni ed in- » teressi, che potrebbe aver cagionati la sua negligenza „ *Poi- thiér Traité du Contract de Change chap. 5. sect. 1. §. 128.* „ ivi „ » Le Porteur de la Lettre de Change, lorsqu'il n'est que le » Mandataire de celui, à qui elle appartient, doit, le plutôt qu'il » est possible, se présenter avec la Lettre de Change à celui, sur » qui elle est tirée, pour la lui faire accépter. Il est très-im- » portant qu'il la fasse accépter, car ce n'est que par l'accé-

Fondamento
della regola.

» ptation que celui, sur qui elle est tirée, en dévient débiteur:
 » faute de cette accéptation, le Propriétaire de la Lettre de
 » Change n'a pour débiteur que le Tireur, à qui il en a compté
 » la valeur. C'est pourquoi si les affaires du Tireur venoient à
 » se déranger, le Porteur de la Lettre, qui a negligé de se pré-
 » senter pour la faire accépter, pourroit être tenu des domma-
 » ges, & intérêts du Propriétaire de la Lettre, dont il est le
 » Mandataire, s'il y avoit de la faute, *adione Mandati directa*, *Casaregi de Commerc. disc. 54. num. 6.*, *ivi*, *Nam congruitas hujus*
 » *temporis, sive in uno, sive in alio casu, semper metienda est a*
 » *die, qua potuit illas præsentare; & sic, statim ac potuit, tene-*
 » *batur creditor illarum præsentationem facere*, *e al §. 8.*, *ivi*,
 » *Data enim mora, vel negligentia Mandatarii, omne damnum,*
 » *quod Mandanti deinde sequitur, per ipsum quippe Mandata-*
 » *rium emendari debet*, *Strick. disput. 18. cap. 4. §. 39. tom.*
 » *7.*, *ivi*, *Cautus itaque sit Præsentans, ne culpa sua quid in-*
 » *termittat, forte in longiori Acceptanti concedenda dilatione,*
 » *quam in scheda Cambiaria expressa, aut legitimo tempore*
 » *Protestum elevare negligat, alias Dator Literarum non tenebitur* »
 e così fu deciso nella citata *Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. avanti il fu Sig. Aud. Redi §. Actio equidem &c.*

§. 4. Questa regola soffre un' eccezione in quei paesi, ove l' accettazione non sia di alcun' efficacia per il caso del fallimento del Traente; nel qual caso, siccome la negligenza nell' accettazione non apporterebbe alcuna dannosa conseguenza a veruno; così non vi farebbe nemmeno persona, che avesse azione a domandare la reintegrazione del danno, *Rota Rom. decis. 130. num. 2. part. 13. recent.*, & *Rot. Florent. nella Florent. Dotis, & Fructuum 11. Julii 1717. cor. Aud. Urbani num. 20.*, la *LIV. del tomo III. del Tesoro Ombrosiano*.

§. 5. Al contrario poi la sollecita accettazione è tanto più necessaria, e la negligenza nel procurarla è più dannosa, quando la Tratta sia fatta a tanti giorni vista, per la ragione che, non cominciando a correre il termine per la scadenza, se non che dal giorno dell' accettazione; così ogni più piccola mora, ed

Eccezione alla regola nelle Part. 7, ove l' accettazione non tiene.

Necessità neg-
giere di offer-
rare la regola
nell' Lettere a
viva.

ogni qualunque negligenza nel procurare l' accettazione, diventa, o almeno può essere più dannosa; e perciò soggetta a dar causa ai dannificati per ottenere dal Presentante la refezione de i danni.

ARTICOLO III.

*A*ppena che una Cambiale è presentata al Trattario, deve egli subito o accettarla, o negarne l' accettazione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **Q**ualunque Trattario è in libertà di accettare, o recusare il Mandato del Traente ad estinguere una Cambiale; e così dipende dalla sua volontà l' accettare, o non accettare la medesima, conforme, seguendo le regole del Gius Comune relative ai Procuratori, di cui parlano i Testi nella *L. Si mandavero* 22. §. final., e nella *L. Si quis alicui* 27. §. *Qui Mandatum ff. Mandati*, fermano di unanime consenso il *Palma consultat. 48. n. 20.*, *Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. Gloss. 9. n. 7.*, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 2.* „ ivi „ *Cum enim plane non teneatur (il Trattario) ante quam se promittendo obstrinxerit; habet electionem, seu libertatem statuendi, utrum desiderio Trassantis, & qua conditione satisfacere, an Literas Cambiales recusare malit* „ *Hein. necc. Elem. Jur. Camb. cap. 3.* „ ivi „ *Ex quo sequitur, ut tertius, cui solutio jungitur, Cambium acceptare invitus non teneatur* „ & *cap. 6. §. 6.* „ ivi „ *Id quæritur, an & Trassatus a Trassante venire possit, si Cambium non acceptaverit, ac proinde illud una cum interposita protestatione redierit? Id, quod regulariter negatur; quia acceptatio, ceu supra diximus, est res meri arbitrii* „ *Phoonsen les Loix & Coutumes du Change chap. 10. §. 5.* „ ivi „ *Celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, a la li-*

Facoltà del Trattario di accettare, o rifiutare una Cambiale.

» berté de ne l'accepter que de son bon gré, & §. 28. ,, ivi »
 » Comme il est au choix de celui, sur qui une Lettre de Chan-
 » ge est tirée, de l'accepter, ou de ne le pas faire, il dépend
 » aussi de lui de l'accepter volontairement, ou *sous protest*; &
 » simplement, ou sous quelques conditions & restrictions, *Scac-*
cia de Commerc. & Camb. §. 2. Glossa 5. num. 366., & Gloss. 9.
num. 7., Mascard. de Probat. conclus. 990. num. 7., Gaitus de Cre-
dito cap. 2. num. 2375. ,, ivi ,, Sed quoad Mercatorem corre-
 » spondentem, cui Literæ Cambii diriguntur, *illum nequaquam*
 » *obligari* absque acceptatione responderunt omnes præcitati Do-
 » ctiores in sequentibus numeris, illa ratione, quia nemo cogi-
 » tur suscipere mandatum, & mandato non suscepto, obligatio
 » non oritur, *Ansald. de Commerc. & Mercat. disc. 2. §. 6. ,, ivi ,,*
 » Nam cum Literæ Cambii non obligent Mercatorem, cui sunt
 » directæ, absque earum acceptatione, & *Rota nostra nella Li-*
burnen. Literarum Cambii 28. Junii 1686. coram Cavalcanti, la
XIX. del tomo V. del Tesoro Ombrosiano num. 11. ,, ivi ,, Non
 » vero est jus quæsitum contra Campforem, cui Literæ sunt dire-
 » ctæ, quia is non adstringitur, quousque non acceptaverit, cum
 » non possit cogi suscipere mandatum invitus.,

§. 2. Lo che si verifica ed ha luogo ancorchè il Trattario fosse debitore del Traente, o avesse a questi promessa l'accoglienza della Tratta, per ciò, che hanno stabilito *Franck. lib. 1. sect. 3. tit. 2. §. 3. ,, ivi ,,* Eaque libertas (non acceptandi) etiam » debitori Trassantis rectè vindicatur, *Phoonsen les Loix & Coutumes du Change chap. 10. §. 6.;* nel qual caso però, o quando il debitore corrisponda, o superi l'importare della Cambiale, il Portatore *ex jure* del Traente potrà costringere il Trattario non solo al pagamento della Lettera, ma anche alla refusione de i danni cagionati con la sua denegata accettazione, *Heinnecc. loc. cit. §. 6. ,, ivi ,,* Si tamen Trassatus sit in ære Trassantis, Literasque » Cambiales ad se transcribi voluerit, vel jam Provisionem, quam » vocant, acceperit, in eaque adqueverit; tunc eum ad indemnitate[m] præstandam esse obstrictum nemo dubitaverit, *Franck. Insit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 2. §. 5. ,, ivi ,,* Attamen qui

Ancorchè fosse debitore del Traente, o avesse a lui promesso di accettare.

» se Literas Cambiales exequenturum esse Trassanti promisit, fidem
 » fervare tenetur; at nemini, præterquam eidem, inde acquiritur
 » actio,, e come si fisdò *Parte 1. Art. III. §. 11.*

§. 3. Quello però, che il Trattario non può recusare, si è di
 dar subito, e senza dilazione la sua risposta al Portatore della Let-
 tera, o con apporre la sua accettazione, o col denegare la me-
 desima: *Franck. lib. 1. sect. 2. tit. 3. §. 8.* „ ivi „ Itaque Præsen-
 » tans opus habet declaratione Trassati, quæ est ejusdem respon-
 » sio Præsentatori Literarum Cambialium data, qua suam volun-
 » tatem de illis solvendis, vel non solvendis, exponit „ e al §.
 9. „ ivi „ Nimirum ut Præsentanti constet quid expectare debeat
 » a Trassato, nec ne, hujus officium est declaratione ista dubium
 » tollere, quod tempestive faciendum,, e al §. 12. „ ivi „ Quæ
 » extra Nundinas solvi debent Literæ Cambiales, illarum dies aut
 » statim postquam visæ, aut post aliquod intervallum, venit. *Quoad*
 » *illas Trassatus ILLICO mentem suam declarare debet* „ ed al §. 16.
 » ivi „ Uterius tergiversari non permittitur, sed acceptationem
 » aut recusari, aut præstari oportet, licet obtendatur nondum ad-
 » latam esse Epistolam advisariam,, *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap.*
 4. §. 31. „ ivi „ Presentate enim Literæ Cambiales saltem sex
 » horis ante cursum publicum acceptandæ.,

Deve però dar subito la sua risposta, o sia affermativa, o sia negativa.

§. 4. La ragione, per cui il Trattario deve incontinenti di-
 chiarare la sua volontà, si è, perchè, siccome, se mancasse l'ac-
 cettazione, è il Portatore obbligato a cavarne il Protesto, e trasmet-
 terlo per la prima partenza di Posta al suo Remittente, affine di
 mettersi in regola, e singolarmente all' oggetto di potere assicura-
 re il suo rimborso dal Traente, e di non rendersi colla sua ne-
 gligenza responsabile de i danni della Lettera, conforme vedremo
 all' Articolo seguente; così il Trattario non deve con un inopportuno
 silenzio esser l' autore del danno: *Franck. loc. cit. §. 13.* „ ivi „
 » Quoad has (cioè le Lettere di Cambio fuori di Fiera) se
 » dichiarare debet regulariter (il Trattario) ante ab-
 » tum primi Nuncii, eo intervallo, ne Presentans destituatur tem-
 » pore ad instrumentum protestationis, Nuncii illius opera, Remit-
 » tenti mittendum necessario. „

Ragione di questa regola.

In tutte le
Piazze qual
tempo si accor-
di a cavare il
Protesto.

 §. 5. In fatti è tanto vero questo principio, che in tutte le
 Piazze il Portatore ha tanto tempo a cavare il protesto, quanto
 ne occorre per potere opportunamente spedire per il primo Cor-
 riere l'Atto medesimo al suo Remittente; e in conseguenza ha que-
 sto medesimo per riportare l' accettazione, o il rifiuto del Trat-
 tario, *Franc. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 2. §. 14.*, e
 come asserisce il *Phoonsen* essere lo stile di Amsterdam nella sua
 Opera *les Loix & Coutumes du Change, chap. 10. §. 14.*, ivi „
 » La Coutume d'Amsterdam est, que celui, qui demande l'accé-
 » ptation d'une Lettre de Change, la laisse chez lui, sur qui
 » elle est tirée, soit qu'il promette de l'accepter, ou non, à
 » fin qu'il puisse voir ses avis, se consulter, & en prendre no-
 » te, s'il l'accepte: mais le Porteur la va reprendre ordinaire-
 » ment avant le départ du premier Courier pour la Place, d'où
 » on lui a envoyé la Lettre „ e dopo di lui il *Ricard. dans le*
Traité général de Commerce au chapitre des acceptations des Lettres
de Change §. ultimo, come vedremo in appresso.

Uso di Livor-
no.

 §. 6. A Livorno, per modo di esempio, una Lettera di Cam-
 bio giunta da Londra la Domenica, o il Lunedì mattina, per
 costume generale, e in forza del suddivisato principio, si presenta
 dal Portatore al Trattario nel medesimo Lunedì, e in quel gior-
 no deve questi dare la sua risposta, e procurarsi rispettivamente
 dal Portatore; perchè, siccome nella stessa sera del Lunedì parte
 Posta per Londra, è questi perciò in dovere con quello stesso Or-
 dinario, che è il primo dopo l'arrivo della Cambiale, di dare
 avviso al suo Remittente dell' accettazione, o sivero trasmettergli
 il Protesto del rifiuto.

§. 7. All' opposto, se la Lettera di Cambio fosse stata rimessa
 al Portatore da altra Piazza, fuori che da quella di Londra, di
 modo che nel Lunedì sera non cadesse la partenza della Posta per
 la Piazza, ove abita il Remittente; in tal caso il Portatore può
 senza suo pregiudizio differire la richiesta, e la stipulazione del
 Protesto in caso di denegata accettazione; per il motivo che
 questo ritardo non è pregiudiziale ad alcuno; giacchè, ancorchè
 il Protesto fosse formato, non vi sarebbe comodo di spedirlo al

Remittente : onde è la stessa cosa il non averlo cavato, che il tenerlo ozioso sopra una tavola.

§. 8. Tutto ciò non ostante, la buona regola, e lo stile della Piazza, porta che le Cambiali appena ricevute si mandino al Banco del Trattario per l'accettazione. Siccome però è sempre dell'interesse della Lettera, che l'accettazione segua al più presto; così, accadendo qualche volta il caso, che il giorno della presentazione non sia il Trattario in circostanza d'accettare la Tratta, perchè aspetti con la prima posta la Lettera d'avviso del Traente, o altra notizia, da cui dependa l'accettazione; e che questo avviso sia sperabile in un giorno antecedente a quello, in cui deve rimettersi il Protesto; in tal caso il Portatore, per non pregiudicarsi, usa la cautela di presentarsi ad un pubblico Notaro, da cui fa apporre la vista in piè della Cambiale colla data del giorno, in cui succede una tale operazione: lo che denota, che, venendo il caso dell'accettazione, questa si appone dal Trattario sotto quel medesimo giorno, in cui li fu presentata la Lettera, e in cui è fatta la vista: e, se all'opposto non è accettata, l'atto di Protesto si stipula dal Notaro sotto la data di quel giorno, in cui è fatta la vista.

§. 9. Cade quì in acconcio di spiegare in qual maniera si faccia l'accettazione: sopra di che è da avvertirsi, che in quattro maniere succede la medesima: in primo luogo puramente, e semplicemente: in secondo luogo con accettazione *condizionata*: in terzo luogo *sotto protesto*, o sia con la Clausula S. P.; ed in quarto finalmente *per onor di firma*.

§. 10. L'accettazione pura e libera è quella, che si fa con accettare liberamente, e senza alcuna contradizione il Mandato del Traente per l'estinzione di quella tal Lettera: *Stryck, disput. 18. cap. 3. num. 88., o sia §. 22. tom. 7., ivi,, Porro acceptatio » fit vel pure & simpliciter, quando Schedæ Cambiariæ absque ul- » la protestatione, aut reservata contraditione acceptantur,, Fran- » ckius Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 3. §. 6., ivi,, Accepta- » tio libera est promissio ejus, in quem Literæ Cambiales conce- » ptæ sunt, earum Præsentatori absque conditione alius satisfactio- » nis, ac Traffans obtulit, facta de solutione pecuniæ illis con-*

*Diverse forme
d'accettazione.*

*Accettazione
pura e libera.*

» tentæ præstanda, promissorem obligans „ *Ricard. loc. cit. des Accéptations des Lettres de Change §. 3.* „, ivi „, La première est pure & simple pour payer la Lettre de Change, suivant son contenu, & selon la Lettre d'avis „ *de la Porte La science des Négocians Traité troisième, quatrième circonstance §. 1.* „, ivi „, L'acceptation pure, & simple se fait sans aucune clause, ou condition, & doit contenir seulement le mot *accepté*, avec le nom de *l'Accepteur* „ *Giraudeau, la Banque rendue facile dans le recueil en forme de Dictionnaire au mot Acceptation.*

Modo di accettare puramente.

§. 11. Per regola generale si eseguisce questa specie di accettazione in quasi tutte le Piazze, e singolarmente in Livorno, con porre in piè della Cambiale la semplice parola *accettata*, con la firma del Trattario, che accetta, come avvertono *Mr. de la Porte*, e *Monsieur Giraudeau* ne i luoghi rispettivamente citati al §. precedente, e *Ricard loco citato* „, ivi „, La première est pure & simple pour payer la Lettre de Change, suivant son contenu, & selon la Lettre d'avis, & pour cet effet, ceux qui les doivent payer doivent mettre au bas de ces Lettres, lorsqu'elles leur sont présentées, *accepté* sans autre chose, & *les signer*.

Diversi modi di porre in essere l'accettazione.

§. 12. In tre maniere però può porsi in essere la libera accettazione di una Cambiale: in primo luogo *in scritto*: in secondo luogo *a voce*; ed in terzo *tacitamente*.

Accettazione in scritto.

§. 13. La prima maniera di porre in essere l'accettazione è quella, che si fa *in scritto* nella formà espressa al soprascritto §. 11., o anche per pubblico Istrumento, il che però non è in uso: *Scaccia de Commerc. §. 2. Gloss. 5. num. 333.* „, ivi „, Primo per expressa verba, de quibus per scripturam extensam, nempe per publicum Instrumentum, vel per scripturam propriæ manus, quando is, cui mittuntur Literæ solvendæ, se in illis sibi præsentatis sua manu suscripsit acceptando „ *Poithiér Traité du Contrat de Change chap. 3. §. 5. De la forme de l'Acceptation num. 43. vers.* „, ivi „, Cette acceptation se fait par ce mot *accepté*, que celui, sur qui la Lettre est tirée, écrit au bas de la Lettre de Change, avec signature. „

§. 14. In Francia, per evitare gl'inconvenienti, che derivavano dalle accettazioni verbali, sotto il Regno del Re Luigi XIV. nella celebre *Ordinanza del Marzo 1673 sopra il Commercio de i Negozianti, e Mercanti*, riportata per extensum dal *Phoonsen* dopo il suo Trattato *les Loix & Coutumes du Change*, nel tit. 5. §. 2., fu ordinato, che non si facesse altra accettazione, che per scritto, come si legge „ ivi „ *Toutes Lettres de Change seront acceptées* » par écrit purement, & simplement. Abrogeons l'usage de les ac- » cépter verbalement, ou par ce mots vû sans accepter, ou j'ac- » cépte pour répondre à temps, & toutes autres acceptations sous » condition, les quelles passeront pour refus, & pourront les » Lettres être protestées. „ Dell'osservanza poi di questo sovrano comando ce ne fanno amplissima fede *Du Puy chap. 6. §. 2., Poithiér chap. 3. §. 3. num. 43., de la Porte quatrième circonstance, des Acceptations §. 1. fol. mihi 393., l'Auteur de l'Instruction sur les Lettres de Change chap. 3. §. 4., e il Savary Dictionnaire universel de Commerce, au mot Acceptation, vers. Autre fois.*

§. 15. Lo stesso è prescritto per la Piazza d' *Amsterdam* dall' *Ordinanza 3. P. I. L. T. 8. num. 12. art. 3.* in data del 31 Gennajo 1660 riportata dal *Phoonsen a 178.* §. *Toutes les acceptations.*

§. 16. Il Regolamento di *Roterdam* del 9 Ottobre 1660 al §. 8. ha prescritto pure l'ottimo uso delle accettazioni in scritto.

§. 17. Si pratica lo stesso a *Anversa* in vigore di un' *Ordinanza* del 18 Febbrajo 1667 riportata dal *Phoonsen.*

§. 18. Una simile disposizione si osserva a *Frankfort* in virtù del §. 7. dell' *Ordinanza* del 18 Settembre 1667.

§. 19. Lo stesso si osserva a *Nuremberga* coerentemente a quanto prescrive l' *Articolo XIV.* dell' *Ordinanza* di quella Banca toccante i Cambj; in *Ausgbourgh* in forza del §. 1. dell' *Ordinanza* del Cambio del Consiglio generale di quella Città; in *Breslau* in conformità del §. 2. dell' *Ordinanza* del Cambio; in *Lione* in forza del §. 3. del Regolamento della Piazza de i Cambj di quella Città del 7 Luglio 1667; a *Danzica* in conseguenza del §. 10. dell' *Ordinanza* per il Cambio di quella Città, emanata

Simile in Danimarca.

li 8 Marzo 1701; e finalmente in *Danimarca*, coerentemente a quanto dispone il §. 11. del libro 5. cap. 14. dell' Ordinanza relativa al Cambio in *Danimarca*, pubblicata li 31 Marzo 1688.

Accettazione verbale.

§. 20. La seconda maniera di porre in essere l' accettazione è a voce, quando cioè si può con mezzo di Testimonj giustificare avere il Trattario accettato verbalmente il Mandato di estinguere una Cambiale: *Scaccia de Commercio loc. cit. num. 334. „ ivi „* » Secundo, quando fit per expressa verba, sed sine scriptura, & » ideo probatur per Testes „ *Poithiér chap. 3. §. 3. num. 43. vers. Cela n'est dit &c. , Stypman. Jus Maritimum cap. 8. num. 84. e 85. „* ivi „ Acceptare autem dicitur tribus modis, vel 1. espres- » sis verbis, de quibus per scripturam publicam, vel privatam » constare potest: vel 2. verbis quidem, sed de quibus non con- » stet nisi per Testes. „

Ricevuta nel Regno di Napoli.

§. 21. Questa maniera di giustificare l' accettazione è ricevuta senza difficoltà nel Regno di *Napoli*, conforme ce ne assicura il *de Franchis nella sua decis. 303. num. 5. „* ivi „ Sed dictum fuit » in casu, de quo agebatur, aderat expressa acceptatio Litera- » rum per Testes probata, & propterea non erat necessarium » discutere de tacita „ riportata dallo *Scaccia loc. cit. „* ivi „ Quam » probationem (per Testes), nulla excitata difficultate, admisit » Consilium Neapolitanum, ut refert *Vincentius de Franchis. „*

Quid in Francia?

§. 22. Per quanto in Francia sia ordinato, che le accettazioni siano fatte in scritto, come abbiamo rilevato sopra al §. 13.; ciò nonostante è di parere il *Poithiér*, che una tale Ordinanza escluda la prova dell' accettazione verbale per mezzo di Testimonj, ma che non sia impedito al Portatore di obbligare il Trattario a confessare con giuramento, se abbia, o non abbia accettata una Cambiale, conforme si legge al *cap. 3. §. 3. num. 43. vers. „* ivi „ *Cela n'est dit, que pour exclure la preuve par Témoin. „* L'écrit n'est requis, que pour la preuve de l'acceptation, c'est » pourquoi, si celui, sur qui la Lettre est tirée, avoit verbalement » promis au Porteur de la payer à l'échéance, cette acceptation » verbale seroit dans le for de la conscience aussi valable, qu'une » acceptation par écrit; & même je pense que dans le for éxte-

» rieur, le Propriétaire de la Lettre devroit être reçu à lui défe-
 » rer le ferment décifoire, s'il n'est pas vrai qu'il lui ait pro-
 » mis, ou à son Mandataire, de payer la Lettre à l'échéance.»

§. 23. In *Toscana* non vi è alcuna Legge, che prescriva come formula sacramentale l'accettazione per scritto. È vero, che il costume di Livorno è, che i Portatori fanno accettare le Lettere per mezzo della segnatura, e nella forma indicata al §. 11.; ma, se per qualche combinazione si desse un caso, in cui il Portatore potesse giustificare l'accettazione verbale del Trattario, il quale poi recusasse di apporla in scritto; io sono di sentimento, che questa accettazione sarebbe riconosciuta per valida ne i Tribunali, o la prova si facesse per mezzo di Testimonj, o sivero si rilevasse dalla bocca dello stesso Trattario per mezzo di posizioni.

*Uso di Livor-
no.*

§. 24. La ragione di questo mio sentimento si è, che, siccome l'accettazione altro non è, che una promessa, o sia obbligazione, che si contrae a favore del Presentante, e si perfeziona colla semplice dichiarazione di volontà del Trattario, che accetta, *Frank. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 3. §. 1.*, ivi „ Est vero acceptatio Literarum Cambialium generatim promissio Præsentatori illarum facta de solutione pecuniæ illis contentæ præstanda, promissorem obligans „; così questa promessa, e quest' obbligazione può benissimo contrarsi senza la sottoscrizione di alcun foglio: per la ragione, che i Contratti, e le obbligazioni si perfezionano col solo consenso, *Text. in L. Consensu 2. ff. de Act. & Obligat.*, ove il Giureconsulto *Giuliano* così risponde „ ivi „ Consensu fiunt obligationes in emptionibus, venditionibus, locationibus, conductionibus, societatibus, mandatis. Ideo autem istis modis consensu dicimus obligationem contrahi, quia neque verborum, neque scripturæ ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotia gerunt, consentire „ in *L. Pactum, quod bona fide 17. ff. de Pactis, Rot. Rom. decis. 352. num. 14. part. 9. tom. 2. recent. decis. 548. num. 30. part. 18. tom. 2. recent.*, o questo sia prestato col fatto, o colle parole, tacitamente, o espressamente, *Text. in L. 3. §. final., in L. Paulus, & in L. Quo enim, in princip. ff. Rem rat. haber., in L. Si proponas §. fin. ff. de Inoff. Testam., in L. Sed.*

Julianus §. fn. in fn. Cod. ad Senatus Consul. Maced., & Rot. Rom. decis. 353. num. 14. part. 9. tom. 2. recent., ivi., Nec pro
» illius substantia, seu perfectione, requirebatur instrumentum, vel
» scripturà; sed quomodocumque præsitus, seu verbis, seu facto, si-
» ve tacite, sive expresse, omnino efficax erat., senza che sia neces-
sario alcun' Instrumento, o scrittura, i quali nulla influiscono alla
perfezione del Contratto, e sono soltanto uno de i mezzi, per i quali
si può provare ciò, che è stato concluso e pattuito: secondo ciò,
*che prescrive il Testo espresso nella detta *L. Pactum, quod bona**
fide 17. Cod. de Pactis*., ivi., *Pactum, quod bona fide interpositum
» docebitur, & scriptura non existente, tamen, si aliis probationi-
» bus rei gestæ veritas comprobari potest, Præses Provinciæ secun-
*» dum jus custodiri efficiet., ove il *Bruremann. num. 1. Gloss. in**
L. Contractus, Cod. de Fide Instrument., Vasquez Controv. part. 2. lib.
2. cap. 11. num. 7., Surd. decis. 277. num. 1., Rot. Rom. decis.
199. num. 9. part. 6., decis. 548. num. 39. part. 18. tom. 2. recent.
*» ivi., Quia Rota Romana nunquam secuta fuit opinionem *Ca-**
*» *sirensis*, sed aliam *Glossæ* comuniter receptam in *L. Contractus*,*
*» *Cod. de Fide Instrumentor.*, ut in Contractibus neque Notarius,*
» neque Instrumentum requirantur, sed solo consensu Partium, &
» substantialibus ipsius actus concurrentibus, Contractus perfu-
» ciantur.»

§. 25. E vaglia il vero, ponghiamo il caso, che un Negoziante presenti ad un Trattario una Cambiale, e che questo verbalmente risponda,, che sta bene, e l'accetta,, ma che per qualche combinazione non apponga l'accettazione in scritto: pongasi pure che il Portatore assicurato da quest'accettazione se ne stia in buona fede senza cavare il Protesto, senza darne avviso al Remittente, e senza cercare se vi fosse alcuno, che la voglia accettare per onore di firma; e pongasi finalmente che, pendente una simile accettazione, e prima che scada il termine destinato al pagamento, giunga la notizia del fallimento del Traente, dimodochè il Trattario, profittando della combinazione di non avere apposta in scritto la sua accettazione, recusasse di soddisfarla alla scadenza. Io sono di parere in un caso simile, che, potendo il Portatore

giustificare la data verbale accettazione, dovesse il Trattario condannarsi al pagamento della Lettera. Di questo medesimo sentimento sono pure il *Franckio*, il quale nel *lib. 1. sect. 3. tit. 3. Instit. Jur. Camb. §. 9.* così conclude „ ivi „ Nonnullis in locis peragitur tacite (acceptatio) regulariter vero tantum expresse: quo si ne promissio verbis ore prolatis facta sufficere potest ad promittentem obligandum „ e lo *Strykio de Actionib. Forens. investigand. sect. 1. memb. 7.*, *Phoosen des Loix & Coutumes du Change chap. 10. §. 9.* „ ivi „ Celui, qui se charge, & qui promet de parole d'accepter une Lettre de Change, s'oblige à l'effectuer: „ nota „ Mais parce qu'on peut nier facilement une acceptation faite de bouche, & qu'il est mauvaise de la prouver, il est ordonné dans presque toutes les Places de Négocce, aussibien qu'à Amsterdam, de faire toutes les acceptations par écrit „ e finalmente lo *Stryck. disput. 18. cap. 3. §. 21. num. 83. del tom. 7.*

§. 26. E tanto è vero questo mio sentimento, che in *Francia*, prima che emanasse il Regolamento della Piazza del Cambio di Lione del 2 Giugno 1667, confermato coll' Ordinanza di Luigi XIV. del 1673, le accettazioni si facevano verbalmente, ed erano efficacissime, conforme si rileva dalla stessa proibizione di farle in tal forma, indicata nell' Articolo 2. tit. 5. di detta Ordinanza, e come ne fa pienissima fede il *Savary* nel suo *Dizionario univèrsale di Commercio alla parola Accéptation*, vers. „ ivi „ Autre fois les Lettres payables dans le temps des Foires de la Ville de Lyon, que l'on appelle payemens, ne s'acceptoient par écrit. Celui, sur qui elles étoient tirées, disoit verbalement: *Vù sans accepter pour répondre au temps*; & le Porteur en faisoit mention sur son bilan: mais à cause des contestations, qui arrivoient sur ces fortes d'acceptations verbales, par la mauvaise fois des accepteurs, il fut inferé un Article dans le Reglement de la Place du Change de la Ville de Lyon, qui fut fait le 2 Juin 1667 & dans le *Parfait Négociant livr. 3. chap. 5. vers. La quatrieme forte* „ ivi „ Lorsque la bonne foi regnoit parmi les Négociants, les Lettres payables en payement à Lyon ne l'acceptoient jamais par écrit. Celui, sur qui elles étoient tirées, disoit seulement

» verbalement: Vù sans accépter pour répondre *au temps*, ou bien
 » *accépté pour répondre au temps*, & le Porteur en faisoit mention
 » sur son bilan.,,

Accettazione
 tacita.

§. 27. Si pone in essere in terzo luogo l' accettazione *tacita-*
mente, vale a dire col prendere, e ritenere in mano la Cambiale
 per un tempo capace a indurre la presunta accettazione, conform
 me nota lo *Scaccia loc. cit.* §. 335. „ ivi „ Tertio, quando fit *taci-*
 » *te* per receptionem, & retentionem Literarum „ *Marquard. de*
Jure Mercator. lib. 3. cap. 9. n. 60., *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 4.*
 §. 26. „ ivi „ Quæritur, an acceptatio etiam tacite fieri possit,
 » quin & facta esse præsumatur? Hoc merito adfirmandum eo
 » casu, si quis Literas Cambiales aliquandiu secum retineat, nec
 » quidquam adversus illas moneat. Qui enim hoc modo tacet,
 » is consentire in acceptationem videtur „ *Stryckius disput. 18. cap.*
 3. §. 21. num. 84. tom. 7. „ ivi „ Acceptatæ Literæ dicuntur, ta-
 » cita earum receptione, atque retentione „ e più sotto ai *numeri*
 86. e 87. „ ivi „ Unde qui tacite acceptat, retinetque ejusmodi Li-
 » teras, nè iisdem contradicit cum potest, habetur pro consen-
 » tente, & approbante, præsumiturque, ex hoc solo facto, omnia
 » in eis contenta ratificasse, suoque juri renunciassse, argum. a *L.*
 » *Si filius famil. 16. ff. de Senatus Consulto Macedonian.* Qui enim
 » expresse non reprobat, probare videtur „ *Burfattus vol. 1. conf.*
 39. num. 1. *Stypmannus Jus Maritimum cap. 8. num. 86.* „ ivi „
 » Vel 3^o. tacita receptione, aut retentione Literarum „ *Du Puy*
cap. 10. §. 7., ove riporta una sentenza confermata per un' arre-
 sto, per la quale fu giudicato, che la ritenzione della Lettera di
 Cambio produceva tacitamente un' accettazione, ed era a questa
 equivalente, pe' l' qual motivo quello, sopra cui era stata Tratta la
 Lettera, fu condannato a pagare; e la stessa sentenza è riportata
 dal *Savary nel Dizionario universale di Commercio au mot Accépter*
une Lettre de Change §. *Si celui &c.*, *Brillon Dictionnaire des Arrêts*
ou Jurisprudence universelle des Parlemens de France tom. 4. au mot
Lettre de Change §. 9. *vers.* „ ivi „ Le Marchand, au quel est pré-
 » sentée une Lettre de Change, s'il ne fait point de réponse, est
 » présumé l'avoir accéptée, & n'y ayant point à l'instant contre-

» dit, il demeure tellement obligé, qu'il peut être contraint au
 » paiement de la somme par emprisonnement de sa personne. »
Brichel. Bibliothèque du Droit François au môr Marchand.

§. 28. Abbiamo rilevato di sopra al §. 5., che in Livorno, appena ricevuta una Cambiale, il Portatore la manda al Banco del Trattario, a cui rilascia per qualche spazio di tempo la Lettera, acciò possa confrontarla con quella d'avviso, prenderne nota, e risolverfi all'accettazione. Diremo di più, che, prima che venga il tempo di partecipare al Remittente l'accettazione, o il rifiuto, cioè a dire, prima che scada il giorno, in cui ricorre la partenza della Posta per la Piazza, ove abita il Remittente, suole il Portatore esser cauto di mandare a riprendere la Cambiale; e o la riceve accettata, o, se viene recusata, ne fa subito cavare il Protesto.

§. 29. In queste circostanze, senza fermarmi a criticare l'uso di rilasciare liberamente in mano ai Trattarj le Cambiali, il che è pericoloso, e può essere fatale ai Portatori, come prima di me hanno faviamente avvertito il *Savary d. Dictionnaire, au mot Accépter une Lettre de Change* §., ivi „ Il est de l'usage de laisser
 » les Lettres de Change chez ceux, sur qui elles sont tirées
 » pour les accépter, soit lorsqu'ils ne se rencontrent pas chez
 » eux, soit parce qu'ils le requierent ainsi, pour avoir le tems de
 » voir leurs Lettres d'avis, pour se déterminer sur ce qu'ils ont à
 » faire, ou pour en prendre des notes. *Cet usage*, quoiqu'établi par
 » mi les Marcands & Négocians, ne laisse pas d'être très dange-
 » reux, particulièrement lorsque les Lettres restent trop long tems
 » chez les personnes, qui les doivent accépter. Il en est même
 » souvent arrivé des inconveniens de conséquence „ e il *Du Puy*
cap. 10. §. 5. Per un' abuso &c.; mi sia lecito soltanto di rilevare, che stante il suddetto uso di Livorno può accadere soltanto uno de i due seguenti casi.

§. 30. O il Portatore, dopo aver presentata e lasciata la Cambiale al Banco del Trattario, trascura di andarla, o mandarla a prendere, prima che cada la partenza della Posta per la Piazza, ove abita il suo Remittente; e in tal caso questa negligen-

za del Portatore, o maliziosa, o causale che sia, deve essere a tutto suo danno; giacchè deve imputare a se stesso, se non è andato a riprendere la Cambiale, e così a sentire dal Trattario o l'accettazione, o rispettivamente il rifiuto: onde, se da questa negligenza ne derivasse qualche pregiudizio alla Lettera, deve questo posarsi sopra il Portatore, come autore del danno, *ad Text. in L. unica Cod. de Sentent., Turre de Cambiis disput. 1. quest. 30. num. 11., Rocco de Liter. Camb. notab. 64. num. 173., Ansaldo. de Commerc. disc. 39. num. 22., Rota Rom. decis. 221. num. 20. part. 16. recent., & Rota nostra nella decis. XIII. del tom. III. del Tesoro Ombrosiano num. 28., e nella decis. XXVIII. n. 28. del tomo VIII. di detto Tesoro, conforme nel caso preciso di questa fattispecie stabilisce il Phoonsen chap. 10. §. ,, ivi,, Quand par négligence ou » à dessein on a laissé une Lettre de Change chez celui, sur » qui elle est tirée, jusqu' à son échéance, ou jusqu' à ce » qu'il se soit repandù quelque méchant bruit du Tireur, sans » qu'il ait promis de l'accepter, celui, sur qui elle est tirée, doit » la rendre incessamment au Porteur, en lui déclarant qu'il ne » veut pas l'accepter, sans attendre que le Porteur la vienne ré- » prendre, quoique quand bien il la garderoit sans se déclarer, » cela ne lui pourroit porter aucun préjudice: parceque le » devoir du Porteur est de procurer l'acceptation de la Lettre » de Change, ou de la faire protester le plutôt qu'il est possi- » ble, & que celui, sur qui elle est tirée, n'est obligé qu'après » qu'il l'a acceptée. ,,*

§. 31. O viceversa la ritenzione della Cambiale presso il Trattario è derivata da sua colpa, o malizia, dimodochè per un' effetto di buona fede, e non già per sua negligenza il Portatore non ha potuta recuperare la Lettera accettata, nè ha avuto motivo di protestarla, per essere stato sedotto dalla malizia, o dalla lusinga del Trattario; in tal caso è fuori di dubbio, che la ritenzione deve produrre l'effetto della tacita *accettazione*, mediante l'*azione del dolo*, di cui il Testo nella *L. Cum proponis 3. Cod. de Dolo malo*, nella *L. Hoc editto 1. ff. eodem*, ,, ivi » » Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio

» non

» non erit , & justa causa esse videbitur, judicium dabo,, conforme fu deciso nel caso riportato dal *Du Puy cap. 10. in fine*, e poi dal *Savary Dictionnaire universel de Commerce au môr Accépter une Lettre de Change* §. ,, ivi ,, Si celui, chez qui une Lettre de

» Change à été laissée pour accépter, la vouloit retenir sous quel-

» que prétexte que ce fût, la difficulté, qu'il feroit de la rendre,

» vaudroit *accéptation*, & il feroit obligé d'en payer le contenu :

» ce qui a été jugé par sentence confirmée par arrêt rapporté

» par Du Puy &c., e conforme avverte il *Foithiér Traité du Change chap. 3. §. 46.* ,, ivi ,, L'Ordonnance (di Francia del 1673.)

» ayant voulu que l'accéptation fût faite par écrit, c'est une

» conséquence, que nous ne devons pas admettre dans nôtre Juris-

» prudence d'accéptation tacite, risultante de ce que celui, sur

» qui la Lettre est tirée, l'auroit reçue du Porteur, & l'auroit

» long-temps retenue, sans néanmoins écrire au bas aucune accé-

» ptation. Néanmoins s'il paroïsoit du dol de la part de celui, sur

» qui la Lettre est tirée, qui auroit exprès amusé long temps le Por-

» teur, sur le faux prétexte qu'il a adhiré la Lettre, à fin de l'empê-

» cher de se pourvoir contre le Tireur pour se faire par lui donner

» caution faite d'accéptation; & que pendant ce tems le Tireur eût

» faite banqueroute, celui, sur qui la Lettre est tirée, qui a amusé

» le Porteur, est tenu de l'acquitter, comme s'il l'eut acceptée: mais

» cette obligation ne naît pas d'une accéptation n'y en ayant

» pas eu, mais de son dol. C'est ainsi qu'on doit entendre l'arrêt

» rapporté par *La Serre chap. 10.* ,,

§. 32. Su questo fondamento, e per provvedere appunto a quelle frodi, a cui può essere esposta la buona fede de i Negozianti Banchieri, l' *Ordinanza d' Amburgo sopra le Lettere di Cambio* riportata dal *Phoosfen* in piè del suo libro *Les Loix & Coutumes du Change*, al §. 6. prescrive, che un Trattario, a cui sia presentata una Cambiale per l' accettazione, che ritenga la medesima durante lo spazio di tre giorni di borsa senza volerla rendere al Portatore, debba riguardarsi quella Lettera come perfettamente accettata; e colui, che l' avrà ritenuta per detto tempo senza renderla, e senza spiegarla, sia obbligato a pagarla al Portatore al

Uso d' Ambar-
go.

tempo della scadenza „ ivi „ Si quelqu'un , à qui une Lettre de
 » Change est présentée pour l'accepter , garde la Lettre trois
 » jours de bourse , sans vouloir la rendre au Porteur , elle fera
 » tenue pour suffisamment acceptée ; & celui , qui l'a ainsi gardée
 » sans la rendre , & sans s'expliquer , fera obligé de la payer à
 » l'échéance . „

Accettazione
 condizionata.

§. 33. *La seconda forma di accettazione si è quella condizionata: quella cioè, mediante la quale un Trattario accetta la Cambiale tratta sopra di lui dal Traente, ma con qualche condizione, che ne alteri la sostanza; come, per esempio, se si voglia accettare per una porzione della somma tratta, e non per l'intera; se voglia accettarsi per pagarsi ad una scadenza diversa da quella prescritta nella Cambiale; se voglia accettarsi per pagarsi a se stesso, o con altre simili condizioni: Phoonsen chap. 10. §. 28., la Porte, quatrieme circonstance des acceptations §. 2., Ricard des Changes, chap. Des acceptations des Lettres de Change §. La seconde espece d'acceptation fol. mihi 132. „ ivi „ La seconde espece d'acceptation est pour payer la Lettre de Change avec quelque restriction, soit pour le temps, soit pour la somme, pour la qualité de la monnoye, ou même pour ne payer qu'en vertu de l'ordre & de l'avis „ Giraudeau, la Banque rendue facile, & precisement dans le Recueil en forme de Dictionnaire, che precede la detta Opera alla parola Accéptation §. 3. „ ivi „ L'acceptation conditionnelle est celle, que le Banquier, sur le quel la Lettre est tirée, offre de faire 1°. en changeant l'échéance: 2°. ou en ne voulant accépter que pour une somme moindre, que celle portée par la Lettre. „*

§. 34. È facile a comprendersi, che mediante una simile accettazione il Trattario non contrae altra obbligazione, che quella, che si assume; giacchè, essendo un'atto volontario, come si è concluso di sopra al §. 1. del presente Articolo, non può egli restare obbligato al di là della sua promessa, che deve strettamente intendersi, come quella, che è *stricti Juris*, secondo i Tessi nella *L. Si ita stipulatus §. Crisogonus ff. de Verbor. obligat. L. Emptor. §. su. ff. de Passis, L. Non omnis ff. Si certum petat.*

L. Si de certa Cod. de Transact., Mantica de Tacit. & Ambig. lib. 13. tit. 21. num. 14., Rot. Rom. decis. 145. num. 24. part. 8. rec., & decis. 436. part. 9. tom. 2. recent., e come nella subietta materia avverte opportunamente il *I-hoonsen chap. 10. §. 23.*, ivi „ Com-
 » me il est au choix de celui, sur qui une Lettre de Change est
 » tirée, de l'accepter, ou de ne le pas faire; il dépend aussi de
 » lui de l'accepter volontairement, ou sous protest, & simplement,
 „ ou sous quelques conditions & restrictions. „

§. 35. La terza forma d' accettazione si è quella sotto protesto, o sia colla Clausula S. P., la quale si eseguisce dal Trattario coll' apporre in piè della Lettera le seguenti parole cioè *accettata sotto protesto*, o sivero colle semplici lettere iniziali S. P., *de la Porte loc. cit. §. 3. de l'acceptation sous protest* in fine „ ivi „
 „ Après quoi il mette son acceptation en cette forme (accepté „ S. P.), & il signe „ *Giraudeau loc. cit. §. 8. num. 3.*

Accettazione
 sotto protesto.

§. 36. Succede una tal forma d' accettazione, allora quando una Lettera è tratta per conto non del Traente, ma di un terzo, da cui non abbia il Trattario ricevuti i fondi, o avviso necessario, ma che spera di riceverli prima della scadenza. In questo caso, se il Trattario è talmente persuaso dell' idoneità del Traente, dimodochè voglia correre la di lui fede, e non quella della persona, per conto della quale è fatta la Tratta, accetta *sotto protesto*, come insegnano *Ricard Traité général de Commerce à l'article du Change, chap. Des acceptations des Lettres de Change, vers.* „ ivi „ La troisième acceptation est lorsqu'une Lettre de Chan-
 „ ge est tirée pour le compte de quelqu'un, dont on n'a pas
 „ reçu la provision, & que néanmoins il y a espérance de la
 „ recevoir. En ce cas, celui, sur qui elle est tirée, qui se tient
 „ assuré de la solvabilité du Tireur, accepte librement, ou sous
 „ protest „ *Giraudeau loc. cit.* „ ivi „ L'acceptation sous protest est
 „ celle, qu'offre de faire un Banquier, lorsque quelque Négociant
 „ tire sur lui pour le compte d'un de ses Correspondants, &
 „ que le Banquier, sur le quel la Lettre est tirée, ne trouve pas
 „ à propos de l'accepter pour le compte du Correspondant, pour
 „ le compte du quel est tirée „ *de la Porte loc. cit. §. 3.* „ ivi „

„ Quand quelqu'un, sur qui on a tiré, ne veut pas accépter la
 „ Lettre pour compte de celui, qui lui est spécifié par le Ti-
 „ reur, soit parcequ'il n'en a pas encore reçu d'ordre, ou par-
 „ cequ'il ne veut pas accépter pour lui; s'il estime le Tireur
 „ solvable, il peut accépter la Lettre sous protest, pour son hon-
 „ neur, ou pour son compte, ce qu'on appelle aussi pour l'hon-
 „ neur de la Lettre „ *Phoonsen chap. 12. §. 1.* „, ivi „, Lorsque
 „ celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, fait difficulté de
 „ l'accépter pour le compte de celui, que le Tireur lui écrit
 „ l'avoir tirée, ou parce qu'il ignore pour compte de qui elle
 „ est tirée; s'il connoit le Tireur pour bon & suffisant, il peut
 „ accépter la Lettre *sous protest* pour l'honneur du Tireur, ou
 „ pour l'honneur de la Lettre: & cela s'entend être provision-
 „ nellement pour le compte du Tireur. „

§. 37. Quest'accettazione sotto protesto sostanzialmente è una di quelle, che diconsi *per onor di firma*, e, per conseguenza, della quarta specie, di cui parleremo in appresso: ma siccome quelli Autori, che più diffusamente, e con il sistema della pratica alla mano hanno trattato questa materia, ne hanno formata una categoria separata, e applicando la medesima unicamente al caso, di cui si è parlato al §. 33.; così io pure, seguendo una simil traccia, ne ho formato una specie separata e distinta dalla seguente.

§. 38. *La quarta specie d'accettazione* è quella, che dicesi *per onor di firma*, la quale succede allorchè, recusandosi dal Trattario l'accettazione, viene questa fatta da altra persona, o per conto del Traente, o di alcuno de i Giratarj: onde si definisce un'atto, mediante il quale alcuno s'obbliga d'estinguere una Cambiale per onore di alcuno, che sia, o possa essere responsabile del contenuto della medesima, che non sia accettata dal Trattario. Così la definisce il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 3.* „, ivi „, *Hec adimplementum Literarum Cambialium*
 „ *honoris causa, est actus, quo persona habilis Literas Cam-*
 „ *biales ab eo, in quem conceptæ sunt, non libere adimpletas,*
 „ *ad honorem cuidam earum Debitori, vel Mandanti testandum,*
 „ *acceptat, vel solvit.* „

*Accettazione
 per onor di fir-
 ma.*

§. 39. Degli effetti, che derivano da questa quarta specie di accettazione, e del diritto di prelazione per adempire a quest'atto, ne parleremo in appresso all' Art. XXII. e seguenti.

§. 40. Quello però, che non lasceremo di avvertire in questo luogo, si è, che anche questa forma d' *accettazione* succede sotto *protesto*, o sia colla *clausula S. P.*, che vale a dire con *protesto* di accettazione per conto di quello, di cui si onora la firma, e di rivalefene contro chiunque sia obbligato a favore del Portatore: *Du Puy chap. 9. §. 6., de la Porte loc. cit. §. 3. Des acceptations sous protest, ou pour l'honneur du Tireur, ou de quelques Endosseurs vers. 1., Phoonsen chap. 12. §. 6., Stryck. d. disput. 18. cap. 4. §. 72. tom. 7.*; in conseguenza di che si verifichi sempre più, che questa *quarta specie d' accettazione* è sostanzialmente la stessa, che la *terza specie*, conforme ho avvertito sopra al §. 37.

ARTICOLO IV.

V Olendosi dal Trattario accettare una Cambiale con la *clausula S. P.*, vale a dire sotto *protesto*; non potrà ciò recusarsi dal Possessore della Lettera.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **A**bbiamo indicata ai §§. 34. e 35. delle Annotazioni al precedente Art. III. di questa seconda Parte la definizione dell' accettazione *sotto protesto*, o sia *S. P.*, e le circostanze, per cui si fuol questa fare.

§. 2. Passeremo ora a dire, che il Portatore di una Cambiale per regola generale non può recusare una simile accettazione: *Phoonsen chap. 12. §. 6.* „ ivi „ *Le Porteur d'une Lettre* Non può recusarsi l' accettazione sotto protesto.
 „ *de Change est obligé de souffrir que celui, sur qui elle est tirée,*
 „ *rée, ou tout autre que lui, l'accépte S. P.* „ *Franck. lib. 1. sect.*

4. tit. 3. „ ivi „ Fieri potest a quocumque, cui Literas Cambiales, quarum acceptatio & solutio inuncta est, alias valide adimplere permittitur „ *Du Puy cap. 9. §. 9.* „ ivi „ Poichè nel Commercio vi è una massima, che quello, sul quale è tratta una Lettera di Cambio, può, senz'attendere l'ordine datogli per la Lettera d'avviso, pagarla sotto protesto, e tenere il Trante obbligato „ *Scaccia §. 2. Gloss. 5. num. 3. e 8., Ansaldo de Commerc. disc. 79. num. 3., Stryck. d. disp. 18. tom. 7. cap. 4. §. 19. n. 77., & Casaregi de Comm. disc. 67. n. 2., & Rota Genue decis. 23. in rubro* „ ivi „ Recipiens Literas Cambii, & mandatum de solvendo, potest, non observato ordine, solvere summam honore Literarum super protextu, & retinere obligatum scribentem, a quo exigere potest, nulla facta notitia de ordine non acceptato „ & §. 17.

§. 3. La ragione di ciò si è, perchè in primo luogo chi ha il mandato a pagare dal Mandante, ha sempre il diritto di eseguirlo con quelle clausule, che sono più utili per il di lui interesse; e, purchè accetti e paghi, il che forma l'oggetto principale del mandato, non è al Trattario tolta la libertà di eseguire il mandato piuttosto per un titolo, che per un altro; e secondariamente perchè, essendo sempre cosa utile per tutti gl'interessati nella Cambiale l'accettazione e pagamento della medesima, fa sempre il Trattario un atto utile ai medesimi coll'acceptare la Lettera, il di cui ritorno senza il dovuto onore, oltre i danni e pregiudizj reali, che apporta al Traente e Giranti, ridonda sempre in detrimento della reputazione del primo; conforme avverte lo *Stryckio*, tom. 7. disput. 18. cap. 4. num. 77. „ ivi „ Num vero & ille, cui Tracta directa, eadem ratione, tanquam tertius pro honore Literarum, super protexto acceptando Literas, Præsentanti solvere, sibi que obligatum reddere possit Transcribentem, a Doctoribus ambigitur? Nos affirmativam sustinemus opinionem ex hoc fundamento, tum quoniam ex eo, quod non acceptat Literas ad se directas, ei facultas non adimitur, quominus tanquam tertius pro Scribente satisfacere queat Præsentanti; cur non vicissim, illum liberando, sibi contra eum-

Ragione di questa regola.

„ dem actionem acquirat? tum quod vigore *L. 39. ff. de Negot. Gest.* conditio Trassantis in hoc melior reddatur: *Marquardus &c.*: quippe dum ita solvit, supposuit imperfectionem Cambii, & Collybistam a debito & interesse alias satisfaciendo liberavit: quin cum, non facta solutione, Literæ protestatæ cum maximo ejus vituperio & detrimento essent remissæ, hoc tamen una cum ejus existimatione, quæ maxime periclitabatur, præservavit, ed in terzo luogo perchè, siccome può accadere, che dal dì dell' accettazione a quello della scadenza per il pagamento cessino quelle ragioni, per cui il Trattario non crede di accettare la Tratta per conto di quello, di cui è fatta la medesima, come farebbe se in questo tempo gli sopraggiungessero i fondi per estinguere la Tratta, o sivero nel corso di detto tempo cessassero quei sospetti, per cui non credeva in principio di doverli impegnare a correre la di lui fede; così quest' accettazione deve riceverli, e ad onorare in tal forma la Lettera deve il Trattario esser preferito, perchè la Lettera rimane così nell' implicito stato di perfetta esecuzione, la quale, benchè coll' accettazione sotto protesto, può però essere data dal Trattario, il quale è in libertà alla scadenza di pagar la Lettera liberamente, ed a forma dell' avviso.

ARTICOLO V.

SE però al Portatore della Lettera fosse stato espressamente vietato dal Traente, o dal suo Remittente di ricevere una simile accettazione; sarà egli in tal caso autorizzato a recusarla, e potrà, e dovrà cavare il Protesto di non accettazione, come nel caso del totale rifiuto.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **Q**uest' eccezione alla regola, di cui nel precedente Art. IV., è stabilita nel Commercio, e fra i Dottori, che trattano questa materia, fra i quali il *Phoonsen chap. 12. §. 6.* „ ivi „, Mais „ si le Tireur avoit expressement ordonné au Porteur de ne pas „ souffrir, que sa Lettre fût acceptée S. P., le Porteur seroit tenu „ de suivre ses ordres, & de protester, si celui, sur qui la Lettre est tirée, ne vouloit pas l'accepter volontairement „: *de la Porte la Science des Négocians, quatrieme circonstance §. 3. Remarques num. 4.* „, ivi „, Le Porteur d'une Lettre ne peut refuser l'acceptation sous protest sans ordre positif du Tireur. „

Fondamento della regola.

§. 2. Il fondamento, su cui è stabilita una simil regola, è facile a comprendersi, se si rifletta, che il Portatore di una Cambiale è il Mandatario, o sia il Procuratore del Traente, o di altro interessato nella Lettera, conforme si è fissato al §. 3. delle Annotazioni all' Articolo I. della Parte II.: in conseguenza di che, il Portatore predetto è nel preciso dovere di eseguire i confini del mandato colla più scrupolosa esattezza, per non rendersi debitore delle conseguenze dannose, che ne derivassero, e per non essere esposto ad essere perseguitato con l'azione *Mandati directa*, conforme, seguendo i Testi nella *L. Diligenter ff. Mandati, vel contra, in L. Præterea, & in L. Si quis pro eo ff. eodem*, insegnano *Mans. consult. 187. num. 9., e 200. num. 41. & seqq., Casaregi de Comm. disc. 119. num. 4., Nota nostra apud Urceolum decis. 6. num. 8., Rota Rom. decis. 535. part. 19. tom. 2. recent., & Nota Januen. decis. 64. num. 17. e 18., & decis. 9. num. 13. e 14.*, ove si fissa, che non può il Mandatario nè aggiungere, nè scemar cosa alcuna intorno al mandato a lui conferito, specialmente negli affari Mercantili, conforme riporta la *Rota nostra apud Casaregium de Commercio sub disc. 119. in una Liburnen. Mandati del 15. Aprile 1719. num. 5.*

ARTICOLO VI.

M Ediante l' accettazione sotto protesto, l' Accettante viene ad acquistare le ragioni per la sua reintegrazione contro il Traente, e Giratarj, nel caso che dal Bancchiere, per conto di cui è fatta la Tratta, non venisse egli opportunamente rimborsato.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **D**Opo aver fissato e spiegato in che consiste l' accettazione sotto protesto, ed a qual' oggetto si faccia, §. 3. Art. III. Part. II., ne segue per legittima conseguenza, che l' effetto di una simile accettazione sia quello di tener' obbligato il Traente in proprio alla refusione del pagamento della Cambiale, allorchè il Trattario accettante non ricevesse i fondi occorrenti per l' adempimento di quella Tratta dalla persona, per conto di cui è quella stata fatta: *Phoonfen chap. 12. §. 5. in fine, Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 4. §. 7., Heinneq. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 9., & Casaregi de Commerc. disc. 57. num. 2., Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. Gloss. 5. num. 358., Ansaldo. de Commerc. disc. 79. num. 3. „ ivi „ Potiffi-
» mum itaque fundamentum defensorum Hebræi constituebatur su-
» per ea propositione, quod solvens, seu acceptans Cambii Lite-
» ras sopra protesto, per onor di Lettera, o di girata, nihil aliud a-
» gere intellexerit, nisi retinere, seu habere obligatum ipsum Scri-
» bentem, vel Girantem, in cujus honorem solvisse censetur, pro-
» ut de recepta Mercatorum consuetudine testantur &c. „ *Rot. Janu-
nuen. dec. 6. num. 7. e 8., & Rot. Rom. cor. Ottobono decis. 118.
num. 7. 8. e 9., & decis. 1. num. 3. apud Oleam de Cession. Ju. „ &
in recentior. decis. 26. num. 2. part. 5., & dec. 295. num. 1. e 2.
parte 15.**

*Effetto dell'
accettazione
sotto protesto.*

§. 2. L' accettar dunque *sotto protesto*, e così per l' onor della firma del Traente, non porierebbe per regola l' aver' obbligati i Giratarj, e gl' Indossanti; giacchè questi contro di quello, e non quello contro di questi averebbe azione in caso di non adempimento della Lettera, *Phoosfen cap. 13. §. 24. e 25., la Porte la Science des Négocians, quatrieme circonstance §. 3. Remarques num. 12.*, ivi „ Celui, qui accépte une Lettre S. P. pour l' honneur du Tireur, n'acquiert point d' action contre les Endosseurs, car il ne s'engage que pour le Tireur, le libere des actions que les Endosseurs, & le Donneur de valeur avoient contre lui. „ Ainsi il n'est pas toujourns vrai, que celui, qui acquitte une Lettre sous protêt, demeure subrogé en tous les droits du Porteur, e l' Article 3. du Titre 5. de l' Edit. de 1673., qui le porte ainsi, ne peut avoir lieu, que quand on paye pour l' honneur du dernier Endosseur; car l' action du recours ne commence que par celui, pour qui on paye, & s'étend sur tous les obligés. C'est pourquoy, s'il y avoit trois Endosseurs, & qu'on payât pour l' honneur du second, l' action commenceroit contre celui-ci, (parceque l' on paye pour lui) & s'étendroît sur tous les obligés, qui sont les Endosseurs précédens, le Donneur de valeur, & le Tireur; mais on n'en auroit point contre le troisieme Endosseur.,

§. 3. Affine dunque di assicurare quest' azione contro tutti gl' Indossanti, e di succedere così effettivamente in tutte le ragioni del Portatore, suole il Trattario, che accetta sotto protesto, dichiarare nell' Istrumento del Protesto, che paga con animo di rivalersi contro tutti gli obbligati, e di voler così succedere in tutte le ragioni del Portatore: nel qual caso non vi è dubbio, che una simile dichiarazione produca il salutare effetto desiderato; giacchè in simili termini le dichiarazioni del Trattario accettante corrispondono a una positiva cessione di ragioni: imperciocchè, intervenendo 1. la convenzione di subentrare nelle ragioni del Portatore, la quale resulta dall' atto del Protesto d' accettazione S. P., ove il Trattario, che accetta per onor di firma, si dichiara di volersi rivalere contro il Traente, Giranti, ed obbliga-

Modo, con cui chi paga S. P. assicura il regresso anche contro i Giratarj.

ti a forma di ragione, che è lo stesso che pattuire il subingresso: 2. l' effettivo pagamento al Portatore della Lettera, e così la sicura erogazione del denaro nel dimettere quel tal debito, a cui erano obbligati il Traente, e gl' Indossanti; e 3. finalmente costando senza questione, e nella forma la più sicura, dell' *effettiva erogazione del denaro* a tal' uso, conforme manifestamente apparisce dall' atto del Protesto di pagamento, ove il Trattario paga la Lettera al Portatore alla presenza del Notaro, e de i Testimonj; è fuori di dubbio, che coll' intervento di questi tre requisiti *ministerio juris* trapassano le ragioni del Portatore nella persona, che estingua la Cambiale, senza il bisogno che succeda alcuna formale cessione per la parte del Portatore: conforme, seguendo la teorica della famigerata *L. Arijio ff. Quæ res pignor. dat. oblig non possint*, fermano ad una voce *Bartolo, Baldo, Angelo, Saliceto, e il Fulgoso*, oltremolti altri DD. riportati dallo *Schettinio de Jure offerendi creditor. part. 2. cap. 1. sezione 6. num. 9. §. Quibus omnibus &c.*, e più sotto „ *ivi* „ *Satis igitur est hujusmodi pactum de* „ *succedendo in locum prioris Creditoris fuisse initum cum ipso* „ *Debitore absque consensu prioris Creditoris, quia hoc fit lege* „ *permittente, quæ fingit id velle primum Creditorem, quando ei* „ *solviatur, & tamen, quando id nollit, invitus pati cogeretur: &* „ *vigore talium conventionum extraneus iste, cujus pecunia pri-* „ *mus Creditor dimissus est, succedit in loco primi Creditoris in* „ *omnia jura illius, & actiones personales, & hypothecarias, in* „ *omnibus & per omnia, æque ac si haberet actionem cessam ab* „ *ipso Creditore; quia ministerio legis transfunduntur, quæ poten-* „ *tior est homine, qui potuisset illas per cessionem transferre: ita* „ *jura aperta &c.* „ *l' Oleva de Cessione Jurium quest. 1. num. 17.,* „ *& Rot. Rom. in Mantissa ad Card. de Luca dec. 4. num. 9., coram* „ *Molines decis. 122. num. 9., & in recentior. decis. 294. num. 11.* „ *part. 17.*

§. 4. Con questo sistema, che si pratica regolarmente in Livorno, è fuori di dubbio, che chi paga una Lettera S. P. per onor della firma del Traente, subentra in tutte le ragioni del Portatore, come se pagasse per l' onore della firma dell' ultimo Gira-

*Che si pratica
in Livorno.*

tario: a differenza che, accettando solamente S. P., senza procedere all'atto del Protesto, non avrebbe egli altro regresso, che contro il Traente, per le ragioni rilevate nel §. precedente. *Anfald. de Commerc. disc. 69. num. 9.*, ivi, „ Quinimo in eadem » protestatione vel solutione reservantur jura contra quemcumque » obligatum præcedenter ratione ipsius Cambii, seu Literarum, ut, » pleno Articulo discusso, tradit *Turre de Cambiis d. disput. 2. quest. » 13. ex num. 37. usque ad fin.*, ubi, quod qui solvit, habet *Actio-* » *nem Negotiorum gestorum* contra omnes obligatos, etiam si illo- » rum contemplatione non solverit. „

§. 5. Nè questo diritto; che mediante il Protesto viene ad acquistare il Trattario, resta in alcuna forma pregiudicato dalla circostanza, che potesse concorrervi, di avere il Trattario, dopo una simile accettazione sotto protesto, scritto alla persona, per di cui conto il Traente ha tratta la Lettera, di averla accettata per adempirla per conto suo: per la ragione che, essendo la Tratta per conto di detta terza persona, essa è quella, che è principalmente obbligata alla soddisfazione della Tratta medesima, non solo per l'azione *Mandati contraria*, che acquista il Traente contro di lui per il rimborso, a forma del Testo espresso nella *L. Si non remunerandi gratia 12. §. Si mihi mandaveris ff. Mandati, vel contra, Golin. de Procurat. part. 1. cap. 2. num. 9.*, e che trapassa nel Trattario, che per lui adempisce il Mandato; quanto per l'azione *Negotiorum gestorum directa*, che gli compete, perchè adempisce una sua obbligazione senza averne il Mandato, di cui il Testo in §. 1. *Instit. tit. de Obligation.*, *que ex quasi Contractu nascunt.*, e tutte le Leggi in *ff. & Cod. de Negot. gestis, Oinotomo lib. 4. tit. 6. Instit. de Action. §. de Actione Negotiorum gestorum num. 1.*, e in termini terminanti *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 13. dal num. 4. al 67.*, e la *Rot. Romana nella decis. 295. num. 12. part. 15. recent.*: onde, per avere scritto alla persona, per conto di cui è fatta la Tratta, di volerla adempire per il di lui interesse, non può intendersi renunziato al riserva fatto di agire contro il Traente e Giranti, mentre si verifica sempre, che la Lettera, come è tratta per conto di detta persona, così è anche estinta per

Questo diritto si conserva illeso a favore del Trattario, ancorchè questi scriva al Terzo, per di cui conto è fatta la Tratta, di averla accettata per il suo interesse.

conto suo; poichè, restando inonorata, anderebbero a posarsi sopra di lui tutti i danni del ritorno: *Casaregi de Commerc. disc. 57. num. 4.* „, ivi „, Hoc etiam procedere favore acceptantis Literas cum » clausula S. P., ut nempe, si quis Acceptaverit Tractam sibi ab » aliquo factam de ordine & computo tertii cum clausula prædi- » cta, scilicet *sopra protesto*; licet postea scripserit tertio Tractam » prædictam pro ejusdem tertii computo se adimpleturum, non » censetur se voluisse præjudicare in regressu; qui de jure ei com- » petebat adversus immediatum Trahentem, ob acceptationem ejus » Literarum factam *sopra protesto* „, & *Rota Rom. decis. 295. part. » 15. num. 13. recent.*

ARTICOLO VII.

L' Accettazione sotto protesto, o sia colla clausula S. P. obbliga l' Accettante a pagare la Lettera alla scadenza ugualmente, che se l' accettazione fosse stata fatta e semplice, e pura.

ANNOTAZIONI.

§. I. **S**iccome l' effetto di detta clausula S. P. altro non è, che quello d' intendere di volere obbligato il Traente al rimborso della somma da pagarsi in forza della sua Tratta, nel caso che ciò non segua per la parte della persona, per cui è fatta la Tratta, come abbiamo rilevato al §. 35. dell' Art. III. di questa Seconda Parte; così una simile accettazione obbliga liberamente il Trattario a pagare la Lettera alla scadenza al Portatore nella stessa forma, che se l' avesse accettata liberamente: giacchè o il pagarla per conto di una, o per conto di altra persona, non è una circostanza, che importi condizione, nè che alteri quell' obbligazione, che il

*Ragione della
Regola.*

Trattario si assume a favore del Portatore, come notano *Franck. Infit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 15.* „ ivi „ *Ipsum adim-*
 » *plementum honorarium Creditoribus eadem ratione præstari de-*
 » *bet, qua liberum* „ *Phoosen chap. 12. §. 5.* „ ivi „ *Une accé-*
 » *ptation S. P. oblige absolument l'Accépteur de payér, car il*
 » *n'importe en rien au Porteur, pour compte de qui l'Accépteur*
 » *accépte la Lettre, veu qu'il conserve toujours son droit sur le*
 » *Tireur & sur les Endosseurs jusqu'au payement effectif de la*
 » *Lettre* „ *de la Porte la Science des Négocians, quatrieme circostan-*
 » *ce §. 3. Remarques num. 10., Ricard Traité Général de Commerce,*
 » *à l'Article de Change, chap. des Accéptations des Lettres de Change,*
 » *vers. la Troisième &c. &c.* „ ivi „ *En ce cas celui, sur qui elle est*
 » *tirée, qui se tient assuré de la solvabilité du Tireur, accépte li-*
 » *brement, ou sous protest, c'est-à-dire, que de quelle maniere,*
 » *que ce soit, il payera la Lettre de Change; mais il se reserve*
 » *de déclarer à l'échéance, si ce fera librement, ou sous protest*
 » *pour l'honneur du Tireur* „ *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 9.*
 » *Rota Rom. cor. Ottobono dec. 118. num. 7.* „ ivi „ *Nec retrahit*
 » *quod acceptatio facta a Coccapanio non fuerit simplex, sed,*
 » *ut dicitur, sopra protesto; quoniam talis protestatio non minuit*
 » *obligationem solvendi personæ, ad cujus favorem Literæ scri-*
 » *ptæ fuerunt, sed solummodo declaratur animus ipsius Acceptan-*
 » *tis intendentis quidem solvere, sed animo se relevandi contra*
 » *Scribentem, & repetendi ab illo, non autem acceptandi Debi-*
 » *torem sibi assignatum pro regressu, justa receptam Mercatorum*
 » *consuetudinem, de qua eadem Rota Januen. decis. 6. num. 6. &*
 » *8. Gratian. discept. 388. num. 6., Scaccia de Cambiis § 2. Gloss.*
 » *5. num. 358. ac late firmatum in dec. 22. Aprilis 1643 in §.*
 » *Quia illa verba, & 15. Aprilis 1644. in §. Bernardus enim, co-*
 » *ram R. P. D. meo Meltio, & 13. Aprilis 1646. in §. Non ob-*
 » *stat, cor. R. P. D. meo Ghislerio.* „

ARTICOLO VIII.

NEl caso che il Trattario recusasse l' accettazione, deve subito il Portatore stipulare l' atto del Protesto, in cui deve egli protestarsi contro il Trattario per la denegata accettazione, e deve dichiararsi di volersi rivalere contro chi, e come di ragione, dell' importare della Cambiale, Cambi, Ricambi, spese, e danni, secondo l' uso della Piazza, o Piazze, ove convenisse di rivalersi; e deve quello rimettere immediatamente al suo Remittente: alla pena di soffrire i danni tutti, che dalla sua negligenza potessero derivare.

ANNOZZIONI.

§. 1. **I**L Protesto è un' atto, mediante il quale il Portatore di una Cambiale, che non riceve il debito compimento, sia nell' accettazione, quanto nel pagamento, dichiara nella più solenne forma di volersi riservare tutte quelle ragioni, che se gli possono competere, contro il Traente, Trattario, ed altri obbligati per la refezione di tutti quei danni, che derivano per causa della denegazione dell' accettazione, o del pagamento: *Frank. Infit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 3.* „ ivi „ *Protestationem* definitio actum, quo, deficiente adimplemento *Literarum Cambialium, earum Possessor adversus Traffatum, ac ceteros obligatos. jura quævis competentia solemniter ac tempestive reservat, ad damna quævis, ope instrumenti ea de re conficiendi, vitanda* „ *Savary Dictionnaire universel de Commercez, au mot Protest* „ ivi „ *Acte de sommation, que le Porteur d'une Lettre de Change est obligé de faire dans une certain tems à celui, sur qui elle est tirée; lorsqu'il fait refus de l'ac-*

Definizione del Protesto.

» cépter, ou de la payer. Cet acte est nommé *Protest*, parce-
 » qu'il contient des protestations de répéter toutes pertes, dépens,
 • » dommages, & intérêts: même de prendre de l'argent à chan-
 » ge, & de renvoyer la Lettre au Tircur „ *Ricard. loc. cit. des*
protest, & des jours de faveur §. 1.

§. 2. Due sono gli effetti, che produce l'atto del Protesto.

*Effetti, che pro-
 duce.*

*1. quello di
 conservare ille-
 si i diritti di re-
 gresso.*

Il primo si è quello di conservare illesi i diritti di regresso a favore di chi è il Proprietario di una Cambiale contro il Traente, ed altri di ragione obbligati per la restituzione del Cambio, interessi, danni, e spese, secondo ciò, che, seguendo il Testo nella *L. Non solum 8. §. 6. ff. De operis novi nunciatione*, comunemente insegnano il *Franch. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 14.* „ ivi „ *Reservantur vero jura competentia quæcumque,*
 » non modo ratione fortis, sed & impensarum, damnorum, e-
 » jusque quod interest, quoad Cambium, & Recambium per lo-
 » ca debita „ *Heinnec. Element. Jur. Camb. cap. 14. §. 28.* „ ivi „
 » Non mirum sane est tam frequentem in hac negotiatione esse
 » Protestationem, quippe quæ conservare dicitur jus Protestantis „ ed
 al §. 32. „ ivi „ *Cum ergo, uti paullo ante diximus, rite fa-*
 » ctæ Protestationis is effectus sit, ut jus Protestantis conservet „
Strick. disput. 18. tom. 7. cap. 14. §. 70. „ ivi „ *Quando itaque*
 » *Literæ Cambiales non acceptantur, tum ex defectu acceptatio-*
 » *nis illico datur locus Protestationi, quæ in Cambio est animi*
 » *declaratio juris conservandi, damnique repellendi causa facta*
 » *ad hunc effectum, ut ille, cui vi Literarum præstanda erat*
 » *solutio, ac non subsecuta, contra debitorem suum actionem sal-*
 » *vam retineat, possitque procedere executive, Martu &c. in-*
 » *deque, mediante hoc utilissimo remedio, exactio nostra, quæ a-*
 » *lias violaretur, facta tectaque conservatur.* „

*2. quello di giu-
 stificare le di-
 ligenze del Por-
 tatore.*

§. 3. Il secondo effetto del Protesto si è quello di giustificare, che il Portatore ha effettivamente fatte ed eseguite quelle diligenze, di cui la qualità di Procuratore del Traente e Remittente lo rendono debitore per l'effetto di procurare la più sollecita accettazione della Cambiale ad esso per tal' uopo rimessa: prova, che in questa materia non può altrimenti farsi, che

mediante

mediante il solo atto del Protesto, *Mansius consult. 128. num. 8., Du Puy cap. 14. num. 21., Scaccia §. 7. Glossa 2. num. 3. in fine, Casaregi Cambista Instruito cap. 6. §. 20. e 21.,* ivi „ Effendo » ora dunque il Presentatore tenuto a fare le suddette diligenze, » non basta che egli ponga solamente la pura notizia della de- » negata accettazione, e pagamento; ma si richiede che egli mo- » stri ancora l'adempimento di tali diligenze; per le quali fra i » Mercanti suppliscono, e servono solamente i suddetti Protesti, *Pe- » reyra &c.:* anzi fra i Mercanti, secondo il loro universale stile, la » prova di tali diligenze si dee mostrare solo per mezzo de i suddet- » ti Protesti, *Du Puy &c.,* i quali non pur debbono fervire per » indennizzare il Presentatore della Lettera, ma gli altri ancora, » ai quali si devono mandare, perchè eglino co i medesimi Pro- » testi facciano costare di tali diligenze, affine di poter' agire per » la loro sicurezza, o rilievo, contro gli altri obbligati a loro fa- » vore; e perciò anche per questo riflesso sono in oggi necessa- » ri, perchè senza tali Protesti non farebbero sentiti, nè potreb- » bero dagli altri avere il loro rilievo „ *Savary Dictionnaire uni- » versel de Commerce, au mot Protest, §. Suivant &c.,* ivi „ Cet » acte de protest ne peut être supplie par aucun autre acte public, » soit demande, sommation, ou assignation. Il faut absolument » pour avoir son recours contre le Tireur, ou Endosseur, protester » au refus d'acceptation, ou de payement. „

§. 4. In fatti in tutto il Regno di Francia si osserva tal regola, non già per consuetudine, ma perchè è letteralmente prescritta dall' *Ordinanza di Luigi XIV. del Marzo 1673.* al §. 10. „ ivi „ Le Protest ne pourra être supplie par aucun autre » acte. „ *In Francia spe- cialmente per Legge espressa.*

§. 5. Quest' atto si fa dal Portatore tutte le volte, che viene recusata l' accettazione, o il pagamento della Cambiale, e in tut- *In quali occa- sioni debba far- si.* ti e due i casi, e tanto se l' accettazione è recusata liberamente, quanto se è recusata con qualche condizione, che alteri la sostan- za della Tratta; e tanto ancora se il pagamento sia negato total- mente, in parte, o differito: *Franck. Instit. Jur. Camb. loc. cit. §. 4.* „ ivi „ Interponitur ob defectum acceptationis, vel solutionis,

» vel utriusque: nec interest sive adimplementum penitus denegetur, sive ultra justum tempus procrastinetur. »

§. 6. E singolarmente, specificando le occasioni di cavare il Protesto, diremo:

§. 7. Primo, che il *Protesto* deve farsi allorchè il *Trattario*, a cui viene presentata la Lettera, recusa di accettarla: *Phoonsen. chap. 10. §. 29. cap. 11. §. 1.* „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre est tirée, refuse absolument de l'accepter, celui, qui en est le Porteur, doit la faire incessamment protester faute d'acceptation „ *Franck. loc. cit. §. 2.* „ ivi „ Quoties Literæ Cambiales debita acceptatione, vel solutione destituuntur, adeo opus est Protestatione „ *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 4. Ricard. loc. cit. des Acceptations §. fin.* „ ivi „ Et en cas d'irresolution de ne la pas accepter, il faut incontinent la faire protester „ *Savary Dictionnaire, au mot Protest, vers. Le Protest faite d'acceptation &c. Strick. disput. 18. cap. 4. §. 21. num. 84. tom. 7.* „ ivi „ Hinc valde necessarium est, Literarum Cambialium Protestationem tempestive interponere, sive Cambium spectet ad Præsentantem, sive ad alium quemcumque. »

§. 8. Secondo. Ancorchè il rifiuto sia temporario, vale a dire per mancanza di Lettera d'avviso, o di fondi, che si aspettino prima della scadenza: *Stryck. loc. cit. cap. 3. §. 22. n. 89.* „ ivi „ Similiter suspenditur plenissima acceptatio Literarum tandiu, donec provisio acceptanti reciprocae satisfactionis adveniat, quod Mercatores ita afferunt &c. Et tunc Præsentans tandiu, donec provisio adfuerit, expectare tenetur, aut liberum ipsi erit interea temporis protestari „ *Ricard. loc. cit. Des avis & des réponses &c. §. 1. & penult.* „ *Savary Dictionnaire, au mot Protest vers.* „ ivi „ Le Protest faite d'acceptation se fait dans le temps, que les Lettres sont présentées par les Porteurs à ceux, sur qui elles sont tirées: au cas qu'ils fassent refus de les accepter, soit pour le tems, ou pour les sommes y mentionnées, ou qu'ils allèguent le défaut de provision, ou d'avis. »

§. 9. Terzo. Ancorchè il *Trattario* le accetti per onor di firma del *Traente*, o d'altro, ma sotto *protesto*, o colla clausola

In specie, quando è recusata l'acceptazione.

Ancorchè il rifiuto sia temporaneo.

S. P. *Du Puy* chap. 9. §. 5. e 6., de la *Porte* loc. cit. §. 3. „ ivi „
 » Ces accéptations (sotto protesto) se font après le protêt , au Anzorchè se-
 gua l' accetta-
 zione S. P.
 » quel il fait réponse, qu'il ne peut accépter la Lettre purement,
 » & simplement, mais qu'il l'accépte sous protêt, pour l'honne-
 » ur du Tireur „ *Giraudeau* loc. cit. au mot *Accéptation* vers. *L'ac-
 céptation sous protest &c.*, *Phoansen* chap. 12. §. 2. „ ivi „ Quoi-
 » que ce ne soit pas la coutûme de faire dresser un Protest dans
 » les formes, pour une Lettre, qu'on accépte sous protest faite
 » d'âvis, mais que suivant l'usage on mette seulement dans l'ac-
 » céptation, qu'elle se fait S. P., il est pour tant plus sûr, & l'Ac-
 » cépteur fait beaucoup mieux de la faire protester dans les for-
 » mes, ou de la faire nôter chez le Notaire, s'il n'est pas entie-
 » rement persuadé de la bonté, ou de la souffisance du Tireur. »

§. 10. Quarto. Quando il Trattario è titubante nell' accetta-
 zione, e ricercato tace, o chiede tempo a determinarsi fino all'
 arrivo del primo Corriere *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4.* Quando il
 Trattario chie-
 de tempo a ri-
 solversi.
 tit. 2. §. 2. „ ivi „ Aut si Trassatus ad acceptandum invitatus ta-
 » cet, vel verbis quidem se soluturum promittat, sed accepta-
 » tionem Cambio subscribere recuset „ *Phoansen* chap. 11. §. 2.
 „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de Change est tirée,
 » ne veut pas déclarer s'il a dessein de l'accépter, ou non, quand
 » on la lui présente, mais qu'il promet de se déclarer dans quel-
 » ques jours, ou à l'arriyée du prochain Courier; le Porteur peut
 » bien à sa demande, & sans préjudice déférer à protester ju-
 » squ'à ce temps la, mais il n'est pourtant aucunement obligé
 » de le faire, & quelque excuse ou raison, que veuille alleguer ce-
 » lui, sur qui la Lettre est tirée, le Porteur a droit de la faire
 » protester, & il doit le faire „ questo è appunto il caso, in cui
 si usà in Livorno di fare apporre al Notaro il *vidit* alla Cambia-
 le, in conformità di quanto abbiamo avvertito al §. 7. dell' Ar-
 ticolo precedente, affinché il Protesto si abbia per stipulato in
 quel giono, benchè poi si effettui al giorno della partenza della
 Potta per la Piazza, ove abita il Remittente, al di là del qual
 tempo non è permesso di differire la formalità dell'atto del Pro-
 testo, secondo ciò, che abbiamo avvertiro al §. 4. del precedente
 te Articolo III.

§. 11. Quinto. Deve altresì cavarfi il Protesto ogni qual-
 volta il Trattario vuol accettare la Cambiale con qualche con-
 dizione, come farebbe rapporto al tempo della scadenza, relati-
 vamente alla quantità della Tratta, rapporto alla qualità della
 moneta, rapporto alla persona, a cui pagarfi alla scadenza, o fi-
 nalmente con altre condizioni, che alterino la sostanza della
 Lettera: *de la Porte loc. cit. §. 2. De l'acceptation conditionnelle &c.*
 » ivi „ Quand celui, sur qui une Lettre est tirée, ne la veut
 » accepter qu'à un plus long terme, pour une moindre somme,
 » ou à un autre prix, que la Lettre ne porte; le Porteur est
 » en droit de la faire protester „ *Girardeau loc. cit. au mot Ac-*
ceptation, Observation 2.^{me}, Phoosfen chap. 10. §. 29. „ ivi „ Le
 » Porteur d'une Lettre de Change, qui est intelligent, ne per-
 » mettra jamais, que celui, sur qui elle est tirée, l'accepte sous
 » quelque condition, qui en prolonge le payement, ou qui le
 » mette de quelque maniere en doute, ni qui altere tant soit
 » peu le sens de la Lettre de Change, à moins qu'il n'en ait
 » un ordre exprès du Tireur, ou de l'Endosseur, faute de quoi,
 » il doit protester tout, comme si l'acceptation en étoit absolu-
 » ment refusée; car si un Porteur se laisse duper par une ac-
 » ceptation conditionnelle, elle est à ses risques „ *& chap. 11. §.*
9. „ ivi „ Un Porteur peut faire protester une Lettre de Chan-
 » ge, que l'on a acceptée sous quelque clause, ou condition,
 » qui n'étoit point mentionnée dans la Lettre, ou lorsque l'Ac-
 » cepteur l'a acceptée sans se signer, il peut, dis je, en ces de-
 » ux cas la faire protester de la même maniere, que si l'accé-
 » ptation en avoit été absolument refusé „ *Heinnecc. Elem. Jur.*
Cambial. cap. 4. §. 25. „ ivi „ Probe etiam attendendum est, an
 » acceptatio fiat pure, an vero addita clausula, vel conditione.
 » Illo casu Protestatio quidem interponenda est, sed conditio ta-
 » men illa nunc pro non adjecta habetur, nisi Præsentans in il-
 » lam diserte consenserit „ *Franck, Insit. Jur. Cambial. lib. 1. sect.*
4. tit. 2. §. 3. „ ivi „ Aut si acceptatio non examissim contentis
 » Literarum Cambialium respondeat; nisi reservatio habeatur pro
 » non adjecta, aut Præsentans consentiat in reservationem moræ

Quando l'ac-
 ceptazione è
 condizionata.

» per tempus induciarium receptarum », Ricard loc. cit. cap. des *Accéptations &c.* §. *La seconde espèce d'Accéptations &c. vers. Il y a encore une restriction &c.*, e Savary *Dictionnaire*, au môr *Protest*, loco citato.

§. 12. Dopo però che il Portatore ha stipulato l'atto del Protesto per non ricevere l'accettazione condizionata, la regola generale farebbe che ricevesse una simile accettazione sotto protesto, e senza pregiudizio, per l'effetto di regolarli poi secondo le circostanze al tempo del pagamento; e ciò per la ragione che si fa sempre una cosa più utile al Traente, e agl'interessati nella Cambiale col ricevere un'accettazione, che abbia qualche punto di vista, e qualche riscontro di effettuarsi, sia per il tempo, sia per la somma, di quello che non lo sia il recusarla intieramente; seguendo in ciò le regole, colle quali si procede nel mandato, le quali insegnano di fare le cose più utili a favore del Mandante, e di esser debitore il Mandatario delle conseguenze della sua negligenza, allorchè da queste ne derivi qualcuna, conforme, seguendo i Testi nella *L. 22. §. 2.*, e nella *L. 44. ff. Mandati*, fermano *Salgad. Labyrinth. Credit. par. 3. cap. 8. num. 7.*, *Rot. Lucens. cor. Bellutio post Samminiat. controvers. 33. num. 160.*, la *Rota nostra nel Tesoro Ombrosiano decis. 26. num. 46. tom. v.*, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 1. tit. 4. §. 22.*, *Phoonsen chap. 17. num. 20.* „ ivi „ *Lorsque l'Accépteur* » est dans l'impuissance, ou qu'il n'est pas en volonté de payer » l'entiere somme, que porte la Lettre de Change, & qu'il ré- » pond quand on protest contre lui, qu'il est prêt d'en payer » une partie, laissant à la liberté du Porteur de protester pour » le restant; le Porteur doit accépter l'offre, & il feroit mal de la » refuser. „

L'accettazione condizionata si riceve, ma sotto protesto.

§. 13. Di questo medesimo sentimento si furono anche i Negozianti Banchieri di Livorno, che ne fecero una solenne dichiarazione all'occasione di una causa, che si agitò avanti il Tribunale di Livorno fra il Sig. Pietro Giacomo Jaume da una parte, e il Sig. Abram Soria dall'altra, in atti di num. 370. del 1778.

Così si pensa in Livorno.

§. 14. In detta causa, scrivendo io per il Sig. Jaume, pretesi di sostenere, che un certo Sig. Carlo Mattei di Malta avesse mancato alle regole, e al suo dovere, perchè, essendogli stata rimessa dal Sig. Soria per il canale del Sig. Martines di Palermo una Cambiale tratta da i Sigg. Fratelli Camufat di Troyes sopra il Sig. Giovacchino Arena di Malta, e ceduta in Livorno a detto Sig. Soria dal Sig. Jaume uno degl' Indoffatarj, avesse egli recusato di accettare quel denaro, che il Trattario Sig. Arena voleva dare per saldo di quella Tratta, il quale non corrispondeva alla calcolazione fatta in Livorno, e a forma della quale il Mattei Portatore aveva effettivamente il Mandato ad esigere.

§. 15. Quanto trovavo giusto che l' Arena avesse recusato di pagare la Cambiale a norma della calcolazione fatta in Livorno, ove veramente era stata formata erroneamente, altrettanto trovavo mal fatto per la parte del Portatore di non prendere dall' Arena ciò, che voleva dare per saldo, purchè avesse facoltà di protestarsi per il resto; e in conseguenza credevo, che il Portatore Mattei dovesse dichiararsi l' Autore de i danni cagionati alla Lettera col ritorno della medesima, per quella somma cioè, che gli era stata offerta dal Trattario Arena, conforme costava dall' atto del Protesto.

Risoluzione di un caso occorso in Livorno.

§. 16. In questa fattispecie la regola, e le ragioni, il parere de i Negozianti di Livorno, e l' oracolo stesso del dottissimo Giudice combinavano a favorire il mio sentimento; ma, non avendo il fatto corrisposto alla regola, non potè il Sig. Jaume ottenere ciò, che domandava: essendo stato provato per la parte del Soria, che il Mattei suo Mandatario non potè ricevere quel quantitativo, che offeriva l' Arena Trattario, perchè questo nell' atto del pagamento voleva che gli venisse consegnata la Cambiale quietanzata, il che non poteva ragionevolmente farsi dal Mattei, per non rendersi debitore, al cospetto del Mandante, della differenza, che correva fra l' una e l' altra calcolazione.

§. 17. Sesto. Si deve protestare dal Portatore nel caso di assenza del Trattario, e che non si trovi chi lo rappresenti, per

non essere abitante nella Piazza, ove è destinato il pagamento. *Phoonfen chap. 11. §. 13., e chap. 17. §. 15., Frank. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 12.* „ ivi „ *Adversus ignotum sufficit protestationem* „ fieri absolute, maxime in ædibus postarum publicis. „

§. 18. In Livorno in caso simile si pratica, che il Notaro si trasferisce alle Stanze de i Cassieri, ove ne i giorni di pagamento e di Posta si radunano i Negozianti, e i Cassieri, e quivi ricerca più di un Negoziante per sapere se v'è alcuno, che rappresenti il Trattario, o abbia ordine dal medesimo d'acceptare, o voglia per il medesimo accettare; e, non trovandolo, allora in detto luogo delle pubbliche Stanze de i Cassieri stipula egli il contratto del Protesto.

§. 19. Siccome però in simili casi di Tratte fatte sopra persona, che non abita nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, può esser facile il riscontro che manchi chi l'accepti per una di quelle tante combinazioni, che si possono opporre a far correre tutto in regola; così sogliono i Traenti apporre in piè della Lettera il nome di un Banchiere di loro confidenza, a cui indicano di doverli aver ricorso in caso di mancanza d'acceptazione: il che suol' eseguirsi nella seguente maniera, cioè. Sotto l'indirizzo del Trattario, che è in piè della Lettera, suole scriversi dal Traente „ *al bisogno al Sig. N. N.* „ In questo caso il Portatore, non trovando il Trattario, o non volendo da questi accettarsi liberamente e puramente la Cambiale, deve presentare la Lettera al detto Mercante destinato per ricorso, e, volendo accettare, ricevere la sua acceptazione, previo l'atto del Protesto per la deficienza del Trattario; e, non volendo nemmeno questo accettare, devesi nell'atto del Protesto indicare la richiesta fatta al Mercante indicato per il ricorso, e la risposta ricevutane: *Giraudeau loc. cit. au môit Acceptation in fine* „ Il est d'usage que, lorsque les Banquiers, & Négociants „ tirent, ou qu'ils cedent des Lettres de Change, dont ils dou- „ tent de l'acceptation &c., ils mettent au dessous de l'adresse „ de celui, sur qui la Lettre est tirée, *au besoin s'adresser a Mes- „ sieurs Robert du Four Mallet, & Compagnie ou autre Ban- „ quier*. C'est-à-dire, que si lorsque le Porteur d'une telle Lettre

» la présente à celui, qui la doit payer, celui refuse de l'accé-
 » pter, le Porteur peut s'adresser a la personne indiquée, qui
 » l'acceptera & la payera en son temps. En ce cas, on la pre-
 » sente à la personne indiquée, qui prie le Porteur de la faire
 » protester, & lui dit qu'il interviendra dans le Protest, alors
 » la personne indiquée accepte la Lettre S. P. pour l'honneur
 » d'un tel.,»

*In assenza del
 Trattario.*

§. 20. Settimo. Deve procedersi all'atto del Protesto, allorchè il Trattario fosse fuori di paese, e non si trovasse chi avesse legittima facoltà di accettare per lui: e ciò si fa dopo aver ricercato di lui nella casa di sua solita abitazione, *Phoosfen chap. 11. §. 12.* „ ivi „ Lors que celui, sur qui une Lettre de Chan-
 » ge est tirée, est hors de Ville, & qu'il n'a laissé ni ordre, ni
 » procuration à personne d'accepter les Lettres de Change, qu'on
 » tirera sur lui, le Porteur de la Lettre n'est pas obligé d'at-
 » tendre qu'il soit de retour, & il doit faire protester dans
 » la maison, ou dans le dernier domicile de celui, sur qui
 » la Lettre est tirée „ *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 11.* „ ivi „ Trassato absente, Protestatio fit adversus ejus
 » Procuratorem, vel, nullo relicto, adversus præsentes in illius
 » domo, vel postremo diversorio, aut coram Magistratu. „

*Ma devono pri-
 ma ricercarsi i
 Parenti coabi-
 tanti.*

§. 21. In questo caso il Portatore, ed il Notaro, prima di procedere all'atto del Protesto, deve usare la diligenza di ricercare alle persone di relazione del Trattario, come sono i Commessi del Banco, la Moglie, il Padre, il Figlio, il Fratello, o altro della di lui casa, per vedere se vi fosse alcuno, che volesse accettarla, o per esserne legittimamente autorizzato, o per onore del Trattario medesimo; e la risposta, che si ricavi in conseguenza di simili diligenze, deve essere inserita nel Protesto: ben' inteso che, essendovi persona legittimamente autorizzata ad accettare, non ha luogo il Protesto: *Phoosfen chap. 11. §. 11.* „ ivi „ Lorsque le
 » Notaire ne trouve pas personne, sur qui la Lettre de Change
 » est tirée, dans la maison, ou à son domicile, il en demande l'
 » acceptation à la Femme, au Pere, à la Mere, à la Soeur, au
 » Frere, ou à quelq'un de la maison de celui, sur qui elle est ti-
 rée,

» rée , & dresse le Protest. sur la réponse , qu'on lui donne ; & si
 » la maison est vuide , il fait le Protest en présence de quelques
 » voisins . ,

§. 22. Ottavo . Finalmente deve procedersi al Protesto tutte le volte , che non possa averfi un' accettazione pura , semplice , e libera per assicurare il pagamento nel tempo , e nella somma indicata nella Lettera , o che questa non possa ottenersi tanto presto , quanto sia necessario per aver tempo di render conto della diligenza , o richiesta fatta per ottenere l' accettazione predetta , al Remittente della Cambiale , colla partenza della prima Posta per la Piazza della di lui abitazione . *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 2. §. 1. ,* ivi , Itaque interponenda est Protestatio quoties defectus quicumque circa acceptationem animadvertitur . ,

E generalmente tutte le volte , che l' accettazione non è libera .

§. 23. Nella forma poi , che qualunque persona , ancorchè non Giratario , nè interessato nella Lettera , ma rivestito della semplice qualità di Adietto a procurare l' accettazione , ha diritto di presentarsi a riccercarla : *Phoonsen chap. 10. num. 2. ,* ivi , Non seulement le Donneur , ou le Porteur , ou le Propriétaire d'une Lettre de Change est en droit d'en exiger l' acceptation , mais aussi si qui que soit , à qui elle est confiée , *de la Porte §. 3. de l' Acceptation sous protest &c. Remarque 1. Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 1. §. 3. e 4. ,* ivi , Præsentationem ergo peregrine tenetur is , qui Literas Cambiales sibi missas retinuit , sive hoc officium ipsi demandatum fuerit , sive minus , *etiamsi simplicis Mandatarii vice fungatur ,* e §. 4. , ivi , Nec ad id opus habet indossamento , aliave ad exigendam solutionem legitimatione , ut nequidem oblatio , ad habilitatem tempore solutionis docendam , requiratur , e conforme abbiamo avvertito ai §§. 16. 17. e 18. dell' *Articolo I.* della presente *Parte II.* ; così qualunque Portatore di Lettera , ancorchè Adietto , e non interessato nella medesima , può , e deve interporre l' atto di Protesto : conforme convengono di unanime consenso *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 6. ,* ivi » Suscipitur a Possessore Literarum Cambialium , sive earum dominus sit , quamvis titulo lucrativo , sive Mandatarius , Mercator , sive alius , sive merus Præsentans , sive simul Trassatus , & lib.

1. *sect. 4. tit. 2. §. 4.* „ ivi „ Protestationem hanc rite interponit
 » Literarum Cambialium quicumque, etiamsi nulla ejus in instru-
 » mento mentio fiat „ *Phoonsen chap. 11. §. 3.* „ ivi „ Comme
 » qui que soit peut être le Porteur d'une Lettre de Change,
 » & la présenter pour la faire accépter; de même aussi le Pro-
 » test faite d'accéptation se peut faire au nom de qui que ce
 » soit, qui la présente, quoique il ne soit fait aucune mention de
 » lui dans la Lettre, ni dans les endosséments „ & *chap. 13. §. 1.*
Stryck. disput. 18. cap. 4. §. 21. num. 84. tom. 7. „ & *Samuel Ri-*
card chap. des Protest, & des jours de faveur vers. „ ivi „ Comme
 » l'accéptation d'une Lettre de Change peut être faite par qui
 » que ce soit; elle peut aussi être protestée faite d'accéptation
 » sous le nom du Porteur, encore qu'il ne soit point mentionné
 » ni dans la Lettre, ni dans l'endossément. „

§. 24. La ragione poi di ciò si è, perchè, siccome chi è incaricato di far' accettare una Cambiale, è procuratore del Trante a quell' atto; così deve fare tutte le possibili diligenze per eseguire l' accettata commissione, affine di non essere responsabile de i danni, che derivar potessero dalla sua negligenza nell' esecuzione del mandato, secondo il Testo espresso nella *L. 22. §. 2. ff. Mandati, vel contra* „ ivi „ Qui mandatum suscepit, si potest, id explebit. Deferere promissum officium non debet: „ alioquin quanti Mandatoris interfit dannabitur „ e secondo quello, che nelle circostanze del caso hanno stabilito *Mansf. consult. 127. num. 17. 18.* „ & *seg.* „ *Urceol. consult. 2. num. 25.* „ *Du Puy chap. 7. e 14.* „ *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 10. n. 29. e 30.* „ *Casareg. il Cambista Instruito cap. 6. §. 18.* „ & *de Commenc. discor. 52. num. 11. e 12.* „ *de Luca ad Franchium decis. 203. num. 7.* „ *Fontanel. decis. 125. num. 6. e 7.*

§. 25. Or siccome il Protesto è l' unica prova ricevuta nella Giurisprudenza Cambiaria delle diligenze adempite per la parte del Comesso a procurare l' accettazione, o il pagamento di una Cambiale, conforme abbiamo provato di sopra al §. 3.; così i Protesti devono, e possono levarsi, e farsi notarialmente levare da qualsivoglia persona, che sia anche materialmente Possessore di una Cambiale.

Il Protesto è la sola prova della diligenza del Portatore.

§. 26. La questione, che si è fatta da alcuni, è sul *tempo*, in cui il Portatore di una Lettera deve protestarsi, nel caso di denegata accettazione. Il motivo di qualche discrepanza di sentimenti deriva da i diversi usi e consuetudini delle diverse Piazze, ove si cambia. *Tempo, in cui devono levarsi i Protesti.*

§. 27. La regola generale si è, che in tutte quelle Piazze, ove non è Fiera, e ove i pagamenti scadono a misura del periodo indicato nella Tratta, il Protesto deve cavarfi più sollecitamente che sia possibile, a segno di poter rendere avvisato il Remittente, colla partenza del primo Corriere, della denegata accettazione, e delle condizioni, o forme, con cui è seguita. *Per regola generale, subito che si può.* *Mansf. consult. 127. §§. 6. 7. 8., Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 2. §. 6. „ ivi „ Quoad Cambia extra Nundinas solvenda, Protestatio maturanda anteaquam abeat Posta, quæ illa attulit „ Phoonsf. chap. 11. §. 2. „ Casaregi Cambista Instruito cap. 6. §. 14. e 26., & de Commercio disc. 53. §§. 15. 21., & seq. Savary Dictionnaire au mot Protest §. Le Protest faute d'acceptation &c. „ ivi „ Le Protest faute d'acceptation se fait dans le tems, que les Lettres sont présentées par les Porteurs à ceux, sur qui elles sont tirées, au cas qu'ils fassent refus de les accepter „ Ricard chap. de Protest &c. §. „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change ne doit point différer à faire son Protest, quand le Négociant, sur qui la Lettre est tirée, refuse de l'accepter sur ce qui dit qu'il n'a point reçu des Lettres d'avis, ou bien qu'il n'a point de provision en main: car les diligences doivent être observées à la rigueur, & l'on n'en veut pas courir de risque. „*

§. 28. Relativamente però alle Cambiali pagabili nelle Fiere diversi sono i costumi, secondo le diverse Piazze; e perciò in tali casi la regola generale non ha più luogo, ma conviene uniformarsi alle rispettive costumanze de i luoghi: in conformità di quanto saviamente c' insegnano *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 2. §. 6. in fine, Casaregi Cambista Instruito cap. 5. §. 27. „ ivi „ In quelle Piazze poi però, ove sono gli Statuti particolari, si doveranno attendere le loro disposizioni „ & de Commercio disc. 54. §. 51. „ ivi „ Quæ omnia hucusque dicta circa Protesta ob Literas non*

Per le Cambiali in Fiera diversi sono i costumi.

» acceptatas, vel non solutas, limitanda veniunt in casu, quo Lex
 » aliqua Municipalis, vel Statutum, contrarium disponderet, præfigen-
 » do nempe tempora, quibus debeant illa emanari, prout Statu-
 » tum nostrum Genuen. *De Cambiis*, ubi conceduntur triginta
 » dies numerandi a die solutionis faciendæ ad protestandum de
 » Literis non acceptatis, vel non solutis, *Du Puy cap. 14. §. 6.*
 » *vers. Si riconosce &c.*: essendo regola di ragione, che, circa la for-
 » ma, il modo, e il tempo di levare i Protesti, devono onninamen-
 » te osservarsi gli Statuti Municipali di quella Piazza, ove cade, ed
 » è da farsi il pagamento della Cambiale, *Marf. consult. 127. num.*
 » *13. 14., Samminiat. controvers. 182. num. 5. 6., Marefcot. Variar.*
 » *resolut. lib. 2. cap. 11. num. 8., Scaccia de Commercio. §. 2. Gloss. 5.*
 » *num. 318. e 319., Du Puy cap. 14. §. 2., Casareg. Camb. Infr. cap.*
 » *5. §. 27.* „ ivi „ Si debbono, intorno alla forma e tempo di ta-
 » li Protesti, attendere gli Statuti di quei luoghi, dove si debbono
 » pagare le Lettere „ *& de Commercio d. disc. 54. §. 52.* „ ivi »
 » Cum indubitati juris sit, quod, circa Protesta elevanda, servanda
 » omnino sunt in modo, forma, & tempore, Statuta loci, ubi Lite-
 » rarum solutio facienda est. „

§. 29. In fatti per le Fiere di *Lione* ne' primi sei giorni de
 i mesi di Fiera devono farsi le accettazioni delle Cambiali; e, spi-
 rato l'ultimo di essi, deve cavarfi il Protesto, secondo ciò, che pre-
 scrive il regolamento per detta Piazza del 7. Luglio 1667. al §. 1.
 confermato dal §. 7. del tit. 5. *dell' Ordinanza del Commercio di*
Luigi XIV. del Marzo 1673.

§. 30. E' però da osservarsi, che per la *Tratte*, che non sono
 fatte per pagarsi in Fiera, ma nel resto dell' Anno, anche in
Lione rapporto al tempo delle Accettazioni, e Protesto, deve os-
 servarsi ciò, che si pratica nel resto del Regno di Francia, come
 nota l'Autore *de l'Infrusion des Négocians. tirée des Ordonnan-*
ces, Edits, Déclarations &c. Seconde Partie des Acceptions §. 6.
 » ivi „ Mais à l'égard des Lettres de Change tirées sur *Lyon* à
 » jour fixe, usance, & à tant de jours de vûe, l'acceptation doit
 » s'en faire comme dans les autres Villes du Royaume. La loi
 » est générale „ e *chap. 4. §. 8.*

Deve osservarsi offer-
 vare gli Statuti
 Municipali.

Essi di *Lione*
 per i Protesti
 delle Cambiali
 in Fiera.

§. 31. In tutta la *Francia* poi la regola generale si è quella di protestare nell'atto medesimo, che si fa la presentazione della Lettera, e in cui o non è accettata, o lo è con una qualche limitazione. Così ci riferisce l'Autore della suddetta *Instruccion au Négociants &c. part. 2. chap. 6. des Protest* §. 2., ivi „ Le Protest » faute d'acceptation doit se faire à la présentation de la Lettre » de Change, quand celui, sur qui elle est tirée, refuse de l'accepter purement, & simplement. „

In Francia il Protesto si leva nell'atto della presentazione.

§. 32. L'*Ordinanza di Rotterdam* del 9. Ottobre 1660. al §. 3. prescrive, che li Protesti di mancanza d'acceptazione, o di pagamento, dovranno esser fatti secondo le leggi e costumi delle Piazze, sopra le quali faranno state fatte le *Tratte* „ ivi „ Que dès » ormais toutes les Lettres de Change tirées de cette Ville seront protestées faute d'acceptation, ou de payement, suivant les » Loix & Coutumes des Places, sur les quelles elles auront été » tirées. „

Uso di Rotterdam.

§. 33. In *Anversa* il Portatore di una Cambiale ha tre giorni di tempo a cavare il Protesto di denegata acceptazione, conforme porta l'*Ordinanza di quella Piazza* intitolata *Droit & Coutumes du Change à Anvers*, §. 8., riportata dal *Phoosfen* in piè della più volte citata sua Opera „ ivi „ Item si celui, à qui une » Lettre de Change est adressée, refuse de l'accepter, celui, qui en » est le Creditur, est obligé de la faire protester d'abord, ou » dans trois jours après. „

Uso di Anversa.

§. 34. In *Amburgo* si osserva la stessa regola, che in *Anversa*, colla differenza però, che, per quanto il Portatore abbia la facoltà di differire tre giorni a levare il Protesto di non acceptazione, è però obbligato a renderne conto per il primo Corriere al Remittente: così porta il §. 2. e 3. dell'*Ordinanza di detta Città di Amburgo su i Cambj, e sulle Lettere di Cambio*, riportata dal *Phoosfen* „ ivi „ Si celui, sur qui une Lettre de Change est tirée d'un Pays étranger, refuse de l'accepter; le Porteur peut la faire protester d'abord. Mais si, pour faire plaisir à celui, qui refuse de » l'accepter, il veut attendre trois jours; il peut le faire sans préjudice, & en donner cependant avis dans la Place, dans la quelle

Uso di Amburgo.

» la valeur en a été payée,, & §. 3. „ivi „ Si dans ces trois jours celui, sur qui la Lettre de Change est tirée, ne veut pas l'accepter; le Porteur la fera protester, & enverra le Protest, gardant la Lettre jusqu'à l'échéance, pour voir encore si celui, sur qui elle est tirée, la veut payer.,,

Uso di Franckfort.

§. 35. A *Franckfort* per le Lettere, che si traggono sopra la Fiera, che si fa in quella Piazza, il tempo delle accettazioni comincia il primo Lunedì della Fiera, e finisce il Martedì a 9. ore della seguente settimana, che è quella de i pagamenti. Spirata la settimana, e non fatta l'acceptazione, o pretesa farsi condizionalmente, il Portatore deve subito protestare. Se però nel corso di detta prima settimana, che si nomina delle accettazioni, il Portatore riceverà la risposta negativa dal Trattario, è in facoltà del Portatore medesimo di levar subito il Protesto, e così anche prima che sia terminata la settimana delle accettazioni. Così prescrive l' *Ordinanza di quel Senato del 18. Settembre 1667. al §. 8.* „ivi „ Le tems des acceptations des Lettres de Change tirées sur les Foires commencera le premier Lundi de la Foire, & finira le Mardi à neuf heures du matin de la semaine suivante, qui est celle du payement. Après ce tems les Porteurs ne feront nullement obligez de se laisser amuser, ni d'attendre la volonté de ceux, sur les quelles les Lettres sont tirées, mais ils les feront protester, ou du moins noter faute d'acceptation. Cependant si ceux, sur qui les Lettres de Change sont tirées, refusent de les accepter, il sera permis aux Porteurs de les faire protester dès la première semaine, s'ils le trouvent à propos „ e così riporta il *Phoosfen chap. 32. §. 24.*

Uso di Augusta.

§. 36. In *Augusta* il Portatore è obbligato a presentare la Cambiale il giorno, che gli perviene, o al più il giorno seguente, e di cavarne immediatamente il Protesto in caso di denegata acceptazione, fuori che per quelle Lettere, che venissero tratte da *Venezia*, in conformità del §. 2. dell' *Ordinanza del Cambio di quel Senato*, riportata dal *Phoosfen* „ivi „ Prémièrement, pour ce qui regarde les acceptations, ceux, sur qui les Lettres de Change seront tirées, ou leurs Commis, seront obligés en les ac-

» céptant de le faire par écrit, mettant leur feing au bas, &
 » la datte du jour de leur accéptation. Cependant les Porteurs
 » auront la liberté des les faire accépter le jour même de leur
 » arrivée, ou le lendemain (excepté les Lettres de Change tirées
 » de Venise, pour les quelles le quatrieme article ordonne autre-
 » ment); & celui, sur qui la Lettre de Change fera tirée, fera
 » obligé de se declarer dans ce tems, faute de quoi le Porteur
 » le fera protester, & envoyera le Protest par le première Or-
 » dinaire. »

§. 37. A *Breslau* l'ordinanza del Cambio del 28. Novem-
 bre 1672. al §. 9. prescrive, che, quando le Tratte sono fatte
 fuori del tempo di Fiera, devono subito, e precisamente nel gior-
 no, che arrivano, o al più il dì seguente, essere presentate al
 Trattario per l'accettazione; e, venendo questa recusata, o offer-
 ta con condizione, deve subito stipularsi l'atto del Protesto. Rima-
 ne però in facoltà del Portatore di accordare al Trattario una
 dilazione fino all'arrivo del susseguente Corriere a ricevere una
 decisiva risposta, purchè però faccia apporre la *vista* nella Lettera
 il giorno della presentazione „ *ivi* „ Toutes les Lettres de Chan-
 » ge, qui seront tirées sur cette Ville, seront présentées a ceux,
 » sur qui elles seront tirées, le jour même, ou le lendemain de
 » leur arrivée. Que s'ils refusent de les accépter, les Porteurs
 » les pourront faire protester incontinent. Cependant si à la re-
 » quisition de ceux, sur qui elles sont tirées, ils veulent atten-
 » dre une plus particuliere resolution, jusqu'a l'arrivée de la
 » Poste suivante de la Place, d'où les Lettres leur ont été en-
 » voyées, ils pourront le faire sans prejudice, leur étant permis
 » cependant, s'ils le trouvent à propos, de faire noter ces
 » Lettres. »

*Uso di Bresla-
 via per le Let-
 tere fuori di
 Fiera.*

§. 38. Per quelle Lettere poi tratte sopra la detta Piazza
 di *Breslau* per pagarsi nell'occasione di una delle quattro Fiere, *Simile per le*
 che *ivi* si fanno, l'accettazione deve farsi dal primo fino al *Lettere in Fie-*
 festo giorno della Fiera, spirato il quale, i Portatori devono pro-
 testare: come prescrive la suddetta divisata *Ordinanza* al §. 4. „ *ivi* „
 » Les Lettres de Change, qui seront tirées sur quelqu'une des

» quatre Foires annuelles de cette Ville, ne s'accépteront que
 » dépuys le premier jour jusqu'au sixieme jour suivant de l'en-
 » trée de la Foire. Si l'accéptation ne se fait pas dans ce tems
 » là, les Porteurs auront droit de protester en se reglant sur ce
 » qui sera ordonné ci après à l'égard des Protests. »

Uso di Danzi-
ca.

§. 39. In *Danzica* l'accettazione deve farsi subito che la Lettera è presentata; e il Portatore è obbligato a presentarla al Trattario appena che li perviene, e in caso di rifiuto deve cavare il Protesto, e rimmetterlo per il primo Corriere al Remittente. E' in facoltà del Portatore o cavare il Protesto lo stesso giorno, in cui presenta la Lettera, che non viene accettata, o differirlo per qualche giorno, purchè però sia levato prima della partenza della prima Posta, ove abita il Remittente. Tale è la disposizione del Pubblico Senato di quella Republica, espressa nel §. 9. dell' *Ordinanza per il Cambio degli 8. Marzo 1701.* „ ivi „ *Ma- is lorsque celui, sur qui l'on a faite la Traite, se trouve sur chargé de faire l'accéptation sur l'heure, soit pour n'avoir pu int eu d'avis, ou pour d'autres raisons, & qui il prie le Porteur d'attendre à faire son Protest jusqu'au prochaine Ordinaire, avec promesse qu'il fera la déclaration dans ce tems là s'il veut accépter la Lettre, ou la laisser renvoyer avec Protest, il est au choix du Porteur d'attendre jusques là, sans que cela lui fasse préjudice: mais la chose lui est libre, & il n'y est nullement obligé. Cependant, si l'accéptation ne se fait pas avant le départ de la premiere Poste, il est obligé de faire son Protest, & de l'envoyer par ce premier Ordinaire. Autrement, pour prévenir tout inconvenient, il sera tenu de payer celui, qui lui a envoyé la Lettre. »*

Uso di Prussia.

§. 40. In *Prussia*, e nell' *Elettorato di Brandemburgo*, in forza di un' *Ordinanza* di quell' *Elettore* del 17. Settembre 1684., è prescritto lo stesso di quello, che si è riferito al precedente §. 36. osservarsi a *Danzica*. Così in fatti si ordina al §. 5. di detta *Ordinanza* „ ivi „ *Le Porteur d'une Lettre de Change doit la présenter dès qu'il l'aura reçû, pour la faire accépter: & si ce- lui, sur qui la Traite est faite, en fait refus absolument, le*

„ Porteur

„ Porteur est obligé de la faire protester, & d'en envoyer le Pro-
 „ test par la première Poste au Donneur „ ed al §. 6. „ ivi „
 „ Si celui, sur qui la Traite est faite, fait difficulté d'accepter,
 „ & qu'il requiere le Porteur d'attendre à faire son Protest jusqu'
 „ à la première Poste suivante, dans le quel tems il offre de dé-
 „ clarer s'il veut accepter la Lettre, ou la laisser protester, il est
 „ libre au Porteur d'attendre jusques là sans se faire préjudice;
 „ mais il n'y est point obligé. Mais, si l'acceptation ne se fait pas
 „ avant la première Poste suivante, il est obligé de protester, &
 „ d'envoyer le Protest par le premier Ordinaire. „

§. 41. In *Danimarca* l'Editto Regio del 31. Marzo 1688. del
 lib. 5. cap. 14. relativo alle *Ordinanze del Cambio* comanda al §. *Uso di Dani-*
 10., che un Trattario deve dichiararsi nel corso di 24. ore se vo- *marca.*
 glia, o non voglia accettare una Lettera di Cambio tratta sopra
 di lui „ ivi „ Celui, sur qui on tire, est obligé de déclarer dans
 „ vingt-quatre heures s'il veut accepter, ou non „ ed al §. 13.
 comanda, che dietro un tale rifiuto deve il Portatore nel corso
 di altre 24. ore protestare la Lettera, e trasmettere l'atto del
 Protesto per il primo Ordinario al Remittente „ ivi „ Si quelqu'un
 „ refuse d'accepter une Lettre de Change, le Porteur la fera pro-
 „ tester dans le 24. heures après de refus &c.; & celui, qui fait
 „ protester, fera tenu d'envoyer le Protest au Tireur, avec une
 „ des Lettres de Change, s'il y en a eu deux, par la première
 „ Poste qui partira, après que l'acte du Protest lui aura été de-
 „ livré. Et en cas, que l'acte ne fût pas assez tot prêt, il doit
 „ écrire par avance au Tireur, que la Lettre n'a pas été ac-
 „ ceptée. „

§. 42. A *Bologna*, nello Stato Ecclesiastico, non vi è alcuna
 legge particolare rapporto alla forma delle accettazioni, e de i Pro- *Uso di Bolo-*
 testi, onde si osserva la regola generale di procurarsi la medesi- *gnia.*
 ma dal Portatore colla possibile sollecitudine, di cavarli subito il
 Protesto in caso di rifiuto, e di spedirsi questo per il primo Cor-
 riere al Remittente, in conformità di quanto si rileva dagli *Ar-*
ticoli, e Ordinanze per il Cambio nella Città di Bologna al §. l' *Ac-*
ceptation &c. riportati dal Phoonfen.

§. 43. A *Bolzano* le accettazioni per le Cambiali delle quattro Fiere annuali si devono fare dall'ottavo giorno inclusive fino all'ultimo della Fiera, che è il decimo quinto, e spirato un tal periodo, e non seguita l'accettazione, il Portatore ne leva il Protesto, come viene prescritto ai §§. 4. e 5. degli *Ordini, Regolamenti, e Articoli stabiliti da i Magistrati, e Comunità de i Mercanti &c.* del 15. Settembre 1635. » ivi » *Les acceptations seront faites sur les Lettres de Change mêmes, en commençant le huitième, me jour après la Foire commencée, & en continuant jusques à ce que le compte en soit fait* » Et ceux, qui demeurent en doute sur l'acceptation, auront le temps de tout le jour du compte pour déclarer s'ils veulent accepter volontairement, ou sous protest, ou n'accepter point: en sorte que ce jour-là étant fini, le Créancier non seulement puisse avoir connoissance de la suite, que l'affaire pourra avoir, mais que s'il ne lui est point répondu, il puisse encore faire régistrer son Protest. »

Uso di Bolzano.

§. 44. A *Leipzig*, o sia *Lipsa* nell'occasione delle tre Fiere, e sul Mercato di S. Pietro, e di S. Paolo di *Naumbourg* deve il Portatore domandare le accettazioni dal primo al secondo giorno della Fiera; ma se quelli, su i quali sono fatte le Tratte, non vogliono accettarle subito, hanno essi dalla Legge il tempo di dichiararsi fino alla settimana de i pagamenti, la quale seguita appena terminata la Fiera, che dura otto giorni. Se però il Portatore riceve subito la risposta, può subito protestarsi, allorchè questa non contenga una pura e semplice accettazione; ma non è obbligato ad una simile formalità. Il Protesto però deve essere levato prima, che parta il Convojo di *Nuremberg*, che per regola parte da *Lipsa* la sera del giorno de i Protesti alle ore dieci: e mancando il Portatore di spedire in tal riscontro il Protesto, perde egli il diritto di regresso contro il Traente, e suoi Giratarj, conforme riporta il *Fhoansen chap. 33. §. 4.* » ivi » *On demande l'acceptation des Lettres de Change dès le premier, ou le second jour de la Foire; mais si ceux, sur lesquelles elles sont tirées, veulent, ils ne sont obligez de les accepter que dans la semaine du payement;* » E al §. 6. » ivi » *Il est per-*

Uso di Lipsa.

„ mis au Porteur de la Lettre de Change de la faire protester,
 „ d'abord qu'on lui refuse de l'accepter, mais il n'y est pas obli-
 „ gé. Que s'il l'a faite protester, il ne peut la renvoyer que la
 „ Foire ne soit entièrement finie, par ce qu'il pourroit s'offrir
 „ quelqu'un pour la payer „ al §. 7. „ ivi „ Ce, que l'on appelle
 „ le Convoi de Nuremberg, doit partir de Leipzig à 10. heures du
 „ soir du jour des Protestations: ce qui donne à connoître qu'on
 „ a droit de protester jusqu'à cette heure-là, & non plus longs
 „ temps. „ E finalmente al §. 8. „ ivi „ Si le Porteur d'une Let-
 „ tre de Change n'a pas faite protester dans ce tems-là, il perd
 „ son droit sur le Tireur. „

§. 45. Nelle Fiere di Novi, Piacenza, e Besanzone le accettazioni devono farsi nel corso di 24. ore dal momento che il Portatore presenta le Cambiali, le quali non possono presentarsi, se non che nelli tempi delle accettazioni, prescritti dal §. 1. de i Capitoli ed Ordini delle Fiere &c. riportati dal Torre dopo il suo Trattato de' Cambj; e, spirato il detto termine, deve il Portatore protestarsi secondo l' uso, come apparisce dal §. 5. di detti Ordini.

Uso delle Fiere di Novi, Piacenza, e Besanzone.

§. 46. A Genova il Portatore deve subito presentare la Cambiale al Trattario per l' accettazione; e, venendogli recusata, o data con condizione, deve cavarne il Protesto nel corso di trenta giorni. Così dispone lo Statuto di Genova lib. 4. cap. 15. „ ivi „ Si Cambium aliquod effet solvendum, & non accepteretur, vel „ non solveretur, tenetur Creditor, seu ille, cui Cambium solvendum effet, protestari intra triginta dies a die solutionis faciendæ, alias remaneat obligatus pro ipso Cambio „ di cui fanno fede Mansus Consultat. 127. n. 14., Du Puy chap. 14. §. 20., Turre de Cambiis disput. 2. quest. 10. §. 29., & Scaccia de Commercio & Camb. §. 2. Gloss. 5. num. 318.

Uso di Genova.

§. 47. A Roma non vi è alcuna Legge Municipale su questa materia, e lo stile de i Negozianti si è di non cavare Protesto alcuno nel caso che venga ad un Portatore di Cambiale ricusata l' accettazione: per ciò, che referiscono Mans. d. consultat. 127. num. 14. „ ivi „ In Urbe adest stylus non protestandi Literas; & ubi „ nullum adest Statutum, fervatur Jus Comune, ex quo non tene-

Uso di Roma.

„ tur prôteftari „ *Rocco Centur. 1. Respons. 8. num. 3.* „ ivi „ In
 „ Urbe nullum adest Statutum, ut Creditor Literarum Cambii te-
 „ neatur facere Proteftum infra tempus præfiffum &c. Imo in Ur-
 „ be adest ftijus Mercatorum contrarius, ut non teneantur Literas
 „ proteftare, fed tantum eas remittere Scribenti, quando Acceptans
 „ noluit, vel non potuit folvere: & de hoc fuit producta fides
 „ Mercatorum tam *Roma* degentium, quam *Neapoli* „ *Du Puy*
chap. 14. §. 21., ove condanna una fimile confuetudine come con-
 traria alla ragione, ed all' ufo univerfale delle Piazze di Commer-
 cio: *Cafaregi de Commec. difc. 54. num. 11.*, ove fi unifce al fen-
 timento del *Du Puy*, & *Rota Rom. decif. 213. §. 12. e 13. part.*
16. recent.

Ufo di Napoli.

§. 48. A *Napoli* la Regia Pragmatica non ha prefcritto alcuna
 cofa ful tempo, in cui debba rimetterfi il Protefto al Remittente;
 ma il cofume di quella Piazza fi è, che fi rimetta colla prima
 Pofta: conforme ce ne afficura il *Rocco Respons. legal. in notabil.*
de Literis Cambii, nota 50. §. 110. „ ivi „ Proteftum infra quod
 „ tempus teneatur Creditor mittere Scribenti, hoc non ftatuit Re-
 „ gia Pragmatica. Præfticatur tamen in hoc Regno, ut teneatur mit-
 „ tere in prima hebdomada, in qua eft folitus fcribere, & mit-
 „ tere Literas illi Scribenti. „

Ufo di Firenze.

§. 49. A *Firenze* è cofume di quella Piazza, che le presen-
 tazioni, ed accettazioni delle Cambiali fi fanno folamente nel
 giorno di Sabato, fia qualsivoglia quello, in cui arrivi la Lettera;
 e, fe in detto giorno di Sabato il Trattario non l' accetta libera-
 mente, il Portatore è obbligato a cavarne subito il Protefto, ed
 a rimmetterlo al fuo Remittente colla Pofta di quella fera, o con
 quella del fuffeguente Martedì, quando in quefta, e non in quel-
 la cada la partenza delle Lettere per la Piazza, ove abita il Re-
 mittente, conforme abbiamo dal *Mansio confultat. 127. tom. 1. num.*
15. „ ivi „ Prout etiam Florentiæ adest difpofitio, quod Literæ
 „ Cambii die Sabbathi acceptentur, fequenti vero Sabbatho fol-
 „ vantur. „

§. 50. In *Livorno* non vi è alcuna difpofizione, che pre-
Ufo di Livorno. fcriva il tempo, in cui deva prefentarfì, e refpettivamente levar-

fi il Protesto di una Lettera di Cambio non accettata liberamente; ma la consuetudine della Piazza si è, che appena giunta una Lettera si presenta subito dal Portatore al Trattario per l' accettazione, e non riportandosi questa *puramente, e semplicemente*, se ne leva dal medesimo il Protesto in quello stesso giorno, come abbiamo avvertito al §. 5. delle *Annotazioni* al precedente *Art. III.* di questa *Seconda Parte*; e solo si differisce qualche volta la formale stipulazione dell' atto per qualche giorno, previa però l' apposizione della vista del Notaro nella Cambiale, nel caso indicato al §. 6. delle *Annotaz.* all' *Art. III.* di questa *Seconda Parte*: ma questa dilazione però non eccede il giorno, in cui cade la partenza della Posta per la Piazza del Remittente, a cui deve il Portatore rimettere al più presto, e così per la prima Posta il Protesto della recusata accettazione, come fu deciso dalla *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la buona memoria del fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarrini, la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano, num. 26.*

ARTICOLO IX.

NELL' *Istrumento di Protesto* deve il Notaro riportare di parola in parola tutta la Lettera, con le gire, e con qualunque indicazione, che vi sia notata; e deve in oltre indicare espressamente la risposta, che avrà ricevuta dal Trattario per scusa della denegata accettazione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **E** una consuetudine universale, che i *Protesti* di non accettazione, o di non pagamento si levano per mezzo di pubblico *Istrumento* rogato per mano di pubblico Notaro: colla sola differenza, che in alcune Piazze vi sono alcuni Notari privatamente destinati a simili atti, onde in tal caso ad essi unicamente con-

I Protesti sogliono generalmente farsi per pubblico Istrumento.

viene ricorrere; ed in altre qualunque Notaro può rogarfi di un'atto simile: *Franck. Infit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 15.* „ ivi „ Adhibetur Notarius legitimatus, juratus, & ad hunc „ actum legitimus requisitus quicumque: nisi ubi peculiare No- „ tarii ad causas Mercatorias constituti cæteros excludunt, aut ipsi, „ aut per substitutum „ *Phoonsen les Loix & Coutumes du Change chap. 11. §. 4.* „ ivi „ Le Protest se fait ordinairement par un „ Notaire public. „ *Heinnec. cap. 4. §. 34.*

*E alla presenza
di due Testimo-
ni.*

§. 2. Deve quest'atto stipularsi alla presenza di due Testimoni abili, e pregati: *Franck. loc. cit. §. 16.* „ ivi „ Is ergo co- „ ram duobus Testibus legitimis ac rogatis, licet non a Principa- „ li, sed a se ipso, protestatur nomine Possessoris Cambii, nisi „ hic ipse hoc munus, præsente Notario, ac Testibus, obire „ malit „ *Heinnec. loc. cit.* „ ivi „ Fiunt Protestationes non quidem „ ad acta, (quamvis, si talis interponatur, illa procul dubio itidem „ rata esset, teste *Zipfel. de Camb. sect. 6. pag. 185.*) sed adibitis „ Notario, & duobus Testibus „ *Phoonsen loc. cit.* „ ivi „ En „ présence de deux Temoins dignes de foi. „

*In Bologna vi
sono i Notari
apposta.*

§. 3. A *Bologna*, per esempio, i Protesti si rogano privatamente da uno de i Notari della Giurisdizione Consolare, conforme apparisce da i §§. 10. e 17. delle *Ordinanze del Cambio per quella Piazza.*

*Simile in
Franckfort.*

§. 4. A *Franckfort* vi è pure un Notaro espressamente destinato a simili incumbenze, secondo i §§. 2. e 9. dell' *Ordinanze del Cambio di quel Senato del 18. Settembre 1667.*

*Simile nelle
Fiere del Geno-
vesato.*

§. 5. Per le Fiere dello Stato di Genova il ricevere gli atti del Protesto è una privativa giurisdizione del Cancelliere, e Notaro delle Fiere: tale essendo la Legge Patria stabilita da un Decreto del Serenissimo Collegio di quella Repubblica del 20. febbrajo 1597.

Uso di Venezia.

§. 6. In Venezia si fanno i Protesti avanti uno de i Fanti, o sia Donzelli del Magistrato di Commercio di quella Repubblica; e questi hanno in questa parte tutta la fede pubblica. In detto Ufficio però si tiene un registro di questi Protesti, ove da i Fanti sono riportati e trascritti per *extensum* uno dopo l'altro, essen-

do a tutti permesso il venderli in qualunque tempo: *Franck. loc. cit.*, §. 17. „ ivi „ *Potest tamen abesse Notarius, si Protestatio alio modo legitimo peragatur, quod Venetiis coram Famulo Collegii „ Commerciorum contingit, alibi vero coram Magistratu fieri posse „ traditur „ Phoosen chap. 11. §. 4. „ ivi „ Dans les Foires, ou „ Marchez, il n’y a qu’un seul, ou fort peu de Notaires au- „ torisez pour faire tous le Protests des Lettres de Change, que „ le Notaire doit coucher dans un seul regître, & délivrer en „ suite au Chancelier, ou aux Conseillers de la Foire. A’ Ve- „ nise tous les Protests se font par les Fanti, ou les Clercs „ du College du Commerce; & ils les couchent tous en suite „ l’un de l’autre dans un regître, que chaque Marchand peut „ voir quand il veut. „*

§. 7. In tutte quelle Piazze, ove non sono ordini particolari, qualunque Notaro è abile a ricevere l’atto di un Protesto. Così in fatti si pratica in *Francia* per disposizione particolare dell’ *Editto di Commercio del 1673. tit. 5. §. 8.*, *Du Puy cap. 14. §. 3.*

In Francia qualunque Notaro si roga dei Protesti.

§. 8. In *Danimarca*, in *Prussia*, a *Anversa*, in *Augusta*, e in *Danzica* segue lo stesso, conforme rilevasi dalle rispettive *Ordinanze* del Cambio per dette Piazze, più volte sopra citate.

Ufi simili in Danimarca ec.

§. 9. A *Livorno* non vi è alcuna Legge Municipale, che prescriva la formula del Protesto, nè la maniera di formarlo, di modo che è stato rilasciato alla libertà de i Negozianti il servirsi o di un’atto Notariale, o di farne un’atto per mezzo del Tribunale, o finalmente di farlo per Scrittura privata firmata dal Portatore protestante, e da i Testimoni.

Ufo di Livorno.

§. 10. La maggiore spesa, e la maggior difficoltà nell’ esecuzione, ha fatto forse preferire l’atto Notariale a quello, che potrebbe farsi per mezzo del Tribunale; e i pregiudizj e rischi, che possono incontrarsi a farlo per Scrittura privata nel caso di perdita di Lettere, hanno forse dato causa ai Negozianti Banchieri di non prevalersi di questo sistema.

Ragioni, per le quali in Livorno si preferisce l’ Istrumento Notariale.

§. 11. In *Livorno* dunque l’uso stabilito e costante si è, che i Protesti si fanno per mezzo di un’ Istrumento pubblico,

che si roga da un Notaro alla presenza di due Testimoni, il quale registra quest'atto al suo Protocollo in compagnia di tutti gli altri Istrumenti, de i quali si roga, ponendoli tutti uno dopo l'altro per ordine di tempo. Una simile consuetudine è pure coerente alla regola generale, secondo ciò, che insegna *Franck. loc. cit. §. 22.* „ ivi „, *Hæc ex Protocollo transcribuntur in Instrumentum publicum, observatis solemnitatibus ad Instrumenta Notariorum requisitis, nisi qua iisdem aliquid detrahi, vel addi, moribus invaluit.* „

§. 12. Allorchè un Possessore di una Cambiale l'ha presentata al Trattario, e che da questi gli è stata recusata l'accettazione, manda, o porta egli la Cambiale predetta ad un Notaro, e fa istanza al medesimo di fare sopra di quella il solito atto di Protesto per la denegata accettazione.

Modo di fare il Protesto.

§. 13. Dietro una simile istanza si trasferisce il Notaro al Banco del Trattario; gli domanda se accetta la Cambiale, che gli rende ostensibile; e, ricevendone risposta negativa, passa a domandare le ragioni del rifiuto, sentite le quali, alla presenza di due Testimoni si protesta in nome del Portatore di tutti i danni, spese, pregiudizj, che di ragione, contro di chi, e come di ragione.

Ragioni del rifiuto si trascrivono nell'Istrumento del Protesto.

§. 14. Il Notaro predetto è poi obbligato di descrivere nell'atto del Protesto le ragioni del rifiuto; perchè questo è lo stile di Livorno uniforme alla regola generale, di cui ci assicurano *Phoosfen chap. 11. §. 5.* „ ivi „, *Lorsque le Notaire ren-» contre celui, sur qui la Lettre de Change est tirée, & qu'il » refuse de l'accepter, la coutume est qu'il allègue les raisons, » qu'il a de faire ce refus; & le Notaire est obligé de les insérer toutes dans l'acte de Protest* „ ed il *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 21.*

Si fa lo stesso della Cambiale, parola per parola.

§. 15. Come pure è obbligato il Notaro a trascrivere nell'atto del Protesto la Cambiale in questione, parola per parola, con tutte le Gire, e con qualunque altra indicazione, che possa esservi, tanto per i ricorsi, quanto per qualsivoglia altro oggetto significante. Questa consuetudine della Piazza di Livorno è con-

forme

forme alla regola generale, di cui il *Phoosen chap. 11. §. 16.*
 » ivi „ Il faut que la Lettre de Change soit inferée tout de
 » long & mot à mot dans le Protest, avec l'adresse, & les
 » endossémens, s'il y en a, & qu'il y soit dit que c'est la co-
 » pie de l'original, ou de la Lettre de Change, qui a été pré-
 » sentée pour accépter, & qu'on en a refusé l'acceptation pour
 » telle, ou telle raison „ *Franck. loc. cit. §. 21.* „ ivi „ Inse-
 » rendum vero est apographum Cambialium Literarum integra-
 » rum, cum indoffamentis, addendaque Trassati responsio, cum
 » omnibus conditionibus, & ratione denegati adimplementi, ejuf-
 » que futura transcriptione, vel mora frivola commemoranda.»

§. 16. S' intenderà quindi con facilità l'obbligazione, in cui
 è un Notaro, appena che abbia eseguito l'atto formale del
 Protesto, di che nel §. 13., di ridurne l'atto predetto in scrit-
 tura formale, affine di riportarci la presentazione della Cam-
 biale, la denegata accettazione, le ragioni per ciò addotte, ed
 il contenuto preciso della Cambiale, oltre le proteste di riserve di
 ragioni, contro chi, e come di ragione: *Franck. loc. cit. §. 20.*
 » ivi „ Protestatio rite peracta a Notario in scripturam redi-
 » gitur, non modo probationis gratia, sed quia hæc solemni-
 » tas pro forma requiritur „ *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 4.*
 §. 34. in fine.

§. 17. La riduzione predetta si fa in Livorno ne i termini *Formula del*
 seguenti, i quali combinano con quelli, che si usano in Fran- *Protesto.*
 cia, per testimonianza del *Du Puy cap. 14. §. 3.*

» Al Nome di Dio Amen. Gli Anni del Nostro Signor Ge-
 » sù Christo mille settecento ottantaquattro, ed il dì quattro
 » del mese di Febbrajo. Sedendo Pio VI. Sommo Pontefice
 » Romano, e regnando S. A. R. il Serenissimo Arciduca Pietro
 » Leopoldo primo, Gran-Duca Nono di Toscana. Fatto in Li-
 » vorno, e nel Banco dell'infrafcritto Sig. Protestato. Ivi pre-
 » senti, e Testimoni li Sigg. Cajo, e Sempronio, ambi di Li-
 » vorno.

„ Io Notaro infra scritto ad istanza del Sig. Mevio Pubblico
 » Negoziante Banchiere in questa Piazza di Livorno presentai
Protest. Liter. » al Sig. Tizio Negoziante Banchiere della medesima Piazza
Cambii. » l'ap piè notata Lettera di Cambio; e ricercatolo dell' accetta-
 » zione, dopo di averla letta e considerata, mi rispose non ac-
 » cettarla per le ragioni, che scrive al Traente; e stante detta
 » denegazione d' accettazione, ad istanza che sopra, mi protestai
 » contro detto Sig. Tizio, Traente, Giranti, ed altri di ragio-
 » ne obbligati, di ogni spesa, danno, interesse, Cambio, Ricam-
 » bio, Provvisione &c. secondo l' uso delle Piazze, ove biso-
 » gnasse valersi del presente atto, a senso e beneficio di chi
 » attiene &c. in ogni &c. protest. &c. „ Segue il tenore della
 detta di Cambio. „ Parigi 12. Gennajo 1784. Per Pezze mille da
 » 8. reali. A uso pagherete per questa prima di Cambio all' or-
 » dine S. P. delli Sigg. Marco e Antonio di Giovanni di Ge-
 » nova Pezze mille da 8. reali valuta cambiata co i medesimi,
 » che passerete secondo l' avviso di Filippo di Stefano, al Sig.
 » Tizio di Livorno. „ Ed a tergo segue l' appresso Gira, cioè:
 » E per me pagate all' ordine S. P. del Sig. Mevio di Livorno.
 » Genova 31. Gennajo 1784. Marco, e Antonio di Giovanni „
 » Et ita rogans &c. „

§. 18. Se poi la Tratta fosse fatta, come spesso succede,
 sopra persona, che non abiti in Livorno, allora l' atto del Pro-
Simile nel caso,
che la Tratta
fosse fatta sopra
persona non abi-
itante in Livor-
no.
 testo si dice fatto *in Piazza*, e si stipula *alle pubbliche Stanze de*
i Cassieri, ove il Notaro si trasferisce a ricercare quei Nego-
 zianti, che ivi si adunano, per ritrovare se fra essi ve ne fos-
 se alcuno, che dal Trattario fosse stato legittimamente incari-
 cato di accettare per esso la Cambiale in questione, conforme
 abbiamo rilevato ai §§. 17. e 18. del precedente Articolo; ed in
 caso tale il Notaro pone nell' Istrumento, che quell' atto resta
 stipulato alle *pubbliche Stanze de i Cassieri*, e dichiara in principio
 dell' atto di *aver ricercato più e diversi Negozianti, per sapere se*
ve ne fosse alcuno incaricato d' accettare per il Trattario, e che,
non avendo trovato alcuno, che abbia tal commissione, si protesta

perciò ad istanza del Portatore contro chi di ragione de i danni, interessi &c.

§. 19. E se finalmente vi è qualcheduno (come ordinariamente succede) che accettar voglia la Lettera per onore della firma di qualcuno degli interessati nella medesima, ancorchè fosse il Trattario medesimo, che accettasse *sotto protesto*, e per onore della firma del Traente, dopo avere recusato d' accettare la Tratta per conto delle persona, per cui vien fatta; o ancorchè fosse il Portatore medesimo, che accettasse pure per onore della firma di alcuno degl' interessati predetti; in tal caso, dopo stipulato il Protesto secondo la formula sopra descritta al §. 17., aggiunge il Notaro quanto appresso cioè . „ Ed incontinenti costituito personalmente avanti di me Notaro infra scritto, e Testimoni suddetti il Sig. N. N., il medesimo disse volere accettare, conforme accettò, ed accetta la detta Lettera di Cambio S. P., e per onore della firma del Sig. N. N., con animo di rivalersi contro chi di ragione, non tanto della valuta di detta Cambiale, che de i Cambj, Ricambj, Provvisioni, danni, e spese, per ovunque, e da chiunque &c. „

Simile nel caso di accettazione per onore di firma.

ARTICOLO X.

Non venendo la Cambiale accettata liberamente, e puramente, talchè il Portatore sia obbligato di cavarne il Protesto, deve egli per la prima Posta dopo il giorno della denegata accettazione rimettere alla persona, che gli averà trasmessa detta Cambiale, una copia autentica dell' atto del Protesto; ma deve ritenersi la Cambiale per l' effetto di presentarla nuovamente al Trattario alla scadenza, potendo accadere che allora voglia egli pagarla, nonostante la denegata accettazione. Mancando poi il Portatore al

peso, che ha, di questa sollecita trasmissione di Protesto al suo Remittente; si costituisce debitore di tutti quei danni e pregiudizj, che potessero accadere alla Lettera in conseguenza della sua negligenza.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **F**atto che sia il Protesto di non accettazione, e ridotto in pubblico Istrumento nella forma sopra descritta al precedente Articolo, deve il Portatore della Lettera esser cauto di ritirarne subito una copia autentica dal Notaro. Questa regola di pratica nella Piazza di Livorno è considerata per generale da quei Dottori, che trattano ex professo la materia Cambiaria, fra i quali il *Franck. loc. cit. §. 23.* „ ivi „ *Instrumentum hoc Possessor „ Literarum Cambialium a Notario redemptum sibi tradi curet, ac „ iusto tempore Auctori suo transmittat.* „

§. 2. Ricevuto che abbia un tal documento il Portatore, deve egli trasmetterlo subito al suo Remittente, affine di renderlo cerziorato del rifiuto fatto dal Trattario alla Lettera da quello trasmessagli: conforme per regola generale c' insegnano *Franck. Injtit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 6. §. 2.* „ ivi „ *Indoles „ negotii requirit, ut hæc Protestatio quovis casu per primum „ quemcumque Nuncium transmittatur* „ *Phoansen chap. 13. §. 5.* „ ivi „ *Celui, qui a fait protester une Lettre de Change faute „ d'acceptation, soit qu'il en soit le Proprietaire même, ou le „ Porteur simplement, il est obligé d'en donner avis par la première Poste à celui, qui la lui a envoyée pour la faire accepter, „ & de lui envoyer le Protest* „ *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 31.* „ ivi „ *Extra Nundinas quoque in Protestationibus interponendis summum in mora periculum est: Presentate enim Literæ Cambiales saltem sex horis ante cursum publicum acceptandæ, vel, si id non fiat, Protestatio interponenda, eaque illico domum Trassentis remittenda est.* „ *Du Puy chap. 17. §. 22., De la Porte la Banque rendûz facile, quatrieme circonstance, devoirs des Por-*

Il Portatore deve subito prendere dal Notaro una copia autentica dell' articolo del Protesto.

Il Protesto deve subito spedirsi al Remittente dal Portatore.

teurs des Lettres de Change en cas de Protest faute d'acceptation n. 1.
 „ ivi „, Le Porteur d'une Lettre protestée faute d'acceptation, en
 „ doit avertir incessamment son Remittant, & lui envoyer la Lettre
 „ de Change avec le Protest, ou le Protest seul. „, Stryck. disputat. 18.
 tom. 7. cap. 4. num. 90., Casaregi Cambista Instruito cap. 6. §. 26.
 „ ivi „, questi Protesti si debbono *de Jure* levare, e mandare subi-
 „ to in quei medesimi tempi rispettivamente, che le Lettere si
 „ devono accettare, o pagare, e non furono accettate, nè pagate. „,
 & de Commercio discurs. 54. num. 15. 18. e 31., e la Rota nostra
 nella Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la
 buona mem. del fu Sig. Auditor Giuseppe Bizzarrini, la XXVIII. del
 tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 26. „, ivi „, La prima si è,
 „ che il Presentatore della Lettera, che non è stata accettata, o
 „ pagata, non solamente ha l'obbligo di levare il Protesto, ma di
 „ più deve levarlo senz' alcun' indugio, e subito lo deve intimare,
 „ e trasmettere al suo Debitore; e l'istesso obbligo corre rispetto a
 „ chi l' ha ricevuto, e che se ne vuol rivalere sopra un' altro
 „ obbligato. „

§. 3. Niente a senso mio di più giusto può immaginarsi, quan-
 to il precetto di protestare la Lettera appena seguita la presenta-
 zione, in caso di rifiuto, e di dovere inviarc al Remittente l' at-
 to del Protesto col primo Corriere.

*Ragioni di que-
 sta regola.*

§. 4. Conciosiacosachè è regola di ragione, che, allora quan-
 do alcuno assume un' incumbenza, deva la medesima adempire
 colla più possibile sollecitudine: e trovando impedimenti all' ese-
 cuzione, deve, subito che può, e così per il primo Corriere, ren-
 der conto delle sue diligenze al Mandante, o sia al suo Commit-
 tente, acciò il medesimo provveder possa al suo interesse per altro
 verso. Preciso in questo proposito si è il Testo nel *Gius Comune*,
 dietro la risposta del Giureconsulto Cajo, canonizzata nel Corpo Ci-
 vile sotto la *L. Si quis alicui* 27. §. 3. ff. *Mandati, vel contra* „, ivi „,
 „ Qui suscepit Mandatum, si potest id explere, deferere promissum
 „ officium non debet, alioquin quanti Mandatoris interfit damna-
 „ bitur. Si vero intelligat explere se id officium non posse, id
 „ ipsum, cum primum poterit, debet Mandatori renunciare, ut is, si

*Derivanti da i
 doveri di un
 Mandatario.*

„ velit, alterjus opera utatur „ ove il *Brunemanno* §. 1. „ ivi „ Qui
 „ mandatum suscepit, tenetur id implere, si potest; si non possit,
 „ denunziare, quamprimum potest, ut Principalis per alium expe-
 „ diat „ e nella precisa materia, di cui si tratta, il *Casaregi de*
Commerc. disc. 54. num. 31. „ ivi „ Quinimo, si ille nullatenus
 „ possit omnia explere, tenetur, sub onere solvendi de proprio, *str-*
tim nunciare Mandanti ejus impotentiam, vel impedimentum, ut, si
„ velit, alterius opera utatur. „

Affinchè il Re-
mittente possa
cautelarsi con-
tro il Traente.

§. 5. E ciò per la ragione, che il Mandante, o sia Remittente, subito che riceve l' avviso della denegata accettazione, può cautelare il suo interesse, o coll' obbligare il Datore alla restituzione del Cambio, o a prestare un' idonea cauzione, *Casareg. Cambista Instruito cap. 6. §§. 20. e 21.* „ ivi „ Essendo ora dunque il Presentatore tenuto a fare le suddette diligenze, non basta che egli porga solamente la prima notizia della denegata accettazione, e pagamento; ma si richiede che egli mostri ancora l' adempimento di tali diligenze, per le quali fra i Mercanti suppliscono e servono solamente i suddetti Protesti. *Pereyra &c.*, anzi fra i Mercanti, secondo il loro universale stile, la prova di tali diligenze si dee mostrare solo per mezzo de i suddetti Protesti, *Du Puy &c.*, i quali non pur debbono servire per indennizzare il Presentatore della Lettera, ma gli altri ancora, ai quali si devono mandare, perchè eglino co' medesimi Protesti facciano costare di tali diligenze, affine di potere agire per la loro sicurezza, o rilievo, contro gli altri obbligati a loro favore; e perciò anche per questo riflesso sono in oggi necessarj, poichè senza tali Protesti non farebbero sentiti, nè potrebbero dagli altri avere il loro rilievo „ *& de Commerc. disc. 54. §. 43.* „ ivi „ Advertendum quoque duximus, quod sæpe sæpius interest ipsi Remittenti habere Protesta tam acceptationis non secutæ, quam solutionis non factæ, pro periculo decoctionis, vel mutationis status contingibilis in Trahente, cum quibus quidem Protestis potest ipsi sibi consulere & in tuto se ponere. „ *Stryckius disput. 8. cap. 4. §. 86. Tom. 7.*

§. 6. In fatti, subito che il Prenditore di una Cambiale riceve dal suo Mandatario il Protesto di non accettazione, ha egli il diritto di farsi cautelare per il caso divenuto probabile del non pagamento della Lettera alla scadenza, secondo ciò, che senza contraddittore, e seguendo i Testi nella *L. In omnibus bonæ fidei Judiciis* 41. ff. *de Judiciis &c.*, e nella *L. Si ab arbitro* 10. in fin. ff. *Qui satisfacere cogantur &c.* c' insegnano *Franch. lib. 1. sect. 4. tit. 7. §. 2.* „ ivi „ At, quamprimum ad-
 » venit Protestationis Instrumentum, is, qui Literas Cambiales
 » dedit, sufficientem securitatem præstare tenetur de summa,
 » quam, Cambio sine solutione reverso, debiturus est „ & §. 3.
 » ivi „ Itaque aut cavet per Fidejussores idoneos arbitrio Judi-
 » cis, aut dat pignora sufficientia, aut pecuniam ex Cambio
 » debitam deponit cum Recambio, & expensis „ *Du Puy cap 7.*
 §. 7. „ ivi „ Tutto quello, che si può esigere da un Traente
 » sopra protesto per mancanza d' accettazione di una Lettera
 » di Cambio della qualità sopra detta, non è altro, che farsi
 » dar sicurtà, che ella farà pagata nel debito tempo, come
 » anco pegno, ipotcca, o cauzione solvente: ed in caso di
 » negativa si potrebbe costringere a rendere la valuta, perchè
 » il Protesto per mancanza d' accettazione produce una giusta
 » presunzione, che la Lettera non farà pagata alla scadenza;
 » ed il Traente non può distruggere tal presunzione, se non
 » che con dare idonea sicurtà per il pagamento „ *Phoonsen chap.*
 13. §. 7. „ ivi „ Le Tireur, ni l'Endosseur d'une Lettre de
 » Change protestée faite d'acceptation, ne sont obligez en ri-
 » en sur le simple avis, qu'on leur en donne; mais si tôt qu'on
 » leur présente le Protest soit avec, ou sans la Lettre, ils sont
 » obligez de donner au Porteur une assurance suffisante, que
 » la somme portée par la Lettre de Change sera payée à l'é-
 » chéance dans la Place, où elle étoit payable, ou de lui rem-
 » bourser la valeur avec l'augmentation du Rechange, & des dé-
 » pens „ *Casaregi il Cambista Instruito cap. 6. §. 28.* „ ivi „ L'ef-
 » fetto del Protesto per mancanza d' accettazione della Lettera
 » è diverso da quello del denegato pagamento; perchè il pri-

« mo Protesto ferve solamente affinchè il Datore delle Lette-
 » re, o il Remittente, o altro interessato, possa in tempo farsi af-
 » sicurare il suo credito „ e *de Commerc. d. disc. 54. num. 43.*
 » ivi „ Nam cum Protesto acceptationis Literarum non secuta
 » potest statim agere contra Scribentem, ut sibi interim cautio-
 » nem idoneam praestet de solvendo adveniente tempore solu-
 » tionis „ & *Rota nostra in una Florentina Literarum Cambii 13.*
Septembris 1743. cor. bon. mem. Dom. mei Auditor. Josephi Biz-
zarrini §. 12., la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosano.

§. 7. Lo che è tanto sicuro, e di regola in pratica, che si
 domanda, e si accorda una simile cautela, ancorchè il Traente;
 o altro Datore della Lettera sia de i Negozianti più facoltosi,
 come avverte il *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 7. §. 10.* „ ivi „ Præ-
 » statio hæc securitatis, quemadmodum Legibus Cambialibus
 » districtè injungitur, ita & inter Campsores usu recepta est,
 » nec solet etiam a debitore locuplete denegari. „

§. 8. E vaglia il vero, è così generale quest' obbligazio-
 ne di doverfi cautelare il Prenditore di una Cambiale dal Da-
 tore, nel caso di ritorno del Protesto di non accettazione, che
 a *Rotterdam*, se il Datore non dà subito una simile cautela, può
 essere catturato all' istanza del Prenditore, secondo ciò, che pre-
 scrive l' *Articolo 5. dell' Ordinanza sul diritto del Cambio del 9.*
Ottobre 1660.; che lo stesso è prescritto in *Anversa* in confor-
 mità del §. 2. *de i diritti, e costumi del Cambio* di quella Piazz-
 za, riportati dal *Phoonsen* dopo il suo trattato *les Loix & Cou-*
tumes du Change; che lo stesso si osserva in *Amburgo* in forza
 dell' *Artic. 7. dell' Ordinanza* di quella Repubblica su i Cambj, e
 sulle Lettere di Cambio, riportata pure dal *Phoonsen*; che l' i-
 stessa disposizione è prescritta in ottavo luogo dall' *Ordinanza*
 del Cambio di *Augusta*, riportata dal *Phoonsen*; che in *Breslau*
 si osserva lo stesso costume in virtù de i §§. 10. e 13. dell' *Or-*
dinanza del Cambio per quella Piazza del 28. Novembre 1672.;
 che lo stesso è ordinato dal §. 8. dell' *Ordinanza* per il Cam-
 bio della Città di *Danzica* degli 8. Marzo 1701.; e finalmente,
 per non far qui una lunga istoria di una simile costumanza,

la medesima

Uso di Roter-
dam.

Uso di Anver-
sa.

Uso di Ambur-
go.

Uso di Augu-
sta, e di Brz-
lavia.

Uso di Danzi-
ca.

la medesima disposizione è prescritta nel §. 28. dell' *Ordinanza Ufo del Brax-*
per le Lettere di Cambio dell' Elettore di Brandemburgo del 1684. demburghese.
 fatta per regola delle Piazze della Prussia.

§. 9. Al contrario, se il Portatore non rimettesse il Protesto di non accettazione, mancherebbe al suo Remittente l' Istromento necessario per ottenere la suddivisa cautela a lui competente; e, se intanto venisse a mancare il Traente, o altro Giratario suo Autore, verrebbe a mancargli fra mano quella cautela, che averebbe potuta ottenere, se il Protesto fosse giunto in tempo opportuno, *Casaregi de Commerc. d. disc. 54. num. 47.*
 » ivi „ Neque sufficeret in isto casu, quod de non acceptatione, vel solutione non secuta certior reddiderit Mandantem suum principalem; quia, absque Protestis, iste non valebit statim suum Debitorem constringere ad prædictam respectivè cautionem, vel solutionem, dandam, vel faciendam „ *Stryck. loc. cit. §. 86.* „ ivi „ Quia, si Protestatio fieret, & Debitor hac de re certior redderetur, ille, non præstita solutione, merito obligaretur tum ad Cambium, tum ad illius interesse; cum tamen non certioratus excusetur a culpa, & ab omni procrastinatione „ per la ragione, che oramai è universalmente ricevuto in tutte le Piazze di Commercio, che l' atto del Protesto è privatamente quel solo Istrumento capace a giustificare le diligenze del Portatore nel procurare l' accettazione e il pagamento delle Cambiali, secondo ciò, che c' insegnano il *Mansio consultat. 127. num. 8.*, il *Casaregi nel Cambista Instruito cap. 6. §. 20.*, il *Du Puy cap. 14. num. 21.*, il *Phoosen cap. 13. §. 7.*, il *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 2.* „ ivi „ Quoties Literæ Cambiales debita acceptatione, vel solutione destituuntur, adeo opus est Protestatione, ut eam nullo alio actu supplere liceat regulariter „ *Pereyra Decisiones Lusitan. 126.*, *de Luc. ad Franchium decis. 303. num. 7.*, & *Fontanel. decis. 125. num. 3.*

§. 10. Vediamo in fatti, che in *Francia* l' Articolo 10. del tit. 5. dell' *Editto di Commercio di Luigi XIV.* del Marzo 1673. *Ufo di Francia.* così prescrive „ Le Protest ne pourra être supplée par aucun autre acte „; e che tutte le altre Piazze di Commercio hanno im-

plicitamente prescritto lo stesso, subito che non accordano al Portatore il regresso contro il Remittente, Giranti, e Traente, se non ha usata la diligenza del Protesto, conforme meglio vedremo in appresso.

§. 11. Restano però da questa regola eccettuate quelle Cambiali, le quali dovessero pagarsi in una Piazza, ove non fosse di stile il levare il Protesto, conforme, per modo di esempio, succede a *Roma*: nel qual caso la Lettera d' avviso del Portatore deve equivalere alla trasmissione del Protesto; e perciò un Portatore di quella Piazza è obbligato a dare avviso al suo Remittente della denegata accettazione per la prima Posta, nella stessa forma che quello di un' altra Piazza sarebbe obbligato a rimettere il Protesto: conforme nota il *Cesaregi nel d. disc. 54.*

§. 11. „ ivi „ Quia, licet non soleant ipsi (Mercatores Romani)
 » elevare Protesta, attamen non sunt liberi ab onere legali sta-
 » tim certiorandi Remittentem de non acceptatione, vel non so-
 » lutione Literarum, ut iste deinde certiozem reddat Scriben-
 » tem „, & *Rota Rom. decif. 213. num. 10. part. 16. recent.*

§. 12. Deriva quindi dalle suddivisate premesse, che, se un Portatore trascura di cavare, e trasmettere al Remittente in tempo debito il *Protesto* della denegata accettazione, perde egli il diritto di regresso contro il Remittente, o suoi Autori, nel caso che sia Possessore della Lettera con titolo oneroso; o è rispettivamente debitore di tutti i danni e pregiudizj arrecati alla Lettera, qualora non sia che un semplice *Adietto*, o sia Procuratore a procurare l' accettazione. Questo è ciò, che, seguendo il Testo espresso nella *L. Si quis alicui §. Qui suscepit ff. Mandati, vel contra* „ ivi „ Quod si, cum possit renunciare, cessaverit, quanti
 » Mandatoris interfit tenebitur „ e nella *L. Qui natura 20. §. Non tantum*, nella *L. Si quis aliena 24.*, e nella *L. Qui sine 40. ff. de Negot. gest.*, fermano di comune consenso *Franck. lib. 2. sect. 4. tit. 1. §. 24.* „ ivi „ Quod si Possessor Literarum Cam-
 » bialium quidquam ex his omittat, illa ipsius periculo sunt, ni-
 » si probet legitimum impedimentum „ & §. 25. „ ivi „ Itaque
 » dominus Cambii negligens amittit regressum, sive Protestatio-

*Eccellenza della
 regola.*

» nem omittat, sive suum Auctorem de adimplemento deficiente
 » non reddat certiozem, sive Protestationis Instrumentum haud
 » trasmittat „ ed al *detto lib. 1. sect. 4. tit. 5. §. 7.* „ ivi „ Quod
 » si quid ex iis, que diximus (circa l' obbligazione del Porta-
 » tore di trasmettere il Protesto al suo Remittente) negligatur;
 » Literæ Cambiales sunt periculo negligentis, sive Presentans fue-
 » rit, sive alius ex illius Auctoribus, nisi probare possit legiti-
 » mum impedimentum „ *Heinnecc. Elem. Jur. Cambial. cap. 4. §. 22.* „ ivi „ Cum ergo, uti paulo ante diximus, ritæ factæ Prote-
 » stationis id effectus sit, ut jus Protestantis conservare; conse-
 » quens est, ut, ea facta, Præsentans adversus Trassantem, vel In-
 » dossantem salvum habeat regressum ratione fortis, usurarum, dam-
 » norum, & impensarum. *Ea vero neglecta, vel plane omissa,*
 » *regressus iste omnino cesset* „ *Phoonsen chap. 17. §. 12. e 13.,*
Scaccia de Commercio & Cambio §. 2. Glossa 5. num. 318. 319.
e 320., Turre de Cambiis disput. 2. quest. 10. n. 30., Strickius d.
disput. 18. num. 78. „ ivi „ Reliquum præterea est, ut ipsam
 » adhuc formam Protestationis percurramus, quæ consistit in eo,
 » ut debito tempore a Præsentante interponatur, præsertim si Sta-
 » tuto, vel sילו mercantili certum tempus Protestationi Literarum
 » Cambii sit præfinitum. *Hac enim omissa, tollitur obligatio Mandan-*
 » *tis, nullo adversus eum relicto regressu* „ ed al n. 84. §. 21. „ ivi „
 » Hinc valde necessarium erit, Literarum Cambii non accepta-
 » tarum Protestationem *tempestive* interponere, sive Cambium spe-
 » ctet ad Præsentantem, sive ad alium quemcumque; etenim, si
 » Cambium spectet ad alium, tum is, qui Mandatum de exigen-
 » do suscepit, & tamen protestari neglexit, obligatur ei, cujus
 » est Cambium, de lucro, & omni futuro interesse, *Lauterbach*
 » *&c.*; si vero ad ipsam Præsentantem, tum ille ob omissam Pro-
 » testationem amittat Cambium, ejusque lucrum, & interesse fu-
 » turum, id est omnia ea, quæ occasione Cambii contingunt,
 » vel contingerunt, videlicet Provisiones, Proxenicum, Recam-
 » bium &c. item pecuniam pro Literis solvendis, quæ omnia
 » alias consequi potuisset „ *Rocco Respon. 5. §. 3., & Resp. 8.*
num. 1., & Notab. 76. num. 204., Casaregi de Commercio disc. 54.

num. 9. e 10. „ ivi „ Major tamen difficultas adesse videtur su-
» pra alia inspectione tangente Protestationum materiam , quæ
» vulgo appellantur Protesta , supra qua , ut breviori via me ex-
» pediam , communior veriorque est Doctorum sententia , quod
» Remittens , vel ejus Corresponsalis , & Mandatarius representans
» illius personam , de jure tenetur Protestum tam de accepta-
» tione , quam solutione Literarum non secuta , Literasque cum
» ipso Protesto ad Creditorem Cambii remittere , qui de his om-
» nibus certiozem reddere debet Scribentem , ut iste non mi-
» nus suæ indemnitati , quam existimationi opportune consulat :
» alias Creditor Literarum vel ex proprio , vel facto & negligentia
» sui Corresponsalis tenebitur de omni damno , quod per deco-
» cionem , aut status mutationem , sive deteriorationem solvere
» debentis contingere poterit ipsi Literarum Datori , e nel Cam-
bista Instruita cap. 6. §. 14. „ ivi „ E primieramente si deve sa-
» pere , che la più comune , e più vera opinione de i Dottori
» vuole , che il Presentatore della Lettera , o sia egli l'immedia-
» to Creditore del Cambio , o sia Procuratore , o Adietto al pa-
» gamento , o sivvero Cessionario , o Giratario , sia tenuto non
» solo a rendere notificato lo Scrivente , o il Remittente , tanto
» della denegata accettazione della Lettera , e del denegato pa-
» gamento , quanto ancora a fare il solito Protesto , ed inviarlo
» al detto Scrivente , o al detto Creditore , acciocchè questi lo
» possa fare avere allo Scrivente , ed ambedue possino provve-
» dere in tempo al loro iuteresse , ed agire per il loro rilievo :
» altrimenti , se in ciò mancasse il detto Presentante , farà per que-
» sta sua negligenza , o mora , tenuto a subire tutto il danno , che
» per la deteriorazione , o decozione susseguente di colui , al quale
» sarebbe spettato il debito , ed obbligo di pagare la Lettera , o
» compire al rilievo , fosse occorso al Remittente , o al Traente ;
» e per conseguenza verrebbe a perdere tutto il Ricambio , o sia
» la valuta della Lettere , e con questa teoria si giudica nel
Tribunale di Livorno , conforme fu giudicato nella Liburnen-
Litararum Cambiè del 27. Marzo 1732. fra Cottù e Damiani , di
cui esiste la dotta decisione della buona memoria del fu Sig. Au-

ditore Donato Redi: e antecedentemente era così pure stato deciso dalla Rota Fiorentina nella *Florent. Literarum Cambii del 13. Settembre 1743.* avanti la buona memoria del fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarrini, la *xxviii. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 26.* „ ivi „ E ciò è tanto vero, che, in caso di negligenza nel levare il Protesto, o nel trasmetterlo, ogni danno e pregiudizio, che avvenire potesse, va a carico e danno di colui, che è stato in tal guisa negligente. „

§. 13. A questa regola generale corrispondono eziandio molti particolari Statuti delle Città Mercantili; come per cagione di esempio in *Amburgo* il Gius Municipale toglie al Portatore, negligente nel levare e trasmettere i Protesti, ogni diritto di regresso contro il suo Remittente, come può vederli ai §§. 3. e 4. dell' *Ordinanza sopra i Cambj, e Lettere di Cambio di quella Repubblica.*

§. 14. Lo stesso è prescritto nella Piazza di *Breslau* in virtù del §. 6. dell' *Ordinanza del Cambio di quella Città del 28. Novembre 1672.*

§. 15. In *Danzica* si osserva la stessa regola in forza dell' Articolo 7. dell' *Ordinanza per il Cambio di quella Piazza del 8. Marzo 1761.*

§. 16. La stessa Legge è prescritta dall' *Elettore di Brandemburgo* per le Piazze della *Prussia* nella sua *Ordinanza per le Lettere di Cambio pubblicata nel 1684. al §. 5.*

§. 17. In *Danimarca* è comandata la medesima disposizione dal §. 14. de l' *Ordonnance touchant le Change en Danemarck, extrait des Loix & Coutumes de Danemarck, tiré du Livre 5. chap. 14., qui contient ce qui a été ordonné le 31. de Mars l'An 1688.*

§. 18. Posta questa regola come universalmente abbracciata, diventa inutilissima a vero dire la questione, che si è fatta da alcuni Dottori sulla gravità della mora e negligenza del Portatore, per l' effetto di renderlo debitore de i danni. „

§. 19. E' verissimo, che alcuni Dottori hanno a quest' effetto immaginata una distinzione, che suppongono corrispondente al stretto rigor di ragione; cioè a dire, che, se il Presentante ha usata una lunga mora, e grave negligenza nel levare e trasmettere il

Protesto, ogni qualunque danno, che potesse succedere per la decozione del Trattario, o altro Debitore, debba cadere sopra di esso, e non già sopra il Datore della Lettera, Giranti, o Remittente: a differenza che, se la mora è breve, e tenue la negligenza, sono eglino di parere, che questa non possa mai esser nociva al Portatore predetto. Di quest' opinione sono il *Mansio Consultat. 127. num. 29. e 30.*, *Episc. Rocca disput. Jur. cap. 93. num. 24. e 25.*, e *Rocco de Liter. Camb. Notab. 51. num. 142. in fine, & respons. 8. num. final. tom. 1.*

§. 20. L' erroneità di questa distinzione stabilita sopra certi principj non applicabili al caso del Portatore, e che si rilevano dalla citata *Disput. 93. num. 24. e 25. del Vescovo Rocca*, porta all' altro assurdo, in cui si cade nel voler determinare quando la mora e negligenza possa dirsi atta a trasferire l' obbligazione di rifondere i danni nel Portatore, e quando no: imperocchè il *Mansio d. consultat. 127. num. 29. e 30.* è di parere, che vi voglia un termine di venti giorni: il Parlamento di Parigi accorda dieci giorni di tempo a levare i Protesti, dopo de i quali condanna il Portatore alla refezione de i danni, come riporta il *Du Puy cap. 6. §. 21.*; e la *Rota Romana* giunse al segno di credere, che ventisette giorni non fossero una dilazione tale da costituire in colpa il Portatore, *Rot. Rom. dec. 213. num. 6. part. 16. recentior. & coram Buratto decis. 486. n. 6.*

§. 21. Con buona pace di queste autorità, niente vi è di più assurdo, che l' ammettere nel Commercio una simile teoria; conciosiacosachè in primo luogo, come abbiamo avvertito di sopra al §. 4. di questo stesso *Articolo*, il Gius Comune prescrive, che una commissione deve eseguirsi subito che si può, e in caso d' inadempimento per difetto di qualche ostacolo, deve il Mandatario renderne inteso il Mandante, altrimenti resta obbligato alla refezione de i danni, che poteffero derivare dalla sua negligenza, conforme abbiamo dal riportato Testo nella *L. Si quis alicui 27. ff. Mandati, vel contra*, seguitata comunemente nel Foro.

§. 22. Con questa regola di ragione combinano maravigliosamente anche quelle, che si osservano relativamente a quelli, che

agiscono gli affari altrui, che diconsi legalmente *negotiorum gestori*, e delle quali parlano i *Texti* nella *L. Qui natura 20. §. Non tantum*, nella *L. Si quis aliena 24*, e nella *L. Qui sine 40. ff. de Negot. gest.*, *L. Si mater Cod. de Usuris*, e Giustiniano nel §. 2. *Instit. tit. Quibus modis re contrah. obligat. §. At is, qui utendum*, „ ivi „
 » *At is, qui utendum accepit*, sane quidem exactam diligentiam
 » custodiendæ rei præstare jubetur: nec sufficit ei tantam diligen-
 » tiam adhibuisse, quantam suis rebus adhibere solitus, si modo
 » alius diligentior poterat eam rem custodire » & §. 1. *Institut. tit. de Obligationib.*, *que quasi ex contract. nascunt.*, parlando l'Imperatore di quelli, che trattano gli affari altrui, così domanda » ivi »
 » Et contra iste quoque tenetur, ut administrationis reddat rationem: nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus adhibere solet, si modo alius diligentior eo commodius administraturus esset negotia. »

§. 23. Dietro queste disposizioni è in fatti una regola del Gius Comune, che chi agisce gli affari altrui sia tenuto anche della colpa levissima; giacchè, oltre le suddette disposizioni Giustinianee, vedesi ciò stabilito anche nella Giurisprudenza Romana anteriore alla pubblicazione del Codice.

§. 24. *Ulpiano* in fatti nella *L. Contractus 24. ff. de Regulis Jur.* dopo avere descritti i varj Contratti, ne i quali ha luogo il dolo, e la colpa lata, e lieve, passa a enunciare quello de i *Negotj* altrui, *negotia gesta*, ed in questi soggiunge, che debbasi essere responsabile anche della diligenza „ ivi „ *Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt: quidam & dolum, & culpam. Dolum tantum Depositum, & precarium. Dolum, & culpam Mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelæ, negotia gesta. In his quidem & DILIGENTIAM;* „ lo che non è referibile, che alla *colpa levissima*, giacchè del *dolo*, e della *colpa leve* aveva quel *Giureconsulto* antecedentemente parlato; onde sarebbe stata inutile quell'enfatica aggiunta, se non avesse inteso parlare della *levissima*. Così in fatti interpreta questa Legge l'eruditissimo *Voet in Pand. Lib. 3. tit. 5. de Negotiis gestis §. 4.* „ ivi „ *Culpam quod attinet, le-*

» *visissimam* per eum regulariter præstandam esse, tum evidentes ju-
 » ris phrasiologiae, tum analogia dicitur. Sic enim in *L. Si mater*
 » 24. *Cod. de Usuris* dicitur *omnem* debere *diligentiam* præstare; &
 » in *L. Contractus quidam* 24. *ff. de Regulis Juris*, cum enarrasset
 » *Ulpianus* *Contractus* varios, in quibus præstanda erat, præter do-
 » lum, latamque culpam, etiam levis, velut emptionem, pignus,
 » tutelam, & alia, subjungit tandem *negotia gesta*, additque verba
 » hæc emphatica, *in his quidem* (his scilicet postremo loco positis
 » *negotiis gestis*,) & *diligentiam*. Per quam *diligentiam* non aliud
 » designare potuit, quam *culpe levissime* absentiam, cum de lata
 » ac levi jam ante egisset; „ ed in prova della giustizia di questo
 suo sentimento riporta il *Voet* un' altra Legge del medesimo *Ul-*
piano, ove in termini non equivoci si vede fatto uso della pa-
rola diligentia per denotare la colpa levissima, qual' è la *L. Si ut*
certo 5. §. *Nunc videndum* 2. *ff. Commodati* „ *Voet* loc. citato „ ivi „
 » Ac, ne quis dubitet, idem ille *Ulpianus* eodem utitur loquen-
 » di modo circa *Commodatum*, in quo *levissimam* præstari culpam
 » inter omnes constat. Sic enim in *L. Si ut certo* 5. §. *Nunc*
 » *videndum* 2. *ff. Commodati* „ Sed ubi utriusque utilitas vertitur,
 » ut in empto &c., & dolus, & culpa præstatur. *Commodatum*
 » autem plerumque solam utilitatem continet ejus, cui commoda-
 » tur; & ideo verior est *quinti Mutii* sententia existimantis &
 » culpam præstandam esse, & *diligentiam*. „

§ 25. Una simile interpretazione è pure stata data dal *Do-*
nello ad *L. Mater* 24. *tit. 32. lib. 4. Cod. de Usuris*, volume 8.
 a 454. dell' edizione di Lucca, ove al §. 2. fissa, che chi agisce
 gli altrui negozi è tenuto anche della colpa levissima „ ivi „ Hoc
 » ideo, quia, qui *negotia aliena gerit*, *omnem diligentiam*, & *om-*
 » *nem culpam* in iis *negotiis administrandis* præstare debet „ me-
 » glio spiegandosi al successivo §. 4. „ ivi „ *Illud notandum est*,
 » quod dicitur hoc loco, non tantum *negotiorum gestorem* præ-
 » stare debere culpam latam, sed etiam levem, & præterea *dili-*
 » *gentiam*, ut expressum est in *L. Contractus ff. de Regul. Jur.*: qui-
 » bus verbis hoc significatur, *negotiorum gestorem* in *negotiis*
 » *gerendis* debere omnia facere, quæ pro suo captu & diligen-
 » tia

» tia consueta potest: nam, si hoc non facit, culpa ejus lata
 » est, *L. Quod Nerva ff. Depositi*. Hanc dicimus eum præstare
 » debere. Hoc amplius, etiamsi quid pro captu suo faciat, *sed*
 » *in quo ledit negotia, hoc quoque præstare debet*; idque est, quod
 » significatur, cum dicitur eum præstare debere levem culpam.
 » Intelligimus enim hoc verbo debere eum præstare factum fu-
 » um, seu culpam, quæ fit in faciendo, quamvis putet se in
 » eo bene facere, argument. in *L. Et quidquid 21. ff. Pro socio*.
 » Hoc amplius dicimus, *etiamsi aliquid neglexerit*, dum metuit
 » negotia attingere propter imperitiam suam, aut dum propter
 » imperitiam suam amittit, quod ex ea re contingit. Idque est,
 » quod significatur, cum dicimus, eum præstare debere culpam,
 » & diligentiam. Nam *diligentiam qui præstare debet*, hunc dicimus
 » teneri, *si diligentiam non adhibuit, id est teneri negligentie sue*
 » *nomine.* »

§. 26. Hanno poi ugualmente creduto, che il *negotiorum gestore* sia tenuto della colpa *levissima* il Duareno in *tit. 5. lib. 3. ff. de Negotiis gestis cap. 3. §. 4., l' Hubero Prælect. Jur. Civil. lib. 3. tit. 28. de Obligat., quæ quasi ex contractu nascuntur §. 2. „ivi,,*
 » Directa (actio) datur Domino contra Gestorem, ut reddat ra-
 » tionem administrationis suæ: *gestorum, non gestorum, male ge-*
 » *storum L. 2. & L. 11. ff. de Negotiis gestis*, ut restituat quid-
 » quid habet; *tenetur autem de levissima culpa, §. 1. in fine & c.,*
Cristiano Thomasio nelle sue note ad singulos Instit. & Pandect. ti-
zul., e precisamente al tit. ff. de Negotiis gestis §. 2.

§. 27. O si riguardi dunque il Portatore di una Cambiale come un *negotiorum gestore*, e deve esser tenuto della colpa *levissima*, secondo ciò, che abbiamo fin qui stabilito; o si riguardi come un Procuratore, o Commesso del Traente, o di altro interessato nella Cambiale, ed è ugualmente tenuto della colpa *levissima* in forza della *L. A Procuratore 13., e della L. In re mandata 21. Cod. Mandati*, secondo ciò, che abbiamo dimostrato e provato di sopra al §. 1. delle *Annotazioni all' Art. XIX. della Prima Parte.*

§. 28. Anzi il Voet si serve appunto della comparazione del Mandatario per confermare ciò, che stabilisce rapporto al nego-

tiorum gestore, non sapendo trovare una ragione di differenza, per cui il *Mandatario*, o sia *Procuratore*, debba esser tenuto della colpa *levissima*, e non già il *negotiorum gestore*: e perciò, nella maniera che il Gius Comune ha senza dubbio stabiliti i più rigorosi confini al primo nell'osservanza delle sue incombenze, così crede che debbano intendersi stabiliti i medesimi termini per il secondo: *Voet in Pand. lib. 3. tit. 4. de Negot. gesis §. 4. vers. Et sane &c.* „ ivi „, *Et sane*, si *Mandatarius de culpa levissima con-*
 » *veniri possit L. A Procuratore 13., L. In re mandata 21. Cod.*
 » *Mandati*; *rationem non video, cur non & ille, qui sponte se-*
 » *se administrationi alienorum negotiorum ingessit, de levissima*
 » *deberet culpa respondere: præsertim cum aliunde constet, il-*
 » *los, qui ex natura Contractus tantum de lata, vel levi culpa*
 » *tenerentur, tamen, si se sponte obtulerint, ad levissimam ob-*
 » *stringi.* „

§. 29. Oltre di che, quando alcuno si assume il peso di eseguire una commissione mercantile, deve sempre intendersi, che egli se l'assume per eseguirla secondo la consuetudine de' Mercanti, la quale serve di regola all'interpretazione del Mandato, o del dovere, che si assume un *negotiorum gestore*, per ciò, che c' insegnano *Jafon in L. Certi conditio §. Si nummos ff. Si certum petatur: Paris. Consil. 156. num. 12. lib. 4., Spada Consl. 162. num. 6. lib. 3., Capyc. Latro Consult. 21. per tot. con altri riportati dalla Ruota di Genova de Mercatura decis. 114. num. 14., & Casaregi de Commenc. disc. 54. num. 32.* „ ivi „, *Addito*
 » *etiam, quod Mandatum recipit semper interpretationem a con-*
 » *suetudo more Mercatorum.* „

§. 30. Or siccome i Mercanti sogliono essere diligentissimi nel procurare l'accettazione, o pagamento delle Cambiali, nè sogliono frapporre la più piccola inutile dilazione; così i loro Mandati, o sia le loro commissioni relative alle accettazioni, o pagamenti delle Cambiali, devono sempre intendersi date per eseguirsi colla più possibile sollecitudine: poichè ciò, che è di stile, e di consuetudine nel Commercio, deve sempre da tutti rigorosamente osservarsi, *Rocco de Liter. Camb. Notab. 64. num.*

175., *Rota Genus decis. 91. num. 5., & Casaregi de Commercio disc. 54. num. 33.*, ivi,, Idcirco cum Mercatores ubique soleant » esse diligentissimi in curanda acceptatione, vel solutione Li- » terarum, nullamque quoad eas inutilem temporis intercapedi- » nem intermittant; ita debet semper interpretari eorum Manda- » tum ad curandam acceptationem, vel solutionem Literarum, » ut statim illud exequi debeat per Creditorem: id enim, quod » comuniter est de stylo, & consuetudine Commercii, semper » ab omnibus fervari debet.,

§. 31. Nè capricciosa, o irragionevole deve considerarsi una simile consuetudine, giacchè è fondata sul giustissimo principio, che siccome nel Commercio è sempre imminente un gravissimo danno, perchè con troppa facilità è soggetta a cambiamento la sorte de i Negozianti, uno de i quali oggi è solvente e ricco, e domani è decotto, per ciò, che osservano *Constant. ad Statut. Urb. annotat. 26. num. 184., Mansius Consultat. 104. num. 24. & seqq., Stracca de Mercatura, tit. Mandati, num. 51., e nella precisa opportunità del caso, di cui si tratta, il Casaregi nel d. disc. 54. num. 28., & nel Cambista Instruito cap. 6. §. 38. e 39.* » ivi,, Ho primieramente fermato, che i Protesti si devono le- » vare, e mandar subito che si può &c., particolarmente per- » chè i Negozj de' Mercanti sono assai pericolosi, mentre stan- » no sempre a rischio di fallire, e secondo la frase de i Dotto- » ri *hodie sunt solvendo, cras non.*, & *Rota nostra nella citata Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. avanti il fu Sig. Auditor Redi al §. Idque apprime*, ivi,, *Idque apprime convenit* » stylo Mercatorum, inter quos eo magis hæc opinio fervanda, » quo facilius & brevius mutatur illorum conditio, & hodie » divites & solvendo sunt, cras decocti,, quindi è, che in proporzione della circostanza del caso si rende maggiormente necessaria una esattissima diligenza, *Gregorio Lopez in Gloss. 3. lib. 1. tit. 24. part. 2. vers. Tambien, Jo. de Helvia in Labyrinth. Commerc. Naval. lib. 3. cap. 4. num. 28. & seqq., de Luca de Cambiis disc. 26. num. 12., & Casaregi d. disc. 55. num. 35.*, ivi » Sed cum in materia Commercii, & presertim Cambiorum, ubi,

» ut experientia docet , adeo magnum superimminet pericu-
 » lum , exigitur omnis possibilis , imo exactissima diligentia ,, e
 » nel *Cambista Instruito cap. 6. §. 40. e 41.* ,, ivi ,, Onde , siccome
 » dov' è maggiore ed imminente il pericolo si dee procedere
 » con maggior cautela , e diligenza più esatta , *Cepparell. resolut.*
 » *47. num. 11.* ; così ne' negozj de' Mercanti , e particolarmente
 » nelle materie delle Lettere di Cambio , si deve adoperare tutta
 » la possibile diligenza. ,,

§. 32. Ne segue da ciò , che , siccome per regola generale ,
 quando *periculum est in mora* , non deve concedersi la più pic-
 cola dilazione , *Manf. Consult. 104. num. 24. cum seqq.* ; *Caspar*
Manzjus in suis specialib. ad verbum Periculum in mora , Gail.
offerv. 102. , & *Casaregi de Commerc. d. disc. 54. num. 35.* ,, ivi ,,
 » Et regulariter , ubi periculum est in mora , nulla dilatio est
 » concedenda ,, e nel *Cambista Instruito cap. 6. §. 42.* ,, ivi ,, E
 » regolarmente , dove il pericolo può esser sempre imminente ,
 » non si deve concedere alcuna dilazione ,, ; così , rapporto al-
 le diligenze , che deve fare un Portatore di una Cambiale nell'
 occasione tanto dell' accettazione , che del pagamento , ogni mo-
 ra può esser fatale , e deve perciò ascrivarsi a colpa del Porta-
 tore qualunque sua più piccola negligenza , è tenuto perciò al-
 la refezione di quei danni , ai quali la medesima può aver
 dato causa , conforme concludono *Salgado Labyrinth. Creditor. part.*
3. cap. 11. num. 39. vers. Deinde quia , *Casaregi de Commerc. d.*
disc. 54. num. 36. ,, ivi ,, Et ubi adest , vel facile evenire po-
 » test periculum , adscribitur culpæ illius , qui illud non præ-
 » venit , & antea perspexit ,, e il fu *Sig. Auditor Redi nell'*
allegata Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. §. Ne-
que propitiis ,, ivi ,, Neque propitiis auribus audire potuimus
 » distinctionem in proposito adductam inter magnam , ac par-
 » vam moram , seu negligentiam in exigendo , quæ favore He-
 » redum Roboredorum objiciebatur ; in primis etenim , quidquid
 » sit dicendum in alterius generis Cessionibus Jurium , in qui-
 » bus præcipue affertur ea distinctio a nostratibus ad conce-
 » dendum Cessionario regressum contra Cedentem , ubi illius mo-

„ ra in exigendo parva fuerit ; in hoc , de quo nos agebamus ,
 „ Contractu Literarum Cambii ea penitus extranea visa est ,
 „ cum peculiaris in isto vigeat ratio favore Commercii , ob
 „ quam nulla prorsus mora , aut negligentie species toleratur in Pre-
 „ sentatore , & propterea ad ipsum omne semper spectat damnum
 „ ex sua , quamvis parva , & brevi mora in exigendo proveniens ,
 „ & ad hunc effectum satis est , quod exigere neglexerit statim
 „ ac potuit . „

§. 33. Dandosi poi il caso , che un tal Portatore non fosse che un semplice Commesso , e Procuratore del Remittente a procurare l' accettazione ; in tal caso tutti i danni derivati dalla negligenza anderebbero per regola a posarsi sopra il Remittente come padrone del Cambio , o sia della Lettera , come avverte il *Franch. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 25.*
 „ ivi „ Itaque Dominus Cambii negligens , amittit regressum ,
 „ sive Protestationem omittat , sive suum Auctorem de adimple-
 „ mento deficiente non reddat certiore , sive Protestationis In-
 „ strumentum haud transmittat „ seguendo quella regola di ragione , che c' insegna , che il fatto del Procuratore si considera come fatto del Mandante , secondo i Testi nella *L. Ex facto 30. ff. de Negot. gest. , L. Si servus servum §. Si fornacarius ff. Ad Legem Aquilianam , L. Neminem Cod. de Decurionib. lib. 10. , Bruneman. in d. L. Ex facto ff. de Negot. gest. num. 1. , Gratian. discept. 395. num. 7. & seqq. , Staiban. resolut. 34. per tot. , Rot. Rom. decis. 73. num. 11. & seq. part. 15. recent. , & Rota nostra in d. Liburnen. Literarum Cambii cor. Reli §. Actio equidem &c.*
 „ ivi „ Actio equidem D. Marchionis Cottù contra D. Damianum legitima agnoscebatur , cum iste illius Procuratoris , seu Mandatarii figuram gesserit , dum prefatas Literas ab eo sibi transmissas recepit , negociatus est , Januamque direxit Hæredibus Roboredorum : tenebatur igitur erga D. Cottù Mandantem de eadem culpa & negligentia , de qua inferius redarguentur dicti Hæredes , veluti si ipsemet eam commisisset . „

§. 34. In caso tale però compete al Remittente l' azione *Mandati directa* contro il Portatore , *Text. in L. Cum per Procu-*

ratores, Cod. Mandati, vel contra, ove il Brunemanno num. 1., Casaregi de Commercio disc. 54. num. 64., e ne i precisi termini del caso, di cui si tratta, Franck. loc. cit. §. 25. in fine „ ivi „ „ Mandatarius vero ex sua negligentia tenetur Mandanti „ & Rota nostra nella citata Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. cor. Redi §. Regressum &c. „ ivi „ Regressum vero eidem » concedere haud dubitavimus contra Roboredorum Hæredes pro » obtinenda ab istis omnimoda relevatione indemnitate, tum » quia expresse illam ei promiserunt &c., tum quia omne damnum, quod Damianus passus est causa prædicta condemnationis favore Marchionis Cottù, non aliunde provenit, quam ex negligentia ipsorum Hæredum: quamobrem omnis æqui bonique ratio postulabat, ut ab iis potissimum farciretur, Puffendorff de Offic. hom. & civis lib. 1. cap. 6. §. 4. &c. „ essendo regola di ragione, che la negligenza, o il mal fatto di uno non debba pregiudicare ad un' altro, per il Testo nella L. Electio 26. §. fin. ff. de Noxalib. action., & ibi Glossa in verbo Noceat, cum aliis contextibus ibidem, Cap. Damnum de Regul. Jur. in 6., L. Quod quis culpa ff. eodem, Raffael de Turri de Cambiis disput. 3. quest. 11. num. 17., & Casaregi de Comm. disc. 54. num. 63. „ ivi „ Et ratio est, quia nemo debet damnum » sentire ex negligentia ab altero commissa in iis, quæ jure, » vel de consuetudine facienda erant, sine qua negligentia damnum non erat obventurum „ ed al num. 66. „ ivi „ Cum » unius negligentia, vel factum indebitum, alteri nocere non » debeat. „

§. 35. Qualora poi la negligenza del Portatore nel presentare la Lettera, o nel cavare il Protesto non porta alcun danno, o che quel danno, che arriva alla Lettera, farebbe derivato nonostante, e indipendentemente dalla detta negligenza; in tal caso il Portatore non è tenuto alla refezione di detto danno, come quello, che non è originato dal fatto suo Test. in L. fin. §. Si est conditione ff. ad L. Rhodiam de factu, L. 2. §. penult. ff. ad Terrylianum, Capyc. Latro Consult. 37. num. 26. e 27., Altograd. Jur. Controv. 2. num. 19. e 20., Surdus decis. 27. num. 9.

e 10., *Casaregi Cambista Instruito cap. 6. §. 44. 45. 46. 47. & 48.*, & *de Commerc. disc. 54. num. 38. 40. 42. e 49.*, „ ivi „ Pro-
 „ pterea pro regula tradimus, quod, ubi in facto appareret ni-
 „ hil omnino fuisse profutura prædicta Protesta, vel ob deco-
 „ tionem Scribentis, vel solvere debentis Literas; tunc omif-
 „ sio, vel negligentia in illis elevandis, vel trasmittendis, nulla-
 „ tenus nocebit: quando enim diligentiae prodesse non possunt,
 „ impune valent omitti per eum, qui illas facere tenebatur. „

§. 36. Dopo aver fin qui parlato delle obbligazioni princi-
 pali del Portatore, tanto nel presentare, che nel protestare una
 Cambiale per difetto di accettazione, non deve lasciarsi sotto
 silenzio, che lo stile di Livorno si è, che il Portatore di una
 Cambiale, a cui venga denegata l'accettazione, dopo aver tra-
 smesso il Protesto al suo Remittente, si ritenga la Cambiale ori-
 ginale nelle mani, *Casaregi Cambista Instruito cap. 5. num. 25.*,
 & *de Commerc. disc. 54. num. 12.*, „ ivi „ Et quamvis nonnulli
 „ ex prædictis Doctoribus tradiderunt, Literas prædictas una cum
 „ Protestis esse remittendas ad Datorem Literarum; id tamen
 „ rationi non est consonum, quia Literæ Cambiales debent re-
 „ manere penes ipsum Creditorem Cambii „ & *Rota nostra nel-
 la Fiorentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. cor. Biz-
 zarrini, la XXVIII. del tom. VIII. del Tesoro Ombrosiano num.
 12.* è per regola generale lo fissa il *Franck. Infit. Jur. Camb.
 lib. 1. sect. 4. tit. 6. §. 5.* „ ivi „ Ipsas Literas Cambiales con-
 „ venientissimum est in loco destinatae solutionis detineri, do-
 „ nec earum dies venerit: idque aliis Legibus præcipitur, aliis
 „ permittitur. „

*In Livorno,
 fatto il Prote-
 sto, si spedisce
 al Remittente,
 e si trattiene la
 Cambiale.*

§. 37. Questa consuetudine è fondata sulla ragione del di-
 ritto, che ha il Trattario, di pagare alla scadenza anche quella
 Lettera, che non ha accettata, prelativamente a qualunque altro,
 purchè nel tempo stesso rimborfi il Presentante della spesa del
 Protesto fatto nell'atto della denegata accettazione, secondo ciò,
 che per regola generale insegnano *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap.
 4. §. 30.* „ ivi „ Quid, si Mercator detrectans initio acceptationem,
 „ veniente tamen die nihilominus solutionem præstet? Respondeo:

*Ragione di que-
 sto costume.*

» Tunc Exactor illam recipere non tenetur, nisi Traffatus simul
 » restituat impensas in Protestatione factas » *Phoonsen chap. 17. §. 9.* » ivi » Le Porteur d'une Lettre de Change protestée faute d'ac-
 » ceptation, qui n'a pas été acceptée S. P., par personne peut en
 » demander le payement à l'échéance à celui, sur qu'elle est ti-
 » rée; & s'il refuse de la payer, il doit la faire protester faute
 » de payement, dès le premier jour de lavour, & la renvoyer avec
 » le Protest „ *Strick. disput. 18. tom. 7. cap. 4. §. 90.* » ivi »
 » Antequam vero hoc fiat, Præsentans Literas quidem primo ad-
 » veniente Postarum die cum Protesto remittere valet: *nihilomi-*
 » *nus tamen easdem adhuc penes se ad terminum usque solutionis re-*
 » *tinet, ut, si interea Acceptans adhuc dum solvere velit, refusis tamen*
 » *expensis in Protestum, literas missas &c. erogatis, audiat.* »

§. 38. Questo diritto di preferenza a favore del Trattario, deriva dal Mandato, che egli ha dal Traente, a pagare ed estinguere quella tal Cambiale: e siccome questo Mandato non deve perfezionarsi, se non che alla scadenza della Lettera; così il Trattario ha tempo fino a quell'epoca ad eseguire la sua commissione.

§. 39. Senza che all'esercizio di una tal facoltà possa essere di ostacolo la denegata accettazione nell'atto che li viene presentata la Lettera, per la ragione che, essendo il Mandato *in diem*, è sempre in stato d'implicita accettazione, e può sempre eseguirlo, a meno che prima della scadenza non fosse stato dal Traente revocato il Mandato.

§. 40. A questa regola generale si uniformano poi le Municipali disposizioni di alcune delle principali Piazze mercantili di Europa.

Uso d' Amburgo.
 §. 41. Tale è in fatti quella d' *Amburgo*, prescritta dal §. 3.^o dell' *Ordinanza su i Cambj, e Lettere di Cambio*, stabilita dal Senato di quella Città, e riportata dal *Phoonsen* « ivi » Si dans ces trois
 * jours celui, sur qui la Lettre de Change est tirée, ne veut pas
 » l'accepter; le Porteur la fera protester, & enverra le Protest,
 » gardant la Lettre jusqu'à l'échéance, pour voir encore si celui, sur
 » qui elle est tirée, la veut payer. Que s'il veut le faire, le Porteur
 » en recevra le montant avec le fraix du Protest. »

§. 42. Si legge prescritto lo stesso in *Augusta* dal §. 1. de *Uso di Augu-*
l'Ordonnance du Change du sage & honorable Conseil de la Ville *sta.*
d'Augsbourgh, riportato dopo il Phoonfen les Loix, & Coutumes du
Change.

§. 43. La medesima disposizione è stabilita per la Piazza *Uso di Danzi-*
 di *Danzica* da i §§. 9. e 12. dell' *Ordinanza per il Cambio di* *ca.*
detta Città del 8. Marzo 1701.

§. 44. *L' Ordinanza per le Lettere di Cambio degli Stati E-*
lettorali di Brandemburgo del 1684. al §. 10. dispone lo stesso *Uso del Bran-*
 » ivi „ *Lorsque par refus faut d'acceptation une Lettre de Chan-* *denturburghese.*
 » ge est protestée, le Porteur est bien obligé d'envoyer le Pro-
 » test par le première Ordinaire; mais il peut retenir par devers
 » lui la Lettre jusqu'au jour de l'échéance. Si donc il n'y a point
 » eu de Tiers qui soit intervenu, & que celui, sur qui la Traite
 » est faite, offre de payer, le Porteur est obligé de recevoir le payé-
 » ment avec restitution des frais du Protest, & des ports de Lettres. „

§. 45. Quest' *Ordinanza* però provvede anche al caso, in cui nell'atto della denegata accettazione sia intervenuta quella di un Terzo per onore della firma del Traente, o di alcun' altro interessato nella Lettera; e per quanto prescriva, che in un caso simile chi ha accettato per onor di firma meriti preferenza nell'atto del pagamento sopra il Trattario, che, dopo aver negato, offre di estinguere la Tratta; vuole cioè nonostante al §. 9., che, qualora il Trattario paghi le spese del Protesto, e un quarto per cento di provvisione per la fatta accettazione, debba egli essere preferito al pagamento della Cambiale.

§. 46. A *Breslau* finalmente si osserva la medesima consuetudine, in virtù del §. 10. dell' *Ordinanza del Cambio del 28. Novembre 1672.* „ ivi „ *Lorsqu'une Lettre de Change aura été* *Uso di Bresla-*
 „ protesté faite d'acceptation, le Porteur en pourra d'abord en- *via.*
 „ voyer le Protest, & garder la Lettre, si celui, sur qui elle est
 „ tirée, fait esperer, qu'il pourra l'accepter: s'il l'accépte, le Por-
 „ teur sera obligé d'en recevoir le payement à l'échéance avec
 „ les débours, qu'il aura faits pour le Protest. „

§. 47. I danni, che derivano per la denegata accettazione, quali sono quelli del Protesto, e quelli ancora della provvisione a chi avesse accettato per onor di firma, a cui in parte è dovuta dal momento che entra in accettazione, secondo ciò, che proveremo in appresso nelle *Annotazioni* all' Art. XXXII. di questa *Seconda Parte*, devono pagarsi da chi paga la Lettera, come abbiamo sopra fissato al §. 84.

§. 48. Se però il Trattario averà avuto giusto motivo di non accettare, come, per esempio, se gli fosse mancata la Lettera d' avviso, o i fondi necessarj; in tal caso i danni predetti dovranno essere a carico del Traente come autore de i medesimi, secondo i principj di ragione, de i quali il *Puffendorff de Officio Homin. & Civis, lib. 1. cap. 6. §. 4.*, e di cui i *Testi* nella *L. Sancimus Cod. de Pæn.*, *L. Videamus §. final.*, & *L. Qui damnum ff. Locati, Paulut. dissert. 88. num. 8.*, *Thomat. dec. 47. num. 2.*, *Rota Rom. dec. 221. num. 20. part. 16. recent.*, & *Rota nostra nella citata Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. cor. Bizzarrini, la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 30.*

§. 49. E viceversa per lo stesso principio, se il rifiuto fosse stato capriccioso, non originato da legittima causa, ma solo dalla colpa del Trattario; in tal caso i danni, che dal medesimo ne fossero derivati, devono tutti posarsi sopra di lui, che n' è stato l' autore.

§. 50. In ultimo luogo finalmente non lasceremo di qui avvertire, che i Protesti non possono levarsi in giorno di Festa d' intiero procetto, perchè in essi è proibito a qualunque Notaro il rogarli di alcun' atto pubblico, alla riserva che de i Testamenti, ed in tal caso si usa in Livorno di differire la stipulazione dell' atto al dì susseguente, coerentemente alla disposizione di ragion comune, di cui il Testo *in Cap. final. de Feriis*, & *L. 2. & ult. Cod. de Feriis*, e di cui, parlando delle Leggi Municipali Toscane, il *Montelatici Jurisprudentia Civilis Elementa ad Formularii Florentini ornatum tom. 2. tit. 22. §. An Notarius possit in die feriato Instrumenta consicere, & incidenter de*

Danni della
Lettera, sopra
l' Autore de' me-
desimi.

In dì di Festa
non si fa Instru-
mento.

Feris, vers. Contentiosa, e ne i precisi termini del caso lo stabilisce l' *Finneccio* per regola generale *Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 39.* „ ivi „ Si in diem feriatum incidat terminus solutionis, „ nec Acceptans invitus solvere tenetur, nec Presentans solutionem urgere, vel Protestationem interponere potest, sed expectandus est dies sequens non feriatus. „

ARTICOLO XI.

IL Trattario, che ha accettata una Cambiale, è sempre, ed assolutamente debitore dell' importare della medesima, che deve alla scadenza irremissibilmente pagare al Portatore legittimamente autorizzato.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **A**bbiamo detto e provato al §. 1. e seg. delle *Annotazioni all' Articolo III.* della presente *Parte II.*, che è in libertà di un Trattario l' accettare, o il recusare il pagamento di una Cambiale, seguendo in ciò le regole di ragion comune relative al Mandato, al Mandante, e al Mandatario, a cui si è equiparato in questa parte un Trattario.

Trattario equiparato al Mandatario, e perciò in libertà di accettare, o recusare una Tratta.

§. 2. Passeremo ora a dire, che fra il Mandatario, e il Trattario vi è una differenza, la quale consiste in questo, cioè, che il primo, allorchè accetta un' incumbenza, e quella eseguisce *Procuratorio nomine*, non obbliga mai in ciò la sua persona, ma quella del Mandante; laddove un Trattario, subito che accetta una Cambiale, si costituisce debitore in proprio dell' esecuzione dell' ordine, e in conseguenza del pagamento della Tratta.

Differenza, che passa fra il Mandatario, e il Trattario.

§. 3. Una tal differenza nasce veramente dalla diversa maniera di eseguire il Mandato, imperciocchè un Mandatario per qualunque altro negozio civile è solito sempre di protestare, che adempisce l'atto come Procuratore, e senza pregiudizio della propria persona: dimodochè, se un Mandatario, che ricevesse un'ordine di pagare ad un terzo una somma, accettasse liberamente il Mandato senza fare alcuna dichiarazione di voler ciò adempire unicamente come Procuratore del Mandante, e co i di lui denari; si renderebbe debitore in proprio dell'esecuzione del Mandato, come se ne rende il Trattario, il quale colla libera accettazione viene a contrarre col Padrone della Cambiale l'obbligazione de *constituta pecunia*, conforme abbiamo e fissato, e provato al §. 12. delle *Annotazioni all' Articolo III. della Prima Parte.*

§. 4. Il beneficio del Commercio non permette quei comodi, riservi, e dichiarazioni, che possono farsi nelle altre contrattazioni; e perciò fu ed è necessario un semplice sistema, che assicurasse la pronta esazione di quelle somme, che si traggono, acciò un Negoziante, che per gl'impegni del suo Commercio fa capitale di simili assegnamenti, non si trovasse disappuntato dalla mancanza del pagamento nel punto di farne uso, col vedersi trasgredito, ed inseguito il Mandato sotto alcuno di quei tanti compensi dilatorj, che può addurre un Mandatario, che accetta l'incumbenza di fare un pagamento colla semplice qualità di rappresentante del Traente.

§. 5. Per questa ragione è stata introdotta la consuetudine, che un Trattario debba o accettare, o recusare: mentre, venendo recusata l'accettazione, in quello spazio di tempo, che percorre dal dì del rifiuto a quello della scadenza, ha comodo bastante il Possessore della Lettera di provvedere altrimenti ai suoi impegni, e di fare le sue premure per recuperare il danaro dato per l'acquisto di quella tal Lettera.

§. 6. Accettata però, che alcuno abbia una Lettera, contrae, come si è detto, l'obbligazione de *constituta pecunia*, e deve irremissibilmente pagare l'importare della Lettera alla sca-

Ragione di una tal differenza.

Troppo necessaria per beneficio del Commercio.

Chi accetta è obbligato a pagare.

denza, senza che possa disimpegnarsene per alcun motivo: giacchè *accettare* vuol dire obbligarsi a pagare, secondo le regole Mercantili ricevute nel Foro, e di cui ci rendono sicura testimonianza *Franck. Infit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 3. §. 1.*

» ivi „ Est vero acceptatio Literarum Cambialium generatim
 » promissio Presentatori illarum facta de solutione pecuniæ il-
 » lis contentæ prestanda, *promissorem obligans* „ ed al §. 6. „ ivi »
 » Acceptatio libera, est promissio ejus, in quem Literæ Cambiales
 » conceptæ sunt, earum Præsentatori, absque conditione aliis
 » satisfactionis, ac Traffans obtulit, facta, de solutione pecuniæ
 » contentæ præstanda, *promissorem obligans* „ ed al §. 17. „ ivi »
 » Effectus acceptationis est obligare Acceptantem efficacissime,
 » atque irrevocabiliter, tamquam debitorem principalem, tam
 » Possessori, quam reliquis, quorum interest, maxime post ex-
 » traditionem „ *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 3. §. 12.* „ ivi »
 » Ex quo sequitur, ut tertius, cui solutio injungitur, Cambium
 » acceptare invitus non teneatur: ut, *semel acceptato Cambio, ob-*
 » *strictus sit ad solutionem* „ & *cap. 4. §. 36.* „ ivi „ Ea facta
 » (acceptatione) Acceptans abscisse tenetur ad solutionem præ-
 » standam. Quod adeo verum est, ut recedere, voluntatemque
 » mutare non possit, si vel maxime Traffans interim Foro ces-
 » ferit „ *Stryckius disput. 18. tom. 7. cap. 4. §. 4.* „ Acceptans
 » constituitur debitor ejus, ad cujus Mandatum easdem acce-
 » ptavit, neque prius liberatur, nisi actuali facta solutione „
Phoonsen chap. 10. §. 7. „ ivi „ Accépter une Lettre de Chan-
 » ge, c'est s'obliger de la payer. Celui, qui accépte une Let-
 » tre de Change, la doit payer „ *Du Fuy cap. 2. §. 2.* „ ivi »
 » La regola generale si è, che quello, che ha accettato, non
 » possa ritrattarsi, nè esimersi da pagare: poteva egli non im-
 » pegnarsi; ma, essendo impegnato colla sua accettazione, ha
 » corso la fede del Traente, la di cui condizione doveva es-
 » serli nota „ *Scaccia de Commercio & Camb. §. 2. Gloss. 5.*
num. 327. „ ivi „ Quæro XI., an is, qui acceptavit solvere Li-
 » teras Cambii, possit pænitere, & recusare earum solutionem,
 » præsertim si, post transmissas ad se Literas, is, qui Literas se-

» cit , decoxerit ? Respondeo quod , acceptatis Literis , non potest
 » illarum solutionem recusare , quamvis decoxerit „ & §. 2. *Gloss.*
 9. num. 10. , *Ansaldo de Commerc. disc. 2. num. 4. , & disc. 4.*
 num. 3. „ *ivi* „ Qui , hujusmodi Literas acceptando , nulla sese
 » valent exceptione tueri , sed compelluntur solvere , ac si per
 » solemnem stipulationem sese soluturos prefixo tempore pro-
 » misissent , & obligassent „ *Turre de Cambio disput. 1. quest. 17.*
 num. 43. „ *ivi* „ Reliquum est , ut concludamus , dictum sub-
 » scribentem (*ciòd l' accettante*) valide ac legitime obligari ,
 » tamquam expromissorem ; cum hujusmodi obligatio sit con-
 » formis menti & intentioni contrahentium , & dispositio juris
 » ei assistat ad omnes illos effectus , quos universalis praxis Mer-
 » catorum ei tribuit . Quæ ea est , ut , nullo alio requisito , nul-
 » laque admessa exceptione , taliter subscribens , in omnibus & per
 » omnia , ac si esset principalis debitor , teneatur ad solutionem
 » dicti Cambii „ *Casaregii de Commerc. disc. 53. num. 6. e 7.*
 » *ivi* „ Inde fit , quod Acceptans , uti debitor ex constituta pe-
 » cunia , solutionem Literarum evitare non possit , etiamsi debi-
 » tum ad alios , & non ad ipsum spectaret „ *per Text. expres-*
sum in L. Eum , qui Ephesi 5. §. Quod exigimus Cod. de Constit.
pecun. , Stypman. Jus Maritimum cap. 8. num. 82. fol. mihi
 496. „ *ivi* „ Ut si Sempronius acceptavit Literas , nec contra-
 » dixit , cogatur solvere , quia semel eas adprobavit , *L. 9. ff.*
 » *de Negot. gest. , & agnovisse se debitorem censetur ejus sum-*
 » *mæ , quæ Literis continetur „ de Franchis Decis. Neapolit. 303.*
 num. 2. e 3. , *Rota Rom. cor. Dunozet. Jun. decis. 940. num. 1.*
decis. 134. num. 4. part. 4. tom. 1. , & decis. 345. num. 1. part.
 5. tom. 1. *recent. , ed in una Romana Literarum Cambii 4. A-*
priilis 1718. cor. Rovault de Gamaches riportata dopo il Cam-
lista Instruito del Casaregi dec. 1. num. 2. e 3. „ ivo „ *Justitia*
 » namque dicti Mandati , quæ sola impugnabatur , evidens &
 » aperta redditur ex eo , quod Blanchinus , acceptando hujusmo-
 » di Literas , ratione publici Commercii paratam habentes exe-
 » cutionem , *Baldus &c.* , perinde est , ac si per solemnem stipula-
 » tionem sese obligasset ; ideoque , posthabitis exceptionibus qui-

» buscumque altiore indagine requirentibus, ad illarum so-
 » lutionem compellendus est, & coram Ottobono decis. 118. num.
 » 10. „ ivi „, Neque potest allegare, quod Betti tunc non es-
 » sent Creditores eorum de Nicolinis, ideoque censeri debeant
 » tanquam simpliciter Adjecti solutioni. Quia, omisso quod con-
 » trarium constat ex iisdem Literis Cambii, in quibus dicitur
 » per valuta contanti, visum fuit cessare omnem difficultatem
 » post factam a Ceccopanio acceptationem; nam illius vigore
 » Betti effecti fuerunt principales creditores Acceptantis ex eju-
 » sdem propria obligatione, & contra eum acquisiverunt actio-
 » nem inrevocabilem „ & Rota nostra coram Monacho dec. Flo-
 » rent. 70. num. 1., e nella Fiorentina Letterarum Cambii del 28.
 » Settembre 1750. cor. Montordi, la XXXII. dell' tomo VIII. del Te-
 » soro Ombrosiano num. 2.

ARTICOLO XII.

M Ancandosi di pagare alla scadenza una Cambiale ac-
 cettata, compete al Possessoré contro l' Accettante la via
 esecutiva, avendo la Cambiale accettata l' esecuzione pa-
 rata nella forma la più privilegiata.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **I**L beneficio, che esige il Commercio, merita veramente
 che le Cambiali accettate siano così sacrosante, che non debba
 esservi scusa per ritardarne il pagamento: poichè, se quei com-
 di e favori, che le Leggi Civili accordano comunemente ai
 debitori per differire la sodisfazione de i loro debiti, dovessero
 aver luogo anche a favore di chi accetta le Cambiali; resterebbe
 sconvolto tutto l' ordine del Commercio, ed i Negozianti non po-
Ragione della
regola.

trebbero mai far capitale de i loro assegnamenti: laddove col rigore dell' esecuzione parata ricevono i Creditori la sodisfazione de i crediti cambiarj con quella medesima buona fede, con cui li hanno formati: conforme il *Costantino ad Statut. Urbis* avverte all' *Annotazione 12. §. 39.* » ivi » *Præcipue dum talis consuetudo*
 » *est rationabilis, & concernit nedum privatam, sed publicam u-*
 » *tilitatem; cum per talem viam executivam, tanta celeritate*
 » *attributam hujusmodi Schedulis, Commercium publicum in Platea*
 » *augeatur; & mali Debitores, quibus Curia Romana plena exte-*
 » *ris non eget, semper subterfugia, & cavillosas moras neclen-*
 » *tes, tali forma executiva ac celeri adstriçti, ad bonam frugem,*
 » *ac datam fidem fervendam reducuntur; & pecunia illa, bona fide*
 » *credita, & fere loco depositi tradita, eadem bona fide illico*
 » *restituatur, e lo Stryckio Disput. 18. del Tomo 7. Cap. 5. §. 18.*
 » *num. 55.* » ivi » *Etenim Cambii negotium, considerato suo initio,*
 » *introducendum videtur pro Mercatoribus, qui peregrinantes, & in*
 » *locis alienis negotia sua expedientes, maxima paterentur dam-*
 » *na, nisi Cambia haberent paratissimam executionem.* »

§. 2. E' quindi una regola universale stabilita in tutte le

L' Esecuzione Parata si accorda per regola generale per il pagamento delle Cambiali accettate..

Piazze di Commercio, che, non pagandosi alla scadenza una Cambiale accettata, si accorda al Possessore l' esecuzione parata contro l' Accettante, senz' ammettere a suo favore nè scuse, nè dilazioni di qualsivoglia sorte e natura: *Bald. Cons. 394. num. 4. lib. 5., Gratian. Discept. Forens. Cap. 569. n. 23., Franck. Insit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 7. tit. 3. §. 3. 7. e 8., Scaccia de Commerc. & Camb. §. 7. Gloss. 5. num. 4., Turre de Camb. disput. 2. quest. 16. num. 16. e 21., Carleval. de Judic. part. 2. tit. 3. disputat. 6. num. 22. & seq., Calvin. de Æquitate cap. 180. num. 12., Ansaldo. de Commercio disc. 3. num. 3.* » ivi » *Locus est relaxationi mandati, quia*
 » *constat de clara & incontrovertibili acceptance Literarum Cam-*
 » *bii; quo casu de totius Orbis consuetudine, omni & quacumque ex-*
 » *ceptione postposita, celerem intrare viam executivam plena sunt*
 » *volumina Scribentium, & omnium Antesignanus notavit Bartolus*
 » *in L. si Titius vers. Et sic Lex ff. de Constitut. pecun. &c. &c.* »
 » *De Luca de Cambiis, & de Judic. disc. 42. n. 27., & disc. 37. n.*

63., & de Cambiis disc. 22. num. 2. „ ivi „ Et quatenus perti-
 „ net ad primam, dicebam non esse dubitandum de regula super
 „ competentia viæ executivæ, quæ est magis communis, & ubique
 „ recepta DD. opinione, non solum contra Mandatarium acceptan-
 „ tem, sed etiam contra Scribentem, in casu regressus ob illarum
 „ non implementum; cum de communi omnium Europæ Tribuna-
 „ lium consuetudine, ratione Commercii, id receptum sit, ex de-
 „ ductis per Gratianum &c. „ Stryck, disput. 18. cap. 5. §. 18. n.
 „ 55. tom. 7. „ ivi „ Condemnato itaque per Sententiam ad fol-
 „ vendum reo, in continenti via executiva contra eundem procedi-
 „ tur, itaut jam nulla amplius exceptione executio impediri pos-
 „ sit: & hoc exinde, quia Schemulæ Collybisticæ habentur, facta
 „ scilicet recognitione, pro Instrumentis quarantigiatis; adeout, ex-
 „ clusa omni appellatione, tam quoad effectum suspensivum, quam
 „ devolutivum, Regiam manum, idest celerrimam atque comptif-
 „ simam habeant executionem. „

§. 3. Si è fatta da i Dottori la questione se de Jure Comu-
 ni competa alle Cambiali l'efecuzione, e così se questo rigoroso
 diritto provenga dal Gius Romano; e, secondo il solito, diviso è
 stato il parere de i Giureconsulti, avendo alcuni opinato per
 l'affermativa, quali sono quelli riportati dal Genua de Scriptura
 privata lib. 3. quest. 7. num. 8., e dal Gaito de Credito cap. 2. tit.
 7. n. 2478. 2479. e 2480.; ed altri all'opposto per la negativa,
 a' quali si unisce il predetto Genua loc. cit. n. 9. e 14., Gait. de
 Credito loc. cit. n. 2481.

Si esamina se
 questo diritto
 sia de Jure
 Comuni.

§. 4. E' fuori di dubbio, che espressamente non è ciò pre-
 scritto in alcuna delle tante Leggi del Corpo Civile: nè poteva
 esserci, subitochè, come abbiamo osservato latamente al §. 15. e
 seguenti delle Annotazioni all' Art. V. della Prima Parte, la Merca-
 tura non formò mai l'oggetto delle pubbliche cure presso gli an-
 tichi Romani, e perchè di quel tempo non era noto, nè introdot-
 to l'uso delle Cambiali, come abbiamo detto nella Prefazione;
 onde era impossibile, che si potesse pensare ad accordare de i
 privilegj a' quelli atti, che non erano cogniti.

Ragioni per la
 negativa.

Ragioni per l' affermativa.

§. 5. Quei Giureconsulti, che troppo attaccati al Gius Romano hanno preteso di trovare in esso una così estesa legislazione atta a somministrare i Canoni per qualunque caso, anche di atti non cogniti al tempo de i Legislatori, sono andati a investigare quei titoli, che la natura dell' atto portava seco, e a questi applicando certe regole generali, hanno per induzione creduto di ritrovare nel Gius de i Romani tali fondamenti da potere indurre il privilegio dell' esecuzione parata: conforme può riscontrarsi nella questione, che ne fa il *Genua loc. cit. dal num. 1. al 7. inclusive.*

E' questa una regola generale, per consuetudine universale.

§. 6. Subito però, che è cosa certissima, che questo privilegio è stato universalmente, e da tutte le più culte Nazioni ricevuto, perchè trovato necessario, non che utilissimo al Commercio, *Gait. de Credito, loc. cit. num. 2483., Casareg. de Commere. disc. 152. num. 1. e 2., Ansaldo. de Commere. disc. 3. n. 3., De Luca de Cambiis disc. 22. §. 2., Genua de Script. privat. lib. 3. quest. 6. §. 15. Rot. Florent. coram Casareg. in una Literarum Cambii 2. Junii 1722. §. 15. la terza dopo il Cambista Instruito, & Rot. Rom. cor Seraphino, dec. 262. num. 2., riportata sotto n. 21. post Turre de Cambiis, & in Adnotat. ad dec. 282. part. 9. tom. 1. recent. num. 40.; è fuori di dubbio, che questo è divenuto un Canone di Giurisprudenza universale, e tale può impunemente chiamarsi, perchè, nelle Cause Mercantili specialmente, gli usi, e le consuetudini ricevute con sicurezza, devono preferirsi nell' osservanza anche alle regole del Gius Comune, se alcune ve ne fossero in quella materia, *Corneus conf. 319. num. 12. tom. 3., Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 1. §. 14., Genua loc. cit. §. 16., Rota Januens. dec. 7. num 11.**

In Toscana per Legge Municipale.

§. 7. In Toscana le Lettere di Cambio accettate hanno l' esecuzione parata in conseguenza della disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib. 2. rubr. 8. §. 2. » ivi »* E le Lettere di Cambio, „ quando sono state accettate, e non pagate, e passato il termine di quelle, habbino l' esecuzione di fatto contro l' Accettante. „ E più fortemente fu stabilito dalla *Riforma del Dicembre 1613. vers. Deliberamus &c. » ivi »* l' Esecuzione delle Lettere di Cambio,

„ quali faranno per l' avvenire accettate da chi ne avesse l' auto-
 „ rità tanto in Firenze, quanto in qualsivoglia parte del Mondo ;
 „ ed ancora delle Lettere di Cambio, che faranno in qualsivo-
 „ glia e modo, e luogo protestate, d' appartenenza in tutto e per
 „ tutto ai Signori sei Consiglieri di questa Città, che per gli tem-
 „ pi faranno &c. : nè possa giovare, e giovi al Debitore qualsivoglia
 „ deposito con condizione, e per evitare qualunque efecuzione; ma
 „ solo gli sia lecito depositare liberamente per liberarsi dall' efecu-
 „ zione. » E perciò si vede osservata costantemente questa regola
 nei nostri Tribunali, conforme apparisce dalla *Liburnen. Literarum
 Cambii 3. Maij 1665. coram Audit. Bartholomæo Cordella num. 1., la
 xv. del tom. iv. del Tesoro Ombrosiano, dalla Florentina Literarum
 Cambii 30. Decembris 1736. coram Aud. Philippo Rota num. 1., la
 xviii. del tom. ix. del d. Tesoro, e in termini più precisi la Flo-
 rentina Literarum Cambii 30. Septembris 1779. §. Portando &c. e
 seguenti, av. l' Illustrissimo Sig. Gio. Batt. Goulard Auditore della
 Camera del Commercio di Firenze, e la Rota Fiorentina nella confer-
 matoria di detta Causa avanti l' Illustrissimo Sig. Auditor Giuseppe
 Vernaccini del 13. Settembre 1780. §. E per vero dire » ivi » E per
 „ vero dire è principio incontrastabile, che per il pagamento del-
 „ le Lettere di Cambio, tanto contro il Trattario, nel caso che
 „ le abbia accettate, quanto lo Scrivente o Girante, nel caso che
 „ ritornino non adempite, ha luogo la via efecutiva; e ciò, non
 „ solo secondo la general consuetudine di tutte le Piazze Mercan-
 „ tili, di cui, oltre gli allegati nella precedente *Decisione §. Por-
 „ tando &c.*, attestano ancora l' *Ansaldo de Commercio disc. 77. n.
 „ 7., Rota Bononien. apud Urceol. de Transact. quest. 40. num. 24.,
 „ Rota Rom. in recentiorib. dec. 334. n. 1. e 2. part. 5. tom. 1.;*
 „ ma più precisamente in forza delle Leggi particolari, con le
 „ quali si procede ne i nostri Tribunali: essendo sopra di ciò let-
 „ terale la disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib. 2. rubr. 8., e*
 „ quella della *Riforma dell' Anno 1613.*, l' una e l' altra estesamen-
 „ te riportata in detta antecedente *Decisione §. A rendere viepiù*
 „ *valido &c.**

*E più fingolar-
mente in Livor-
no.*

§. 8. Alle due suddivisate generali Ordinanze emanate per regola de i casi, che accader possono in Toscana, sono state unite a beneficio della Piazza di Livorno altre più particolari disposizioni in questa materia; tale essendo la Lettera del Segretario di Stato Francesco Panciatichi, scritta di ordine espresso del Serenissimo Gran-Duca al Governatore di Livorno sotto dì 4. Marzo 1681. „ ivi „ Nel resto le Polizze di Cambio in » tutte le Piazze hanno l'esecuzione parata, nè si possono in ve- » run conto ammettere contradizioni, nè litigj; e chi vorrà far- » li, converrà che paghi, e poi repeta, e si faccia sentire quan- » to gli piace „ di cui hanno fatto uso, e fu di cui si fon- » darono nella contingenza di casi di tal natura *il Casareg. de* » *Commerc. disc. 143. num. 15.* „ ivi „ Quod contra Literas Cam- » bii nulla exceptio adduci valeat; nam, cum ipsæ privilegio » executionis paratæ potiantur non solum de consuetudine ge- » nerali omnium Platearum, sed etiam ex Lege particolari Li- » burni, ut specialiter de ea constat ex Epistola scripta sub » die 4. Martii 1681. Pisis de mandato S. R. Celsitudinis a D. » Panciaticho a secretis ejusdem S. R. Celsitudinis, hujus te- » noris &c.; immediate absque ulla contradictione solvi debent » e la *Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii del 2. Giu- gno 1722. §. 15. la decis. 3. dopo il Cambista Instruito del Ca- saregi, e nella citata Fiorentina Literarum Cambii del 30. Settembre 1779. coram Goulard §. Nè a ritardare &c.*

§. 9. In Roma pure, non già in forza di alcuna Municipale disposizione, ma per una consuetudine ricevuta, e che dal *Simile a Roma.* costante e lungo uso ha acquistata forza di Legge, tanto per le *Cambiali accettate*, quanto per i Pagherò (Recapiti molto usati in quella Piazza) si accorda l'esecuzione parata, a testimonianza del *Costantino ad Statut. Urbis, Adnotat. 12. cap. 83. tom. 1. num. 36. e 37., del Ridolfino in Prax. Judic. part. 1. cap. 1. §. 70., e della Rota Rom. in dec. 334. num. 2., & dec. 395. num. 7. part. 5. tom. 1. recentior., & Adnotat. ad dec. 282. part. 9. tom. 1. num. 39., coram Ottobono decis. 118. num. 6., cor. Crescentio dec. 325. num. 1. tom. 3., cor. Molines decis. 537. num. 1.,*

coram Emerix. dec. 664. num. 1. tom. 2., ivi „ Quod Literæ
 » Cambii post acceptationem habent executionem paratam, &
 » requirunt celerem expeditionem propter libertatem publici Com-
 » mercii, ad tradita per Gratianum &c.; adeoût a Sententiis
 » pro illarum executione non soleat concedi appellatio suspen-
 » siva, Calvin. de Æquitat. lib. 3. cap. 280. num. 12. & seqq.,
 & Constant. Vot. 402. num. 15. tom. 3.

§. 10. A Napoli hanno le Cambiali accettate l'efecuzione
 parata, in forza della Pragmatica prima §. 5. de Literis Cambii,
 & Pragmat. 3. §. 12., della di cui osservanza ci fanno fede
 Gaitus de Credito cap. 2. tit. 7. num. 2485., Francisc. Rocco de
 Literis Cambii Notab. 2. „ ivi „ Literæ Cambii ex Pragmatica-
 » rum sanctionibus in Regno nostro habent executionem para-
 » tam, quando sunt acceptatæ, Pragmatica 1. §. 5. de Literis Cam-
 » bii, non obstantibus quibuscumque exceptionibus, etiamsi op-
 » ponatur valutam non fuisse solutam, Pragm. 3. §. 12., & Pra-
 » gmat. 5. §. 3. eod. tit.; & proinde expediuntur literæ exe-
 » cutoriales realiter & personaliter absque exceptione persona-
 » rum, Pragmat. 3. §. 9. in fine eod. tit., il Card. De Luca de
 Cambiis discurs. 22. num. 3., & Thoro Compend. Decis. Neapolit.
 ad verbum Literæ Cambii fol. mihi 321.

Simile a Napo-
 li, e in Sicilia.

§. 11. E che così disponga il Rito 18. della gran Curia del
 Regno di Sicilia, lo attestano Genua de Script. privata lib. 3. quæst.
 6. §. 17. „ ivi „ Observandum secundo per Rituum magnæ Cu-
 » riæ Regni Siciliæ 18. hoc idem particulariter provisum esse.
 » Sic enim ejus verba sonant: Et quod pro Literis Cambii pos-
 » sit executio procedere super quibuscumque bonis, etiam feu-
 » dalibus, tamquam tacite obligatis „ Mastrill. dec. Sicil. 9., &
 Monachus dec. Florent. 70. num. 7.

§. 12. I Capitoli per il Cambio della Città di Bologna (ri-
 portati in parte dopo il Phoonfen les Loix & Coutûmes du Chan-
 ge) al cap. E quando le dette Lettere faranno state accettate &c.,
 accordano l'efecuzione parata alle Cambiali; e così si osserva
 in quella Piazza, Bertacchini Vota Rotæ Bononiæ. 7. §. 2. 5. &
 6., & Scaccia de Commerc. & Camb. §. 7., Glossa 2. num. 8.,

Simile a Bolo-
 gna.

↳ *Glossa* 5. num. 3. , & *Du Puy* cap. 17. §. 1. vers. E' questo.

↳ §. 13. Lo Statuto di *Genova* al lib. 2. cap. 4. dispone lo stesso, e lo afferma lo *Scaccia*, loco citato §. 7. *Glossa* 1. num. 1. , ove riporta le precise parole dello Statuto medesimo, & §. 2. *Glossa* 2. §. 4. e 5. , e *Du Puy* cap. 17. §. 1. vers. E questa.

↳ §. 14. A *Massa* è ordinato lo stesso dal §. 46. del *Regolamento per le Cambiali di quel Ducato del 21. Novembre 1782.*
 » ivi „ Contro il Trattario, che manca di pagare una Cambiale accettata, competerà la via esecutiva, dovendo per un tal credito il Possessore di essa avere l'esecuzione parata contro » il Debitore. „

↳ § 15. In *Francia* si osserva parimente la stessa regola in conseguenza del tit. 5. Art. 1. dell' *Editto di Commercio 1673.*, di cui parla il *Du Puy* cap. 18. §. 1. „ ivi „ Le Lettere di » Cambio sono così privilegiate, che, quantunque non siano che » semplici scritture private, esse hanno con tutto ciò l'esecuzione parata; perchè, subito che sono protestate per mancanza di pagamento, i Presentanti possono ipso facto ottener la » licenza di sequestrare gli effetti di quei tali, che gli sono » obbligati, quali son quelli, di cui si è fatta menzione nel » Capitolo precedente. E questa è la precisa disposizione del » primo Articolo del titolo 5. dell' *Editto di Commercio.* „

↳ §. 16. La medesima regola è prescritta a *Rotterdam* da i §§. 4. e 6. dell' *Ordinanza, e Regolamento per la Banca, e per il diritto del Cambio di quella Città del 9. Dicembre 1660.*

↳ §. 17. E' poi così rigida l'osservanza dell' accettazione di una Cambiale, e così forte l'obbligazione di pagare una Lettera accettata; che non vi è errore alcuno, che servir possa di scusa a sottrarre l'Accettante dal peso di dare esecuzione all'impegno contratto, mediante l'opportuno pagamento dell' importare della Lettera. *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 3. §. 18.* „ ivi „ Nec liberat error in acceptando commissus „ *Koeningh. ad Ordin. Camb. Lips. §. 13. num. 9., & de Presentat. Lit. Camb. cap. 4. §. 56. pag. 100.*

Non vi è errore, che liberi dall' accettazione.

Simile a Genova.

Simile a Massa.

Simile in Francia.

Simile in Rotterdam.

§. 18. Nè il difetto della sperata rimessa prima della scadenza: *Franck. loc. cit.* „ ivi „ Aut defectus speratæ provisionis „ *Du Puy cap. 10. num. 1.*, *Poithiér Traité du Contract. du Change chap. 4. art. 6. §. 3. num. 118.*, dovendo imputare l'Accettante a sua colpa se fu troppo credulo nel correr la fede del Traente, *Stryck. disp. 18. cap. 4. §. 2. num. 7. tomo 2.*, *Casaregi disc. 53. num. 8. de Commercio*, & *Du Puy detto cap. 10. num. 2.*, & *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 30. Dicembre 1736. cor. Aud. Phil. Rota, la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano §. 5.* „ ivi „ Et signanter solutionem » evitare nequeat sub prætextu, quod debitum ad alios, non » autem ad ipsum spectet, vel quod pretium Literarum sibi » remissum non fuerit. „

Nè il difetto di sperata rimessa.

§. 19. Nè il dolo del Traente, da cui abbia avuta origine l'accettazione; purchè in questo non abbia concorso il Possessor della Lettera con mala fede *Franck. Institut. Jur. Cambial. loc. cit.* „ ivi „ Aut dolus Traffantis, per quem acceptatio elici- » ta fuit, *absque fraude Possessoris.* „

Nè il dolo del Traente.

§. 20. Se però il dolo derivasse da colpa, o mala fede del Possessore, il quale avesse fraudolentemente procurata l'accettazione di una Cambiale; in tal caso l'eccezione doli mali competerebbe all'Accettante, ed attissima farebbe a liberarlo dal peso di adempire alla sodisfazione di quella tal Lettera accettata in forza dell'inganno del Portatore, conforme, seguendo il Testo nella *L. 1. §. 1. ff. de Dolo malo*, e la Teorica di *Baldo in rubr. Cod. de Confit. pecunia num. 10. vers. Item*, di cui a questo proposito ragiona il *Vescovo Rocca, Disput. Jur. Select. cap. 92. num. 21.*, fermato *Marquard. de Mercat. lib. 3. cap. 11. num. 43.*, il *Casaregi nel Cambista Instruito cap. 5. §. 39.* „ ivi „ » Ed è di tal potenza l'eccezione del dolo, che ella ha luogo eziandio indubitatamente contro le Lettere di Cambio, benchè abbiano esse l'esecuzione prontissima, e parata contro » del Debitore „ *il Poithiér du Contract du Change chap. 4. art. 6. §. 3. num. 118.* „ ivi „ Néanmoins si celui, sur qui la » Lettre est tirée, & à qui les fonds n'ont pas été remis pour

Limita però se il dolo fosse stato commesso dal Portatore.

» l'acquitter, avoit été engagé a l'accépter par le dol du Porteur, ou du Propriétaire de la Lettre, il seroit restituable contre son accéptation & son engagement, ove enuncia specificamente diversi casi, ne i quali può aver luogo l'eccezione del dolo, *Du Puy cap. 10. num. 3. e seguenti*, e lo fidsò la *Ruota Fiorentina in una Literarum Cambii 5. Junii 1722. coram Casaregi* riportata la terza dopo il *Cambista Instruito*: e ciò per la ragione, che la fraude ed il dolo non devono essere di profitto a chi lo commette, ma deve ritorcersi sempre contro di lui, secondo ciò, che avverte l'*Hening. de Fidejussor. cap. 20. §. 15. dal num. 19. fino al 21.*, e conforme stabilì la *Rota nostra in detta decisione coram Casaregi dopo il Cambista Instruito la 3. num. 5. e num. 8.*, ivi „ E ciò non per altra ragione, se non perchè la frode e il dolo non deve mai giovare a chi l'ha commesso in altrui danno e pregiudizio, ma deve sempre contro di lui rivoltarsi, ed a lui solamente nuocere, secondo le note regole di ragione. „

Nè la decozione del Traente dopo la seguita accettazione.

§. 21. Nè altresì può giovare all' Accettante, per esimersi dal pagamento della Cambiale accettata, la mutazione di stato del Traente, nè inclusive la di lui decozione formale seguita, e resa nota prima della scadenza della Lettera, per la ragione che, subitochè l' Accettante ha perfezionato il contratto, e stabilita validamente la sua obbligazione, gli Atti posteriori non possono essere atti ad alterarne la perfezione e validità precedentemente stabilita: conforme, seguendo il *Testo nella L. 5. Cod. de Act. & Obligat.*, e nella *L. 33. de Regulis Juris in 6.* „ ivi „ Quod semel placuit, amplius „ displicere non potest „ la *Teorica del Saliceto in L. final. ff. ad Senatus Consultum Macedonianum*, e la distinzione di *Fab. de Anna Consil. 82. n. 21. e 22.*, insegnano comunemente *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 5. tit. 5. §. 3. e 4.*, *Rocco Respons. 12. n. 5.* „ ivi „ Quoad aliam oppositionem, quod scilicet Scribens erat „ decoctus post acceptationem, pendente tempore usus, ut ipse „ met Mazzella fatetur, fuit replicatum: Conclusionem esse hodie „ indubitatum, quod, decocto Scribente post acceptationem, pendente termino ad solvendum, Acceptans teneatur tamquam fide „ jussor

„ juffor Scribentis „ *Stryck. d. disput. 18. cap. 4. §. 8. n. 36. e 37.*
 „ ivi „ Multo minus liberabitur Acceptans , ſi , Literis jam acceptatis ,
 „ Traffans nummulariam rumpat negotiationem , ille poſtmodum , hoc
 „ comperto , Præſentanti ſolvere renuat , ſed omaino , non obſtante
 „ hac inſperata decoctione Campſoris , ad ſolvendum obligatur .
 „ Etenim ſibi imputare habet , quod non illico , re adhuc integra ,
 „ contrariæ ſuæ voluntatis teſtationem interpoſuerit ; ſicque juri ſuo
 „ tacite renunciaviſſe , ſeque debitorem assignatæ pecuniæ conſtituiſ-
 „ ſe cenſetur , „ *Sorge Enuncleat. Caſ. Forenſ. tom. 2. cap. 16. de*
 „ *Camb. §. 13. verſ. Longe tamen &c. „* ivi „ Primo enim caſu ,
 „ quando Campſor mandans , ſive ſcribens Literas , tempore illarum
 „ acceptationis idoneus exiſtebat , acceptatio ſuum debet operari
 „ effectum , etiamſi poſtmodum Scribens conditionem mutaverit ,
 „ antequam cederet , ſive veniret dies ſolutionis : quippe Literas
 „ Cambii Acceptans , etiamſi non ſit debitor Scribentis , uti illius
 „ fidejuffor per acceptationis effectum , debitum ſolvere tenetur „
Stypman. Jus Maritim. cap. 8. n. 80. „ Scaccia de Commerc. & Camb.
§. 2. Gloſſa 5. n. 327. e 329. „ Gaitus de Credito cap. 2. tit. 7. n.
2396. „ Poitiér Traité du Change chap. 4. art. 6. §. 3. num. 118. „ Ca-
ſaregi il Cambiſta Inſtruito cap. 2. §. 11. „ ivi „ Oppure la decozio-
 „ ne è ſeguita dopo l' accettazione ; e allora farà ſenza dubbio
 „ tenuto l' Accetrante al pagamento della Lettera „ *De Luca de*
Camb. diſc. 20. n. 2. „ ivi „ Cum enim prima Tracta acceptata ef-
 „ ſet ſub die 3. Martii , & ſic per quatuor dies antequam ſequere-
 „ tur decoctio ; ita dicta acceptatio ſecuta dicebatur in tempore
 „ habili , quando Mandatum per mortem civilem Mandantis non
 „ expiraverat , & conſequenter decoctionis periculum erat Manda-
 „ tarii , qui Literas acceptaverat , „ *Anſald. de Commerc. diſc. 3.*
num. 4. „ Franck. dec. 303. num. 2. „ ovs Carol. Ant. de Luca in obſerv.
num. 1. „ Maſtril. dec. 221. num. 4. „ Capyc. Latr. Dec. magnæ Curie
Neapol. 196. n. 24. e 25. „ Conſtant. vot. 402. num. 1. e 2. „ Rot. Rom.
cor. Coccino dec. 2326. tom. 5. n. 1. „ ivi „ Ratio reſolutionis fuit ,
 „ quia Rota ſolet diſtinguere duos caſus . Primus , quando deco-
 „ ctio Scribentis ſuccedit poſt acceptationem ; & tunc Mercator ,
 „ qui acceptavit , non obſtante dicta decoctione , ſolvere tenetur „

*coram Rovault de Gamaches in una Romana Literarum Cambii del 4. Aprile 1718. riportata dal Casaregi dopo il suo Cambista Instruito dec. 1., e nel disc. 152. de Commercio n. 7., „ ivi „ At cum earum- „ dem Literarum acceptatio legatur facta die 3. Mensis Augusti, „ Mazzolenus vero non nisi die 8. ejusdem mensis decoxerit, aliter „ plene dicendum est, eo quod obligatio Acceptantis jam perfe- „ cta, & legitime contracta, dissolvi nequit ex subsequenti deco- „ zione Scribentis principalis debitoris, „ ove ai successivi §§. 8. 9. e 10. si rende la ragione di una tale dottrina, e nella confer- matoria di detta *Decisione del 17. Giugno 1720., la 77. dopo il Casaregi nel Cambista Instruito n. 5., & in recentior. dec. 344. n. 2. e 3. part. 5. tom. 1., & dec. 219. n. 4. part. 15., e finalmente la Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 28. Settemb. 1750. cor. Montordo, la XXXII. del tom. VIII. del Tesoro Ombrosiano n. 2. §. 8. „ ivi „ La difficoltà consisteva nel tempo del fallimento, qua- „ le essendo seguito in dì 8. di Maggio, vale a dire otto gior- „ ni dopo l' accettazione della Lettera, il pericolo, e il danno „ della decozione, secondo le regole di ragione comune, do- „ veva cadere sopra chi in tempo abile si era obbligato a paga- „ re: „ e finalmente nella Florentina Girata del 13. febbrajo 1698. coram Bellutio, Venturini, & de Marinis Rota Auditoribus n. 29. in lib. Motiv. trium Jud. 136. fol. 191. „ ivi „ Oppure precedè l' ac- „ cettazione del Mandatario, benchè lo Scrivente di poi fosse „ fallito; ed in tal caso l' Accettante deve pagare. „**

*Nè la latente de-
cozione del Tra-
ente al tempo
dell' accettazio-
ne.*

§. 22. Non è pure sufficiente a liberare l' Accettante dall' ob- bligazione contratta di pagare la Lettera alla scadenza nemmeno la latitante decozione del Traente al tempo dell' accettazione.

*Alcuni hanno
no ciò preteso.*

§. 23. Equiparandosi da i Dottori la morte civile alla natu- rale per l' effetto del Mandato, che fa il Traente al Trattario coll' ordine, che gli dà in una Cambiale, di pagare ad un terzo una data somma, *De Luca disc. 20. num. 2. §. Super secundo &c., Guit. de Credit. cap. 2. tit. 7. n. 2397., Ansaldo. de Comm. disc. 4. n. 7., & Rot. Rom. dec. 219. n. 3. part. 15., & cor. Seraphi- no dec. 794. n. 17.; e passando a fissare che, nella maniera che per la morte naturale del Mandante viene de Jure revocato il Man-*

dato, *Text. in L. Inter causas 26. ff. Mandati, & in L. Mandatum Cod. eod.*; deve perciò ugualmente per l'identità di ragione intendersi revocato il Mandato del Traente, secondo ciò, che opinano dietro il Testo nella *L. Mutius §. finali*, e nella *L. Titius ff. de Procurat.*, il *Samminiat. consult. 27. n. 11.*, *Straccha de Decolor. p. 3. num. 51.*, *Franc. Rocco Notab. de Mandat. 99. n. 239.*, *Rot. Rom. dec. 345. num. 6. part. 5. recent.*; sono scesi i Dottori dopo questi principj a far la questione se il prossimo stato di decozione, o sia la latente decozione dovesse equipararsi alla vera e manifestata decozione, per l'effetto di concludere, che l'accettazione fatta in tempo, che il Traente era sostanzialmente decotto, benchè non pubblicato il suo fallimento, non dovesse essere efficace ad obbligarlo al pagamento, come può vederli presso il *Casaregi nel Cambista Instruito cap. 2. §. 12. e seg.*; pretendendo alcuni, che la vera decozione, benchè non manifestata pubblicamente, dovesse servire a liberare l'Accettante dal pagamento della Lettera, tra i quali l'*Ansaldo disc. 5. n. 12. e 20.*, l'*Epis. Rocca Disput. Jur. Sel. cap. 94. num. 19. e 20.*, e la *Rot. Rom. cor. Buratto dec. 9. num. 23.*, & *dec. 10. num. 1.*, *coram Coccino dec. 2326.*, *cor. Dunozett. dec. 940. num. 9.*, & *in recent. dec. 219. part. 15.*

§. 24. Comechè per altro a giustificare la latente decozione, il di cui peso spetterebbe all'Accettante, è necessario il porre in essere da quali atti debba desumersi, e dentro a qual tempo possa ciò supporli; sono state quindi varie e difformi le opinioni de i Dottori, non essendosi mai potuti conciliare fra loro su queste regole, le quali servir dovevano di base a stabilire la validità, o invalidità dell'accettazione: conforme può latamente vederli presso il *Casaregi nel Cambista Instruito cap. 2. §. 16.*, e seguenti fino al 27. inclusive.

§. 25. In Toscana però è ormai stabilita la massima, che la latente decozione, e qualunque atto capace di dare indizio del cattivo stato d'un Traente, che preceda all'accettazione, non sia abile a rendere la medesima inefficace, conforme fu magistratamente fissato nella *Florentina Literarum Cambii del 28. Settembre 1750. coram Montordi*, riportata in ordine la XXXII. nel

Ragioni contro una tale opinione.

In Toscana la latente decozione non scusa l'Accettante.

tomò VIII. del Tesoro Ombrosiano; ma che il formale, e pubblico fallimento sia unicamente capace a portare all' Accettante un simile beneficio, come proveremo nel susseguente Articolo XIII.

§. 26. E vaglia il vero, frequenti e continue sono le occasioni, in cui un Negoziante resta pregiudicato nel credito per qualche notoria sventura, che gli accade, o per qualche strettezza, in cui si ritrovi per soverchia dose d'impegni combinati con altrettante quantità d'incaglio nelle sue riscossioni, senza che si verifichi la sua decozione; in conseguenza di che, troppo fallace e pericolosa cosa sarebbe al Commercio l'autorizzare simili discrediti, da cui gli Accettanti prenderebbero sempre occasione di recusare il pagamento delle Cambiali in pregiudizio del Commercio: come, esaminando questo dubbio, riflette faviamente de more il *Cardinal De Luca de Cambiis disc. 25. num. 8.*, ivi „ In hoc autem, mihi scribenti pro Salutis actore, ad „ solam etiam veritatem reflectenti, videbatur, quod circa ea, „ quæ Juris theoreticam generalem percutiunt, forte processum „ esset cum aliquo equivoco, quodque dicta propositio, ita simpliciter sumpta, esset periculosa, publicoque Commercio, atque Negotiantium bonæ fidei nimis præjudicialis; siquidem in „ Urbe, omnibusque Orbis Civitatibus, & Emporiis quotidie „ practicamus, Mercatores ac Negotiatores non semper eundem „ uniformem statum habere, sed quandoque majoris, & quandoque minoris extimationis, atque plerisque pecunias sub Cambiis, vel ad interesse præter solitum accipere, vel Transitus non ita punctualiter implere, ac aliquando pati Protestationes, quæ majoris extimationis aliquam diminutionem inducere solent, adeo ut per aliquos melius informatos eis non credatur cum ea facilitate, vel in illis magnis summis, ut prius credi solebat; adhuc tamen in generali opinione, atque in Foro Mercatorum retinent eundem statum, atque pro idoneis & probis Negotiatoribus reputantur, cum, exceptis quibusdam omnino accidentalibus ac inopinatis casibus raro contingibilibus, decoctiones non sequantur in instanti, sed longas habeant preparationes; unde propterea theoretica

Perchè sono troppo equivoci gl' indizj, da i quali può temersi una decozione.

» communi consensu etiam tenentium magis benignam opinionem
» supra in secundo casu constituta nunquam verificabilis effe-
» nam, quodcumque post Acceptationem, sed ante implemen-
» tum, Scribentis decoctio, vel aliqua deteriorationis suspicio
» oriretur, semper Mandatarius recusare posset solutionem, sive
» accipere hunc pretextum pro Literarum prompto impleto
» differendo contra omnem Negotiationis, ac publici Commer-
» cii rationem, atque cum evidenti ejusdem Commerccii, ac
» publicæ fidei præjudicio „; e conforme lo stesso *Casaregi*,
che in qualche modo pare che equipari una certa latente deco-
zione al positivo fallimento, avverte opportunamente nel *Cam-
bista Istruito cap. 2. §. 37. e 38.* „ ivi „ Intorno però a questi
» segni devo avvertire, che non bastano solamente le Lettere
» protestate, nè solamente qualche licenza, o mandato di so-
» spetto di fuga, che si fosse da alcuno ottenuto contro del
» Debitore, nè tampoco il salvo condotto, che avesse il medesi-
» mo Debitore per suo riguardo impetrato, per ciascuna delle
» quali cause, o altra simile avesse patita appresso la Piazza qual-
» che diminuzione del primiero suo credito: il che, siccome
» può procedere dalla strettezza, o mancanza del pronto con-
» tante, senza cui non può il Mercante in quel tempo riparare
» all'urgenza de' suoi Creditori, ma non già dall'impotenza,
» che egli veramente abbia di sodisfarli con altri suoi beni; non
» è atto perciò a farlo giudicare in stato di prossima decozione:
» e di fatto si vede, che simili accidenti succedono, e possono
» succedere anche alli ricchi di mercanzie, o beni, per la scar-
» fezza, come si diceva, del pronto contante, in cui alcune
» volte possono trovarsi „ e su questo medesimo fondamento
la stessa *Auota Romana*, che ammette la latente decozione per
legittima scusa a favore dell'Accettante per liberarlo dal peso
di pagare la Cambiale accettata, vuole che sia una deteriora-
zione tale di stato, che abbia tolta al Traente qualunque fede
fra gli altri Mercanti, e che equivalga in sostanza ad una for-
male decozione, conforme fu deciso nella citata *Romana Lite-
rarum Cambii del 4. Aprile 1718. coram Royault de Camaches*

riportata dal *Casaregi nel disc. 152. de Commercio num. 14.* „ ivi „
 » Hinc non alia latens decoctio, & deterioratio Datoris Litera-
 » rum admittitur ad effectum liberandi Acceptantem ab obliga-
 » tione re integra suscepta, nisi illa, quæ eidem Datori omnem
 » ademerit fidem in Foro aliorum Mercatorum, & formali de-
 » coctioni æquipolleat, ne alias sub isto prætextu lædatur pu-
 » blica Negociatio, & commercium „ e il *Costantino nel suo Vo-*
ro 402. del tomo 3. dal §. 7. all' 11. inclusive; in conseguenza di
 che è massima stabilita, che, fintanto che un Negoziante ha cre-
 dito in Piazza, benchè non pienissimo, e che continua le sue
 operazioni Mercantili, non può considerarsi decetto, ancorchè
 sostanzialmente sia non solvendo; perchè il credito si reputa più
 del denaro, come magistralmente conclude il *Casaregi nel Cam-*
bista Instruito cap. 2. §. 46. e seguenti fino in fine, e come fis-
 sò la *Rota Romana nel Casaregi de Commenc. disc. 152. num. 23.*,
 e nella confermatória num. 7.

§. 27. L'istesso deve dirsi del tempo, in cui possa suppor-
 si la latente decozione di uno, che fallisce: imperciocchè mol-
 te volte in sostanza un Negoziante ha più debiti, che crediti;
 e non ostante per molti mesi, e per molti anni si sostiene felice-
 mente nel Commercio, mediante il semplice credito, mercè l'
 ignoranza, in cui è il Pubblico, del vero stato del di lui pa-
 trimonio: onde, se per desumere l'epoca della sua decozione
 dovèsse averli riguardo a quel tal tempo, in cui effettivamente
 i debiti superavano i crediti; ne seguirebbe la dolorosa conse-
 guenza, che tanti contratti stipulati e passati a buona fede do-
 vessero reputarsi nulli: il che sconvolgerebbe tutto l'ordine del
 Commercio, annichilerebbe la buona fede, e produrrebbe una
 seconda sorgente di liti, come seguita ad avvertire il *De Lu-*
ca d. disc. 25. num. 11. „ ivi „ Hoc autem si admitteremus in
 » hac materia Literarum Cambii, esset involvere totum Mundum,
 » atque publicum commercium omnino tollere, vel impedire,
 » quo nil absurdius, dum juxta *dec. 9. Buratti tempus 14. die-*
 » rum reputatur passim sufficiens, & tamem data acceptatione
 » tempus usus est talis, & pluries minor, & sic numquam dare-

*E perchè non
 può mai for-
 marsi una giu-
 sta epoca a tal
 effetto.*

» tur casus, quod Acceptans esset obligatus „; e dopo di lui il
Casaregi nel Cambista Instruito d. cap. 2. §. 29. vers. Ed in vero &c.
 » ivi „ Ed in vero cosa più irragionevole, e più pregiudicia-
 » le al pubblico Commercio, ed alla buona fede, che debbe
 » essere l'anima, ed il buon regolamento del medesimo, non
 » si potrebbe giammai trovare, se dato oggi il fallimento di
 » un Mercante, che ha vissuto sempre con buon credito ap-
 » presso a tutta la Piazza sino al giorno della sua disgrazia,
 » si volesse ammettere per le prove positive, che si potessero
 » fare del suo pessimo stato, in cui si ritrovava egli per ve-
 » rità un' anno, o maggior tempo anche prima, si dovesse,
 » dico, ammettere, che egli fosse fin d'allora in stato di prof-
 » sima decozione: e pure, quando si dovesse stare alla mera ve-
 » rità del fatto, bisognerebbe concederlo „

§. 28. E' verissimo, che molti Statuti particolari delle Cit-
 tà hanno determinata una precisa epoca, da cui debba presumer-
 si decotto il Mercante, benchè di decozione latante, conforme
 in Toscana dallo *Statuto di Mercanzia lib. 3. rubr. 2. de i Cessan-*
zi §. 94. è stabilita dieci giorni avanti la pubblicazione del fal-
 limento; ma è altrettanto vero, che simili disposizioni sono u-
 nicamente dirette a evitare le frodi, che in danno de i Credi-
 tori possono farsi dai Mercanti prossimi al fallimento, come in
 fatti il precedente §. 93. del detto *Statuto di Mercanzia* chiara-
 mente lo denota, e come spiegò la *Ruota nostra* all' opportunità
 del caso nella *Florentina Litterarum Cambii del 28. Settembre 1750.*
coram Montordi, la XXXII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosia-
no num. 12. „ ivi „ Altro fine pertanto non ebbero gli Statu-
 » enti nel dichiarare nulli alcuni Contratti fatti da i Mercanti
 » prossimi al fallimento, che di ovviare alle frodi, solite da lo-
 » ro in tal tempo commettersi o a proprio vantaggio, o di pa-
 » renti, o di amici, come notano lo *Stracca de Mercatura tit.*
de Decolor. part. 3. num. 26. & seqq., Casaregi de Commenc. dis.
75. num. 15., e letteralmente dichiarò il nostro Statuto „ ivi „
 » Siccome chi si riduce al fallimento fa prima di ogni altro il
 » suo disordine, e mala volontà, e spesso avviene, che per comodo

*In Toscana so-
no nulli gli atti
fatti dieci gior-
ni avanti il fal-
limento.*

» suo, o per salvare amici, e parenti, o chi bene gli torna, si tro-
 » vano fatti da lui pagamenti, consegne, voltamenti di scritture, af-
 » segnazioni di robe, di scritture, di denari, di crediti, e di altre
 » facultà &c., ed è conveniente toglier la via a chi acconsente, che
 » in tal modo si proceda; perciò ordiniamo, che le cose che sopra, o
 » alcuna di esse non si ammettino, nè abbiano luogo, se non si mo-
 » streranno fatte per dieci giorni avanti al fallimento. „ Presumendo
 pertanto tali atti fraudolenti, e collusivi, come dimostrano le
 sopra referite parole „ ed è conveniente togliere la via a chi accon-
 » sente, che in tal modo si proceda „; dichiara perciò nulli i me-
 desimi, come fatti per defraudare i Creditori, coerentemente alla
 disposizione di ragione, secondo la quale restano annullati gli
 atti fatti dal Debitore in fraude de i suoi Creditori, qualora chi
 seco contratta partecipe sia della frode, *L. 1. in princ., L. 6.*
§. Sciendum vers. Hoc edictum ff. Quæ in fraud. Creditor., ed in
 termini dello Statuto di Mercanzia la *Rota Fiorentina in Libur-*
nen. Prælationis 17. Augusti 1741. §. Poichè siccome &c. avanti il
Sig. Auditore Finetti, e come, parlando generalmente degli altri
 Statuti Municipali in questa materia disponenti, riflette ancora il
Card. De Luca nel cit. disc. 25. n. 9. e 10. §. 27. In fatti in prova di
 ciò lo *Statuto medesimo della Mercanzia di Firenze* al successivo
 §. 97. eccettua dalla generale disposizione del precedente §. 94.
 » ivi „ Le vendite, compre, baratti, o altre alienazioni, che di
 » giorno in giorno senza fraude secondo il solito del loro ven-
 » dere, e secondo il loro uso e stile Mercantile saranno state fatte
 » da quel tale, che apparirà di poi fallito &c., il che denota,
 che le operazioni di un Negoziante, benchè prossimo a manca-
 re, purchè fatte a buona fede, e senza frode, hanno la loro
 pienissima validità.

§. 29. O si considerino dunque i segni, e gl' indizj atti a far
 dubitare di una mutazione di stato; noi abbiamo fatto vedere,
 che sono sempre troppo fallaci per poterli creder capaci a indur-
 re la presunzione di una latitante decozione: o si considera la
 vera decozione, ma occulta; e questa pure non può giovare all'
 Accettante: o finalmente si considera il tempo prossimo fra l'ac-
 cettazione,

cettazione, e il fallimento pubblicato; e nemmen questo può esser capace a salvar l' Accettante dal dovere di adempire l' impegno contratto colla sua accettazione: giacchè, come ha il Traente goduta buona reputazione fino al giorno, che non si è scoperto fallito, deve sempre prenderli l' epoca dal giorno della pubblicazione del fallimento all' effetto, di cui si tratta; poichè in tal caso la decozione è derivata da qualche sventura inopinata e improvvisa, o è un' effetto delle precedenti sventure restate occulte al Pubblico: e tanto nell' uno, che nell' altro caso, è fuori di dubbio, che l' accettazione è irrevocabile, conforme fermano *De Luca d. discor. 25. n. 6.*, *Rot. Rom. presso il Casaregi cit. discor. 152. n. 15. 16. 17. 18. e 22.* » ivi » Quoniam, si ex illis idem Mazzolenus exclusus non fuit e publico Foro, & cetu Mercatorum; imo vero, ab ipso Millefio, & ab aliis comuniter pro idoneo habebatur, ut ostendunt recensita facta verbis potentiora; non est profecto cur Jure decocti, aut proxime decocturi censendus foret: ut tradit *Card. De Luca de Camb. disc. 25. n. 8.*, ea valide ratione, quod Mercatores non semper retinent eundem uniformem statum, itaut si aliqua illis accidant, ex quibus per alios melius informatos conjici, aut suspicari queat futura decoctio, vice autem versa in generali opinione bonum nomen retineant; in hoc conflictu raro publici Commercii non patitur, quod iidem dicantur civiliter mortui, » *il Casaregi nel Cambijla instruito d. cap. 2. §. 40.* » ivi », Per lo contrario, se al tempo del Contratto, o delle Lettere Cambiali non aveva dati bastanti segni della sua futura decozione, ma continuava a comparire alla Piazza, e far negozj, coprendo destramente fino a quel tempo, che potègli riuscirc, il suo cattivo stato col farsi comunemente credere ai Mercanti diverso da quello, che veramente egli era; in questo caso pure del tutto ragionevole, che si debban sostenere, ed esser validi quei Cambj, Contratti, o Negozj, che da lui sono stati fatti nel tempo, che era comunemente tenuto in buon credito, e che ciascuno probabilmente averebbe con esso lui contrattato, come puntualmente nel caso nostro così ragionano &c. » *Anfald. disc. 4. n. 17.*, & *disc. 5. n. 12.*

§. 30. L' unico caso pertanto, in cui l' Accettante potesse esimersi dall' accettazione nel caso di un fallimento manifestato posteriormente al tempo della seguita accettazione, quello sarebbe, in cui vi concorresse il *dolo* del Portatore, conforme si è già avvertito al §. 20. del presente Articolo.

§. 31. Il *dolo*, che commettesse un Traente nel fare una Trattata a favore di un Terzo in pregiudizio degli altri suoi Creditori, e per defraudare la massa di una porzione de' suoi capitali per beneficiare in particolare alcuno de i suoi Creditori, al di cui ordine facesse la Trattata, potrebbe somministrare un' azione ai Creditori predetti per obbligare l' Accettante a pagare ad essi, anzichè al Possessore della Lettera, l' importare della Cambiale accettata; ed anche per avocare dalle mani del Portatore della medesima l' importare di essa, che ne avesse esatto, e costringerlo a porre quella tal somma in patrimonio del Decotto per distribuirsi a contributo: ma non può giovare all' Accettante, che, anche nel caso di un dolo commesso dal Traente, deve sempre soddisfare l' obbligazione contratta colla sua accettazione, o segua ciò a favore del Portatore della Lettera, o della massa de i Creditori del Traente decotto.

§. 32. In fatti è letterale la disposizione del Gius Comune nella *L. 1. in princ. ff. Quæ in fraud. Creditor. facta sunt ut restituantur*, ove si dichiarano nulli tutti gli atti fatti in frode a pregiudizio de i Creditori; e più singoli sono i Testi nella *L. Qui autem 6. §. Sciendum*, nella *L. ait Prator §. 1. e nella L. Omnes Debitores §. 1. ff. eodem*, co i quali una tal nullità di atti fraudolenti vien' accordata anche a danno di quel Creditore, che, conscio e partecipe dell' atto fraudolente, fosse con esso stato beneficiato. Bruneman. in *d. L. Ait Prator 10. ff. Quæ in fraudem &c. n. 4.*, e la *d. Florent. Literarum Cambii del 28. Settemb. 1750. cor. Montordi, la xxxii. del tom. VIII. del Tesoro Ombrosiano n. 13.*; ma nessuna di queste Leggi foccorre quella sola persona, che resta ingannata da una falsa opinione, che ha del Traente, di cui corre la fede allorchè accetta una Cambiale tratta da esso, dovendo imputare a sua colpa se non fu bene informato dello

stato di quello, di cui non doveva ignorare la condizione, *Text. in L. Qui cum alio 20. ff. de Regul. Jur.* » ivi » *Qui cum alio* „ *contrahit, vel est, vel esse debet non ignarus conditionis ejus,* „ dove a questo proposito il *Gaito de Credito cap. 2. tit. 7. n. 2402.*

§. 33. Evvi finalmente un' ultimo caso, in cui si sostiene l'accettazione a favore del Portatore di una Cambiale, e questo si è quando l' Accettante procede a fare la sua accettazione con piena cognizione dello stato del Traente: dimodochè la pubblicazione del di lui fallimento precedente all' accettazione non libera in tal caso l' Accettante dal dovere di estinguere la Trattata fatta sopra di lui: per la ragione, che presumono i Dottori, che abbia l' Accettante voluto rinunciare al diritto, che gli compete-va di non accettare, e costituirsi debitore per il Traente a favore del Possessore della Lettera, conforme fermano argomentando il *De Luca de Cambiis disc. 20. n. 2. §. Super secunda* » ivi » „ *Aut de tempore acceptationis casus decoctionis Acceptanti verimiliter cognitus esse poterat; & tunc sibi imputandum est, ita* „ *ut, dicto casu non obstante, ad solutionem Literarum Cambii,* „ *quas acceptavit, teneatur,* „ & *disc. 25. n. 15., Recco resp. 10. n. 24., Gait. de Cred. cap. 2. tit. 7. n. 2401.* „ ivi „ *Et sic, qui* „ *ejus Literas acceptavit, non excusatur: nam, aut sciebat decoctionem; & tunc dicitur voluisse, & potuit, quod voluit, ex vulgatis regulis,* „ *Constant. ad Stat. Urb. Adnotat. 26. art. 3. n. 136.* „ ivi „ *Secus si, illam (decoctionem) sciens, adhuc Literas acceptasset; nam tunc tenetur illas solvere* » *Merlin. Pignattel. Centur. 2. Allegat. cap. 11. n. 17., Casaregi Cambista Instr. cap. 2. n. 10.* » ivi » *Ma quando si fosse nel caso, che l' Accettante avesse avuta tal notizia, o l' avesse potuta avere, senza che egli allegar possa alcuna giusta e probabile causa della sua ignoranza; allora farà senza dubbio tenuto al pagamento della Lettera da lui accettata, poichè deve solo a se imputare il danno procedente dalla sua accettazione, se egli, non ostante la scienza da lui avuta del fallimento del Dator della Lettera, l' ha voluta accettare,* „ & *Rot. Rom. dec. 345. n. 3. part. 5. recent. & Rota nostra nella Florent. Girata del 13. Feb. 1698. co-*

L' Accettante, che fa lo stato del Traente nell' atto che accetta, non è liberato per il precedente di lui fallimento.

ram Bellutio, Venturini, & de Marinis Rota Auditor. in lib. Motivorum. trium Judic. 136. fol. 191. n. 30. „ ivi „ Se poi, fatta una „ diligente ricerca, potè sapere il detto caso di fallimento, per- „ chè abitavano nella stessa casa, ed erano dell' istessa Nazione, „ e cose simili, come appunto nel caso nostro; ed allora è on- „ ninamente tenuto a pagare „ e il Magistrato Consolare di Pisa nella Liburnen. Pecuniaria del 6. Settembre 1783. avanti l' Illustrissimo Sig. Auditor Giuseppe Franceschi uno de i Consoli del Mare §. 48. „ ivi „ La qual Fidejussione (dell' Accentante) non resta risolu- „ ta, benchè segua il fallimento dello Scrivente, potendosi uno „ obbligare validamente anche per altri, con tutto che abbia la „ scienza, che non fosse in grado di pagare, e che gli fosse no- „ to il suo prossimo fallimento, senza che, accadendo di fatto il „ medesimo, abbia luogo di potersene disimpegnare, perchè tale „ fu la di lui volontà . „

ARTICOLO XIII.

D *Alla regola generale di dovere, chi accetta, irremissibilmente pagare l' importare della Lettera da esso accettata, si eccettua in primo luogo il caso, in cui si verifici il fallimento del Traente pubblicato prima dell' accettazione della Lettera, senza notizia dell' Accettante: da cui cid provandosi, s' intende nulla, e come se fatta non fosse la di lui accettazione.*

ANNOTAZIONI.

§. I. **È** ormai una regola universalmente ricevuta, che, allora quando la pubblicazione del fallimento del Traente precede il giorno dell' accettazione, senza che l' Accettante possa averne avuta notizia allorchè appose in piè della Lettera la sua firma; non sia l' Accettante tenuto a pagare l' importare della

Autorità, che stabiliscono la regola.

medesima al Portatore . Così, seguendo *Fabio de Anna* antefignano di questa distinzione fra il fallimento antecedente, e quello susseguente all' accettazione nel *Cons. 82.*, hanno ad una voce insegnato *Capyc. Latro cons. 42. num. 10.*, *Mansus consult. 126. num. 14. 15. e 18.*, *Episc. Rocca disput. Jur. Sel. cap. 94. num. 21.*, *Carleval. de Jud. tom. 2. tit. 3. disp. 6. num. 37.*, *Ansaldo de Commerc. disc. 5. num. 3. 4. e 5.*, *Stryck. disp. 18. cap. 4. num. 45. e 46. tom. 7.*, *De Luca de Camb. disc. 20. num. 2. §. Super secundo &c.*, & *disc. 25. num. 4.* „ ivi „ Primus est, ubi » decoctio Mandantis, seu Scribentis supervenit re integra, an » te scilicet Literarum acceptationem factam a Mandatario, qui » in statu bonæ fidei eas postea acceptaverit, juste credens per » severantiam Mandantis in consueto bono statu, cujus muta » tionis ignorantia crassa, vel supina dici non valeat; & tunc » in dictis locis, & Tribunalibus recepta est opinio magis be » nigna excusans Acceptantem „ *Casaregi il Cambista Instruito cap. 2. §. 1.*, *Constantin. ad Stat. Urb. Adnotat. 26. Art. 3. num. 13.* „ ivi „ Aut decoctio præcessit acceptationem Literarum Cam » bir; & tali casu, superveniente scientia decoctionis post ac » ceptationem, Acceptans non tenetur solvere summam contentam » in Literis, licet acceptatis „ *Rocco Respons. 10. num. 12.* „ ivi » Quinta conclusio circa justitiam, quod acceptatio Literarum in » casu nostro est nulla & invalida, quia licet Acceptans rema » neat obligatus ad solutionem, etiam Scribente decoctio post » acceptationem, ut decidit S. C., teste de *Franchis dec. 303.* » cum aliis, qui adduci possunt in hac materia; nihilominus, » quando decoctio præcessit, & acceptatio subsequitur facta bo » na fide, quando Acceptantes ignorabant decoctionem, & ve » risimiliter ob distantiam loci non poterat de ea haberi scien » tia, ut in casu nostro, ubi decoctio fuit sub die 9. Septem » bris Liburni, & acceptationes secutæ Neapoli sub die 10. & » 17. Septembris, ut supra; tunc non tenentur Acceptantes, ut » probatur ex clarissimis mediis „ de *Franchis decis. 103. num. 6.* „ ivi „ Alius casus est, quando Mandantis, seu Scribentis » decoctio supervenit re integra, ante secutam acceptationem

» factam per Mandatarium; & tunc recepta est opinio magis be-
 » nigna. excufans Acceptantem „ *Rota Rom. coram Coccino decis.*
2326. part. 5. num. 2. „ ivi „ Secundus casus est, quando de-
 » coctio Scribentis præcessit acceptationem; & hoc casu Merca-
 » tor acceptans non tenetur „, & in *recentior. decis. 345. num.*
4. part. 5. tomo 1. „, ivi „ Verum, quia in præfenti themate de-
 » coctio Moroni scribentis Literas præcessit acceptationes eo
 » tempore factas per Campfores, quo ignorabant, nec verifi-
 » militer decoctionem scire poterant, Domini censuerunt dictos
 » Baccellos Campfores per hujusmodi acceptationem non esse
 » obligatos „, *Rota Genue decis. 2. num. 31.*, e così fu deciso
 magistralmente in una *Liburnen. Literarum Cambii del 22. Feb-*
brajo 1757. fra i Sigg. Santi Du Tremoul e Figli da una, ed
 il Signor Girolamo Belloni dall' altra dal Tribunale Consolare di
 Pifa a relazione dell' Illustrissimo Sig. Cavaliere Pio dal Borgo
 Assessore, come rilevasi dal Motivo in Stampa del predetto
 dottissimo Sig. Assessore, che è magistrale in questa materia,
 nella *Florentina Girata del 13. Febbrajo 1698. coram Bellutio,*
Venturini, & de Marinis Rota Auditor. in lib. Motiv. trium Jud.
136. fol. 191. sub num. 28. „, ivi „ Nulladimeno per una miglior
 » risposta deve distinguerfi: imperciocchè, o quello, il quale scrif-
 » se la Lettera, fallì avanti l' accettazione del Mandato; e al-
 » lora il Mandatario può recufarne il pagamento. „

§. 2. I fondamenti, su cui è stata universalmente stabilita
 questa regola, sono perchè la Tratta, o sia la commissione, che
 colla Cambiale dà il Traente al Trattario di pagare la somma
 in essa contenuta al Portatore della Lettera, si considera un
 Mandato, o una Fidejussione.

Ragione di que-
 sta regola.

§. 3. Se l' Accettante si considera un Mandatario; siccome
 colla morte del Mandante viene a spirare il Mandato, e deve
 considerarsi revocato *ministerio Juris*, a forma del Testo espres-
 so nella *L. Inter causas 26. ff. Mandati, vel contra, & in L. Man-*
datum Cod. eodem; e siccome la decozione, o sia la morte civi-
 le di alcuno si equipara da i DD. alla naturale, *Samminiati Con-*
tray. 27. num. 12. Episc. Rocca disput. Jur: Sel. cap. 94. num. 44.

O si consideri
 l' Accettante un
 Mandatario.

» ivi ,, Quælibet enim status mutatio sufficit pro legali revoca-
 » tione Mandati ,, *De Luca disc. 20. n. 2. §. Super secunda &c.,*
Gait. de Credito cap. 2. tit. 7. num. 2397., Ansaldo de Commerc.
disc. 4. num. 7., & Rota Rom. coram Seraphino decis. 794. num.
17., & decis. 219. num. 3. part. 15. recent., e il Magistrato Con-
solare di Pisa nella Liburnen. Pecuniaria, del 6. Settembre 1783.
avanti l' Illustrissimo Sig. Auditor Giuseppe Franceschi, uno de i
Consoli, al §. 46.; così colla decozione del Traente, seguita re-
integra, prima cioè che il Mandatario procedesse all' accettazio-
ne del Mandato, deve per l' identità di ragione intendersi re-
vocato il Mandato del Traente, e l' accettazione del Mandata-
rio come nulla, conforme, dopo il Testo nella L. Mutius §.
finali, e nella L. Titius ff. de Procuratorib., hanno concordemen-
te fissato Samminiati Consult. 27. num. 11., ivi ,, Prædicta ve-
 » ro receptissima sententia fundatur tam in defectu Mandati,
 » quod ceteri debuit revocatum per mutationem status Man-
 » dantis &c. & maxime per effectivam decoctionem sequutam,
 » quæ cum morti naturali æquiparetur &c., importat ipso Jure
 » Mandati resolutionem,, & Consult. 178. num. 10., Mansus Con-
 sult. 126. num. 2. e 11., Casaregi il Cambista Instrutio cap. 2.
 num. 2., ivi ,, Primieramente perchè, per la mutazione dello
 » stato nel Mandante, rimase subito ipso jure, revocato il Man-
 » dato, e per conseguenza cade a terra anche l' accettazione
 dell' istesso Mandato seguita dopo la suddetta rivocazione,, *An-*
saldo de Commerc. disc. 5. num. 3. e 5., ivi ,, Utraque ratione,
 » seu parificazione inspecta, nulla ceteri valet contracta obli-
 » gatio per Acceptantem, quando Committens solutionem de tem-
 » pore acceptationis erat jam decoctus; nam Mandatum per
 » mortem civilem Mandantis (qualis in jure existimatur deco-
 » ctio) dicitur revocatum,, *Rocco Respons. 10. num 17., ivi »*
 » Quinto, quia Mandatum in Literis Cambii contentum per mor-
 » tem, seu mutationem status Mandantis extinguitur, *L. Si quis*
» alicui &c., & præcipue per decoctionem Mandatum dicitur re-
 » vocatum,, *Straccha de Decoet. part. 3. n. 50., Constant. ad Statut.*
Urb. Adnotat. 26. tit. 3. num. 132., ivi ,, Aut decoctio præcessit

» acceptationem Literarum Cambii; & tali casu, superveniente
 » scientia decoctionis post acceptationem, Acceptans non tenetur
 » solvere summam contentam in Literis, licet acceptatis, ob
 » defectum consensus in Recipiente, & Acceptante Literas, qui,
 » si scivisset decoctionem Scribentis, illas non acceptasset, ex
 » quo non poterat obtinere relevationem a Scribente decocto,
 » & ex quo inter Scribentem Literas Cambii, & illas Acceptan-
 » tem intercedit Contractus Mandati, quod per decoctionem
 » censetur revocatum, cum Acceptans Literas dicatur illas ac-
 » ceptare rebus in eodem statu permanentibus, & conditionis
 » deterioratione non mutatis: cum, mutato statu Scribentis per
 » decoctionem, resolvatur consensus Acceptantis præstitus sub con-
 » ditione tacita, quatenus res in eodem statu permaneret, „ *Ca-
 rolus Ant. De Luca ad Franck. observ. ad dec. 303. num. 6.* „ ivi »
 » Alius casus est, quando Mandantis, seu Scribentis decoctio
 » supervenit re integra, ante sequutam acceptationem factam per
 » Mandatarium; & tunc recepta est opinio magis benigna ex-
 » cusans Acceptantem; & tunc verius est Acceptantem non di-
 » ci fidejussorem, vel expromissorem, sed potius Mandatarium,
 » & acceptasse cum propria obligatione cum præsupposito, quod
 » adhuc duraret Mandatum jam solutum per mortem civilem ex
 » decoctione resultantem, „ *Rota Rom. decis. 219. num. 2. part. 15.
 recent.* „ ivi „ Sed etiam ex defectu consensus Mandantis, qui
 » per mutationem status censetur Mandatum revocasse, *L. Mu-
 tius &c.*, quemadmodum censetur revocatum per mortem Man-
 » dantis, cui decoctio æquiparatur, „ *decis. 345. num. 7. part. 5.
 tomo 2. recent.* „ ivi „ Sicuti etiam censetur revocatum in ca-
 » su mortis Mandantis, cui decoctionem æquiparari dixerunt præ-
 » dicti Doctores &c. „, & *in una Romana Restitutionis scutorum
 mille, 25. Januarii 1737. coram de Vais apud Constantinum in
 Voto 402. num. 17.* „ ivi „ Perperam tamen, & per errorem,
 » quia Mandatum per mortem civilem, nempe decoctionem Spi-
 » nulæ (Trahentis) medio tempore sequutam, jam cessave-
 » rat „; e perciò fu condannato il Portatore della Cambiale a
 restituir mille scudi, che aveva esatti per saldo della mede-
 sima,

fima , a quell' Accettante , che aveva pagata la detta Lettera da effo accettata tre giorni dopo il pubblicato fallimento del Traente ; e nella *Liburnen. Literarum Cambii fra Du Tremoul , e Belloni del 21. Febbraro 1757. avanti il Sig. Caval. Pio dal Borgo §. 56. e 57.* „ ivi „ Nè manca di ciò la sua efficace » ragione , cioè perchè viene in detti casi a mancare il con- » senso tanto per la parte del Mandante , o vogliam dire del » Traente , quanto per la parte del Mandatario , o dir vogliamo » dell' Accettante ; mentre , essendo alcuno di questi fallito , vien » reputato dalla Legge come civilmente morto , e perciò incapa- » ce di prestare il consenso . „

§. 4. O si considera l' Accettante come un fidejussore , o sia un' espromissore ; e ciò non ostante deve la sua obbligazione fatta dopo che era già pubblicata la decozione del Traente , benchè ad effo ignota , considerarsi come nulla ed inefficace : per la ragione che questa s' intende sempre stipulata nella supposizione , che il Traente sia in quel tale stato , in cui si era allorchè trasse la Lettera , e in cui è supposto allorchè segue l' accettazione , e così colla condizione *rebus sic stantibus* : giacchè le Leggi Civili non presumono mai , che alcuno voglia assumersi un' obbligazione per un terzo incapace a rilevarlo , e ad indennizzarlo ; e perciò , subito che si scuopre la variazione delle circostanze , e la mutata condizione del Traente , viene a mancare il consenso nell' Accettante , senza del quale non sussiste la di lui obbligazione *de constituta pecunia* : conforme , seguendo i Testi nella *L. Cum quis , & L. Si cum Cornelius ff. de Solution.* , argomentano saviamente a questo proposito *Stracca de Decoctor. par. 3. n. 50.* , *Samminiati Controvers. 27. n. 14.* „ ivi „ *Quam etiam ex defectu consensus in* „ *ipsis DD. Benaffai & Gamberini mandatariis , qui sese obligas-* „ *se intelliguntur sub implicita conditione rebus in eodem statu* „ *manentibus , hoc est , si & quatenus per d. N. Trahentem fa-* „ *cta non fuisset status mutatio , nec sequuta decoctio , sed in eo* „ *conditionis tenore extitisset , in quo comuniter reputabatur de* „ *tempore Mandati apud Mercatores , ad Textum &c. : quæ condi-* „ *tio cum non fuerit verificata , imo defecerit de tempore acce-*

*O si consideri
un Mallevado-
re .*

„ ptationis, utique DD. Benaffai & Gamberini non acceptasse cen-
 „ sentur, & consequenter non tenebantur dictam Tractam adimple-
 „ re „ & *controvers. 178. n. 10., Mans. consult. 126. n. 13. &*
 „ *seqq., Casaregi il Cambista Instruito cap. 2. n. 2. e 3.* „ ivi „ In fe-
 „ condo luogo, perchè l'acceptazione delle Lettere s'intende fem-
 „ pre fatta col supposto, o con condizione, che le cose durino
 „ nel medesimo stato, in cui erano quando fu dal Datore delle
 „ Lettere dato l'ordine di pagare: e siccome al tempo della da-
 „ ta Lettera lo Scrivente non era più nel medesimo stato d'i-
 „ doneità al pagamento, come dall' Accettante da giuste caute-
 „ d' ignoranza ingannato si supponeva; ma decotto, o fallito,
 „ cioè civilmente morto; così anche per difetto di consenso nell'
 „ Accettante cessa l'acceptazione delle Lettere, e per questa stessa
 „ ragione cessa parimente l'altra obbligazione *de constituta pecunia*
 „ (che, come abbiamo veduto nel mio *discorso 53. de Commer-*
 „ *cio tom. 1.,* porta seco l'acceptazione delle Lettere a favore di
 „ chi doveva risquotere). Così, rigettati i contrarj, afferma *Fulio*
 „ *de Anna &c., Scaccia de Commere. §. 2. quest. 11. n. 339., An-*
 „ *faldo de Commere. disc. 5. n. 3. 4. e 5., Rocco Resp. 10 n. 14. 15.*
 „ *e 16.* » ivi » Secundo, quia omnis obligatio censetur facta rebus
 „ in eodem statu permanentibus, *L. Eum, qui 38. ff. de Solution.,*
 „ itaut per mortem, vel per mutationem status illius, a quo Ac-
 „ ceptans erat relevandus, rerum status dicatur mutatus; unde me-
 „ rito cessat obligatio, ita *Roman. &c., & in materia Literarum*
 „ Cambii tradunt *Genua de Script. privat. lib. 3. de Liter. Camb.*
 „ *n. 78. Puteus Dec. 123. n. 3., Gait. de Credito tit. 2. cap. 7. n.*
 „ *2395.* Tertio, quia consensus est necessario requisitus ad consti-
 „ tuendam obligationem: sed in hoc casu deficit consensus Ac-
 „ ceptantis ad se obligandum pro eo, a quo non poterat releva-
 „ ri; ergo cessat obligatio, *Rota Genuen. dec. 52. n. 2. &c.* Quar-
 „ to, hæc relevatio indemnitas est ex clausula (sine qua non)
 „ quæ expressa in contractu, si deficiet, annullat obligationem, prout
 „ expresse fuit in casu nostro (e ve l'intenderete con detto Far-
 „ fax per detto rimborso) sub qua spe & conditione fuit sequuta
 „ acceptatio: ideo, cessante, deficit acceptatio vigore dictæ clausu-

„ la, sine qua Acceptans non se obligasset, *Bart. &c.*, *Rota Rom. cor. Coccino dec. 2326. n. 4.* » ivi » Unde, secuta mutatione status, » resolvitur consensus Acceptantis, & non tenetur satisfacere promissioni » *Dec. 345. n. 10. part. 5. tom. 1. recent.* » ivi » Unde, cum Scribens Literas ad Campforem, qui sibi non est obligatus, eidem solutionem Cambii demandet ea subintellecta conditione, ut deinde ab ipso Scribente relevetur indemnis; Campfor vero sub eodemmet pacto, tanquam conditione sine qua non, alienam in se suscipiat obligationem; sequitur, quod, deficiente ex parte Scribentis dicta conditione propter decoctionem, seu status mutationem, resolvatur pariter consensus ex parte ipsius Acceptantis, qui consideravit personam Scribentis de tempore acceptationis esse integram: quo casu idem Acceptans non censetur adprobasse in Literis acceptatis contenta; & consequenter non tenetur satisfacere promissioni, nisi rebus in eodem statu, in quo erant de tempore dati Mandati, permanentibus » & in *Dec. 219. n. 1. part. 15. recentior.* » ivi » Primus, ubi decoctio Scribentis, seu mandantis Literas, contingit ante acceptationem; & tunc concordant Doctores omnes Mandatarium non teneri non solum ex defectu consensus ipsiusmet Mandatarii, qui non intelligitur se obligasse, nisi rebus in eodem statu permanentibus „ e il *Consolato del Mare di Pisa*, nella citata *Liburnen. Literar. Cambii fra Du Tremoul e Belloni del 21. Febr. 1757. avanti il Sig. Assessore Cav. Pio dal Borgo §. 57.* „ ivi „ Ed ancora perchè, avendo il Mandatario accettato „ sulla fiducia e sul supposto, che le cose si mantenessero nello „ stato, in cui esistevano quando ricevè il Mandato d' accettare; subito che si scopersè, che nell' atto dell' accettazione „ erano queste cangiate, subito altresì venne a mancare il suo „ consenso, e per conseguenza a svanire la di lui obbligazione. „

§. 5. Vi sono però alcune Piazze, nelle quali, stando attaccati alle strette regole di ragione, che chi contrae un' obbligazione deve adempirla, e che chi sta fidejussore per un' altro deve imputare a sua colpa se non è bene informato del vero stato del Debitore principale, per cui si obbliga, dietro alle quali sono

In Inghilterra, e in Olanda, chi accetta paga, nè vi è scusa.

pure stati di un ugal sentimento lo *Strypmanno de Jure Maritimo cap. 8. n. 80. & seq.*, il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 2. §. 6.* „ ivi „ *Eam vero (acceptationem) mutatio tem-*
 „ *pore inter promissionem, & Literarum præsentationem interme-*
 „ *dio suborta non enervat* „ *Scaccia de Camb. §. 2. Glossa 5. n.*
 „ *327., l'Amato*, ed altri riportati dal *De Luca de Cambiis disc. 20.*
 „ *n. 2. §. Super secundo &c.* hanno adottata la massima, che chiun-
 que fa tanto di accettare deve irremissibilmente pagare la *Tratta*,
 senza che possa scusarsene per qualsivoglia motivo, etiam di
 quello del fallimento del *Traente* antecedente all' *accettazione*.
 Si conta fra queste *Amsterdam*, per la quale ne abbiamo la te-
 stimonianza del *Phoosen les Loix & Coutumes du Change chap.*
 „ *41. §. 17.* „ ivi „ *Quand le Tireur d'une Lettre de Change vient*
 „ *à manquer, celui, qui l'a acceptée, n'est pas obligé de la payer*
 „ *d'abord, ni de donner aucune caution, ou assurance pour le*
 „ *payement; car le Porteur est obligé d'attendre qu'elle soit é-*
 „ *chüe, avant que de pouvoir avoir aucun droit sur lui, & alors*
 „ *seulement il est obligé de payer, soit qu'il ait reçu la provi-*
 „ *sion du Tireur, ou non; „ e la Piazza di Londra*, ove pure,
 una volta accettata una *Lettera*, l' *Accettante* non ha più alcuna
 legittima scusa per esimersi dal sodisfare all' *impegno contratto*
 colla sua *accettazione*.

§. 6. Se per altro il *Trattario* fosse debitore del *Traente*,
 è fuori di dubbio, che nemmeno per l' *accettazione* seguita do-
 po la *decozione* del *Traente* può esimersi dall' *adempire* al suo
 impegno: per la ragione, che tutti quei *Dottori*, che, adottando
 la regola più equitativa, hanno stabilito che l' *Accettante* non
 sia obbligato a pagare una *Cambiale* accettata dopo la pubblica-
 zione del fallimento, hanno appoggiato questo loro sentimento,
 conforme abbiamo rilevato di sopra ai §§. 2. e 3. di questo stes-
 so *Articolo*, sul motivo di non doverli supporre, che uno vo-
 lesse contrarre un' *obbligazione* ed un' *impegno* per una persona,
 che non era in grado di reintegrarlo. Subito dunque, che il
Trattario è debitore del *Traente*, non ha egli alcuna scusa, che
 possa esimerlo dal disporre de i di lui capitali a tenore degli

Se il Trattario
 ha fondi del
 Traente per sup-
 plire alla Lette-
 ra, non vi è scu-
 sa, che lo esima
 dal dovere di
 pagare.

ordini del Proprietario; ed all' opposto, subito che questi sono stati addetti a beneficio del Prenditore della Lettera, ha questi acquistato un gius di pegno su quei tali fondi, per cui non può più essere pregiudicato, tutte le volte che l'atto della cessione di credito, o sia destinazione di capitali, che costituisce appunto il gius di pegno, è stato fatto in tempo idoneo, vale a dire subito che la Lettera è stata fatta, e consegnata in tempo, in cui il Traente era ancora *sui juris*, ed in buon credito, e perciò abilissimo a contrattare. Così fermano *Scoppa ad Merlin. Pignattelli Cent. 2. cap. 11. n. 14.*, *Roxas Consult. 67. n. 27. e 29.*, *Mans. Consult. 126. n. 18. vers. Teneri vult &c.*, *Rocco Centur. 2. responf. 12. n. 5. e 6.*, *Fabius de Anna Alleg. conf. 82. n. 24.*, *Constant. ad Statut. Urbis Adnot. 26. Art. 3. n. 139.* „ ivi „ Quando tamen Mercator, qui acceptavit Literas, est debitor Scribentis, tenetur omnino solvere, non obstante decoctione Scribentis; cum cesset motivum, quod non possit se revalere contra Scribentem decoctum „ *Casaregi il Cambista Instruito cap. 3. §. 20.* „ ivi „ Quarto caso. Tizio fa Tratta a Cajo suo debitore, il quale accetta la Lettera Cambiale pagabile a Sejo creditore di detto Tizio, ma poi si scorfe, che al tempo dell' accettazione della Lettera fatta da Cajo era Tizio fallito, o in prossimo stato di fallire. Sopra questo caso si risponde essere obbligato Cajo a pagare a Sejo la Lettera da lui accettata: poichè in riguardo all' Accettante, siccome egli è debitore dello Scrivente, e non ha perciò bisogno di rivalersi contro di lui; così la detta decozione non si deve avere in alcuna considerazione, pienamente lo *Scoppa &c.* Ed in riguardo a Sejo, a cui era fatta la rimessa, l' accettazione di Cajo è valida, attesa la buona fede di detto Sejo, e Cajo, li quali non sapevano al tempo dell' accettazione la decozione di Tizio „ e l' *Ansaldo de Commercio disc. 5. n. 26. e 27.*

§. 7. E relativamente al gius di pegno, che il Creditore di un Cambio, o sia il Possessore di una Cambiale acquista sopra i fondi, che possono essere in mano al Trattario, lo fermano il *Phoonfer chap. 41. num. 43.*, *Frank. Instit. Jur. Camb. lib. 2.* *Dottori, che accordano a favor dell' Accettante una prelazione su i fondi*

addetti all' a- *sest. 5. tit. 4. num. 2. „ ivi „* Idque in primis in Cambiis De-
 dempimento *»* bitoris comunis propriis, ac Tractis ab eo acceptatis, item-
 della Lettera *»* que remissis eidem pro computo Remittentis obtinet, „ ed al
 ad esso ceduta. *»* §. 8. „ ivi „ Itemque in iis, quas eidem ad Tractas inde sol-
 vendas, vel exactionem mandatario nomine faciendam re-
 misit, quas & is, cujus computu remissæ, indicare, & Traffans
 „ arresto afficere potest. „

In Toscana §. 8. In Toscana poi la Legge Patria accorda il gius di
 pegno a quel Creditore, che dal Debitore riceve un assegno
 per cautela della sodisfazione del suo credito, o quest' assegno
 sia in mercanzia, o in contanti, o in nomi di Debitori, o sia
 in possesso del Creditore, o in via al suo ordine; purchè l'
 atto d' assegnazione sia fatto due giorni avanti alla pubblicazio-
 ne del fallimento. Tale è la disposizione dello *Statuto di Mer-*
canzia di Firenze lib. 3. rub. 2. §. 91. „ ivi „ Pertanto statuiro-
 „ no, ed ordinarono, che chi al tempo del fallimento d' alcu-
 „ na persona si trovasse avere in suo potere, o d' altri al suo or-
 „ dine, in qualunque luogo mercanzie, o robe di qualsivoglia for-
 „ te, o nomi di chi l' avrà a ricevere, e tanto per conti proprj
 „ del Mandante, quanto per qualsivoglia conto a parte, o che
 „ avrà ricevuto per sua scurtà qualunque di tali cose; se sarà ve-
 „ ro, e legittimo creditore d' alcun tale così di poi fallito, o
 „ per denari di chi l' avesse servito, preso per lui a Cambio,
 „ o datol' a Cambio, o accettato carichi per lui, o in qual-
 „ sivoglia modo, salvo che per cose immobili, o dipendenti
 „ da cose immobili, sarà suo legittimo creditore, come si è det-
 „ to, purchè tutto sia seguito per due giorni, o più, avanti
 „ si scuopra il fallimento; abbia per obbligato & obbligate per
 „ la concorrente quantità di tal suo credito le mercanzie, o robbe
 „ di che sopra, che alcun Creditore di tale Fallito, e n' abbia la re-
 „ tenzione finchè venga pagato; e per tal suo credito per la con-
 „ corrente quantità non sia tenuto contribuire, o in altro modo
 „ mescolarsi con gli altri Creditori. „

§. 9. Disponendo dunque il Patrio nostro Statuto, che deb-
 ba accordarsi il gius di pegno al Creditore, che per cautela

del suo credito ha ricevuto qualche assegnazione o in mercanzie, o in nomi di Debitori, ancorchè queste cose non siano al possesso, ma al suo ordine; ne segue per legittima conseguenza, che, essendo il Possessore di una Cambiale creditore del Traente per l'importare della medesima, ed essendogli per questo credito stato assegnato il nome del Trattario; tutto il debito per ciò, che può avere il Trattario medesimo col Traente, e tutti gli affegni, che può avere ricevuti, o aver' in via per servir di fondo alla soddisfazione di quella tal Lettera, devono considerarsi prelativamente obbligati a favore del Possessore della medesima, nè per la concorrente quantità esser tenuto quel capitale a concorrere al contributo, o a mescolarsi in altra maniera con gli altri Creditori del Traente fallito.

§. 10. Così in fatti interpretando la suddetta Disposizione Municipale, decise, me scrivente, il Consolato del Mare di Pisa a relazione dell' Illustrissimo Sig. Auditore Giuseppe Franceschi, uno de i Consoli predetti, in una Causa fra i Sigg. Anton Francesco Salucci e Figlio pubblici Negozianti nella Piazza di Livorno da una parte, ed i Sigg. Enrico Holst e Comp. dall' altra parte come Procuratori de i Sigg. Corrado Diederich, e M. F. Paulsen altri Negozianti d' Amburgo: conforme si legge nella dotta Decisione stampata in questa Causa, e intitolata *Liburnen. Pecuniaria del 6. Settembre 1783.* avanti il detto Sig. Console di Mare Auditore Giuseppe Franceschi al §. 48. „ ivi „ Egli è proprio di questi contratti, che il Re-
 » mittente acquista per mezzo delle Lettere di Cambio, in for-
 » za del precedente pagamento della loro valuta, e la fusse-
 » guente accettazione del Trattario, il dominio del nome del
 » Debitore per la quantità espressa nelle medesime; perchè l'
 » accettazione, che si fa delle Lettere di Cambio, è una fi-
 » dejussione dello Scrivente, ed ha per causa finale unicamen-
 » te la maggior sicurezza del Creditore, così l' *Hering. de Fi-*
 » *dejussor. cap. 10. num. 7.*: la qual fidejussione non resta ri-
 » soluta, benchè segua il fallimento dello Scrivente, potendo-
 » si uno obbligare validamente anche per altri, con tutto che

» abbia la scienza, che non fossero in grado di pagare, e che
 » gli fosse noto il loro prossimo fallimento, e senza che, ac-
 » cadendo di fatto il medesimo, abbia luogo di potersene di-
 » simpegnare, perchè tale fu la di lui volontà „ e §. 49. „ ivi »
 » Questo ancora è un privilegio particolare tra i molti a fa-
 » vore delle Lettere di Cambio introdotti dalle Leggi, le qua-
 » li hanno voluto per sino estendere l' interesse del Traente a
 » qualunque credito possa avere col Trattario, per non rendere
 » esposta la loro commerciabilità ad alcuna delle solite e
 » comuni eccezioni &c. „

§. 11. Questo beneficio però suppone la buona fede ne i
 contraenti, di modo che, se per cagion d' esempio fosse la Let-
 tera stata data in tempo prossimo alla decozione, e in cui si
 potesse verificare essersi il Prenditore della Lettera con scienza
 del prossimo fallimento, e per liberarsi dal concorrere al con-
 tributo, fatta dare la medesima dal Traente per essere soddisfat-
 to di un suo precedente credito a danno degli altri Creditori;
 in tal caso è fuori di dubbio, che un tal beneficio non gli
 competerebbe, perchè gli altri Creditori potrebbero costringerlo
 a porre in massa quel capitale come fraudolentemente assegna-
 to, mediante l' azione del dolo malo, di cui il Testo nella L.
 1. §. 1. ff. de Dolo malo „ ivi „ Quæ dolo malo facta esse di-
 » cantur, si de his rebus alia actio non erit, & iusta causa
 » esse videbitur, iudicium dabo „ e in conformità di quanto
 abbiamo detto e provato al §. 20. delle Annotazioni al prece-
 dente Artic. XII.

§. 12. Giungendo quindi la notizia del fallimento del Tra-
 ente prima della scadenza della Lettera, il Trattario, che sia
 debitore del Traente, e che abbia perciò i fondi in mano per
 supplire a quell' estinzione, non potendo sapere se il Portatore
 sia un mero Adietto del Traente a ricevere, o se, essendo an-
 che Possessore con titolo oneroso, abbia fatto acquisto della
 Lettera a buona fede, e in tempo buono; opererà con pru-
 denza, e farà cosa molto savia, se depositerà l' importare della
 Lettera alla scadenza, rilasciando alla decisione del Giudice
 competente

*Purchè l' asse-
gno sia fatto a
buona fede, e
senza dolo.*

*Consiglio agli
Accettanti de-
bitori del Tra-
ente di deposi-
tare l' importa-
re della Lette-
ra, in caso di
fallimento.*

competente il farlo pagare a chi sia di ragione, ponendo folo per condizione di recuperare la Lettera originale precedentemente da effo accettata con l'opportuna ricevuta di faldo.

ARTICOLO XIV.

Resta ancora disobbligato l' Accettante dal peso di pagare una Cambiale accettata, nel caso che il Possessore della medesima fosse un semplice Adietto al pagamento, onde la Lettera spettasse unicamente al Traente medesimo.

ANNOTAZIONI.

§. I. **U**Na seconda limitazione alla regola rigorosa di dover pagare irremissibilmente la Cambiale accettata nasce a favore dell' Accettante dalla qualità della persona del Portatore; imperciocchè, se questi non fosse che un semplice Adietto al pagamento, a ciò destinato dal Traente medesimo, di cui fosse unicamente Procuratore, senz' avere alcun' interesse nel Cambio; in tal caso il Trattario può impunemente recusargli il pagamento della Cambiale, restando dalla Legge liberato dalla contratta accettazione, conforme ad una voce stabiliscono *Mans. Consult. 179. n. 27. 28. e 38., Scaccia de Commere. & Camb. §. 2. Glossa 7. n. 39., Ansaldo de Commercio disc. 1. n. 10. e 13., & disc. 5. n. 29. vers. Cumque Balbani &c. „ ivi „ Cumque Balbani & Contocii in substantia gerant figuram Adjecti ex causa Iucrativa, & in meram „ gratiam Scribentium, seu Mandantium; obitare eidem debet „ exceptio decoctionis, quæ Mandantibus, casu quo agerent ad „ implementum Mandati, resisteret, „ De Luca de Camb. in supplement. part. 2. disc. 33. n. 2. & seqq., Casaregi nel Cambista Instruito cap. 3. n. 33., & de Commere. disc. 56. num. 61., e fu magistralmente deciso dalla Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 30. Dicembre 1736. av. la B. M. del fu Auditor*

Autorità, che stabiliscono questa regola.

Filippo Rota, la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano, num. 7.
 „ ivi „ E converso autem inapplicabile fore casui, in quo Tra-
 „ hens, vel Scribens non est debitor ejus, cui exactionem Lite-
 „ rarum committit, sed eo utitur tamquam organo mandatario,
 „ seu Procuratore, ad illum actum exactionis explendæ ad com-
 „ modum ipsius Mandantis, absque eo quod deputatus ad exi-
 „ gendum ullum habeat interesse proprium in remissa, itaut fi-
 „ guram gerat non Procuratoris in rem suam, sed Procuratoris
 „ meri ac simplicis, sive Adjecti exactiõni. In hac enim hypothe-
 „ si Tractarius, etiam postquam Literas acceptavit, ad retardan-
 „ dam illarum solutionem objicere valet illi Adjecto Literas præ-
 „ sentanti omnes exceptiones, quibus repellere posset Scribentem,
 „ seu Trahentem. „

*Ragione della
medesima.*

§. 2. La ragione di ciò si è, perchè secondo le regole del
 Gius Comune l' Adietto a risquotere, o sia il Procuratore ad esi-
 gere, non acquista alcun' azione in proprio dall' accettazione della
 Cambiale, che fa il Trattario, *Text. in L. fin. §. Pupillus ff. de*
Verbor. Obligat., e perciò non può agire contro il Trattario ac-
 cettante, *Text. in §. Plane, Institut. tit. de Inutil. Stipulat. in L. Sed*
etsi filio famil. 7. §. Si mihi ff. de Constit. pecun., L. Quod stipula-
tus ff. de Solut., L. Solvenda ff. de Negot. gest., in conformità de i
 quali sono entrati in questo sentimento lo *Scaccia §. 2. Glosf. 7.*
n. 39. „ ivi „ Tertius articulus est, an Debitor non solum recte
 „ solvat Adjecto, ut in præcedenti articulo, sed possit etiam con-
 „ tentioso judicio invitus ab eo cogi ad solvendum; & *concludo*
 „ *negative, quod Adjectus non potest agere, quia Adjecto nulla est ac-*
 „ *quisita obligatio &c.* Quare Adjectus non potest agere L. &c. Ra-
 „ tio hujus conclusionis est, quia si Adjecto nulla est acquisita
 „ obligatio, impossibile est, ut habeat actionem; quia generatum
 „ sine generante non datur „ *Mansius Consult. 179. n. 27., Casaregi*
de Commere. disc. 33. n. 1. & n. 12. „ ivi „ Et in terminis Lite-
 „ rarum Cambii, in quibus, licet illæ acceptatæ fuerint a solve-
 „ re debente, quæ acceptatio de stylo Mercatorum, ut infra nota-
 „ tum est, ultra acceptationem Mandati de solvendo favore Literas
 „ Præsentantis &c.: attamen, si ille, cui Literæ solvi debent, non

» est creditor, non potest hujusmodi Mandatarius ab eo cogi ad
 » solvendum, quia, non obstante promissione, remansit sine actio-
 » ne, » & disc. 56. §. 61. e 62., *Anfald. de Commerc. disc. 72.*
n. 4. » ivi » Siquidem in primis non existimo, quod Paganinus
 » aliam figuram repræsentet, quam Adjecti solutioni Literarum,
 » quas inscripserunt Carregæ: unde tantum abest, quod valeat ex-
 » tra causam Literarum Cambii molestare Marinum; ut neque, si
 » acceptatio fuisset subsequuta, posset aliud agere, quam solutio-
 » nem recipere, citra facultatem judicialiter agendi., *Rota Bono-*
nien. coram Barzio dec. 26. n. 1. e 9.

§. 3. Non avendo dunque il Portatore maggiori ragioni di
 quelle del Traente suo autore per poter' agire contro l' Accet-
 tante, ne segue che, non essendo questi debitor del Traente, non
 può il Portatore costringerlo all' adempimento della contratta ob-
 bligazione: perchè, essendosi obbligato a favore di quello, da cui
 non può repetere la sua reintegrazione, vengono a confondersi le
 azioni, e a cessare qualunque titolo, per cui poter' essere stret-
 to dal Traente, e conseguentemente ancora dal Portatore, che
 lo rappresenta: conforme fermano *Mans. Consult. 497. n. 16. vers.*
Prout etiam, & n. 17. §. Nam ex supra recensita, il Casaregi disc.
56. n. 70. e 71., e nel Cambista Istruito cap. 3. §. 33. » ivi » Nell'
 » altro caso poi, cioè quando Sempronio non è creditore, ma
 » semplice Adietto, o Procuratore di Cajo, ha luogo allora l' ob-
 » jezione della suddetta corresponsività; dimanierachè, non aven-
 » do il suo effetto la rimessa, deve altresì cessare l' accettazione
 » della Tratta &c.; perchè in tal caso la corresponsività viene a
 » partorire il suo effetto tra i medesimi contraenti, mentre Sem-
 » pronio, come Procuratore, o Adietto, rappresenta la persona del-
 » lo stesso Cajo,; e così decise la *Rota Fiorentina presso il Mo-*
naco alla dec. 70.

*Altra ragione
 cavata dal non
 essere l' Accet-
 tante debitor
 del Traente.*

§. 4. In terzo luogo finalmente, siccome per la morte del
 Mandante resta revocato il Mandato, *L. Inter causas 26. ff. Man-*
dati, vel contra, & L. Mandatum Cod. eodem, e siccome la de-
 cozione, o sia morte civile si equipara alla naturale, secondo ciò,
 che abbiamo provato al §. 3. delle *Annotazioni* al precedente *Art. Mandato.*

*Altra ragione
 ricavata dalla
 morte civile del
 Mandante, per
 cui cessa il
 Mandato.*

XIII. ; così per la decozione del Traente viene a cessare ed a restar revocato il Mandato *ad exigendum* dato dal Traente medesimo al Portatore della Cambiale, *Samminiati Consult. 27. num. 11., Ansaldo de Commenc. disc. 5. num. 26.* » ivi » Mandatum vero » procul dubio per subsecutam decoctionem ante effectivam solutionem, cum tunc adhuc dicatur res integra, censetur de » jure expirasse; nam, etsi ex sensu aliquorum Mandatum post » acceptationem reputetur irrevocabile, & res integra non dicatur quando secuta est acceptatio; attamen conclusio hæc procedit quando constat de debito Scribentis, vel credito Adjecti, » aut de debito ipsius Mandatarii. »

§. 5. Da queste premesse ne segue pertanto, che l'Adietto al pagamento, o sia il Portatore di una Cambiale, che non abbia in quella interesse, non può costringere l'Accettante all'adempimento dell'obbligazione contratta con la precedente sua accettazione.

§. 6. Se però il Trattario accettante fosse debitore del Traente, deve egli in tal caso depositare l'importare della Cambiale in luogo pubblico, per ivi stare a disposizione di chi di ragione.

§. 7. Imperciocchè il Portatore come semplice Procuratore del Traente non può a ciò costringere l'Accettante, stante la revocazione tacita del Mandato seguita *ministerio Juris* per la decozione del fallito Traente, o sia Mandante; ma come rappresentante il patrimonio del Traente, in forza del Mandato prefisso dal precedente espresso, può benissimo coartare il Trattario accettante, nella qualità di debitore del Traente, a depositare l'importare della Cambiale da esso accettata, per erogarsi a favore di chi di ragione: Mandato, che dalla fiducia del Traente ad esigere deve *de Jure* presumersi anche a quest'effetto utile al di lui patrimonio, secondo ciò, che insegnano *Baldus in L. Fafus in 12. col. Cod. de Fruct. Lit., Alex. in L. Sepe num. 24. ff. de Rejudicat., Rota Rom. in S. Marci Pensionis coram Succato apud Marches. de Commis. part. 2. fol. 486. num. 7., & in recentior. dec. 156. num. 12. part. 8.*

Eccezione alla regola.

ARTICOLO XV.

Ancorchè il Trattario abbia accettata una Cambiale, il Traente rimane sempre obbligato a favore del Prenditore della Lettera, e de' successivi Giratarj fino all' effettiva estinzione della medesima.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **E** stato preteso da alcuni, che dal momento, in cui il Trattario accetta una Cambiale, e che perciò si rende debitore di pagare la medesima alla scadenza, restasse liberato il Traente da ogni sua ulteriore obbligazione verso il Prenditore della Lettera, e de' successivi Giratarj; sul fondamento che l' accettazione stia in luogo di pagamento, e che, mediante la Tratta accettata, siasi fatta una cessione, la quale importi una tacita innovazione, o sia mutazione di nome di Debitore. Così pensarono *Petr. de Ubaldis Tract. de duob. fratrib.*, *Carleval. de Judiciis tom. 2. tit. 3. disp. 6. num. 25.*, *de Passerib. lib. 3. quæst. 4. num. 71. e 72.*, *Marquard. de Jure Mercator. lib. 2. cap. 12. num. 74. & seqq.*, *Stypmanno de Jure Maritimo part. 4. cap. 8. num. 89. e 90.*, e come fanno osservare il *Du Fuy cap. 11. num. 1.*, *Seaccia de Commere. & Camb. §. 2. Glosa 5. num. 244.*, e lo *Stryck. d. disp. 18. cap. 4. tom. 7. num. 30. e 31.*, ivi „ *Progredimur ulterius contemplaturi quid juris, » si in loco solutionis Schedulæ Cambiarix a Mandatario Tra-*
» fantis quidem acceptatæ, sed antequam hæ exsolutæ, hic ra-
» tiones conturbet, Foroque cedat, cujus tum erit periculum,
» utrum Scribentis, an Presentantis? Posterioris, scilicet Præsen-
» tantis, esse periculum nonnulli volunt, quos inter Thomas Car-
» leval. &c., quia talis acceptatio habetur de stylo Mercatorum
» loco solutionis pecuniæ; quoniam per acceptationem, con-

Autari, che hanno creduto il contrario, e loro ragioni.

» quasi novationem, novus furrogatus sit Debitor, qui Cam-
 » bium exsolvere teneatur, arg. *L. 26. §. 2. ff. Mandati.*.,

» *Autori, che so-* §. 2. Quest' opinione però *recessit ab aula*, ed è rancidiffi-
 » *fiengono questa* ma a segno di saperfi appena, che vi sia stato Dottore, che
 » *regola.* abbia potuto sostenerla: e la contraria, quella cioè, che ac-
 corda il regresso al Possessore della Lettera contro il Traente
 in caso d'inadempimento, come quello, che deve considerarsi
 sempre obbligato fino all'estinzione della Tratta, è quella tale
 opinione, che è unicamente conosciuta nel Foro, e fra i
 Mercanti, presso de i quali è un' assioma, non che una sem-
 plice regola, *Bald. conf. 348. vers. Considera interdum, & num.*
4. vers. Finaliter dico lib., *Spada conf. 222. lib. 2. num. 1. e 3.*,
Manfius Consult. 19. num. 5. 6. e 7., *Franck. Insit. Jur. Camb.*
lib. 1. sect. 3. tit. 3. §. 19.., ivi „ Attamen, acceptatione facta,
 » non liberatur Trassans, nec cæteri, qui ex Cambio tenentur,
 » etiam si Acceptans provisionem acceperit, aut Præsentans se
 » pecuniam inter accepta relaturum scripserit, *Heinnec. Elem. Jur.*
Camb. cap. 4. §. 37.., ivi „ Neque tamen ideo, quia Trassatus
 » Literas Cambiales acceptavit, Trassans illico liberatur, si se-
 » quuta non sit ipsa solutio. Hic, si Acceptans ante solutionem
 » Foro cedat, Præsentans regressum habet adversus Trassantem,
 » vel Indossantem, *& cap. 6. §. 7.*, *Constantin. ad Stat. Urbis*
Adnot. 26. Art. 3. §. 150. 151. e 152.., ivi „ Quia quandoque
 » decoctio procedit in Mercatore, cui scribuntur Literæ Cam-
 » bii, hinc breviter notandum hic, quod Scribens tenetur re-
 » stituere summam ab ipso receptam, pro qua dedit Literas
 » Cambii, si Mercator, cui illæ directæ sunt, fiat decoctus
 » ante illarum solutionem; cum Scribens nunquam liberetur,
 » quousque Literæ non fuerint ab eo, cui directæ sunt, com-
 » pletæ per effectivam solutionem: *Baldus &c. quod est co-*
 » *munis opinio*, & quod ita ex diuturna consuetudine servatur
 » inter Mercatores, *Rota &c.*, *Poitièr du Contract de Change*
chap. 4. §. 2. num. 59. e 62., *Stryck. loco cit. cap. 4. num. 32.*
 » ivi „ Sed verior, ac receptior est illorum sententia exti-
 » mantium Scribentem non prius liberari, quam subsecuta actua-

„ li pecuniæ numeratione, *Phoosfen les Loix & Coutumes du*
Change chap. 10. §. 20. „ ivi „ Bien que celui, sur qui une
 „ Lettre de Change est tirée, l'ait acceptée, le Tireur demeure
 „ toujours engagé & obligé „ & *chap. 20. §. 2.*, *Du Fuy*
cap. 11. §. 2. „ ivi „ Ma l'opinione contraria, che il Tra-
 „ ente non è liberato per tale accettazione, e che egli resti
 „ obbligato fino all'attual pagamento, prevale all'altra, essen-
 „ do stato così giudicato ne i più celebri Tribunali „ *Scaccia*
de Commerc. & Camb. §. 2. Glossa 5. num. 322. „ ove attesta
 esser questa non solo una regola generale, ma altresì una con-
 fuetudine particolare della Piazza di Genova, *Turre de Cambiis*
disput. 2. quest. 13. num. 9., & *disput. 3. quest. 12. num. 13.*,
Ansaldo de Commerc. disc. 1. num. 8. e 9., *Casaregi il Cambista*
Instruito cap. 3. num. 54. „ ivi „ Ho fatto vedere, che lo Scri-
 „ vente non è mai liberato dal debito, se non dopo che l'Ac-
 „ cettante abbia effettivamente pagato al Presentatore della Let-
 „ tera la rimessa „ & *de Commerc. disc. 48. num. 1.*, & *disc. 51.*
num. 8., & *disc. 58. num. 2.*, & *disc. 190. num. 16. 17. e 18.*,
Rota Genue decis. 2. num. 9. „ ivi „ Tertio dicebant, quod cum
 „ appareret per Protestationem factam per illos Valentiaë dictæ
 „ Literæ Cambii, quod solutio non fuit facta, ipsi Barnabas &
 „ Socii non erant liberati, licet remissam fecerint; quia ita de-
 „ mum sunt ab obligatione dissoluti, si Litera effectum habue-
 „ rit „ & *decis. 8. num. 17. e 18.*, *Mastrillo Decis. Neap. 221.*
num. 17., *Rota Rom. decis. 217. num. 1. e 2.* „ ove l'adden-
num. 9. coram Gregorio XV., *decis. 250. num. 1. cor. Dunozett.*
sen. decis. 54. num. 1. cor. Celso, & *dec. 68. num. 50. cor. An-*
saldo „ ivi „ Quin etiam in hoc casu, quia solent Literæ pro-
 „ testari, seu redire protestatæ, ubi non sequatur illarum solu-
 „ tio, & adimplementum, refundenda quoque sunt super bonis
 „ Scribentis, seu Datoris Literarum, damna, & interesse passum
 „ ab Adjecto; nam, ut examinat practicus & doctus *Turre de*
Camb. disput. 2. quest. 13. num. 9. & seqq., quoties Literæ non
 „ implentur per solutionem ejus, cui dirigebantur, ex tali dese-
 „ ctu, seu carentia perfectionis insurgit jus, & actio agendi

» pro eodem Cambio contra Datorem Literarum ad instar em-
 » ptionis, in qua, re non tradita, datur actio ex empto, » *Caprar.*
decif. 65. num. 3. & in recentior. decif. 679. num. 2. part. 1.
decif. 334. num. 6. part. 5., & decif. 213. num. 3. e 4. part.
16., & Rota Florentina coram De Comitibus decif. 41. num. 17.,
e nella Florent. Literarum Cambii del 30. Dicembre 1736. avan-
ti il fu Sig. Auditore Filippo Rota riportata in ordine la XVIII.
del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano num. 38. » ivi, » Unde an-
 » te sequutam effectivam solutionem Scribens, vel cedens regu-
 » lariter non liberatur, » *nella Florent. Literar. Cambii del 30.*
Settembre 1779. avanti l' Illustrissimo Sig. Auditore Gio. Batista
Gaulard §. Portando &c., e nella confermativa del dì 13. Set-
tembre 1780. avanti il primo Turno Rotale a relazione dell' Illu-
strissimo Sig. Auditore Giuseppe Vernaccini al §. E per vero di-
re &c., nella Liburnen. Assecurationis super Compensatione del
Settembre 1766. avanti l' Illustrissimo, e Clarissimo Sig. Cavaliere Au-
ditore, ed ora degnissimo Senatore Alessandro Luci, la XLI. del
tomo IV. del Tesoro Ombrosiano num. 24., nella Liburnen. Lite-
rarum Cambii del 28. Giugno 1686. num. 10. avanti la B. M.
del fu Auditor Enea Cavalcanti in libro Motiv. unius Judicis 119.
fol. 271., e riportata nel tomo V. del Tesoro Ombrosiano in or-
dine la XVIII.

§. 3. La ragione, per cui questa seconda, anzi la prima opi-
 nione è prevalsa presso i Negozianti, e nel Foro, quella si è,
 perchè, non essendo il Contratto di Cambio, che un' obbligazione,
 che si assume il Traente a favore del Prenditore della Lettera,
 o sia del dator del denaro, di fare al medesimo pagare in un da-
 to luogo una certa determinata somma; nè riguardandosi perciò
 l' accettazione per un nuovo contratto, ma semplicemente una
 parte, e conseguenza del primo contratto fra il Traente, e il
 Prenditore della Lettera; e così il Trattario, che come un sem-
 plice Procuratore del Traente ad eseguire la convenzione confi-
 sistente nel pagamento dell' importare della Lettera; ne segue da
 ciò, che l' obbligazione del Traente è sempre in vigore, e suffi-
 sidente, finchè non è adempito quel pagamento, di cui si è egli
 assunto

*Ragione della
 preferenza data
 a questa regola.*

affunto l' obbligazione. Perlochè la tradizione della Lettera si confidera da i DD. come fatta *pro solvendo*, & non *pro soluto*, conforme, esaminando questa teoria, e seguendo il Testo espresso nella *L. Si Literarum 23. Cod. de Solution.*, hanno concordemente stabilito *Scaccia §. 2. Glossa 5. num. 323.* „ ivi „ Ratio meo iudicio, quare debitor Cambii, qui scripsit Literas, remaneat adhuc obligatus, est, quia illa acceptatio non est novus contractus inter ipsum Acceptantem, & Creditorem, cui facienda est solutio, sed est pars contractus Literarum Cambii; neque Creditor acquiescit acceptationi, nisi quatenus sequatur solutio de contanti: unde cum Creditor non habeat fidem de pretio Literarum acceptatarum, non liberat suum Debitorem: sicut enim, is qui vendit, non habita fide de pretio, retinet dominium rei venditæ penes se *§. Vendite Instit. tit. de Rerum divisione, Baldus in L. Si donationis Cod. de Contrah. emptio*; ita quoque Creditor, qui acceptanti Literas non habet fidem de solutione, non liberat suum Debitorem. „ *Episc. Rocca Disput. Jur. Select. cap. 93. num. 21.* „ ivi „ Inspecta enim receptissima sententia, Mercator scribens Literas nunquam liberatur, nisi Literis acceptatis & completis per actualem solutionem, cum censeantur susceptæ pro solvendo, non autem pro soluto, & quatenus solutio sequatur, & non alias, neque per dationem eorundem aliqua dicitur inducta novatio, aut delegatio „ *Du Puy cap. 11. §. 3.* „ ivi „ E la ragione di quest' opinione si è, perchè l' accettazione non è nuovo contratto fra l' Accettante, ed il Presentante, al quale deve essere fatto il pagamento, ma è una parte del primo contratto della Lettera di Cambio, perchè il Presentante non riceve l' accettazione, se non che colla condizione che ne debba seguire il pagamento: dal che ne segue, che il Presentante, non seguendo assolutamente la fede dell' accettazione della Lettera, il Traente primo debitore non è altrimenti liberato „ *Stryck. d. disput. 18. cap. 4. num. 34.* „ ivi „ Proinde acceptatio facta non est novus contractus inter Acceptantem, & Creditorem, cui facienda est solutio, sed est pars contractus Literarum Cambii celebrati inter istum, & Mandan-

„ tem; nec Creditor acceptationi acquiescit, nisi secuta reali satisfac-
 „ tione: quin non pro solutis, sed pro solvendis, atque cum hac
 „ tacita conditione Præsentas videtur accepisse Literas, ut, nisi sol-
 „ vantur, Tradens maneat adhuc dum obligatus „ *Constant. ad Stat. Urb. Adnot. 26. art. 3. n. 152.* » ivi » Nec enim per solam dationem
 „ Literarum inducitur aliqua delegatio ac novatio, nisi Literis
 „ acceptatis & completis per effectivam solutionem „ *Casareg. de*
 „ *Commerc. disc. 58. num. 4.* „ ivi „ E la ragione è questa, per-
 „ chè tanto de Jure, ché per stile universale de' Mercadanti s' in-
 „ tende che il Datore delle Lettere di Cambio, o il Girante sin
 „ da principio se ne faccia debitore a favore di chi le riceve, e
 „ così non rimanga mai liberato, se non quando sono pagate
 „ e compite „ *Rot. Rom. nella Romana Literarum Cambii del primo*
 „ *Decembre 1724. coram Ratto apud Casaregi in disc. 192. de*
 „ *Commerc. num. 19.* » ivi » Ea præsertim juridica, & fundamentali
 „ ad stipulante ratione, quia hujusmodi Literæ, Giratæ, aliæque si-
 „ miles Schedulæ, quæ a mercatoribus recipiuntur, nunquam cen-
 „ sentur datæ ac respectivæ receptæ pro soluto, sed pro solven-
 „ do, in modum, ut si debitor Tractam non adimpleat, semper
 „ competat regressus adversus Trahentem, seu Scribentem „ *d. Rot.*
 „ *Rom. coram Buratto dec. 486. n. 2., cor. Celfo dec. 54. n. 2., cor. Lu-*
 „ *doviso dec. 217. n. 1. e 3., & in recent. dec. 47. n. 2. 3. & seq., &*
 „ *Rota nostra Florent. coram de Comit. dec. Florent. 41. tom. 1. num.*
 „ *18. e 19.* „ ivi „ Siquidem ratio, propter quam decoctio Debito-
 „ ris cedit damno ejus, qui scripsit Literas Cambii, ea est, quia
 „ hujusmodi Literæ, Giratæ, aliæque similes Schedulæ, quæ a Cre-
 „ ditore recipiuntur, non censentur datæ, & respectivæ receptæ
 „ pro soluto, sed pro solvendo: adeout si debitor Tractam non
 „ adimpleat, is, qui Schedulam recepit, regressum habeat contra
 „ Tradentem, *Baldus &c.* Et ob id per acceptationem Literatum
 „ factam ab eo, cui directæ sunt, non inducitur liberatio Scri-
 „ bentis, nisi secuta solutione, & interim Acceptans pro fidejuf-
 „ fore habetur. „ E qui il dottissimo *Auditor Conti* convalida
 „ questa proposizione con una numerosa serie di autorità, e deci-
 „ sioni di diversi Tribunali, come di *Genova, Napoli, e Roma;* e

finalmente nella *Florentina Literarum Cambii del 30. Dicembre 1736.* avanti la buona mem. dell' Auditor Filippo Rota, la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano, num. 37. „ ivi „ Et ratio est, quia in „ bubio nomen Debitoris, & signanter illud expressum in Literis „ Cambii, censetur a Creditore Literas recipiente acceptatum pro „ solvendo, & non pro soluto. „

§. 4. Senza di che la qualità di fidejussore, che assume il Trattario coll' accettazione, nè l' obbligazione *de constituta pecunia*, che in quell' atto contrae a favore del Possessore della Lettera, possa giovare a sgravare il Traente dalla primitiva sua obbligazione: perchè, se si parla della qualità di fidejussore, è cosa indubitata, che l' acceffione di un fidejussore non libera dall' obbligazione qualsivisa Principale obbligato, secondo il Testo nella *L. Si Mandato 14. ff. de Fidejuf.*, & in *L. Reos principales 23. Cod. de Fidejussor. & Mandator*, seguendo i quali, hanno così fermato *Gabriel. consil. 155. num. 5. lib. 1.*, *Mans. consult. 19. num 5.*, *Perron. apud eundem consult. 666. num. 7.*, *Gait. de Credit. cap. 2. tit. 7. num. 2382.*, *Paschal. de Virib. Patr. Postestat. part. 1. cap. 8. num. 71.*, *Carleval. de Judiciis tomo 2. lib. 1. tit. 3. disp. 6. num. 24.*, e nella subietta materia *Stryck. d. disput. 18. tomo 7. cap. 4. num. 32.* „ ivi „ Cum Acceptans per „ acceptationem reputetur fidejussor, & si fidejussor promittat, & „ non Principalis, nullatenus liberatur Transcribens „ la *Rota nostra nella Florent. Literarum Cambii del 30. Dicembre 1736.* avanti l' Aud. Rota, la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano, num. 33. & seq. „ ivi „ Quando quidem sive confidere- „ mus D. Franciscum Carnesecchi post acceptatas Literas Cam- „ bii tamquam fidejussorem Domini Petri Pauli (Traente) ut „ censet *Anfald. de Commere. disc. 3. num. 13.* sive tamquam „ reum constitutæ pecuniæ, *Rocca &c.*; utroque casu verum est, „ quod per susceptam hanc obligationem a D. Carnesecchi libe- „ ratus non fuit Dominus Petrus Paulus Scribens ab obligatio- „ ne & debito erga D. Senatorem ejus Fratrem (Prenditore „ della Cambiale), sed nihilominus remansit principalis debitor „ at de datione fidejussoris, quod non liberet Principalem, tradunt

*Senza che offi
l'atto di fide-
jussione, che il
Trattario viene
a contrarre con
l' accettazione.*

» *Gabriel. &c.* ,, nè molto meno per la qualità dell' obbligazione, che si assume l' Accetrante, *de constituta pecunia*, secondo il Testo espresso nella *L. Ubi quis 28. ff. de Constit. pecun.*
 » ivi ,, *Ubi quis pro alio constituit se soluturum, adhuc is,*
 » pro quo constituit, obligatus manet ,, *Perron. apud Mansum d. consultat. 666. num. 7., e l' allegata decis. 18. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano num. 36.*

Esecuzione par-
 rita contro il
 Traente per il
 ritorno.

§. 5. Quest' azione di regresso è poi così privilegiata a favore del Possessore della Lettera, che quelle medesime prerogative, che le Leggi hanno accordate al medesimo contro l' Accettante, le hanno eziandio accordate contro il Traente nel caso di ritorno, *Gratian. discept. 569. num. 25., Marquard. de Jure Mercator. lib. 2. cap. 13. num. 60., Scaccia de Commerc. & Camb. §. 7. Glofa 4. num. 1., De Luca de Cambiis disc. 22. num. 2. ,, ivi ,, Et quatenus pertinet ad primam, dicebam non esse*
 » dubitandum de regula super competentia viæ esecutiivæ, quæ
 » ex magis communi, & ubique recepta Doctorum opinione,
 » competit pro Literis Cambii, non solum contra Mandatarium
 » Acceptantem, *sed etiam contra Scribentem in casu regressus ob*
 » *illarum non implementum; cum de communi omnium Europæ Tri-*
 » *bunaliū consuetudine ratione Commerci id receptum sit ,, An-*
 » *saldo de Commerc. disc. 77. num. 7. ,, ivi ,, Quod autem compe-*
 » *tat adversus Antonium via esecutiiva, manifestum est, cum*
 » *ipse consignaverit Laurentio, & Nicolao quasdam Literas*
 » *Cambii directas Januam, Massilias, & Civitatem Gadicens-*
 » *sem: unde eisdem Literis ibidem protestatis ab eis, quibus*
 » *erant directæ, ob carentiam crediti, seu effectuum ejusdem*
 » *Antonii, intrare procul dubio viam esecutiivam, quæ favore*
 » *Commerci non minus pro Literis Cambii tribuitur contra*
 » *Mandatarium Acceptantem, quam contra Scribentem in casu non*
 » *implementi, seu regressus, & protestationis, notorium est, & ha-*
 » *betur decisum ,, Rota Rom. cor. Othobono decis. 118. num. 5.,*
 » *cor. Bichio decis. 481. num. 21., coram Ludovif. decis. 217. num-*
 » *2. & 3., coram Caprara decis. 65. num. 4., ivi ,, Nec fuit suspi-*
 » *catum de competentia viæ esecutiivæ, quia commissio Spinu-*

» læ, directa Fratribus del Rosso, di farne accettazione, e paga-
» mento a suo tempo, cum expresse Mandato di prenderne vostro
» rimborso da noi in Fiera prossima di apparizione, non secuta in
» Feriis reimpbursemente promissa, imo redeuntibus absque effectu
» Literis, & cum protestu, intrat regressus adversus Scribentem
» ad formam Mandati de reimpbursemente a se ipso, cum refe-
» sione damnorum, & interesse, pro quibus competit via exe-
» cutiva „ *coram Anfaldo decis. 68. num. 49.* „ ivi „ In his
» namque terminis utique non video, quod Doctores de hac
» nummularia materia tractantes aliam impartiantur actionem ad
» commodum Adjecti, seu recipientis prefatas Literas, contra
» Scribentem, nisi viam, seu mandatum executivum giro restitu-
» tione pretii, pro qua idem Adjectus Literas a Scribente obti-
» nuerat „ *Et Rota Florentina nella citata Liburnen. Affecutionis*
» *super compensatione del Settembre 1766. avanti il Clarissimo Sig.*
» *Senatore Cavaliere Alessandro Luci, la XLI. del tomo IV. del Te-*
» *soro Ombrosiano num. 24.* „ ivi „ Quando essi avevano la stra-
» da libera ed espedita di ottenere da i Velixander Traenti
» la loro rilevazione per dette Cambiali protestate col privile-
» gio ancora della strada esecutiva „ *nella cit. Florent. Literar.*
» *Cambii del 30. Settembre 1779. coram Goulard al §. Portando &c.*
» ivi „ Portando un gran vantaggio al pubblico Commercio il
» pronto pagamento delle Cambiali, è stata saviamente per tut-
» te le Piazze mercantili stabilita la consuetudine, che abbiano
» queste l'esecuzione parata contro il Trattario, nel caso che
» siano dal medesimo accettate, o contro il Girante nel caso del
» legittimo ritorno di esse „ e nella Confermatória del 13. Settem-
» bre 1730. *coram Vernaccini §. E per vero dire &c.* „ ivi „ E per
» vero dire è principio incontrovertibile, che per il pagamen-
» to delle Cambiali, tanto contro il Trattario, nel caso che
» le abbia accettate, quanto contro lo Scrivente, o Girante, nel
» caso che ritornino non adempite, ha luogo la via esecutiva, e
» ciò non solo secondo la generale consuetudine di tutte le Piaz-
» ze mercantili, di cui, oltre gli allegati nella precedente deci-
» sione §. Portando &c., attestano ancora l'Anfaldo de Commercio

» *disc. 77. num. 7.*, *Rota Bononien. apud Urceulum de Transact.*
 » *quest. 40. num. 24.*, *Rota Rom. in recentior. decis. 334. num.*
 » *1. e 2. part. 5. tomo 1.*, ma più precisamente in forza del-
 » le Leggi particolari, con le quali si procede ne i nostri Tri-
 » bunali, essendo sopra di ciò Litterale la disposizione dello
 » *Statuto di Mercanzia lib. 2. rub. 8.*, e quella della riforma
 » dell' Anno 1613., l'una e l'altra estesamente riportata in det-
 » ta antecedente decisione §. A render vie più valida &c.

§. 6. Nè al Proprietario della Cambiale compete solo il regres-

Anche per i
danni, spese, e
interessi.

so col beneficio della via esecutiva contro il Traente per il rim-
 borso del prezzo della Lettera ad esso ceduta, come
 abbiamo fin qui provato; ma gli compete ancora il diritto di
 farsi unitamente reintegrare de i danni, che sono ad essi deriva-
 ti dall' inadempimento della Lettera: quali sono le spese di Pro-
 testi, porti di lettere, gl'interessi mercantili sopra la somma non
 pagata dal dì, in cui doveva seguire il pagamento, fino a quello,
 in cui effettivamente succeda, oppure i danni, che potessero esser-
 vi nel Cambio nell' occasione della rivalsa, che chi pagasse per
 onore di firma dovesse prendersi sopra il Possessore della Cam-
 biale, provvisioni &c.: essendo in arbitrio dell' Attore o il pren-
 dere gl'interessi, o il farsi pagare i danni del ritorno; purchè
 sempre si verifichi la refezione del danno emergente, e del lucro
 cessante. L'azione *prescriptis verbis* dalle Leggi Romane stabilita a
 soccorso di quei contraenti, che ottengono la promessa di un fat-
 to, è quella, che somministra al Possessore di una Cambiale il dritto
 alla refezione de i danni, conforme, seguendo la risposta del Giu-
 reconsuluto Paolo, stabilì la *L. Naturalis 5. ff. de Prescriptis verbis*,
 & in *factum actionibus §. 2.* „ ivi „ In qua actione (che nasce
 appunto dal contratto di Cambio contro quello de i contraenti,
 che non adempisce la pattuita promessa) „ id veniet, non ut
 „ reddas quod acceperis, sed ut damneris mihi quanti interest mea
 „ illud, de quo convenit accipere „; e perciò, seguendo questa
 Legge, e la *L. Arbitraria 2.*, e la *L. Non ubique 3. ff. De eo, quod
 certo loco dari oportet*, ove il Voet num. 6., hanno stabilita questa
 regola nella subietta materia il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1.*

Derivante dall'
azione preferi-
pris verbis.

sect. 4. tit. 11. §. 6. „ ivi „ Regressus tendit ad restitutionem
 „ primi Cambii, cum usuris, omnique interesse, ex conventionem ,
 „ vel arbitrio Judicis determinando, adeoque non modo damno
 „ emergente, sed & lucro cessante celerrime faciendam „ *Phoon-*
 „ *sen chap. 20. §. 2.* „ ivi „ Le Tireur, ou l'Endosseur d'une
 „ Lettre de Change révenüe avec Protest faite de payément, est
 „ obligé de donner à celui, qui en a payé la valeur, ou au
 „ Porteur de la Lettre, une entiere & prompte satisfaction: *c'est-*
 „ *à-dire* de lui rembourser la valeur avec l'augmentation de Re-
 „ change, des fraix du Protest, & de la commission, & cela
 „ aussi-tôt que le dit Porteur lui présente la Lettre de Change
 „ avec le Protest, pourvû toutefois que le Protest ait été fait
 „ dans le tems convénable dans la Place, où la Lettre étoit pa-
 „ yable „ *Poitier du Contract de Change chap. 4. §. 2., num. 62.*
 „ ivi » Le second chef d'obligation, que contracte par ce con-
 „ tract de Change le Tireur envers le Donneur de valeur, est l'o-
 „ bligation des dommages, & intérêts du Donneur de valeur, à
 „ défaut de payément de la Lettre à son échéance, ou de la re-
 „ stitution de ce, qui à été donné par la Lettre au choix du Don-
 „ neur de valeur „ *Du Puy cap. 3. §. 35.* „ ivi » E benchè la
 „ Lettera di Cambio non sia pagata, e che ella sia protestata, il
 „ contratto di Cambio è nonostante buono e valido, *perchè* quel-
 „ lo, che ne ha data la valuta, ha un' azione per rilievo di tutti
 „ i suoi danni ed interessi di Cambio e Ricambio, nel medesi-
 „ mo modo, che nella compra e vendita „ *Casareg. de Commer-*
 „ *disc. 59. per tot., e singolarmente §. 5.* „ ivi „ Premesso ora tut-
 „ to ciò, si deve certamente conchiudere, che li Sigg. Vitali &c.
 „ non possono in modo alcuno pretendere la rescissione del con-
 „ tratto di Cambio con repetere la medesima somma, o denaro
 „ pagato al Signor Morganti in Livorno per la valuta delle Let-
 „ tere, ma sono obbligati a procedere per via di ritorno, il quale
 „ in sostanza non importa altro, che una vera e giusta misura
 „ introdotta generalmente dalli Mercanti per il refaciamento di
 „ tutti i danni, spese, ed interessi al Remittente, nel caso che non
 „ gli siano compite le Lettere di Cambio „ *Turre de Cambiis di-*

sput. 2. quest. 13. num. 10. „ivi,, Sane prætereundum non est, in „ proposito hujus elevationis Protextum, extra omnem quæstio- „ nem esse, per hunc actum protestationis oriri nedum actionem „ contra Datorem Literarum ad quantitatem, de qua in Literis „ Cambii, Sed etiam ad justum interesse, ob non factam solutionem „ in loco, ac tempore destinato, „ & §. 12. e 13. Rot. Rom. dec. 68. coram Anfaldo num. 50. „ ivi „ Quin etiam in hoc casu, „ quia solent Literæ protestari, seu redire protestatæ, ubi non fe- „ quatur illarum solutio & adimplementum, refundenda quoque „ sunt super bonis Scribentis, seu Datoris Literarum, damna, & „ interesse passum ab Adjecto „ & Rota Florentina nella Liburnen. Literarum Cambii 3. Martii 1665. cor. bon. mem. Aud. Cordella, la XV. del Tomo IV. del Tesoro Ombrosiano, num. 14. „ ivi „ Con- „ demnavimus vero dictos reos ad damna, & interesse, quia cum „ solutio dictarum Literarum esset destinata certa die, & loco, „ post moram debere totum id, quod Creditores intererat solu- „ tionem fuisse factam suo loco & tempore, sive simus in Cre- „ ditore stricti juris L. 2. §. ult. ff. De eo, quod certo loco, L. Si „ calendis ff. de Rejudic., sive ex contractu bonæ fidei, L. Num- „ mis ff. de in Litt. juram., L. 7. ff. De eo quod certo loco, Leo- „ tard. de Usuris quest. 83. num. 14. circa med.

Senza bisogno di alcuna giuridica interpellazione.

§. 7. Senza che, per assicurare la refezione de i danni è degl' interessi, sia necessario alcun' atto giudiziario, o formale, di domanda, o sivero d' interpellazione, o di costituzione in mora, perchè il solo Protesto solito e necessario fra i Mercanti è quello, che costituisce in mora il Debitore della Cambiale, sia quasivoglia quello, che debba esserlo: perchè, secondo le regole del *Gius Comune* essendo il Protesto una dichiarazione di animo di volere acquistare, non che conservare i diritti, che possono competerli al solo oggetto di evitare i danni; deve perciò quest' atto riguardarsi come sufficiente a meritare la giusta refezione de i danni, particolarmente fra i Negozianti, fra i quali si procede *de bono, & aquo, & sola facti veritate inspecta*, conforme dicono i Dottori, e conforme, dopo aver' ottimamente esaminato un simile dubbio, decide la *Rota nostra Fla-*

rentina

rentina nella citata *Liburnen. Literarum Cambii coram Cordella del 3. Maggio 1665. §. 16. 17. e 18.* „ ivi „ Nec poterat dici di-
 „ Sta damna, & interesse non fuisse petita, quia per Protestatio-
 „ nem judicialiter factam de damnis, & interesse satis diceban-
 „ tur petita; cum Protestatio sit animi nostri declaratio juris ac-
 „ quirendi, conservandi, vel damnum depellendi causa facta,
 „ *Cap. Consult. de Reg. Jur., L. Si duo §. Cum Inquilinus &c.;*
 „ quod fuit coram Judice Protestatum de damnis, & interesse,
 „ declaravit Actor velle dicta damna, & interesse, quod potif-
 „ simum sufficere debeat in Causis Mercatorum, in quibus pro-
 „ ceditur, sola facti veritate inspecta, absque libello, & quo-
 „ modo declarata appareat Actoris voluntas, & de bono
 „ & æquo, *Menoch. de Arbitrar. quest. 51. num. 2., Thesaur.*
 „ *decif. 166. num. 7., Franck. decif. 303. num. 3., Rot. Januen.*
 „ *decif. 23. num. 15., Rota Rom. decif. 641. in fine part. 1.,*
 „ & *decif. 395. num. 12. part. 5. recent.*

§. 8. In Livorno poi, specialmente perchè è stato così pre-
 cisamente disposto con ordine Sovrano nell'aggiunta fatta nel
 6. Marzo 1682. al Capitolo 1. del 1674. „ ivi „ Al Capitolo
 „ primo delle Lettere di Cambio. E fatto il Protesto, ne cor-
 „ ra l'interesse al Debitore di mezzo per cento il mese senza
 „ altra interpellazione, e senz' alcun pregiudizio al Creditore,
 „ quale possa nonostante astringere il Debitore, come di ra-
 „ gione. „

*In Livorno in
 specie per Leg-
 ge Municipale.*

§. 9. Per ben' intendere in qual forma possa, e debba con-
 tenerfi un Possessore per ripetere i danni di una Cambiale,
 che non sia pagata alla scadenza; non farà inopportuno l' av-
 vertire quì, che in due maniere può farsi questa repetizio-
 ne, e reintegrazione rispettiva.

*In due maniere
 può il Portatore
 ripetere dal Traen-
 te, e Girante
 la sua reintegra-
 zione per i danni
 di una Lettera
 protestata.*

§. 10. La prima può succedere allorchè il Remittente, o
 il Portatore, non avendo altrimenti una precisa necessità di a-
 vere la somma cambiata nel luogo, ove doveva estinguerfi la
 Cambiale, domanda al Traente, o Dator della Lettera la resti-
 tuzione della somma pagatagli per l'acquisto della Cambiale.
 In questo caso il Portatore predetto, non solo ha diritto di

*La prima si è
 quando il Pren-
 ditore della Let-
 tera si contenta
 di ripetere il de-
 naro sborsato.*

repetere la stessa somma sborsata per l'acquisto della Lettera, ma di più le spese del Protesto, porti di Lettere, e l'interesse mercantile sopra dette somme. *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §. 11.* „ ivi „ Regressus tendit ad restitutionem primi Cambii » cum usuris, omnique interesse, ex conventionem, vel arbitrio » Judicis determinando, adeoque non modo damno emergente, » sed & lucro cessante celerrime faciendam „ *Poitier du Contract. de Change chap. 4. Art. 2. §. 63. e 68., Du Puy cap. 15. §. 3.* „ ivi „ Il primo si è, che può aggiungere alla somma » principale le spese del Protesto, e gl'interessi dal giorno del » medesimo Protesto, fino a quello dell'attual pagamento; per- » chè gl'interessi in materia di Lettere di Cambio sono dovuti » dal giorno del Protesto, ancorchè non ne abbia fatta istanza » in Giustizia. „

§. 11. La seconda si è quando la Lettera ritorna col Ricambio del denaro; e questo succede, perchè il Possessore della Lettera per l'effetto di supplire all'impegno addossato in corrispettività, o sìvero per riavere effettivamente quel denaro, che gli era stato promesso colla tradizione della Lettera, prenda in quella Piazza, ove doveva ricevere il pagamento, una somma corrispondente a quella, che doveva ricevere; e per tal somma fa tratta sopra il suo Remittente. In questo caso il danno si riduce 1^o. al pagamento della somma, che secondo il Cambio corrente corrisponde all'importare di quella, che doveva esser pagata dal Trattario, e per avere la quale è convenuto far tratta, e ceder la propria Lettera sopra il Remittente; 2^o. le spese del Protesto; 3^o. la provvisione dovuta al Portatore sopra la Tratta, che fa; 4^o. la Senferia, che paga al Senfale di Cambj, perchè gli trovi l'esito di quella Tratta. *Du Puy d. cap. 15. §. 2.* „ ivi „ Il secondo rimedio si è, che il Presentante pigli del danaro a Cambio, e che dia una Lettera di » Cambio pagabile nella medesima Città, ove quella protesta- » ta fu tratta; ed in questa, che egli trae, vi comprenda primieramente la somma principale della Lettera, della quale esso era il Presentante: secondariamente le spese del Prote-

*La seconda,
quando si fa col
Ricambio.*

» sto; in terzo luogo la provvisione; quarto la Senferia occor-
 » fa; e in quinto luogo il prezzo del nuovo Cambio. Per
 » spiegazione delle quali cose farà bene il portare un' esem-
 » pio. §. 6. Si supponga che la Lettera di Cambio, protestata
 » per mancanza di pagamento, fosse di Lire 4000. tratta di
 » Lione, e pagabile in Parigi; che le spese del Protesto siano
 » una lira, e dieci soldi; che la provvisione a un terzo per
 » cento sia Lire 13. 6. 8.; che la Senferia a un'ottavo per
 » cento importi cinque Lire; e che il prezzo del nuovo Cam-
 » bio, o sia Ricambio, a mezzo per cento per gli pagamen-
 » ti più prossimi, ascenda a sessanta Lire, cinque soldi, e die-
 » ci denari. Tutte queste somme unite insieme fanno Lire
 » 4080. 2. 6., della qual somma farà una Lettera per il ritor-
 » no di quella protestata, „ *Poitiér du Contract. de Change chap.*
 » 4. §. 6. num. 64. „ ivi „ Celui, qui a fourni la Lettre de
 » Change, doit quelque fois rembourser le Rechange à celui,
 » à qui il l'a fournie Pour sçavoir ce que c'est que ce *Rechan-*
 » ge, il faut observer que celui, à qui la Lettre a été fournie,
 » peut en cas de refus de payement de la Lettre après avoir
 » fait son Protest, prendre d'un Banquier du lieu, où la Let-
 » tre étoit payable, une somme d'argent pareille à celle por-
 » tée par la Lettre, qui n'a pas été acquittée, & donner à ce
 » Banquier, en échange de l'argent qu'il reçoit de lui, une
 » Lettre de Change de cette somme tirée a vüe sur celui, qui
 » lui avoit fourni la sienne, ou sur quelque autre personne;
 » si pour avoir cet argent en échange de cette Lettre il a pa-
 » yé à ce Banquier un droit de Change, parce que l'argent a-
 » lors gaignoit sur les Lettres. ce droit de Change qu'il a pa-
 » yé a ce Banquier pour avoir l'argent, dont il avoit besoin,
 » est ce qu'on appelle le *Rechange*, dont il doit être remboursé
 » par celui, qui à fourni la Lettre, dont on lui a refusé le pa-
 » yement „ *Phoosen chap. 20. §. 2.* „ ivi „ Le Tireur, ou
 » l'Endosseur d'une Lettre de Change revenue avec Protest fau-
 » te de payement, est obligé de donner à celui, qui lui en
 » a payé la valeur, ou au Porteur de la Lettre, une entiere

» & prompte satisfaction: c'est-à-dire de lui rembourser la valeur
 » avec l'augmentation du Rechange, des fraix du Protest, & de la
 » commission ,, Franck. Infit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §.
 12. ,, ivi ,, Ex quo sequitur, etiam Recambium solvendum es-
 » se, quoties propter Cambium non solum revera quacumque
 » ratione initum fuit ,, & §. 15. ,, ivi ,, Expensæ, propter de-
 » ficiens adimplementum factæ, omni casu restituendæ sunt; ve-
 » luti quæ in protestationem, ac nuncios, aut necessarium iter
 » erogantur ,, & §. 17. ,, ivi ,, Proxenicum peti non potest,
 » nisi Recambio facto; ex quo debetur semel, ac toties, quoties
 » Recambium per plura loca iteratum præstandum dixi. ,,

Costumi di Francia. §. 12. In Francia per Legge Sovrana si osservano regole to-
 talmente uniformi a quelle stabilite di sopra, in conformità de i
 §§. 4. 5. 6. e 7. del Tit. 6. dell' Ordinanza di Luigi XIV. del
 Marzo 1673.

Costumi di Augusta. §. 13. Lo stesso si osserva in Augusta in esecuzione del §. 8.
 dell' Ordinanza del Cambio di quella Piazza ,, ivi ,, En huitieme
 ,, lieu, si une Lettre de Change revient à Protest faute de payé-
 ,, ment, le Tireur sera obligé d'en restituer incontinent la valeur
 ,, reçue au Donneur, avec les fraix, & le Rechange, comme il
 ,, revient à droiture, de lui donner caution du montant le même
 ,, jour, ou de prendre avec lui les mesures qu'ils trouveront à
 ,, propos: ou le Porteur pourra s'en prendre au Tireur, & à
 ,, l'Accépteur, & les traiter tous deux comme débiteurs jusqu'à
 ,, ce qu'il soit remboursé de la valeur de la Lettre de Change
 ,, par l'un, ou par l'autre. ,,

Costumi di Brester. §. 14. Nella Piazza di Bresteria è pure accordato lo stesso di-
 ritto al Portatore, secondo il §. 14. dell' Ordinanza del Cambio del
 28. Novembre 1672. ,, ivi ,, Lorsque quelqu'un aura pris de l'ar-
 ,, gent, & fourni une Lettre de Change, qui ayant été envoyée
 ,, à l'accéptation reviendra avec Protest, le Fournisseur sera obli-
 ,, gé d'en rembourser incessamment le capital avec les fraix, dom-
 ,, mages, & intérêts au Crediteur. ,,

Costumi di Danzica. §. 15. Non diverso è il costume, che si pratica nella Piazza
 di Danzica, in conformità del §. 28. dell' Ordinanza del Cambio

per quella Città, fatta per pubblico Decreto del 8. Marzo 1701.
 „ ivi » Lorsqu'une Lettre de Change, après l'avoir acceptée, n'est
 „ pourtant pas payée au jour de l'échéance, & que le Protest en
 „ a été deüement fait, le Porteur ou Créancier a son recours en
 „ première lieu contre le dernier Endosseur, de qu'il à reçu la
 „ Lettre, & si cet Endosseur ne le satisfait pas, il se pourvoira
 „ contre l'Endosseur, qui le précède immédiatement en cas qu'il
 „ ait du credit, & soit en état de payer, & il continuera à re-
 „ monter de même à moins de quelque nouvel ordre venu ex-
 „ près sur ce sujet, pour retourner jusqu'au Donneur de la Let-
 „ tre, & exiger de lui le payement du capital, le dédommage-
 „ ment & les intérêts, suivant le cours du Change, au tems que
 „ la Lettre a été renvojée; & en cas de refus de payement, pro-
 „ céder par execution contre lui, & ses cautions: bien-entendu
 „ que c'est aussi en lui transportant le droit qui résulte contre
 „ l'Accepteur. „

§. 16. *L' Ordinanza per le Lettere di Cambio, emanata nel* *Simile per gli*
 1684. dall' *Elettore di Brandemburgo al §. 28. e al §. 29. prescri-* *Stati del Bran-*
 ve i medesimi *Regolamenti. „* *demburgheze.*

§. 17. *Il Codice Carolino intitolato Loix & Constitutions de*
S. M. le Roi de Sardaigne publiées en 1770. liv. 2. titre 16. chap. *Simile per gli*
 3. §§. 23. 24. e 25.; così dispone „ ivi » Après qu'on aura fait *Stati del Re di*
 „ ses diligences, si la Lettre de Change n'est pas payée, le Pro- *Sardegna.*
 „ priétaire d'icelle pourra agir pour les dominages, rechanges,
 „ dépens, & intérêts contre chacun des précédens Endosseurs, ou
 „ en droiture contre celui, qui l'a tirée, & contre les autres
 „ coobligés §. 24. Si le Propriétaire de la dite Lettre veut être
 „ payé au même lieu, & en la même monnoye qu'on devoit lui
 „ faire son payement, outre la somme exprimée dans la Lettre,
 „ l'intérêt lui fera encore dû dès le jour de l'acte de Protest
 „ fait à défaut du payement §. 25. Le susdit Propriétaire pourra
 „ aussi, lorsqu'il n'y aura point eu de Rechange, répéter de cha-
 „ cun des furnommés la valeur par lui payée à son Auteur pour
 „ avoir la dite Lettre, & l'intérêt lui fera dû dès le temps de
 „ ce payement, outre les frais faits pour les Protêt, qu'on devra
 „ toujours rembourser. „

*Simile per la
Danimarca.*

§. 18. Si leggono ordinate le stesse regole per osservarsi nelle Piazze della *Danimarca* nell' *Ordinanza relativa al Cambio*, compresa nelle *Leggi e Costumi della Danimarca*, emanata nel 31. Marzo 1688. *libro 5. cap. 14. §. 22.* „ ivi „ *Lorsqu'une Lettre n'est pas* „ *acceptée, ou n'est pas payée au jour de l'échéance, elle devra* „ *ensuite être payée avec l'agio, & avec le Change, & le Re-* „ *change, & un pour cent par mois, & encore demi pour cent* „ *une fois payé, pour provision du Facteur, & les frais du Pro-* „ *test, & ports des Lettres: & les intérêts seront comptés du* „ *jour de l'échéance de la Lettre de Change.* „

*Simile in Bolo-
gna.*

§. 19. *Negli Articoli, e Ordinanze per il Cambio per la Cit-* „ *tà di Bologna*, riportati dopo il *Phoonser, les Loix & Coutumes* „ *du Change*, si legge prescritto quant' appresso; cioè „ ivi „ *Et* „ *s'il arrivoit qu'après l'acceptation d'une Lettre il survint une* „ *faillite de la part de celui, qui la devoit payer, & qu'elle ne* „ *fut pas payée au tems de l'échéance, le Porteur fera son Pro-* „ *test, & celui qui a tiré ou endossé la Lettre, fera tenu de* „ *rembourser le Créancier tant de la somme capitale, que de* „ *tous les dépens, dommages, & intérêts.* „

*Se il Traente
sia tenuto ai
danni de' diver-
si Ricambj nel
ritorno di una
Cambiale.*

§. 20. Nello stabilimento della regola, di cui si parla nel presente Articolo, si fa luogo ad una disputa subalterna, la quale si è, se il Traente sia obbligato a soffrire i danni di tutti i Ricambj, che si fanno nelle diverse Piazze da i rispettivi Giratarj sopra i Giranti nel ripetere i danni del ritorno della Lettera protestata per difetto di pagamento; cioè a dire: Tizio di Londra Portatore di una Cambiale ricevuta da Cajo di Augusta suo Remittente e Girante, non ottenendo il pagamento alla scadenza dal Trattario, leva il solito Protesto, e poi trae sopra Cajo tanta somma, quanta corrisponde all' importare del denaro, che doveva ricevere in conseguenza della prima Lettera; con più le spese del Protesto, della sua provvisione, per aver pagata a se stesso la Lettera per onor di firma del suo Remittente; la Senferia della nuova Tratta, e i porti di Lettere; e fa una tal Tratta al Cambio, che corre in Londra per Augusta. Cajo di Augusta, che ha ricevuta quella Lettera da Sempronio di Vienna, fa il suo ritorno,

con trarre sopra questi tanta fomma, quanta corrisponda a quella, che ha pagata per la Tratta di Tizio; e vi aggiunge tutte le spese, che deve fare per commettere questo nuovo Cambio, nel quale i danni vengono ad accrescersi. Sempronio, che ha ricevuta la Lettera da Mevio di Genova, fa lo stesso, e sopra di lui si rivale; e Mevio finalmente, che ha avuta la Lettera da Giovanni di Livorno Traente, trae sopra questi l'importare del suo rimborso per tutti i danni sofferti in questo giro.

§. 21. Il dubbio dunque, che nasce, si è di vedere, se Tizio di Londra debba rivalersi sopra Cajo suo Remittente, o sivero direttamente sopra Giovanni Traente, per scansare i danni, che dal giro de i diversi rimborsi viene a soffrire quest'ultimo.

§. 22. Io sono di parere, che i danni di tutti questi Ricambj siano dal Traente dovuti; per la ragione, che il Portatore di una Cambiale avendo ricevuta la medesima dal precedente Indossante, riconosce quello per suo Autore; e lo stesso giro del Commercio esige che a lui la rimandi, e che sopra di lui ricambj, o sivero faccia il ritorno del Cambio; & sic de singulis. Dimodochè il Giro di questi Ricambj è una necessaria conseguenza del sistema Cambiario; e perciò il danno, che nel ritorno viene a soffrire la Lettera per i diversi Ricambj, che gli Indossatarj riportano sopra i rispettivi Indossanti, è uno di quelli calcolabile da chi trae, ed uno di quelli, a cui si espone il Traente col dare una Lettera, che non sia adempita alla scadenza.

§. 23. In fatti chiunque si rivale direttamente contro il suo Autore, fa ciò, che ha diritto di fare, usa del suo diritto; e perciò non può essere responsabile del danno del Ricambio: e così successivamente deve dirsi degli altri, conforme avverte opportunamente il *Du Puy cap. 15. §. 25. vers. Ma quando* „ ivi „ *Ma quando il Presentante fa il suo ricorso a diritto sopra il suo immediato Autore, si vale di quel diritto, che gli compete; e così successivamente gli altri.* „

§. 24. Per queste ragioni pertanto il dottissimo *Franch. in Instit. Jur. Cambial. lib. 2. sect. 1. tit. 7.*, dopo avere stabilito

Si stabilisce l'affermativa.

Ragioni, e autorità sopra tal sentimento.

al precedente §. 12. per regola generale, che il Ricambio debba farsi direttamente sopra il Traente, pone per eccezione tutti quei casi, ne i quali la Lettera ha dovuto necessariamente soffrire il giro di diversi Ricambj al §. 14. „ ivi „ Contra per „ plura etiam loca debetur Recambium, quoties per eadem necessario inerendum fuit „; e fra questi al §. 16. annovera appunto quello, di cui qui si tratta, quando, cioè la Cambiale ha sofferte diverse Gire, e conseguentemente ha dovuto passeggiare per diverse Piazze „ ivi „ Si Literæ Cambiales per plura loca ambulaverint, adeoque per eadem redeant. „

Eccezioni, e
repliche.

§. 25. Senza che a distruggere quest' opinione possa valutarfi efficace la ragione, che si adduce dal *Savary Parfait Négociant* tomo 1. livr. 3. chap. 11. §. *La première &c.*, ove volendo provare la giustizia della Municipale Disposizione di *Francia*, contenuta nell' *Editto del Re Luigi XIV.* più volte sopraccitato all' *Art. 5. tit. 6.*, rileva, che siccome il Traente ha data al Prenditore la Lettera per la Piazza, ove deve essere estinta, non deve perciò essere obbligato ad altro danno, che a quello, che può nascere dal Ricambio da farsi dalla detta Piazza sopra quella di esso Traente: giacchè il giro, che la Lettera ha fatto, prima di arrivare alla Piazza del suo destino, ed i rispettivi indossamenti ricevuti non sono derivati dal dato, e fatto del Traente; ma bensì per comodo, e interesse del Prenditore, e de i successivi Indossanti.

§. 26. Questa stessa ragione al medesimo oggetto d' illustrare la Patria disposizione viene rilevata dal *Du Puy al cap. 15. §. 25.* ove richiama a soccorso le disposizioni di ragioni contenute nella *L. 9. ff. de Transact.* „ ivi „ Non attendatur id, de quo cogitatum non docetur „; e nella *L. 198. ff. de Regul. Juris* „ ivi „ Factum cuique suum, non adversario nocere „ debet. „

§. 27. Subito che per altro la natura attuale del Commercio delle Cambiali porta per necessaria conseguenza il Giro delle medesime per diverse Piazze, prima che arrivino al luogo, ove dovrebbe farsene l'estinzione, non può dirsi, nè che im-

pensato

penfato sia un simile accidente, nè che il circolo medesimo sia un dato, e fatto del Prenditore della Lettera; ma bensì un' accidente dipendente dalla natura dell' atto, e da considerarsi perciò come tacitamente stipulato, in conformità della celebre risposta del Giureconsulto *Pomponio*, riportata nelle *Pandette* alla *L. Cum quid 3. ff. de Reb. creditis*, „ ivi „, Nam in contrahendo quod agitur, pro cauto habendum est „ ove il *Brunemanno* §. 5. in fine „, Deinde DD. inferunt regulam, quod „ eadem sit virtus taciti, & expressi. Tacitum autem est, quod „ ex natura rei tacite inest. „ Nel qual caso il danno, che da un tal naturale principio deriva, dovrà essere a carico del primo Autore, qual' è il Traente. *Arg. a L. Nihil dolo 172. §. Cum principalis ff. de Regul. Jur.*

§. 28. Oltredichè, siccome non può dirsi che faccia danno, se non che quello, che fa ciò, che non ha diritto di fare, secondo la disposizione del Testo nella *L. Nemo 192. ff. de Reg. Jur.*, „ ivi „, Nemo damnum facit, nisi qui id facit, quod „ facere us non habet „; e siccome chi usa del suo diritto non è reo di dolo, nè di danno verso di alcuno, a forma dell' altro Canone di ragion comune, di cui la *L. Nullus 56. ff. de Reg. Jur.*, „ ivi „, Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur „; così non potrà mai dirsi, nè che il Prenditore della Lettera, nè i successivi Giranti commettino alcun danno alla medesima col circolo, che gli danno, mediante i diversi indolfi; perchè fanno ciò, che hanno diritto di fare, e precisamente si servono della Lettera a quell' uso, per cui è destinata.

§. 29. L' istesso deve dirsi nell' occasione del ritorno, in cui ognuno per ordine retrogrado si rivale contro il rispettivo Cedente, come suo Autore: nel che fare eseguisce ciò, che ha diritto di fare, come abbiamo precedentemente osservato al §. 20. del presente *Articolo*; e usando perciò di quel diritto, che se gli compete, non può considerarsi come Autore di alcun, benchè minimo danno.

§. 30. Se dunque nessuno de i Giranti può caratterizzarsi per Autore del danno per il giro, che dà alla Lettera colla sua Cessione; e se nessuno de i Giratarj può essere addebitato de i danni de i Ricambj nel rivalersi, che ognuno fa contro il rispettivo Autore; chi farà dunque l' Autore de i danni, di cui vien caricata una Lettera Protestata per difetto di pagamento? L'unico Autore di tutti questi danni si è il Traente; perchè egli non ha adempito all' impegno contratto col Prenditor della Lettera di fargli pagare l' importare della medesima nel luogo in essa indicato: giacchè se una tale obbligazione fosse stata adempita, i danni de i Ricambi non avrebbero avuto luogo.

§. 31. Se al Traente pertanto deve unicamente attribuirsi la colpa di questi danni, egli solo deve esserne il responsabile, a norma de i Testi espressi nella *L. 5. §. 3.*, e nella *L. 10. ff. ad L. Aquiliam*, nella *L. Videamus §. final.*, e nella *L. Qui damnum ff. Locati*, nella *L. Sancimus Cod. de Penis*, e nella *L. Unica Cod. de Sent.*, e delle Decisioni, che dietro a questo principio elementare sono emanate ne i Tribunali della Toscana; fra le quali la *Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743.*, avanti la *B. M. del fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarrini*, riportata in ordine la *XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 30.* „ ivi „ E perciò essendo tutto questo danno seguito a i Sigg. Kraus, e Saudner per colpa del detto Sig. Amman loro Procuratore e Commesso, di esso unicamente devono dolersi, che con l' irregolarità del suo operato ha dato causa a tale inconveniente, e loro medesimi debbono soffrire il danno, e nella *Florentina Nastrorum del 31. Maggio 1685. coram Aud. Sebastiano Marini la XIII del tomo III. del predetto Tesoro, num. 28.* „ ivi „ *Obtritisimam Juris regulam, quod qui causam damni dat, damnum dedisse censetur; adeout ad emendationem teneatur.* „

§. 32. Altro caso vi è, in cui il Ricambio può impunemente prendersi, anche sopra una Piazza diversa da quella del Traente, ancorchè la Lettera non sia girata, che dal Prenditore della medesima al Portatore nella Piazza, ove deve essere estinta.

Secondo caso, che rende legitimo un duplice Ricambio.

§. 33. Questo si è, quando fra la Piazza, ove la Cambiale doveva pagarsi, e quella, dove fu tratto, non vi è Cambio diretto. In tal caso è fuori di dubbio, che non può fare a meno il Portatore, che di prendere il Ricambio sopra una Piazza terza, e che il danno perciò, che deriva da questa necessità, deve tutto essere a carico del Traente; come dietro i medesimi principj da noi stabiliti per l'altro precedente caso insegna il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 1. tit. 7. §. 14.* „ ivi „ Contra per plura „ etiam loca debetur Recambium, quoties per eadem necessario „ ineundum fuit; adeoque ubi occasio defuit recta via retrassan- „ di. *Du Puy cap. 15. §. 14.* „ ivi „ L'altro caso, nel quale si „ pratica pigliare il Ricambio per quella Piazza, che il Presentan- „ te stima a proposito per una certa necessità, si è allora, quando „ tra la Città, ove la Lettera di Cambio era pagabile, e quella „ dove fu tratta, non vi è ordinario, e regolato Commercio. „ Per esempio, se una Lettera fu tratta da Parigi, pagabile in „ Bologna d'Italia, essendo certissimo, che fra quelle Piazze „ non vi è Commercio ordinario, bisogna per necessità piglia- „ re il Ricambio sopra un'altra Piazza, la quale abbia Nego- „ zio ordinario, e corrente per quelle due Piazze, come fareb- „ be Lione; affinchè il Debitore del Cambio possa fare il rim- „ borso di questo Ricambio in questa Piazza di mezzo, o che „ si faccia ritrarre un'altro Ricambio. In questo caso sono la „ maggior parte delle Città d'Italia con Parigi; e parimente „ Amburgo, Danzica, ed altre Piazze con quella di Lione; e „ così di molte altre Piazze. „

Quando cioè manca la maniera di fare il ritorno direttamente.

§. 34. Sarebbe pure della stessa natura il caso, in cui, ancorchè fra la Piazza, in cui doveva pagarsi la Lettera, e quella, d'onde è stata tratta, vi sia un Commercio ordinario; ciò nonostante nel giorno, in cui doveva prendersi il Ricambio, o pochi giorni dopo, non vi fosse moneta per la Piazza del Traente: cioè a dire si desse la combinazione, che non vi fosse alcun Negoziante, che avesse bisogno di rimettere nella Piazza, ove abita il Traente; e che perciò il Portatore della Lettera restasse inabilitato a prendere la sua, rivalsa direttamente sopra

Altro caso quando manca denaro per la Piazza, ove dovrebbe prendersi la rivalsa.

la Piazza del Traente; essendo questo un caso fortuito, come il precedente, a cui è ugualmente tenuto il Traente, come uno di quei danni contingibili, ai quali si è esposto coll' inadempimento della sua obbligazione. *Franck. loco citato §. 4. „ ivi „* » *Necessitas duas habet rationes. Aliquando enim extra ordinem* » *occafio recta via Cambium ad eum locum, quo illo opus* » *est incundi, deficit „ & §. 14. Du Iuy d. cap. 15. §. 29.* » *ivi „ Per quel, che riguarda i Cambj, che si pigliano nel ter-* » *zo caso per luoghi terzi, mentre si provi con attestati auten-* » *tici de i Mezzani di Cambio, della Piazza dove la Lettera* » *di Cambio fu protestata per difetto di pagamento, non ef-* » *ferfi trovata moneta per la Piazza, dove fu tratto, nè il gior-* » *no del Protesto, nè per otto, o dieci giorni susseguenti; in* » *questo caso il Ricambio preso per un luogo terzo, sarà della* » *medesima natura di quello del secondo caso; e benchè que-* » *sto fosse un' accidente straordinario, il Traente non tarà ben* » *fondato in pretendere di riconvenire il Presentante; perchè* » *avendo il medesimo Traente mancato di provvedere al pa-* » *gamento della sua Lettera, in modo che non venisse prote-* » *stata, esso perciò deve rispondere per tutti i casi fortuiti, che* » *occorrono sopra il ritorno, ed il Ricambio, che ha cagio-* » *nato la sua mancanza „ Dietro la di cui autorità è lecito l'* » *inferire, che anche in Francia, malgrado la Municipale Disposizio-* » *ne, che proibisce il prendere i Ricambj fuori, che direttamen-* » *te sulla Piazza del Traente, si ammettono però anche i Ricam-* » *bj per le Piazze terze, quando la necessità esige simili giri.*

§. 35. Tre altri casi vi sono, ne i quali il Traente è in-

Altri casi, ne i quali i Ricambj sono giustissimi. fallibilmente obbligato a subire i diversi Ricambj, anche in *Francia*, dove la regola generale è in contrario. Sono questi riportati dal *Savary Parfait Négociant part. 1. lib. 3. cap. 11., e dal Du Iuy cap. 15. §. 17., e seguenti.*

Quando il Traente rimette la sua Lettera ad Amico in Piazza terza. §. 36. Il primo si è, allorchè un Traente dopo aver fatta la sua Lettera sopra un suo Corrispondente, anzichè negoziare la medesima nella Piazza della sua abitazione, la rimette all'ordine di altro Amico abitante in Piazza terza; il quale è

perciò necessariamente costretto a girarla a persona, che abiti nella Piazza del Traente, per l'effetto di presentarla, e riceverne il pagamento al debito tempo. Se questa Lettera è protestata per difetto di pagamento, è fuori di dubbio, che il Portatore si rivale sopra il Remittente; e questo poi contro il Traente, che gliel' ha rimessa: onde i due Ricambj, originati dalla positiva disposizione del Traente, ritornano sopra di lui senza fallo; come notano il *Franck. loc. cit. §. 15.*, ivi „ Si is, qui „ regressum patitur, ipse in alium, quam destinatae solutionis „ locum remiserit, & per eum Literæ Cambiales fuerint rever- „ sã „ *Savary loc. cit. §. Sivant la disposition &c. in fine fol. mihi 268.* „ ivi „ Néanmoins il y a des cas, où les Rechanges „ sont dús plusieurs fois par les Tireurs „ e al successivo §. *Le premier et &c.*, pone appunto il caso, di cui quì si tratta, e lo risolve contro il Traente, come avverte il *Du Fuy d. cap. 15. §. 17. 18. e 31.*, *vers. Quanto ai Ricambj &c.*

§. 37. Il secondo si è, quando il Traente per sodisfare la Lettera manda al Trattario un' altra Cambiale sopra Piazza terza, la quale non essendo pagata nel luogo, ove è prescritto il pagamento, ritorna protestata col Ricambio del Portatore sopra il detto Trattario, il quale soffrendo questo Ricambio, ha diritto di rivalersene con nuovo Ricambio sopra il Traente medesimo nella qualità di Autore di questi danni. *Savary loco citato* „ ivi „ Le second cas, où le Tireur est tenu de pa- „ yer plusieurs Rechanges, est dans l'espece suivante; supposé „ que Pierre Banquier à Rion en Auvergne, tirât Lettre de „ 3000. livr. sur Paul de Paris, payable à Thomas, & que „ pour l'acquittement d'icelle il lui remit une Lettre de pare- „ ille somme sur Jacques d'Orleans, la quelle reviendroit à Pro- „ têt, il est encore certain, que Pierre devoit deux Rechanges; „ sçavoir celui d'Orleans à Paris, parce que, comme il a été „ dit ci devant, Paul avoit disposé la Lettre pour ce lieu, „ sous la bonne foi de Pierre; & il devoit encore le Rechan- „ ge de Paris à Rion, parcequ'il n'avoit accepté, & payé „ à Thomas Porteur de la Lettre, que pour faire plaisir à Pier-

*Quando per son-
do di una Tra-
ta si rimette al-
tra Lettera, che
non è pagata.*

„ re , & faire honneur à la Lettre „ *Du Puy cap. 15. §. 19.*
 e 20.

Quando final-
 mente il Traen-
 te dà espressa
 facoltà al Pren-
 ditore di nego-
 ziare la Lettera.

§. 38. „ Il terzo caso proposto dal *Savary* (dice il *Du Puy* loc. cit. §. 21.) è allorquando il Traente della Lette-
 „ ra di Cambio dà facoltà o al Remittente, o al Presentante
 „ di disporne per un' altra Piazza diversa da quella, dove el-
 „ la è diretta, o per tutti quei luoghi, che saranno stimati
 „ più a proposito: ed in questo caso, quando una simile Let-
 „ tera ritorna protestata, tutti i Ricambj successivamente si pos-
 „ sono fare, secondo la facoltà concessa dal Traente; così di-
 „ sponendo l' Articolo 6. del titolo 6. dell' Editto di Commer-
 „ cio „ *Savary loc. cit. §. Le troisieme cas &c., Franck. lib. 2.*
sect. 1. tit. 7. §. 17. in fine „ ivi „ Quo tamen casu (quando
 „ cioè la Lettera soffre diversi giri per diverse Piazze) „ exceptio sin-
 „ gulari jure obtinet locis nonnullis, quorum pleraque ad jus
 „ commune revertantur, quoties dator Cambium, aut per certa,
 „ aut per quaelibet loca indefinite ambulare expresse permittit. „
 In questo caso è incontrastabile il dovere del Traente di sof-
 frire i danni del Ricambio; sì perchè il giro è un' effetto del
 Mandato, e permissione espressamente accordata; e perchè non
 potendo il ritorno seguire altrimenti, che per l' organo mede-
 simo, per cui la Lettera fece il giro di andata dalla Piazza
 del Traente a quella del Trattario, deve intendersi tacitamente
 convenuto, che in caso d' inadempimento della Lettera debba
 farsi il ritorno per mezzo de i diversi Ricambj, secondo ciò,
 che insegna il *Gottofredo nella L. 3. ff. de reb. Credit. Liter. 1.*
 „ ivi „ Hoc est cum contrahimus quaedam; & si non verbis
 „ nominatim expressa, subintelliguntur tamen ex natura ipsius
 „ actus, quem agimus, seu gerimus, ea pro cautis, & in ex-
 „ pressis habenda sunt, perinde praestantur ea, ac si cautis &
 „ expressa fuissent „; e conforme nella subietta materia argo-
 menta il *Du Puy d. cap. 15. §. 27. e 28.* „ ivi „ Si può pa-
 „ rimente dire, che le Parti sono tacitamente convenute, che
 „ i Ricambj si facciano in questa maniera; essendo di natura
 „ del Contratto di Cambio, che in difetto di pagamento del-

» la Lettera, il Presentante possa pigliare il ritorno col Ricambio, per supplire a ciò, in cui dovevasi impiegare il pagamento della Lettera di Cambio, se fosse stato effettuato. Ma » essendo impossibile ne i casi accennati poter pigliare il ritorno col Ricambio addirittura per la Piazza originaria della Lettera di Cambio, bisogna, che ciò segua necessariamente per » mezzo di luoghi terzi; e per conseguenza si deve comprendere questa necessità, come una convenzione sott' intesa, e tacita delle Parti; la quale, a causa dell' impossibilità di fare altrimenti, deve fare il medesimo effetto, che se fosse espresso; e conseguentemente i Ricambj sono dovuti, come se fossero stati accordati. »

§. 39. E' degno poi di osservazione, che queste medesime riflessioni hanno luogo, e militano a favore della regola da noi stabilita al §. 25. contraria alla disposizione dell' *Editto di Francia*: onde sembra inconciliabile, che il *Savary*, e il *Du Puy*, che trovano giusto, che il Traente sia aggravato di tutti i Ricambj, allorchè ha data facoltà espressa di negoziare la Lettera, perchè convengono, che il ritorno non può altrimenti farsi, che mediante il giro de i Ricambj da i Giratarj sopra i Giranti; vogliono poi pretendere, che sia ingiusto questo aggravio, allorchè segue per una naturale conseguenza dell' atto medesimo; volendo in questo caso costringere il Portatore della Lettera a fare direttamente il Ricambio contro il Traente, che non è il suo Autore. Se si fossero quei dottissimi Professori contentati di riportare la Patria Disposizione, non farebbero, che lodabili; ma il pretendere che questa sia uniforme all' equità, e alla giustizia, pare a me che sia un assunto diametralmente opposto alle massime, che poi stabiliscono ne i tre casi, che pongono per eccezioni alla regola.

§. 40. L' unico caso pertanto, in cui possa aver luogo la massima stabilita per regola generale, che non possa cioè dal Portatore farsi il Ricambio, che direttamente sopra il Traente, altro non è a senso mio, che quello, in cui la Lettera sia tratta all' ordine del Portatore medesimo; dimodochè questi ricol-

Il Ricambio deve farsi direttamente sopra il Traente, allorchè il Portatore è l' unico Corraente.

nosca direttamente per Autore il Traente medesimo per difetto d' indoffi.

§. 41. In questo solo caso convengo anche io, che quando vi sia un Commercio diretto fra la Piazza, ove doveva estinguerfi la Cambiale, e quella, d' onde fu tratta, debba il Portatore, che non ne riceve il pagamento dal Trattario, prendere la sua rivalsa contro il Traente, ricambiando solamente per la Piazza della di lui abitazione.

§. 42. In questo caso ricorrono le regole di equità, che con massima troppo generica, ed indefinita si allegano da quelli, che illustrano l' *Editto del Commercio di Francia*; cioè a dire, che ognuno è in debito di procurare di esser' utile, non che nocivo al suo prossimo; conforme inerendo anche ai principali precetti della *Religione*, non che del *Gius di Natura*, lascio scritto *Ulpiano nella L. Si vinum 1. §. Commodius*, in fine, ove la *Glossa* così esprime „ ivi „ Quilibet debet esse intentus, ut non noceat, sed profit aliis „ e come nella suddetta materia, benchè inopportunamente avvertì il *Du Puy d. cap. 15. §§. 22. e 23.* „ ivi „ Egli è un principio d' equità, „ che tutte le volte che il Presentante di una Lettera di Cambio protestata può pigliare il suo Ricambio in un modo, nel „ quale sia minor perdita per il Traente, che pigliandolo in „ un' altro modo, il Traente non è obbligato a rimborsarlo del „ Cambio, se non che secondo quel modo, che porta il minor „ danno. Posto questo principio, egli è certo, che quando dal „ luogo, ove la Lettera di Cambio deve esser pagata a quello, „ ove fu tratta, vi è Commercio ordinario, e regolato, come „ da Lione a Parigi, vi è sempre minor perdita per il Traente, se il Ricambio vien preso per Parigi, che se egli è preso per un' altra Piazza, come verbi grazia per Venezia; e per „ conseguenza il Traente di una Lettera di Cambio tratta di Parigi, pagabile, e protestata in Lione, non deve soffrire, se non „ il Ricambio di Lione a Parigi; e sarebbe un' ingiustizia l' obbligarlo a rimborsare chi occorre in altra maniera „ e opportunamente poi lo stabilì il *Franck. loc. cit. §. 13.* „ ivi „ Itaque „ frustra

„ frustra est, qui plura sibi refarciri postulat, etiamsi prætextu
 „ majoris utilitatis insolitas ambages locorum intermediorum fue-
 „ rit venatus. „

§. 43. Al che può aggiungerfi con tutta giustizia, che un Portatore di Lettera nella fattispecie, di cui si tratta, avendo il comodo di fare il Ricambio direttamente dalla sua Piazza sopra quella del Traente, e dovendolo direttamente prendere sopra di lui, per non esserci di mezzo alcun Giratario, non avrebbe altra ragione per trarre in una Piazza terza, che quella di fare un guadagno; giacchè come non si trattasse, che di rimborsarsi de i danni, potrebbe ottenerlo col Ricambio diretto. In questo caso ricorre contro un simile abuso, tanto la disposizione Canonica, che Civile a favore del Traente; leggendosi ordinato nelle *Decretali regol. 47.* „ ivi „ Locupletari non debet aliquis „ cum alterius injuria, vel jactura „ e nel *Gius Civile* per il Testo nella *L. Jure Nature 207. ff. de Reg. Jur.* „ ivi „ Jure Naturæ æquum est neminem cum alterius detrimento, & injuria fieri locupletiozem. „

ARTICOLO XVI.

IL Possessore di una Cambiale, in caso che alla scadenza non gli venga pagata dall' Accettante, ha non solo il regresso contro il Traente, come si è veduto nell' Articolo precedente, ma anche contro tutti gl' Indossanti, o siano Giranti.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **Q**Uella ragione medesima, che si è rilevata nelle Annotazioni all' Articolo precedente, e singolarmente ai §§. 3. e 4., e per cui il Possessore di una Cambiale ha il regresso contro il Traente, in caso che la medesima non sia alla scadenza opportunamente pagata dall' Accettante, milita ancora contro gl' In-

Ragioni, ed autorità, che stabiliscono questa regola.

dossanti, o sia Giratarj; perchè ognuno di essi cede al successivo Indossatario la Lettera, nella stessa forma, che il Traente la cede al Dator del denaro, o sia al Prenditore della Lettera: e perciò è stabilita la massima, conforme avverte il *Casaregi al cap. 4. del Cambista Instruito §. 50.*, che non vi è alcuna differenza tra lo Scrivente, e il Girante; perchè in sostanza il » Girante, in riguardo al suo Giratario, viene a fare la figura » dello Scrivente, o Dator della Lettera „; e in conformità di quanto abbiamo altrove fissato §. 9. delle *Annotazioni all' Artic. V. della Parte Prima*; e perchè il Portatore della Lettera, che l'abbia ricevuta con titolo oneroso dal Remittente, subentra nelle di lui ragioni contro il precedente Girante, e così gradatamente vengono a riunirsi in lui tutte le azioni, e ragioni de i Giranti per le Cessioni consecutivamente, una dopo l'altra fattane dal primo al secondo, e dal secondo al terzo, & sic de singulis: *Franch. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5. num. 29.* „ ivi „ Hic vero (il Girante) ex suo indossamento tene- » tur, tanquam Debitor principalis, etiam ad bonitatem Litera- » rum Cambialium præstandam, donec iisdem plene satisfactum, » eadem ratione, ac si Cambium scripsisset „ & *sect. 4. tit. 11. §. 1.* „ ivi „ Quoties Literæ Cambiales cum protestatione re- » vertuntur, earum nomine locus est regressui adversus Aucto- » res; qui est actus, quo Dominus Cambii cum legitima pro- » testatione reversi a suo, ac singulis præcedentibus auctoribus » justo ordine sibi satisfieri postulat „ *ed al §. 4.* „ ivi „ Da- » tur adversus eum, a quo Possessor Literarum Cambialium eas- » dem accepit, omnesque Datores præcedentes, modo Cambio, » ejusve cessione subscripserint, sive trassando, sive indossan- » do, licet pro alterius computo remiserint „ *ed al §. 6.* „ ivi „ » Tenentur vero singuli in solidum, donec omni ex parte sa- » tisfactum fuerit, nec divisionis beneficio fruuntur „ *Heinneck. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 7.* „ ivi „ Is, qui Cambium alicui » ita cessit, ut valutam a Cessionario receperit, huic semper o- » bligatus est si non soluta sit pecunia; unde Indossatarius, vel » Cessionarius actionem Cambialem instituit adversus indossaa-

» tem, vel Cedentem, ad summam Cambialem cum expensis om-
 » nibus restituendam „ *Phoosfen cap. 20. num. 2. 3. & seq.,*
 » & *cap. 41. num. 44., Du Puy cap. 16. §. 1. 2. 3. e 4.,* „ ivi »
 » Il Presentante può sperimentare le sue ragioni per essere rim-
 » borfato, tanto della forte principale, che de i danni, ed inte-
 » ressi liquidati, secondo che è stato spiegato nel Capitolo pre-
 » cedente, contro tutti i compresi nella Lettera di Cambio; o
 » sia chi l'ha accettata, o chi l'ha girata, o chi ha dato la
 » valuta, quando ha promesso per il pagamento, o chi l'ha
 » tratta, o chi ha dato l'ordine di trarla, se ve n'è prova
 » bastante. Tutti questi sono obbligati in solido; cioè a dire
 » per tutto il debito, sì della forte principale, che de i dan-
 » ni, interessi, e spese, senza che possin godere alcun benefi-
 » zio di divisione, o d'ordine per l'antiorità; dimodo che
 » il detto Presentante può convenire chi più gli piace, e poi
 » voltarli contro gli altri; e parimente può convenirli tutti ad
 » un tempo medesimo: può convenire l'Accettante in virtù del-
 » la di lui accettazione, la quale è una formale stipulazione,
 » per la quale si è obbligato a pagare; e tale è appunto la di-
 » sposizione dell' *Articolo 11. del titolo 5. dell' Editto di Com-*
 » *mercio.* Può convenire il Traente, il quale è obbligato in solido
 » coll' Accettante, anco dopo l' accettazione; mentre detto Accet-
 » tante non paghi, e per tal causa lasci protestare la Lettera:
 » quello, che ha dato la valuta della Lettera di Cambio, e quel-
 » li, che pure hanno dato la valuta per le Girate sono tenuti
 » come Remittenti, quando stanno del credere, essendo seguiti-
 » to per fatto loro, che la Lettera sia passata al Presentante;
 » ed essi non possono essere disobbligati, se non allorchè la Let-
 » tera è attualmente pagata; e non essendo pagata sono tenuti
 » come Mallevadori: e la ragione si è, perchè dando in loro
 » proprio nome la valuta della Lettera, ne acquistano la pro-
 » prietà; e quelli, a' quali vogliono che ella sia pagabile, non
 » ne diventano Proprietarj, se non per mezzo loro: come è
 » stato dichiarato nel cap. 8. „ *Poitiér chap 5. Art. 2. §. 159.*
 » ivi „ *Lorsque la Lettre contient un, ou plusieurs Endossements,*

» il a, comme Cessionnaire des droits, & actions de celui, qui
 » lui a fourni la Lettre, action contre chacun des précédens
 » Endosseurs, & contre le Tireur, *Savary Parfait Négociant lib.*
 3. cap. 6. §. *Celui qui accepte &c. & seq.*, *Girardeau la Ban-*
que rendue facile Maximes 1. 2. e 3. fol. mihi 146. e 147., *Scac-*
cia de Commenc. & Camb. §. 2. Glossa 5. num. 322., *Casaregi*
de Commenc. disc. 51. num. 8., „ivi, „Notandum tamen est, quod
 » licet Girata in prædicto casu contineat juxta distinctionem præ-
 » dictam vel Cambii, vel venditionis contractum; nihilominus
 » Giratarius in utraque distinctionis parte habet regressum con-
 » tra Girantem, vel Datorem Literarum, ut sæpe alibi firmavi-
 » mus: nam si girata Cambium continebitur, jam palam est,
 » quod giratis Literis, eisque non adimpletis, iste regressus pa-
 » teat. Sicuti enim debitor Cambii nunquam liberatur, nisi Lite-
 » ris adimpletis, quæ pro illius executione fuerunt consignatæ;
 » ita pariter non liberatur Girans, nisi eadem Literæ, per eum
 » Giratæ, fuerint solutæ; quia similiter ad eundem finem giran-
 » tur, ut nempe adimpleatur Cambium inter Girantem, & Gi-
 » ratarium contractum: item quia girata, quæ semper pro exe-
 » cutione, vel in consequentiam dicti Cambii emanat, nunquam
 » intelligitur facta pro soluto, sed pro solvendo, per ea, quæ
 » late deduximus in *Matriten. Literar. Cambii, & alibi per me in*
 » *presenti Tractatu de Commercio, & per D. Anfaldi eodem tra-*
 » *ctatu disc. 1. num. 22. cum seqq.*, *Gobius consultat. 13. num.*
 » *2. tom. 2. ubi etiam de omnibus apocis.* Si vero contingeret,
 » quod girata venditionem nominis debitoris præferret, simi-
 » liter habebit locum hujusmodi regressus, non ex ea tantum
 » ratione, quam considerat *D. meus Anfaldi dicto tract. disc. 1.*
 » *num. 21.*, quæ est tantum adaptabilis unico casui; sed quia
 » attento universali Mercatorum stylo admittente hujusmodi re-
 » gressum, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5. num.*
 » *29.*, intelligi debet tacito quidem facto promissam fuisse per
 » Girantem bonitatem, ac exigibilitatem de facto nominis debito-
 » ris venditi per ea, quæ plene tradit in *Liturnen. Girata Cam-*
 » *bii Maritimi*; quod equidem pactum non repugnat contractui

„ venditionis „ la Rota di Genova de Mercat. decif. 104. num. 6., e Rota nostra coram de Comitib. decif. Florent. 41. num. 12. tom. 1.; e finalmente la buona memoria del fu Sig. Auditore Affunto Franceschini così decise in una Cauza fra i Sigg. Ambrogio Gaetano Bonaini e Compagni da una, e i Creditori de i Sigg. Antonio Fabre, Padre, Figlio e Compagni &c. di Lione, con Sentenza del 16. Giugno 1767. in atti di num. 446. del 1767.; e così finalmente fu sentenziato da i Sigg. Avvocati Giuseppe Calfabigi, e Giovanni Braccini, Guidici Compromissarj in una Cauza fra il Sig. Simone Bacci, come Stralciarario della Ragione Francesco Laget e Compagni &c. da una parte, ed i Sigg. Francesco Harriman e Figli dall'altra, con lodo del 19. Dicembre 1769. reperibile, e negli atti Compromissarj di quell' Anno, e negli atti Civili del Tribunale del Sig. Auditor Vicario del Governo, segnati di num. 742. del 1767.

§. 2. L' unica eccezione, a cui è soggetta la regola, di cui si tratta in quest' Articolo, quella si è nel caso, che alcuno de i Giranti non avesse fatta la Cessione al suo Giratario rispettivo con titolo oneroso; val' a dire l' avesse fatta senza riceverne il prezzo.

Unica eccezione nel caso, che alcuno de i Giranti non avesse ricevuto il prezzo della Cessione.

§. 3. In questo caso quel tal Girante non farebbe debitore di alcuna cosa, nè il Creditore della Lettera potrebbe agire contro di lui, per la buona ragione, che come si è detto di sopra, derivando al Portatore della Lettera le azioni contro tutti gl' Indossanti dalle rispettive Cessioni, che in lui si riuniscono mediante i rispettivi acquisti, che si fanno della Lettera da i Giratarj, siccome il Girante, di cui qui si tratta, non può dirsi che abbia mai fatta alcuna Cessione al suo Indossatario; poichè non avendo ricevuto prezzo, l' atto della Girata si riduce ad una semplice procura; così il Giratario in tal caso con la sola veste di Adietto al pagamento, o alla Negoziazione della Lettera, non può trasmettere al suo rispettivo Giratario quell' azione, e quel diritto, che ad esso non compete, secondo il triviale assioma di ragione, di cui il Tello nella *L. Nemo ss. ff. de Reg. Jur.* „ *ibi* „ *Nemo plus juris ad alium transferre po-*

» test, quam ipse habet,, e perchè ciò, che ad alcuno appartie-
 » ne non può senza il fatto proprio trasferirsi in altri, secondo
 l'altro assioma nella *L. Id quod nostrum 11. ff. de Reg. Jur.*
 » ivi » Id quod nostrum est, sine facto nostro ad alium tran-
 » sferri non potest,, Così in fatti fermò nella subietta materia
 il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §. 2.* ove par-
 lando del regresso, che compete al Possessore di una Cambiale
 in caso di non seguito pagamento, così si esprime ,, ivi ,, Com-
 » petit Domino Literarum Cambialium sive valutam solverit,
 » sive conventum fuerit eam demum soluto Cambio præsta-
 » ri, non Mandatario,, *Casaregi il Cambista Instruito cap. 3. num.*
100. ,, ivi ,, Ho detto che il Presentatore della Lettera di Cam-
 » bio ha per obbligati il Traente, il Remittente, tutti gli Gi-
 » ranti, e l' Accettante; ma ciò si deve intendere ne' suoi ter-
 » mini, cioè quando la Lettera del Traente, quanto le Gi-
 » rate sono state fatte tutte per valuta avuta, o all' ordine del
 » Remittente, e de' Giratarj; e non quando il Traente ha data
 » fuori la Lettera, pagabile semplicemente al Remittente, senza
 » averne da lui ricevuta la valuta; o li precedenti Giranti han-
 » no fatte porre semplicemente le Girate, pagabili a' loro re-
 » spettivamente Giratarj, senza il rimborso della valuta, come
 » per modo di esempio. Tizio dà una Lettera sopra Tullio,
 » pagabile a Pietro per valuta Cambiata; Pietro la gira a Sem-
 » pronio per valuta intesa; Sempronio la gira a Paolo per va-
 » luta intesa; Paolo la gira a Cajo per valuta avuta; Cajo pre-
 » senta la Lettera, e li viene accettata da Tullio. In questo
 » caso non resteranno obbligati a Cajo ultimo Giratario, se non
 » l' Accettante; perchè in virtù della sua accettazione viene so-
 » lamente obbligato al pagamento della Lettera, che non può
 » per qualunque eccezione liberarsene, come ho fermato in
 » questo Trattato, e in più discorsi del mio Trattato *de Com-*
 » *mercio*, e Paolo, il quale ha imborfato da Cajo la valuta del-
 » la girata. Per lo contrario Tizio Traente, e gli altri, cioè
 » Pietro, e Sempronio primi Giratarj, non potranno essere ob-
 » bligati al pagamento da detto Cajo presentatore della detta

» Lettera, poichè nessuno di loro ha ricevuta la valuta; e così
 » se Cajo volesse agire contro di loro, gli verrebbe giustamen-
 » te impedito da ciascuno di loro con l'eccezione della valu-
 » ta non pagata; la quale eccezione, siccome potevasi opporre
 » tanto dal Traente, come dalli primi Giratarj contro di Pao-
 » lo, così ella si può certamente opporre contro di Cajo suc-
 » cessore singolare, o sia Cessionario immediato di Paolo: nè
 » punto giova a Cajo ultimo Giratario l' avere pagata la valuta
 » della Lettera, o girata a Paolo; perchè Paolo con cedere la
 » Lettera, non può pregiudicare all' eccezioni, che competono
 » al Traente, e alli primi Giranti, cioè all' eccezione della va-
 » luta non pagata, che ha Tizio contro di Pietro, e Pietro con-
 » tro Sempronio, e Sempronio contro Paolo; il tutto come re-
 » sta comprovato dalle ragioni da me addotte al disc. 48., e
 » sue addizioni, e in altri del mio Trattato *de Commercio*, ed
 » in altro luogo del presente Trattato &c. Premesso tutto ciò, ne
 » segue senza dubbio, che se Tullio Accettante avesse fallito, di-
 » modo che detto Cajo ultimo Giratario non avesse potuto tro-
 » vare il suo pagamento da i di lui beni, non potrebbe in mo-
 » do alcuno molestare gli altri per le ragioni di sopra addotte.,

ARTICOLO XVII.

IL regresso del Possessore della Lettera contro il Tra-
 ente ha luogo non solo quando fa la Tratta per conto
 proprio, quanto ancora quando trae per conto di un terzo.

ANNOTAZIONI.

§. I. **P**ER regola generale dovrebbe stabilirsi un Canone oppo-
 sto; giacchè un Mandatario, che contrae *Procuratorio nomine*, non
 è tenuto ad alcuna obbligazione verso l'altro Contraente, il qua-
 le acquista soltanto l'azione *infitoria* contro il Mandante, secon-

*Regola genera-
 le in contrario.*

do i Testi, e autorità riportate di sopra al §. 1. delle *Annotazioni* all' *Art. xv.* della *Parte Prima*.

Quando il Procuratore manifesta il Mandato. §. 2. Se nel trarre un Banchiere manifestasse al Prenditore della Lettera, che trae per conto terzo, e questa sua qualità restasse espressa nella Lettera, è fuori di dubbio, che un Traente di tal natura non resterebbe in alcuna forma obbligato della bontà della Lettera a favore del Prenditore; e che in tal caso avrebbe luogo la regola stabilita nel §. precedente.

Non manifestando il Mandato, rimane tenuto in proprio.

§. 3. Siccome però ordinariamente chi trae fa la Lettera in nome proprio, nè manifesta la sua qualità: così rimane egli obbligato a favore del Prenditore della Lettera, il quale la sua, e non la fede del Mandante viene a correre col prendere la sua Lettera; benchè implicitamente il Traente venga a stipulare per conto dell' Amico Mandante, *Text. in L. Eum qui Cod. Si cert. petat.*, ove il *Baldo*, e il *Brunemanno num. 4.*, *Bartol. in L. Qui aliena §. Si is, qui ff. de Acquir. hered.*, e tutti i DD. riportati ai §§. 3. e 5. delle *Annotazioni* all' *Art. xv.* della *Prima Parte*; e come nella subietta materia fermano il *Franck. lib. 2. sect. 1. tit. 1. §. 30.* „ ivi „ *Contra Procurator tenetur, quoties suo nomine* „ *cambiavit* „ *Casaregio de Commercio disc. 56. §. 12. 13. e 14.*, e nella *dec. 5.* dopo il di lui Trattato del *Cambista Istruito*.

Senza pregiudizio del suo ricorso contro il Mandante.

§. 4. Qualunque per altro sia la maniera di trarre, il Mandante; o sia la persona, per conto di cui è fatta la Tratta, è in dovere di rilevare il Traente suo Mandatario, a cui contro il Mandante predetto compete l'azione *Mandati contraria*, per essere reintegrato de i danni, che soffre nell' esecuzione del Mandato, facendo il Testo nella *L. Si vero non remunerandi §. Si mihi mandaveris*, nella *L. ex Mandato, L. Licet §. Ea obligatio*, e nella *L. Qui proprio §. Item contra ff. Mandati*, e nella *L. 1. Cod. eod.*, di cui il *Colino de Procurator. part. 5. cap. 5. §. 2. e §. 4.*, *Scaccia de Commercio §. 2. Gloss. 9. num. 2.*, *Ansaldo. de Commercio disc. 30. num. 32.*, *Casaregio de Commercio disc. 56. §. 36. e 37.* „ ivi „ *E* „ ben vero, che li Signori Guadagni saranno obbligati verso de' „ *Sigg. Cambiagio e Compagni a refarcir loro ogni spesa, dan-* „ *no, e interèssè da loro patito nell' eseguire i loro ordini; ma*

„ non

„ non con altr' azione, se non con quella, che nasce propriamen-
 „ te dal Contratto di Mandato, che viene detta, *ad hoc contraria*
 „ *Mandati*, per il *Testo nella L. &c.* „ con quel, che segue &c.;
 e nella subietta materia il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect.*
1. tit. 1. §. 13. „ ivi „ *Vicissim Principalis cursu ordinario con-*
tentus esse debet, nisi alium præscripserit. Præterea periculum
omne fert, tam quoad Remissam, quam Tractam, sive sibi, sive
tertio directam. „

ARTICOLO XVIII.

Verificandosi la *Tratta* come fatta per conto terzo, il regresso del Possessore della *Lettera* si estende ancora contro la persona, per conto di cui è fatta la *Tratta*; quando però questa abbia esatto il prezzo del *Cambio*, o sia nominata nella *Lettera* come vero *Traente*.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **P**ER ben' intendere la regola, che si propone in quest' Articolo, è necessario il distinguere due casi, che possono darli nell' occasione di fare le *Tratte* per conto di un terzo. Il primo di questi si è, quando nella *Lettera* è nominata la persona, per conto di cui si fa la *Tratta*; dimodochè nell' atto della formazione del *Cambio* costi senza dubbio, che chi trae non esercita che le funzioni di semplice *Commesso* a trarre. Il secondo si è, quando nella *Lettera* non vi è alcuna espressione di ciò; dimodochè il *Traente* comparisce il vero *Cambista*; ma che il Possessore della *Lettera* possa far costare l' interesse della persona, per conto di cui la *Lettera* è stata tratta.

Distinzione di due diversi casi, che possono accadere.

§. 2. Il primo caso raramente suol' accadere; ma ciò non ostante, come contingibile, merita di esser preso in considerazione: e sopra di questo faremo riflettere, che le regole di ragione in-

Quando costa nella Lettera della vera qualità del Traente.

segnano, che quando alcuno contrae con altra persona, o sia direttamente, o sia per mezzo di Procuratore, o commesso, viene ad essere ugualmente debitore dell' esito del Contratto in quella parte, che riguarda la sua obbligazione, nella stessa forma, che se avesse stipulato personalmente, a norma del Testo nella *L. Si pupilli 6. §. Item si Procuratori ff. de Negot. gest.*, ove il *Brunemanno num. 2.*, nella *L. Idemque 10. §. Item Papinianus ff. Mandati*, e nella *L. Si Literas 7. Cod. eodem*, seguitato dal *Golino de Procurat. part. 5. cap. 1. num. 15.*; onde in forza di questa regola compete sempre al Possessore della Cambiale l'azione contro la persona, per conto di cui è fatta la Tratta, come quella, che è il vero Traente, e come quella, che è stata contemplata da chi ha presa la Lettera; come nota il *Golino loc. cit.*, ivi „ *Contrahens cum Procuratore contemplatione Domini, cum solo Domino contrahere dicitur, & solum Dominum habet obligatum* „ seguendo il *Bartolo in d. L. Procurator, qui pro evictione*, l' *Angelo in d. L. Si pupilli §. 1. ff. de Negot. gest.*, & *Boerus decis. 273.*; e conforme nella subietta materia opportunamente conclude il *Du Puy cap. 16. §. 7. vers. Se nella Lettera &c.*, ivi „ Se nella „ Lettera vi fosse detto „ *e mettete a conto di un tale* „ e che „ questi fosse quello, che ha dato l'ordine di trarla; se il Presentante avrà modo di provarlo, come si è detto, in caso „ che la Lettera venga protestata per difetto di pagamento, il „ medesimo Presentante può andare contro di lui; perchè, essendo egli stato la causa, che la Lettera sia tratta, è per „ ciò tenuto per la mancanza del pagamento „ *Phoonsen chap. 23. num. 4.*

Ancorchè il Traente abbia usurpato il prezzo del Cambio, e non rimesso al Mandante.

§. 3. In questo caso il Mandante è tenuto a favore del Possessore della Lettera, ancorchè il Mandatario, che trae in sua vece, non gli avesse rimesso il prezzo della Lettera: poichè deve egli imputare a se stesso, se scelse un'infido Procuratore a esercitare quel suo affare, dovendo essere a sua notizia, che il fatto del Procuratore è fatto del Mandante; e che perciò il pagamento fatto al Traente commesso, o sia Mandata-

rio, considerare si deve come se fatto fosse al Mandante medesimo. *L. Procurator in fine ff. de Condiç. indeb., Surd. conf. 4. num. 10., & consil. 528. num. 18. vers. Si igitur solverunt, & num. 29., Gratian. disceptat. 304. num. 1., Manoch. consil. 300. num. 30., Rot. Rom. decis. 487. num. 2. part. 1., decis. 386. num. 49. part. 4. tomo 2. ,, ivi ,, Cum factum Mandatarii proprie, & ve-
 » re sit factum Mandantis ,, Decis. 285. num. 6. part. 6., & dec.
 243. num. 5. part. 9. tomo 1. recent., & Rota Januen. decis. 67.
 num. 2.*

§. 4. Passando ora a parlare del secondo caso, quando cioè nella Lettera non apparisce la qualità del Traente, ma che può il Possessore della medesima giustificare essere stata tratta per conto terzo; in tal caso competerà sempre al Possessore predetto, o sia al Creditore del Cambio, l'azione contro la persona, che ha ordinata la Tratta, *ex jure* del Traente Mandatario, a cui contro il Mandante compete l'azione *Mandati contraria*, in conformità de i Testi, e autorità riportate al §. 4. delle *Annotazioni* al precedente *Articolo XVII.* di questa *Seconda Parte*; e secondo che nelle circostanze del caso opportunamente conclude il *Du Puy cap 16. num. 7.* §. *Ma se nella Lettera &c.* ,, ivi »
 » Ma se nella Lettera non n'è fatta menzione, benchè il Pre-
 » sentante avesse modo di provar l'ordine, non potrebbe con-
 » venire quel tale, per conto di cui la Lettera fosse stata trat-
 » ta, se non colle ragioni del Traente, al quale quello, per
 » conto di cui è fatta la Lettera, è obbligato.,

§. 5. Questa regola però ammette la sua eccezione; e quella si è, quando il Mandante, o sia la persona, per conto di cui è fatta la Lettera, non fosse debitore del Traente, o sia del Mandatario, per non aver' esso ricevuto da questi il prezzo del Cambio dal medesimo fatto per di lui conto: imperciocchè in tal caso, siccome non competerebbe alcun regresso al Traente contro il Mandante, nè potrebbe contro di lui esercitare l'azione *Mandati contraria*; così il Possessore della Lettera mancherebbe di azione per agire contro il Mandante, o sia contro il *Committente*, per il triviale assioma del *Gius Comune*, che niu-

Non costando dalla Lettera della Tratta fatta per conto del terzo, può non ostante il Possessore agire contro il Mandante ex jurebus del Traente.

Qualora però il Mandante avrà ricevuto dal Traente il prezzo della Lettera.

no può trasferire ad altri maggiori diritti di quelli, che esso possiede, secondo il Testo nella *L. Nemo 55. ff. de Regul. Jur.*
 » ivi „ *Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse*
 » *habet* „ da cui n'è derivato l'altro assioma, che il Successore non può essere di miglior condizione del suo Autore, a norma del Testo nella *L. In iis officiis 136. §. 2. ff. de Regul. Juris* „ ivi „
 » *Non debeo melioris conditionis esse, quam Auctor meus, a quo*
 » *jus in me transit.* „

ARTICOLO XIX.

CHI trae per conto di un terzo, non rimane in alcuna forma obbligato a favore del Trattario, che accetta.

ANNOTAZIONI.

Ragioni della
regola.

§. 1. **C**omechè chi trae per conto di un terzo, non esercita che le funzioni di Procuratore, nè può esser tenuto ad alcuna cosa rispettivamente all'altro contraente informato della qualità, con cui contrae quel tale Commesso, *Text. in L. final. ff. de Instit. Act.*, *Ripa in L. Si se non obtulit num. 11. ff. de Re judic.*, *Golin. de Procurat. part. 5. cap. 1. num. 7.* „ ivi „ *Secundus casus est, quando quis contrahit uti Procurator, DD. omnes*
 » *dicunt nullam oriri obligationem contra Procuratorem, qui ex*
 » *contractu nil sibi quæsit* „ per quel motivo, che opportunamente rileva l'*Hubero in Prælect. Jur. Civ. tomo 1. lib. 4. tit. 7. §. 4.* val' a dire, che il contratto s'intende stipulato, non già col Procuratore, ma col Mandante, per comune volontà di tutte le Parti; così chi trae per conto di un terzo d'intelligenza del Trattario, non viene a contrarre alcuna obbligazione con questi, il quale, non la fede del Traente, ma del Mandante viene a seguire, allorchè accetta la Tratta per di lui conto; con-

forme nella fattispecie di questo caso fermano senza contraddittore *Surd. conf. 99. num. 23.*, *Burfattus conf. 39. num. 5. & seq.*, *Gratian. Discept. Forens. cap. 853. num. 62.*, *Samminiati controvers. 27. num. 74. e 75.*, & *controvers. 179. num. 7. e 8.*, *Rocco in Notab. de Mandatis, Notab. 7. n. 14.*, *De Luca de Cambiis disc. 20. num. 4.*, *Gait. de Credit. cap. 2. tit. 7. num. 2391. & seq.*, *Anfald. de Commerc. disc. 5. num. 35.* „ ivi „ Verum quia Tracta se-
 » cuta est ad computum illorum de Paulinis, & Quaratesiis,
 » Solvens in hoc casu, non contra Scribentem immediatum, qui
 » merum organum, & instrumentum priorum Mandantium re-
 » putatur, sed contra eum, cujus commodo eadem Tracta sonat,
 » sese convertere tenetur „ *Scaccia de Commercio & Camb. §. 2.*,
 » *Glossa 5. §. 359. & seq.*, *Casaregi de Commercio disc. 57. num. 1.*
 » ivi „ De mea opinione in sensu veritatis requisitus, censui
 » non posse ab Jacobo Literarum, ab eo uti supra acceptatarum,
 » solutionem evitari, eidemque minus competere regressum con-
 » tra Antonium trahentem, propter reintegrationem talis solu-
 » tionis; nam ratio evidens est, quia a toto Literarum conte-
 » xtu, & ab ipsa acceptatione aperte resultat, quod ipse de
 » ordine & computo Petri dictam Tractam acceptavit, illiusque
 » tantummodo fidem secutus „ *Poithiér chap. 4. art. 3. §. 105.*
 » ivi „ Le Tireur contracte envers celui, sur qui la Lettre est
 » tirée, les obligations que nous venons d'exposer, lorsqu'il tire
 » la Lettre de Change pour son compte particulier. Il arrive
 » souvent dans le Commerce, que le Tireur tire la Lettre pour
 » le compte d'un autre: par exemple, Jacques d'Amsterdam, qui
 » est débiteur envers moi d'une somme de 3000. Livres, m'é-
 » crit, pour s'en acquitter, de tirer cette somme pour son com-
 » pte sur son Banquier de Paris; en conséquence je tire une
 » Lettre de Change sur ce Banquier. Si par la Lettre je décl-
 » re à celui, sur qui elle est tirée, que c'est pour le compte
 » de Jacques, qu'elle est tirée, & que c'est par lui qu'il en se-
 » ra remboursé, je ne contracte par cette Lettre envers le Ban-
 » quier, qui l'accepte purement & simplement, aucune obliga-
 » tion de remettre les fonds au Banquier: la Loi portée par la

» Lettre de Change étant qu'elle est tirée pour le compte de
 » Jacques, & que c'est par Jacques qu'il en fera remboursé.
 » Le Banquier en acceptant la Lettre purement, & simplement
 » fuit la foi de Jacques, pour le compte du quel elle est tirée,
 » & il ne peut m'en demander les fonds sur le pretexte qu'ils
 » ne lui auroient pas été remis par Jacques, & que Jacques
 „ auroit fait depuis banque route. C'est la decision de Sava-
 „ ry tom. 2. parer. 12., e così fermò la *Rota nostra Fiorentina*
nella Fiorentina Literarum Cambii del 30. Decembre 1736., avanti
la B. M. del fu Sig. Auditore Filippo Rota num. 19., che è
la xviii. del tomo ix. del Tesoro Ombrosano.

§. 2. L' unico caso, in cui il Trattario potesse avere azione contro quello, che trae per conto terzo, farebbe quando egli, diffidando della idoneità della persona, per conto di cui è fatta la Tratta, o che per altre ragioni non volendo accettare la medesima liberamente per l'intelligenza indicata dal Traente, accettasse la Lettera sotto Protesto. In questo caso il Traente rimane obbligato anche a favore del Trattario per le ragioni, e secondo le autorità riportate alle *Annotazioni* dell' *Art. vi.* di questa *Seconda Parte*, a cui potrà aggiungersi quella del *Poitier chap. 4. art. 3. §. 106.* „ ivi „ *Quid, si le Banquier ne voulant*
 » pas avoir affaire à Jacques, pour le compte de qui la Lettre
 » est tirée, avoit refusé d'accepter la Lettre aux conditions,
 » qui y étoient portées, & que néanmoins pour éviter au Ti-
 » reur un Protest, & les poursuites qui en font la suite, il
 » eût accepté ou payé la Lettre, en déclarant & protestant par
 » écrit, qu'il l'acceptoit, ou qu'il la payoit par honneur pour le
 » Tireur, mais sans vouloir accepter Jacques pour débiteur, ni
 » s'adresser à d'autres qu'au Tireur pour en être remboursé;
 » le Banquier en ce cas qui auroit payé la Lettre sous cette
 » Protestation, aura-t-il action contre le Tireur pour être rem-
 » boursé? Oui: il est vrai qu'il n'a pas l'action *Mandati contra-*
 » *ria*, puisqu'il a refusé d'accepter le Mandat aux conditions, qui
 » y étoient portées: mais on ne peut lui refuser l'action *Ne-*
 » *gotiorum gestorum contraria*, telle que l'auroit tout autre per-

Eccezione alla
regola.

» sonne, qui auroit acquitté la Lettre de Change par honne-
 » ur pour le Tireur : car en acquittant cette Lettre, il a uti-
 » lement géré les affaires du Tireur; il l'a libéré de la som-
 » me portée par la Lettre, somme dont il étoit débiteur en-
 » vers le Propriétaire de la Lettre, & il lui a évité les frais
 » d'un Protest, & des procédures, qui en auroient été la suite.
 » Il est vrai, que s'il eût accepté la Lettre purement, & sim-
 » plement, il n'eût pas été recévable à se pourvoir contre le
 » Tireur, & il eût dû être renvoyé à se pourvoir contre Jacques.
 » La raison est que s'étant soumis par son acceptation pure &
 » simple de la Lettre, aux conditions de la Lettre, il est obligé
 » de satisfaire à ces conditions; *mais lorsque par la Protestation*
 » *qu'il a faite lors de son acceptation, il a déclaré qu'il n'entendoit*
 » *point avoir affaire à d'autres qu'au Tireur, le Tireur ne peut pas*
 » *le renvoyer à se pourvoir contre Jacques* ,, e il Casaregi de Commer-
 » cio disc. 57. num. 2. ,, ivi ,, *Uterius talis intentio Jacobi proba-*
 » *tur ex eo, quod ipse notam fecit in suo libro supradictæ*
 » *Tractæ, nec non ab acceptatione libere facta Literarum sine*
 » *ulla reservatione, ex quo clare constat Jacobum acceptasse Li-*
 » *teras, sive Tractas, juxta ordinem, & normam Literæ avisi ab*
 » *Antonio ipsi conscriptæ. Etenim, si Jacobus sibi reservare regressum*
 » *contra Trahentem volebat, tenebatur Literas acceptare cum clausula*
 » *S. P., nempe sopra Protesto, de communi & consueto Mercatorum*
 » *omnium stylo.*

ARTICOLO XX.

V Enendo recusata l'accettazione di una Lettera, compete al Prenditore della medesima, che ne abbia pagata la valuta al Traente, il diritto di farsi cautelare dal medesimo, o dal suo Cedente, o sia Girante, per il caso fatto verisimile, che la Cambiale non sia opportunamente sodisfatta alla scadenza.

ANNOTAZIONI.

Cautela, che compete al Prenditor della Lettera, che non l'abbia pagato il Cambio, e che prima di farciò entri in qualche rischio per conto del Traente, o del Trattario.

Simile cautela compete al Possessore della Lettera dopo pagato il Cambio al Traente.

§. 1. Abbiamo provato al §. 11. delle Annotazioni all' Articolo X. della Prima Parte, che il sospetto fondato, che la Cambiale non venga estinta dal Trattario, somministra al Prenditore della Lettera un giusto titolo per recusare il pagamento del Cambio, e di depositare perciò il medesimo fino all' esito della Lettera.

§. 2. Questa medesima cautela compete al Possessore della Lettera, nel caso che il Trattario recusi l'accettazione; poichè in tal caso subentrando la verisimile presunzione, che la Lettera non sia pagata opportunamente alla scadenza, nasce all' opposto nel Possessore il diritto alla cautela del deposito dell' importare della Lettera, suoi danni, e spese, o sivero a quello della fidejussione per dette somme; conforme, dietro le disposizioni del Gius Romano nella L. 41. ff. de Judiciis, nella L. 32. ff. de Reb. Auth. Judic. poss., e nella L. Si ab Ath. in fine ff. Qui satisfare cogant., fermato di unanime consenso nella subietta materia il Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 7. §§. 2. e 3. „ ivi „ „ At quamprimum advenit Protestationis Instrumentum, is, qui „ Literas Cambiales dedit, sufficientem securitatem prestare tenetur de summa, quam Cambio sine solutione reverso debiturus est; itaque aut cavet per fidejussores idoneos arbitrio „ Judicis, aut dat pignora sufficientia, aut pecuniam ex Cam-

„ bio debitam deponit cum Recambio, & expensis „ *Phoonfen*
chap. 13. §. 7. „ ivi „ Le Tireur, ni l'Endosseur d'une Lettre de
 „ Change protestée faute d'acceptation, ne sont obligez en rien,
 „ sur le simple avis, qu'on leur donne, mais sitôt qu'on leur
 „ presente le Protest, soit avec, ou sans la Lettre, ils sont obli-
 „ gez de donner au Porteur une assurance suffisante, que la fom-
 „ me portée par la Lettre de Change sera payée à l'échéance
 „ dans la Place, où elle étoit payable, ou de lui rembourser
 „ la valeur avec l'augmentation du Rechange, & des dépens „
Du Puy cap. 7. §. 7. „ ivi „ Tutto quello, che si può esige-
 „ re da un Traente sopra un Protesto per mancanza d' accetta-
 „ zione di una Lettera di Cambio della qualità sopraddetta,
 „ non è altro, che farsi dare sicurtà, che ella sarà pagata nel
 „ debito tempo, come anche e ipoteka, o cauzione solvente,
 „ ed in caso di negativa si potrebbe costringere a rendere la
 „ valuta, perchè il Protesto per mancanza d' accettazione pro-
 „ duce una giusta presunzione, che la Lettera non sarà pagata
 „ alla scadenza; ed il Traente non può distruggere tal presun-
 „ zione, se non con dare idonea sicurezza per il pagamento „
Savary le Parfait Négociant part. 1. lib. 3. cap. 6. addition. vers.
Il faut observer, essendo così stato più volte giudicato nel Tri-
 bunale di Livorno, conforme abbiamo riportato ai §§. 9. e 10.
 delle *Annotazioni* al detto *Art. X.* della *Prima Parte*.

§. 3. Per l'effetto però di ottenere dal Traente la sopra re-
 ferita cautela, deve sicuramente costare della denegata accettazio-
 ne: ed è oramai ricevuto presso i Mercanti, e ne i Tribunali, *Del rifiuto di*
 che le semplici Lettere non servono a porre in essere la cer- *accettazione*
 tezza del predetto rifiuto d' accettazione: ma è positivamente, *deve costarne*
 e formalmente necessario l'atto del Protesto. Così fissano *mediante l'atto*
French. *loc. cit. §. 1.* „ ivi „ Si quis de acceptatione deficiente non ni- *del Protesto.*
 „ si per Literas advisorias certior fuerit factus; non potest ex
 „ iis quidquam ab alio exigere „ & §. 2. sopra riportato, e
Phoonfen. chap. 13. §. 7. sopra riportato per extensum.

§. 4. Giunto dunque il Protesto, il Traente viene costretto
 a dare al Possessore della Lettera quella cautela, di cui si è

Data la cautela, il Traente non può essere rinviato ad altro. parlato nel precedente §. 2.; ma data questa, non può egli esser costretto a pagare la Lettera fino alla scadenza, nè a fare accettare la Tratta, nè a dare altra Lettera equivalente, conforme concludono *Franck, loc. cit. §. 4.* „ ivi „ Ejusmodi cautione præstita, interim satisfecisse officio creditur, nec ad solutionem efficiendam tenetur „ *Phoonfen d. chap. 13. §. 9.* „ ivi „ Lorsqu'une Lettre de Change tirée à long terme a été protestée faute d'acceptation, & que le Tireur a donné au Donneur une assurance, ou caution suffisante pour le payement de sa Lettre à l'échéance, le Tireur n'est pas obligé de faire accepter sa Lettre par celui, sur qui il l'a tirée, ni par un autre, car l'assurance, qu'il a donnée, doit être considérée comme une acceptation, & celui qui sert de caution, comme Accépteur de la Lettre „ *Du Puy detto cap. 7. §. 7.*

§. 5. In due altre maniere però può essere soddisfatto all'interesse del Possessore della Lettera; o con ricevere una nuova Cambiale di soddisfazione di detto Possessore pagabile alla medesima scadenza della prima, o con sciogliersi il contratto di Cambio già fatto, rendendosi dal Traente al Possessore il denaro ricevuto con più gl'interessi mercantili, e spese di Protesto, e porti di Lettere.

Può, in vece della cautela, surrogarsi una Cambiale equivalente. §. 6. Se il tempo della scadenza della già data Lettera sia talmente lungo, che dia luogo dalla Piazza, ove fu fatta la Tratta, a poter trasmettere colà una nuova Cambiale all'ordine del Prenditore, pagabile all'epoca medesima, in cui cadeva la soddisfazione; e se il Traente si offre, in vece delle soprascritte cautele, di consegnare al Possessore predetto una buona, e nuova Lettera Cambiale sopra altro Trattario, il di cui pagamento scada in quel medesimo tempo; non può dal Possessore recusarsi un simile compenso, quando però il credito del Traente non sia deteriorato dal momento, in cui diede la prima Lettera, a quello, in cui offre la seconda. In questo caso però deve il Prenditore obbligarsi, anche con idonea cautela occorrendo, di restituire la prima Lettera; o sivero, in difetto di

ciò, deve il Traente inferire nella Lettera l' obbligazione al Trattario di recuperare la prima Lettera, e di non pagare senonchè dopo avere la medesima ritirata: *Francq. Infit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 7. §. 5.* „ivi „ Quod si tempus id ferat, sufficit etiam aliud Cambium bonum dari, cui clausula de reddendo priore inferenda, si Creditor de eodem restituendo cavere nolit „ *Phoosfen chap. 13. §. 10.* „ivi „ Un Tireur, ou un Endosseur donne assurance ou caution, lorsqu'il donne au Donneur d'autres Lettres de Change payables à son ordre, qui échéoient le même jour que les siennes, tirées ou endossées par quelqu'un, qui soit tenu pour bon & suffisant dans toute la Bourse, les quelles Lettres il endosse dûment à l'ordre du Donneur „ §. 12. „ivi „ Le Tireur, ou l'Endosseur d'une Lettre de Change protestée faute d'acceptation, se doit bien donner de garde, de donner des autres Lettres qu'il donne pour assurance de la maniere susdite, qu'en retirant la sienne avec le Protest, à moins que le Porteur de la Lettre ne lui promette par escrit de la lui rendre, & de lui en restituer la valeur, s'il arrive qu'elle soit payée „ & §. 13. „ivi „ Le Donneur n'est pas obligé, & même il ne fait pas bien de s'engager comme ci-dessus, parceque le Tireur est obligé de faire en sorte, que la Traite soit payée à l'échéance par celui, sur qui il a tiré, ou par un autre, & que les autres Lettres, qu'il donne en dernier lieu, ne sont que pour l'assurance & la garantie du Donneur, & que d'ailleurs l'endossement de ces dernières se peut faire avec cette clause: Payez en retirant une telle Lettre de Change, qui a été protestée faute d'acceptation, & qui n'a pas été acceptée „ S. P. „

§. 7. In questo caso però il Possessore deve essere dal Traente reintegrato ancora delle spese del Protesto, e de' porti di Lettere, o con averle brevi manu dal medesimo, o col farle comprendere nella nuova Cambiale in aumento dell' importare della prima non accettata; e, secondo il costume di alcune Piazze, deve inoltre il Traente pagare al Possessore la metà dell' or-

*Coll' aggiunta
però delle spese
di Protesto, porti
di Lettere &c.*

dinaria provvisione, per la pena, che si prende, d'invviare un'altra volta la Lettera per l'accettazione: *Phoonfen chap. 13. §. 11.*
 » ivi » Un Donneur, qui reçoit une pareille assurance, n'est pas
 „ obligé de prendre ces Lettres de Change, qu'elles ne soient
 „ augmentées des fraix, qu'il à faits, du Protest, & du port des
 „ Lettres, & si non de l'entiere, du moins de la demi commif-
 „ sion, pour la peine qu'il prend d'envoyer une sedonde fois les
 „ Lettres d'accéptation. „

§. 8. Qualora però il Traente dia idonea cautela o con deposito, o con pegno, o con fidejussione per il puntual pagamento alla scadenza, e che s'incarichi di far ciò eseguire, se non dal Trattario, almeno da altro suo Commesso; in tal caso il Possessore della Lettera non ha altro diritto contro il Traente, che quello di farsi rimborzare le spese del Protesto, e quelle de i porti di Lettere, come i soli danni derivati dal rifiuto d'accettazione: *Phoonfen d. chap. 13., & d. §. 11. in fine* » ivi » Mais
 „ si le Tireur lui indique quelqu'un pour payer ses Lettres S. P.
 „ à l'échéance, & qu'il lui en donne une suffisante caution, il ne
 „ doit payer que le Protest, & les ports des Lettres. „

§. 9. Piacendo poi ai contraenti predetti, al Traente cioè, e al Possessore della Lettera, di rescindere il contratto, ed essendo d'accordo i medesimi, uno nel non fare altrimenti pagare la Lettera nel luogo, ove era destinato, e l'altro di non ricevere altrimenti quel tal denaro in detta Piazza; è lecita in tal caso una tale rescissione, la quale si fa mediante la restituzione della Lettera da una parte, e del denaro dall'altra, a cui devono sempre aggiungersi le spese del Protesto, e de i porti di Lettere, come danni della denegata accettazione: *Franck. d. lib. 1. sect. 1. tit. 7. §. 6.* „ ivi „ Sin Dator Literarum Cambialium
 „ contractum rescindere, ac pecuniam numeratam Acceptorum restituere malit, id quoque fieri potest. utroque consentiente. „

§. 10. In ultimo luogo mi sia qui lecito di avvertire, che queste cautele in casi simili sono talmente autorizzate dalla Giustizia, dalle Leggi, e dall'uso, che non si arreca alcun torto a demandarle a chiunque, nè vi è ogulentissimo Bargliere, che re-

Dandosi cautela, e indicandosi nuova Persona, che alla scadenza sia per estinguere la Trattata, non è dovuto, che il rimborso delle spese, e porti di Lettere.

Può sciogliersi il contratto con la restituzione della Lettera, e rispettivamente del prezzo.

Queste cautele sono di stile, nè fanno torto ai più ricchi Mercanti.

cusi, o che possa recusare di darle sotto pretesto di ricevere da tal domanda un' affronto: conforme prima di me ha avvertito il più volte citato *Franck. loc. cit. §. 10.* » ivi » *Præstatio hæc secus,*
 „ *ritatis, quemadmodum Legibus Cambialibus districtè injungitur,*
 „ *ita & inter Campfores usu recepta est, nec solet etiam a de-*
 „ *bitore locuplete denegari;* „ e prima di lui lo aveva ancora avvertito *Samuel Ricard Traité Général du Commerce, livr. des*
Changes des principales Places de l'Europe, chap. des Protests &c. §.
Il faut observer in fine &c. fol. mihi 134. edition de Paris de 1723.
 „ ivi „ *Mais s'il veut agir en ami, il peut se contenter de faire*
 „ *donner caution au Tireur, qu'en cas qu'à l'échéance de la Let-*
 „ *tre, celui, sur qui elle est tirée, ne payât, de rendre & resti-*
 „ *tuer la somme mentionnée en la dite Lettre, avec les Chan-*
 „ *ges, Rechanges, & frais du Protest, ce qui est l'usage, & la*
 „ *coûtume, & ne reçoit aucune difficulté parmi les Banquiers, &*
 „ *Négociants.* „

ARTICOLO XXI.

G iungendo in Livorno in giorno Festivo solenne le Cambiali per l'accettazione; la presentazione per essere accettata dovrà farsi il giorno seguente, o il primo giorno non Festivo, combinandosi più giorni Festivi solenni insieme: perlockè, se il Portatore, nonostante la Festa, presentasse una Cambiale al Trattario per accettarsi, potrà questi negarne impunemente l'accettazione.

ANNOZZIONI.

§. 1. **I** giorni di Festa sono in Toscana diminuiti dopo il provvido Editto dell' Angustissimo Imperatore e Gran Duca Francesco M. di gloriosa memoria del 18. Settembre 1749.: mentre, conservato indifintamente a tutte le Feste stabilite dalla Chiesa Cattoli-

Distinzione delle Feste in Toscana.

ca il precetto di sentir la Messa, fu alla maggior parte di esse abolito l' altro di non poter lavorare, mediante un precedente concordato col Romano Pontefice: e in conseguenza di ciò da quell' epoca in poi in Toscana le Feste si dividino in Feste d' intero precetto, ed in Feste con permesso di lavoro.

Ne i giorni d' intero precetto proibito il fare un' atto.

§. 2. Ne' giorni di Festa d' intero precetto è proibito il fare qualunque contratto presso tutte le Nazioni; e perciò non è lecito al Portatore di una Cambiale di presentare in tal giorno la medesima al Trattario per l' accettazione: e, quando ciò si facesse, può il Trattario liberamente denegarli l' accettazione, giacchè in quel giorno non vi è Notaro, che possa rogarli del Protesto della denegata accettazione: essendo vietato ai Notari di far' alcun'atto pubblico in simili giorni.

In forza del Gius Comune.

§. 3. Questa disposizione deriva dal *Codice Giustinianèo*, ove si legge riportata una Legge di Costantino, che è la *L. Omnes Judices 3. Cod. de Feriis*, la quale proibisce qualunque atto e funzione nella Domenica „ ivi „ *Omnes Judices, Urbanæque Plebes, & cunctarum artium officia venerabili die Solis quiescant,* „ estesa e confermata dalla successiva *L. Omnes dies 7. Cod. eod.*, e più dettagliatamente poi si leggono le Cesaree disposizioni sopra questa materia nella *L. Dies Festos 10. & ult. Cod. eod.* „ ivi „ *Dies Festos Majestati altissimæ dedicatos nullis volumus voluptatibus occupari, nec ullis exactionum vexationibus profanari. Dominicum itaque diem semper honorabilem decernimus, & venerandum, ut a cunctis executionibus excusetur: nulla quemque urgeat admonitio: nulla fidejussionis flagitetur exactio: taceat apparitio: advocatio delitescat: sit ille dies a cognitionibus alienus: præconis horrida vox fiescat: respirent a controversiis litigantes: & habeant fæderis intervallum: ad sese simulant adversarii non timentes: subeat animos vicaria pœnitudo: pacta conferant: trasactiones loquantur: nec hujus tamen religiosi diei otia relaxantes obscænis quemquam patimur voluptatibus detineri* „ *Ubal dini, Fratica de' Notari lib. 1. cap. 9. §. 62.* „ ivi „ Non può fargli in giorno di Festa, e nelle Domeniche, perchè per l' osservanza de' contratti si deve mettere, e darli

„ il giuramento , il quale non si può dare nelle Feste per lo *Cap.*
 „ *de Feriis* ; però non si ponno in tal tempo stipulare gl' Istru-
 „ menti. „

§. 4. Fra le altre parti del *Gius Romano*, ricevute e seguitate in Toscana, vi è anche questa, come quella, che è analoga alla Religione, che ivi si professa, conforme avverte il *Montelatici Jurisprudencia Civilis Elementa tom. 2. tit. 22. §. An Notarius possit in die Feriato Instrumenta consicere &c. versic. Contentiosa &c. fol. mihi 80.* „ ivi „ *Differunt tamen alii contractus a supradictis, qui regulariter fieri nequeunt in diebus Deo dicatis, seu, ut ajunt, Festivis; & sunt illi, qui continent in se aliquam negotiationem, ut contractus permutationis, emptionis & venditionis, locationis &c., qui intelliguntur nomine Mercatus, nisi ex consuetudine, & justa causa fiunt &c.* „

Abbracciato in Toscana, e in questa parte seguito.

§. 5. Ne i giorni poi di Festa con permissione di lavoro è lecito ai Notari il rogarli di qualunque Istrumento; e in conseguenza, essendo considerati tali giorni dalla Legge Patria come giorni lavorativi, alla riserva del precetto di sentir la Messa, può quindi qualunque Portatore di Cambiale domandarne l'acettazione; e venendogli recufata, farne cavare il Protesto da un Notaro, come in qualunque altro giorno lavorativo. Così in fatti si osserva coerentemente a quanto dispone il lodato Editto Cesareo del 18. Settembre 1749. al §. 6. „ ivi „ *E perchè i motivi, che hanno mosso il Santo Padre (Benedetto XIV. di gloriosa ed eterna memoria) a diminuire il numero delle Feste, sono a Noi un' assoluta ragione per procurare di accrescere i giorni di lavoro, e per quella parte ancora, che totalmente dipende dalla nostra Sovrana autorità, comandiamo, che si tolgano tutte le Feste Civili, e tutte quelle introdotte dalla pia consuetudine de i Popoli, non meno che tutte le Ferie; e che i nostri Tribunali si chiudano unicamente ne' soli giorni Festivi, e siano aperti ed esercitino tutta la loro ordinaria Giurisdizione in tutti gli altri indistintamente, anco in quelli, che avanti il Breve (Pontificio) erano Feste di precetto, non ostante che per questi sussista l'obbligo di assistere al Santo Sacrificio della Messa.* „

Ne i giorni di Festa con permissione di lavoro è lecito il cavare i Protesti.

ARTICOLO XXII.

V Enendo dal Trattario recusata l' accettazione di una Cambiale, e volendosi da alcuno accettare la Lettera per onor della firma di qualcuno de i compresi nella medesima; deve il Portatore ricevere una tale accettazione, levando prima il Protesto per il rifiuto del Trattario.

ANNOZZIONI.

§. 1. **I** danni reali, che derivano a un Traente dal rifiuto; che fa il Trattario per l' accettazione di una Lettera, e i pregiudizj, che all' onorificenza del medesimo vengono arrecati da tal rifiuto, non potendo a tutti essere note le ragioni, per cui viene recusata l' accettazione, onde rimaner lecito alla malizia degli Uomini il pensare al peggio, ed attribuire il rifiuto alla poca fede del Trattario verso il Traente; son stati i motivi, che hanno indotti i Negozianti ad assumere il peso di estinguere le Tratte de i loro Amici, che venivano rifiutate da qualche Trattario.

Origine dell' accettazione per onore di firma.

A cui ha contribuito il beneficio della provvisione.

§. 2. Nè il solo spirito di beneficiare un' amico, e d' impedire al medesimo quel torto, che potrebbe derivargli dal rifiuto di una sua Tratta, è stato il motivo, che ha introdotto lo stile di accettare le Lettere *per onore di firma*; ma vi ha altresì infinitamente contribuito il lucro della *provvisione*, che acquista diritto a percipere sulla somma, che forma il soggetto della Cambiale, chi ne paga la valuta *per onor di firma*.

§. 3. Alloraquando pertanto un Trattario recusa l' accettazione di una Lettera tratta sopra di lui, è lecito a chiunque l' accettare la medesima per onore di firma, nè il Portatore può recusarla; sì perchè con tale accettazione acquista un nuovo debitore, e così rende cosa utile al Padrone del Cambio, e a tutti gl' interessati nel medesimo; sì perchè si fa cosa utile al Traente

al Traente non tanto nell'interesse, quanto nel decoro: per le quali ragioni, se recusasse una simile offerta, potrebbe esser tenuto alla refezione de i danni, come autore di questi, da chiunque avesse interesse nella Lettera, *argum. a L. Si Tutor 15. ff. de Administrat. & pericul. Tutor.* Il dottissimo *Franck.* nel *lib. 1. sect. 4. tit. 4. §. 2.* delle sue *Instituzioni Cambiarie* stabilisce per regola, che sia in arbitrio del Possessore il ricevere, o recusare l' accettazione di un Terzo, che senza *Mandato* espresso voglia accettare il pagamento di quella tale Cambiale per conto di alcuno de i compresi nella medesima: e per limitazione alla regola conviene poi al successivo §. 3., che non possa ciò recusarsi in quelle Piazze, ove l' uso ha stabilita l' obbligazione di ricevere simili accettazioni per *onor di firma* di alcuno „ ivi „ *Nisi versemur in loco, quo peculiari jure intro-*
» ductum est, ut eum, qui honoris gratia acceptationem offert,
» admitti oporteat „; ma con buona pace di questo dottissimo Autore io non so applaudire a questo suo sentimento, e sono di parere all' opposto, che per regola generale stabilire si debba, che il Possessore di una Cambiale debba, e sia obbligato ricevere l' accettazione di quello, che vuole approvata per onor della firma di alcuno de i compresi nella medesima Lettera.

§. 4. La ragione di questo mio sentimento è fondata sulla regola di ragione comune universalmente abbracciata, che un Mandatario, o sia Procuratore non solo è tenuto a favore del Mandato del dolo, e della colpa leve, ma anche della levissima, secondo le disposizioni del Testo nella *L. Contractus 24. ff. de Regul. Jur.*, e che si dice anche *in dolo*, se non esige ciò, che potrebbe esigere, in conformità del Testo nella *L. Dolus est 44. ff. Mandati, vel contra* „ ivi „ *Dolus est, si quis nolit per-*
» sequi, quod persequi potest; aut si quis non exegerit, quod exi-
» gere potest „: or siccome il recusare l' accettazione di uno, che s' incarica di pagare la Lettera per onor di firma, farebbe un' arrecare un pregiudizio al Traente rappresentato dal Possessore della Lettera: e siccome un tal rifiuto farebbe lo stesso, che non voler' esigere ciò, che si può esigere; giacchè l' accettazione

*Ragione della
regola.*

è così sacrosanta, che equivale a un vero pagamento; così è fuori di dubbio, che un Possessore, o sia Portatore di una Cambiale, non può recusare l'accettazione di un Terzo per onor di firma, senza rendersi responsabile del danno, che arreca con tal rifiuto agl'interessati nella Lettera stessa, e senza dare perciò un diritto ai medesimi di agire contro di esso coll'azione *Mandati diretta*, per aver recusato di ricevere un'atto utile al comune interesse.

Universalmente ricevuta.

§. 5. In fatti è universalmente ricevuta la massima in tutte le Piazze di Commercio di non poterfi dal Portatore recusare la volontaria accettazione di un Terzo per l'onore della firma di alcuno de i compresi nella Lettera, nel caso di rifiuto per la parte del Trattario, conforme nota il *Phoonfen chap. 12. §. 6.*, ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change est obligé de souffrir que celui, sur qui elle est tirée, ou tout autre que lui, l'accepte S. P., lorsqu'il ne veut pas accepter lui-même, car cela ne peut faire aucun tort au dit Porteur, ni aucun dommage, si l'Accepteur veut payer les fraix du Pro-test „ a segno che in molte Piazze li stessi particolari regolamenti, o siano le Leggi Municipali, lo prescrivono espressamente.

Uso di Livorno.

§. 6. A *Livorno* non vi è alcuna Legge, che prescriva al Portatore una tale obbligazione; ma la consuetudine porta un tale sistema, nè si è mai dubitato, che il Portatore di una Cambiale non sia obbligato a ricevere l'accettazione per onor di firma anche da un Terzo, privo di mandato e d'interesse, quando il Trattario recusa l'accettazione, e quando mancasse altra persona, che avesse mandato, o interesse, la quale in tal caso meriterebbe una preferenza, per ciò, che si stabilirà nell'Articolo susseguente.

Uso di Genova.

§. 7. A *Genova* non può recusarsi un'accettazione di tal natura, perchè così dispone lo *Statuto* di quella Città *al lib. 4. cap. 14. §. Si tratta &c.* come riporta lo stesso *Franck. alla nota (a) al §. 3. tit. 4. lib. 1. sect. 4.*

§. 8 Per le Piazze del Dominio di S. M. il Re di Sardegna viene implicitamente ordinato lo stesso dal §. 9. e seguenti del cap. 3. tit. 16. lib. 2. delle *Loix & Constitutions de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.* *Uso degli Stati di S. M. il Re di Sardegna.*

§. 9. Il simile è prescritto dall' *Ordinanza del Cambio di Lipsia.* *Uso di Lipsia.*
 §. 17. riportato dal *Franck.* alla nota predetta.

§. 10. La Piazza d' *Anversa* osserva la medesima regola, perchè così è prescritto dall' *Art. 5. des Droits & Coûtumes du Change à Anverse* riportati dopo il *Phoonsen les Loix & Coûtumes du Change* „ ivi „ Item, si l'on refuse d'accepter une Lettre de „ Change, un Troisième peut l'accepter pour l'honneur de la „ Lettre, & la payer en se faisant donner un transporte de la „ pretention du Crédeur contre un Débiteur, pour s'en faire „ rembourser ou bien après avoir laissé protester la Lettre, il „ peut l'accepter & la payer, en la retirant avec le Protest, pour „ s'en faire rembourser. „ *Uso di Anversa.*

§. 11. In *Amburgo* si osserva lo stesso in forza del §. 9. *des Ordonnances de la Ville de Hambourg sur les Changes, & les Lettres de Change* „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de „ Change est tirée, ne veut pas l'accepter, un Troisième peut „ l'accepter pour l'honneur du Tireur, en prenant la Lettre „ lorsqu'il la paye, pour s'en faire rembourser, ou bien il laissera protester la Lettre, & après il l'acceptera sous protest, „ la payera, & la retirera avec le Protest, pour s'en servir „ contre le Tireur. „ *Uso di Amburgo.*

§. 12. L' *Ordonnance du Change du sage & honorable Conseil de la Ville d'Augsbourg* al §. *En neuvieme lieu* stabilisce la medesima regola. *Uso di Augsburgo.*

§. 13. Nella Piazza di *Breslavia* è prescritto il medesimo uso dal §. 11. *des Ordonnances du Change du 28. Novembre 1672.* *Uso di Breslavia.*
 „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de Change aura été „ tirée, refusera de l'accepter, un autre pourra l'accepter pour „ l'honneur de la Lettre. „

§. 14. In *Danzica* all' opposto è rimesso all' arbitrio del Portatore della Lettera il ricevere, o recusare l' offerta di un *Danzica.* *Uso diverso di Danzica.*

Terzo, che dietro il rifiuto del Trattario venisse a presentarsi per accettare per onore della firma del Traente, o di alcuno degl' Indossanti: perchè così litteralmente prescrive l' *Articolo 11. de l'Ordonnance pour le Change de la Ville de Dantzig du 8. Mars 1701.* „ ivi „ *Lorsqu'on présente une Lettre de Change à quelqu'un, qui refuse de l'accepter, un Troisième peut l'accepter pour l'honneur du Tireur, ou de l'Endosseur, & ce Tiers acceptant est tenu de faire protester par devant un Notaire au nom du Porteur contre celui, sur qui la Traite est faite, du refus qu'il a fait d'accepter, & il est encore tenu de déclarer en personne, qu'il accepte pour l'honneur du Tireur, ou de l'Endosseur, & de marquer, dans l'acte avec l'acceptation faite en forme, le nom du Tireur, ou de l'Endosseur, pour l'honneur du quel il accepte. Et le Notaire doit pareillement pour faire honneur, ainsi qu'il a été dit à l'égard de l'Acceptant, mettre dans le Protest, & délivrer au Porteur, lorsque, comme il a été dit ci-dessus, quelqu'un accepte une Lettre de Change avec declaration que c'est pour l'honneur de la Lettre, qu'en consequence d'une telle acceptation le dit Acceptant devient débiteur pûr & simple, & est tenu de payer sans pouvoir se servir de l'exception qu'il n'a accepté que pour l'honneur. Il demeure pourtant au choix du Porteur de recevoir, ou de refuser une acceptation offerte par un Tiers, au regard du Tireur, ou de l'Endosseur, & le Notaire, lors qu'un Tiers vient à lui pour faire une telle acceptation, n'aura pas le pouvoir de recevoir sa declaration sans la connoissance, & le consentement du Porteur, & qu'il signe l'acte. „*

§. 15. Nelle Piazze di S. M. il Re di Prussia, per Legge Municipale si osserva la regola generale da noi proposta, non potendosi dal Portatore recusare un' accettazione per onor di firma, che venga offerta da un Terzo, che non abbia interesse nella Lettera, nel caso che il Trattario non voglia quella accettare. Così prescrive il §. 9. de l' *Ordonnance pour les Lettres de Change du 1684.*

Uso delli Statuti del Re di Prussia.

§. 16. L' Art. 3. del tit. 5. dell' Editto di Commercio di Francia del Marzo 1673. importa implicitamente questa facoltà esercitabile da chiunque, conformè nota il *Du Fuy cap. 9. §. 9.*

Uso di Francia.

§. 17. Quantunque però si trovi persona, che accetti per l'onor della firma di alcuno la Cambiale in questione, e che per tal mezzo se ne afficuri la sodisfazione alla scadenza; non per questo il Portatore è meno obbligato a cavare il Protesto, e ciò per la ragione, che non accettandosi la Cambiale dal Trattario, è egli in dovere di giustificare le diligenze fatte per ottenere l'accettazione dal Trattario medesimo; e perchè, non ostante l'accettazione di un Terzo, è però sempre vero, che questa non è seguita per parte del Trattario: onde al Portatore incumbe il dovere di giustificare le diligenze fatte per dare esecuzione a quel Mandato, che aveva, secondo i principj, che abbiamo indicati nelle *Annotazioni all' Articolo VIII.* della presente *Seconda Parte.*

Obbligazione di cavare il Protesto.

§. 18. E' anche necessario il Protesto per l'interesse di chi accetta per l'onor della firma di alcuno de i compresi nella Lettera, per la ragione che nella stipulazione di quell'atto ha l'Accettante il comodo di fare le sue dichiarazioni non tanto per denotare la persona, per la di cui firma egli accetta, quanto per l'animo di subentrare nelle ragioni totali del Portatore della Lettera, e così per l'acquisto del suo regresso contro tutte quelle persone, che sono in dovere di adempire la Lettera, o come Traenti, o come Indossanti: conforme abbiamo opportunamente rilevato nelle *Annotazioni all' Articolo VI.* della presente *Seconda Parte*, e precisamente al §. 3., e conforme avverte dotatamente al suo solito il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 18.* » ivi » Præcedere debet duplex Protestatio. Prima » contra defectum adimplementi simplicis a Possessore Literarum » Cambialium interponitur, eo fine, ut regressus honoranti ad » versus honoratum, & Trassantis atque Indossantium obligatio » conservetur » & §. 20. » ivi » Sequitur altera Protestatio, qua » honorans quicumque eadem, quæ acceptationi inferenda dixi, » aut ipse, aut per Mandatarium specialem declarat » e prima

di lui lo fermarono il *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 13. dal n. 27. fino alla fine, Ansaldo de Commer. & Mercat. disc. 79. n. 9., Phoonfen chap. 12. n. 11., e il Poithiér Traité du Contrat de Change chap. 14. Artic. 5. pag. 114.* » ivi » Celui, qui acquitte une
 » Lettre de Change pour l'honneur du Tireur, ou de quelqu'un
 » des Endosseurs, doit, pour obliger envers lui *actione Negotiorum*
 » *gestorum* celui, pour l'honneur de qui il l'acquitte, la laisser
 » protester par le Porteur avant que de la payer, *Elem. Jur.*
 » *Camb. Heinnecc. chap. 6. §. 9. in not.* La raison est, que le Ti-
 » reur & les Endosseurs ne devenant débiteurs de la Lettre, que
 » par le Protest, qui est fait, il faut qu'il ait été fait, pour que
 » celui, qui l'a payée puisse prétendre de l'avoir acquittés, &
 » en avoir en consequence contre eux *l'action Negotiorum gesto-*
 » *rum . .* »

ARTICOLO XXIII.

G *Areggiandosi ordinariamente fra i Negozianti la preferenza per accettare le Cambiali, che vengono protestate per difetto d' accettazione del Trattario; è quindi una regola, che ad accettare simili Cambiali per onor di firma debba in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onor della firma di quello, per conto del quale è stata fatta la Tratta.*

ANNOTAZIONI.

§. I. **D**opo aver fissato, che il Possessore di una Cambiale non può recusare l' offerta di chiunque voglia accettare per onor della firma di alcuno de i compresi nella Lettera, passeremo a rilevare, che la difficoltà può unicamente consistere nel caso del concorso di più persone a voler' intervenire coll' accettazione, lo che succede frequentemente, ed ha più volte for-

mato il soggetto di molte dispute. A sviluppare pertanto i principj, che servono di base per lo scioglimento di tutti quei dubbj, che possono insorgere, è diretto il presente Articolo, e con esso queste Annotazioni.

§. 2. La regola generale, nell' occasione di disputa sulla prelazione ad accettare una Cambiale *per onore di firma*, quella si è di dover dare la preferenza a colui fra quei più, che si presentano per accettare, che colla sua onoranza viene a liberare un maggior numero d'interessati, o sia d'obbligati alla soddisfazione di quella Lettera. Così in fatti trattando questa materia magistralmente conclude il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. de Adimplemento honoris causa §. 6.* » ivi » *Quod si plures » diversorum nomine honoraturi concurrant; præfertur qui plures » liberaturus est.* „

Chi libera più persone con la sua accettazione, merita preferenza.

§. 3. Di qui ne viene, che, se qualcuno volesse accettare per onore della firma di quello, per conto di cui è fatta la *Tratta*, deve questi essere preferito a qualunque altro concorrente: per la ragione che, siccome dal Portatore della Lettera fino al Traente inclusive ognun degl' Interessati nella medesima ha azione contro quello, per conto di cui è stata fatta la *Tratta*, come abbiamo dimostrato all' *Art. XVIII.* di questa *II. Parte*, e conseguentemente sopra di lui anderebbero a posarsi tutte le azioni, e tutti i danni per i diversi ritorni; così colui, che accetta per l' onore della firma di tal persona, merita la preferenza, come quello, che accetta per il principale obbligato, *Franck. d. §. 6. lib. 1. sect. 4. tit. 3. in adnot. (a), Du Puy cap. 9. num. 15. §. Primieramente &c.*

E conseguentemente prima di tutti quello, che vuol pagare per onore della Persona, per conto di cui è seguita la Tratta.

ARTICOLO XXIV.

M Ancando chi accetti per onor della firma della Persona, per conto di cui è fatta la Tratta, o questa essendo la persona medesima del Traente; è preferito nell' accettazione, e successivo pagamento, chiunque accetta e paga per onore della firma del Traente prelativamente a qualunque altro, che volesse pagarè per la firma di alcuno de i Giratarj.

ANNOTAZIONI.

Il Traente è obbligato al pagamento di una Cambiale, che ritorna in Protesto, prima di qualunque Giratario.

§. 1. Seguendo il principio stabilito nel §. 2. delle Annotazioni all' Articolo precedente xxiii., dopo la Persona, per conto della quale è stata fatta la Tratta, succede in ordine il Traente, il quale è obbligato al pagamento della Lettera prima di qualunque altro Giratario, conforme abbiamo provato all' Articolo v. di questa Seconda Parte.

E ciò fa il fondamento di questa regola.

Autorità, che la stabiliscono.

§. 2. Di qui ne segue, che, o essendo il Traente la vera persona, per conto di cui si fa la Tratta; o non trovandosi chi accetti per onore della firma del Banchiere, per conto e interesse del quale è stata tratta la Lettera; chiunque si presenta ad accettare la Cambiale per onore della firma del Traente, merita la preferenza a qualunque altro, che volesse accettare per l' onore della firma di qualunque Giratario. Così dietro i principj di sopra stabiliti fermano il *Phoofen chap. 18. §. 12.* » ivi » *Lorsque* » *diverses personnes offrent de payer une Lettre de Change,* » *qui a été protestée faute de payement, celui, qui offre de la* » *payer pour l'honneur du Tireur, doit être préféré aux autres, »* *Du Tuy chap. 9. n. 15. §. In quinto luogo &c.* » ivi » *Quello,* » *che vuole accettare sotto protesto per onor del Traente, deve* » *essere preferito a quelli, che vogliono accettare per onore de'*

» Giratarj

» Giratarj. » *Il Codice di Sardegna livre 2. tit. 16. chap. 3. §. Uniformità del-*
 10. » ivi » S'il-y-à plusieurs personnes, qui veulent payer *la Legge del*
 » qualche Lettre de Change pour faire honneur au feing, on *Re di Sarde-*
 » préféra celle, qui veut payer pour faire honneur au Tireur; » *gna.*
 ed il *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara del 21. No-*
 vembre 1782. §. 24. » ivi » Siccome ordinariamente le Cambiali *Simile di Mas-*
 » non foggiono restare inonorate, e per l'effetto di lucrare la *sa Ducale.*
 » provvifione sul pagamento delle medefime fuol gareggiarfi fra
 » i Negozianti la preferenza; così fi dichiara, che ad accettare
 » le Cambiali protestate per difetto d' accettazione del Trattario
 » deve in primo luogo preferirfi chiunque accetta per onore del-
 » la firma del Traente. »

ARTICOLO XXV.

NON trovandosi chi accetti per onor della firma della Persona, per conto di cui è fatta la Tratta, o sivero del Traente; in tal caso merita la preferenza chiunque accetta per l'onore della firma del primo Giratarjo, e gradatamente poi de i successivi, colla prelazione sempre ai primi in firma.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **C**omechè, dopo il Traente, il primo obbligato a favore degli altri interessati nella Lettera è il primo Giratarjo, come quello, da cui hanno causa, e da cui riconoscono la cessione i successivi Giratarj fino al Portatore inclusive, come abbiamo dimostrato nelle *annotazioni all' Articolo XVI.* di questa *Seconda Parte*; così, non trovandosi chi accetti per onore della firma della Persona, per conto di cui sia fatta la Tratta, o sia questa il Traente, o sia un'altra, diventa un'atto di giustizia, che sia preferito all' accettazione chiunque vuol pa-

Fondamento della regola.

gare per onor della firma del primo Giratario, come quello, che, in difetto del Traente, è il primo obbligato a favore degli altri Giratarj fino al Portatore inclusive; e perchè questa preferenza viene a portare il vantaggio di diminuire i danni del ritorno della Cambiale.

§. 2. Così in fatti, seguendo la regola generale riportata all' *Autorità, che & avvalorano.* *Articolo XXIII.* di questa *Seconda Parte*, stabiliscono *Phoonsen d. chap. 18. §. 12.* „ ivi „ Et celui, qui offre de la payer pour
 „ l'honneur d'un des premières Endosseurs, doit être préféré à
 „ celui, qui n'offre de la payer, que pour un des derniers „
Du Pay cap. 9. num. 15. §. E finalmente &c. „ ivi „ E final-
 „ mente quello, che vuol' accettare sotto Protesto per onore
 „ d'uno, che ha fatto la prima Girata, deve essere preferito
 „ a quello, che vuol' accettare sotto Protesto per onor di quel-
 „ li, che hanno fatte le altre Girate posteriori; e la ragione di
 „ ciò si è, che bisogna preferir quello, per mezzo del quale
Uniformità alla Legge Sarda. „ più si estingue l'obbligo „ *Codice Sardo d. livr. 2. tit. 16.*
chap. 3. §. 10. „ ivi „ On préférera celle, qui veut payer po-
 „ ur faire honneur au Tireur, & à son défaut on donnera la
 „ préférence à ceux, qui payeront pour faire honneur aux pré-
 „ miers Endosseurs „ e *Regolamento per le Cambiali di Massa e*
Carrara d. §. 24. „ ivi „ Deve in primo luogo preferirsi chi-
 „ unque accetta per onor della firma del Traente, e poi gra-
 „ datamente quelli, che accettassero per le firme de i rispetti-
 „ vi Giratarj, preferendo sempre i primi agli ultimi. „

ARTICOLO XXVI.

Combinandosi più persone a voler' accettare per l'onore della stessa firma, dovrà preferirsi cbunque avesse il Mandato generale, o speciale, dalla Persona, per conto di cui si voglia fare l'accettazione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **D**Opo avere stabilito negli Articoli precedenti quali siano le firme, che danno un titolo alla preferenza nel concorso di più persone, che si presentino ad accettare una Cambiale protestata per difetto d' accettazione; era quindi necessario il passare all' esame della preferenza da concedersi nel concorso di più persone, che vogliano accettare per l' onore della stessa firma. Ragione della regola.

§. 2. Non vi è alcun dubbio, che la regola generale prescrive, che il Procuratore eletto con *Mandato* per l' esecuzione di un' incumbenza è preferito sempre a chi privo di *Mandato* volesse ultroneamente eseguire la medesima *tamquam Negotiorum gestor*, per la ragione, che il Procuratore rappresenta la persona del Mandante, *Text. in L. Ossa ff. de Religios. & Sumptib. funer., Corneus consil. 61. num. 7., Golin. de Procurator. cap. 1. part. 1. num. 4. » ivi » Tradit per Procuratorem Domini personam re- » præsentari, » de Franchis decif. 177. num. 5., & Rota Romana dec. 165. num. 26. part. 7. recent., ed esercita formalmente, e per volontà del medesimo le di lui veci, ed adempisce perciò legalmente a tutte le di lui incumbenze, *Text. in L. Certe §. 1. ff. de Precar., Baldus in L. unica §. Ne autem, Column. final. Cod. de Caduc. tollend., Borell. ad Bellug. in Spec. Princ. rubr. 4. num. 7. lit. D., Corneus loco cit. §. 7., & Golinus loco cit. §. 3. » ivi » » Cum enim Domini vices sustineat, ipsius vice fungitur: » Onde siccome, se vi fosse personalmente il Traente, o altro Girante, che da se volesse accettare e pagare la Lettera per onore della propria firma, nessuno potrebbe con lui gareggiare; così non vi è persona, che possa escludere quello, che ha il Mandato dal Traente, o da quel tal Girante, di cui vuol onorarfi la firma. E in secondo luogo poi, perchè l' azione *Negotiorum gestorum* dall' Editto Pretorio accordata nel *Gius Romano* a favore di chi ultroneamente s'incarica di eseguire le altrui incumbenze è totalmente sussidiaria, ed accordata unicamente per provvedere ai bisogni dell' assente non rappresentato da al-**

cuno; conforme insegna il Giureconsulto *Ulpiano* nella *L. Hoc Edictum* 1. ff. de *Negot. gestis*, e con lui il *Brunemanno* in *d. L. num. 1.*, e il *Voet* in *lib. 4. tit. 5.*, *Pandect. num. 1.*, *Scaccia de Cambiis* §. 2. *Glossa* 5. num. 365. & seqq., & *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 13. §. 23.* » ivi » Intrat etiam in hoc casu actio „ negotiorum gestorum, quæ semper & in omni casu subintrat, „ ubi Mandatum deficit „; perlochè non ha, nè può questa aver luogo, subitochè non si verifica l' assenza di quello, di cui si vuol' agire il negozio, stante la rappresentanza del Mandatario. Per tali ragioni pertanto hanno stabilita questa medesima regola il *Du Puy d. cap. 9. num. 15. §. Secundariamente &c.* » ivi » Secundariamente, se alcuno ha ordine speciale dal Traente, quegli deve essere preferito agli altri. „ *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 6.* » ivi » Mandatarii præcedunt Negotiorum „ gestores „ *Phoonfen chap. 12. §. 14.*, & *chap. 18. §. 6.*, il *Codice Sardo* *livr. 2. tit. 16. chap. 3. §. 12.* „ ivi „ Si plusieurs per- „ sonnes veulent acceptér, & payér, pour faire honneur au Ti- „ reur, ou à un même Endosseur, on préférera celle, qui en au- „ ra l'ordre du Tireur, ou de l'Endosseur.

Conforme alla
Legge Sarda.

Quante siano le
specie de' Man-
dati.

Qual sia il
Mandato gene-
rale.

§. 3. In due maniere poi può darfi un *Mandato* nella materia, di cui si tratta; *generale* cioè, e *speciale*. Il *Mandato generale* suol darfi fra i Banchieri mediante un' ordine dato o per Lettera, o altrimenti ad un' Amico abitante in una tal Piazza, col quale da altro Banchiere si prega quel tale Amico, che capitando nella sua Piazza qualche Cambiale, in cui la di lui firma, ed onore potesse in qualche forma essere interessato, e che questa potesse essere in sofferenza per difetto d' accettazione, si prega, dico, quel tal' Amico a non permettere, che ciò succeda, e ad accettarla e pagarla per conto suo.

§. 4. Il *Mandato speciale* poi quello si è, quando un Banchiere, sapendo di avere la sua firma interessata in una tal Lettera, e temendo che questa non venga opportunamente accettata e pagata dal Trattario, commette ad un' Amico abitante nella Piazza, ove dovrebbe pagarsi la Lettera, di onorarla e pagarla per conto suo, nel caso che si verifichi il suo timore.

Mandato spe-
ciale quale sia.

§. 5. Questa commissione poi in due maniere può darfi, e si dà da i Banchieri ai Banchieri. La prima si dà, e si può dare per mezzo di qualche Lettera; e la seconda, che è la più usitata, si dà coll'indicare in piè della Lettera Cambiale il nome del Mandatario, a cui debba ricorrersi in caso di non accettazione, o di non pagamento per la parte del Trattario. Questo *Mandato* suol darfi o dal Traente, o dagli Indossanti colla seguente clausula, che si pone in piè della Lettera, cioè: *al bisogno presso i Signori Cajo e Compagni. „ Tizio. „* conforme opportunamente avverte il *Giraudeau dans sa Banque rendue facile &c., Recueil en forme de Dictionnaire au mot Acceptation, observation 3. „* ivi „ Il est d'usage, que lorsque les Banquiers & Négociants tirent, ou qu'ils cèdent des Lettres de Change, dont » ils doutent de l'acceptation &c., ils mettent au dessous de » l'adresse de celui, sur qui la Lettre est tirée,

In quante maniere si dia.

„ Au besoin s'adresser à Messieurs
 „ Robert Doufour Mallet & Com-
 „ pagnie, ou autre Banquier.

» c'est-à-dire, que si lorsque le Porteur d'une telle Lettre la présente à celui, qui la doit payer, celui-cy refuse de l'accepter, le Porteur peut s'adresser à la personne indiquée, qui l'acceptera & la payera en son temps. En ce cas on la présente à la personne indiquée, qui prie le Porteur de la faire protester, & lui dit qu'il interviendra dans le Protest; alors la personne indiquée accepte la Lettre S. P. pour l'honneur d'un tel. „

§. 6. A questo sistema, e a questa regola appella appunto quanto prescrive il *Regolamento di Massa e Carrara al §. 25. „* ivi „ Se però nella stessa Cambiale fosse dal Traente stata designata la persona, a cui ricorrere in caso di bisogno; in tal caso questa persona designata dovrà esser preferita nell'accettazione di quella tale Cambiale. „

Esempio nel Regolamento di Massa.

§. 7. Accade molte volte, che più di un Giratario appone in piè della Cambiale il ricorso per il suo conto particolare, indica cioè il rispettivo Amico, a cui ricorrere per fare

onorare la Lettera, che è lo stesso che dire più d' uno de i Giratarj spiega e nomina nella Lettera il suo *Mandatario* per l' onoranza in caso d' inadempimento per la parte del Trattario: ed in tal caso la preferenza fra più concorrenti si accorda a misura delle regole stabilite ne i precedenti Articoli XXIII. XXIV. e XXV.

ARTICOLO XXVII.

IN difetto di persona, che abbia il Mandato; e gareggiandosi la preferenza per l' accettazione di una Cambiale fra il Trattario, e il Possessore della medesima; questo secondo è preferito al primo nell' onoranza della Lettera; dopo di lui spetta al Trattario questo diritto prelativamente a qualunque altro non interessato nella Lettera; e finalmente, concorrendo più persone non interessate, si preferisce quello, che si presenta il primo.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **I**N mancanza di quelli, che avessero Mandato dalla parte del Traente, o di alcun' altro interessato nella Lettera, succedono quelli, che sogliono volontariamente incaricarsi dell' accettazione e pagamento della Lettera, i quali si chiamano legalmente *Negotiorum gestores*, o sia *Procuratori voluntarij*, secondo la definizione, che ne dà il Testo nella L. *Qui servum* 41. ff. de *Negot. gestis*, il Brunemanno in L. *Et Prator* 3. ff. de *Negotiis gestis* §. 15., e il Voet in lib. 4. tit. 5., *Pandect. num. 1.*
» ivi „ *Negotiorum gestor est, qui absentis vel ignorantis negotia sine Mandato gerit.* „

§. 2. Cadendo pertanto la gara della precedenza fra persone, che siano prive di Mandato, e che perciò volontariamente vogliano accettare una Cambiale *tamquam Negotiorum gesto-*

res, in questa categoria di persone la precedenza è dovuta al Portatore della Cambiale, per la ragione che, avendo egli dal Traente il Mandato ad esigere, questo Mandato rimane connesso a quello di procurare la puntuale soddisfazione della Lettera; onde la verisimile mente del Traente deve considerarsi quella, che il suo Procuratore ad esigere onori la di lui propria firma, piuttosto che quello, che ha già rifiutato il Mandato di pagare, qual'è il Trattario, quando non accetta liberamente la Cambiale: conforme spiega dottamente lo *Strickio disput. 18. cap. 4. num. 74. §. 18. tomo 7.* „ivi„ Quod si contingat, ut » ille, cui dirigitur Tracta, concurrat cum isto, cui dirigitur » remissa, & uterque litiget se Tesseras Cambiales cum protesta- » tione velle acceptare, cuinam horum præferentia erit assignan- » da? Respondeo: Mandantem, ex ipsius mente ac præsumptio- » ne, eum, cui directa remissa, in obviente concursu præfer- » ri voluisse, utpote per quem ejus intentio plenius adimple- » tur: cum hic non solum habeat Mandatum exigendi connexum, » & inseparabile a Mandato solvendi; sed etiam est Adjectus ob- » ligationi acquirendæ ab eo, cui directa Tracta. Accedit quod » palmaria Datoris Literarum sit voluntas, ut Literæ transmissæ » persolvantur: quem effectum facilius nanciscitur, si ille, cui fa- » cta remissa, sibi ipsi satisfactionem præstet, quam si alii stipu- » letur „ *Uffenbach. de Protestat. in Camb. cap. 5. num. 6. & seqq.,* *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 6. in fine* „ivi„ » Ex æqualibus tertius Tractato, uterque Exactori cedit „ *Turre de Cambio disp. 2. quest. 15. num. 12. & seq.* „ivi„ Quod ipsum » censeo verius, etiam de jure, duplici ratione. Primum, quia » Mandatum ex illis contractibus est, qui bonæ fidei dicuntur, » §. *Actionum Instit. tit. de Action.*; quod ex consequenti ex æquo » & bono judicandum est, *L. Cum servus extero juncta, L. Si* » *vero non remunerandi, §. Si mihi in fin. ff. Mandati*, observandum- » que in eo, quod vel tacito intellectu actum fuit, *L. Si cre- » ditor §. Si inter maritum ff. Mandati*; & mens debet verbis » præferri, *L. ultima §. ultimo ff. Mandati*, late *Tiraquellus in* » *L. Si unquam, verbo Libertis num. 48. de Revocat. donation. Mens*

Portatore della
Lettera preferi-
to nell'accetta-
zione.

» autem , & intentio Datoris Literarum , & Mandatoris , ea est
 » prima , & præcipua , ut debitum contractum ex illo Cambio ,
 » de quo in Literis , solvatur , perficiaturque contractus ; quem
 » effectum , & quidem facilius consequitur , si ille , cui dirigi-
 » tur *remissa* (quem habere Mandatum probavimus in propo-
 » quæstione a præcedenti proxima) sibi ipsi solvat , quam si ab
 » alio stipuletur , ut per se patet . Ergo ipse venit præferendus
 » in executione Mandatorum , eorundemque interpretatione , cum
 » effectus præcipue spectandus sit. *L. Mulier &c. &c.* ; e al suc-
 » cessivo §. 23. segue „ ivi „ Quinimo , si rem altius inspiciamus
 » & in suis principiis , hæc veritas clarior fit. Mandata namque
 » originem traxere ab amicitia , ut alias diximus , & Paulus te-
 » statur *L. prima ff. Mandat.* Igitur qui inter contententes de
 » acceptatione super protextu magis amicus præsumitur , is ab-
 » sique dubio præferendus est ex ipsa actus natura , de quo a-
 » gitur . Talem autem esse illum , ad quem *remissa* dirigitur ,
 » non ambiges lector , si considerabis majoris confidentiæ &
 » amicitæ argumentum esse in Mandante erga eum , cui facit
 » remissam , quam erga eum , cui *Tractam* : si ponderabis crediti
 » appellationem generalem esse , & creditorem ideo dici , quia
 » credit , *L. prima ff. de Rebus creditis* ; unde , cum per destina-
 » tionem remissæ regulariter Dator Literarum , vel quicumque ,
 » ad quem spectat *remissa* illa , ratione proprietatis , destinetur
 » pariter creditor illius , qui eam exacturus est ; merito ei cre-
 » dere dicitur : quod majoris est argumentum amicitæ , quam
 » debere , quod contingit in *Tracta* . Et ex consequenti , cum
 » is prælatus fuerit in amicitia , præferendus etiam in accepta-
 » tione Mandati . Accedat , quod de facto , & ut plurimum , nulla
 » alia efficacior , nec verisimilior ratio considerari potest in Da-
 » tore Literarum , cur elegerit , puta Titium , ad quem dirige-
 » ret *Tractam* , potius quam Cajum , ad quem direxit *remissam* ,
 » quæ utique per solum Cajum executioni mandari facilius po-
 » terat , nisi vel quia , licet principaliter in intentione habuerit
 » Cambii perfectionem , & solutionem obtinendam , secundario
 » tamen optabat , quod debitum resultans ex adimplemento præ-
 » dicto

» dicto imputaretur in causam per ipsum ordinatam in poste-
 » riori parte earumdem Literarum, seu in Literis advisi, seu
 » Spachiis. Vel quia dubitaverat ne ille, cui remissa dirigeba-
 » tur, non vellet simul & Tractam acceptare (ut patet rem
 » attentius intenti), sed data contingentia casus, qui in præ-
 » senti quæstione examinatur, nedum utraque cessat ratio, cum
 » & is, cui Literæ diriguntur, recusat acceptare dictam poste-
 » riorem partem, & is, cui dirigitur remissa, nedum sit para-
 » tus acceptare Tractam, sed de ea accetpanda contendat; sed
 » etiam militant in contrarium pro inclusione Caii. Ergo ipse
 » erit præferendus, cum non sit novum etiam in Mandatis in-
 » terpretandis argumentum a contrario sensu concludere, *Barto-*
 » *lus in L. Eum, qui duobus §. Si filius familias num. 1. ff. de*
 » *Acquir. heredit., Jason. in L. 1. num. 57. ff. de Offic. ejus &c.*
 » Et certum regulariter in jure habeamus, nedum conditio-
 » nem Mandantis, etiam neglecta forma Mandati, meliorem ef-
 » fici posse §. *Is, qui exequitur, in fine Instit. de Mand., L. Di-*
 » *ligenter §. ultimo, L. Idemque §. Si mandavero ff. Mandati;*
 » sed etiam Mandatarium posse id facere, quod non est expref-
 » sum, si major ratio reddi possit, dummodo conditio Mandan-
 » tis deterior non fiat, *L. Si quis mihi bona §. Quod si manda-*
 » *vit ff. de Acquir. hered., & ibi Romanus in §. Quod si man-*
 » *davit num. 2., Castrens. in consil. 4. num. 7. lib. 1., & con-*
 » *sil. 240. in princ. lib. 2., Ruin. consil. 164. num. 8. lib. 3.,*

» Secunda & posterior ratio principalis, quæ hanc eandem
 » conclusionem veriore esse de jure merito suadere potest, illa
 » est, quia ille, cui dirigitur remissa, nedum habet Mandatum
 » exigendi connexum, & inseparabile a Mandato solvendi; sed
 » etiam est Adjectus stipulationi, id est obligationi acquirendæ ab
 » eo, cui Tracta dirigitur, ut probatum fuit supra hac eadem di-
 » sputatione, quæstione septima. Ergo ipso refragante, & repu-
 » gnante consensum accomodare acceptationi faciendæ per eum,
 » cui Tracta dirigitur, non potest contingere talis obligatio, *L. 1.,*
 » *& tot. tit. ff. de Action. & Obligat., Institut. de Obligat. que*
 » *ex consens.* Cum ad illam acquirendam ipse sive a Datore Lite-

„ rarum, sive a stipulatore Cambii fuerit præfectus: quod si ve-
 „ rum est, prout de jure verissimum, & in potestate sit ipse,
 „ cui remissa dirigitur, excludere acceptationem super protextu
 „ faciendam per eum, cui Tracta dirigitur, in confesso est, ipsum
 „ ei in hujusmodi concursu præferendum. Et hanc rationem fen-
 „ sisse Statutum nostrum *Januense* relatam supra in conclusione,
 „ patet consideranti, quod denegat hanc prælationem ipsi, qui re-
 „ cipere debet Cambium (qui ille ipse est, ad quem dirigitur re-
 „ missa, pro cujus prælatione definivimus) postquam consensum
 „ præstiterit acceptationi super protextu, factæ per eum, qui sol-
 „ vere debebat, seu (quod idem est) per eum, cui dirigitur
 „ Tracta. Argumentum efficacissimum ad demonstrandum quantæ
 „ efficacitæ fuerit apud Statuentes nostros hujusmodi consensus
 „ præstitus, vel denegatus; quod ipsum clarius aperit, dum ex
 „ solo dissensu ejus, cui dirigitur remissa, circa acceptationem su-
 „ per protextu desideratam, per eum, cui fit Tracta, intelligitur:
 „ quod ipsemet dictam acceptationem fecerit, quam alteri dene-
 „ gaverit. Nec ulla ratio est assignabilis, cur Statuentes tam vim
 „ attribuerint circa præmissa consensui ejus, cui est facienda so-
 „ lutio, nisi ex tacito Mercatorum sensu subodorati essent, id
 „ ipsum merito tribuendum esse illi, quem Partes, qui Cambium
 „ contraxerunt de comuni consensu, adhiberent stipulationi, ac-
 „ quierendæ ab eo, cui dirigitur Tracta, cui non incongrue di-
 „ cere possumus mandatas esse partes materiæ, & obligationis pas-
 „ sivæ, formæ autem, & obligationes activæ ei, cui dirigitur re-
 „ missa: unde jure merito, dato concursu, hic illi absque ulla
 „ difficultate est præferendus; eidemque indulgenda & conceden-
 „ da sunt commoda provvisionum, & alia, quæ ex complemen-
 „ to & solutione resultant adversus Datorem Literarum, & alios
 „ quomodolibet obligatos, pro quibus pugnant: dum de concur-
 „ su prædicto quæstio incideret „ *Scaccia* §. 2. *Gloss.* 5. num.
 389. » ivi » Secundo competit illi, qui debet Cambium recipere.
 „ Tertio vero loco competit illi, cui facta est Tracta, „ *Du*
Puy d. cap. 9. num. 15. §. In quarto luogo &c. » ivi » In quar-
 „ to luogo, se il medesimo (cioè il Trattario) non vuol' accettar-

„ la fe non sotto protesto per onore del Traente, e che il Pre-
 „ sentante voglia parimente accettarla sotto protesto per onor del
 „ Traente, il Presentante è preferito; e dopo di lui quello, so-
 „ pra 'l quale è tratta, e dopo qualsivisa terza persona, » *Phoon-*
sen Chap. 18. §. 6. » ivi » Le Porteur d'une Lettre de Change,
 „ protestée faite de payément n'est pas obligé de souffrir qu'un
 „ autre la paye S. P. pour l'honneur du Tireur, ou de l'Endof-
 „ seur, pour l'honneur de qui il voudroit lui même la payér,
 „ si celui, qui offre de la payér, ne lui prouve que cette Let-
 „ tre lui est recommandée; car en ce cas, si le payément se fait
 „ pour l'honneur du Tireur, le Porteur est absolument obligé
 „ de le recevoir, comme aussi s'il se fait pour l'honneur d'un
 „ Endosseur, à moins que le Porteur ne la veuille payér lui mê-
 „ me pour le même Endosseur, ou pour l'honneur du préce-
 „ dent Endosseur, & qu'il ne se desiste du droit, qu'il a sur l'En-
 „ dosseur, pour l'honneur de qui l'autre veut payér S. P. »

§. 3. Questa regola è anche stabilita dal *Codice Sardo*, e si
 osserva perciò in tutte le Piazze de i Dominj di S. M. *il Re* *Conforme alla*
Legge Sarda.
di Sardegna, come rilevasi dal detto *Codice* *livr. 2. tit. 16. chap.*
3. §. 12. » ivi » Si plusieurs personnes veulent acceptér & payér
 „ pour faire honneur au Tireur, ou à un même Endosseur, on
 „ préférera celle, qui en aura l'ordre du Tireur, ou de l'Endof-
 „ seur: *On donnera ensuite la préférence au Porteur de la Lettre.* »

§. 4. In *Augusta* è prescritta una uguale disposizione dall'
Ordinanza del Cambio di quella Piazza riportata dopo il *Phoon-*
Loix, & Coûtumes de Change §. En neuvieme lieu &c. » ivi » En *Simile di Au-*
gusta.
 „ neuvieme lieu, le droit d'honorér une Lettre de Change pro-
 „ testée appartient plutôt au Porteur, qu'à tout autre . . . Et
 „ quand en pareil cas celui, sur qui la Lettre de Change a été
 „ tirée, viendrait offrir de l'honorér, celui, qui l'a acceptée, ne
 „ seroit pas obligé de le permettre, s'il ne vouloit. »

§. 5. A *Genova* pure si osserva lo stesso in forza di quanto *Simile di Ge-*
nova.
 dispone lo *Statuto di quella Dominante* *lib. 4. cap. 14. de Compen-*
sat. §. Si tratta, riportato, ed illustrato dal *Torre de Cambiis Di-*
spus. 2. quest. 15. num. 11.

§. 6. Lo stesso è prescritto dal *Regolamento di Massa, e Carrara* al §. 26. „ ivi „ Combinandosi più Persone a voler' accettare „ re per l' onore della stessa firma, se la questione farà fra il „ Trattario, e il Possessore della Cambiale, dovrà il secondo essere preferito al primo. „

§. 7. Dopo il Portatore della Cambiale il Trattario resta preferito a qualunque terza persona non interessata, che senza Mandato, & *tamquam negotiorum gestor* volesse accettare, e pagare la Cambiale per la medesima persona. Così in fatti fissano lo *Scaccia de Commercio & Cambio* §. 2. *Glossa 5. num. 389.* „ ivi „ *Secundo competit illi, qui debet cambium recipere. Tertio vero loco competit illi, cui facta est Tracta* „ *Du Puy cap. 9. num. 15. §. In quarto luogo &c.* „ ivi „ Se il Presentante voglia parimente accettare sotto protesto per onor del Traente, il Presentante è preferito. E dopo di lui quello, sopra del quale è fatta la *Tratta* „ *Frank. Institut. Jur. Camb. libr. 1. sect. 4. tit. 3. §. 6. in fine* „ ivi „ *Ex æqualibus tertius Trassato, uterque Exactori cedit* „ *Stryck. disput. 18. cap. 4. num. 77. §. 19. tom. 7., e* *Uso di Massa.* così fissò pure il *Regolamento di Massa, e Carrara* al §. 26. „ ivi „ *Successivamente il Trattario dovrà preferirsi a qualunque altro „ non interessato. „*

§. 8. La ragione di questa prelazione dipende dal titolo, che ha il Trattario di pagare la Lettera, essendo veramente il primo incaricato di ciò dal Mandato del Traente; e per quanto recusi egli di accettare il Mandato ne i termini portati dalla Cambiale, ciò non ostante, trattandosi di Mandato divisibile, può il Trattario accettarne una parte, qual' è quella di pagare, e recusare l'altra, qual' è quella del conto, per cui gli viene ingiunto un simile pagamento: onde è innegabile, che una tale connessione di Mandati somministra un titolo al Trattario per essere preferito nell' accettazione della Lettera a qualunque altro estraneo, che voglia accettare per la stessa firma: conforme argomenta lo *Strickio loc. cit. §. 19. num. 77. in fine* „ ivi „ *Quando plura ad „ sunt Mandata, & quidem divisibilia, uti hic, tunc alterum Man- „ datum potest acceptari, alterum vero negligi: seu primus actus*

Ragione di questa regola di prelazione.

„ illius potest exequi , non attento secundo „ ove riporta il *Decius Consil. 340.*

§. 9. Dopo la prelazione accordata al Portatore di una Cambiaie sopra qualunqu' altra persona, che s' incontri a volere onorare la Lettera per la medesima firma; e dopo quella accordata al Trattario posteriormente al Portatore; succede l' esame sulla disputa, che potesse farsi fra diverse persone totalmente estranee, per ottenere la preferenza nell' accettazione, di cui quì si tratta.

Dopo il Portatore, e il Trattario, chi si presenta il primo è preferito nell' accettazione.

§. 10. Fra le persone di questa categoria, in cui manca qualunque titolo di Mandato, o altro, che possa far loro meritare una preferenza, non può ricorrersi ad altra regola per determinare la prelazione, che quella della prevenzione determinata dall' assioma di ragione *prior in tempore potior in jure*, di cui i Testi nella *L. Qui balneum in princ.*, & *L. Potior ff. qui Potior. in pignor. habeant.*, *L. Si fundum Cod. eod.*, & *cap. Qui prior 54. de Regul. Juris in 6.*, *Barbosa axiom. 188. §. 1.*, ancorchè questa prevenzione sia di ora, o di momento, come fermano *Decianus Consil. 109. num. 22. lib. 2.*, *Tuschius Litera P. Conclus. 465. num. 4.*, & *Barbosa d. axiom. 188. num. 2.*

§. 11. In fatti dietro questo principio di ragione è stato così determinato nella subietta materia dal *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 11.* » ivi » *Quod si tamen inter plures „ æquales Trassatus tertio, aut Exactor utrique præferri cupiat; a „ dimplere tenentur, antequam ab aliis fuerint præventi „*; e così pure è stato ordinato da i diversi *Regolamenti per i Cambj delle Piazze di diversi Stati*, fra i quali il *Regolamento per gli Stati Austriaci all' Art. 28.*, quello di *Brunsvich all' Art. 19.*, l' *Ordinanza per i Cambj della Piazza di Lipsa al §. 17.*, e quello di *Massa, e Carrara al §. 26.* „ ivi „ *E finalmente concorren „ do più persone non interessate, dovrà preferirsi quella, che si „ presenterà la prima. „*

ARTICOLO XXVIII.

SE, in mancanza del Trattario assente dalla Piazza, ove la Tratta è diretta, e ove perciò deve farsene il pagamento, si presentasse alcuno a pagarla per conto del Trattario medesimo; questo è preferibile a qualunque altro, che volesse accettare per onor di firma.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **E**ssendo il Trattario quello, che prelativamente ad ogni altro ha il Mandato a pagare, ne segue perciò, che nessuno può essere a lui preferito nell'esecuzione dell'incumbenza, che nella Lettera viene ad esso addossata dal Traente, che è il Mandante, secondo i principj di ragione stabiliti al §. 2. delle Annotazioni al precedente Articolo XXVI. di questa Parte Seconda.

§. 2. Se questo Trattario pertanto, essendo assente dalla Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, incarica qualche suo Amico di accettare, e pagare per lui; questo tale Procuratore del Trattario deve essere preferito nell'accettazione, e pagamento, come quello, che rappresenta la vera persona destinata a pagare; tanto più che questo, accettando con una tal qualità, accetta liberamente, e non sottopone la Lettera ad alcun danno, nè ad alcun pregiudizio di onorificenza.

§. 3. Così in fatti stabiliscono senza contraddittore lo Scat-
Autorità, che cia §. 2. *favoriscono que-* *sta regola.* *Clossi* 5. num. 389. „ ivi „ Primo competit illi, qui vult solvere libere, quisque ille sit „ *Stryckius disput. 18. cap. 4.* §. 18. num. 75. *vers. Modo tamen &c. tom. 7.* „ ivi „ Modo „ tamen facultas relinquatur in ejusmodi concursu ei, qui libere „ & absque interposita protestatione, quicumque tandem fuerit „ solvere se se offert: huic namque omnino præ omnibus „ aliis, cum protestatione solvere cupientibus, prælatio est con-

» cedenda „ *Fhoonsen Loix & Coûtumes du Change chap. 12. §. 8.* „ ivi „ Tout autre, que celui, sur qui une Lettre de » Change est tirée, n'a aucun droit d'accepter une Lettre de » Change, à moins que celui, sur qui elle est tirée, n'ait refusé de le faire, ou qu'étant absent il ait manqué de donner » ordre à quelqu'un de l'accepter. „

ARTICOLO XXIX.

CHI accetta per onor di firma, si costituisce debitore della sodisfazione della Tratta, ugualmente che lo sarebbe il Trattario accettante.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **M**ediante l' accettazione di una Cambiale, l' Accettante viene a contrarre l' obbligazione de *constituta pecunia*, di cui si è parlato al §. 13. delle *Annotazioni* dell' *Artic. III.* della *Parte I.*, senza che far possa la minima differenza, che l' Accettante sia piuttosto il Trattario, che un Terzo; per la ragione, che milita la stessa regola per il *Negotiorum gestore*, che per il *Mandatario*: val' a dire che, per quanto sia un'atto volontario tanto l' accettare il Mandato, quanto l' incarico di eseguire l' altrui incombenza senza averne alcun Mandato, a forma di quanto rapporto al Mandatario fermano i Testi nella *L. Si mandavero 22. §. final.*, e nella *L. Si quis alicui 27. §. Qui Mandatum ff. Mandati*, e rapporto al secondo a forma della natura dell' atto medesimo dichiarato e spiegato dalla *L. Hoc Edictum 1.*, & *L. Si quis absentis 2. ff. de Negotiis gestis*; ciò non ostante, una volta accettata o l' una, o l' altra incumbenza, l' esecuzione della medesima non è altrimenti un' atto volontario, ma inevitabile e necessario, secondo il Testo espresso nella *L. In commodat. 17. §. Sicut ff. Commodati, vel contra* „ ivi „ *Voluntatis est enim fuscipere*

L' accettazione porta sempre l' obbligazione de constituta pecunia.

» Mandatum, necessitatis est consumare,, *Brunemanno in d. L. num. 10.*, e nella subietta materia il *Torre de Cambiis disputat. 2. quest. 13. §. 21.*

§. 2. Seguendo pertanto questo infallibile principio di ragione, tutti i Dottori, che la materia Cambiaria trattarono, hanno perciò stabilito per canone incontrastabile di questa legislazione, che sotto qualunque titolo si faccia l' accettazione, cioè a dire, o come Mandatario, o *tanquam Negotiorum gestor*, diventa sempre un' obbligazione propria di quello, che accetta; perlochè non è più in grado di ritrattarsi, ma deve eseguirla opportunamente alla scadenza, potendoci esser costretto dal Possessore della Letrera in difetto d' inadempimento: *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 15.* „ ivi „ *Ipsum adimplementum honorarium Creditoribus ea ratione praestari debet, quae liberum* „ & *loc. cit. tit. 4. §. 9.* „ ivi „ *Denique honorantem rigore Cambiali obstringit (acceptatio) etiam si neglectis solemnitatibus, ad honoratum ipsi obligandum necessariis, praepostere facta fuerint* „ *Heinneccius Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 9.* „ ivi „ *Qui in honorem Trassantis Literas Cambiales ad se non directas acceptavit, perinde ac Trassatus tenetur* „ *Phoosfen chap. 12. §. 18.* „ ivi „ *Lorsque le Porteur d'une Lettre de Change, ou un autre, qu'il soit, a accepté une Lettre de Change S. P., il se met absolument à la place de celui, sur qui la Lettre est tirée, & il est obligé de la payer sans que rien l'en puisse garantir; & le Donneur, ou le Propriétaire de la Lettre de Change, a le même droit sur un tel Accepteur S. P., qu'il auroit eu sur celui, sur qui la Lettre est tirée, s'il l'eut acceptée.* „

§. 3. Questa medesima regola poi si osserva in Anversa per *Gius Municipale stabilito dal §. 5. des Droits & Coûtumes du Change à Anvers* riportati dal *Phoosfen* dopo il suo Trattato *les Loix & Coûtumes du Change* „ ivi „ *Le Troisième (che accetta per onor di firma) est obligé en vertu de son acceptation de payer la somme contenue dans la Lettre de Change.* „

Questa regola si osserva in Anversa.

§. 4. Lo stesso è praticato in *Amburgo* in forza del §. 9. de *In Amburgo.*
l'Ordonnance du Change di quella Piazza „ ivi „ *Ce Troisième, qui*
 „ *accepte, est obligé de payer en vertu de son acceptation.* „

§. 5. In *Augusta* parimente è ordinato il medesimo dall' *In Augusta.*
Ordinanza del Cambio per quella Piazza al §. *En neuvieme lieu*
Éc. „ ivi „ *Et s'il se trouve quelqu'un, qui la veuille acce-*
 „ *pter, l'Accepteur est obligé de la payer.* „

§. 6. *Les Ordonnances du Change de la Ville de Breslau del*
28. Novembre 1672. al §. 11. prescrivono la medesima disposi- *In Breslavia.*
 zione „ ivi „ *Lorsque celui, sur qui une Lettre de Change au-*
 „ *ra été tirée, refusera de l'accepter, un autre pourra l'accepter*
 „ *pour l'honneur de la Lettre, & l'Accepteur n'est pas moins o-*
 „ *bligé au payement d'une telle Lettre, que celui, qui en est*
 „ *le Porteur* „

§. 7. Si osserva la stessa regola in *Danzica* in forza del §.
11. des Ordonnances pour le Change fatte da quel Senato, e pub- *In Danzica.*
 blicate li 8. Marzo 1701. „ ivi „ *En conséquence d'une telle*
 „ *acceptation le dit Acceptant devient debiteur pur & simple,*
 „ *& est tenu de payer sans pouvoir se servir de l'exception*
 „ *qu'il n'a accepté que pour l'honneur.* „

§. 8. Nel *Brandemburghese*, ed in *Prussia* è prescritta la stes- *In Prussia, e*
 sa regola dal §. 9. de *l'Ordonnance pour les Lettres de Change* pub- *nel Brandem-*
 blicata l' Anno 1684. „ ivi „ *Si on fait refus d'accepter, & qu'un*
 „ *Tiers offre de le faire pour l'honneur du Tireur, ou de l'En-*
 „ *dosseur, ce Tiers, qui accepte, sera obligé de déclarer lui*
 „ *même en personne, par devant le Notaire, qui fait le Pro-*
 „ *test au nom du Porteur, qu'il accepte la Lettre pour l'hon-*
 „ *neur du Tireur, ou de l'Endosseur, & d'écrire son acceptation*
 „ *sur la Lettre, en y joignant le nom du Tireur, ou de l'En-*
 „ *dosseur, pour l'honneur de qui il accepte; & par là il s'obli-*
 „ *ge à payer la Lettre, & les frais au jour de l'échéance.* „

§. 9. Nelli Stati di S. M. il Re di Sardegna è stato ordinato *Negli Stati di*
 lo stesso dal *Codice Carolino* livr. 2. tit. 16. chap. 3. §. 28. „ ivi „ *S. M. il Re di*
 „ *Tous ceux, qui accepteront dans nos Etats quelque Lettre de* *Sardegna.*
 „ *Change, seront tenus au payement d'icelle.* „

§. 10. E finalmente nelle Piazze del *Ducato di Massa, e Carrara*, e *rara* è stata stabilita la medesima regola dal §. 29. del *Regolamento per le Cambiali del 1782.* „ ivi „ La clausula S. P., che „ possa apporsi dall' Accettante, non disimpegna il medesimo dal „ pagare la Lettera alla scadenza, egualmente che se l' avesse „ accettata liberamente, „ e meglio al §. 36. „ ivi „ Colui, che „ accetta una Cambiale per onore della firma del Traente, o „ di chiunque de i Giratarj, e sotto protesto, si costituisce debitore a tutti gli effetti del Possessore della medesima, ugualmente „ che se l' avesse accettata lo stesso Trattario. „

ARTICOLO XXX.

Chi paga una Cambiale per onore di firma, ma che nell' atto di accettarla, e pagarla dichiara di volere acquistare le ragioni della Lettera, e subentrare in quelle del Portatore; ha il regresso contro il Traente, Giranti, e Trattario, e contro chiunque altro obbligato a favore della Lettera, non tanto per il rimborso della somma pagata, quanto per il ricambio, spese, danni, e provvisioni.

ANNOTAZIONI.

Chi accetta S. P. per regola generale non avrebbe obbligato, che il Traente.

Modo occorrente per conservare il regresso contro tutti gli Interessati nella Lettera.

La stessa regola

§. 1. Abbiamo provato al §. 2. delle Annotazioni all' *Articolo VI.* di questa *Seconda Parte*, che allorchè un Trattario accetta la Cambiale S. P., o sia sotto protesto, per regola generale non avrebbe altro obbligato a suo favore, che il Traente, per conto del quale verrebbe a fare la sua accettazione; ed al successivo §. 3. di detto *Articolo* si è provato qual sia la maniera di assicurare il regresso contro tutti i compresi nella Lettera, e come tali obbligati solidamente all' estinzione della medesima.

§. 2. Ciò, che ivi si è detto, milita anche per tutte le accettazioni nelle ragioni onorarie; giacchè l' accettare S. P., che fa il Trattario nel-

la fattispecie, di cui si parla in detto *Articolo VI.*, altro non è, accettazioni per onor di firma. che un' accettazione della Lettera per onor della firma del Traente, come le *accettazioni onorarie* lo sono per la firma di alcuno degl' interessati in detta Lettera.

§. 3. Qualora dunque chi accetta per onor della firma di alcuno de i detti interessati usi quella solita cautela, che ordinariamente suol' usarsi, di dichiararsi cioè nell' atto del Protesto di volere avere per obbligati tutti quelli, che legalmente siano tali a favore del Portatore, e della Lettera, *Ansaldo de Commercio, & Mercat. disc. 79. num. 9.*; non vi è alcun dubbio, Chi paga per onor di firma con le solite dichiarazioni nell'atto del Protesto, ha l'azione contro tutti gl' interessati nella Lettera. che chi accetta, e paga in tal forma una Lettera, benchè dichiarati di far ciò specialmente per onorare la firma di un solo de i detti interessati, acquista però tutte le ragioni, che competevano al Portatore, mediante il subingresso legale, e volontario, di cui si è parlato al §. 3. delle *Annotazioni all' Artic. VI.* di questa *Seconda Parte.*

§. 4. L' azione, che compete a chi accetta una Cambiale per onor di firma, è quella *Negotiorum gestorum*, di cui parlano le *LL. 1. e 2. ff. de Negot. gestis*, e tutte le altre di questo medesimo titolo delle *Pandette*: conforme, esaminando questa materia, hanno magistralmente stabilito *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 3. §. 19. in fine* „ ivi „ *Denique quoties quis acceptat Cambium in „ honorem Literarum, toties intercedit Negotiorum gestio* „ *Poithiér Traité du Change chap. 4. Article 5. §. 113.* „ ivi „ *Lorsque ce „ lui, sur qui la Lettre est tirée, refusant de l'accepter, ou de „ la payer après l'avoir acceptée, une autre personne l'accepte, „ ou l'acquitte pour faire honneur au Tireur, ou à quelqu'un „ des Endosseurs, ce n'est point un contract de Mandat, qui in- „ tervient entre cette personne, & le Tireur, ou l'Endosseur, à „ qui il a déclaré qu'il vouloit faire honneur, qui ne l'en avoit „ point chargé, & qui n'a aucun connoissance du service, que „ cette personne lui rend; mais c'est le quasi-contract, qu'on „ appelle en droit Negotiorum gestorum, qui produit les obligations „ qui en naissent; le Tireur, ou l'Endosseur est donc obligé en- „ vers cette personne a l'ione contraria Negotiorum gestorum, à lui*

„ remettre la somme, qu'elle a payée pour l'acquittement de la
 „ Lettre de Change „ e al successivo §. 114. *vers. L'étranger &c.*
 „ ivi „ L'Etranger, qui acquitte une Lettre protestée, n'a pas
 „ seulement cette action *Negotiorum gestorum* contre celui, pour
 „ l'honneur de qui il l'a acceptée, l'Ordonnance de 1673. *tit. 5.*
 „ *Art. 3.* Le subroge en toutes celles, qui avoit le Propriétaire
 „ de la Lettre de Change, qu'il a payée, contre tous ceux, qui
 „ en sont tenus. Cet Article porte *au moyen du payement il de-*
 „ *meurera subrogé en tous les droits du Porteur de la Lettre, quoi-*
 „ *qu'il n'en ait pas de transport, subrogation, ni ordre.* Il n'est donc
 „ pas besoin pour cela qu'en payant il en ait requis la subroga-
 „ tion „ *Du Puy cap. 9. §. 11.* „ Quello, che ha pagato una Let-
 „ tera di Cambio sotto protesto, ha operato utilmente a favore
 „ di quelli, che sono obbligati per il Cambio: egli ha non sola-
 „ mente azione contro quello, per onor del quale esso ha pa-
 „ gato, ma contro tutti quelli, che sono obbligati a quello, per
 „ onore del quale egli ha pagato, o sia per aver dato la va-
 „ luta, o per aver girata la Lettera „ *Phoonsen chap. 12. §. 22.* „
 „ Celui, qui accepte une Lettre de Change S. P. pour l'honneur
 „ du Tireur, ou de quelqu'Endosseur, soit qu'il le fasse à sa prié-
 „ re, ou non, a toujours son droit sur celui, pour compte de qui
 „ il accepte, qui est obligé de lui rembourser tout ce, qu'il a
 „ payé pour lui „ & *chap. 18. §. 5.* „ ivi „ Celui, qui paye
 „ une Lettre de Change sous protest, succède de lui même au
 „ droit, qu'en avoit le Porteur, quoique le Porteur ne lui ait don-
 „ né aucun acte formel de transport, de subrogation, ou de
 „ cession „ *Ansaldo de Commercio, & Mercat. disc. 79. num. 8. 9.*
 „ *10. e 11., Turre de Cambis disput. 2. quest. 13. §. 39.* „ ivi „
 „ Dicendum primo per acceptationem Literarum Cambii factam
 „ super protextu, & exinde solutionem (a quocumque tandem
 „ illa processerint) oriri ex natura actus, ad minimum, actionem
 „ *Negotiorum gestorum* non solum contra Datorem Literarum, sed
 „ alium, seu alios quosvis quomodolibet obligatos, seu ad quos
 „ spectat Cambium, seu Tracta, de qua in Literis, sive dicta
 „ spectatio sit ratione proprietatis, sive solius curæ & sollicitudi-

„ nis „ e ne i §§. successivi si prova magistralmente questa teoria sul fondamento delle più sicure regole di ragione, e si confutano tutti quelli, che possono avere abbracciata una contraria opinione; e finalmente lo *Stryckio d. disp. 18. cap. 4. §. 28. num 108.* „ ivi „ Unde vicissim Acceptanti adversus Mandantem „ *actio Mandati contraria* ad recuperandam pecuniam pro isto „ numeratam, item provisionem, cæteraque omnia, quæ ratione „ ipsius Mandati ab eo consequi debuisset: *sin pro honore Literarum* acceptaverit, *negotiorum gestorum actio*, cum melior ipsius „ conditio sit reddita, indulgetur. „

§. 5. La giustizia di questa regola è tale, che le istesse Municipali disposizioni non hanno lasciato di canonizzarla ne i loro Codici relativi al Gius Cambiario.

Questa regola è approvata in alcune Piazze dagli Statuti locali.

§. 6. Si conta fra questi l'Editto del Commercio di Francia pubblicato da *Luigi XIV. nel Marzo del 1673. tit. 5. §. 3.* „ ivi „ En cas de Protest de la Lettre de Change, elle pourra être acquittée par toute autre, que celui, sur qui elle aura été tirée, & au moyen du payement il demeurera subrogé en tous les droits du Porteur de la Lettre, quoiqu'il n'en ait point de transport, ni subrogation, ni ordre. „

Specialmente in Francia.

§. 7. Il Codice Carolino per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna ha stabilita questa regola *livr. 11. tit. 16. chap. 3. §. 13.* „ ivi „ Dans tous les cas, aux quels la Lettre de Change protestée sera payée pour faire honneur au feing, celui, qui en aura fait le payement, pourra agir immédiatement contre les personnes, à l'honneur des quelles la Lettre a été acquittée; mais lorsque elle aura été payée indistinctement pour faire honneur à tous les coobligés au payement d'icelle, alors le Payeur sera subrogé aux droits de celui, à qui il a payé. „

Negli Stati del Re di Sardegna.

§. 8. L'Ordonnance du Change de la Ville de Breslau du 28. Novembre 1672. §. 11. accorda lo stesso regresso ne i seguenti termini, cioè: „ ivi „ Et s'il la paye, il aura son recours sur le Tireur pour tout le capital, les fraix, & la commission de la dite Lettre. „

In Breslavia.

§. 9. In *Danzica* questa regola è prescritta dall' *Ordinanza per il Cambio dell' 3. Marzo 1701.* §. 13. „ ivi „ Mais com-
In Danzica. „ me la Tierce personne s'est obligé par l'acceptation précédén-
 „ te de payer la Lettre avec le frais au jour de l'échéance, il
 „ a aussi, après avoir fait le payément, le même droit & re-
 „ cours, qui compéte au Porteur, & peut exercér son recours
 „ sur le Tireur, ou sur celui, en consideration de qui il a fait
 „ honneur à la Lettre, tant pour le capital, que pour les fraix,
 „ & la provision. „

§. 10. Quest' azione di regresso esercibile da chi paga una
Azione di re- Cambiale per onor di firma non si limita soltanto a ripetere la
gresso anche per somma pagata per l'estinzione della Lettera, ma si estende a
le spese, e prov- favore del rimborso di tutte le spese, e della provvisione, o
visione. sia onoranza mercantile.

§. 11 Le spese di Protesto, porti, e Ricambio, come quel-
 le che sono una conseguenza del rifiuto del Trattario, seguita-
 no la natura del credito; e perciò, chi è debitore del Cambio,
 è anche debitore di queste spese, come un'accessorio di esso:
 in conformità delle teorìe ed autorità riportate al §. 6. delle
Annotazioni all' Articolo XV. di questa *Seconda Parte.*

§. 12. La *provvisione* poi, o sia *commissione*, o altrimenti *O-*
onoranza mercantile, è un' emolumento, che per consuetudine uni-
Definizione del- versale di tutte le Piazze mercantili è dovuta a ragione di mez-
la provvisione. zo per cento sopra la somma, a cui ascende l' importare della
 Cambiale, che si accetta, e ciò in remunerazione del favore, che
 l'onorante fa all'onorato, del disborso, che il primo soffre in
 grazia del secondo, e finalmente del rischio, in cui il primo po-
 ne il suo denaro: *Heinneccius Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 9.*
 „ ivi „ Qui in honorem Trassantis Literas Cambiales ad se non
 „ directas acceptavit, perinde ac ipse Trassatus tenetur. *Sed &*
 „ ipse, prestita solutione, persequutionem ex Cambiali jure habet ad-
 „ versus Trassantem, ad recuperandam summam solutam cum PRO-
 „ VISIONE & impensis „ *Poitiér Traité du Change chap. 4. Artic.*
5. §. 110. „ ivi „ Néanmoins il est d'usage, que par une
 „ convention particulière, le Tireur accorde à l'Accepteur un

» certain falaire , ou récompense à raifon de tant pour cent :
 » on appelle cette récompense *une provision* ; elle est trèslicite in
 » *utroque Foro* , lorsque l'Accepteur est un Banquier , pour vû qu'el-
 » le ne foit pas excessive : c'est-à-dire , qu'elle n'excède pas
 » ce qu'il est d'usage d'accorder pour cela aux Banquiers .
 » C'est un gain , & un profite légitime de son Commerce de
 » Banque ,, , *Phoenfen les Loix & Coûtumes du Change chap.*
18. §. 20. ,, ivi ,, Quand quelqu'un paye une Lettre de Chan-
 » ge S. P. pour l'honneur du Tireur , ou d'un Endosseur , fans
 » avoir aucune provision de celui , pour compte de qui il la
 » paye , la coûtume ordinaire est que celui , qui a payé , tire la
 » somme qu'il a payée l'augmentant de la *Commission* , du Cour-
 » tage , des fraits du Protest , & du port de Lettres , & cela
 » s'appelle se prevaloir par à point ,, *Turre de Cambiis disput. 2.*
quest. 1. Prolegomena §. 57. , Scaccia §. 3. Glossa 3. , Du Puy
cap. 15. §. 5. e 6.

§. 13. Le Leggi particolari di diverse Piazze hanno ancora precisamente autorizzata la provvisione a favore di chi paga una Cambiale per onore di firma , fra le quali si conta quella di *Augusta* , leggendosi ciò ordinato dal §. 9. di quell' *Ordinanza per il Cambio* ; quella di *Breslavia* , la di cui *Ordinanza del Cambio* al §. 11. accorda una simile provvisione ; quella di *Danzica* , il di cui *Regolamento per il Cambio* al §. 14. autorizza chi paga per onore di firma a pretendere la provvisione ; le Piazze del *Brandemburghese* , che , in forza del §. 9. dell' *Ordinanza per le Lettere di Cambio* emanata da quell' Elettore , accordano il medesimo Emolumento ; e finalmente il *Regolamento di Massa , e Carrara* al §. 24. ha implicitamente autorizzato il medesimo .

Accordata ancora da diversi regolamenti particolari.

§. 14. In *Livorno* porta il costume di Piazza , che chi accetta e paga una Cambiale per onore della firma di una persona , che abiti in *Italia* , ha diritto di prendersi , e si accredita effettivamente di una provvisione sopra la somma , che paga in estinzione della Lettera , a ragguglio di un terzo per cento : ma , quando l'onorato abita fuori d' *Italia* , la provvisione in tal caso si paga , ed è dovuta a ragione di mezzo per cento .

Uso di Livorno sul quantitativo della provvisione.

ARTICOLO XXXI.

SE il Traente, o altro interessato nella Cambiale, di cui volesse onorarfi la firma, avesse espressamente vietata una simile accettazione; non potrà alcuno accettare, per conto suo.

ANNOZZIONI.

*Si accetta in
due maniere.*

§. 1. **L** Accettazione di una Cambiale si fa da alcuno o in conseguenza di un Mandato, o per onore della firma di alcuno, *tanquam Negotiorum gestor* del medesimo.

§. 2. Subito dunque, che il Mandante revoca il Mandato *Revocato il re integra*, val' a dire prima dell' accettazione, non è più lecita l' esecuzione del Mandato medesimo, cessando in quel momento ogni precedente facoltà al Mandatario; giacchè la revoca è la prima delle diverse maniere, per cui cessa il Mandato, a forma del *Testo nella L. Si Mandantem ff. Mandati, vel contra, Golin. de Procurat. part. 3. cap. 5. §. 48.*

*Non si può agi-
re contro la vo-
lontà del Prin-
cipale.*

§. 3. Volendosi poi accettare *tanquam Negotiorum gestor*, e così come Mandatario volontario, è pure impedito a chiunque l' assumere una tal qualità, subito che si vuol' eseguire un' incumbenza, che si oppone alla volontà di quello, in grazia del quale si vorrebbe agire: non potendo dirsi agire utilmente, nè supplire alle veci del Principale, allorchè questo, se fosse presente, non eseguirebbe da se stesso un simile atto, e subito che colla sua opposizione viene egli a manifestare di non credere utile al suo interesse quella tale accettazione; e così, mancando il fine, che autorizza l' azione, *L. 1. ff. de Negot. gest.*, viene anche a cessare la facoltà di agire: per la ragione, che ciò, che è stato concesso, ed introdotto ad un certo fine, non deve mai operare l' effetto contrario, *Text. in L. Legata inutiliter ff. de Adimend. Legat., Soccin. consil. 38. col. 2. vol. 1., Menoch. cons. 151.*

num. 30., & consil. 170. num. 11., Barbofa axiom. 99. num. 4., & Rot. Rom. decis. 140. num. 4., & decis. 322. num. 3. part. 4. tom. 1. recent.

§. 4. Oltredichè, siccome il *Negotiorum gestore* altro non è, che un Procuratore volontario; così le Leggi hanno accordato al Principale contro di lui l'azione *Negotiorum gestorum directa* per farsi render conto di tutti i pregiudizj, che col fatto suo avesse arrecati al Principale medesimo, *Text. in L. Actio 47. ff. de Negotiis gestis*, fra i quali il più significante sarebbe quello di aver pagato contro la di lui volontà.

L'azione Negotiorum gestorum directa accordata ai Principali contro l'Agente.

§. 5. E vaglia il vero di quì è derivato, che il *Negotiorum gestore*, efeguendo un'atto contro la volontà del Principale, è dalle Leggi positivamente privato dell'azione *Negotiorum gestorum contraria* per la sua reintegrazione, secondo ciò, che positivamente dispose *Giustiniano Imperatore* nella *L. Si quis nolente ult. Cod. de Negotiis gest.*, ove il *Brunemanno num. 1.*, ivi „ Si quis, præfente & prohibente Domino, negotia ejus gerat, quæritur an habeat actionem Negotiorum gestorum? Negatur, si post prohibitionem gessit, & gestor contrariam voluntatem scivit „ e secondo i Testi nella *L. Si autem is 8. §. Julianus ff. de Negot. gestis*, ove il *Brunemanno num. 9.*, *Voet in Pandect. lib. 3. tit. 5. §. 11.* „ ivi „ Cessat quoque (actio Negotiorum gestorum contraria) si quis inviti & prohibentis negotia gesserit, idque quantum ad erogata post prohibitionem factam. *Riminald. consil. 132. num. 32. & seqq.*

§. 6. A norma di questi elementari principj di ragione è stato poi così stabilito nella subjeta materia dallo *Scaccia §. 2. Gloss. 5. num. 390.* „ ivi „ Declara quarto, ut nemo possit facere solutionem super protextu honore Literarum, quando aliquis Mercator habens ad hoc speciale Mandatum intimasset, & protestatus esset, ne quis Literas talis Tractæ solveret super protextu: nam Tertius potest solvere, invito & ignorante Debitore, quando Debitor non est præsens, & non prohibet; sed, si adsit, & prohibeat, male iste Tertius solvit, & ob id nulla ei acquiritur actio contra ipsum Debitorem „ dal *Du Puy chap. 9. §. 16.*

„ ivi „ Quantunque chi paga sotto protesto una Lettera di Cam-
 „ bio liberi quello, per onor di cui fa il pagamento; e taluno
 „ pagando per un' altro libera un debitore anco repugnante; con-
 „ tuttociò non si può pagare una Lettera di Cambio sotto prote-
 „ sto, quando quello, per onor di cui si vuol pagare, ha proi-
 „ bito far ciò: e chi lo facesse, non acquisterebbe alcuna azione
 „ contro di lui „ e finalmente dal *Phoosfen chap. 12. §. 6.*

ARTICOLO XXXII.

SE, dopo fatta l' accettazione per l' onor della firma di
 alcuno, il Trattario volesse adempire la Lettera, e pa-
 garla alla scadenza; non potrà essergli impedito, ma do-
 vrà rifare le spese, e pagare la metà della provvisione a
 chi aveva precedentemente accettata quella Cambiale.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **F**inchè la Cambiale non è pagata, *res integra dicitur*,
 al dir de i Forensi; e perciò il Trattario è sempre a tempo a
 pentirsi, potendo quindi alla scadenza voler' eseguire il Man-
 dato del Traente, e far perciò quel pagamento, che non ave-
 va intenzione di fare allorchè dal Portatore fu richiesto dell'
 accettazione.

§. 2. Su questo fondamento pertanto è ricevuto per rego-
 la non controversa in tutte le Piazze di Commercio, che vo-
 lendo il Trattario, che ha recusata l' accettazione di una Let-
 tera, pagarla non ostante alla scadenza, non può ciò esser-
 gli denegato dal Portatore; ancorchè egli, o altra persona, fos-
 se già entrato in accettazione della medesima Lettera per onor
 della firma di alcuno degl' interessati nella medesima. Così in
 fatti uno ore concludono *Heinnecc. Element. Jur. Camb. cap. 4.*
 §. 30., *Phoosfen chap. 12. §. 16.* „ ivi „ Lorsque une Lettre

Ragione della
regola.

Autorità, che
la convalidano.

» de Change a été protestée faute d'acceptation, & acceptée
 » S. P. pour l'honneur du Tireur, ou d'un Endosseur, soit
 » par le Porteur même, ou par un Troisième, & que celui,
 » sur qui la Lettre est tirée, ayant refusé de l'accepter, a reçu
 » depuis de nouveaux ordres, ou a résolu de l'accepter libre-
 » ment; celui, qui l'a acceptée S. P., est obligé de souffrir qu'il
 » l'accepte. »,

§. 3. L'esercizio però di questo diritto non può altrimenti ottenersi dal Trattario, che mediante la refezione delle spese di Protesto, e porti di Lettere, fatte da chi aveva accettato per onor di firma: essendo regola di ragione, che chi è causa del danno debba soffrirlo, *Text. in L. Unica, ove Rebuff. in præfat. num. 3. Cod. de Sentent. qua pro eo &c., Mevius observat. 36. num. 62., Turre de Cambiis disput. 1. quest. 30. num. 11., Rota Rom. decis. 221. num. 20. part. 16. recent., & Rota nostra nella Fiorentina Nastrorum del 31. Maggio 1683. cor. Marini, la XIII. del tomo III. del Tesoro Ombrosiano sub num. 28.:* onde, siccome l'accettazione onoraria ebbe luogo mediante il rifiuto del Trattario; così non vi è niente di più giusto, che egli ne risenta le conseguenze, quali sono la refezione delle spese.

*Refezione di
spese.*

§. 4. Seguendo appunto questi principj, hanno stabilita una simile regola quelli Autori, che la materia del Cambio hanno magistralmente trattata, fra i quali l'*Heijneccio Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 30.* „ ivi „ *Quid si Mercator detrectans initio acceptationem, veniente tamen die nihilominus solutionem præstet? Respondeo: Tunc Exactor illam recipere non tenetur, nisi si Trassatus simul restituat impensas in Protestatione factas* „ *Frankius Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 28.* „ ivi „ *Honoranti priori, quoties ipsi cedit, ad impensas restituendas* „ *Phoosen d. chap. 12. §. 16., & chap. 18. §. 13.*

*Autorità della
regola.*

§. 5. Nè solamente la refezione delle spese è dovuta a chi ha accettato per onor di firma, ma deve altresì il Trattario, che vuol pagare la Lettera, pagare all'Onorante la metà della provvisione, che avrebbe percetta, se avesse avuto effetto la sua accettazione. Questo diritto, fondato naturalmente sul merito

*Pagamento della
mezza prov-
visione.*

dell'atto d' accettazione, e full' impegno già contratto colla medesima, è canonizzato nel Gius Cambiario, come attestano il *Franck, loc. cit.* „ ivi „ Honoranti priori, quoties ipsi cedit, ad » expensas restituendas, indemnitatem præstandam, ac *Salarium* » *solvendum* „ *Phoosfen d. chap. 12. §. 16.* „ ivi „ Mais aussi » ce dernier Accepteur (qual' è il Trattario) est obligé de lui » (cioè a chi aveva accettato per onor di firma) payer la pro- » vision, ou commission, parceque par l'acceptation, qu'il avoit » faite S. P., il a empêché que la Lettre ne soit retournée avec » protest sur le Tireur. „

*Uso di Danzi-
ca.*

§. 6. Alcune Piazze perciò sono provviste di disposizioni particolari, che stabiliscono una simile regola. Si conta fra queste quella di *Danzica*, al §. 12. delle di cui *Ordonnances pour le Change* così prescrive: „ ivi „ Lorsque après que l'acceptation pour » un Tiers a été faite & reçûe, & que celui, sur qui la Trai- » te est faite, vient vers le jour de l'échéance déclarer qu'il » veut bien accepter la Lettre protestée, & en faire le paye- » ment, il n'est pas besoin que le première Acceptant se desiste, » à moins qu'il ne le fasse librement, & de sa bonne volonté, » & qu'il ne soit en même temps payé des frais, & d'un tiers » par cent de provision par celui, sur qui la Traite étoit faite. „

*Uso negli Stati
dell' Elettore di
Brandemburgo.*

§. 7. Lo stesso è prescritto dall' *Ordonnance pour les Lettres de Change du 1684.* emanata dall' *Elettore di Brandemburgo* per le Piazze de i suoi Stati, ove al §. 9. così si legge „ ivi „ Si ce- » lui, sur qui la Lettre a été fait, vient puis après à déclarer » qu'il est prêt d'accepter la Lettre de Change, & de la payer, » le premier Accepteur n'est point obligé de se desister, à moins » qu'il ne le fasse volontairement, ou bien il faut qu'il soit » remboursé des frais, & qu'il ait un quart pour cent de provision » de celui, sur qui la Traite étoit fait. „

Uso di Livorno.

§. 8. In *Livorno* però si procede per un' antica consuetudine con un sistema più mite: mentre, se, dopo seguita l' accettazione per onor di firma del Traente, o di alcuno de i Giratarj, si presenta il Trattario, che voglia accettare, e pagare la Lettera, l' Accettante è obbligato a lasciare estinguere la Lette-

ra dal Trattario, purchè però nell'atto del pagamento reintegri il primo Accettante delle spese fatte per il Protesto, e per i porti di Lettere; ma nulla si esige di provvisione per il semplice atto di accettare una Lettera per la firma di alcuno.

§. 9. Per quante ricerche io abbia fatte non mi è riuscito di trovare alcun caso disputato giudicialmente fu quest' Articolo: onde non sono in grado di asserire, nè molto meno di giustificare la mia asserzione con qualche Rejudicata, se, in caso di pretenzione dell' Accettante sia questa stata esaudita, o recusata dal Giudice. Mi è però stato asserito, ma senza citarmisi il caso espresso, che qualche volta l' Accettante abbia pretesa la provvisione, e, senza farfene causa, gli possa essere stata accordata dal Trattario, il quale, dopo aver negata l' accettazione, è comparso a voler' accettare, e pagare.

§. 10. Dovendo dire il mio sentimento, io crederci, che, se alcuno Accettante onorario promovesse la pretenzione di avere, oltre la refezione delle spese, il lucro ancora della metà della provvisione, non potesse ciò essergli giustamente negato, non solo per le ragioni rilevate di sopra, quanto ancora perchè col semplice atto dell' accettazione onoraria l' Accettante ha acquistato un merito positivo al cospetto del Traente per il servizio resogli d' impedire che la sua Lettera non ritornasse sopra di lui protestata in pregiudizio della sua estimazione; come pure in vista del rischio, cui rimane esposto un' Accettante onorario, dal momento che pone la sua accettazione in piè della Lettera: a similitudine ancora di ciò, che si pratica ne i contratti di Noleggio, circa ai quali, se dopo la stipulazione del contratto alcuna delle parti si viene a pentire, o col non volere il Capitano fare altrimenti il viaggio promesso, o col non volere il Caricatore spedire altrimenti le sue mercanzie al luogo destinato nella contrattazione, si paga il mezzo nolo da chi si pente all' altro contraente, che si mantiene costante nel patto; e finalmente perchè, col negare all' Accettante il lucro della provvisione, si viene a favorire la malizia di un Trattario, il quale può prenderli lo spasso di recusare l' accettazione in qualunque più

piccolo dubbio, subito che fa, che il suo rifiuto non è per costarli che pochi soldi delle spese del Protesto: e mediante una simile facilità possono arreararsi de i danni positivi al Traente e nell' interesse, e nell' estimazione.

ARTICOLO XXXIII.

COlui, che accetta una Cambiale per l' onore della firma del Traente, o di alcuno de i Giratarj, alla partenza della Posta per la Piazza, ove abita quello, per onor di cui egli accetta, deve al medesimo partecipare l' onoranza da esso fatta, e trasmettergli una copia autentica del Protesto.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **P**ER quelle medesime ragioni, per cui il Portatore di una Cambiale deve notificare al suo Remittente la denegata accettazione della Cambiale rimessagli, e ciò alla partenza del primo Corriere per la Piazza, ove abiti il Remittente predetto, delle quali si è diffusamente parlato nelle *Annotazioni* all' *Articolo VIII.* di questa *Seconda Parte*; per le medesime deve, chi accetta una Cambiale per l' onore della firma di alcuno, partecipare subito a questi l' accettazione fatta per onore della di lui firma, e trasmettergli annessa alla Lettera di partecipazione una copia autentica dell' atto del Protesto; onde, mediante quest' avviso, e questo documento, possa egli esser sollecito a farsi cautelare dal suo Autore.

Ragione della regola.

§. 2. Così in fatti hanno comunemente opinato gli Autori del *Gius Cambiario*, e singolarmente il *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 26.*, *Phoosfen chap. 7. §. 15.*
 „ ivi „ Celui, qui accepte une Lettre de Change sous protest,
 „ soit que ce soit celui même, sur qui elle est tirée, ou un'au-
 „ tre, doit en donnér avis par la première Poste à celui, pour

Autorità, che la couvalidano.

„ l'honneur de qui il l'a acceptée S. P., & lui envoyér en mê-
 „ me temps l'acte du Protest; „ & chap. 28. §. 5. „ ivi „ Ce-
 „ lui, sur qui une Lettre de Change est tirée, soit pour le com-
 „ pte du Tireur, ou pour le compte d'un Troisième: & qui fait
 „ difficulté de l'acceptér librement, ou sous protest pour le com-
 „ pte de l'un, ou de l'autre, peut l'acceptér sous protest pour
 „ le compte & honneur des Endosseurs, s'il y en a qu'il con-
 „ noisse assez suffisant. Mais il doit en donner d'abord avis au
 „ Tireur, à celui, pour compte de qui la Lettre est tirée, & à
 „ celui, pour l'honneur du quel il a acceptée la Lettre S. P. au
 „ quel doit aussi envoyér copie du Protest, & de l'acceptation, qu'il
 „ a fait pour son honneur, à fin qu'il s'en puisse servir contre le Ti-
 „ reur, ou contre l'Endosseur, qui lui a fourni la Lettre de Chan-
 „ ge „ Du Puy cap. 9. §. 11. „ ivi „ Perchè quello, che ha
 „ pagato sotto protesto, è obbligato di farlo sapere speditamen-
 „ te a quello, per onor del quale egli ha fatto tal pagamento „
 Scaccia §. 2. Glossa 5. num. 388., e la Rota di Genova decis. 23.
 num. 18. e 20.

§. 3. Uniforme pure a questa regola è la disposizione Muni- *Questa regola è*
 cipale della Piazza di Genova, il di cui Statuto al lib. 4. cap. *uniforme alla*
 14. §. Præterea volens, & §. Sed & si tale impone literalmente *Legge partico-*
 questa obbligazione a chi accetta le Cambiali per onor di firma. *lare di Genova.*

§. 4. Lo stesso pure dispone implicitamente il Codice Sardo *Il Codice Sar-*
 al §. 27. del lib. 2. tit. 16. cap. 3. *do.*

§. 5. Mancando l'Accettante alla diligenza di partecipare *Pena alla ne-*
 per la prima Posta alla Persona, di cui ha egli onorata la firma, *gligenza nell'*
 il rifiuto del Trattario, e la di lui onoranza; come pure man- *eseguire questi*
 cando al dovere di trasmettergli una copia autentica del Pro- *doveri.*
 testo; se da questa negligenza ne derivasse alcun danno alla Per-
 sona onorata, dovrà questo soffrirsi dall' Accettante, come autore
 del danno, conforme è stato opportunamente fissato allorchè si
 è parlato de i doveri del Portatore di una Cambiale, cioè all'
 Articolo x. di questa Seconda Parte al §. 31. & seqq.; giacchè i
 termini del caso contemplato in detto Articolo x. si equiparano
 a quelli del presente, di cui si tratta; per la ragione, che un'

Accettante onorario, che s'incarica di agire l'altrui negozio, non può dirsi che l'agisca utilmente, e resta perciò privato dell'azione *Negotiorum gestorum*, allorchè trascura di partecipare l'avvenimento occorso alla Cambiale, e di trasmettere il Protesto: colla quale notizia, e col quale recapito può unicamente l'*Onorato* pensare alla sua indennità, conforme nella subietta materia riflette il *Du Puy d. cap. 9. §. 11.* „ ivi „ E la ragione si è, perchè quello, che fa i negozj altrui, deve farli più utilmente che può. Or questo non farebbe farli utilmente, quando differisse d'avvertirlo di ciò, che passa; perchè, se nella dilazione quello, contro il quale egli potrebbe valersi del regresso; venisse a fallire, resterebbe privo della facoltà di valersene, „ *Scaccia §. 2. Glossa s. num. 388.*, e la *Rota di Genova dec. 23. num. 20.* E in conformità finalmente di quanto per gli Stati del *Re di Sardegna* prescrive il *Codice Carolino* al citato §. 27. del lib. 2. tit. 16. cap. 3. „ ivi „ *Sous peine quant à ceux, qui par leur faute retarderont de faire cette notification, d'être tenus en leur propre, & privé nom à tous les dommages, que ce retardement pourroit causer.* „

Nelli Stati di Piemonte per Legge Municipale.

ARTICOLO XXXIV.

SE, dopo avere il *Trattario* recusata l'accettazione di una Cambiale, e dopo essere questa stata accettata da altri per onor di firma, piacesse al medesimo *Trattario* di accettarla; non potrà ciò essergli recusato: ma il *Portatore* non è obbligato a liberare dall'accettazione il precedente *Onorante*, se non che dopo essere stato pagato o dall'uno, o dall'altro.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **AL** precedente *Articolo xxxii.* abbiamo dimostrato il diritto, che conserva il Trattario, di potere estinguere quella Cambiale, di cui avesse recusata l'accettazione; e abbiamo assegnata di una tal regola la conveniente ragione.

§. 2. Se dunque nel momento di estinguerfi quella tale Cambiale, si presenta il Trattario, e vuole egli pagarla; non vi è dubbio, che debba essere preferito a questo atto, in conformità delle ragioni addotte nel detto *Articolo xxxii.*, salve le condizioni, di cui si è parlato nel susseguente *Articolo xxxiii.*

§. 3. La questione può cadere, se, prima che venga il caso della scadenza della Lettera, si presentasse il Trattario a volere accettare, e pretendesse per conseguenza di essere preferito a qualsivisia altra persona, che già fosse intervenuta all'accettazione di quella Lettera per onore della firma del Traente, o di alcuno de i Giratarj.

§. 4. Non vi è dubbio, che il Trattario ha diritto di essere ammesso ad una simile prelazione, e che la persona, che ha già accettato per onore di firma, debba cedergli la preferenza.

§. 5. Quello però, che è ugualmente certo, si è, che il Portatore della Lettera, il quale ha già acquistata coll'apposta accettazione di quello, che ha onorata la Lettera, la di lui obbligazione al pagamento della medesima, non può esser costretto a disobbligare quello, che l'ha accettata, e a cambiar forse un buono in un cattivo debitore: dimodochè in un caso tale è in facoltà del Possessore della Cambiale di assicurare il Trattario, che alla scadenza preferirà i suoi denari a quelli di chi ha accettato per onor di firma; e di denegare nel tempo stesso di scancellare la detta già fatta accettazione; o sivero di cancellare la medesima, e sostituirci quella del Trattario, quando lo reputi ugualmente solido quanto il primo Accettante.

§. 6. La ragione di questa regola si è, perchè dopo seguita l'accettazione è nato un contratto fra l'Accettante, e il Por- *Ragione della regola.*

tatore della Lettera, mediante il quale, il primo si è fatto debitore del secondo del puntual pagamento della Lettera, mediante l' obbligazione *de constituta pecunia*, che in se racchiude l' accettazione, conforme abbiamo stabilito all' *Articolo XXIX.* di questa *Seconda Parte.* Perlochè, trattandosi di Contratto *ultra citroque obligatorio*, al dire de i Forensi, non è permesso ad alcuna delle Parti di recedere dalla contratta obbligazione, senza il consenso dell' altra, coerentemente al Cesareo Rescritto degli Imperatori *Diocleziano, e Massimiano* diretto ai *Consoli Camerino, e Marziano*, e riportato nella *L. Sicut 5. Cod. de Adtion., & Obligat.* „ ivi „ *Sicut initio libera potestas unicuique est habendi, vel* „ *non habendi contractus; ita renunciare semel constituta obligatio-* „ *ni, adversario non consentiente, nemo potest.* Quapropter intelli- „ *gere debetis voluntariae obligationi semel vos nexos, ab hac,* „ *non consentiente altera parte, cujus precibus fecistis mentio-* „ *nem, minime posse discedere,* „ *seguendo il quale, sono general-* „ *mente di questa opinione e i Dottori, e i Tribunali, fra* „ *i quali il Brunemanno in d. L. Sicut initio 5. Cod. de Adt., &* „ *Obligat. num. 5. e 6., a segno che è divenuto un' assioma nella* „ *Giurisprudenza, come riporta il Barbossa axioma 57. §. 4. „ ivi „* „ *Contractus sunt ab initio voluntatis, ex post facto necessitatis* „ *e conforme è stabilito in diverse Leggi del Gius Romano, ed in* „ *specie nella L. Non idcirco in fin. ff. de Contrahenda emptione,* „ *nella L. Si mandavero §. Sicut ff. Mandati, nella L. Cujus bonis* „ *in princ. ff. de Curator. Furiosi, nella L. De contractu Cod. de Re-* „ *scind. Vendit., nella L. Quamvis Cod. de Transaction., nella L. Eo* „ *quod Cod. Si certum petat., e nella L. Si quis argentum §. fin. Cod.* „ *de Donation.*

§. 7. Dietro questo principio elementare di ragione hanno perciò abbracciata una simile regola il *Franch. Instit. Jur. Camb.* „ *lib. 1. sect. 4. tit. 3. cap. 28., Phoonsen chap. 12. §. 16. „ ivi „* „ *Lorsque une Lettre de Change a été protestée faute d'acce-* „ *ptation, & acceptée S. P. pour l'honneur du Tireur, ou d'un* „ *Endosseur, soit par le Porteur même, ou par un Troisième, &* „ *que celui, sur qui elle est tirée, ayant refusé de l'accepter, a*

*Autoral, che
la consolida.*

„ reçû depuis des nouveaux ordres , ou a refolu de l'acceptér li-
 „ brement, celui, qui l'a acceptée S. P., est obligé de souffrir qu'
 „ il l'accepte, sans que le Porteur de la Lettre l'affranchisse, ou le
 „ relève de l'acceptation, qu'il a fait S. P. „ & d. chap. §. 17. „ ivi „
 „ Il est permis à qui veut d'acceptér une Lettre de Change, qui
 „ a été protestée, & acceptée S. P. par le Porteur même, ou par
 „ un Troisième pour l'honneur du Tireur, ou d'un Endosseur,
 „ lorsque on veut l'acceptér pour l'honneur d'un autre Endof-
 „ seur, ou du Tireur même, & le premier Accepteur est tenu
 „ de le souffrir, quoiqu'il demeure pourtant obligé: car il n'est pas
 „ permis au Porteur de rayer une acceptation faite S. P. „

ARTICOLO XXXV.

N On è permesso l' accettare nè liberamente, nè per onore della firma di uno, di cui fosse noto il fallimento nell' atto di farsi l' accettazione di una Lettera, in cui egli avesse interesse.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **A**llorchè è pubblicato il fallimento del Traente, o di alcuno de i Giratarj, non è più permesso ad alcuno l' accettare, nè il pagare una Cambiale per onore della di lui firma: per la ragione, che essendo morto civilmente colui, non può egli avere alcun Procuratore, che lo rappresenti, nè può esservi alcuno, che possa farsi suo *Negotiorum gestore*, secondo il triviale assioma di ragione, che nessuno può trasferire ad altri maggior diritto di quello, che abbia egli stesso, di cui il Testo nella *L. Nemo 4. ff. de Regul. Juris* „ ivi „ *Nemo plus ju- ris ad alium transferre potest, quam ipse habet.* „ Or siccome questo tale Traente, o Giratario fallito, non potrebbe, dopo la manifestata sua decozione, estinguere alcuna Cambiale; così

Ragione della regola.

non vi può essere alcuno, che possa legittimamente rappresentarlo in una simile incumbenza.

§. 2. In secondo luogo non è ciò permesso per l'altra ragione, che una tale onoranza farebbe diretta a favorire il Portatore della Lettera, e forse in pregiudizio de i Creditori del Fallito: il che de *jure* non è permesso, secondo il Testo espresso nella *L. Quis autem 6. §. Sciendum est 7. ff. Quæ in fraud. creditor. facta sunt, ut restituantur.* -

§. 3. Su questi fondamenti hanno così opinato lo Scaccia §. 2. *Glossa 5. num 391.* „ ivi „ Declara quinto, ut post habi-
» tam notitiam, seu publicam vocem & famam, de decoctio-
» ne Trahentis, nemo possit illam Tractam acceptare nec libe-
» re, nec sub protesto „ *Du Puy cap. 9. num. 16. §. ultimo*
» ivi „ Quando è pubblicato il fallimento del Traente, non è
» più permesso accettare nè liberamente, nè sotto protesto al-
» cuna delle sue Lettere, e neppure d' accettarla sotto protesto
» per onor di quello, che ne ha data la valuta, o di quelli, che
» vi hanno fatte delle Girate dopo detta pubblicazione; perchè
» questo farebbe un favorire il Presentante, e quelli, che gli fossero
» obbligati, in fraude de' Creditori, i quali, seguendo ciò, potreb-
» bero far rivocare quanto fosse stato fatto in loro pregiudizio»
e ciò secondo l' *Editto Pretorio* accordato dal *Gius Civile* in sollievo de i Creditori, che potessero restare defraudati, a norma dell' allegato Testo nella *L. Quis autem 6. ff. Quæ in fraudem creditor. facta sunt, ut restituantur.*

§. 4. In conseguenza di che può stabilirsi il seguente dilemma, che chi accettasse, e pagasse una Lettera dopo la pubblicata notizia del fallimento del Traente, o lo fa co i denari, che possa avere in mano di pertinenza del Traente medesimo, o lo fa co i suoi proprj. Se lo fa co i denari del Traente, viene a defraudare i Creditori, ai quali appartiene quel denaro, e a darlo ingiustamente ad un solo, qual'è il Portatore della Lettera, il quale riceverebbe l' intiero suo saldo, quando gli altri Creditori non sono per averlo; ed in un caso tale, essendo ciò proibito dalle regole di ragione, si esporrebbe al caso della refe-

zione de i danni: o farebbe un tal pagamento co i suoi proprj denari; e, facendolo senza Mandato di alcuno, perchè per la morte civile il Traente non può più deputare ad essere rappresentato nè espressamente, nè tacitamente, altro non farebbe chi pagasse una Lettera dopo la manifestata decozione del Traente, che subentrare nelle ragioni del Portatore della Lettera, ed esporfi così ad avere per il suo acquistato credito quel reparto, di cui fosse suscettibile il Patrimonio del fallito Traente a favore de' suoi Creditori.

ARTICOLO XXXVI.

*V*enendo a fallire un Trattario, che abbia accettata una Cambiale, ma prima di averla pagata; qualunque terza Persona può onorare la Lettera stessa, e pagarla per onore della firma di alcuno degl'interessati nella medesima: lo che facendo, oltre le ragioni, che acquista contro il Traente e Giranti, subentra anche in quelle, che il Portatore aveva acquistate contro il Trattario, mediante la di lui accettazione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. *A*bbiamo provato nel §. 12. delle *Annotazioni* all' *Artic. III.* della *Parte Prima*, che l' accettazione rende il Trattario accettante debitore della Lettera a favore del Possessore della medesima, come se egli ne avesse ricevuto il valore, perchè coll'atto dell' accettazione viene egli a contrarre a favore del Portatore l' obbligazione *de constituta pecunia*.

§. 2. Da questo principio ne segue per inevitabile corollario, che venendo a fallire il Trattario nel tempo di mezzo fra la data accettazione, e quello del pagamento, il Portatore ha a suo favore obbligati per la soddisfazione della Lettera non solo lui, non pagar-

L' Accettante è debitore della Lettera per l' obbligazione de constituta pecunia.

Esercì il Portatore acquisto azione contro di lui, non pagar-

do alla scaden- lo il Traente, e Giranti, ma il patrimonio ancora del Trattario
 7^a. accettante.

§. 3. O sia dunque il Portatore della Lettera, che ne ri-
 E segue lo stesso mangia padrone, o sia altra persona, in cui ne trapassi il do-
 di chi, pagando minio per l'estinzione, che ne faccia il Portatore per onore
 per onor di fir- della firma di alcuno degl'interessati nella medesima; purchè
 ma, subentra nell'atto di estinguerla sia cauto di riservarsi le ragioni contro
 nelle ragioni del Portatore. tutti gli obbligati, a forma della cautela da noi suggerita al
 §. 3. delle *Annotazioni* all' *Articolo VI.* di questa *Seconda Parte*, e
 repetuta nelle *Annotazioni* all' *Articolo XXX.* di detta *II. Parte*; è
 sempre fuori di dubbio, che l'uno, o l'altro, che sia il padro-
 ne della Lettera, ha per obbligati a suo favore per l'estinzio-
 ne della medesima il Traente, e Giranti per natura dell'atto,
 e il patrimonio dell'Accettante in forza dell'obbligazione con-
 tratta coll'atto dell'accettazione.

§. 4. Argomentando in fatti in tal forma, così concludono
 Autorità, che il *Poithier chap. 5. Artic. 11. §. 159.*, *Phoonsen chap. 18. §. 18.*
 covalidano la & *chap. 41. §. 22.*, *Du Puy cap. 16. §. 1. 2. 3. e 4.*, ivi „ Il
 regola. » Presentante può sperimentare le sue ragioni per esser rim-
 » borso tanto della forte principale, che de i danni ed in-
 » teressi liquidati, secondo che è stato spiegato nel §. preceden-
 » te, contro tutti i compresi nella Lettera di Cambio, o sia chi
 » l'ha accettata, o chi l'ha girata, o chi ha data la valuta,
 » quando ha promesso per il pagamento, o chi l'ha tratta, o chi
 » ha dato l'ordine di trarla, se ve n'è prova bastante, tutti
 » questi sono obbligati in solido, cioè a dire per tutto il debi-
 » to sì della forte principale, che de i danni, interessi, e spe-
 » se „ e al §. 11. „ ivi „ Se alcuno di quelli, che hanno fatte
 » le Girate, o data la valuta per qualche Girata, pagasse al Pre-
 » sentante della Lettera di Cambio, protestata per difetto di pa-
 » gamento, l'importare di essa, entrerebbe in tutte le ragioni
 » del medesimo Presentante, tanto contro l'Traente, e l'Accet-
 » tante, che contro quelli, che hanno fatte le Girate, o data
 » la valuta per quelli anteriori alla sua, cioè contro tutti i suoi
 » Autori, come si è specificato nel Capitolo 9. „ *Casaregi il*

Cambista Instruito cap. 3. §. 96. 97. e 98. „ ivi „ Decimo caso.
 » Pietro, sopra di cui è stata fatta la Tratta, accetta una Lette-
 » ra di Cambio; ma essa viene pagata da un' altro sopra pro-
 » testo per onore della medesima Lettera, oppure della Girata.
 » Fallisce poi il Datore della Lettera: si cerca, se il Terzo, il qua-
 » le l' ha pagata, abbia il suo regresso, o rivalenza contro di
 » Pietro, che l' ha accettata. Si risponde affermativamente, per-
 » chè, siccome tanto il Traente, quanto chi ha data la valuta
 » della Lettera, o sia il Remittente, quando fa la rimessa sopra
 » di se, o sta del credere, come anche tutti li Giranti, e l' Ac-
 » cettante, sono obbligati *in solidum* alla sodisfazione, e compi-
 » mento della Lettera verso colui, che l' ha presentata, e fatta
 » accettare, come pienamente prova il *Du Puy de Lit. Camb.*
 » *al cap. 16., e noi al disc. 58. tomo 1. de Commercio*; così co-
 » lui, che l' ha pagata sopra protesto, avendo fatto negozio uti-
 » le per tutti li suddetti obbligati, acquista per conseguenza con-
 » tro ciascuno di loro l' azione *Negotiorum gestorum*; conforme
 » dimostrano dottamente *Monfignor Anfaldo de Commercio al disc.*
 » *79. num. 8. & seqq., il Du Puy al cap. 16. num. 11., e al*
 » *cap. 9. num. 11. e 12., e pienamente il Torre de Cambiis di.*
 » *sputat. 2. quest. 13. dal num. 24. quasi fino alla fine.,*

ARTICOLO XXXVII.

U Na Cambiale tratta sopra due, tre, o più Per-
 sone, deve essere singolarmente accettata da tutti quelli,
 sopra de' quali è tratta; a meno che non siano tutti So-
 cji di Negozio, nel qual caso potrà riceverfi l'accettazio-
 ne di quello, che ha il diritto della firma; ma, non essen-
 do Socj, e non avendo alcuno il diritto di obbligare un'
 altro, il Portatore deve contentarsi dell' accettazione di
 ciascuno in particolare per la tangente, che gli spetta

nella *Tratta*, e protestarsi solennemente contro chiunque non accettasse, nella stessa forma che si farebbe, se la *Tratta* fosse sopra di un solo, e che questo ne ricusasse l'accettazione.

ANNOTAZIONI.

Diverse maniere di trarre sopra più di una persona.

§. 1. **I**N due maniere può accadere, che una *Cambiale* sia tratta sopra più di una *Persona*. La prima può essere allorchè una *Ragione Mercantile* è composta di più *Socj*, e porta quindi il nome di più *Persone*, come succede frequentemente in tutte le *Piazze di Commercio*. La seconda può essere perchè voglia veramente trarsi sopra più di una *Persona*, benchè non vincolate in una formale *Società*. Il primo caso è ovvio, e succede frequentemente, e il secondo all'opposto è rarissimo.

Chi ha firma di un Negozio di Commercio, o sia l'Infitore, obbliga tutti gl'interessati.

§. 2. Parlando del primo caso, siccome nelle *Società Mercantili* si determinano le *Persone*, che hanno la firma del *Negozio*; così, quando una di quelle tali *Persone*, che per virtù della *Scritta Sociale* ha la firma del *Negozio*, ed è perciò autorizzata ad obbligare la *Ragione Sociale*, firma l'accettazione, non è necessario, che gli altri *Socj* la firmino: giacchè, avendo quella tal *Persona* il *Mandato legale* dal corpo morale de i *Socj*, viene colla sua firma ad obbligar tutti i *Socj*, come se ciascuno di essi firmasse l'accettazione, secondo ciò, che insegnano *Bartol. in L. Eadem in princ. & sine ff. de Duobus Reis, Bruneman. in L. Æquum Prætori 1. ff. de Infit. Actione num. 1., & in L. Cuique 5. ff. eod. num. 4., Felicius de Societ. cap. 30. num. 15. Rot. Rom. dec. 151. num. 1. part. 10. recent., & dec. 73. num. 1. part. 15., e magistralmente la *Rota di Genova decif. 13. num. 1. „* ivi „ *In primis, quoniam qui præponunt aliquem Infitorem, „ vel administratorem tabernæ, vel Negotiationi quæstuaræ, ex „ ejus facto obligantur in solidum „;* mentre chi contrae con l'*Infitore*, o sia con chi per volere de i *Socj* di un *Negozio* è autorizzato a contrattare, ha il beneficio dell'*azione Infitoria* contro tutti gl'*interessati* in quel tal *Negozio*, alla di cui amministrazione*

frazione è quello stato preposto, fecondo i Testi espressi nella *L. 1. ff. & Cod. de Instit. actione*, per la gran ragione, che quelli, che contraggono coll' Institore, seguono la fede di quelli, che lo hanno scelto, e che gli hanno dato il Mandato; onde considerarsi devono le contrattazioni fatte con lui, come se fatte fossero co i Preponenti: *Text. in L. Prater §. Sed si servus ff. de Edendo, & dicta Rota Genue dec. 14. num. 7. e 8. „* ivi „ *Ratio est manifesta, quoniam contrahentes cum hujusmodi Præposito sequuntur fidem illorum, qui præposuerunt, & perinde est, „* ac si cum ipsis contraxissent, *d. Lege Prater &c. propterea dicebat Baldus in rubr. Cod. de Exercit. quod quando plures exercent negotiationem per unum Ministrum, quilibet tenetur in solidum a derivativa obligatione indivisibiliter formata in unius personam: nam radix unitiva, & in solidum obligationis derivatur ab ipso Ministro, Casirens. &c. Est & alia ratio, quoniam non convenit eum, qui cum uno contraxit, in plures distinguere, L. Ne in plures ff. de Exercit. act. &c. &c. „*

§. 3. Si sovvertirebbe in fatti tutto il buon' ordine del Commercio, se nelle accettazioni delle Cambiali, o altri simili Contratti Mercantili dovesse intervenire la firma di ciascuno interessato di ogni rispettiva casa di Negozio; e perciò è pratica costante in tutte le Piazze di Commercio, che, per quanto possono essere più e diversi gl' interessati in un Negozio, e ancorchè la Ragione canti nel nome di due, o tre persone, non sia mai necessaria la firma di tutti i nominati nella Ragione cantante, e molto meno di tutti gl' interessati, per rendere obbligata l' intera Ragione; ma sia più che sufficiente la firma di uno di quelli, che per volontà, e convenzione de' Socj è preposto ad amministrare, e firmare.

§. 4. Il secondo caso, che si prende in esame nel presente Articolo, e che è veramente rarissimo in pratica, quello si è, quando un Traente volesse trarre una sola Lettera sopra due, tre, o più persone non legate fra loro con alcun vincolo di pubblica Società, ma per qualche combinazione debitori del medesimo di un' egual somma, forse per dipendenza di qualche affare comune.

Anche per consuetudine Mercantile.

Caso di Trattata sopra più persone non Socie.

§ 5. Verificandosi questo caso non molto ovvio, deve il

*Deve prendersi
l' accettazione
da ciascuno de'
Trattarj.*

Traente riportare da ciascuno de i Trattarj la rispettiva accettazione; giacchè, non potendosi considerare un debito solidale, niuno di essi ha facoltà, o Mandato di obbligare l'altro. Così in fatti, esaminando e considerando l'avvenimento di un caso simile, stabilisce il *Phoosfen al cap. 10. §. 30.* „ ivi „ Une Lettre » de Change, qui est tirée sur Jean, Pierre, Nicolas, doit être » acceptée par tous trois, s'ils ne font pas associez, car ils n'ont » aucun pouvoir de s'engager l'un pour l'autre, & chacun d'eux » ne doit accepter, que pour sa portion, car alors aucun ne s'o- » blige solidement, que pour la somme, & le Porteur est obligé » de se contenter d'une pareille acceptation. „

§. 6. Quindi è che, se alcuno di detti Trattarj recufasse di accettare, deve il Portatore cavare il Protesto contro quello, che recusa l'accettazione, per la somma, a cui corrisponde la sua tangente, a meno che gli altri non accettassero liberamente per l'importare di tutta la Lettera: *Phoosfen loco cit.* „ ivi „ Mais » il est obligé (il Portatore) de protester contre chacun d'eux en » particulier, en cas qu'ils ne veulent pas accepter entr'eux » trois la somme entiere portée par la Lettre de Change, » quand même deux d'entr'eux auroient accepté pour leur » portion. „

*Obbligo di ca-
vare il Protesto
contro chi di es-
si recusa di ac-
cettare.*

§. 7. Così in fatti è stato solennemente prescritto nel *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara, pubblicato nel 21. Novembre 1782.* al §. 31. „ ivi „ Una Cambiale tratta sopra due, » tre, o più persone, deve essere singolarmente accettata da tut- » ti quelli, sopra de i quali è tratta, a meno che non siano Socj » di Negozio; nel qual caso potrà riceverfi l'accettazione di quel- » lo, che ha il diritto della firma: ma, non essendo Socj, e » non avendo alcuno il diritto di obbligare un'altro, il Porta- » tore deve contentarsi dell'accettazione di ciascuno in particola- » re per la tangente, che gli spetta nella Tratta, e protestarsi » solennemente contro ciascuno de i non accettanti, nella stessa » forma che farebbe, se fosse sopra di un solo, e questo ne re- » cufasse l'accettazione. „

Uso di Massa.

ARTICOLO XXXVIII.

V Enendo contemporaneamente presentate da due diversi Portatori due Cambiali simili nella somma, e nel tenore; e non avendo avviso il Trattario, che della trasmissione di una sola; non dovrà egli accettarne veruna, ma dovrà interpellare il Traente per avere i necessari scbiarimenti, ed estinguere poi quella delle due, che verrà indicata dallo stesso Traente; o anche ambedue, se fossero due diverse Tratte.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **A**bbiamo già fissato all' *Articolo XXI.* della *Prima Parte*, che senza la corrispondente Lettera d' avviso non è il Trattario obbligato ad accettare una Cambiale, e che anzi accettandola potrebbe esporri ai pregiudizj di qualche falsità.

Senza Lettera d' avviso non si deve accettare alcuna Cambiale.

§. 2. In quest' *Articolo* si forma la fattispecie di due Cambiali di ugual somma, di ugual data, di uguale scadenza, tratte dal medesimo Traente sopra lo stesso Trattario all' ordine del medesimo Prenditore, a segno che siano ambedue perfettamente compagne, nè diversifichino in alcuna benchè minima parte; e si suppone che venghino presentate contemporaneamente al Trattario, nel tempo che egli non abbia l' avviso, che di una sola.

Caso contemplato in questo Articolo della duplicità d' una Cambiale.

§. 3. In simile fattispecie il Trattario non è obbligato ad accettare alcuna di quelle due Lettere; e, facendolo, si esporrebbe al caso di soffrire il danno, che derivasse dall' essere falsificata una di quelle due Lettere. *Phoonsen chap. 16. §. 24.*, ivi »
 » *Lorsqu' on présente à celui, sur qui une Traite a été faite,*
 » *deux premières, ou deux secondes Lettres de Change déjà*
 » *échuës, ou prêtes à écheoir, d' une même somme, dattées d' un*
 » *même jour, payables à une même personne, ou ordre,*

In tal caso il Trattario non deve accettarne alcuna.

» & en même temps ; & que celui , à qui on les présente , a re-
 » çû avis du Tireur , qu'il n'a tiré qu'une fois sur lui , il doit
 » bien prendre garde en payant , & n'en doit payer qu'une , en
 » les retenant toutes deux , si elles se trouvent dans une même
 » main . Mais si l'une est endossée à l'ordre d'une personne , &
 » l'autre à l'ordre d'une autre , il fait bien de les laisser prote-
 » ster toutes deux . Mais si pourtant il veut en payer une , il
 » ne doit pas le faire , que le Porteur ne lui ait donné caution
 » suffisante , qui s'oblige de lui rembourser la somme avec le Re-
 » change , frais , dommages , & intérêts , en cas qu'il se trouve
 » dans la suite , que cette Lettre a été payée mal à propos , &
 » qu'elle avoit été endossée par erreur , ou par fraude . »

*Ragione della
regola.*

§. 4. La ragione di questa regola si è, perchè, non potendo il Trattario sapere quale delle due Lettere sia quella, che debba pagarsi, non è egli in dovere su questo dubbio di accettarne veruna .

*Da due forgen-
ti può derivare
il caso, di cui si
tratta.*

§. 5. E vaglia il vero, o l' accidente deriva perchè vi sia effettivamente la frode, per essere falsificata una di quelle due Lettere; oppure perchè, benchè vere e legittime ambedue, abbia il Traente mancato di dare avviso di questa duplicità di Tratte uniformi in tutto e per tutto.

*Se deriva da
frode di Terzi,
è un caso fortui-
to, che porta i
danni a carico
del Padrone del
Cambio.*

§. 6. Se il caso deriva dalla prima forgente, non può mai redarguirsi il Trattario, che, per garantirsi da una frode, ha avuto la precauzione di non accettarne alcuna di due: nè può essere responsabile de i danni derivanti dal suo rifiuto, subito che egli non aveva altra maniera da salvarsi da un danno; onde, come caso fortuito, deve risentirsene il danno dal Portatore possessore della Lettera, il quale non può avere azione contro il Trattario per la suddivisa ragione, nè molto meno contro il Traente, che ha dato un legittimo recapito, e non ha lasciato di darne avviso al Trattario, il quale averebbe puntualmente estinta la Lettera alla scadenza, se questo caso fortuito non l'avesse obbligato a sospendere l'accettazione, e il pagamento: essendo regola di ragione, che il caso fortuito succede sempre a pregiudizio del Principale. *Text. in L. Contractus*

in *fu. ff. de Regul. Jur.* ove la *Cloffa* stabilisce, che non è imputabile a un Terzo, se non v' interviene la colpa, o la mora, o se non è assunto per patto, come nota il *Daoyz. Jur. Civ. Summa ad verbum Casus, num. 6. vers.*, ivi, „ *Casus fortuitus non » præstatur, nisi culpa præcessit, vel mora intercessit, aut pactum » intervenit*, „ *Alex. conf. 57. num. 3. e 4. lib. 1., Tusch. conclus. 428. litera F. num. 1.*, e conforme, nel caso di frode commessa senza scienza, nè consenso, nè colpa di chi pagò, fu fermato nella *Florentina Pecuniaria del 29. Settembre 1750. avanti l' Illustrissimo Sig. Auditore Cosimo Ulivelli, la XLII. del tomo II. del Tesoro Ombrosiano num. 6. e 7.* Or siccome il principale in questo caso è il Portatore della Lettera, a cui la medesima spetta; così ad esso ancora appartenere deve il caso fortuito, che accade, e dà luogo al rifiuto della Cambiale. Senza che possa portarsi a carico del Traente, o del Trattario, come quelli, che non sono rei nè di colpa, nè di mora, e come quelli, che non hanno per patto assunto un pericolo di tal natura

§. 7. Se poi l' accidente deriva, non perchè alcuna delle due Lettere sia falsificata, ma perchè il Traente abbia mancato di darne il dovuto avviso; farà sempre giusto il contegno del Trattario, conforme abbiamo stabilito all' *Articolo XXI. della Prima Parte*; e il Traente sarà il solo debitore de i danni del rifiuto, come quello, che, per aver mancato di darne avviso, è l' autore del rifiuto medesimo, secondo il triviale principio di ragione più volte da noi riportato, che chi è causa del danno, deve anche soffrirne le conseguenze: *Text. in L. Videmus §. final., & L. Qui damnum ff. Locati, in L. Sancimus Cod. de Panis, Paulut. dissert. 88. num. 8., Thomat. decis. 47. num. 2., Rota Rom. decis. 221. num. 20. part. 16. recent., & Rot. nostra nella Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la B. M. del fu Auditore Giuseppe Bizzarrini, la XXXVIII. del tom. VIII. del Tesoro Ombrosiano §. 30.*

Se il caso deriva da mancanza di Lettera, e si avvisò, il danno del rifiuto va a carico del Traente.

§. 8. Dietro questi principj di ragione è stato disposto in conformità della regola stabilita nel presente *Articolo* dal più volte citato *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara* al §.

Uso di Massa.

34. „ ivi „ Venendo contemporaneamente presentate da due di-
 » versi Portatori due Cambiali simili nella somma, e nel teno-
 » re, e non avendo avviso, che della trasmisione di una sola;
 » non dovrà il Trattario accettarne veruna, ma dovrà inter-
 » pellare il Traente, per avere i necessarj schiarimenti, ed estin-
 » guere poi quella delle due, che verrà indicata dallo stesso
 » Traente. »

Suggerimento
 prudenziale ai
 Banchieri.

§. 9. Di quì ne segue, che imprudente atto è sempre ri-
 guardato quello di un Traente, che facesse due diverse Lettere
 per la stessa somma, e dell' istesso tenore; e qualora dal Datore
 del denaro venissero richieste due Cambiali simili, la pruden-
 za mercantile esige, che piuttosto se ne dia una della somma,
 che il detto Prenditore desidera, e che si divida l' altra in due
 appunti di somme differenti, ma che venghino fra ambedue a
 formare quella desiderata dal Prenditore predetto. Questo in fatti
 è l' avvertimento prudenziale, che a scanso d' inconvenienti fug-
 gerisce il *Phoosfen chap. 5. §. 18.* „ ivi „ Un Tireur fait mal,
 » lorsque pour une même somme il fait deux Lettres de Chan-
 » ge d'une même teneur; mais lorsque le Donneur le desire
 » ainsi, il peut en faire une de la somme, que le Donneur de-
 » sire, & deviser l' autre en deux sommes différentes, qui revien-
 » nent à celle, que le Donneur fouhaite. »

ARTICOLO XXXIX.

Qualora il Trattario avesse accettata una Cambiale,
 e che quasi contemporaneamente glie ne venisse presentata
 altra simile, senz' avere avviso, che di una sola; dovrà
 in tal caso negare alla seconda l' accettazione, e lasciar-
 la protestare.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **P**ER quel principio di *Gius Cambiario*, che si è stabilito all' *Articolo XXI.* della *Prima Parte*, non dovendosi accettare alcuna Cambiale, di cui non si abbia una corrispondente Lettera di avviso; non è quindi obbligato un Trattario ad accettare una Cambiale, di cui non ha il detto avviso, come nella fattispecie del caso, che nel presente Articolo si prende ad esaminare: imperciocchè, avendo già il Trattario accettata una Cambiale, di cui ha il corrispondente avviso, e venendogli presentata una seconda di ugual tenore, senza che abbia avviso, che di una sola; viene perciò a mancargli l' avviso di questa seconda: *Phoonfen chap. 10. §. 34.* » ivi » Celui, sur qui une Lettre de Change est » tirée, doit agir prudemment en acceptant une Lettre de Chan- » ge, s'il croit en avoir déjà acceptée une de la même teneur, » ou de la même somme, & ne point l'accepter, que sous un » Protest dans les formes, que l'acceptation fera nulle, & invali- » de, s'il se trouve qu'il en ait déjà acceptée une autre de la mê- » me somme, & de la même partie. »

Ragione della
regola.

§. 2. E' vero, che può darsi il caso, che la prima sia falsificata, e la seconda sia la vera; ma il Trattario averà sempre usato prudentemente, nè farà responsabile delle conseguenze di questa frode, per tutte quelle ragioni, che abbiamo latamente esposte nelle *Annotazioni* all' *Articolo precedente*.

§. 3. Questa regola corrisponde precisamente alla disposizione Municipale di *Massa*, coerentemente al §. 35. del *Regolamento delle Cambiali* per quella Piazza, più volte da noi citato » ivi » » Qualora poi il Trattario avesse già accettata una di dette Cam- » biali simili, perchè non presentate contemporaneamente, e » che non abbia avviso, che della trasmissione di una, dovrà in » tal caso lasciar protestare la seconda. »

A cui corri-
sponde l'uso di
Massa.

ARTICOLO XL.

L Trattario, che ha posta la sua accettazione in piè di una Cambiale, non deve pagare il valore della medesima al Portatore di un' altro esemplare, su cui sia fatto l' indosso a suo favore, se contemporaneamente non gli restituisce l' altro esemplare della stessa Lettera, ove esiste la di lui accettazione. Viceversa il Trattario medesimo non è obbligato a pagare la Tratta al Portatore della Cambiale accettata, se questa non è ad esso girata, e se nel tempo stesso non gli presenta e consegna ugualmente un' esemplare della stessa Cambiale girata a suo favore.

ANNOTAZIONI.

Ragione della prima parte di questa regola.

§. 1. **S**iccome l' obbligazione di pagare una Lettera deriva dall' atto dell' accettazione, che il Trattario appone in piè di uno degli esemplari della Lettera; ne segue da ciò, che, non presentandosi dal Portatore l' esemplare accettato, manca a questi il recapito, che costituisce il fondamento dell' azione Cambiaria; e perciò il Trattario non è obbligato a pagare l' importare della Lettera, se contemporaneamente non gli viene consegnato l' esemplare, che contiene l' accettazione: sì perchè il Trattario non deve pagare per restare esposto ad essere un' altra volta molestato da chi presentasse il predetto esemplare; sì perchè senza questo non può il Portatore ottenere alcun Mandato contro il Trattario: *Phoenfen chap. 16. §. 19.*, ivi „ Un Accepteur „ peut bien payer le montant d'une Lettre de Change à celui, „ à l'ordre de qui la Lettre non acceptée est endossée, quoique „ celle, qui est acceptée, ne soit pas endossée à l'ordre du même. Mais l'Accépteur doit retirer en même temps des mains „ de celui,

» de celui, à qui il paye la Lettre, qui est acceptée, aussi
 » bien que celle, qui est endossée, à fin de voir si celle,
 » qui est acceptée, n'est pas payable à une autre personne. »

§. 2. All'opposto, se colui, che ha un' esemplare della Cambiale accettato dal Trattario, non ha ugualmente il Mandato ad esigere; quale può derivare dalla Gira a suo favore fatta in quello stesso, o in altro esemplare della Cambiale medesima, o si vero da un' ordine per Lettera del Prenditore della Cambiale; non può egli costringere il Trattario accettante a pagargli l' importare della Ttatta; giacchè questi ha contratta la sua obbligazione a favore 'del Prenditore della Lettera: onde o questi, o chi ha il suo Mandato, o chi è suo Cessionario, hanno unicamente il diritto di esigere: che però, se il Portatore non è rivestito della qualità di Cessionario, o di quella di Procuratore del Prenditore predetto, resta privo di azione a poterne pretendere il pagamento, conforme dietro questi principj di ragione stabilisce *Phoonsen chap. 16. §. 28.* „ ivi „ Un Ac-
 » cepteur n'est pas obligé de payer au Porteur la Lettre de
 » Change, qu'il a acceptée, quoiqu'elle soit payable à ordre,
 » si elle, ou une autre n'est pas dûement endossée au dit Por-
 » teur, qui ne peut pas non plus obliger l'Accepteur de lui
 » payer la Lettre, s'il manque quelque chose d'essentiel à l'en-
 » dossément, sans lui donner caution suffisante des suites, qui
 » pourroient arriver; & l'Accepteur peut consigner le payément,
 » ou le faire écrire en Banque sur un compte de consignation,
 » pour être fait à qui il appartiendra, sans que le Porteur ait rien à dire. „

§. 3. Comechè per altro il Portatore della Cambiale accettata, benchè manchi del Mandato espresso ad esigere, o del diritto di ottenere il pagamento come Giratario, ha però il Mandato tacito e presuntivo a procurare l'estinzione della Lettera, che va unito a quello ricevuto di procurare l'accettazione; sono io quindi di parere, che un Portatore di questa specie abbia la facoltà di domandare, che gli sia fatto il pagamento della detta Lettera, dietro la di lui obbligazione caute-

*Ragione della
 Seconda parte di
 questa regola.*

*Diritto di do-
 mandare il de-
 posito, che può
 competere al
 Portatore di u-
 na Cambiale
 accettata, ma
 non ad esso gi-
 rata.*

lata di restituire l'importare della medesima, venendo presentato altro esemplare della stessa Lettera ad altri ceduto e indossato; e, non volendosi ciò eseguire dal Trattario accettante, sono poi di parere, che il Portatore possa sicuramente costringerlo alla scadenza della Lettera a depositare la somma in questione per stare a disposizione del legittimo padrone del Cambio. Così in fatti ha prima di me opinato il *Phoosen chap. 15. §. 5.* „ ivi „ Celui, qui reoit une Lettre de Change pour » en procurer l'acceptation, avec ordre de la garder jusques à » ce que celui, qui lui montrera la seconde, ou la troisième » endossée, la lui demande; & si elle vient à écheoir sans que » personne la lui ait encore demandée, il doit en demander le » payement à l'Accepteur, en lui offrant de lui donner cau- » tion, ou il doit lui faire intimer de consigner le montant » de la Lettre pour être payé à qui il appartiendra; & si l'Ac- » cepteur refuse l'une & l'autre, le Porteur ne doit pas man- » quer de protester faute de payement, un pareil Protest étant » valide contre le Tireur. „

*Negligenza in
cib del Porta-
tore non è puni-
bile.*

§. 4. Qualora però un Portatore di questa categoria lasciasse di fare la suddivisa richiesta, e conservasse la Lettera già fatta da esso accettare fino al momento, in cui gli venisse richiesta dal Portatore dell' esemplare, che contiene gl' indossi, non sarebbe mai responsabile di alcuna conseguenza; per la ragione che, essendo egli stato dal Remittente unicamente incaricato di procurare l'acceptazione, e di conservare la Lettera accettata fino a che gli venga richiesta dal Portatore dell' esemplare, in cui sono stati fatti gl' indossi; subito che eseguisce rigorosamente il Mandato, non può mai esser perseguitato coll' azione *Mandati directa*: e in caso tale tutta la colpa, e tutto il danno deve cadere sopra quello, che ha trascurato di rimettere in tempo, o di dare gli ordini necessarij perchè fosse rimessa in tempo alla Piazza, ove deve seguire il pagamento, la seconda, o terza di una Cambiale, che contenga le Gire, e che sia stata l'istrumento della negoziazione. Tale appunto è il sentimento del *Phoosen chap. 15. §. 5.* » ivi » Cependant, si celui, qui à


» procuré l'acceptation de la Lettre, ne la fait pas protester, il
 » n'est responsable de rien; mais celui, qui lui a remis la Lettre,
 » doit en souffrir la perte, ou le dommage, ayant négligé, ou man-
 » qué de donner les ordres nécessaires, pour que la Lettre, ou
 » les Lettres endossées fussent assez à tems dans la Place, où
 » elles étoient payables.

§. 5. Così in fatti prescrive per le Piazze di *Massa e Carrara* il *Regolamento per le Cambiali del 1782. alli §§. 37. e 38. Ufo di Massa.*

» ivi » Colui, che riceverà una Lettera di Cambio per farla ac-
 » cettare, con ordine di conservarla finchè non gli venga richie-
 » sta dal Portatore di quella, che è stata negoziata, se dopo a-
 » verla fatta accettare non comparisse alcun Portatore di quella
 » negoziata prima della scadenza, dovrà domandare il pagamen-
 » to al Trattario in virtù della Cambiale accettata, ed esistente
 » in sue mani; o almeno richiederne il deposito; e, venendogli
 » recusato, dovrà protestare solennemente il rifiuto del pagamento.

„ Siccome però un tal Portatore non ha che il semplice
 » Mandato a procurare l' accettazione della Cambiale, e manca
 » di quello ad esigere; così in caso simile il Trattario dovrà e-
 » sigere una cautela, o sia un' idonea obbligazione per il buon
 » pagamento; e, in caso che gli venisse ciò recusato dal Possesso-
 » re, avrà il diritto il Trattario di depositarne il valore per pas-
 » sarsi a chi di ragione. Il Possessore al contrario non potrà re-
 » cusare una simile cautela, nè in subalterna condizione impe-
 » dirne il deposito. „

Fine della seconda Parte.



LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO.

PARTE TERZA.

DEL PAGAMENTO DELLE CAMBIALI.

ARTICOLO PRIMO.

UN Trattario, che abbia accettata una Cambiale, deve pagarne il valore al Possessore indossatario il primo giorno dopo quello, in cui termina il periodo assegnato alla scadenza della medesima.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **I**N Toscana deriva questa regola dalla disposizione dello Statuto della Mercanzia di Firenze lib. 2. rub. 2. §. 2. Legge Municipale Toscana.

§. 2. In Livorno è particolarmente ordinata dal §. 1. de i Capitoli del 1674. più volte allegati » ivi „ Primo, che le Lettere di Cambio accettate, devino essere effettivamente pagate subito dopo scadute. „ E in specie in Livorno.

§. 3. Dopo aver noi stabilito in più luoghi di quest' Opera, e singolarmente al §. 13. delle Annotazioni all' Articolo III. della Prima Parte, che coll' atto dell' accettazione viene il Trattario a contrarre l' obbligazione de *constituta pecunia* a favore del Possessore della Lettera; ne segue per inevitabile corollario, che, contratta una tale obbligazione, debba infallibilmente eseguirsi, per non esporri ad essere perseguitato dall' azione de *constituta pecunia*, che compete al Possessore della Lettera, a forma del Testo Ragione della regola.

nella *L. Receptitia 2. Cod. de Constituta pecunia*, ove il *Brunsmanno num. 3.*, & *Perez in lib. 4. Cod. tit. 18. num. 1.* » ivi »
 „ Non tantum hæres conveniri potest ex contractu, vel delicto
 „ defuncti, ut dictum est, sed & quilibet, qui ex solo consen-
 „ su constituit se soluturum suo, vel alterius nomine, tenetur
 „ cum ipse, tum ejus hæres hac actione de Constituta pecunia,
 „ *L. 1. h. t.*, quam ex æquitate Prætor introduxit ad coercen-
 „ dam improbitatem ejus, qui fidem falleret. „

§. 4. Seguendo questi principj è stato così stabilito dal *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 6. §. 8.*, *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 2. & §. 5.* » ivi „ *Trassati obligatio ex accep-*
Autorità, che
la convalidano. „ ptatione demum nascitur, & tunc ille conveniri potest tum a
 „ Præsentante, tum ab Indossatario; quamvis, interposita protesta-
 „ tione, in utriusque sit arbitrio positum adversus Trassatum agere
 „ malit, an adversus Trassantem „ *Scaccia de Cambio §. 2. Glossa 5. num. 327.*,
Du Puy cap. 2. §. 2. „ ivi „ La regola generale si
 „ è, che quello, che ha accettato, non possa ritrattarsi, nè esi-
 „ merli da pagare. Poteva egli non impegnarsi, se non aveva
 „ l'assegnamento; ma, essendosi impegnato colla sua accettazione,
 „ ha corsa la fede del Traente &c. „ *Casaregi il Cambista Istruito cap. 3. §. 78.*,
de Luca de Cambiis in supplemento disc. 33., *Monfignor Anfaldi dis. 2. num. 35. & seq. de Mercatura*, *Phoosen chap. 10. §. 20.*,
chap. 41. §. 1. e §. 29., *Stryck. disp. 18. tom. 7. cap. 4. §. 105.*,
Poithier chap. 6. §. 1. num. 115. 116. 117.
 „ ivi „ Il appert par la définition, que nous avons donnée du
 „ Contract, qui intervient par l'acceptation entre l'Accepteur, & le
 „ Propriétaire de la Lettre, que l'obligation primitive, qui naît
 „ de ce Contract, est de payer la somme portée par la Lettre
 „ à son échéance. „

§. 5. Coerenti pure a questa regola universale sono le dis-
 „ sposizioni particolari delle Piazze di Europa, fra le quali quelle
Uso degli Stati
del Re di Sar-
degna. degli *stati di S. M. il Re di Sardegna*, a forma del *Codice Caro-*
lino livr. 2. tit. 16. chap. 3. §. 1. „ ivi „ Quiconque fera, né-
 „ gociera, ou donnera cours sous son nom à des Lettres de
 „ Change, sera obligé de les faire payer en temps dû, de la

„ maniere, & au lieu portés par icelles, sous peine d'être tenu „ à tous les dommages, dépens, Rechanges, & intérêts. „

§. 6. *Il Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara al* *Uso di Massa.*
 §. 39. così dispone „ ivi „ Il primo giorno dopo quello, in cui „ termina il periodo assegnato alla scadenza di una Cambiale, „ dovrà il Trattario essere in obbligo di estinguere la medesima „ con pagarne l'importare al Possessore, il quale avrà l'obbligo „ di domandarne il pagamento. „

§. 7. *L'Ordinanza della Città di Rotterdam del 9. Ottobre 1660.* *Uso di Roter-*
dam.
 al §. 6. così prescrive „ ivi „ On pourra exiger des Accepteurs par „ forme de courte Justice, le payément des Lettres de Change „ échuës, qu'ils auront acceptées dans cette Ville. „

§. 8. Lo stesso prescrive il §. 3. *des Droits & Coûtumes du* *Uso d'Anversa,*
Change d'Anversa; e il §. 1. delle Ordinanze di Amburgo prescrive *e d'Amburgo.*
 lo stesso.

§. 9. *Les Ordonnances du Change de Franckfort del 18. Set-*
tembre 1667. al §. 13. hanno stabilito come appresso, cioè *Uso di Franck-*
fort.
 „ ivi „ Les Lettres de Change à veuë, où à deux, ou trois jours „ de veuë; ne font pas du nombre de celles, qui ne doivent „ être payées, que dans 15. jours comme ci-dessus; & l'Accepteur „ ne pourra pas démander des jours de faveur pour les payer, „ mais il fera obligé de les payer d'abord, dès leur échéance, ou „ du moins dans 24. heures après. „

§. 10. *L'Ordinanza per i Cambj emanata dall'Imperator Car-*
lo VI. nel 10. Settembre 1715. per regola delle Piazze degli Sta- *Uso delle Piaz-*
ze degli Stati
Austriaci.
 ti Austriaci all'Articolo V. così dispone „ ivi „ Le Lettere di „ Cambio essere di tratta, cioè dal Traente fatte sopra la ter- „ za persona, e dalla medesima pagabili, siano per uno, o al- „ tro luogo, formate a vista, o a uso per certi giorni, e tem- „ po, essendo scorso il tempo denominato della scadenza, e pas- „ sati li soliti giorni di rispetto, dovrà quello, che ha accetta- „ ta la Cambiale (siasi la valuta sborsata, e la medesima rice- „ vuta dal dante della Cambiale, o no) essere obbligato al pa- „ gamento, senza eccezione qual'esser si voglia, imitandosi così „ la regola generale „ *Chi accetta paghi.* „

Uso di Augu-
sta.

§. 11. Lo stesso prescrive l' *Ordinanza per i Cambj della Piazza di Augusta* al §. *En cinquieme lieu &c.*

Uso di Bresla-
via.

§. 12. Il §. 6. *des Ordonnances du Change di Breslavia del 28. Novembre 1672.* comanda, che si osservi un' uguale disposizione per quella Piazza.

Uso di Danzi-
ca.

§. 13. *L' Ordinanza per il Cambio di Danzica del 1698.* al §. 16. così dispone, „ ivi „ *Celui, qui accepte une Lettre » de Change, devient lui même débiteur; & soit que la vale- » ur en soit payée, ou non, il est obligé de la payer dans le » tems marqué, sans aucun delai en argent de la caisse. „*

Uso delle Piaz-
ze del Bran-
demburghefe.

§. 14. *Il Regolamento del Cambio per le Piazze del Brandemburghefe del 17. Settembre 1684.* al §. 7. così prescrive „ ivi „ *» Celui, qui accepte une Lettre de Change, demeure obligé » également envers le Porteur, & envers le Tireur, de la » payer au jour de l'échéance. „*

§. 15. Qual sia poi il giorno della scadenza delle Cambiali, siccome questo dipende da diverse circostanze, e da i diversi usi delle Piazze, farà questo perciò il soggetto degli Articoli susseguenti.

ARTICOLO II.

Quando una Cambiale è tratta a tanti giorni data, o vista, quello della data, o dell' accettazione si computa nella calcolazione de i giorni, cominciando il periodo per la scadenza a decorrere il giorno medesimo della data. L' ultimo giorno poi è tutto a beneficio del Trattario, o sia dell' Accettante; e il giorno immediatamente susseguente deve questi farne il pagamento senza lite, nè eccezione veruna.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **L** uso stabilito in Livorno si è, che quando una Cambiale è tratta *a tanti giorni data*, il dì della data sia compreso nella *Ufodi Livorno.* calcolazione de i giorni, a cui è stabilito il periodo della Cambiale: come per esempio, una Lettera tratta sopra' un Banchiere di Livorno il dì primo di Maggio *a dieci giorni data*, il periodo cominci a calcolarsi il medesimo dì primo, e termini il dì 10. dello stesso mese, giacchè l'ultimo giorno è a beneficio dell' Accettante, il quale nel dì seguente deve pagare irremissibilmente.

§. 2. Lo stesso si pratica per le *Tratte a tanti giorni vista*, nelle quali la calcolazione de i giorni si comincia a fare dal dì dell' accettazione; e, godendosi l'ultimo giorno dall' Accettante, se ne fa poi l'estinzione nel giorno immediatamente seguente.

§. 3. Nessuna Legge Municipale ha ciò prescritto in Livorno, ma solamente l'inveterato costume di Piazza è ormai divenuto una Legge, da cui senza una revoca d'ordine sevrano non è più permesso il recedere. *Autorità della regola per Livorno.*

§. 4. In fatti nell' Anno 1763. si suscitò in Livorno una fierissima disputa fra il Sig. Gio. Cambiaso di Domenico da una parte, ed i Sigg. Gio. Gio. Du Four, e Ragueneau Marchà e Compagni dall' altra. *Esempio marginale.*

§. 5. I Sigg. F. Marchant e Figli di Parigi trassero due Cambiali sotto dì primo Aprile 1763. sopra il detto Sig. Gio. Cambiaso di Domenico *a sessanta giorni data*. Nel dì 8. Maggio il Trattario accettò ambedue le dette Cambiali, delle quali alla scadenza una si ritrovò girata al Sig. Gio. Gio. Du Four, e l'altra ai Sigg. Ragueneau Marchà e Compagni. Nel dì 1. Maggio i detti Possessori si presentarono al Sig. Cambiaso, a cui ne richiesero il pagamento, e da esso ne riportarono la seguente risposta, cioè: „ Non la paga, perchè non è scaduta, „ giacchè, essendo del 1. Aprile a giorni sessanta data, scade „ domani; e perciò si protesta della nullità dell'atto, come

» intempestivo , e di ogni spesa , danno di ritorno , e di ogni
 » altra , e qualunque cosa lecita di protestarsi. , In conseguenza di
 questa replica furono cauti i Possessori delle due Cambiali di
 levare il solito Protesto , e in tal' occasione i Sigg. Lazzerò Da-
 miani e Lancellotti intervennero a onorar quelle Lettere , che
 furono da essi pagate , quella cioè del Sig. Du Four in virtù
 del ricorso al medesimo apposto da un Giratario , e la secon-
 da per onore della firma di un' Indossante. Nel dì seguente il
 Sig. Gio. Cambiaso di Domenico fece istanza di estinguere le
 dette Cambiali , ma le trovò pagate dalla casa Damiani , che
 nella stessa sera del 31. Maggio ne prese la sua rivalsa : onde
 il Sig. Cambiaso procedè a fare giudizialmente il deposito dell'
 importare di quelle due Lettere , e mosse causa negli atti di
 num. 541. del detto Anno 1765. del Tribunale di Livorno ,
 pretendendo che , attesa l' intempestività de i Protesti , fossero i Pos-
 sessori di quelle Lettere condannati alla rezezione de i danni di
 quelli atti , e de i ritorni , e singolarmente a quelli della vul-
 nerata estimazione della firma del Traente. Dietro una simile i-
 stanza si accese una lite la più clamorosa , e la più impegnosa ; e
 il Pubblico ricevè dalla dotta penna de i più abili Giurecon-
 sulti , che esercitavano l' Avvocatura in questa Piazza , diverse
 Allegazioni in stampa , ove la materia si trova esaminata da i
 suoi più elementari principj . I dottissimi Sigg. *Pietro , e Anto-
 nio Michon* Avvocati del Collegio de i Nobili di Firenze , e
 Giureconsulti di merito non ordinario , furono quelli , che
 scrissero a favore del Sig. Cambiaso , sostenendo che il giorno
 della data era escluso dal periodo assegnato alla scadenza di
 quelle Lettere : e chiunque legga la loro Consultazione nella *Li-
 burnen. Literarum Cambii , quoad intempestivam protestationem solutio-
 nis* , che è veramente magistrale in questa materia , essendo ri-
 piena de i più solidi fondamenti , e della più scelta erudizio-
 ne , deve confessare , che secondo le regole di ragione il loro
 sentimento era il più plausibile , ed il più giusto . Doverono pe-
 rò essi ciò non ostante soccombere , e vedere assoluti i Sigg.
 Possessori delle Cambiali dalle pretezzioni del Sig. Cambiaso ,

per la ragione che al dotto Difensore di essi (il fu Sig. Avvocato Gaetano Martini di onorevole ricordanza nella nostra Curia Livornese) riuscì il giustificare, che l'uso della Piazza era diverso: onde fu questo fondamento il fu Sig. Auditore *Afsunto Franceschini* sotto dì 30. Luglio 1765. pronunziò la sua finale Decisione, con cui dichiarò „ ivi „ Attese specialmente le » giustificazioni, che in atti, sopra l'uso di questa Piazza, doverfi » affolvere li Sigg. Gio Gio. Du Four, Ragueneau Marchà e » Compagni, e li Sigg. Lazzerò Damiani e Lancellotti dalle co- » se pretese contro li medesimi dal Sig. Gio. Cambiaso di Do- » menico; poichè dichiarò aver potuto li suddetti Sigg. Gio. » Gio. Du Four, e Ragueneau Marchà e Compagni lecitamente, » e validamente levare i Protesti sotto dì 31. Maggio prossimo » passato delle due Cambiali di Parigi tratte del primo Aprile » a sessanta giorni data, di che ne' presenti atti; ed aver potuto » lecitamente, e validamente li Sigg. Lazzerò Damiani e » Lancellotti pagare in detto giorno le Cambiali suddette per » onore delle rispettive Gire, e prendere quel giorno medesimo le loro rivalse: e conseguentemente condannò il detto » Sig. Cambiaso a tutti i danni, che di ragione. „

Sentenza Magistrale del fu Sig. Auditore Franceschini.

§. 6. Dopo questa Sentenza non si è più disputato in Livorno, che il dì della data della Lettera debba imputarsi nel periodo destinato a fissare l'epoca del pagamento: e questa regola introdotta dall'uso è divenuta pacifica dopo la referita Decisione emanata con tanta discussione di causa.

Passata in forma di giudicare.

§. 7. In Firenze però l'uso è contrario; e nella detta calcolazione non si imputa il giorno della data. Così in fatti fu magistralmente deciso dal fu Sig. Cancelliere Bartolomeo Archi nella Florentina *Recurfus* del 30. Dicembre 1733., fra il Sig. Antonio Mercantelli da una, ed il Sig. Francesco Perini dall'altra al §. Per quello &c. „ ivi „ Per quello poi attiene alla seconda inspezione concernente il merito, la ragione di decidere fu, » perchè la Lettera di Cambio conteneva, che il Sig. Mercantelli dovesse pagare a otto giorni vista, che vuol dire passati » gl'interi giorni otto dopo l'accettazione; onde la scadenza

Uso diverso in Firenze.

„ cadeva nel nono giorno, e non nella fine dall'ottavo, *ad Text.*
 „ in *L. Magna 12. Cod. de Contrah. & Commit. Stipulat., Honde-*
 „ *deus &c.*: essendo regola volgatissima, che il giorno del termi-
 „ ne non si computi dentro il medesimo termine, *Duenas Reg.*
 „ *196. e 199. &c. &c.*, massime nella nostra ipotesi, ove esiste la
 „ dizione A „ ibi „ *a otto giorni vista*, „ che denota, che il ter-
 „ mine degli otto giorni a pagare debba principiare passato il
 „ giorno della veduta della Lettera, o sia accettazione. „

§. 8. Alle tante altre autorità di ragion comune, di risposte di Dottori, di usi di altre Piazze, allegavano e reclamavano i *Sig. Avvocati Michon* questa puntualissima *Decisione del Cancelliere Archi*: ma fu fatale alla loro causa l'uso provato contrario in Livorno; e perciò di nessun' efficacia a favore delle domande del Sig. Cambiaso potè essere quella Rejudicata.

§. 9. Contraria poi all'uso di Livorno pare, a vero dire, che
Regola genera- possa stabilirsi la Regola generale; poichè il Gius Comune c' in-
le in contrario. segna, che il giorno *a quo* non si computa nella calcolazione
Secondo il Gius de i termini *L. Vicenna 1. ff. Si quis cautionibus, judicio sistendi*
Comune. *causa factis, non obtemperaverit*, ove la *Glossa ad dictum verbum*
Vicenna „ ivi „ *Feci te ad jus vocari: tu petis spatium, quia*
 „ *a loco judicii longius abes: debet Judex dare viginti mil-*
 „ *liaria pro singulis diebus: nec computabitur dies, in quo fuit in-*
 „ *terposita stipulatio, nec dies, in quem sistendum erit* „ *Glossa in L.*
Scire 15. §. Multa, vers. Intra quinquaginta ff. de Excusat. Tutor.
 „ ivi „ *Non tamen computabitur dies notificationis, nec dies recepta*
 „ *citationis* „ *Text. in cap. 1. §. Si quis igitur, de Exception. in Sex-*
 „ *to* „ ivi „ *Quam infra octo dierum spatium (die, in quo proponi-*
 „ *tur, minime computato) probare non valeat apertissimis documen-*
 „ *tis* „ *cap. 1. de Restit. spol.* „ ivi „ *Infra quindecim dierum*
 „ *spatium (post diem, in quo proponitur) quod asserit comproba-*
 „ *bit* „ *Glossa in Can. Quisquis 4. quest. 5: ad verb. Ex ea* „ ivi „
 „ *Nota quod computandum est semper tempus a receptione Lite-*
 „ *rarum: nec computabitur dies, in quo recepit Literas* „ & in *Cap.*
Super eo 12. de Appellat. ad verbum Recepisse „ ivi „ *Die receptionis*
 „ *non numerata: sic dies, in quo excommunicationis exceptio pro-*

„ ponitur, quæ infra octo dies probari debet, non computatur in
 „ illis octo diebus. „

§. 10. Dietro queste disposizioni di ragion comune non hanno dubitato di opinare ugualmente i Dottori, e di decidere in conformità i Tribunali. In fatti così opinò l' *Antonello de Tempore Legali lib. 4. cap. 26. num. 4.*, il *Brunemanno nella d. Leg. Vicena millia 1. ff. Si quis cautionibus &c.* » ivi » Collige, diem » promissionis de sistendo, & diem, quo debet se sistere, non » debere computari; unde probant diem factæ insinuationis non » debere computari » il *Donello Comment. de Jur. Civil. lib. 15. cap. 8. §. 2.* » ivi » Hoc amplius placuit, ne eo quidem die, in » quem solutio dilata est, peti posse; ut, si promiseris Calendis » te daturum, petere tamen Calendis non possim: si promisseris te » daturum proximis Nundinis, non possim petere, nisi spatium » omne Nundinarum præterierit. » E così decise la *Ruota Romana coram Molines dec. 813. num. 21.*, *coram Priolo dec. 319. num. 7.*, e nella *confermatoria la dec. 403. num. 11.*, e *dec. 588. num. 16. 17. e 18. part. 18. tom. 2. recent.*, nella *dec. 365. num. 2. part. 2. recent.* » ivi » Secundo, quia septem testes ex illis jurant in die, quo fuit facta citatio, quod fieri non potuit, quia » illa dies non computatur in termino „ e la *Rota nostra Florentina coram Magonio dec. 8. num. 6. e 7.* » ivi » Pro quo in primis se offerbat vulgaris regula de die termini in termino „ non computanda, *L. 1. ubi Jason post alios testatur de communi opinione col. penult. vers. 2. Modo ff. Si quis caut.*, qui cum » Bartolo rationem reddit, quia intelligitur de diebus proxime » venturis: & maxime si terminus reguletur a dictionibus *A*, » vel *Ab*, quorum virtus est excludere, & separare, secundum » *Castrense in d. L. 1. num. 1.*, *Alexand. num. 18.*, cum concordantibus per *Beny. Straccham in Tractat. de Affecurat. Gl. 12. Tiracquel. de Retract. Consanguineo §. 5. Glossa 87. num. 11.*, & seq. » & num. 52. „

*Seguitato da i
Dottori, e da i
Tribunali.*

§. 11. Quelli ancora, che il *Gius Cambiario* hanno trattato *ex professo*, hanno stabilita la regola generale contraria all' uso di *Livorno*, ed uniforme al *Gius Comune*. *Franck. Instit. Jur. Camb.* *E singolarmente da quelli, che trattano il Gius Cambiario.*

lib. 1. sect. 3. tit. 4. §. 13. » *ivi* » In hunc dies a quo non im-
 » putatur, sive Cambium in certum tempus visus, aut dati, sive
 » post visum, datumque conceptum sit » *Phoosfen chap. 14. §. 5.*
 „ *ivi* „ Le tems du payement d'une Lettre de Change, payable
 » à quelques jours de vûë, ou après l'avoir vûë, ou de date,
 » ou après la date, commence à *courir du lendemain du jour de*
 » *la présentation, ou de la date de la Lettre* „ ove riporta, che
 cioè si osserva in *Amsterdam* in forza dell' *Ordinanza del 6. Feb-*
braro 1663., e vi aggiunge la seguente nota, cioè » *ivi* » Par
 » cette Ordonnance on a détourné les disputes, qui arrivoient
 » autrefois, pour savoir si une Lettre de Change, qui étoit paya-
 » ble à tant après l'avoir vûë, ou après la date, ne devoit pas
 » échéoir un jour plus tard, qu'un autre, qui étoit payable à
 » tant de vûë, ou de date, car par cette Ordonnance on voit,
 » qu'à tant de vûë, ou après l'avoir vûë, à tant de date,
 „ ou après la date, n'est qu'un même tems » *e al chap. 16. §. 7.*
 » *ivi* » Mais celles, qui sont payables à usance, & à tant de da-
 » te, ou de vûë, ne se payent ordinairement, que le lende-
 » main du jour de l'échéance » *Savary Parfait Négociant, livr.*
3. chap. 5. §. 2. » *ivi* » Les tems, qui se donnent par les Let-
 » tres de Change à ceux, sur qui elles son tirées, sont quatre.
 » Le premier est quand une Lettre est tirée à *tant de jours de*
 » *vûë*: c'est-à-dire à quatre, huit, dix, ou quinze jours. Le
 » tems ne court, que du *lendemain du jour de la présentation de*
 » *la Lettre, & qu'elle a été acceptée*; de sorte qu'une Lettre de
 » Change tirée à dix jours de vûë, qui seroit acceptée le der-
 » niere Avril, n'est exigible que l'onzième May. La raison en est,
 » que le jour de la présentation, qui est le dernier Avril, n'est
 » point compté, & l'on ne commence à compter, que du premier
 » jour de May. Le dixième May, qu'échéoit la Lettre, n'est point
 » encore compté. La raison de cela est, que le dixième ne finit
 » qu'à minuit, & par conséquent l'on ne peut tenter aucune a-
 » ction contre l'Accepteur, que le onzième jour de May, qui
 » commence dans le moment, que le dixième finit. Et en effect,
 „ si l'on commence à compter par le premier May, & continuer

„ jusqu'au dixième à minuit inclusivement, il ne se trouvera que
 „ dix jours francs, qui est le tems, que l'Accepteur a pour pa-
 „ yer la Lettre „ e al seguente *cap. 6. nelle addizioni* „ ivi „
 „ J'en ay touché quelque chose au Chapitre précédent, mais
 „ non pas à fond; parceque n'étoit pas le lieu. Je dis donc à
 „ l'égard de la première proposition, qu'il est certain, qu'une
 „ Lettre tirée à dix jours de vûe, acceptée le dernier Avril, on
 „ ne peut point la faire protester, ni intenter aucune action
 „ contre l'Accepteur, que l'onzième May, pour deux raisons. La
 „ première, parceque *le jour de l'acceptation*, qui est le dernier A-
 „ vril, comme il a été dit ci-devant, *ne se doit point compter*,
 „ & l'on doit seulement commencer à compter les dix jours du
 „ tems, que l'Accepteur a pour payer le contenu en la Lettre
 „ sur lui tirée, du premier May, qui est le lendemain de son
 „ acceptation. C'est un usage, qui a été toujours pratiqué par
 „ les plus habiles gens du Commerce. La seconde, que la Let-
 „ tre ne peut être protestée, comme il vient d'être dit, que le
 „ onzième May, parceque le jour, qu'elle échéoit, n'est point
 „ un jour de faveur, que donne le Porteur de la Lettre à ce-
 „ lui, qui a accepté: la raison en est, comme il a été dit ci-
 „ devant, *que le dixième ne finit, que à minuit*, & par consé-
 „ quent l'Accepteur a encore tout le jour jusqu'à minuit pour la
 „ payer, & le Porteur ne peut intenter aucune action à l'encon-
 „ tre de l'Accepteur, *que le onzième May*, qui commence dans le
 „ moment, que le dixième finit „ *Samuel Ricard Traité général du*
 „ *Commerce titr. des Lettres de Change, des leurs termes, des leurs*
 „ *tems &c. pag. mihi 120.* „ ivi „ Le second tems est, quand une
 „ Lettre de Change est tirée à tant de jours (ou de semaines)
 „ de vûe, comme à 8. à 10. ou à 15. jours. A l'égard des jours
 „ le tems *ne court, que du lendemain du jour, que la Lettre a*
 „ *été présentée, & où elle est acceptée*, de sorte que une Lettre de
 „ Change tirée à 8. à 10. ou à 15. jours de vûe, qui seroit
 „ acceptée, par exemple, le 10. Janvier, n'est exigible, que le 19.
 „ 21. & 26. du même Mois, *le jour de l'acceptation n'y devant*
 „ *pas être compris, ni compté*, & l'on ne commence à compter,

„ que du 11. Janvier; les 18. 20. e 25. Janvier, qu'échéoit la
 „ Lettre (ou les Lettres), parceque le jour naturel, ou civil,
 „ qui est mesuré par le tems, que le Soleil met à faire le tour
 „ de la terre, comprend l'espace entier du jour, & de la nuit,
 „ qui parmi nous commence à minuit, comme chez les Egyptiens.
 „ Ainsi les jours doivent être francs; & c'est la raison, pour la
 „ quelle l'on ne peut intenter aucune action contre l'Accepteur,
 „ que le 19. 21. & 26. Janvier, qui commencent dans le mo-
 „ ment, que le 18. 20. & 25. finissent, qui sont 8. 10. & 15.
 „ jours francs, qui est le tems, que l'Accepteur a pour payer la
 „ Lettre, ou les Lettres „ *Senebier Traité des Changes num. 56.*
 „ §. 4. „ ivi „ A tant de jours, ou des semaines de date, com-
 „ me à 42. jours, ou six semaines de date; ce qui veut dire
 „ 42. jours depuis le jour de la date de la Lettre de Chan-
 „ ge, qui n'est point compris „ *Giraudeau la Banque rendue fa-*
 „ *cile chap. 5. pag. 3.* „ ivi „ Une Lettre, qui seroit tirée le premier
 „ du Mois de Juillet à un jour de date, devoit être payée le 12.
 „ du même Mois: parceque le jour de la date; c'est-à-dire le pré-
 „ mier Juillet, ne se compte pas, que le lendemain, qui est le 2. &
 „ que les dix jours de grace ne commencent, que le trois, &
 „ que il finissent le 12.

§. 12. Non mancano Piazze, che, seguendo la sopra illu-
 strata regola generale, hanno l'uso e il precetto di non consi-
 derare, nè calcolare il giorno della data, o dell' accettazione di
 una Cambiale, nel periodo assegnato alla scadenza della medesima.

§. 13. Tale è la Piazza di *Massa*, e quella di *Carrara*, a
 ciò costrette dal *Regolamento Patrio del 21. Novembre 1782. al*
 §. 40. „ ivi „ Quando una Cambiale è tratta a tanti giorni
 „ data, il giorno della data non dovrà calcolarsi; ma il pe-
 „ riodo per la scadenza deve cominciare a correre dal giorno
 „ dopo la data: l'ultimo giorno poi deve essere tutto a bene-
 „ fizio del Trattario, o sia del debitore della Cambiale. Il
 „ giorno seguente poi deve farsene il pagamento senza lite,
 „ nè eccezione veruna. E al §. 41. „ ivi „ Essendo la Tratta
 „ a tanti giorni vista, il giorno dell' accettazione non deve
 „ calcolarsi

» calcolarsi, e in tutto il resto deve osservarsi la regola ordi-
 » nata al §. precedente. »

§. 14. Per le Piazze degli Stati Ereditarj della Casa d'Au- *Uso delle Piaz-*
 stria il *Regolamento dell' Imperator Carlo VI. del 16. Luglio 1725.* *ze dell' Austria.*
 al §. 16. così prescrive „ ivi „ La quale scadenza non è con-
 » tata dal giorno dell' accettazione, ma dal primo, che ne fe-
 » gue dopo. »

§. 15. A Nuremberg si osserva il medesimo uso, quello *Uso di Nurem-*
 cioè di cominciare a contare il giorno dopo l' accettazione, con- *berg.*
 forme avverte il *Sennebiér Traité de Change num. 91.* „ ivi „ A
 » Nuremberg l'usage est de 15. jours, à compter le jour, qui suit
 » celui de l'acceptation pour le premier, & le quinzième pour
 » le dernier, y compris les Dimanches, & jours de Fêtes,
 » suivant l'Ordonnance de la Banque de Nuremberg, rapportée
 » dans les Loix & Coûtumes du Change: ce qui fait 14. jours
 » de vûë „ e come osserva l'Autore *du Manuel des Négocians*
tom. 2. verb. Nuremberg „ ivi „ L'usage des Lettres sur cette
 » Ville est comptée de quatorze jours de vûë, compris les Fê-
 » tes, & les Demanches. »

§. 16. In Francia in forza della *Dichiarazione del Re del 31.* *Uso di Francia?*
Maggio 1680. Art. 4. è ordinato, che i dieci giorni di favo-
 re accordati per il pagamento delle Cambiali non comincino a
 contare, se non che dal giorno dopo quello della scadenza,
 che resta escluso da questo calcolo. Così riporta il *Phoorsen do-*
po les Loix & Coûtumes de Change nella nota al §. 4. tit. 5.
de l'Ordonnance de Louis XIV. sur le Commerce, e così avverte *de*
Boutariéh Explication de l'Ordonnance Art. 6. not. 46. §. 1. „ ivi „
 „ Et il en est de même d'une Lettre, qui, étant payable à dix
 „ jours de vûë, à été acceptée le dernier d'Avril: le Protest en
 „ deyroit être pareillement fait le vingtième du Mois de May:
 „ parceque *en ne comptant le premier Avril*, qui est le jour de
 „ l'acceptation, *comme l'usage est de ne le point compter*, & ne
 „ comptant pas même non plus le 10. May, qui est le jour de
 „ l'échéance, le Protest fait le 20. May se trouvera fait le di-
 „ xième jour après celui de l'échéance. »

§. 17. *L'Ordinanza di Rotterdam del 9. Ottobre 1669. al §.*

Uso di Rotterdam. 7. prescrive lo stesso, ivi „ Toutes les Lettres de Change venant de dehors, pour être payées dans cette Ville, feront protestées faute de payement pour le plus tard dans le sixième jour d'après l'échéance y compris les Dimanchés, & les jours de Fête, comptant le jour, qui suit celui de l'échéance, pour le premier. „

§. 18. Lo stesso dispone l'Ordonnance du Change de Franckfort

Uso di Franckfort. del 18. Settembre 1667. al §. 12. „ ivi „ Le tems ordinaire des Protests, hors du tems des Foires, des Lettres de Change à échéance, qui doit être entendu de 15. jours après l'acceptation des Lettres, fera selon l'usage suivi depuis long-tems, de quatre jours de faveur, après leur échéance, pendant les quelles les Porteurs pourront attendre à protester faute de payement sans qu'ils en souffrent aucun préjudice. Cependant avec cette distinction, que les 15. jours ne commenceront à courir, que du lendemain de la presentation, ou de l'acceptation de la Lettre. „

§. 19. La medesima disposizione prescrive l'Ordonnance du

Uso d'Augusta. Change de la Ville d'Augsbourgh §. En troisième lieu &c. „ ivi „ En troisième lieu, à l'égard du terme des payements, le sage & honorable Conseil s'entient à ce, qui a été ordonné, & decreté le 16., & le 24. Juillet 1624., savoir, que l'usage sera comptée de 15. jours, par conséquent la double usage de 30. jours, l'usage & demi de 23. jours, & la demi usage de 8. jours à compter du lendemain du jour de l'acceptation „ ed al §. En sixième lieu &c. „ ivi „ En sixième lieu, si des Lettres de Change payables à un jour nommé, arrivent ici après le dit jour, ou dans les jours de faveur, l'on ne commencera pas à compter les cinq jours de faveur du jour de l'arrivée, ou de la presentation de la Lettre, mais on les comptera du lendemain du jour nommé. „

§. 20. Il §. 8. de l'Ordonnance du Change de la Ville de Bres-

Uso di Breslavia. slau del 28. Novembre 1673. prescrive per il caso, di cui si tratta, il medesimo Regolamento, che si è riportato al §. antecedente per governo della Piazza d'Augusta.

§. 21. Un' uguale disposizione viene stabilita dall' *Ordonnance pour le Change de la Ville de Dantzig degli 8. Marzo 1701.* al *Uso di Danzica.*
 §. 19. „ ivi „ Le tems de l'échéance des Lettres à úsance est » le quatorzième jour après l'acceptation , non compris le jour de » l'acceptation , mais bien les Dimanches , & les Fêtes . Mais les » Lettres à payer à certain jour precis se tiennent pour échéues » le jour , qui précède celui de l'échéance , les jours de faveur » commençant en ce tems-là : & si elles sont payables le jour » de la date , ou après la date , le tems de l'échéance est compté du » jour après la date . „

§. 22. Il *Regolamento per le Lettere di Cambio dell' Elettore di Brandeburgo del 1684.* al §. 18. così comanda „ ivi „ Les *Uso delle Piazze del Brandeburghese.*
 „ Lettres de Change à vûë , ou a 2. 3. 4. & 8. jours de vûë , » doivent être payées dans vingt-quatre heures après l'échéance , fau- » te de quoi on les fera protester . „

§. 23. Dopo aver fin quì latamente parlato de i diversi *Regola diversa in Livorno,*
 usi sulla scadenza delle Cambiali , passeremo a dire , che in *quando le Trattate sono fatte a tanti giorni dopo la data.*
Livorno diversa è la regola da quella stabilita nel presente Ar-
 ticolo , allorchè la Cambiale è tratta a tanti giorni dopo la data : nel qual caso non si pone in dubbio , che il giorno della data resti escluso dalla contazione . In *Livorno* dunque si usa di fare una simile differenza , lo che non si pratica altrove , avendo fatto osservare , che nelle altre Piazze la particola *A* e quella dopo si riguardano come sinonime , cioè a dire , che tanto se la Cambiale è tratta , per esempio , a dieci giorni data , quanto se è tratta a dieci giorni dopo la data , si considera dell' istesso periodo ; e nel medesimo giorno ne scade il pagamento : come avverte il *Phoosen chap. 14. §. 5. in fine* „ ivi „ On voit » qu'à tant de vûë ou après l'avoir vûë , à tant de date ou » après la date , n'est qu'un même tems . „

§. 24. Della verità di questa differenza conosciuta in pratica nella Piazza di Livorno ne fecero solenne testimonianza i Sigg. Negozianti della medesima nell' occasione della Causa Cambiale contro Du Four , e contro Raguenaui Marchà e Compagni riferita di sopra al §. 4. e seg. ; nel Processo della qual

Causa segnato di num. 541. del 1765. è reperibile il documento, che stabilisce la detta pratica, della quale ambe le Parti convennero in quel giudizio.

ARTICOLO III.

Essendo tratta da Piazza estera qualche Cambiale a uso sopra Livorno, la scadenza di una tal Lettera deve regolarfi secondo l'uso, che fa la Piazza, ove sia fatta la Tratta, con quella di Livorno: a forma della seguente distinzione (1).

Le Lettere tratte da Roma sopra Livorno si pagano o a quindici giorni data, o a dieci giorni vista (2).

(1) *Giraudeau La Banque rendte facile, chap. 19. art. 4. a c. 230.*

(2) La prima regola si era, che le Lettere tratte da Roma sopra Livorno si pagassero a 15. giorni data, come quelle di Sicilia; e di Malta, due Mesi dopo la data; ma l'irregolarità delle Poste, facendo qualche volta ritardare l'arrivo delle Lettere, portava lo sconcerto di giungere e le Cambiali, e le Lettere d'avviso in un tempo talmente prossimo alla scadenza, che il Trattario non si trovasse preparato e disposto co i fondi occorrenti per estinguere la Tratta. Di quì nacque l'usanza di stabilire un secondo uso per le prime a dieci giorni vista, e per le seconde a un Mese vista. E' dunque in oggi in libertà del Trattario lo scegliere uno de i due usi. I Banchieri però più rispettabili in capitali, ed in credito, si prevalgono ordinariamente dell' antico uso, e lasciano a quelli, a cui possa far comodo, il profittare del nuovo uso introdotto espressamente a loro beneficio.

Quelle di Ancona
di Pesaro, e
di Rimini

} *a dieci giorni vista.*

di Napoli
di Venezia
di Cremona
di Piacenza
di Bergamo
di Brescia
di Mantova
di Reggio di Modena
di Trieste

} *venti giorni dopo
la data.*

di Firenze, e di tutta
la Toscana
di Bologna
di Ferrara
di Lucca

} *a tre giorni vista.*

di Torino
di Nizza
di Milano
di Genova, e
sue Riviere
di Massa, e
Carrara, e
di Sarzana

} *a otto giorni vista.*

di tutte le Piazze della Sardegna, a un Mese.

d' Amsterdam
d' Amburgo
d' Anversa
di Cadice
di Colonia
di Madrid
di Rotterdam

} *due Mesi dopo la data.*

di Londra e
di Lisbona

} *tre Mesi dopo la data.*

di Palermo
di Messina
di Reggio di Calabria

} *e tutta la Sicilia* } *un Mese vista, o*
 } *due dopo la data.*

di Vienna e
di Augusta

} *a trenta giorni vista, o sei settimane data.*

di Parigi
di Marsilia
di Ginevra

} *e tutta la Francia*
 } *escluso. Lione* } *un Mese dopo*
 } *la data.*

di Taranto
di Bari
di Lecce e
di Gallipoli

} *a ventisette giorni vista.*

di Lione, tre giorni dopo l' accettazione.
di Avignone, quarantacinque giorni dopo la data.
di Malta, un Mese vista, o due dopo la data.

di Perugia, cinque giorni vista.

di Coira, e tutti i Cantoni delli Svizzeri, a otto giorni vista.

di tutti li Scali di Levante, e Barberà, a trentuno giorni vista.

Per tutte quelle Piazze, che quì non sono notate, si prende l' uso dalle piu vicine.

ARTICOLO IV.

LE *Tratte, che da Livorno si fanno a uso sopra qualche Piazza estera, hanno la loro scadenza secondo l' uso, che ha Livorno con la Piazza, su cui si trae, a forma della seguente distinzione.*

Le Lettere tratte da Livorno sopra Amsterdam scadono in quella Piazza due Mesi dopo la data, ma hanno sei giorni di favore (1).

(1) *Phoosfen les Loix & Coûtumes du Change, chap. 14. §. 10., ivi., L'ufance de Venise, de Genes, de Livourne, & de toute l'Italie, de Cadix, de Madrid, & de toute l'Espagne, de Lisbonne, de Port à Port, & de tout le Portugal est comptée à Amsterdam de deux Mois de date, c'est-à-dire, qu'une Lettre de Change tirée d'une de ces Places y échéoit deux Mois après qu'elle a été tirée, & chap. 16. §. 10., ivi., A Amsterdam les Accepteurs ont six jours de faveur, y compris le Dimanche, & les Fêtes, & lorsqu'ils payent les Lettres de Change, qu'ils ont acceptées, le sixième jour après l'échéance, le payement est tenu pour bon, & les Porteurs n'ont rien à dire. Cependant ceux, qui payent si tard, ne s'acquièrent pas une bonne réputation.,*

Quelle sopra Amburgo scadono due Mesi dopo la data, ed hanno dodici giorni di favore, l'ultimo de i quali cadendo in Festa di precetto, si paga, e si protesta il giorno antecedente (2).

Quelle sopra Augusta scadono a quindici giorni vista, cioè quindici giorni dopo l'accettazione (come si è notato al §. 19. delle Annotazioni all' Articolo II. di questa Terza Parte), ed hanno cinque giorni di favore. Le Cambiali a due, o più usi, a giorni vista, o data, si accettano quindici giorni prima della scadenza; ma quelle a uso si accettano alla presentazione. I pagamenti delle Lettere scadute si fanno in Augusta per compensazione in giorno di Martedì, ed il Mercoledì successivo si pagano i resti in contanti. Le Cambiali scadute in Martedì vanno compensate il medesimo giorno, o pagate il Mercoledì seguente: ma quelle, che scadono il Mercoledì, se ne trasporta la compensazione, o pagamento, al Martedì, o Mercoledì successivo (3).

Quelle sopra Ancona si pagano a quindici giorni vista, nel qual periodo è compreso quello dell'accettazione. I Cristiani accettano il Sabato immediato all'arrivo del Corriere, che porta la Cambiale, e pagano due Sabati dopo. Gli Ebrei accettano, e pagano ne i giorni di Venerdì.

Quelle sopra Bergamo si pagano in quella Piazza venti giorni dopo la data (4). Quelle

(2) Phoonfen chap. 16. §. 10. vers. Dans d'autres Places &c.

(3) Vedi l'Ordonnance du Change de la Ville d'Augsbourgh (riportata dopo il Phoonfen les Loix & Coûtumes de Change) au §. En troisième lieu &c., & au §. En cinquième lieu &c., Giraudeau la Banque rendue facile chap. 10. art. 4.

(4) Giraudeau loc. cit. chap. 29. art. 4. num. 1.

Quelle sopra Bologna si pagano a otto giorni vista (5).

Quelle sopra Cadice scadono sessanta giorni dopo la data, e godono sei giorni di favore. Le Cambiali, che non sono accettate, non godono de i giorni di favore, ma si protestano alla scadenza; come pure quelle a vista si pagano, o si protestano nell'atto della presentazione (6).

Quelle sopra Firenze, e sopra tutte le altre Città della Toscana si pagano a tre giorni vista, senza contare quello dell'accettazione.

Quelle sopra Genova scadono, e si pagano otto giorni dopo la presentazione, nonostante che la Legge accordi trenta giorni di favore, de i quali in atto pratico non

B b b

(5) *Giraudeau loc. cit. chap. 30. art. 5. „ ivi „* L'uso, ou l'usage des Lettres de Change sur Boulogne est comptée de huit jours après l'acceptation, non compris celui de l'acceptation, ni celui de l'échéance; en sorte que une Lettre à l'usage, qui seroit acceptée, par exemple, le 3. d'un Mois, devroit être payée le 12. du Mois, ou protestée le même jour, à moins que ce jour ne fût un jour de Fête. En ce cas, cette Lettre ne devroit être payée, que le premier jour ouvrier suivant, &, à défaut de payement, protestée le même jour, „ così dispone in fatti il *Regolamento del Cambio di Bologna al §. Le Change se fera par Scudi d'Oro &c.* riportato dopo il *Phoonfen les Loix & Costumes du Change.*

(6) *Giraudeau loc. cit. chap. 5. Pour Cadix art. 5. „ ivi „* L'usage des Lettres de Change de l'étranger sur Cadix est de 60. jours de la date des Lettres, & non de deux Mois, „ comme ils se rencontrent. Les 60. jours se comptent du jour de la date jusqu'au soixantième jour. Les jours de grace font au nombre de six, qui commencent du lendemain de l'échéance, & finissent le sixième jour, au quel il faut recevoir, ou faire protester.

si fa uso; mentre, non venendo una Lettera pagata alla scadenza, se ne cava subito il Protesto, e il Portatore prende la sua rivalsa col Corriere immediato (7).

Quelle sopra Ginevra scadono a trenta giorni di data, e godono cinque giorni di favore, ne i quali non si comprendono le Domeniche, le quali non fanno giorno utile per il Possessore di una Cambiale (8)

Quelle sopra Lione scadono, e se ne fanno i pagamenti nella più vicina delle quattro Fiere, che si fanno annualmente in quella Piazza, e che sono quella d'Apparizione, o sia de' Re, nel mese di Marzo, quella di Pasqua nel mese di Giugno, quella di Agosto nel mese di Settembre, e quella de' Santi nel mese di Dicembre. Le accettazioni delle Tratte sopra Lione si danno solamente dopo l'apertura della Fiera, e dal primo giorno lavorativo di detti quattro Mesi di fiera fino al sesto inclusive. Dal dì 16. di ciascuno di detti quattro Mesi di Fiera fino alla fine del medesimo si fanno le compensazioni, e sia giro de i pagamenti, ed i resti in contanti si pagano

(7) *Giraudeau loc. cit. chap. 21. art. 3. „ ivi „ A Livourne „ à uso de 8. jours de vûë „ & art. 4. „ ivi „ Il y a trente „ jours de faveur pour faire les diligences, sans que le Porteur „ soit responsable de rien; mais il est en droit de faire pro- „ tester dès le premier jour de la demande, tant pour l'acce- „ ptation, que pour le payement; & pour l'ordinaire les Nègo- „ cians font protester pour défaut de payement dans la sèmai- „ ne, qui suit celle de l'échéance, & avant le départ du „ Courier. „*

(8) *Giraudeau loc. cit. chap. 40. art. 4. §. 3. „ ivi „ L'Ar- „ ticle 6. du titre 18. des Lettres de Change dit: L'usage se- „ ra de trente jours dès la date des Lettres de Change tirées „ des Pays étrangers sur cette Ville. „*

ne i primi tre giorni lavorativi del Mese successivo, cioè ne i primi tre giorni di Aprile per la Fiera d' Apparizione, in quelli di Luglio per la Fiera di Pasqua, in quelli di Ottobre per la Fiera di Agosto, e in quelli di Gennaio per la Fiera de i Santi. In caso di rifiuto d' accettazioni, i Portatori delle Cambiali non sono tenuti di protestare, e possono senza loro pregiudizio differire un tal' atto fino all' ultimo giorno del Mese di Fiera, e con un solo atto protestare di non accettazione, e di non pagamento: a meno che tali Portatori non avessero ordine diverso e preciso da i Remittenti, o Cedenti; nel qual caso devono protestare nell' atto del rifiuto d' accettazione. Le Cambiali poi accettate, se alla scadenza non sono pagate, se ne cava il Protesto il terzo giorno de i pagamenti in contanti, cioè a dire nel 3. Aprile, nel 3. Luglio, nel 3. Ottobre, e nel 3. Gennaio per l' ultima Fiera. Le Cambiali, che non sono a uso, e che scadono nel corso delle Fiere, non si accettano, nè hanno alcun giorno di favore, ma si estinguono il giorno della scadenza; e, non pagandosi in quel giorno, il Portatore ne deve levare il Protesto nel dì seguente (9).

Quelle sopra Lisbona scadono tre Mesi dopo la data, ed hanno il beneficio di sei giorni di favore. Di questo però non godono quelle Lettere, che non fossero accettate, le quali si devono pagare alla scadenza dell' uso; e, non pagandosi, se ne cava subito il Protesto (10).

B b b 2

(9) Du Puy delle Lettere di Cambio cap. 14. §. 7., & Girardeau loc. cit. des Payéments de Lyon a 140.

(10) Girardeau loc. cit. chap. 6. art. 5. „ ivi „ On me mar-
» que de Lisbonne, que les usages des Lettres tirées de l'e-
» tranger y sont comptées, Savoir &c. de l'Italie de trois

Quelle sopra Londra scadono tre Mesi dopo la data, e godono tre giorni di favore, l'ultimo de' quali cadendo in Festa, deve farsene il pagamento nel giorno antecedente; lo che non seguendo, se ne cava subito il Protesto in quel medesimo giorno. Le Cambiali però, che non fossero accettate, restano prive del beneficio de i giorni di favore, e vanno pagate, o in difetto protestate alla scadenza dell' uso. Quelle poi, che sono tratte a vista, o a tanti giorni vista, si pagano, o si protestano alla presentazione (11).

Quelle sopra Lucca si pagano tre giorni dopo l' accettazione.

Quelle sopra Madrid scadono sessanta giorni dopo la data, e hanno quattordici giorni di favore. Tanto le Cambiali tratte a vista, quanto quelle a uso, ma non accettate, non godono di detto beneficio: dovendosi le prime pagare nell' atto della presentazione, e le seconde alla scadenza dell' uso: lo chè non facendosi, se ne cava tosto il Protesto (12).

» Mois de date „ & num. 5. „ ivi „ On a à Lisbonne six jours
 » de faveur pour les Lettres, qui sont acceptées. Celles, qui
 » ne sont pas acceptées, ne jouissent d'aucun jour de faveur.
 » Elles doivent être protestées le jour même de l'échéance. „

(11) Giraudeau chap. 3. art. 2. num. 3.

(12) Detto chap. 5. art. 4. „ ivi „ Que l'usage tirée de
 » Paris, de Londres, & de Genes (e di Livorno, che si rego-
 » la come Genova) sur Madrid y est comptée de soixante
 » jours de date „ & art. 6. „ ivi „ Les Lettres tirées de Pa-
 » ris, d'Amsterdam, des Londres, & de Genes sur Madrid jo-
 » uissent de quatorze jours de grace, qui commencent le len-
 » demain de l'échéance; faute de payement, elles doivent é-
 » tre protestées le quatorzième jour de grace. „

Quelle sopra Marsilia scadono trenta giorni dopo la data, e godono dieci giorni di favore, del qual benefizio risentono ancora quelle Cambiali stipulate per valuta in Mercanzie. Le Lettere a vista dovrebbero esigersi, o protestarsi alla presentazione; ma si è introdotto l'uso, che non si protestano, se non che dieci giorni dopo. Se l'ultimo giorno di favore cade in giorno Festivo, il pagamento, o rispettivamente il Protesto in caso di rifiuto, si anticipa nel giorno antecedente (13).

Quelle sopra Messina e } si pagano ventidue giorni
Palermo } dopo l'accettazione (14).

Quelle sopra Milano si pagano quindici giorni dopo la vista, o sia dopo l'accettazione; e, se la scadenza si combina in un giorno Festivo, il pagamento, o rispettivamente il Protesto si fa nel giorno seguente (15).

Quelle sopra Napoli si accettano, o si protestano il Sabato dopo l'arrivo del Corriere; e si pagano, o si pro-

(13) Detto a 154.

(14) Detto chap. 29. art. 5.

(15) Detto chap. 31. art. 5. „ ivi „ On y compte l'uso „ sçavoir &c. de Livourne de quinze jours après l'acceptation „ ed in fine di detto art. 5. *observation* „ ivi „ Il n'y a point „ de jours de faveur à Milan. Cependant, si lorsqu'on présente „ une Lettre à l'acceptation, le Négociant, sur qui elle est tirée, „ prie le Porteur d'attendre quelques jours, celui-ci peut les „ lui accorder, pourvû toute fois, qu'il présente la Lettre au „ Notaire de la Chambre des Marchands, sur la quelle le No- „ taire met ces mots: *Vûe un tel jour*. Si ensuite cette Lettre „ est acceptée, ce doit être du jour qu'elle a été présentée: a „ défaut, elle doit être protestée du jour, que le Notaire y a „ mis la vûe. Il en est de même pour le payement. „

testano in caso di rifiuto tre Sabati dopo, che vale a dire trentatre giorni dopo la data (16).

Quelle sopra Parigi scadono trenta giorni dopo la data, ed hanno inoltre dieci giorni di favore, di cui però non godono le Cambiali tratte a vista, le quali o si pagano, o si protestano nel corso di ventiquattro ore dal momento della presentazione. Cadendo l'ultimo giorno di favore in giorno festivo, si pagano, o si protestano rispettivamente nel giorno antecedente (17).

Quelle sopra Roma scadono ventun giorno vista, compresi quello dell'accettazione, che si dà il Sabato dopo l'arrivo del Corriere, e si pagano in conseguenza tre Sabati dopo la presentazione. I Banchieri però hanno il costume di non aspettare a fare il pagamento nell'ultimo giorno, cioè nel Sabato, ma sogliono anticipare il pagamento al Martedì antecedente. Quelle Cambiali, che

(16) *Giraudeau chap. 26. art. 5. „ ivi „* Les Lettres, qui
 » étoient le Lundi, le Mardi, le Mercredi, & jusqu'au Samedi,
 » ne sont payées, que le dernier jour de la semaine, à moins
 » qu'elles ne soient à vûë, ou a trois jours de grace à Naples,
 » au dernier des quelles il faut protester. „

(17) *Detto chap. 1. pour la France art. 6. „ ivi „* Les Lettres
 » de Change sur Paris ont dix jours de faveur, ou de grace
 » après l'échéance, excepté celles, qui sont payables à vûë,
 » & à jour préfix. Celles à vûë doivent être payées à leur
 » présentation, ou tout au plus tard 24. heures après. Celles à
 » jour préfix doivent être acceptées & payées le jour préfix
 » porté par la Lettre. A défaut de payement, les unes, & les autres
 » doivent être protestées „ & §. 3. „ ivi „ Par l'Article 5. du
 » titre 5. de l'Ordonnance de 1673. il est dit, que les usances
 » pour les Lettres de Change feront de trente jours, non compris
 » celui de la date. L'usage est conforme à l'Ordonnance &c. „

non si volessero accettare, si protestano di non pagamento nel secondo Sabato dopo la presentazione; in conseguenza di che, può concludersi, che l'uso di Roma è di tre settimane vista per le Cambiali accettate, e di quindici giorni vista per le non accettate (18).

Quelle sopra Torino si pagano a quindici giorni vista; ma, non facendosi il pagamento alla scadenza, il Possessore della Cambiale può differire fino a cinque giorni dopo a levare il Protesto, senza incorrere in verun pregiudizio (19).

Quelle sopra Venezia scadono a cinque giorni vista, compreso quello dell' accettazione, la quale si dà il Sabato dopo l' arrivo del Corriere, e godono poi di sei giorni di favore lavorativi, o siano utili, giacchè in questi

(18) *Giraudeau loc. cit. chap. 28. art. 4. §. 2.* „ ivi „ Les
 » Lettres tirées sur Rome des Pays, qui ne font pas sous la
 » domination du Pape, & qui font a uso, l'uso est de trois se-
 » maines après l'acceptation „ & à l'observation suivante „ ivi „
 » Quoique le Samedi soit le jour, que le payements se font ;
 » cependant il est d'usage parmi les Négociants de payer le
 » Mardi, ou autre jour de la seconde, ou de la troisième semaine,
 » sans attendre au Samedi. „

(19) *Les Loix & Constitutions de S. M. le Roi de Sardaigne*
publiées en 1770. livr. 2. titr. 16. chap. 3. §. 2. „ ivi „ Le ter-
 » me pour le payements des Lettres de Change payables à
 » usance dans nos Etats, commencera dès le jour, qu'on les pré-
 » sentera pour l'acceptation à celui, qui les doit payer, & il
 » expirera dans le nombre des jours, qu'il faut communément
 » pour l'envoi, & le retour des Lettres, & réponses par la voie
 » ordinaire de la Poste, de puis le lieu, d'où les dites Lettres
 » de Change ont été tirées, jusqu'à celui, où elles doivent être
 » acquittées „ *Giraudeau loc. cit. chap. 36. Art. 4.*

non si computano nè le Feste, nè quei giorni, nè quali è serrato il Banco-Giro. Tardando però il Corriere a giungere oltre il Sabato, le Cambiali devono presentarsi, e accettarsi senza dilazione; e, in caso di rifiuto, protestarsi subito. Quelle Cambiali, che scadono nel tempo delle Gran Serrate del Banco-Giro, si pagano alla riaperta, e godono inoltre anch' esse il beneficio de i sei giorni di favore. Le Lettere a piacere, a giorno prefisso, e quelle finalmente stipulate avanti la Serrata del Banco, ovvero il giorno della Serrata, non godono de i sei giorni di grazia, ma si pagano, o si protestano alla scadenza. Quelle a vista godono pure de i sei giorni di favore; e quelle finalmente pagabili per Cassa hanno il beneficio di sei giorni correnti di favore, senza escludere le Feste, nè le serrate del Banco. Il Banco poi sta serrato tutte le Feste, e tutti i Venerdì; ma qualora nel corso della Settimana vi è qualche Festa, in tal caso il Venerdì sta aperto. Quattro volte l' Anno poi vi sono quattro Gran Serrate, che sono dal Sabato precedente alla Domenica delle Palme fino al primo Lunedì dopo l' ottava di Pasqua; dal 23. di Giugno fino al secondo Lunedì di Luglio; dal 23. di Settembre fino al secondo Lunedì di Ottobre; e dal 23. di Dicembre fino al secondo Lunedì di Gennaio (20).

Quelle

(20) *Giraudeau loc. cit. chap. 27. art. 5. observation §. 5. „ivi „*
 „ Des Lettres tirées de Florence & de Livourne (l'uso est com-
 „ pté) de cinq jours après l'acceptation „ & in fine „ Des jours de
 „ faveur „ ivi „ Il y a six jours de faveur, ou de grace à Venise,
 „ qui doivent être de Banque ouverte, c'est-à-dire, qu'il n'y ait
 „ point de Fêtes dans ces six jours; & s'il n'y en a point, le Vendre-
 „ di n'est point compté dans ces six jours: parceque la Banque est
 „ fermée ce jour-là pour faire les balances particulieres; il y a en ou-
 „ tre les grandes fermatures pour faire la balance générale. „

Quelle sopra Vienna scadono a quattordici giorni vista, e godono tre giorni di favore, contabili dal giorno dopo la scadenza dell' uso, e di cui godono ancora le Lettere pagabili a qualunque scadenza fino a otto giorni vista inclusive. Quelle però, che hanno minore scadenza di otto giorni vista, o che sono a vista, e pagabili per un giorno prefisso, non godono di alcun favore. Non venendo poi accettata una Cambiale, non gode questa di alcun giorno di favore, ma alla scadenza deve pagarsi, o protestarsi (21).

C c c

(21) Deriva quest' uso dagli Articoli 13. 15. e 16. dell' Ordinanza per i Cambj dell' Imperator Carlo VI. del 1717. „ivi „
 » La Lettera Cambiale essendo formata a uso, a uso doppio,
 » o mezzo uso, ovvero ad un certo tempo, e settimane, do-
 » pò la data, allora avranno luogo li suddetti tre giorni di
 » rispetto; e si conta il mezzo uso a sette giorni, l' uso fem-
 » plice a quattordici, un' uso e mezzo a ventuno, e per con-
 » seguenza l' uso doppio a ventotto giorni, con che però li
 » giorni di rispetto cominciano dopo il giorno della scadenza,
 » la quale scadenza non è contata dal giorno dell' accettazio-
 » ne, ma dal primo, che ne segue dopo „ *Giraudeau loc. cit.*
chap. 32. art. 5. „ ivi „ *L'usage des Lettres sur Vienne est de*
 » quatorze jours, qui se comptent dès le jour de l'acceptation.
 » Toutes les Lettres de Change payables à demi uso, à uso, a
 » deux usos, & à quelques semaines de date, ont trois jours
 » de grace, qui commencent le jour après l'échéance. Les
 » Lettres de Change payables à vûë, ou à peu de jours, &
 » à un jour préfixe & fixe, ne jouissent point des trois jours de
 » grace. Toutes les Lettres de Change doivent d'abord après
 » le refus d'acceptation, ou manque de payement à l'échéan-
 » ce, & avant le troisième jour de faveur être protestées, con-
 » formément au *Reglement Autrichien publié en 1717.* „

ARTICOLO V.

SE l'ultimo giorno del periodo di una Cambiale cade in un giorno di pagamento, che dicesi di Stanze, dimodochè il dì seguente, in cui dovrebbe pagarsi la Lettera, non sia giorno di Stanze, in tal caso l'uso della Piazza di Livorno si è di differire l'estinzione di quella tale Cambiale al prossimo giorno di Stanze.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **I**N Livorno per regola generale non vi è alcun giorno di favore, secondo ciò, che prescrive l'Articolo 1. de i Capitoli del 26. Marzo 1674. Ma siccome l'uso di Piazza si è, che i pagamenti si facciano alle Stanze de i Cassieri ne i tre giorni di Posta, quali sono il Lunedì, il Mercoledì, e il Venerdì, come si è avvertito al §. 5. delle Annotazioni all'Articolo V. della Prima Parte; così, se l'ultimo giorno del periodo di una Cambiale si combina nel Lunedì, talchè il pagamento ne scada nel Martedì, si fa per costume nel Mercoledì susseguente; come pure di quelle Lettere, che scadono il Giovedì, se ne fa il pagamento nel Venerdì; e di quelle, che scadono nel Sabato, se ne fa l'estinzione nel Lunedì successivo: come nota il *Ciraudeau loc. cit. chap. 19. Art. 5. §. 2.* „ ivi „ Il n'y a point de jours de faveur pour le payement des Lettres de Change. Elles se payent, suivant l'usage de la Place, le Lundi, le Mercredi, & le Vendredi, c'est-à-dire celui de ces trois jours, qui est le plus près de leur échéance. „

§. 2. Se però il Lunedì cadesse in giorno Festivo d'intero precetto, il pagamento si anticipa nel Sabato antecedente; come, se lo è il Mercoledì, si fanno i pagamenti nel Martedì, e lo stesso si fa il Giovedì, essendo Festa il Venerdì. Succede questo in forza del §. 2. de i Capitoli del 1674. più volte alla

A Livorno non vi è alcun giorno di favore.

I pagamenti si precedono, cadendo uno di quelli in giorno di Stanze.

gati, come si è notato al §. 6. delle *Annotazioni* all' *Articolo V.* della *Prima Parte*, e come ha altresì avvertito Mr. Girardeau *loc. cit. d. chap. 19. art. 5. à l'observation*, „ ivi „ S'il arrive qu'il soit Fête le Lundi, on acquitte le Samedi les Lettres, qui auroient dû être payées le Lundi „; e perchè, quando accade una simile combinazione, i Cassieri si adunano alle Stanze nel giorno precedente a quello di Corriere, che cada in Festa.

§. 3. Malgrado per altro il costume, o sia uso di Piazza referito al §. 1., se il Possessore di una Cambiale volesse essere sodisfatto in quel giorno, in cui scade la Lettera, benchè non giorno di Corriere, nè di Stanze, non può l'Accettante recusarlo, e deve pagare; giacchè il suddetto uso è stabilito per comodo comune, e non per essere pregiudiziale ad alcuno. Ordinariamente questo non è in pratica; ma, se un Possessore di Lettera per qualche ragione volesse a ciò coartare l'Accettante, ha diritto di farlo; e solamente resta a carico suo il far cercare, e pagare il pubblico Pesatore dell' Oro, per fare il peso di quell' Oro, con cui deve seguire l'estinzione della Cambiale, giacchè il Pesatore predetto, pagato a spese comuni dal Corpo de i Negozianti, non ha altra obbligazione, che di trovarsi alle Stanze de i Cassieri nei tre giorni di Posta della settimana, e allora pesare a tutti l' Oro, con cui si fanno i pagamenti delle Cambiali in quei tali giorni, come abbiamo notato al §. 7. delle *Annotazioni* all' *Articolo V.* della *Prima Parte*.

§. 4. In fatti, in conseguenza delle mie ricerche fatte su questo proposito, ho saputo, e mi sono stati notati alcuni casi, ne i quali o per picca, o per diffidenza della solida accertazione, il Portatore ha obbligato l'Accettante ad estinguere una Cambiale nel giorno medesimo, in cui ne scadeva il pagamento, benchè non fosse un giorno di Stanze, stando rigorosamente attaccato alla disposizione del §. 1. de i *Capitoli del 1674.*, che ordina in questa forma, cioè „ ivi „ Che le Lettere di Cambio accettate, devino essere effettivamente pagate subito dopo scadute, o al più tardi, se il Creditore se ne con-

Volendo però il pagamento nel giorno della scadenza, benchè non giorno di Stanze, può pretendersi dal Possessore della Lettera.

Il Possessore però può obbligare l'Accettante a pagare alla Scadenza.

» *renta*, nell' ultimo giorno di lavoro avanti quello della spedizione per il luogo, ove si deve avvifare l' imborfo,, disposizione, che prescrive in Lettera il dovere all' Accettante di estinguere la Cambiale *subito dopo* scaduta, e rimette solo all' arbitrio del Possessore il differire l' esazione fino al prossimo giorno di spedizione: onde, essendo questo un' atto facoltativo, secondo il senso delle parole, *se il Creditore se ne contenta*, non può addursi, nè giovare all' Accettante: non potendosi rendere necessario ciò, che è un' atto di mera volontà, secondo i principj di ragione, de i quali parlano la *Glossa*, e i *Dottori* nella *L. Solent §. fin. ff. de Offic. Pro-Consul.*, e nella *L. Cum de in rem verso ff. de Usuris*, la *Glossa in verb. Temporis in cap. Cum Ecclesia Sutrina de Causf. possess. & propriet.*, e come riporta il *Barbosa axiomata Juris* 12. §. 12. „ *Actus merae voluntatis excludit juris necessitatem.* „

ARTICOLO VI.

M *Ancando l' Accettante di soddisfare la Cambiale alla scadenza, deve il Possessore della medesima cavarne subito il Protesto, e rimettere tanto questo, che la stessa Cambiale al suo Remittente: contro del quale ha diritto di prendere la sua Rivalsa per la prima Posta, qualora la Lettera sia stata rimessa, e ceduta con titolo oneroso.*

ANNOZZAZIONI.

§. I. **P**ER quelle stesse ragioni, per le quali il Portatore di una Cambiale deve cavarne il Protesto allorchè li viene dal Trattario recusata l' accettazione, e che noi abbiamo latamente esposte negli *Articoli VIII. e IX. della Seconda Parte*; per le medesime è necessario cavare il Protesto di non pagamento; imperciocchè, anche in questo caso, che è più significante di quello dell' accetta-

Ragioni della regola.

zione, deve il Portatore giustificare le diligenze da esso fatte per esigere l' importare della Cambiale, e dare al suo Mandante, o sia Remittente, le armi opportune per ottenere il suo regresso da chi di ragione: oggetti, che non possono ottenersi, se non che col solo organo de i Protesti, i quali oramai sono l' istromento privativamente atto a sgravare il Portatore da i doveri di Mandatario. e ad autorizzare i regressi contro i rispettivi Autori del Cambio, come abbiamo fissato ai §§. 1. e 2. delle *Annotazioni all' Articolo VIII. della Seconda Parte.*

§. 2. Dietro questi fondamenti di ragione hanno stabilita questa regola, come uno de i Canoni primordiali del *Cius Cambiario*, quei Professori, che la medesima hanno trattata *ex professo*, fra i quali il *Franck. Inst. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 1.* „ ivi „ *Solutione Literarum Cambialium debito tempore haud* „ *præstita, opus est Protestatione ad conservandum regressum* „ *Heinnecc. Flem. Jur. Camb. cap. 4. §. 38.* „ ivi „ *Neque tamen sal-* „ *vus est Præsentanti ille regressus, nisi & hoc casu rite interpona-* „ *tur Protestatio: id, quod, non solutis Cambiis Feriarum, fieri de-* „ *bet ipso solutionis die usque ad solis occasum, nisi hora spe-* „ *cialis Legibus sit definita,* „ *Stryckius disput. 18. tom. 7. cap.* „ *4. §. 78. & seq. & §. 82.* „ ivi „ *Quando in Literis expressum,* „ *ut, a vista, idest incontinenti, absque ulla procrastinatione fieret* „ *solutio; tunc, ea denegata, extemplo interponenda est Protesta-* „ *tio: sin vero in Literis certus solutioni reperiatur præfixus* „ *dies, verbi gratia ad 2. 3. 4. vel 8. dies; tunc, iis præterlap-* „ *sis, solutio intra spatium 24. horarum facienda, aut protestan-* „ *dum, ne forte per ulteriorem dilationem Procurans damnum in-* „ *currat,* „ & §. 84. „ ivi „ *Hinc valde necessarium est Literarum* „ *Cambialium non acceptatarum Protestationem tempestive inter-* „ *ponere, sive Cambium spectet ad Præsentantem, sive ad alium* „ *quemcumque* „ *Scaccia de Commercio, & Cambio §. 2. Glossi 5.* „ *num. 8., Rocco respons. 5. num. 7. e 8., & respons. 8. num. 1.* „ *& 2., Phonsen chap. 16. §. 4.* „ ivi „ *Avant qu'on puisse faire* „ *protester une Lettre de Change faute de payément, on doit en* „ *demande le payément: ce, qui se fait par le Porteur même,*

*Autorità, che
la stabiliscono.*

„ par son Commis, ou par quelqu'autre en son nom; & si l'Ac-
 „ cepteur ne paye pas, on fait protester solennellement par un
 „ Notaire, ou autre personne autorisée pour cela, en presence de
 „ deux témoins „ & §. 5. „ ivi „ La demande du payement des
 „ Lettres de Change payables en Banque dans les Villes, où il y
 „ en à d'établies, se devrait faire tout au plus tard au dernier
 „ jour de faveur d'assez bonne heure, pour que l'Accepteur eut
 „ encore le tems de payer „, *Du Puy cap. 14. §. 2. „ ivi „*
 „ Per questo, in mancanza di pagamento alla scadenza delle Let-
 „ tere, sono i Presentanti obbligati, per sostenere le loro ragio-
 „ ni, a fare i Protesti dentro il tempo prescritto dagli usi rispet-
 „ tivi de' luoghi, ove le medesime Lettere sono pagabili, „ *L'ô-
 „ zhiér du Contract de Change chap. 5. sect. 2. num. 133. vers. Soit &c.*
 „ ivi „ Soit que la Lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait
 „ pas été, soit qu'elle ait été déjà protestée faute d'acceptation,
 „ soit qu'elle ne l'ait pas été, le Porteur de la Lettre doit, comme
 „ il a déjà été dit supra num. 83., se présenter à l'échéance à
 „ celui, sur qui elle est tirée, pour en recevoir le payement: &
 „ en cas de refus de payer, il doit faire constater ce refus par
 „ un acte de Protest, & dénoncer ensuite, & poursuivre en ga-
 „ rantie les Tireurs & Endosseurs dans les tems prescrits par
 „ l'Ordonnance de 1673. „ *il Casaregi nel Cambista Instruito cap.*
 „ *6. §. 14. „ ivi „* E primieramente si deve sapere, che la più co-
 „ mune, e più vera opinione de i Dottori vuole, che il Presen-
 „ tatore della Lettera, o sia egli l'immediato creditore del Cam-
 „ bio, o sia Procuratore, o Adjetto al pagamento, o sia vero Ces-
 „ sionario, o Giratario, sia tenuto non solo a rendere notificato
 „ lo Scrivente, o il Remittente tanto della denegata accettazione
 „ della Lettera, o del denegato pagamento, quanto ancora a fa-
 „ re il solito Protesto, ed inviarlo allo stesso Scrivente, o al der-
 „ to Creditore, acciocchè questi lo possa fare avere allo Scri-
 „ vente, ed ambedue possano provvedere in tempo al loro inte-
 „ resse, ed agire per il loro rilievo; „ e §. 20. e 21. „ ivi „ Ef-
 „ sendo ora dunque il Presentatore tenuto a fare le suddette di-
 „ ligenze, non basta che egli porga solamente la pura notizia

„ della denegata accettazione, e pagamento; ma si richiede, che
 „ egli mostri ancora l'adempimento di tali diligenze, per le qua-
 „ li fra i Mercanti suppliscono e servono solamente i suddetti
 „ Protesti, *Pereira &c.*; anzi fra i Mercanti, secondo il loro uni-
 „ versale stile, la prova di tali diligenze si dee mostrare solo per
 „ mezzo de' suddetti Protesti, *Du Fuy d. cap. 14. num. 21.*, i
 „ quali non pur debbono servire per indennizzare il Presentatore
 „ della Lettera, ma gli altri ancora, a' quali si devono mandare,
 „ perchè eglino co' medesimi Protesti facciano costare di tali di-
 „ ligenze, affine di potere agire per la loro sicurezza, o rilievo,
 „ contro gli altri obbligati a loro favore; e perciò anche per que-
 „ sto riflesso sono in oggi necessarj, poichè senza tali Protesti
 „ non farebbero sentiti, nè potrebbero dagli altri avere il loro
 „ rilievo: noi nel d. disc. 54. n. 47. „ e così fu deciso nella *Li-
 burnen. Literarum Cambii 27. Martii 1752. avanti la b. m. del fu
 Sig. Auditore Donato Kedi al §. Hanc autem negligentiam &c.*

§. 3. L'oggetto dunque di conservare il regresso contro
 gli Autori del Cambio, è l'unico motivo, che induce la ne-
 cessità di cavare il Protesto di non pagamento; poichè, se si
 trattasse di dovere unicamente agire contro l'Accettante, fareb-
 be inutile un'atto simile, per la ragione che, essendo egli ob-
 bligato a pagare la Cambiale in forza della sua accettazione,
 l'atto del Protesto non accresce forza alla di lui già contratta
 obbligazione, come insegnano il *Franck. In, it. Jur. Camb. lib. 1.
 sect. 4. tit. 8. §. 1. in fine* „ ivi „ *Licet Acceptans, etiam omif-
 sa Protestatione, teneatur* „ & §. 2. „ ivi „ *Ex quo sequitur
 Cambia ab ipso Scriptori solvenda non indigere hac Prote-
 statione, nisi quod regressum conservari debet, si alteri in-
 dossata fuerint* „ *Phoonsen chap. 10. §. 20.* „ ivi „ *Bien que
 celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, l'ait acceptée,
 le Tireur demeure toujours engagé & obligé; mais l'Acce-
 pteur l'est, & le demeure absolument jusqu'au payé-
 ment effectif de la Lettre, sans qu'aucune revolution de tems, ni
 aucune négligence de celui, qui en doit recevoir le payé-
 ment, l'en puissent exempter; & en cela l'Accepteur est plus*

*L'Accettante
 è sempre obbli-
 gato, malgrado
 l'omissione del
 Protesto.*

» étroitement obligé, que le Tireur: *car si la Lettre n'est pas payée dans les jours de faveur, & que le Porteur negligé de la faire protester faute de payement; il perd par sa négligence le droit, qu'il avoit sur le Tireur; mais non pas celui, qu'il avoit sur l'Accepteur* „ *Poithiér du Contract de Change chap. 5. sect. 2. art. 1. §. 1. num. 136. vers. C'est pourquoi &c., e Casaregi Cambi, a Instruito cap. 6. §§. 50. 51. e 52.*

Il Portatore è obbligato a rimettere il Protesto per la prima Posta al suo Remittente.

§. 4. Fatto il Protesto, deve il Possessore della Lettera rimettere al suo Remittente la Lettera originale, ed una copia autentica del Protesto; e in caso tale compete ad esso, purché abbia ricevuta la Cambiale con titolo oneroso, il diritto di rivalersi contro il suo Autore dell' importare della Lettera, spese di Protesto, del Ricambio, porti di lettere, senferie, provvisione, ed altro, conforme abbiamo fissato agli *Artic. XVI. XVII. e XVIII.* della *II. Parte*, e nelle *Annotazioni* ai medesimi, e come inoltre insegnano il *Franck. Instit. Juris Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §. 1.* „ *ivi* „ *Quoties Literæ Cambiales cum Protestatione revertuntur, earum nomine locus est regressui adversus Auctores: qui est actus, quo Dominus Cambii, cum legitima Protestatione reversi, a suo, ac singulis præcedentibus Auctoribus juxto ordine sibi satisfieri postulat* „ *Phoonsen chap. 19. §. 3.* „ *ivi* „ *La coutûme est, que le Porteur d'une Lettre de Change protestée faute de payement, la renvoye; & a son recours sur celui, qui la lui a remise, soit qu'il en soit le premier Donneur, ou un Endosseur; mais en cas, que ce la soit tombé dans des mechants affaires, ou qu'il se soit absenté, le Porteur peut s'adresser à un Endosseur précédent, ou au Tireur même, pour être remboursé du Rechange, & le contraindre de le payer* „ & *§. 4.* „ *ivi* „ *Le Porteur d'une Lettre de Change protestée faute de payement, qui en exige la restitution de celui, avec qu'il l'a negociée, ou de celui, qui la lui a remise, n'est pas obligé d'en prendre le payement par transport sur un Endosseur précédent, ni sur le Tireur, mais il a droit de s'en prendre, & de s'en tenir à son homme, qui est obligé de la rembourser, & celui-ci a le*
 „ même

„ même droit sur le sien, & ainsi de suite jusqu'au Tireur, ou
 „ à l'Accepteur „ & §. 6. & §. 7. , *Casaregi nel Cambista Instrui-*
ro cap. 5. §§. 26. e 27. „ ivi „ Questi Protesti si devono de
 „ jure levare, e mandare subito in quei medesimi tempi rispet-
 „ tivamente, che le Lettere si doveano accettare, o pagare, e
 „ non furono accettate, nè pagate, per le ragioni dette di
 „ sopra nel caso della presentazione, e come ho fermato nel
 „ mio discorso 54. tomo 2. de Commercio, e puntualmente il *Lupo*
 „ *cap. Naviganti de Usuris §. 2. num. 62. vers. Verum si deco-*
 „ *queret, Scaccia de Commercio §. 2., Glossa 5. num. 246. e 326.,*
 „ *Mans. consult. 127. num. 28.* In quelle Piazze però, ove sono
 „ gli Statuti particolari, si doveranno attendere le loro disposi-
 „ zioni, come ho altresì pienamente mostrato nel d. mio disc.
 „ 54. num. 51. e 52., nel qual luogo si è stabilito, che si deb-
 „ bono, intorno alla forma e tempo di tali Protesti, attendere
 „ gli Statuti di quei luoghi, dove si debbono pagare le Lette-
 „ re, *Du Puy de Art. Liter. Camb. cap. 7. num. 3. & cap. 14.*
 „ *num. 2.* „

§. 5. In *Livorno* poi una simile regola è particolarmente
 prescritta dal §. 1. de i Capitoli del 1674. „ ivi „ Primo: che le *Legge Municipi-*
 „ Lettere di Cambio accettate, devino essere effettivamente paga- *fale di Liver-*
 „ te subito dopo scadute, o al più tardi, se il Creditore se *no.*
 „ ne contenta, nell' ultimo giorno di lavoro avanti quello del-
 „ la spedizione per il luogo, ove si deve avvisare l' imborso:
 „ in difetto sia tenuto il Creditore consegnarle l' istessa sera al
 „ Notaro, e farne fare il Protesto, per aver comodo di aggiu-
 „ starfi nel giorno delle spedizioni delle partite protestate „ il che
 significa per l' oggetto di prendere per la prima Posta la sua
 rivalsa contro il Remittente, secondo l' interpretazione data a
 questa Legge Municipale dall' uso di *Livorno*, di cui fecero am-
 plissima testimonianza i Negozianti di questa Piazza nell' alle-
 gata Causa fra il Sig. Gio. Cambiaso di Domenico, e i Sigg.
 Gio. Gio. Du Four, e Ragueneau Marchà e Compagni in atti
 di num. 541. del 1765.

A R T I C O L O V I I .

Non si ammette in Giudizio altro rimedio contro il dovere di pagare una Cambiale scaduta, che quello della compensazione col Possessore della Lettera, mediante altro credito ugualmente liquido e certo.

A N N O T A Z I O N I .

*Deriva in To-
scana questa re-
gola dal Gius-
Municipale.*

§. 1. **I**N Toscana, e conseguentemente anche in Livorno, deriva questa regola dalla disposizione dello Statuto di Mercanzia lib. 2. rubr. 8. „ ivi „ E le Lettere di Cambio, quando sono state accettate, e non pagate, e passato il termine di quelle, abbiano l'efecuzione *de facto* contro l'Accettante „ e al §. 3. „ ivi „ E „ nell'efecuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle, „ non possa opporsi, se non di fine, *compensazione*, o pagamento „ in conformità della quale, fu così deciso dal fu *Auditore Giuseppe Casaregi nella Liburnen. Literarum Cambii del 2. Giugno 1722. §. 15. e seq. riportata la dec. 111. dopo il di lui Trattato „ Il Cambista Instruito. „*

*Uso di Livor-
no.*

§. 2. Lo stile in fatti, che si pratica in Livorno ne i pagamenti delle Cambiali, quello si è, che i Cassieri adunati alle loro Stanze, ove seguono i pagamenti predetti, si fanno fra loro de i reciproci affegni di crediti di Cambiali, o altri crediti, che si compensano nell'atto, mediante il passaggio delle rispettive ricevute, e con un brevissimo carteggio, che si fa fra loro *in arena*, come abbiamo altrove avvertito, e singolarmente al §. 5. delle *Annotazioni all'Articolo v. della Prima Parte.*

§. 3. La ragione di questa regola si è da noi amplamente discussa e provata negli *Articoli XI. e XII.*, e loro *Annotazioni della Seconda Parte.*

A R T I C O L O V I I I.

Qualunque deposito d'importare di Cambiale, fatto dall' Accettante per esimersi dal pagamento, non impedisce l' azione, che ha il Possessore della Lettera per farfela pagare: a meno che non sia autorizzato dal sovrano comando.

A N N O T A Z I O N I.

§. 1. **P**osta l' obbligazione sacrosanta nell' Accettante di pagare l' importare della Cambiale accettata alla scadenza, ne segue per legittima conseguenza, che non debba esservi alcun rimedio Legale capace a sottrarlo da questo impreteribile dovere. Non vi è rimedio, che liberi l' Accettante dal pagare.

§. 2. In fatti, se sacrosanta non fosse una simile obbligazione, e che un' Accettante aver potesse qualche rimedio da procrastinare l' esecuzione di un tal pagamento, resterebbe sconvolto il buon' ordine del Commercio, ed esposto il credito de i Negozianti a soffrire de i notabili detrimenti, se non potessero far capitale sicuro e invariabile dell' importare delle Cambiali accettate, al momento delle loro scadenze; poichè un tal disappunto potrebbe facilmente esporli al caso di non poter supplire ai proprj impegni, e mancare anche di credito, malgrado la forza, ed i capitali occorrenti, e proporzionati a far fronte agl' impegni. Ragione della regola.

§. 3. Da questo principio deriva quell' estremo rigore, con cui in tutte le Piazze di Commercio vien garantita l' esigenza delle Cambiali, e di cui si è latamente parlato agli *Articoli XII. e XIII. della Seconda Parte*, e nelle loro rispettive *Annotazioni*.

§. 4. Qualunque deposito pertanto, che non sia libero, ma condizionato, non equivale al pagamento, *Bartol. in L. Item §. Qui paratus ff. Quib. modis pignus, vel hypoth. tollat., Alexand. conf. 75. num. 8. lib. 7., Cravett. consil. 166. in principio, Tusch. Litera D. conclus. 201. per tot., Sabelli Summa ad verb. Depositum num. 14., Rot. Rom. cor. Cavalerio dec. 156. num. 3., & in recent.* Il deposito condizionato non fa pagamento.

decif. 158. num. 3. part. 3. „ ivi „ Quia deponere non est solve-
 „ re &c. Denique fuit dictum, depositum non suffragari, quia non
 „ fuit liberum, sed ea lege, quod solveretur cui de jure: quod
 „ erat per indirectum subvertere partem Sententiæ &c.; *quando*
 „ *autem depositum non est liberum, tunc nullius est momenti „ &*

decif. 158. num. 8., & decif. 234. num. 18. e 13., part. 8. &
decif. 462. num. 7. e 10. part. 9. tom. 2. E perciò dietro questo
 principio, se il deposito non è libero, non sottrae l' Accettante
 dall' azione del Possessore della Lettera, e conseguentemente dall'
 esecuzione parata alla medesima competente.

§. 5. Qualora però l' Accettante avesse ragioni particolari
 contro il Traente, o contro alcun' altro degl' Interessati nella
 Cambiale, da sperimentare per l' effetto di assicurare il suo cre-
 dito contro l' importare della medesima; in tal caso ricorre egli
 al Trono Sovrano, e implora la grazia di poter depositare, la
 quale ordinariamente si accorda dalla *Reale Consulta* di Firenze,
 che è il *Tribunale di Grazia, e di Giustizia* del Gran-Ducato,
 come notò l' *Auditor Conti tom. 2. decif. tit. 5. de Signatura Li-*
bellorum supplicum gratiæ & justitiæ, ejusque Consiliariis §§. 91. 92-
93. e 94. Ottenuta tal grazia, l' Accettante deposita l' importare
 della Cambiale, notifica il deposito al Possessore della medesima,
 e successivamente introduce il suo Giudizio sulle di lui preten-
 zioni: Giudizio, che è, e deve essere sommario, e brevissimo,
 per corrispondere alla natura del deposito, che, come importare
 di una Cambiale, deve al più presto essere liberato a favore o
 dell' uno, o dell' altro de i Litiganti.

ARTICOLO IX.

L deposito dell' importare di una Cambiale impedisce
 l' esecuzione parata, quando contestualmente al medesimo si
 provi il fallimento del Traente, onde rimanga il dubbio,
 e l' esame da farsi, se questo abbia preceduto l' accetta-
 zione, o sivero sia posteriore alla medesima.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **SI** è fissato all' *Art. XIII.* della *Seconda Parte*, e nelle sue *Annotazioni*, che generalmente parlando è una regola del Gius Cambiario (§. 1. delle *Annotazioni* al d. *Art. XIII.*), e specialmente in Livorno, che, allorquando la pubblicazione del fallimento del Traente precede l' accettazione della sua *Tratta*, resti questa invalida ed inefficace.

Il fallimento del Traente precedente all' accettazione rende invalida la medesima.

§. 2. Giungendo pertanto nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, la notizia del fallimento del Traente, prima che l' importare di essa sia stato pagato: o l' Accettante ha documenti sicuri da provare un tal fallimento; ed in caso tale deve adire il Giudice, provare gli estremi occorrenti, e farsi assolvere dal pagamento: o le prove del fallimento non sono sicurissime, ma si riducono a pubblica voce; ed in tal caso il deposito sottrae l' Accettante dalle persecuzioni del Possessore, nonostantechè sia condizionato, per stare a disposizione di chi di ragione (§. II. delle *Annotazioni* al detto *Art. XIII.* della *Seconda Parte.*)

Diritto, che ne deriva a favore dell' Accettante.

§. 3. La ragione di questo caso si è, perchè, nascendo un giusto motivo di dubitare, se l' accettazione sia valida, o invalida; deve quindi sospendersi la tradizione dell' importare della Lettera alle mani del di lui Possessore, potendo con ciò arrecarsi pregiudizio all' Accettante, se egli avesse acceduto ad un simile impegno senza fondi del Traente, e a semplice titolo di buona fede; o s'ivvero alla massa de i Creditori del Traente, ai quali, e non già al Possessore della Lettera spetterebbe quel capitale, stante l' invalidità dell' accettazione, da cui non può egli altrimenti ricevere alcun titolo per essere preferito sopra quei fondi. Oltre di che, potendo anche darsi, che il Portatore non sia, che un semplice Adietto a procurare il pagamento della Lettera; se ciò fosse vero, ne seguirebbe che, pagandosi ad esso l' importare della medesima, si defrauderebbero i Creditori del Traente di un capitale ad essi spettante, per farlo passare nelle mani dello stesso Traente, in frode della giustizia, e de i suoi Creditori.

Ragione di ciò

§. 4. Tutte queste diverse azioni e ragioni, che possono aver luogo, verificandosi la voce del fallimento del Traente, rendono più che giusto il deposito; ma anche in questo caso, *Necessità della grazia sovrana per il deposito anche in questo caso.* a meno che non sia sicura e provabile in instanti la seguita decozione del Traente, deve in Livorno ricorrersi alla Reale

Consulta per essere autorizzati a tal'atto: essendo massima costante nel Tribunale di Livorno, che qualunque deposito condizionato non esima l'Accettante dall'esecuzione parata, che il Portatore può esercitare contro di lui, e di non essere perciò il Giudice autorizzato a trattenere il corso delle Cambiali per qualunque siasi ragione, che possa assistere l'Accettante.

§. 5. E' così radicata una simile massima nel Tribunale di Livorno, che, malgrado la circostanza di derivare l'eccezione, che si adduce per non pagare, dal ventre istesso della Lettera, si accorda nonostante l'esecuzione. Ritornata in fatti in Protesto una Cambiale ceduta dal Sig. Pietro Giacomo Jaume, pubblico Negoziante Banchiere nella Piazza di Livorno, al fu Sig. Abram Soria, anche esso Pubblico Negoziante Banchiere in detta Piazza, per la ragione che, essendo stata equivocata la calcolazione, il Trattario non volle nè accettarla, nè pagarla per quell'intera somma, che era espressa nella girata del Sig. Jaume (come abbiamo referito ai §§. 13. e seqq. delle *Annotazioni all' Art. VIII. della Seconda Parte*) il Sig. Jaume recusava per tal ragione di pagare l'intero importare del ritorno, giacchè imputava a colpa del Portatore (della di cui mancanza doveva esser responsabile il Sig. Abramo Soria di lui Autore) il non aver voluto ricevere dal Trattario quella somma, che egli voleva, e che era la massima parte dell'importare della Lettera, come il tutto costava dall'atto medesimo del Protesto, che si esibiva dal Sig. Soria Attore per la repetizione del ritorno della Cambiale in questione. Tutto ciò non ostante, l'*Illustrissimo Sig. Auditore Giuseppe Francesco Pierallini, in quel tempo Auditor Vicario di Livorno*, accordò al Sig. Soria contro il Sig. Jaume la domandata esecuzione, come apparisce da i già allegati Atti di num. 370. del 1778. del detto Tribunale di Livorno.

ARTICOLO X.

L fallimento del Possessore della Lettera obbliga l' Accettante a depositare l' importare della medesima al momento della scadenza, acciò dal Giudice, che soprintende al Patrimonio del Fallito, ne sia disposto a favore di chi di ragione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **A**L §. 9. delle Annotazioni all' Articolo x. della Prima Parte si è stabilito per regola, che, se dopo avere un Traente consegnata la Lettera al Prenditore, e prima di ricevere da questi il dovuto Cambio, o sia il prezzo convenuto per la detta Cambiale, venisse a fallire il Traente medesimo; non deve altrimenti pagarli il detto Cambio, ma deve quello depositare a favore di chi di ragione nel Tribunale competente del fallimento. Per l' istessa ragione, seguendo la stessa sventura al Possessore della Lettera, o sia al Padrone del Cambio, non deve il Trattario pagare altrimenti a lui la Cambiale, ma quella deve depositare.

§. 2. La ragione di questa regola si è, perchè, siccome al momento della scadenza della Lettera il Possessore della medesima non è più *sui juris*, essendo morto civilmente; così non è egli altrimenti persona legittima ad esigere quel capitale, o questo spetti al suo Patrimonio, o sivero al Remittente, come, seguendo i Testi nella *L. Item si unus ff. de Receiptis Arbitris &c.* „ ivi „ *Item si unus ex Litigatoribus bonis suis cedat, Julianus* „ *lib. 4. Digestorum* scribit non esse cogendum Arbitrum sententiam dicere; *cum neque agere, neque conveniri possit* „ ove il *Voet num. 20. §. Eademque &c.* „ ivi „ *Eademque servantur*, si aliter, *teruter Compromittentium bonis cesserit, atque ita in locum ejus subintrarint Creditores, cum ipse Compromittens post ces-*

*Ragione della
regola.*

» sionem nec agere possit, nec conveniri, *L. Item &c.* imo pro
 » mortuo habeatur argum. §. *antep. & penult. Instit. de Societate*,
 » ut proinde per hæredes defuncti, aut cedentis Creditores, re-
 » novatio Compromissi facienda sit „ e nella *L. Qui bonis ff. de*
Cessione bonorum fermò lo *Stracca de Decoctor. Pars Tertia num.*
14. » ivi » Non ignoro Decoctorem, qui bonis cesserit, nec
 » agere, nec conveniri posse », lo ha più volte deciso la *Ruota*
Romana, e singolarmente nella *dec. 226. num. 11. part. 4. divers.*,
coram Seraphino decis. 794. num. 17. » ivi » Tamen, quia Foro
 » cesserat, agebatur tunc principaliter de præjudicio Creditorum;
 » ipse vero habebatur tamquam si in humanis esse desiisset propter
 » decoctionem » & in *Annotat. ad dec. 9. part. 3. recent. num.*
154. » ivi » Videmus etiam Jura adeo in miserabili statu habere
 » decoctos, ut ipsis mortuis æquiparent, » e conforme in Tosca-
 » na prescrive lo *Statuto di Mercanzia di Firenze lib. 2. rubr. 2.*
de i Cessanti, e Fuggitivi, e più specialmente la *Legge* contro i
 » Falliti del 20. Aprile 1582., e fu deciso nella *Florentina Pecuniaria*
17. Maji 1746. cor. Aud. Joanne Meoli, la XXIV. del tome
IX. del Tesoro Ombrosiano sotto num. 30. » ivi » Questi atti del
 » Padre, presi in forza di una cessione fatta a' Sigg. Compagni e
 » Libri, farebbero stati inattendibili, come fatti da un debitore in
 » stato d' insolvenza, refugiato, e sotto il concorso; quale, siccome
 » perde l' amministrazione del suo Patrimonio, nè può più vali-
 » damente disporre in pregiudizio de' suoi Creditori; così non
 » può volontariamente, e spontaneamente cedere, anzi nemmen
 » confessare, come promiscuamente della cessione, e della con-
 » fessione scrissero *Noguerol. allegat. 16. num. 10.*, *Cyriac. Con-*
trov. 546. num. 99., *Costa de Ratione Rate quest. 70. n. 6.*, *Olea*
 » *de Cession. Jur. tit. 2. quest. 1. in exord. §. Si igitur dubitari, in*
 » *sine, de Franckis dec. 55. n. 2.*, *Angel. de Confessis lib. 1. quest.*
 » *8. limit. 6. n. 44. & seqq.*, e più latamente *lib. 2. quest. 75.*
 » *num. 14. & seqq.*, *Salgado Labyrinth. Creditor. part. 1. cap. 14.*
 » *num. 20. e 21.* „

Autorità a fa-
vor della rego-
la.

§. 3. Nelle circostanze poi del caso lo stabilirono magistral-
mente il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 5. tit. 2. §. 4.*

„ ivi „

» ivi „ Viceversa concursus exigit nomina Debitori obarato debi-
 „ ta „ e il *Du Puy cap. 13. §. 6.* „ ivi „ Sopra si è posto co-
 „ me regola generale, che per esigere il pagamento della Lette-
 „ ra di Cambio è necessario, che questa sia pagabile o per il
 „ tenore di essa, o per l'ordine, o sia girata, o per la cessio-
 „ ne, ovvero per la Procura di quello, al quale è pagabile :
 „ ma quella regola patisce un' eccezione, cioè, quando quello,
 „ a cui la Lettera è pagabile, è fallito. I Deputati de' suoi Cre-
 „ ditori, o quello, per conto del quale è stata rimessa, possono
 „ per autorità del Giudice ottenere facoltà di esigerla.

§. 4. Gli Statuti Municipali di alcune Piazze Mercantili han-
 no anche prescritta una simile regola particolarmente. Si con-
 tano fra queste le Piazze negli Stati di S. M. il Re di Sardegna,
 per le quali è particolarmente ordinata una simile regola, *livr. 2.*
titr. 16. chap. 3. §. 31. „ ivi „ Si le Porteur de la Lettre de
 „ Change est notoirement failli, celui, qui la doit payer, en étant
 „ informé, suspendra le payement, quoiqu'il eût déjà accepté
 „ la Lettre; il fera cependant tenu de déposer la somme, si on
 „ le requiert, pour être ensuite délivrée à qui de droit. „

*Uniforme alle
 Disposizioni de-
 gli Stati di Sar-
 degna, e Pic-
 monte.*

§. 5. Lo stesso prescrive il *Regolamento per le Cambiali di
 Massa e Carrara al §. 52.* „ ivi „ Altro titolo per non pagare
 „ una Cambiale accettata può essere il fallimento del Possessore
 „ della medesima, seguito nel tempo intermedio tra l'accettazio-
 „ ne, e la scadenza; nel qual caso dovrà il Trattario depositare
 „ la valuta della Lettera nel Tribunale, che soprintenderà al fal-
 „ limento, perchè ne disponga come di ragione. „

Simile a Massa.

ARTICOLO XI.

IL giorno, in cui scade il pagamento di una Cambia-
 le, ancorchè questa non sia stata accettata, deve il Por-
 tatore presentarsi nuovamente al Trattario per richieder-
 gliene il pagamento; quale ottenendo, deve ancora farsi

E c c

rimborsare delle spese del Protesto per la denegata accettazione. Venendogli poi recusato anche il pagamento, deve il Portatore cavar nuovo Protesto di questo secondo rifiuto, e trasmettere al suo Remittente per il primo Corriere l'atto di detto Protesto unitamente alla Lettera originale.

ANNOTAZIONI.

Il Trattario al §. 1. **S**I è provato all' *Articolo xxxii.* della *Seconda Parte*, e nelle *Annotazioni* al medesimo, che il Trattario è in diritto di pagare la Lettera alla scadenza, malgrado l'aver egli recusata l'accettazione della medesima, allorchè gli fu presentata per accettarla.

E da ciò nasce l'obbligazione, di cui si parla in questa regola.

§. 2. Posto questo diritto nel Trattario, diventa un' obbligazione del Portatore il presentare nuovamente al primo alla scadenza quella medesima Lettera, di cui n'è stata recusata l'accettazione, affinchè, se gli piace, possa egli pagarla. Così in fatti argomentano *Poithiér chap. 5. §. 3. num. 138. vers. Le Porteur &c., Phoosfen chap. 17. §. 9.* „ivi „ *Le Porteur d'une* » *Lettre de Change protestée faute d'acceptation, qui n'a pas* » *été acceptée S. P. par personne, peut en demander le payé-* » *ment à l'échéance à celui, sur qui elle est tirée; & s'il ré-* » *fuse de la payer, il doit la faire protester faute de payement* » *dès le premier jour de faveur, & la renvoyer avec le Pro-* » *test „ Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 8. §. 3.* » *ivi „ Quoad Cambia vero, quorum nomine ob deficientem ac-* » *ceptionem interposita fuit Protestatio, eadem iteranda est,* » *quoties Literæ Cambiales ad terminum usque refertæ fuerunt.* »

La quale ha luogo, ancorchè sia stata accettata per onore di firma

§. 3. Questa regola ha luogo non solamente nel caso, che la Lettera sia stata protestata di non accettazione senza l'intervento di alcuna onoranza; ma anche nel caso, che un Terzo nell'atto del Protesto di non accettazione fosse intervenuto ad onorare la Lettera, e ad accettarla per onore di alcuno degli interessati nella medesima, come abbiamo provato al suddetto *Articolo xxxii.* della *Seconda Parte*, e sue *Annotazioni*.

§. 4. Volendo il Trattario adempire la commissione del Trattenente, e pagare alla scadenza quella tal Lettera, di cui aveva negata l' accettazione, deve reintegrare il Portatore, o chi avesse accettato per onor di firma, delle spese del Protesto, porti di lettere, ed altro, conforme abbiamo stabilito ai §§. 3. e seqq. delle *Annotazioni* al detto *Articolo XXXII.* della *Seconda Parte*.

Previa la refusione delle spese.

§. 5. Qualora poi, malgrado la nuova richiesta del Portatore, continuasse il Trattario nella risoluzione di non pagare, e ne desse perciò la negativa; deve in tal caso il Portatore reiterare il Protesto, indicandosi in esso l' istanza fatta per ottenere il pagamento, e il rifiuto del medesimo: e deve inoltre il Portatore spedire al suo Remittente l' atto medesimo in forma autentica unitamente alla Cambiale medesima: *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 8. §. 3., Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 38.*

E continuandosi il rifiuto di pagamento, deve levarsi il Protesto.

§. 6. In *Livorno* non vi è Legge, che preferiva alcuna particolare disposizione su questo soggetto; ma l' uso inveterato della Piazza si è, che una Cambiale, a cui dal Trattario è stata recusata l' accettazione, o sia stata successivamente accettata per onor di firma da chiunque, o sia rimasta inonorata, si presenta sempre alla scadenza dal Portatore al Trattario per richiedergliene il pagamento; e dopo di ciò, se egli la paga, deve rifare le spese del Protesto, ed altro, all' Accettante onorario (se la Lettera ha ricevuto quest' onore), conforme abbiamo fissato all' *Artic. XXXII.*, e sue *Annotazioni* della *II. Parte*: e al contrario, persistendo nella negativa, il Portatore in tal caso ne cava il Protesto; e, non avendo ricevuta alcuna onoranza, trasmette al suo Remittente la stessa Cambiale coll' atto del Protesto, e prende sul medesimo la sua rivalsa nella forma da noi accennata ai §§. 11. e seguenti delle *Annotazioni all' Articolo XXX.* della *Seconda Parte*: ma, se per buona sorte si paga da alcun' altro per onor di firma; in tal caso il Portatore consegna alla Persona, che paga, la Cambiale quietanzata, ed a lui rilascia l' incumbenza di rimettere il Protesto, e la Lettera al suo onorato, e di prendere sopra di esso la sua rivalsa.

Uso di Livorno.

ARTICOLO XII.

L Portatore di una Cambiale non può concedere all' Accettante alcun momento di dilazione al pagamento della Lettera, senza caricarsi de i pregiudizj, che ne possono derivare.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **L**E ragioni allegate al §. 5. e segg. delle Annotazioni all' *Articolo 1.* della *Seconda Parte* militano ancora per stabilire la presente regola, a cui si può aggiungere che, siccome da un momento all' altro può un Negoziante dall' esser buono passare ad essere decotto e insolvente, come avvertono *Rocco de Decott. Mercator. Notab. 40. num. 119.*, *De Luca ad Gratian. cap. 391. num. 19.*, e il *Casaregi de Commercio disc. 54. num. 28.* „ ivi „ Item „ quia Mercatorum negotia sunt magis periculosa, quia Mercato- „ res sunt semper in proximo periculo decoquendi, & hodie sunt „ solvendo, cras vero non „ ; così dove è maggiore il pericolo, ivi più cautamente conviene agire, come notano *Cepparello resolut. 47. num. 11.*, *Bonsius in Consil. post Maur. de Fidejussor. part. 2. sect. 10. cap. 23. num. 26. vers. Quia similes Mercatores, Peri in suo Negotiante cap. 11. §. Sia diligente, part. 1.*, & *Casaregi loc. cit.* „ ivi „ Et ubi majus est periculum, ibi cautius agendum „ : lo che ha tanto più luogo, e deve osservarsi nella materia Cambiaria, per ciò, che insegnano *Dacius Conf. 37. num. 2. e 3.*, *Bonsius loco cit. §. 26. e 27.*, e *Casaregi loc. cit. §. 29.* „ ivi „ „ Et hæc est ratio, propter quam in Commercio exigitur longe „ major diligentia, præsertim in materia Cambiorum, quam in „ cæteris aliis rebus & negotiis. „

§. 2. In fatti anche a norma del *Gius Comune* si considera per un' atto doloso quello di non esigere ciò, che è permesso di riscuotere, *Text. in L. Dolus 44. ff. Mandati, vel contra* „ ivi „ Do- „ lus est, si quis nolit persequi quod persequi potest, aut si quis non exegerit quod exigere potest, „ perlochè la deteriorazione de i

nomi' de i Debitori accaduta in tempo, in cui poteva essere già seguito il ritiro del credito, cede a danno di quello, che si era incaricato della esazione, e che poi fosse da lui trascurata, secondo il Testo espresso nella *L. Imperatores 10. ff. de Administr. rerum ad Civitates pertinentium* „ ivi „ Item rescripserunt, nominum, quæ „ deteriora facta sunt tempore curationis, periculum ad ipsum „ pertinere „ ove il *Voet §. 2. Et si Curator &c.*, e nella *L. Periculum 35. ff. Si certum petatur &c.*

§. 3. Seguendo pertanto tali elementari principj, hanno perciò stabilita questa regola, come uno de i Canoni della Giurisprudenza Cambiaria, il *Franck. Institut. Jur. Camb. Lib. 1. sect. 3. tit. 6. §. 11.* „ ivi „ Ultra dies honorarios dilationem concedere „ non licet „ e nella *sect. 4. tit. 1. del d. lib. 1. §. 25.* „ ivi „ Itaque Dominus Cambii negligens amittit regressum, sive Protestationem „ nem omittat, sive suum Auctorem de adimplemento deficiente „ non reddat certiore, sive Protestationis Instrumentum haud transmittat. Mandatarius vero ex sua negligentia tenetur Mandanti » *il Phoonfen chap. 15. §. 2.* „ ivi „ Le Porteur d' une Lettre de „ Change est obligé d' en demander le payément à l'échéance, & „ il ne doit, ni ne peut accordér aucun délai à l'Accepteur, ou Debiteur » & §. 3. „ ivi „ Celui, qui se charge de retirer le payément d' une Lettre de Change, soit il Marchand, Caissier, ou » de quelqu' autre profession, & qui néglige de la faire au jour » de l'échéance, ou dans les jours de faveur, & qui ne la fait „ pas protester dans le tems qu' il faut, est obligé de payer la perte, & le dommage, qui en peut arriver „ e al *Cap. 17. §. 3.* „ ivi „ Dans presque toutes les Places, où l' on négocie en Change, „ il y a des Réglements & des Ordonnances faites pour limiter le „ tems, au quel le Porteur d' une Lettre de Change doit faire protester faute de payément, pour ne perdre pas son droit sur le „ Tireur, & sur les Endosseurs » *Du Puy cap. 14. §. 1.* » ivi » I Presentanti delle Lettere di Cambio non possono differire di „ esigere il pagamento, senza esporri ai rischj, che gli Accettanti „ divengano impotenti a pagare, e di non essere ascoltati in causa di ricorso contro quelli, che sono obbligati per il Cambio ;

» perchè la trascuraggine in domandare il pagamento è un dolo,
 » per cagione del quale sono tenuti a rispondere per tutti gli ac-
 » cidenti, che possono seguire „ *Scaccia de Comm. & Cambio §. 2. Gloss. 5. quest. 10. num. 325., Gaitus de Credito cap. 11. tit. 7. §. 2413., Heinneccius Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 8.* » ivi » Præsentans
 » cambiali actione proprie non tenetur; atamen, si sit Remitten-
 » tis Mandatarius, & in offerendo, exigendoque Cambio negligenter
 » tuis sese gesserit, a Remittente recte convenitur actione Mandati
 » ad damnum omne, culpa sua datum, resarciendum » *Poithier chap. 5. sect. 1. §. 6. num. 156. e 157., il Casaregi nel Cambista Infruito cap. 6. §. 26. e seguenti, e nel Disc. 190. de Commercio §. 15., e fu finalmente deciso dalla b. m. del sù Sig. Auditore Donato Redi nella più volte allegata Liburnen. Literarum Cambii 27. Martii 1752. §. Hac actio &c. vers. Cumque culpa &c., & §. Hanc autem negligentiam &c. vers. Ad quod non levem &c.* » ivi »
 » Inest quippe de jure obligatio Possessori Literarum Cambii, statim,
 » vel citius quam fieri possit, iustandi pro illarum exactione;
 » negligentiamque suam in exigendo toties ostendit, quoties labi
 » finit tempus solutioni præfixum, *Constantinus ad Stat. Urb. &c.*
 » quo fit, ut, si mora debitoris in solvendo, ejusdemque Possessoris
 » in exigendo pendente, illius decoctio supervenit; Auctor omnino
 » liberetur, totumque periculum & damnum ad eum spectet,
 » qui Mandatum susceperat ad exigendum, quive dilationem concessit
 » ad solvendum, ut passim observat *Mansus &c.* » e prima di lui era stato
 » deciso dall' *Auditor Conti*, come rilevasi dalla *Decis. Florent. 41. tom. 1. §. 24. 25. e 26.; e al §. 27. conclude,* » ivi »
 » Periculum enim nominis, etiam dati pro solvendo, vergere debet
 » in damnum ejus, cujus culpa deterius factum est » e la *Rota Romana cor. Ratta nella Romana Literarum Cambii del 5. Dicembre 1724. riportata dal Casaregi nel discorso 190. de Commercio num. 19. e 20., & Fontanell. decis. 124. num. 18. & seqq.*

§. 4. Concludendo pertanto si stabilisce, che, se un Portatore di Cambiale negligente nell' esigere, o nel cavare il Protesto, o nel rimetterlo al suo Autore, è il Padrone del Cambio, perde egli per la sua negligenza quel diritto di regresso, che le Leggi gli

accordano contro gli Autori della Lettera; e, se non è che un semplice Procuratore del Remittente, si costituisce egli debitore di tutti i danni e pregiudizj arrecati alla Lettera con la sua negligenza, potendo esser perseguitato dal Remittente predetto coll' azione *Mandati*, conforme conclude il *French, Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 25.* riportato di sopra al §. 3. di queste medesime *Annotazioni*.

§. 5. Questa regola generale è anche prescritta dagli Statuti particolari delle Piazze Mercantili. In fatti, che così si usi nella Piazza di *Roma*, ce lo attesta il *Constantino ad Statut. Urbis adnot. 26. §. 162.*, e il *Card. De Luca de Cambiis disc. 21. num. 4.* *Uso di Roma.*

§. 6. Che lo stesso debba osservarsi nel Regno di Napoli, lo prescrive la *Prag. 6. §. 4. de Literis Cambii*, la quale impone al Portatore il peso di cavare il Protesto di non pagamento nel corso di quattro giorni dopo quello, in cui si matura la scadenza della Lettera: lo che non facendosi, resta privo del regresso contro il suo Remittente, secondo ciò, che riporta *Carlo De Luca ad de Franchis in observat. ad decis. 103. num. 8.* „ ivi „ Aliter est de jure Regni; quia, maturato usu, » Creditòr post quatuor dies tenetur facere Protextum, ex *Prag. gmat. 6. §. 4. de Liter. Camb.*, alias non potest habere regressum contra Scribentem. *Uso di Napoli.*

§. 7. La medesima regola è stabilita per uso delle Piazze negli Stati di dominio di S. M. il *Re di Sardegna*, secondo ciò, che prescrive il *Codice Carolino livr. 11. tit. 116. chap. 3. §. 22.* „ ivi „ Si le Porteur d'une Lettre ne fait pas ses diligences pour en exiger le payement au terme contenu en icelle, ou fixé par l'usage de la Place, où elle est payable; la somme destinée pour la payer demeurera entièrement à son péril & risque, & il n'aura plus de droit contre aucun de ses Auteurs, mais seulement contre le Tireur, au cas que celui-ci ne prouve pas d'avoir fourni le fond pour acquitter la dite Lettre. „ *Uso degli Stati del Re di Sardegna.*

Uso di Massa e Carrara. §. 8. Il Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara del 1782. al §. 55. comanda la medesima disposizione „ ivi „ Mandando il Portatore ad alcuna delle suddette diligenze, deve „ egli esser tenuto alla soddisfazione di tutti i danni, che possono derivare dalla sua negligenza, a favore di chi restasse „ colla medesima danneggiato . „

Uso di Genova. §. 9. L'uso di Genova è uniforme in genere (benchè differisca in specie rapporto al numero de i giorni di favore) alla regola, che in quest' Articolo si stabilisce, a forma dello Statuto Civile di quella Città lib. 4. cap. 1. de Camb., conforme riporta il Turre de Cambiis disput. 11. quest. 10. §§. 29. e 30.

Uso di Amsterdam. §. 10. Che tale sia la Disposizione Municipale di Amsterdam, lo attesta il Phoonsen chap. 17. §. 2. „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change n'a aucun droit sur le Tireur, ni „ sur les Endosseurs, lorsqu'il ne peut pas prouver, qu'il a demandé le payement de la Lettre dans le tems, qu'il falloit, „ & que le Protest a été fait avant, que les jours de faveur „ fussent expiréz . „

Uso d'Anversa. §. 11. Si osservano le medesime regole anche nella Piazza d' Anversa, a forma di quanto dispone l' Ordinanza di quella Città ai §§. 9. 10. e 11.

Uso di Vienna, e Stati Austriaci. §. 12. Il Regolamento di Carlo VI. del 16. Luglio 1725. al §. 14. dispone „ ivi „ Perciò tutte le simili Lettere di Cambio non pagate dovranno nel suddetto tempo (cioè dopo „ scorsi i giorni di favore) essere protestate ; ma, se in questo „ tempo la Protesta non si facesse fra 24. ore seguenti, allora „ il Proprietario della Lettera non potrà prendere il suo regresso ad altro, se non se al solo Accettante . „

Uso di Amburgo. §. 13. Prescrive questa medesima regola il §. 4. dell' Ordinanza de i Cambj per la Piazza d' Amburgo „ ivi „ Lorsqu'une „ Lettre de Change sera échéuë, le Porteur fera son possible pour „ en être payé au plutòt, ne négligeant rien pour cela. Que „ si l'Accepteur ne paye pas promptement, le Porteur fera obligé de protester faute de payement dans le tems de douze jours „ sans prejudice, pourvù que pendant ce tems il fasse son „ devoir

» devoir pour être payé, & qu'il ne fasse aucun accord avec
 » l'Accepteur. Mais, s'il ne proteste qu'après les douze jours, il
 » perd son droit sur le Tireur, & n'en a plus que sur l'Ac-
 » cepteur, à moins que le douzième jour ne se rencontre un
 » Dimanche, ou un jour de Fête, aux quels jours il n'est pas
 » permis de protester. »

§. 14. *L'Ordinanza del Cambio della Città di Breslavia del 23. Ufo di Breslavia.*
Novembre 1672. al §. 6. così dispone » ivi » Les Accepteurs des *via.*

» Lettres de Change payables à usance, ou à autre terme, en tout
 » autre tems, qu'en tems de Foire, auront six jours de faveur pour
 » payer après l'échéance: de sorte qu'une Lettre de Change étant
 » échéüe, le Porteur fera tout son possible pour en recevoir le
 » payement; & si l'Accepteur le remet de jour en jour jusqu'au
 » dernier jour de faveur sans le payer, le Porteur sera obligé de
 » protester ce jour là, & il aura tout le jour de-puis le matin
 » jusqu'au coucher du Soleil, pour le faire, sans se causer au-
 » cun préjudice. Mais s'il negligé de protester dans ce jour, il
 » perdra son droit sur celui, qui a fourni la Lettre, & ne pour-
 » ra s'en prendre qu'à l'Accepteur. »

§. 15. Lo stesso dispone *il Regolamento della Piazza dz' Cambj Ufo di Lione.*
di Lione del 7. Luglio 1667. al §. 9.

§. 16. *L'Ordinanza di Commercio di Luigi XIV. del Marzo 1673. Ufo di Francia.*
al §. 15. comanda la stessa regola » ivi » Après les delais ci-des-
 » sus les Porteurs des Lettres seront non recevables dans leur a-
 » ction en garantie, & tout autre demande contre les Tireurs &
 » Endosseurs » e *l'Autore des Instructions aux Négociants*, illustrando
 questa Disposizione *Partie 2. chap. 6. §. le Protêt*, così conclude
 » ivi » Le Protêt faite de payement des Lettres de Change à
 » jour fixe, ou à usances, acceptées, ou non acceptées, doivent
 » être faits le dixième jour de grace, sans quoi les Lettres de-
 » meurent aux risques du Porteur » e *al cap. 12. §. Si le Porteur*
 » ivi » Si le Porteur d'une Lettre de Change n'avoit pas faite
 » ses diligences dans le tems prescrit par l'Edit du Commerce,
 » il ne peut avoir de recours pour la garantie contre le Tireur,
 » ni contre les Endosseurs »

Uso di Danzica. §. 17. Per la Piazza di Danzica è prescritta la stessa regola dall' *Ordinanza per il Cambio del 8. Marzo 1701. al §. 2.* » ivi »
 » Et si après le tems du payément l' Acceptant vient à faire fail-
 » lite, celui, qui ne l'a pas faite payer à l'échéance, lorsqu'il
 » étoit encore en état, doit porter la perte étant déchu de tout
 » droit contre le Tireur; e al §. 21. » ivi » Si tous les jours
 » de faveur sont échus, le payément se doit faire dans les 24.
 » heures suivantes: mais, si le Porteur, ou celui, qui envoie la
 » Lettre, peut être convaincu de quelque faute & delais, au sujet
 » de la perte, que pourroit causer la retention de la Lettre, il
 » en doit répondre, & le Tireur ne fera tenu de rien. »

Uso di Danimarca. §. 18. Nell' *Ordinanza relativa al Cambio di Danimarca*, cavata dal *Libro 5. cap. 14. des Loix & Coûtumes de Danemarck del 31. Marzo 1688. si legge al §. 14.* comandata questa medesima regola
 » ivi » Si celui, qui doit recevoir le payément d'une Lettre de
 » Change, use de négligence en pareille occasion, c'est à lui mê-
 » me, qu'il doit reprocher la perte, qu'il en pourra recevoir. »

ARTICOLO XIII.

N On essendo la Lettera pagata alla scadenza dal Trattario, il Padrone della medesima ha diritto di regresso per l' importare della medesima, spese, Ricambio, e provisioni contro l' Accettante, il Traente, Indeffanti, e contro la Persona, per conto di cui fosse fatta la Tratta; ed ha diritto di agire solidalmente contro i medesimi, come pure di concorrere per l' intiero credito nel reparto di tutti gli obbligati, nel caso che tutti venissero a fallire.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **L'** Occasione ci ha più volte portati alla necessità di parlare delle Azioni di regresso competenti al Proprietario di una Cambiale, nel caso che dal Trattario non venga opportunamente pagata alla scadenza.

§. 2. Si è in fatti fissato al §. 1. delle *Annotazioni* all' *Articolo XVI.* della *Prima Parte*, che i Giranti sono obbligati a favore de i loro Giratarj, o Cessionarj, nella stessa forma che il Traente lo è a favore del Prenditore, o sia del primo Cessionario; e dietro questa regola si è quindi stabilito all' *Articolo XV.* della *Seconda Parte*, e sue *Annotazioni*, che, non venendo pagata alla scadenza una Cambiale dal Trattario, ancorchè precedentemente accettata, rimane sempre il Traente obbligato a favore del Padrone del Cambio fino alla effettiva estinzione della medesima; e al successivo *Articolo XVI.* di detta *Parte Seconda*, e sue *Annotazioni* si è concluso altresì, che anche tutti i Giratarj unitamente al Traente sono obbligati a favore del Possessore della Cambiale, purchè la posseggia con titolo oneroso: ed essendo egli un mero Adietto al Pagamento, una tale azione compete in tal caso a chi sia il vero Padrone di quella Lettera.

Ogni Girante è obbligato a favore del suo Giratarjo, & sic de singulis.

§. 3. Posti questi elementari principj, passeremo a stabilire, che l' obbligazione dell' Accettante, del Traente, degl' Indossanti, e della Persona, per cui è fatta la Tratta, mentre questa sia diversa da quella del Traente, è solidale a favore del Padrone del Cambio, il quale, per la puntuale soddisfazione della Lettera, spese, Ricambj, provvisioni, e interessi, ha solidalmente a suo favore obbligati tutti i sopradescritti interessati nella Cambiale, conforme, seguendo i Testi nella *L. Si Literarum Cod. de Solution. & liberat.*, e nella *L. Si Cornelius ff. eodem*, fermanno concordemente *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §. 1.* „ ivi „ *Quoties Literæ Cambiales cum Protestatione* „ *revertuntur, earum nomine locus est regressui adversus Aucto-* „ *res: qui est actus, quo Dominus Cambii, cum legitima Prote-* „ *statione reversi, a suo, ac singulis præcedentibus Auctoribus ju-* „ *sto ordine sibi satisfieri postulat* „ , e §. 4. „ ivi „ *Datur* „ *(regressus) adversus eum, a quo Possessor Literarum Cambia-* „ *lium eisdem accepit, omnesque Datores præcedentes, modo* „ *Cambio, ejusve cessioni subscripserint, sive trassando, sive* „ *indossando, licet pro alterius computo remiserint* „ & §. 6.

L' obbligazione del Traente, Giratarj &c. è solidale &c.

» ivi „ Tenentur vero singuli *in solidum*, donec omni ex par-
 » te satisfactum fuerit, nec divisionis beneficio fruuntur „ *il*
Du Puy cap. 16. §. 1. „ ivi „ Il Presentante può esperimen-
 » tare le sue ragioni per essere rimborsato tanto della forte
 » principale, che de i danni, ed interessi liquidati, secondo che
 » è stato spiegato nel Capitolo precedente, contro tutti i com-
 » presi nella Lettera di Cambio, o sia chi l'ha accettata, o
 » chi l'ha girata, o chi ha data la valuta, quando ha pro-
 » messo per il pagamento, o chi l'ha tratta, o chi ha dato
 » l'ordine di trarla, se ve n'è prova bastante, *tutti questi sono*
 » *obbligati in solido*, cioè a dire, per tutto il debito sì della
 » forte principale, che de i danni, interessi, e spese, senza
 » che possa godere alcun beneficio di divisione, o d'ordine
 » per l'antiorità: dimodochè il detto Presentante può con-
 » venire chi più gli piace, e poi voltarli contro gli altri, e
 » parimente può convenirli tutti ad un tempo medesimo „ *Ca-*
saregi il Cambista Instruito cap. 3. §. 97. „ ivi „ Si risponde
 » affermativamente; perchè, siccome tanto il Traente, quan-
 » to chi ha data la valuta della Lettera, o sia il Remittente,
 » quando fa la rimessa sopra di se, o sta del credere, come
 » anche tutti li Giranti, e l'Accettante *sono obbligati in soli-*
dum alla sodisfazione e compimento della Lettera verso co-
 » lui, che l'ha presentata, e fatta accettare „ *Manuel des Né-*
gociants au mot Lettres de Change, maxime 44. „ ivi „ Le Por-
 » teur peut répéter son remboursement de la Lettre de Change
 » acceptée, & protestée faute de payement, contre l'Accepteur,
 » l'Endosseur, & le Tireur, même les Ordonnateurs de la ti-
 » rer, dont il a preuve, les quels sont tous *solidairement* obli-
 » gés „ *Savary Parfait Négociant livre 3. chap. 6. §. L'action,*
que le Porteur &c. fol. mihi 177. „ ivi „ L'action, que le Por-
 » teur des Lettres de Change a intentée contre l'Accepteur pour
 » en tirer payement, ne peut prejudicer en rien aux autres a-
 » ctions, qu'il a conservées au moyen du Protest, qu'il a fait
 » à l'encontre de Tireur, & des Donneurs d'ordre, les quels il
 » peut poursuivre tous ensemble, & séparément pour la resti-

„ tution des deniers , marchandises , & autres effets , qu'il a don-
 „ nez pour la valeur de la Lettre , ensemble pour les Changes &
 „ Rechanges , dommages & interêts , si aucun y a , de quoi il
 „ fera parlé en son lieu ; une action n'empêchant point l'autre „
Giraudeau la Banque rendæ facile fol. mihi 146. e 147. maxime 1.
 » ivi „ Que le Porteur d'une Lettre de Change acceptée &
 » protestée faute de payement peut repéter son remboursement
 „ contre l'Accepteur , l'Endosseur , & le Tireur „ *Poithier du*
Change chap. 5. art. 2. num. 160. , de la Porte la Science des Né-
gociants &c. section. 11. circonstance 8. §. 1. fol. mihi 409. „ ivi „
 „ Le Propriétaire , ou le Porteur d'une Lettre protestée faute de
 „ payement , peut sur son remboursement du principal , domma-
 „ ge , interêts , & frais , exercer les droits contre chacun de
 „ ceux , qui sont intéressés dans la Lettre par leur signature ,
 „ qui sont l'Accepteur , tous les Endosseurs , & le Tireur , &
 „ encore contre le Donneur de valeur , s'il est demeuré ga-
 „ rant , & contre celui , pour compte de qui la Lettre est
 „ tirée , lorsqu'il en a la preuve : *car ils y sont tous obligés*
„ solidairement . Et après avoir agi contre un de tous ceux-
„ cy-des-sus spécifiés , il peut retourner contre tel qu'il veut
„ des autres : il peut ainsi (s'il le juge à propos) procéder con-
„ tre tous à la fois , & en même tems „ la Rota di Genova dec.
11. §. 41.

§. 4. Posta per certa, e non controversa nel Foro Mercantile la proposizione suddivisata, sono i Dottori passati in appresso ad esaminare tutti quei diritti, che in forza della suddetta solidità competer possono al Proprietario d'una Cambiale, nel caso che tutti quelli, che sono a di lui favore obbligati, venissero a fallire prima della dovuta soddisfazione del di lei importare; ed in tal'ipotesi si conviene da tutti con uguale uniformità di sentimenti, che il Possessore di detta Lettera abbia infallibilmente il diritto di concorrere a tutti i reparti, che si fanno da tutti i patrimonj de' suoi obbligati Decotti, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 5. tit. 6. §. 2. » ivi » Non tenetur Creditor unum Concur-*
» sum, reliquis dimissis, eligere; sed potest jus suum in Concurfi-

Il Possessore di una Cambiale entra nel Concorso di tutti gli obbligati, se tutti fossero falliti.

„ bus omnium , qui ipsi ex eodem Cambio debent, persequi » *Phonfen chap. 41. §§. 44. e 45., Casaregi Cambista Instruito cap. 3. §. 102. » ivi »* E' necessario però l' avvertire, che nel caso, ove
 „ tutti, cioè tanto il Traente, quanto il Remittente, o Giranti,
 „ fossero *in solidum* obbligati verso il Presentante della Lettera,
 „ e tutti avessero fallito; il Presentatore può entrare, ed essere
 „ ammesso in tutti gli accordi, e composizioni, che ciascuno di
 „ loro facesse rispettivamente con li suoi Creditori „ *l' Auteur du Manuel des Négociants au môit Lettre de Change, maxime 46. » ivi »*
 „ En cas de faillite des tous les obligés à la Lettre de Change ac-
 „ ceptée & protestée faute de payément, comme le Porteur a une
 „ action solidaire contre tous, il a droit d'entrer dans chaque di-
 „ rection & contribution, fans pouvoir être obligé d'en choisir,
 „ ou opter un, & abandonner les autres „ *de la Porte loco citato, Giraudeau loco citato, maxime troisième » ivi »* Qu'en cas de fail-
 „ lite de tous les obligés à la Lettre de Change acceptée, &
 „ protestée faute de payément; comme le Porteur a une *action*
 „ *solidaire* contre tous; il a droit d'entrer dans chaque traité,
 „ fans pouvoir être obligé d'en opter un, & d'abandonner les au-
 „ tres „ *Du Puy cap. 16. in fine, massima 3. » ivi »* In caso di
 „ fallimento di tutti gli obbligati alla Lettera di Cambio accetta-
 „ ta, e protestata per difetto di pagamento, comechè il Presen-
 „ tante ha l' azione in solido contro tutti, ha ancora diritto di
 „ entrare in ciascheduno degli accordi e distribuzioni, senza po-
 „ tere essere astretto ad elegerne uno, ed abbandonare gli altri „
 „ & *Savary Parfait Négociant livr. 3. chap. 6. §. L' action, que le Porteur &c.*; e che in conseguenza di ciò non è il Portatore
 costretto a seguire alcun determinato ordine nell' esercizio della
 sua azione; ma che anzi al contrario è egli in facoltà di diri-
 gerli, e concorrere a quel reparto, che più gli piace, senza che
 una tal preferenza gli arrechi il minimo pregiudizio rapporto a
 quelle ragioni, che gli competono contro tutti gli altri patrimonj
 a suo favore obbligati: conforme, seguendo i principj stabiliti dal
 Gius Comune nella *L. Si alienam 19.*, nella *L. Sententia bonorum*
20., nella *L. Reos principaliter*, & nella *L. Generaliter 28. Cod. de*

Senza obbliga-
 zione di seguire
 in ciò alcun' or-
 dine determina-
 to.

Fidejussorib. & Mandator., fermano concordemente il *Franck. d. lib. 2. sect. 5. tit. 6. §. 3.* „ *ivi* „, *Nec interest, utrum ab uno* „ *Concurfu incipiat, & ab hoc demum ad reliquos pergat, an in* „ *omnibus eodem tempore actionem instituat* „ *Du Puy loc. cit. maxima 3.*, *Savary Parfait Négociant loc. cit.*, *Neodstad. Dec. Supr. Hollandie 12. num. 1. §. Licet, fol. 149. vers. Licet enim &c.*, & *Rot. Januen. dec. 2. num. 41.*

§. 5. Un' altro effetto della *solidità* sopraddetta quello si è, che gli *Obbligati* all' estinzione di una *Cambiale* tali sienò *independentemente* l' uno dall' altro a favore del *Creditore* per la *totalità* dell' importare della *Lettera*, e fino alla totale *sodisfazione* della medesima, conforme, dopo i *Testi* nelle *LL. 1. e 2. Cod. de Duob. Reis stipul.*, fermano senza *contradizione* il *Brunemanno in dette Leggi, Aym. Consil. 77. num. 3. vers. Hoc itaque, Jason Conf. 58. num. 4. lib. 3.*, *Rot. Rom. decis. 112. num. 6. part. 1. diversf.*, nella *Romana Restitutionis in integrum 18. Maji 1611. coram Card. Lancellotto*, nella *decis. 80. num. 7. part. 12. recentior.*, e il *Cosantino Vot. dec. 36. tom. 1. num. 13.* „ *ivi* „, *Cum* *attenta* tali *obligatione* (*solidali*) *quilibet ex obligatis independenter unus ab* „ *alio respectu Creditoris Cambii sit debitor totius.* „

Obbligazione di ciascuno per la totalità del debito.

§. 6. La *questione* più importante, e più ardua, che possa essersi fatta nella *materia Cambiaria*, quella si è, se il *Possessore* di una *Cambiale*, di cui siano *falliti* il *Traente*, il *Trattario*, e i *Giratarj*, possa *concorrere* ai *reparti* di tutti questi *Obbligati* per l' *intiero* importare del *Cambio*, e ricevere da tutti i *patrimony* il *reparto* sulla *totalità* del suo *credito*; o *si* *vero* *gradatamente* in *proporzione* delle *somme*, di cui *rispettivamente* rimanesse *creditore*, a *misura* de i *pagamenti*, che ricevesse a *conto*, dal *patrimonio* di alcuno degli *Obbligati*.

§. 7. In *Francia*, per quanto si accordi il *diritto* di *concorrere* per l' *intiero* *credito* a tutti i *patrimony* degli *Obbligati* alla *sodisfazione* della *Lettera*, in *conformità* del *§. 12. del tit. 5. dell' Editto di Commercio del Marzo 1673.*; è stato ciò *nonostante* *introdotta* e *giudicata* in quei *Tribunali*, che, *subito* che il *Possessore* di una *Cambiale* ha ricevuto un *reparto* sulla *totalità*

Modo, che si usa in Francia per concorrere ai reparti de i patrimony degli Obbligati falliti.

talità del credito dal patrimonio di uno degli Obbligati, non possa concorrere a ricevere il reparto sopra il patrimonio di altro Obbligato, fennonchè per quella somma, di cui resta allo scoperto, cioè a dire, sopra quel quantitativo, di cui, previa la deduzione della somma ricevuta in reparto, rimane egli creditore per dipendenza di quella Cambiale. Così in fatti, trattando ampiamente la materia, stabilisce e conclude il *Du Puy al cap. 16. §. 12.*, la *Porte dans la Science des Négociants Observations générales en forme de maximes sur les Lettres de Change §. 34. fol. mihi 419.* „ivi „ Le Porteur d'une Lettre protestée „ faute de payement, étant entré dans une contribution, n'entre dans les autres, que pour ce qui lui est dû de reste „ *Manuel des Négociants au mot Lettre de Change, Maxime 49.* „ivi „ „ Le Porteur d'une Lettre de Change acceptée & protestée faute „ de payement, qui est entré dans quelque contribution, ne „ peut entrer dans les suivantes, que successivement pour ce „ qui lui est dû en reste „ *Ciraudeau la Banque rendue facile, question décidée, Maxime 6.*, e *fol. mihi 147.*, ove si pone ancora un calcolo dimostrativo, che spiega la maniera di concorrere ai diversi reparti, e quella di ottenere i medesimi sopra i patrimoni de i diversi Obbligati.

§. 8. Quest' opinione è stata anche ricevuta, abbracciata, e insegnata come regola generale del Gius Cambiario dal *Track. Uguale a quello stabilito per regola generale da alcuni Dottori.* *Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 5. tit. 6. §. 4.* „ivi „ Priore ca- „ su ex primo Concurfu integrum debitum petitur, ex altero „ nonnisi residuum, quod Creditor ex priore, forte propter ino- „ piam Debitoris, consequi non potuit, „ *dal Phooßen chap. 41. §. 47.* „ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change entre en con- „ currence avec les autres Créanciers de celui, au quel il s'a- „ dresse le premier, pour l'entière somme, ou le montant de la „ Lettre de Change; & la répartition, qu'il reçoit, est en dedu- „ ction de la somme, qui lui est due, après quoi il entre en „ concurrence avec les autres Créanciers de celui, au quel il „ s'adresse ensuite pour le restant de la somme „ & *Poitiér chap. 5. art. 2. §. 160.* „ivi „ Le Propriétaire de la Lettre

de Change peut, si bon lui semble, intenter même tems toutes ses actions contre les différens Débiteurs, qui en font te- nus: l'action, qu'il a intentée contre l'un d'eux, ne l'exclut pas d'intenter celles, qu'il a contre les autres; mais comme ces differens Débiteurs envers lui de la même chose, le payément, qui lui est fait par l'un d'eux, libere d'autant envers lui les autres. De la il suit que si tous ceux, qui sont débiteurs de la Lettre de Change, tant l'Accepteur, que le Tireur, & les Endosseurs avoient fait banque route, le Propriétaire de la Lettre, qui est créancier de chacun d'eux du total, peut se faire colloquer dans la distribution des biens de chacun d'eux, comme créancier du total; mais aussitôt que par la distribution, qui aura été la première terminée, il aura été payé d'une partie de sa créance, putâ, du quart, il ne pourra plus rester dans les distributions des autres Débiteurs, qui restent à faire, que pour le surplus de ce, qui lui est dû. „

§. 9. All' effetto però di potere ottenere il beneficio di concorrere a tutti i reparti sopra i patrimonj delle diverse persone obligate alla sodisfazione della stessa Cambiale, è necessario che il Possessore della medesima, allorchè riceve il primo, e poi i successivi reparti, si dichiari nell'atto di riceverli di volerli riservare tutte e singole le sue ragioni contro gli altri obligati: per la ragione che, il debito di uno essendo quello di tutti, ricevendo il Possessore della Lettera il saldo della medesima da uno de i Debitori, verrebbe a liberar tutti gli altri, non ufando una simile cautela, come opportunamente avvertono il *Franck. Instit. Jur. Camb. d. lib. 2. sect. 5. tit. 6. §. 7.* „ ivi „ *Ejus igitur est nec plus cedere, nec plus, apocha data, acceptum confiteri, quam reapse solutum, nec actionem cedere adversus Concursum, ex quo ratam totius summæ accepit.* „ *Phoonsen d. chap. 41. §. 48. e 49., Du Puy cap. 16. §. 12. vers. Alla quarta proposizione &c., e vers.* „ ivi „ *Gl' inconvenienti, risultanti dal fatto figurato per esempio, non possono produrre una conseguenza generale; perchè da una parte tali inconvenienti non possono esser commessi, se non nel-*

Cautela del Possessore di una Cambiale, per assicurarsi il reparto dal Patrimonio di tutti gli obligati.

„ la fofcrizione de i Contratti d' accordo, e queſto non è il ca-
 „ fo, del quale ſi tratta. Per altra parte queſti inconvenienti
 „ ſono puramente accidentali, e per fatto delle Parti, che poſ-
 „ ſono facilmente evitarli, e diſimpegnarſene; e parimente il
 „ male, che poſſono produrre, non è ſenza rimedio, pretenden-
 „ do il Giratario, che la fofcrizione, che il Presentante fa al
 „ ſuo accordo, ſia una ceſſione della Lettera di Cambio. Per
 „ levare l' occasione a queſti inconvenienti, non deve far' altro,
 „ che farſela conſegnare, e cancellare il ſuo ordine, o ſia gi-
 „ rata. Nel qual caſo il Presentante, non avendo più alcun ti-
 „ tolo, non potrebbe più convenire nè l' Accettante, nè il Tra-
 „ ente. Il Presentante della Lettera di Cambio per altra parte,
 „ pretendendo che la ſua fofcrizione al Contratto d' accordo
 „ del Giratario non l' impediſca di convenire il Traente, e
 „ l' Accettante, deve fare un' eſpreſſa dichiarazione in quel pri-
 „ mo accordo, che colla ſottoſcrizione non intende pregiudi-
 „ care alle ſue ragioni. „

§. 10. Dopo aver' oſſervato, che una delle regole del *Gius Cambiario* quella ſi è di aver *ſolidalmente* obbligati a favore del Poſſeſſore della Cambiale il Traente, il Trattario, gl' Indoſſanti, e quello, per conto di cui poteſſe eſſere fatta la Tratta; e che in forza di queſt' azione può il Poſſeſſore agire contro ciaſcuno degli Obbligati per l' importare dell' intiera Cambiale, eſſendo ognuno di eſſi debitore dell' intero independentemente l' uno dall' altro, conforme, parlando degli effetti della *ſolidità*, concludono il *Donello ad tit. 40. lib. 8. Cod. de Duob. Reis &c. cap. 6. tom. 10. editionis Lucentis fol. 1269. num. 1.* „, ivi „ *Duorum Reorum*
 „ *promittendi hæc item ſumma obligatio eſt, quæ iſdem illis lo-*
 „ *cis deſcribitur, ideſt L. 2. ff. eod., & §. penult. Inſtitut. tit.*
 „ *eod., ut ſinguli ſolidum debeant. Cujus juris vis eſt hæc: quod*
 „ *ſinguli ſolidum debent, facit, ut poſſit peti ab alterutro ſoli-*
 „ *dum,* „ *Mantica de Tacit. & Ambig. lib. 15. tit. 4. per tot.,*
 „ oltre gli altri riportati di ſopra al §. 3.; paſſeremo a referire, qualmente i ſuddiviſati principj hanno qualche volta dato motivo ai Giureconſulti di ſoſtenere, che poſſa al Poſſeſſore di una Cam-

biale competer sempre il diritto di concorrere al reparto su i patrimonj di tutti gli obbligati Falliti, anche dopo aver'ottenuto il primo reparto, e conseguentemente anche nel tempo, in cui non sussiste altrimenti la totalità del credito; trovando eglino una contraddizione ne i due principj da noi riportati, tra quello cioè di poter concorrere a tutti i reparti per l' intero in principio, e l' altro di non poterci concorrere, che per il resto del credito, appena ottenuto il pagamento di una porzione di esso.

§. II. Facile per altro è lo scioglimento di questo dubbio; imperocchè, quanto è vero, che l'effetto della *solidità* è quello di aver tutti gli Obbligati per debitori dell' intiera somma, e quanto è altresì verissimo, che dietro questo principio compete al Possessore di una Cambiale non pagata il diritto di presentarsi al concorso, che possa farsi sul patrimonio di ciascuno degli Obbligati, per ottenere il reparto della totalità del credito; è però ugualmente vero, che questo diritto, e quest' azione sussiste e si mantiene, finchè il Possessore predetto è veramente creditore dell' importare dell' intiera Cambiale: ed in tal caso l' effetto di questo beneficio si è, che dal primo de i suoi Debitori, che distribuiscia in reparto il suo patrimonio (sia questi qualunque fra i diversi a suo favore obbligati) può il Possessore della Cambiale ottenere, e farsi pagare il corrispondente reparto sulla totalità del suo credito. Ma dal momento, che questo credito è diminuito, e non è più in quella somma, che era in origine; con qual' azione può mai il Possessore domandare l' intero credito, che più non sussiste? E' un principio elementare del Gius Comune, che, qualunque soddisfazione venga fatta da alcuno de i Debitori, diminuisce sempre la forte principale del debito a beneficio comune de i Debitori, o sia de i *Correi debendi*, secondo il *Testo nella L. Cum quidam ultima Cod. de Duobus Reis stipulandi, & promittendi*, ove il *Brunnmanno* §. 7. „ ivi „ Et receptum est alias in materia Correorum, „ ut tale factum, quod ipsam concernit obligationem, Correo pro- „ sit & noceat, *L. 18. ff. hoc tit. &c.*, quorum ratio est, quia una „ est omnium obligatio, & quando unus non debet, nec alter „ debet „ & *Test. in L. Duobus Reis 28. ff. de Jurejurando. Lo che*

„ posto, ne segue che, pagato un quantitativo da alcuno de i
 „ Debitori, tutti gli altri devono risentir beneficio da un tal pa-
 „ gamento; e ferma stante l' obbligazione *solidale*, deve questa ri-
 „ durfi a quel tutto, a cui vien ridotto il debito dopo il primo
 „ pagamento .

§. 12. In fatti, se diversa fosse l' intelligenza, ed esercizio di queste azioni, e che, non ostanti i reparti ottenuti, potesse il Possessore di una Cambiale esigere da tutti i patrimonj de' suoi Debitori il reparto sull' intero importare della Cambiale; ne seguirebbe l' assurdo, che facilmente il Possessore predetto fosse nel caso di esigere una maggior somma di quella, a cui ascendesse il suo credito . S' immagini, che tre siano gli Obbligati, tutti falliti, e che tutti e tre nell' accomodarsi co i rispettivi Creditori diano un reparto di quaranta per cento . E' certo in quest' ipotesi, che, se al Possessore, di cui si tratta, fosse lecito il concorrere per l' intero credito in tutti i Concorsi, e in tutti i reparti, verrebbe egli ad avere un cento venti per cento, e così venti per cento di più del suo avere: il che repugna tanto alla giustizia, e al buon senso, quanto è certo *in Jure* non esser lecito ad alcuno il migliorare le proprie condizioni coll' altrui danno, secondo il triviale assioma, di cui il *Test. in Cap. 48. de Regul. Jur. in 6. „* ivi „ *Locupletari non debet aliquis cum alterius injuria, vel jactura „* & *in L. Jure nature 207. ff. de Regul. Jur. „* ivi „ *Jure naturæ æquum est, neminem cum alterius detrimento, & injuria, fieri locupletiozem „* & *L. Nam hoc natura &c. 14. ff. de Condiçt. in debiti „* ivi „ *Nam hoc natura æquum est, neminem cum alterius detrimento fieri locupletiozem . „*

§. 13. Senza che giovi la replica, che dall' ultimo patrimonio, che dia reparto, non possa percipere il Possessore, che quel solo quantitativo, che potesse corrispondere a dargli il vero e giusto suo saldo; e che, qualora l' ultimo reparto fosse tale, che, calcolate le precedenti riscossioni fatte dal Possessore, superasse il resto del suo credito, debba ogni di più, che potesse ottenersi dall' ultimo reparto, andare a beneficio dell' ultimo in ordine fra gli altri Obbligati alla soddisfazione della Lettera .

§. 14. Imperciocchè questa replica non soddisfa legalmente, perchè non corrisponde alle regole di ragione: mentre, o il Possessore ha azione di concorrere per l'intera somma sopra tutti i patrimoni, anche dopo la seguita diminuzione del debito, e di ricevere il suo reparto a ragguaglio del debito totale della Lettera; e in tal caso dovrà quel tal patrimonio pagargli il reparto al divisato ragguaglio: o non ha azione di ottenere il reparto in forma tale; e in questo caso dovrà verificarsi la regola stabilita di sopra, che non possa, cioè, concorrere ai successivi reparti, che per il resto del suo credito, allorchè il concorso e il reparto hanno luogo dopo avere il Possessore ricevuta già una somma a conto del suo credito dal patrimonio di alcuno degli Obbligati.

§. 15. Ritenuta dunque una simile intelligenza, non solo una tal regola non si oppone alle altre primordiali, ma anzi è analoga alle medesime: e ciò posto, si spiega ancora mirabilmente l'efficacia del diritto competente al Possessore, non solo di concorrere per l'intero credito a tutti i reparti de' i Patrimoni de' suoi Obbligati (come abbiamo spiegato al §. 11.); ma quello ancora di potere dall'azione intentata contro il Patrimonio di uno saltare all'esercizio della medesima contro quello di un' altro, e poi ritornare al medesimo, e rivolgere in fine la medesima a proprio talento contro ciascuno, e contro tutti i patrimoni degli Obbligati: giacchè questi privilegi ed azioni, deve intendersi che abbiano luogo per la totalità del credito, finchè questa non è diminuita mediante il pagamento di qualche somma, fatto da alcuno de' i Debitori: nel qual caso, siccome il totale si sostanzia in una somma inferiore alla prima originaria; così le azioni, che dopo alcun pagamento si vogliono intentare, hanno luogo soltanto per quel totale, a cui riducesi il credito nell'atto di esercitare l'azione.

ARTICOLO XIV.

D Al momento, in cui scade il pagamento di una Cambiale, fino a quello, in cui non sia effettivamente seguito, compete al Creditore del Cambio l'interesse mercantile del mezzo per cento il Mese sopra l'importare della Cambiale, ministero Juris, e senza bisogno di alcuna interpellazione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **P**ER quei principj di ragione, che si sono riportati nelle *Ragioni della* *Annotazioni all' Articolo XII. della Prima Parte,* per cui è stato stabilito, che al Prenditore di una Cambiale dal giorno, in cui deve pagarne il prezzo al Traente, fino a quello, in cui non paghi effettivamente questo suo debito, corrono i frutti mercantili, e recompensativi a favore del Traente medesimo; per quelle medesime regole e ragioni devono correre i medesimi frutti, o siano interessi, a favore del Possessore della Cambiale dal giorno, in cui ne scadeva l'estinzione, fino a quello, in cui se ne faccia l'effettivo pagamento.

Stabilita per u-
so in Livorno. **§. 2.** In *Livorno* poi questa regola generale è particolarmente prescritta, e gl'interessi sono stabiliti a ragguaglio di mezzo per cento il Mese, in forza *de i Capitoli del 1674.* e singolarmente *della seconda aggiunta ai medesimi fatta nel 1682. al §. 1. „ ivi „* „ Al Capitolo primo delle Lettere di Cambio. E fatto il Protesto, ne corra l'interesse al Debitore di mezzo per cento il Mese, senza altra interpellazione, e senz'alcun pregiudizio al Creditore, quale possa nonostante astringere il Debitore, come di ragione. „

Ricevuta per
regola generale. **§. 3.** In fatti per regola generale sono ammessi gl'interessi a titolo di lucro cessante, e danno emergente, e lo hanno fissato i DD., che trattano il *Gius Cambiario*, fra i quali il *Franck. Instit.*

Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §. 11. „ ivi „ Regressus tendit „ ad restitutionem primi Cambii cum usuris, omnique interesse, „ ex conventionem, vel arbitrio Judicis determinando; adeoque „ non modo damno emergente, sed & lucro cessante celerrime „ faciendam, „ *Poithiér chap. 4. §. 11. num. 62. e 63., Du Puy „ cap. 15. §. 3.* „ ivi „ Il primo si è, che può aggiungere alla „ somma principale le spese del Protesto, e gl'interessi dal giorno „ del medesimo Protesto fino a quello dell'attual pagamento. „

§. 4. Con questo sistema universale combinano i *Regolamenti particolari* delle Piazze di Commercio. In fatti in *Francia* sono *Uso di Francia.* gl'interessi accordati al Possessore *ministerio Juris* dal giorno del Protesto, senza bisogno di alcuna formale interpellazione, in forza dell'Articolo 7. del titolo 6. dell'Editto di Commercio del Marzo 1673. „ ivi „ L'interêt du Principal. & du Change fera dû du „ jour du Protest, encore qu'il n'ait pas été demandé en Justice „ come nota il *Du Puy. chap. 15. §. 4.*

§. 5. Negli Stati di S. M. il Re di Sardegna è prescritta *Uso degli Stati del Re di Sardegna.* la stessa regola in forza de i §§. 23. 24. e 25. del lib. 3. cap. 3. tit. 16. del Codice Carolino.

§. 6. Lo stesso è ordinato dall'*Ordinanza del Cambio di Breslavia del 28. Novembre 1622. al §. 14.* „ ivi „ Lorsque quel- *Uso di Breslavia.* „ qu'un aura pris de l'Argent, & fourni une Lettre de Chan- „ ge, qui ayant été envoyée à l'acceptation, reviendra avec Pro- „ test, le Fournisseur fera obligé d'en rembourser incessamment „ le capital avec les fraix, dommages, & intérêts au Cre- „ diteur. „

§. 7. Il *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara del 1782. al §. 56.* comanda la stessa regola „ ivi „ Dal momento, *Uso di Massa.* „ in cui scade il pagamento della Cambiale, fino a quello, „ in cui non sia effettivamente seguito, oltre il prezzo della „ medesima, sarà il Debitore tenuto a pagare al Creditore l' „ interesse mercantile del mezzo per cento il Mese, *ministerio „ juris,* e senza bisogno d'interpellazione. „

§. 8. L'*Ordinanza del Cambio dell'Imperatore Carlo VI. del 1725. per uso delle Piazze degli Stati Austriaci ai §§. 24. e 25. Austriaci.*

accorda l'interesse a ragguaglio di mezzo per cento il Mese sopra l'importare di una Cambiale non pagata dal dì del Protesto a quello dell'effettivo pagamento, a favore del Possessore, che resti in disborso.

§. 9. Siccome però la maggior parte delle volte fuole in casi simili il Possessore rivalersi a Posta corrente sopra il suo Autore; così in tal caso, non avendo luogo alcun disborso, non hanno luogo nemmeno gl'interessi. In questo caso però, formandosi il Ricambio, si prende dal Possessore una provvisione per il pagamento fatto a se stesso dell'importare della Cambiale, come abbiamo notato al §. 12. delle *Annotazioni all' Articolo xxx. della Parte Seconda.*

§. 10. In caso tale gl'interessi sopra l'importare del Ricambio faranno dovuti a quello degl'interessati, che stia in disborso prima di averne la dovuta reintegrazione dal suo Autore.

§. 11. Dall'uso quasi universale di prender subito la rivalsa, deriva che in molti Regolamenti particolari per il Cambio di alcune Piazze non si parla degl'interessi, ma si autorizza il Portatore a prendere la sua rivalsa sopra il suo Autore per l'importare della Lettera, provvisione, spese di Protesto, porti di lettere, senferia per il nuovo Ricambio, e finalmente per la differenza, o sia danno, che potesse esservi nel Cambio, per l'effetto di prendere la rivalsa di tutte quelle somme messe assieme.

ARTICOLO XV.

IL Portatore di una Cambiale, o sia Padrone del Cambio, o sia Procurator semplice del Remittente, non è tenuto a coartare giuridicamente quell' Accettante, che recusa di pagare una Cambiale accettata; ma, dopo aver fatta protestare la Lettera per il non seguito pagamen-

to, e dopo che averà rimessa col primo Corriere al suo Remittente la Lettera medesima coll' atto autentico del Protesto, ha egli adempito a tutti i doveri, che gli corrono.

ANNOTAZIONI.

§. I. **È** una massima stabilita fra i Negozianti, che, per quanto l' avere il possesso di una Cambiale accettata, e a suo favore girata, somministra al Possessore l' azione di coartare l' Accettante co i più violenti rimedj di ragione alla soddisfazione della Lettera, danni, spese, e interesse; ciò non ostante sia sempre un' atto facoltativo del Possessore predetto tanto di servirsi di una tal facoltà, quanto di non prevalersene; ma, appena fatto il Protesto, di prenderne la sua rivalsa sopra quella persona, da cui gli è stata rimessa la Lettera. In fatti è questa massima ricevuta ancora presso gli Autori del Gius Cambiario, fra i quali possono qui annoverarsi il *Frank. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 12. §. 2.* „ ivi „ *Singulis igitur* (cioè al Possessore, al Remittente, e al „ Traente) *competit electio, utrum ab Acceptante suum consequi „ malint, an ad eos, per quos Cambium ad ipsos pervenit, rever- „ ti „ il Du Puy cap. 16. §. 1.* riportato per *extensum* al §. 3. delle *Annotazioni* al precedente *Articolo XIII.* di questa *III. Parte, Phoonfen chap. 19. §. 3.* „ ivi „ *La coutume est, que le „ Porteur d'une Lettre de Change protestée faute de payement, „ la renvoye; & a son recours sur celui, qui la lui a remise, „ soit qu'il en soit le premier Donneur, ou un Endosseur; mais „ en cas que celui-là soit tombé dans des mechants affaires, ou qu'il „ se soit absenté, le Porteur peut s'adresser à un Endosseur préce- „ dent, ou au Tireur même, pour être remboursé du Rechange, „ & le contraindre de le payer „ ed al successivo §. 4. „ ivi „ » Le Porteur d'une Lettre de Change protestée faute de payé- » ment, qui en exige la restitution de celui, avec qui il l'a » négociée, ou de celui, qui la lui a remise, n'est pas obli- » gé d'en prendre le payement par transport sur un Endosseur » précédent, ni sur le Tireur, mais il a droit de s'en prendre*

*Autorità della
regola.*

» & de s'en tenir à son homme , qui est obligé de le rembour-
 » ser , & celui-cy a le même droit sur le sien , & ainsi de
 » suite jusq'au Tireur , ou à l'Accepteur. »

*Uniforme al-
 le Disposizioni
 particolari del-
 le Piazze.*

§. 2. Questa massima generale è al solito stabilita ancora da i Regolamenti particolari , che per l' uso del Commercio Cambiario sono stabiliti da i Principi nelle loro Piazze di Commercio .

§. 3. In fatti il *Codice Carolino livr. 2. tit. 16. chap. 3.*

*E singolarment-
 te a quella de-
 gli Stati del Re
 di Sardegna.*

§. 25. non impone altra obbligazione ai Portatori delle Cambiali , che dovrebbero pagarli nelle Piazze situate negli Stati di S. M. il Re di Sardegna , che quella di domandare all' Accettante il pagamento alla scadenza della Lettera , e , in caso di rifiuto , di cavarne il Protesto . Lo che fatto , gli accorda la facoltà indistinta di agire per il pagamento del suo credito Cambiario di forte , interessi , spese &c. contro chiunque degli Obligati , sia il Traente , sia alcuno de i Giranti , o sia l' Accettante „ ivi „ Aprés qu'on aura fait ses diligences , si la Lettre
 » de Change n'est pas paye , le Proprietaire d'icelle pourra
 » agir pour les dommages , Rechanges , dépens , & interêts con-
 » tre chacun des précédents Endosseurs , ou en droiture contre
 » celui , qui l'a tirée , & contre les autres coobligés. »

Uso di Livorno.

§. 4. Lo stesso implicitamente prescrive per Livorno , e così in fatti si osserva in pratica , il §. 1. *de i Capitoli del 1674.*

Uso di Massa.

§. 5. Il *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara* da me disteso sulle regole , che si osservano in pratica nella Piazza di Livorno , ai §§. 60. e 61. ha litteralmente prescritto questo medesimo canone „ ivi „ Il Portatore , o sia il Possessore di
 » una Cambiale accettata , non deve di ragione esser tenuto a
 » coartare giuridicamente quel Trattario , che recusa di paga-
 » re la medesima ; ma , dopo aver fatto protestare la Lettera
 » per il non seguito pagamento , e dopo che averà rimandata
 » al suo Remittente per il primo Corriere la stessa Cambiale
 » con la copia autentica dell' Istrumento di Protesto , averà a-
 » dempito al suo dovere . In conseguenza di ciò farà un' atto
 » facultativo del Portatore l' agire contro il Trattario con tutti

» i rimedj di ragione per costringerlo al pagamento della
» medesima . , »

§. 6. La stessa disposizione è implicitamente stabilita dall' *Uso di Francia.*
Editto di Commercio di Francia del 1673., per ciò, che notano il
Poithiér chap. 5. sect. 2. artic. 1. §. 4. num. 148. e seq., e il
Du Puy cap. 16. §. 1. e seq.

§. 7. Nella stessa forma dispone l' *Ordinanza d' Anversa* al
§. 4. riportata dopo il *Phoonsen* „ ivi „ Item si le Creditur *Uso di Anver-*
» n'ayant pas reçu le payément de l'Accepteur à l'échéance, après *sa.*
» avoir eu son recours sur celui, qui a fait la Lettre, ou qui
» en a reçu la valeur, n'en reçoit pas le remboursement, il
» peut revenir sur l'Accepteur, & l'obliger à la payer avec le
» dommage, depens, & interêts, pourvû qu'il ait en main la
» Lettre acceptée avec le Protest, ou des preuves suffisantes
» qu'il n'a pas reçu la somme portée, de celui qui a envoyée
» la Lettre, ou de celui, qui en avoit reçu la valeur. „

§. 8. Lo stesso prescrive L' *Ordinanza sulle Lettere di Cam-*
bio della Città d' Amburgo ai §§. 3. e 4. *Uso di Ambur-*
go.

§. 9. L' *Ordinanza del Cambio* per la Piazza d' *Augusta* al §. 8.
così prescrive „ ivi „ En huitième lieu, si une Lettre de Chan- *Uso di Augu-*
» ge revient à protest faute de payément, le Tireur sera obli- *sa.*
» gé d'en restituer incontinent la valeur reçue au Donneur, avec
» les frais, & le Rechange, comme il revient à droiture, de
» lui donner caution dû montant le même jour, ou de pren-
» dre avec lui les mesures, qu'ils trouveront à propos; ou le
» Porteur pourra s'en prendre au Tireur, & à l'Accepteur, &
» les traiter tous deux comme debiteurs, jusqu'à ce qu'il soit
» remboursé de la valeur de la Lettre de Change par l'un,
» ou par l'autre. „

§. 10. L' *Ordinanza del Cambio* per la Piazza di *Danzica*
degli 8. *Marzo 1701.*, dopo avere al §. 28. dichiarati quali *Uso di Danzi-*
sono i diritti di regresso, che competono al Portatore di una *ca.*
Cambiale in difetto di pagamento alla scadenza, al succes-
sivo §. 29. così dispone „ ivi „ Mais, si quelqu'un vouloit d'a-
» bord proceder contre celui, qui a accepté, & qui ne paye

» point , il lui est libre , & cependant tous les autres intereffez ,
 » auffybien le Tireur , & le Donneur , que chacun des Endosseurs ,
 » demeurent obligez jusqu'à l'entier payément . Il demeure
 » pourtant dans la liberté du Créancier de laisser l'Accepteur en
 » arrière , & d'attaquer le dernier Endosseur , & de retourner
 » ensuite à l'Accepteur , & de se servir des changements , qui
 » sont permis en pareil cas , jusqu'à ce , qu'il ait entièrement
 » satisfait tant pour le capital , que pour les depens , domma-
 » ges , & interêts . ,»

Ragione della
 regola.

§. II. La ragione di questa regola si è , perchè , o si considera il Portatore come un Procuratore del Remittente; e siccome la sua commissione non si estende per regola mercantile, che a domandare , e ricevere il pagamento della Lettera alla scadenza , e in questa intelligenza procedono i Negozianti alla tacita accettazione di un tal Mandato; così , senza una nuova ed espressa commissione di agire giuridicamente per ottenere il pagamento , non può un Possessore di Cambiale considerarsi obbligato a fare simili atti ; e anche , perchè possa darlegli debito di non eseguito *Mandato* , dopo averlo ricevuto , deve intervenire la di lui accettazione o tacita , o espressa , secondo le volgari regole di ragione , di cui i Testi nella *L. Dummodo 2. ff. De Procurat. , e nella L. Si mandavero 22. §. Sicut autem ff. Mandati , vel contra seguitati dalla Rota Romana nella decisione 371. §§. 5. 6. e 7. part. 17. recent. , e come si è da noi avvertito nel §. 1. delle Annotazioni all' Articolo III. della Seconda Parte : o si considera come un Creditore dell' importare della Cambiale ; e siccome nell' *Articolo XIII. della presente Terza Parte , e sue Annotazioni* abbiamo fissato , che il Possessore ha solidalmente per obbligati l' Accettante , il Traente , e i Giranti , e che può agire per la sua soddisfazione cumulativamente contro tutti , e separatamente contro di uno a scelta , e poi contro l' altro , senza obbligazione di conservare alcun' ordine nell' esercizio delle sue azioni ; ne segue quindi da ciò , che egli , dopo fatto il Protesto , può impunemente abbandonare la perfezione dell' Accettante , e dirigere le sue azioni contro il Re-*

mittente, senza essere responsabile di alcuna conseguenza per non avere ulteriormente agito contro l'Accettante in questione.

ARTICOLO XVI.

P *Er i pagamenti delle Cambiali accettate per onor di firma si osservano quelle prelezioni e regole, che sono state stabilite negl' Articoli XXII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. e XXX della Parte Seconda, e loro rispettive Annotazioni.*

ANNOTAZIONI.

§. I. **T**utte le dispute si fanno nel caso dell' accettazione: ma, questa fatta, ha l'Accettante il diritto di pagare. Ma, se prima del pagamento si presentasse alcuno a voler pagare per onor della firma di alcuno degl' interessati, che meritasse la preferenza; rifatte le spese del Protesto, e di porti di lettere, se ve ne sono, è egli ammesso alla preferenza, conforme abbiamo esaminato e fissato all' *Articolo XXIII. e seguenti della Seconda Parte*, e nelle loro rispettive *Annotazioni*.

ARTICOLO XVII.

Tanto nel caso del pagamento parziale di una Cambiale tratta sopra di un solo Trattario, quanto in quello di mancanza di pagamento di alcuno de' i Trattarj, nel caso che la Lettera sia tratta sopra più persone; la Cambiale originale dovrà restare presso di quella persona, che avrà il maggiore interesse nella medesima: presso cioè il Portatore, se la Lettera è pagata per meno della metà;

e rispettivamente presso quel, che ne pagasse una porzione superiore alla metà, o sia eccedente la parte, che rimane non pagata.

ANNOTAZIONI.

Ragione della
regala.

E regola di ragione, che nelle cose comuni quello, che ha diritto per la maggior porzione, ha anche maggior facoltà sulla cosa medesima, conforme, seguendo il Testo nella *L. Sancimus §. Ne autem Cod. de Donationibus* „ ivi „ *Ne autem communiōe „ inducta Donatori, & ei, qui liberalitatem suscepit, aliqua oriatur » contentio, electionem damus ei, qui ampliorem summam in re donata habuerit* „ fermano i DD., fra i quali il *Brunemanno in d. L. §. 2. num. 21.*, e opportunamente la *L. In resciendo 41. ff. de Damno infecto*.

§. 2. Sopra questo fondamento argomentando ne segue, che, siccome la Cambiale è individua, nè può restare parte in mano del Portatore, che vi ha un diritto per la porzione, che non è stata pagata, e parte presso il Trattario, o altro, che ne abbia pagata una porzione; quindi è che, dandosi il caso, in cui una Cambiale sia parzialmente e non in tutto pagata, deve la Lettera originale restare presso quella delle due persone, che abbia in essa il maggiore interesse; cioè a dire, che, se il pagamento fatto dal Trattario supera la metà della Lettera, deve questa in tal caso restare presso il Trattario, che paga: e, se all'opposto il pagamento è inferiore all'importare della metà della Lettera, deve questa in tal caso rimanere presso e nelle mani del Portatore.

Modo di cautelare quello, che rimane escluso dal possesso della Lettera.

§. 3. E' però vero in un caso tale, che la Cambiale deve secondo le solite regole essere trascritta di parola in parola nell'Istrumento di Protesto, e oltre di ciò deve il Notaro dichiarare nell'atto predetto la quantità del denaro pagato in conto della Lettera, e da chi: deve dichiarare il Protesto, che si fa dal Portatore per la mancanza del resto dell'importare della Cambiale: e finalmente indicare presso quale persona è rimasta la Lettera originale colla ricevuta in piè di essa della corrispondente quantità

pagatane. Quello pertanto, che rimane escluso dal possesso della Lettera, prendendo una copia autentica del Protesto, se è il Trattario, ha un documento, che gli dà qualunque regresso, e lo sgrava da qualunque azione per qualsivisa caso, in cui possa rispettivamente trovarsi, tanto più che la ricevuta del Portatore in piè della Lettera stessa rende manifesto il suo pagamento, nè può agirsi contro di esso con quel recapito, perchè il medesimo contiene e la sua accettazione parziale, e la corrispondente ricevuta di pagamento; e se è il Portatore, avendo il Protesto concepito ne i termini sopra descritti, ha un recapito abilissimo a dargli il diritto della rivalsa per quel resto, di cui non è stato pagato dal Trattario, somministrando quel pubblico atto la prova sufficiente a giustificare il quantitativo ricevuto, quello, di cui è rimasto allo scoperto, e il motivo, per cui la Cambiale originale sia rimasta presso l'Accettante, che ne ha pagata una porzione superiore a quella, che rimane a pagarsi.

ARTICOLO XVIII.

Qualunque Trattario, o Accettante, può liberamente pagare una Tratta prima della scadenza al Possessore della medesima, purchè questi convenga di ricevere il denaro anticipatamente, e purchè questo pagamento si faccia dall'Accettante con buona fede.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **E** fuori di dubbio, che, se la Cambiale è all'ordine S. P. del Portatore, come ordinariamente succede, può l'Accettante pagarne impunemente l'importare al medesimo Portatore anche prima della scadenza: per la ragione che, o la dilazione si considera in grazia del Debitore, del Trattario cioè, che deve pagare la Cambiale; e in questo caso è fuor di questione, che

Ragioni della regola.

egli possa pagare anticipatamente, renunciando così a quel beneficio, che gli competeva, e a cui è a ciascuno lecito di rinunciare, secondo il Testo espresso nella *L. Si quis in conscribendo 29. Cod. de Pactis* „ ivi „ *Cum alia sit regula juris antiqui, „ omnes licentiam habere iis, quæ pro se introducta sunt, re- „ nunciare „ in Cap. Si de terra in fine in Decret. de Privileg. „ ivi „ Cum liberum sit unicuique suo juri rinunciare „ e come nella subietta materia conclude il *Casaregi nel Cambista Instruito cap. 115. §. 17.* „ ivi „ Ogni volta che Tizio (*Trattario*) „ vuol pagare anticipatamente il Giratario vero creditore, lo „ può fare senza alcun dubbio; poichè, o dicasi, che la dilazione al pagamento sia in grazia, o favore del Debitore, o „ di chi deve pagare la Lettera; e in questo caso lo può fare, perchè è sempre in di lui libero arbitrio il poter re- „ nunciare alla suddetta dilazione „: oppure questa dilazione si considera come un beneficio comune tanto al Trattario debitore, quanto al Portatore creditore; e anche in questo caso, concorrendo nell' istesso sentimento la volontà di ambedue, può impunemente dal Trattario anticiparsi il pagamento prima della scadenza al Possessore, di cui concorra la volontà, ancorchè significata tacitamente col ricevere l' importare della Lettera, conforme, seguendo i Testi nella *L. Qui Romæ 122.*, nella *L. Stipulatio ista §. Inter certum ff. de Verbor. obligat.*, nella *L. Quod certa die ff. de Solut.*, stabilì il *Casaregi loco citato §. 72.* „ ivi „ Oppure dicasi, che ella sia in grazia del Creditore, „ o del Creditore e Debitore insieme; e in questi casi lo può „ similmente fare, quando vi concorre la volontà del Creditore o espressa, o tacita, con ricevere senza contraddizione il „ pagamento „ e con lui l' *Ansaldo. de Commercio disc. 79. num. 15.**

La Girata all' ordine S. P. contiene un M. o irre- vocabile.

§. 2. Senza che osti ad una simile regola l' obiezione, che si facesse sulla revocabilità del Mandato, che dal Traente potesse farsi al Mandatario portatore; imperciocchè, quando la Lettera è girata colla clausola *all' ordine*, o che il Traente ha preso la valuta della sua Tratta, il Mandato è irrevocabile, come dietro il sentimento di *Alexandr. in L. Qui usumfructum*

num. 8. ff. de Verb. significat. fermano in termini terminanti l' *Ansaldo de Commercio disc. 2. num. 9.*, il *Franch. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5. §. 23.* „ ivi „ Aliquando (indossamentum) „ præbet titulum habilem Literas Cambiales alienandi, qui ple- „ rumque est emptio venditio illarum „ il che importa appun- to l'irrevocabilità del Mandato; e al successivo §. 24. foggian- ge, gl'indizj dell'irrevocabilità essere o quello dell'indosso fatto all'ordine del Giratario, o la confessione del Girante di aver fatta la Girata per valuta ricevuta „ ivi „ Id vero actum es- „ se exinde apparet, si vel indossamentum ad ordinem dire- „ ctum, vel confessio valutæ acceptæ eidem inserta fuerit „ *Casaregi de Commercio disc. 48. num. 36.*, e *disc. 52. num. 3. & seq.*, *Scaccia de Commercio §. 3.*, *Glossa 5. quest. 18. num. 447. & seq.*, *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 23. num. 63.*, *De Luca de Cambiis disc. 2. num. 5. & seq.*, & *Rota Rom. decis. 679. num. 4. parte 1. recent.*, & *coram Rambaldo decis. 56. num. 5.*

§. 3. La questione, che si è fatta, e che può farsi, quella si è, se, non volendo il Possessore ricevere anticipatamente alla scadenza l'importare della Cambiale, possa egli esserci coartato dalla volontà del Trattario Accettante; sopra di che è regola nella materia delle Lettere di Cambio, che il Portatore di una Cambiale accettata non possa esser coartato a riceverne il pagamento prima della scadenza: regola, che ha il suo fon- damento di ragione dedotto dalla *L. Qui Romæ 122. ff. de Verbor. obligat.*, ove il *Bartolo* nella *Somma* di detta Legge „ ivi „ Si tempus adjicitur gratia Creditoris, vel utriusque, non „ potest solvi ante tempus „ e il *Gottofredo in d. Legem* „ ivi „ „ Hujusmodi oblatio Debitori non prodest, offert enim incon- „ gruo loco, & tempore „ il *Fabro in Cod. lib. 8. tit. 30. def. 14.* „ ivi „ Quod in diem debetur, non semper ante diem sol- „ vi potest, licet dici soleat, plus præstare Debitorem, quam „ debeat, cum solutum repræsentat. Quid enim, si dies adjecta „ sit in favorem Creditoris, non Debitoris, sive ex testamen- „ to, sive ex contractu, aut qua alia justa causa debeat? „ Utique dies expectanda est, ne quicquid de Creditoris jure

Se l'Accettante possa costringere il Portatore a ricevere l'importare della Cambiale prima della scadenza.

» minuatur „ *Du Puy cap. 12. §. 5.* „ ivi „ Per risolvere la
 » controversia, e conciliar queste Leggi, che pajono contrarie,
 » convien seguitare il sentimento di *Bartolo* sopra la citata *Leg-*
 » *ge 122.*, e del Presidente *Fabro* nel suo *Codice lib. 8. tit. 3.*
 » *defin. 14.*, i quali dicono, che, se il tempo è stato accordato
 » in favore del Creditore, o di ambedue, non può il Debi-
 » tore pagare avanti il tempo della scadenza, ma bisogna a-
 » spettarlo, per non pregiudicare in conto alcuno alle ragioni
 » del Creditore „ e al seguente §. 6. „ ivi „ Applicando questa
 » massima alla materia delle Lettere di Cambio, il contratto
 » delle quali essendo per utilità reciproca di ambedue i con-
 » traenti (come si è dimostrato nel Capitolo 5.) tutte le con-
 » dizioni del tempo e del luogo sono in favore dell' uno e
 » dell' altro ; e così il Presentante, che è nelle ragioni di quel-
 » lo, che ne ha data la valuta (come si è stabilito nel Capi-
 » tolo 8.) non può essere astretto a ricevere avanti il tempo
 » dichiarato nella Lettera „ *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1.*
 » *sect. 3. tit. 6. §. 4.* „ ivi „ *Hæc (solutio) Possessori Litera-*
 » *rum Cambialium ante terminum invito obrudi nequit, ac*
 » *multo minus interusurium eo nomine deduci* „ *Koenigk ad*
 » *Ordin. Camb. Lipsiæ §. 14. adnot. 6.*

*Caso, in cui
 può aver luogo
 la disputa es-
 minata di sopra.*

§. 4. Difficile però è il caso, in cui possa cadere una simi-
 le questione; poichè difficilmente viene in capo ad un' Accet-
 tante di voler pagare immaturamente, e molto più raramente
 potrebbe accadere, che una simile offerta venisse recusata dal
 Portatore. Il caso, a senso mio, in cui potesse aver luogo una
 simile disputa, quello sarebbe, se, pendente il termine fra l' accet-
 tazione e la scadenza, si palesasse qualche alterazione di mone-
 ta, che potesse fare immaginare all' Accettante di prevenire il pa-
 gamento, affine di farlo in un tempo più utile al suo interesse;
 e perciò si comprende facilmente, che, siccome quest' anticipazio-
 ne ridonderebbe in danno del Possessore, così non può esser le-
 cito all' Accettante il fare un' atto dannoso al Portatore, a di cui
 favore, ugualmente che a quello del Trattario, è assegnata la sca-
 denza prefissa nella Cambiale.

§. 5. Altra più ovvia, e più giusta questione potrebbe farsi, nel caso che, essendo d' accordo il Possessore della Lettera, e l' Accettante, il primo a ricevere, e il secondo a pagare l' importar della Tratta prima della scadenza, accadefse poi nel tempo di mezzo fra il pagamento fattone, e la scadenza, il fallimento del Possessore predetto; nel qual caso i Creditori di quest' ultimo si pretendessero pregiudicati dal fatto del Trattario per la sopra descritta anticipata estinzione della Cambiale.

§. 6. La risoluzione del dubbio, che in questo caso può nascere sulla validità, o invalidità di un tal pagamento, dipende dalla buona, o mala fede, con cui il Trattario possa essere proceduto a fare il pagamento suddetto. Imperciocchè, se egli ha pagato ignorando lo stato del Possessore della Lettera, e godendo questo una buona reputazione in Piazza, di modochè non possa redarguirsi di alcuna mala fede; in tal caso è fuori di dubbio, che un tal pagamento è fatto bene, è validissimo, nè può impugnarsi da i Creditori del Fallito, conforme, dopo aver magistralmente discusso quest' Articolo, conclude il *Casaregi nel Cambiata Instruito cap. 3. §. 95.* „ ivi „ Ma ciò si deve intendere, quando il pagamento » anticipato fosse stato fatto dal Trattario con scienza dell' imminente variazione delle monete, o del fallimento, o altro danno, che dovea succedere al Creditore, e così con dolo e frode del suddetto Trattario, come si scorge dalla lettura de i » suddetti Autori; e non già nel caso dell' anticipato pagamento » fatto ignorantemente, e con buona fede del Debitore, o sia » Accettante „ e come precedentemente aveva lo stesso *Casaregi* stabilito per regola generale nello stesso Trattato del *Cambiata Instruito cap. 1. §. 3.* „ ivi „ Ciò però s' intende, quando chi » contratta col Decotto, o prossimo alla decozione, era consapevole del di lui cattivo stato: altrimenti, senza il concorso di » tale scienza, tutti gli atti, o contratti si terranno talmente validi, come se fossero stati fatti con una persona idonea, » e in conformità finalmente di quanto fermano il *Mansio consult. 179. num. 41.*, *Gobio consult. 87. num. 62. e 63.*, *Gratian. cap. 391. num. 22. & seq.*, ed ivi il *De Luca num. 19.*, *Tondut. Resolut.*

Civil. part. 1. cap. 72. num. 16., Merlin. de Pignor. lib. 4. quest. 135. num. 8., de Hevia de Commerc. lib. 2. cap. 26. num. 46., Urecol. de Transact. quest. 34., num. 4. & seq., Constant. ad Stat. Urb. adnot. 26. art. 2., Rocco de Decottor. Notab. 40. n. 115., & Notab. 48. §§. 146. 147. e 148., ed il Senato Mantovano presso il Palma allegat. 74. num. 50., & seq.

È invalido, se è fatto con mala fede.

§. 7. Se poi all'opposto avesse il Trattario estinta la Cambiale prima della scadenza con mala fede, vale a dire, o per favorire il Possessore, il di cui prossimo stato di decozione gli fosse noto, o per lucrare sulla a lui nota variazione di monete; in tal caso è fuori di dubbio, che nullo ed invalido diventa quel pagamento in pregiudizio de' i Terzi, che potessero avervi interesse, in conformità di quanto fermano di unanime consenso il *Constant. ad Statut. Urb. adnot. 26. art. 1. n. 1. & seq., e art. 2. num. 56. 57. e 58., e numeri 89. 95. e 96., lo Scaccia de Commer. & Cambio §. 2., Gloss. 5. n. 445., il Casareg. de Commer. disc. 75. §. 1. 2. 3. 4., e nel Cambista Istruito cap. 1. §. 2., ivi „* „ Passa per proposizione indubitata fra i Dottori, che il Decotto, „ o Fallito, o il prossimo al fallimento, non può regolarmente fa- „ re alcun'atto, alienazione, confessione, transazione, pagamen- „ to, o qualunque altro contratto, o distratto, che sia in pregiu- „ dizio de' i suoi Creditori; e, facendoli, rimangono come nulli „ ed invalidi; poichè si presumono fatti con dolo e frode de' i „ suoi medesimi Creditori „ e più precisamente nella fattispecie, di cui si tratta, al *cap. 3. §§. 92. 93. e 94., ivi „* „ Debbo „ quì solamente avvertire, che anche in questi casi della dila- „ zione posta a favore solamente del Debitore, se al tempo dell' „ anticipato pagamento, che vuol fare il Debitore, averà il Cre- „ ditore cominciato ad avere qualche interesse nella suddetta di- „ lazione, come, per modo di esempio, ne fosse imminente l'E- „ ditto, e la mutazione delle monete, o del loro valore; op- „ pure, se il Procuratore, o Presentatore, a cui si dovea pagare, „ fosse divenuto deotto, o non solvendo, o in stato di prossi- „ ma decozione, o si fosse dato altro simile caso, che il paga- „ mento anticipato fosse di mezzo pregiudizio, e danno al Cre- „ ditore; non si può dal Debitore pagare anticipatamente. „

§. 8. La maggior disputa potrebbe aver luogo nel caso, che il Possessore non avesse alcun' interesse nella Cambiale, ma fosse un semplice Adietto al pagamento della medesima, o sia un mero Procuratore del vero Padrone della Cambiale; dimodochè l'anticipata sodisfazione della Tratta divenisse dannosa al Girante Proprietario, mediante il successivo fallimento del Portatore, che accader potesse nel tempo di mezzo fra l'anticipato pagamento, e il momento della vera scadenza della Cambiale.

Quid juris, se il Portatore non fosse, che un Procuratore del Padrone della Lettera.

§. 9. Anche in un caso simile, purchè il pagamento venga fatto dall' Accettante con buona fede, e senza alcuna precedente notizia dello stato vacillante del Portatore, è un tal pagamento fatto validamente, nè può impugnarsi dal Padrone del Cambio Mandante, per la ragione che, ricevendo il Portatore l'importare della Lettera come Procuratore del Girante, il dominio del detto denaro vien subito a trapassare nel Mandante medesimo, secondo il Testo nella *L. Si Procurator ff. de Acquirendo rerum dominio*, e come decisero la *Rota di Genova nella decis. 127. num. 8.*, e la *Rota Rom. nella decis. 374. §. 40.* „ivi „ *Nec obstat Luraghi decoctio sequuta post hujusmodi solutionem: quoniam, cum receperit expresse istas pecunias* „ *tanquam Procurator Cardinalis, illico acquisitum fuit dominium pecuniarum eidem Cardinali constituti* „; e l' Accettante, che paga a persona così legittima, viene immediatamente liberato da ogni sua obbligazione, ancorchè poscia venga a fallire il Procuratore, che ricevè il denaro, conforme nella subietta materia hanno stabilito, argumentando sulle disposizioni del Gius Comune nella *L. Si quis Patrem*, e nella *L. penult. ff. ad Senatus-Consultum Macedonianum*, e nella *L. Titius fin. ff. de Fidejussor.*, lo *Stracca de Decoctor. parte 3. §. 32. in fine* „ivi „ *Ubi vero per ighorantiam solverit, vel contraxerit, & ignorantia est probabilis, & liberatur Debitor solvens, & Dominus constituens obligetur* „ *La Rota Rom. nella citata decis. 374. §. 41. e 42.* „ivi „ *Et Solvens liberatus remansit, quamvis ipse Procurator postea decoxerit: Straccha &c.*, ubi, quod „ *Solvens Procuratori decocto liberatur, dum Solvens ejus de-*

E' valido il pagamento anche in questo caso, purchè sia fatto con buona fede.

» cotionem ignorabat: imputet enim sibi Constituens, qui non
 » idoneum Procuratorem elegit, non enim Debitori, qui bona
 » fide solvit, *L. Cum Mandato ff. de Minoribus &c.* „ e final-
 » mente il *Casaregi nel Cambista Istruito al cap. 3. §. 79.*, dopò
 » essersi formato il quesito, che ora si esamina, così lo risolve
 » al §. 90. „ ivi „ Venendo ora alla decisione del nostro caso,
 » debbo conchiudere, che, se apparisse in fatto per qualche par-
 » ticolare circostanza, che la dilazione al pagamento della Let-
 » tera Cambiale sia stata voluta dal Creditore a suo favore,
 » o sia per suo comodo e profitto; allora non si potrebbe so-
 » stenere per valido il pagamento fatto anticipatamente dal De-
 » bitore al Presentatore della Lettera; ma in tutti gli altri casi, ne'
 » quali regolarmente la dilazione al pagamento delle Lettere è
 » posta a favore del Debitore, cioè per il di lui comodo a
 » preparare il denaro, come osservano lo *Scaccia de Commercio*
 » §. 5., *Glossa 1. num. 1.* appresso il fine, il *Du Puy de Liter.*
 » *Cambii cap. 4. §. 26.*, e l'*Ansaldo de Commenc. disc. 3. §§.*
 » *10. e 11.*, come così ancora nel dubbio si deve presumere, co-
 » me ho detto di sopra, in tutti gli altri casi, dico, il paga-
 » mento, quantunque fatto anticipatamente dal Trattario al Pro-
 » curatore, o sia al Presentante della Lettera Cambiale, è de
 » jure validissimo; di maniera che il caso della diminuzione del-
 » le monete, o della decozione del Procuratore, dipoi seguito,
 » deve andare a danno del Creditore, per le ragioni, ed au-
 » torità riportate di sopra. „

 ARTICOLO XIX.

Per la sodisfazione di una Cambiale non compete al Possessore alcun' ipoteca contro gli Obbligati al pagamento della medesima.

ANNOTAZIONI.

§. 1. **I**N due maniere si contrae l'ipoteca su i beni di un Debitore a favore di un Creditore. La prima col mezzo dell'espressa e determinata volontà del Debitore, lo che si fa mediante certe particolari espressioni, che si appongono ne i contratti: la seconda in forza della disposizione di una Legge, che supplisca al fatto dell'Uomo; e perciò regolarmente si divide l'ipoteca in tacita, ed in espressa: la prima formandosi *ex Lege*, la seconda colle parole dell'Uomo, conforme rilevasi da tutto il Titolo 2. del libro 20. delle Pandette, *In quibus causis pignus, vel hypotheca tacite contrahatur*, e come insegnano il Voet in d. lib. ff. §. 8. & seq., ed il Perez in d. lib. & tit. Pandect. §. 1. „ ivi „ *Pignus vel hypotheca, aut expresse, aut tacite contrahitur: expresse disertis verbis, diciturque manifestaria hypotheca, L. 9. hujus tituli; tacite, quæ non expressa Partium conventionem constituitur, sed colligitur, vel a Lege inducitur tacite, ob singularem favorem, seu privilegium, vel personam Creditorum, vel ipsam crediti causam spectans.*„

L'ipoteca si contrae o col fatto dell'Uomo, o per volontà della Legge.

§. 2. Stabilito questo canone di *Gius Comune*, passeremo a osservare, che il tenore delle Cambiali non porta alcuna costituzione d'ipoteca; non leggendovisi in esse, secondo la formula comune, alcuna di quelle parole, che sarebbero atte a spiegare la volontà del Traente di voler costituire un'ipoteca su i proprij beni a favore del Prenditore della Cambiale per sicurezza del puntual pagamento della medesima.

Nelle Cambiali il Traente non costituisce alcuna ipoteca.

§. 3. Esclusa la prima forma d'ipoteca, non può dunque esservene altra, che quella, che derivasse da qualche disposizione di ragione, o sia da qualche Legge.

§. 4. Non vi è alcuna Legge, che generalmente disponga la costituzione dell'ipoteca a favore de i Possessori delle Cambiali. Nel *Gius Comune* non se ne osserva, nè può esservene alcuna, per quella ragione, che abbiamo rilevata nella Prefazione: cioè a dire, perchè al tempo de i Romani era incognito l'u-

Non vi è alcuna Legge generale, che costituisca l'ipoteca nelle Cambiali.

fo delle Cambiali; onde non è possibile fra le innumerabili loro Leggi il ritrovarne alcuna, che accordi un tal privilegio alle Lettere di Cambio.

Nemmeno stabilita per comune e tacito consenso delle Nazioni.
 §. 5. L' universale consenso delle Nazioni averebbe potuto supplire a questo difetto; ma neppure per questo verso possiamo dire, che le Cambiali abbiano ottenuto un tal beneficio: poichè nella massima parte delle Piazze Commercianti non vi è alcuna particolare Disposizione su questo proposito.

E perciò l'ipoteca per regola generale è negata alle Cambiali.
 §. 6. In fatti gli Scrittori del Gius Cambiario hanno per massima generale stabilito, che non competea alle Cambiali alcun' ipoteca su i beni di quelli, che sono obbligati a favore del Possessore per il puntual pagamento di alcuna di esse. *Frank. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 2. tit. 1. §. 3. „ ivi „ Hypo-
 » thecæ jus competit Creditori cambiali, quoties clausula hy-
 » pothecaria Literis Cambialibus inserta est „: il che non è in
 » uso in alcuna Piazza d' Europa, Heinneccius Elem. Jur. Camb.
 » cap. 6. §. 44. „ ivi „ Itaque regulariter Creditor cambialis chi-
 » rografariis accensetur, nec ullo prælationis jure gaudet „ Sa-
 » bellii in Summa §. Literæ 17. num. 5. „ ivi „ Literæ Cambii de
 » jure non habent hypothecam, secus autem de consuetudine
 » diversorum locorum „ Genua de Scriptura privata lib. 3. quest.
 » 2. §. 1. & 2. „ ivi „ Altera succedit hic dubitatio, & est, an pro
 » Literis Cambii competat regulariter privilegium hypothecæ.
 » Cui quidem difficultati satisfaciendo, rem de Jure Comuni
 » pro negativa esse definitam concludito. Sic in terminis docuit
 » Petrus Surdus conf. suo 499. num. 2. in quarto. Sequutus est
 » etiam Joannes Baptista Cavatius in suo Tractatu de Cambiis pag.
 » mihi 235. cap. de Actione, que datur occasione Literarum Cambii,
 » ubi subdit: Non reperi jure cautum, quod detur. Et hinc est,
 » quod subscribens se hujusmodi Literis, vel Schedulæ, quæ
 » Banchariam appellant, in qua sit per Debitorem promissio de
 » solvendo sub obligatione generali honorum, non ideo minus
 » se obligat, nec ullo modo contrahitur pro dicto debito hy-
 » potheca, nisi id in subscriptione expressum sit. Sic præcise
 » Bursatus post Straccha ibi relatam consil. 103. num. 25. „*

§. 7. Vi sono però alcune Piazze, nelle quali per *Gius Municipale* è attribuito alle Lettere di Cambio il beneficio dell'ipoteca *ministerio Juris*, come nota il *Genua de Scriptura privata lib. 3. quest. 2. §. 6.* „ ivi „ Dixi autem (rem pro negativa definitam, Jure Communi inspecto), quoniam ex consuetudinibus & Sanctionibus particularium locorum fecus definitum est. „

E' però accordata in alcune Piazze per disposizioni particolari.

§. 8. Nell' *Austria* le Cambiali godono il beneficio dell'ipoteca, e i Creditori per dipendenza di Cambiali sono preferiti ai chirografarij, come riporta l' *Einneccio d. cap. 4. §. 44.* „ ivi „ Attamen in *Austria &c.* proxime ab hypothecariis collocantur in classe quarta, omnibusque chirografariis præferuntur „ ed in conformità di quanto dispone l' *Articolo 47. dell' Ordinanza per i Cambj emanata nel 10. Settembre 1717. dall' Imperator Carlo VI.* „ ivi „ Il Jus Cambiale privilegiato secondo l'uso consueto d' altri Paesi, portando seco che, per maggiormente promuovere il Negozio Cambiale tanto vantaggioso al Pubblico, le Lettere di Cambio avessero la preferenza alle Scritte ordinarie, ai Chirografi, ed altre obbligazioni personali non privilegiate; onde rimane tutto ciò in ogni cosa, e talmente confermato, che ne i Concorsi de i Creditori, nelle Gride, e simili occorrenze, nelle quali entra la questione della priorità, le Lettere Cambiali ordinatamente stilizzate debbano subito dopo le pretenzioni privilegiate e reali, o altri titoli provvisti di attuale ipoteca, essere poste in una classe separata innanzi alle Scritte personali ordinarie, ed altre obbligazioni non privilegiate, e che per conseguenza alle Lettere di Cambio sia concesso il diritto di preferenza avanti li Chirografi, ed altri debiti correnti, dovendo ciò in ogni, e ciascuna occasione essere particolarmente osservato da i nostri Uffizj, Tribunali, Libri de' Fondi, ed altre Istanze da noi stabilite, come pure dovranno le Lettere di Cambio, fatte doverosamente, avere ancora la preferenza a tutte le Scritte obbligatorie da contraersi in questo nostro Dominio *Austriaco* sotto l' *Enza*, le quali contenessero una semplice ipoteca convenzionale: poichè tali ipoteche convenzionali senza

Uso dell' Austria.

» inibizione giudiciale , efecuzione , o nota preffo del Mare-
 » fciallato , o de' Libbri de' Fondi , non portano in queffo Paese
 » feco alcun diritto reale; ma, fe la fomma tutta non arri-
 » vaffe a quanto importano tutte le Lettere Cambiali poftte in-
 » fieme in una classe , allora dovrà ciafcuno effere pagato a ra-
 » ta porzione della fua Cambiale. „

Ufo di Milano. §. 9. In Milano porta la Legge patria, che godino le Cam-
 biali il beneficio dell' ipoteca, per ciò, che attestano il *de Passeri-*
bus de Scriptura privata tit. 3. de Liter. Camb. quest. 2. num. 7.,
l' Heinecc. d. cap. 6. §. 46. „ ivi „ Alicubi tamen, veluti *Medio-*
lani, Literarum Cambialium Possessoribus tacita hypotheca tri-
 » buitur „ *il Francq. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 2. tit. 1. §. 5.*
in adnot., e il Genua de Scriptura privata lib. 3. quest. 2. §. 7.
 » *ivi „* Ex novis enim Constitutionibus *Mediolani* (ut ab his e-
 » xordiar), de quibus sub titulo *de Officio Abb. in §. Eo amplius*
 » *lib. 5.* concessa est procul dubio hypotheca pro Literis ipsius
 » Cambii veri, & realis „.

Ufo di Avigno-
ne. §. 10. Lo Statuto di Avignone accorda l' ipoteca alle Cam-
 biali, defumibile dal giorno della recognizione, per ciò, che appa-
 rifce al *lib. 2. tit. de Literis Cambii*, a testimonianza del *Genua loco*
cit. §. 8. „ ivi „ Per Statutum *Avenionense* sub titulo *de Literis*
 » *Cambii lib. 2.* expresse cautum est, ut a die recognitionis dun-
 » taxat Literæ ipse Cambii habeant hypothecam; quæ, cum sit in-
 » troducta a Lege sine facto hominis, tacita vocatur ad not. per
 » *Gloss. in §. Item Serviæ in verb. Pignoris, & ibi late Jason In-*
 » *stit. de Action. „ Girolamo de Laurentiis Dec. Avenionensis 146.*
 » *num. 1. & 4., e il Francq. loc. cit. in adnot. ad §. 5.*

Ufo di Francia. §. 11. In Francia godono il beneficio dell' ipoteca quelle so-
 lo Cambiali, che fono firmate dal pubblico Senfale, o fivvero in
 quelle, che non abbiano un tal requisito, dal giorno del Prote-
 fto, o da quello della recognizione del Debitore, in conformità
 di quanto difpongono gli *Articoli 92., e 93. dell' Ordinanza del*
1539., e della testimonianza del Francq. loc. cit. §. 5. „ ivi „
 » *Viciffim jure fingulari Cambia alicubi gaudent hypotheca taci-*
 » *ta, quam Galli folis ipsis, quæ a Proxenetæ fubfcripta funt, a*

» die exactionis, cæteris a tempore recognitionis a reo factæ lar-
 » giuntur » *Savary le Parfait Négociant part. 1. livr. 3. cap. 7.,*
Heinnecc. d. cap. 6. §. 46. » ivi » Id, quod & in *Gallia* obtinet;
 » quoties ejusmodi Literis subscripserit Proxeneta » e il *Du Puy*
cap. 17. §. 4. » ivi » Perchè in *Francia* le Lettere di Cambio,
 » come tutte le altre Scritture private, non danno l'ipoteca, se
 » non dal giorno della recognizione, o della negazione fatta in
 » Giudizio » e §. 5. » ivi » E perchè la sottoscrizione del Traen-
 » te, e quella dell' Accettante, siccome quelle de i Giratarj sono
 » differenti; l'ipoteca non può aver luogo contro l' Accettante,
 » e contro i Giratarj dal giorno della recognizione, o negazio-
 » ne del Traente, ma solamente contro ciascheduno dal gior-
 » no della recognizione di essi rispettivamente. ,,

§. 12. L' Ordinanza per le Lettere di Cambio dell' Elettore di
Brandemburgo del 17. Settembre 1684. al §. 33. così dispone » ivi »
 » Un Tireur, un Accepteur, ou un Endosseur, venant a faire
 » faillite, ses Créanciers pour Lettres de Change auront la pré-
 » férence sur les autres, soit qu'il s'agisse d'effets en marchand-
 » ses, ou en dettes actives, ou obligations; mais non pas sur
 » les hypotheques speciales & enrégistrées, ni sur les déniers de
 » gens privilegiez, & des Mineurs. »

*Uso degli Stati
 del Brandem-
 burghese.*

§. 13. Simile è l' uso di *Danzica*, come nota l' *Heinneccio*
d. cap. 6. §. 44., e come apparisce dall' art. 33. dell' *Ordinanza*
per il Cambio di quella Città » ivi » En cas de faillite publique,
 » & de Concours, qui s'en ensuive, les Lettres de Change se-
 » ront bien préférées à l'égard des autres biens, dettes passives,
 » & obligations; mais elles ne le feront nullement aux hypothé-
 » ques judiciaires & spéciales, ni aux droits des privilegiez, &
 » Mineurs. ,,

*Uso di Danzi-
 ca.*

§. 14. Nella *Svezia*, e nel *Ducato di Brunsvick* i Creditori
 Cambiarj hanno ne i Giudizj di fallimenti la loro collocazione
 dopo i Creditori con ipoteca speciale, e giudiziaria, e prima di
 quelli, che hanno l' ipoteca generale, come riporta l' *Heinneccio*
d. cap. 6. §. 46. ,, ivi ,, *Quin & in Svezia, & Ducatu Brunsvi-*
» censè Creditores Cambiales proxime post hypothecas speciales;

*Uso di Svezia,
 e degli Stati di
 Brunsvick.*

judiciales, & ante generales collocantur. Vide *Ord. Camb. Sveci* „ art. 26. & *Wolfenbut. art. 55.* „

Uso di Toscana, ove non è accordata l'ipoteca generale.

§. 15. In *Toscana*, e in conseguenza in *Livorno*, le Cambiali non hanno alcun' ipoteca: e, quando l'aveffero, farebbe totalmente inefficace nel caso di fallimento, per la ragione che lo *Statuto di Firenze alla rubrica 10. del libro 3.* conquassa le ipoteche di tutti i Creditori, e tutti i privilegj personali, e reali, e misti, volendosi che tutti vadano alla pari per *as, & libram*, eccettuandosi soltanto i crediti dotali, e quelli per causa di tutela, come riporta la più volte citata *Florentina Pignoris del 10. Marzo 1746. avanti la buona memoria del fu Sig. Auditore Assunto Franceschini §. 2., la XXV. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano.*

D'ipoteca speciale, o si gius di pegno, accordato a favore delle Cambiali sopra gli assegni destinati al rimborso delle Tratte.

§. 16. Io *Statuto della Mercanzia di Firenze*, emanato posteriormente allo *Statuto della Città al lib. 3. rubrica 2. de' cessanti, e Fuggitivi &c. §. Ancora considerato &c.* accorda un gius di pegno sopra quelle mercanzie, crediti, denari, nomi di Debitori, o altri fondi, che si trovano nelle mani di un Negoziante, o in quelle di terze persone al suo ordine, o in via al di lui ordine, di un Negoziante, dico, che sia creditore, o abbia affanni impegni per conto del Proprietario di dette mercanzie, crediti &c.; e, purchè questi assegni di cose mobili sieno passati nelle mani del Creditore due giorni prima del fallimento del Debitore proprietario di essi, preservò i medesimi dalla conquassazione dell' ipoteca, e dal dovere di esser portati nella massa patrimoniale del Fallito, volendo che un tal Creditore „ ivi „ abbia prima „ obbligato, e ipotecato per la concorrente quantità di tal suo „ credito le mercanzie, o robe, di che sopra, che alcun' altro „ Creditore di tal Fallito, e ne abbi la retenzione, finchè venga „ pagato, e per tal suo credito per la concorrente quantità non „ sia tenuto a contribuire, concorrere, o in alcun modo mescolarsi con gli altri Creditori, ma si possa in su quella, o quelli, „ valere per via di vendita „ conforme nota l' allegata *Deci ore XXV del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano avanti il fu Sig. Auditor Franceschini §. 13.*

§. 17. Di què è che, se alcun Banchiere fa una Tratta sopra un suo Corrispondente, che gli sia debitore di qualche somma, o s'ivvero trae sopra di lui in corresponsività di mercanzie, che questi abbia in sue mani, o in altre al tuo ordine di pertinenza del Traente, o finalmente si faccia la Tratta in corresponsività di altri fondi esistenti o presso il Trattario, o in altre mani per passarsi a lui, affine di servire di assegnamento per l'estinzione della Tratta; questi tali crediti, mercanzie, assegnamenti, o qualunque si siano fondi destinati dal Traente alla soddisfazione della Cambiale, restano con gius di pegno convenzionale prelativamente obbligati a favore del Possessore della Lettera, avendo la predetta disposizione dello *Statuto di Mercanzia* tolta di mezzo a favore di simili pignoratarj, e in beneficio del Commercio, quella conqualificazione d'ipoteche, e di privilegio, che derivava dal precedente *purio Statuto*, come avvertì il *fu Sig. Auditore Franceschini nella citata Decis. xxv. del tomo ix. del Tesoro Umbrosiano ai §§. 12. e 13.*

§. 18. Ovvie sono nel Tribunale di Livorno le Decisioni, che, verificandosi un caso simile, concedono al Possessore delle Cambiali la prelazione su gli assegnamenti destinati dal Traente a servir di fondo per la soddisfazione delle medesime, non ostante il fallimento del Traente medesimo. Ne citeremo due sole per brevità, quali sono quella dell' *Illustriissimo Sig. Auditor Giuseppe Francesco Fierallini* nelle Cause insorte nel Tribunale di Livorno nell'occasione del fallimento de i Signori Francesco Harriman e Figli, nelle quali fu accordato ad alcuni Creditori di Tratte fatte sopra certe mercanzie il privilegio della prelazione sopra il netto retratto delle medesime, come apparisce dalla *Sentenza del 17. Febbruo 1769. in Atti di num. 742. del 1767.*, e l'altra dell' *Illustriissimo Sig. Avvocato Giuseppe Calzabigi, e del fu Sig. Avvocato Gaetano Martini*, Giudici Compromissarj fra i Deputati della mancata Ragione de i Signori Fratelli Pini da una parte, ed alcuni Creditori della medesima; nella qual Causa con Sentenza del 24. Settembre 1774. fu accordata la prelazione medesima ad alcuni Possessori di Cambiali tratte sopra alcune mercanzie, essen-

*Esemj nel
Tribunale di
Livorno.*

tando così il netto retratto delle medesime dal dover far parte della Massa del patrimonio di quella mancata Ragione.

Questo diritto
d'ipoteca spe-
ciale è ricevuto
per regola ge-
nerale.

§. 19. Questo medesimo diritto di prelazione, o sia di gius di pegno convenzionale, per cui i Possessori di Cambiali possono esercitare la loro azione sopra i fondi addetti alla soddisfazione di quelle tali Tratte, senza essere obbligati a concorrere con gli altri Creditori, è anche ricevuta per massima generale nel *Gius Cambiario*, come ce ne assicurano *Ludovic. Introduct. ad process. Camb. cap. 16. §. 2.*, *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 47.* „ ivi „ *Pignore tamen jure fruuntur, qui Literas*
» *Cambiales, valuta nondum soluta, dederunt, nec non qui pe-*
» *cuniam sub spe accipiendi Literas Cambiales solverunt: eæ e-*
» *nim Literæ, iique nummi adhuc extantes, extra Concursum ju-*
» *re dominii recte vindicantur* „ *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2.*
» *sect. 2. tit. 2. §. 1.* „ ivi „ *Si Debitor cambialis pignus tradide-*
» *rit, dubium non est, quin Creditori omnis illa securitas com-*
» *petat, quam Jure Communi Creditori pignoratitio acquiri alibi*
» *docetur* „ & §. 3. „ ivi „ *Nec aliis Crebitoribus pignus ultra*
» *residuum arresto afficere, ejusve restitutionem urgere ibidem li-*
» *cet, antequam Possessori de forte, usuris, atque impensis omni-*
» *bus plenissime fuerit satisfactum* „ *Phoonsen chap. 23. §. 16.*
» ivi „ *Lorsque l'on tire sur un Commissionnaire, ou Facteur,*
» *sur des effects, ou sur les marchandises, qu'il a entre ses mains,*
» *ou qu'on lui envoie à sa disposition, il est préféré pour les*
» *débours, qu'il a faits sur ces effects, au cas que celui, qui les*
» *a envoye, ou le Principal ait le pouvoir de les engager.* „

Uso di Franck-
fort.

§. 20. L' *Ordinanza del Cambio di Franckfort sul Meno del*
» *18. Settembre 1667. al §. 20.* prescrive particolarmente questa me-
» *desima disposizione* „ ivi „ *Celui, qui aura reçu des marchandi-*
» *ses en commission pour vendre pour compte d'autrui, & qui*
» *aura accepté, ou payé des Lettres de Change, que le Maître*
» *des marchandises aura tirées sur lui, ne sera pas obligé de*
» *déboursfer le montant des dites marchandises; mais il aura le*
» *pouvoir, soit en cas de faillite, ou d'arrêt, de se payer de*
» *son avance, & s'il lui reste quelque chose après cela, il sera*
» *obligé de le déboursfer à qui il apartiendra.* „

§. 21. In *Sassonia* in forza dell' *Ordinanza, e Decisione Elettorale del 4. Settembre 1669.*, riportata dopo il *Phoonfen les Loix* *Uso della Sassonia.*
 & *Coûtumes de Change*, è ordinato un' uguale regolamento „ ivi „
 » En troisième lieu, nous voulons, qu'à l'égard des marchan-
 » dises en commission, l'on en use suivant la coûtume, & l'ù-
 » sage établi dans toutes les autres Villes de Commerce, aussi
 » bien qu'à *Leipzig*, savoir, que ceux, qui auront reçu des mar-
 » chandises pour vendre pour compte d'autrui, & qui auront
 » accepté, ou payé des Lettres de Change pour le compte de
 » ceux, aux quels les marchandises appartiennent, se pourront rem-
 » bourser des leurs débours sur la valeur, ou le montant de ces
 » marchandises, quelque arrêt, ou empêchement, qu'on puisse fai-
 » re, & ne feront obligés de rembourser que la somme, qu'il le-
 » ur restera en main après qu'ils se feront payez eux-mêmes de
 » leur avance. „

§. 22. Lo stesso prescrive l' *Ordinanza del Cambio di Bresla-* *Uso di Bresla-*
via del 28. Novembre 1672. al §. 22. *via.*

§. 23. L' *Ordinanza per il Cambio della Città di Danzica* *Uso di Danzi-*
del 8. Marzo 1701. ai §§. 33. e 34. comanda la medesima re- *ca.*
 gola.

§. 24. Finalmente il *Regolamento per le Cambiali di Massa e* *Uso di Massa.*
Carrara del 21. Novembre 1782. ai §§. 69. e 70. così prescrive
 » ivi „ Tutte le Lettere tratte sopra persona debitrice del Tra-
 » ente avranno, e devono avere per ipotecato con gius di pe-
 » gno il debito del Trattario a favore del Possessore, etiam nel
 » caso di fallimento del Traente, purchè però la Tratta sia fatta
 » a buona fede, in tempo non sospetto, e non in frode de i
 » Creditori. L'istesso privilegio di prelazione privilegiata ed im-
 » mune da ogni Concorso, etiam nel caso del fallimento del
 » Traente, dovranno avere le Cambiali tratte sopra noli, prov-
 » visioni, crediti, nomi di Debitori, mercanzie caricate, conse-
 » gnate, o spedite, e molto più sopra quelle esistenti in mano
 „ del Possessore, o Accettante di una Cambiale: purchè però
 „ tali crediti siano stati assegnati, e aggregati alla soddisfazione
 „ della Tratta con legittimo recapito di qualsivoglia natura e ca-

„ rattere, anche per via di Lettere; e purchè, relativamente alle
 „ mercanzie, si trovino queste a mano, o in potere di chi è cre-
 „ ditore per dipendenza della Cambiale, o anche in cammino
 „ al di lui ordine. Il tutto però essendo fatto in tempo non
 „ sospetto, e non in frode de i Creditori. „

ARTICOLO XX.

P *Perdendosi una Cambiale, chi ne aveva il possesso si rende debitore di tutti i danni, pregiudizj, e spese. Se questa perdita poi succeda dopo che la Cambiale predetta sia munita dell' accettazione, il Portatore della medesima potrà nonostante obbligare l' Accettante a pagarla alla scadenza, purchè possa altronde legittimare la sua persona, e giustificare di esser' egli quello destinato ad esigerla, e purchè garantisca efficacemente l' Accettante dal rischio di essere molestato per un nuovo pagamento, nel caso che gli venisse in appresso presentato l' altro esemplare smarrito, e in piè di cui era stata fatta l' accettazione.*

ANNOTAZIONI.

Tempi diversi, ne i quali può smarrirsi, o perdersi una Cambiale.
 §. 1. **A** quattro diverse epoche può seguire, che si perda una Cambiale. La *prima*, appena acquistata dal Prenditore, e prima che sia pervenuta alle mani della persona, che deve procurarne l' accettazione. La *seconda*, prima che ne sia seguita l' accettazione. La *terza*, dopo seguita l' accettazione, e prima della scadenza. La *quarta* finalmente, dopo la scadenza, e denegato pagamento.

Compensi nel primo caso.
 §. 2. Perdendosi la Cambiale alla *prima* epoca, è molto facile il rimedio; perchè, o la Cambiale già in primo luogo consegnata era concepita co i termini di *prima*, e in tal caso il Traente è obbligato a somministrare al Prenditore un nuovo esemplare della

re della medesima con la dichiarazione di essere la *seconda*, come avverte opportunamente il *Phoonsen chap. 40. §. 1.* „ ivi „ On „ fait ordinairement une première, & une seconde Lettre de „ Change pour une même partie, que l'on a négociée, à fin que, „ si on vient à en perdre une, l'autre puisse servir pour se faire „ payer „ & §. 4. „ ivi „ Un Tireur, qui a déjà fourni des Let- „ tres de Change pour une partie, doit bien prendre garde, si „ on vient lui en demander encore d'autres, & ne les faire „ que de la même teneur que de celles, qui a déjà fournies, „ seulement avec cette seule distinction de troisième, quatrième „ me &c. „ *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 3. tit. 4. §. 5.* „ ivi „ Cambio igitur ante transmissionem perditio, Trassans no- „ vum dare tenetur, „ & *Stryck. de Literar. Cambial. Acceptat. cap. 4. num. 24. e 25.* „ ivi „ Unde hodie cum expressione, „ ac mentione *secunda* concipiuntur, & plerumque adjici solet „ Mandato solutionis conditio, si priores *Schedulæ*, quæ *prima*, „ aut *secunda* nomine indigitantur, nondum fuerint exsolutæ „: o si vero la Lettera in primo luogo consegnata portava l'es-
pressione di *prima*, e *sola*; e in tal caso, se il Prenditore ne
vuol' avere un secondo esemplare concepito negli stessi termini,
deve garantire efficacemente il Traente, che, benchè abbia con-
segnati, o sia per consegnare due esemplari, il pagamento fa-
rà un solo, e prometter così, che, seguendo un doppio pagamen-
to, farà egli responsabile di tutti i danni e pregiudizj. Così c' in-
segnano il *Franck. loco citato §. 6.* „ ivi „ Modo amittens vi-
„ cissim caveat, nummos a quoquam neque adhuc exactos esse,
„ neque in posterum *secunda* vice exactum iri, quoties de Li-
„ teris *Cambialibus solis* quæritur „ e gli altri Autori da esso
citati nelle note al detto §. 6.

*Come pure nel
caso, che sia u-
na Cambiale ri-
vestita del ca-
rattere di sola.*

§. 3. La ragione della differenza, per cui nel primo caso
il Prenditore non è obbligato a dare alcuna cautela al Traen-
te, lo che deve fare nel secondo caso, si è, perchè, quando il
Traente ha data una Cambiale come *prima*, se ne dà un'altra
simile colla qualità di *seconda*, e colla solita espressione, che
suol' apporcisi, di dovere, cioè, il Trattario pagare in forza di

*Ragione della
differenza de i
compensi sud-
detti.*

questa seconda l'importare della Cambiale, *la prima non essendo*, una tal condizione libera il Traente da ogni pericolo: imperciocchè, o *la prima* è stata presentata, e pagata; e la clausula apposta nella *seconda* non permette che questa sia pagata: o *la prima* non è presentata; ed avendo luogo in tal caso la *seconda*, diventa inefficace la prima.

I danni per lo smarrimento, vanno a carico di chi dà causa alla perdita.

§. 4. Laddove nel secondo caso, trattandosi di Cambiale qualificata per *sola*, reiterandosi la stessa Lettera ne i medesimi termini, può il Trattario riguardarle impunemente per due diverse Tratte, e restare ingannato da un falso Portatore della prima: perlochè, a scanso del pregiudizio, che può per tal ragione soffrire il Traente, si rende giustissimo, che il Prenditore cauteli il medesimo da questo rischio, a cui avendo dato causa la di lui negligenza, egli solo deve esserne il responsabile, e correr solo i rischi, che dal supposto smarrimento potessero derivare, conforme, seguendo la regola generale di ragione, di cui i Tetti nella *L. unica Cod. de Sententiis, qui pro eo &c.*, e nella *L. Nihil interest ff. ad L. Corneliam de Siciariis, & in Cap. fin. de Injuriis*, fìsò la Ruota Fiorentina nella *Decif. V. n. 4. del tomo III. del Tesoro Ombrosiano*, e nella *decif. XIII. num. 28. di detto tomo III.*, e nella subietta materia il *Franck*, loco citato §. 13. „ ivi „ *Damnum vero ex amissione Literarum Cambialium ortum referunt ad amittentem; ejusque adeo periculo esse volunt decoctionem Trattati inter eas moras subsequntam.* „

Compensi nel secondo caso.

§. 5. In due maniere può accadere, che si perda una Cambiale alla *seconda* epoca, di cui si è parlato di sopra al §. 1. *La prima* può seguire per difetto di Posta, nel passaggio, cioè, dalla Piazza del Remittente a quella del Portatore. *La seconda* poi per colpa del Portatore, prima di averne ottenuta l'accettazione. In ambedue questi casi conviene ricorrere ai medesimi compensi, di cui si è parlato nel primo caso al §. 2., dovendo il Portatore procurare di avere un nuovo esemplare della Cambiale, affine di eseguire la commissione di procurarne l'accettazione dal Trattario. Se la Lettera si è persa nel corso

di Posta, il rischio e il danno devono essere a carico del Prenditore della medesima, a rischio del quale sta la Cambiale dal momento, che gli viene consegnata, fino a quello, che non arriva nelle mani del Portatore. Se poi lo smarrimento accada dopo esser già pervenuta al Portatore, e così per sua colpa e negligenza, deve egli essere il debitore de' danni, come l'autore de' medesimi, per quei principj, che si sono stabiliti di sopra al §. 4. in fine.

§. 6. Se poi la Cambiale venisse a perdersi dopo essere in piè di essa stata apposta l'accettazione dal Trattario, o da qualunque altro per onore di firma, non per questo l'Accettante può esimersi dal soddisfare a quel pagamento, a cui si è impegnato coll'accettazione. Due però sono gli estremi, che deve il Portatore concludentemente provare, volendo costringere l'Accettante al pagamento. Il primo di esser' egli la persona legittima ad esigere. Il secondo, che il Trattario, o altri abbia effettivamente accettata la Cambiale in questione. Si pone in essere il primo estremo, mediante il possesso di un' altro esemplare della Cambiale, o mediante la Lettera di trasmissione, o in altra equivalente forma, che giustifichi concludentemente di essere egli stato il Possessore con Gira a suo favore di quella tal Lettera, che si è smarrita. Il secondo estremo si pone in essere o colla confessione dell' Accettante, o con altra giustificazione equivalente. Posti questi estremi, non ostante la deficienza della Lettera, in cui era stata apposta l'accettazione, deve l'Accettante pagarne l'importare al legittimo Portatore; purchè però da questi gli venga data idonea garanzia di liberarlo da ogni spesa, danno, e molestia, che potesse essergli inferita da chi si facesse Possessore della Cambiale smarrita: conforme insegnano il *Franck. loco citato* §. 8. „ ivi „ Perduto Cambio acceptato, Acceptans solvere tenetur, maxime presentibus secundis Literis,isque casus singulis Indossantibus suo ordine significari debet „ ed al §. 9. „ ivi „ Vicissim vero Exactor cautionem prestare Acceptanti jubetur de indemnitate, expensis, ac futuris exactionibus quorumcumque „ *Fhoonsen chap.*

Compensi nel terzo caso.

40. §. 11. „ ivi „ Lorsqu'un Porteur a égaré une Lettre de
 » Change acceptée, payable à ordre, & qu'il a la seconde en
 » main non acceptée, mais endossée juiqu'à lui dans tou-
 » tes les formes, l'Accepteur est obligé de la lui payer sous
 » promesse qu'il lui rendra celle, qui est acceptée, en cas qu'il la
 » trouve, ou que ne la trouvant pas, il le garantira de toutes
 » poursuites „ e il *Poithier chap. 5. sect. 1. §. 131.*

§. 7. E' però vero in questo caso, che, mancando la Cambiale originale, ove esiste l' accettazione, e facendosi dall' Accettante difficoltà di pagare bonariamente mediante la sopra espressa ciusela della garanzia per i danni e pregiudizj, il Portatore non può agire contro l' Accettante con quel rigore, e con quei benefizj, che a favore delle Cambiali sono dalle Leggi accordati, ma deve instruire un Giudizio ordinario, e in esso porre in essere gli estremi indicati nel precedente §. 6., come opportunamente avverte il *Phoonfen d. chap. 40. §. 14. „ ivi „*
 » Lorsque l'on a perdu une Lettre de Change acceptée, on
 » ne peut pas agir contre l'Accepteur, ni contre le Tireur, se-
 » lon la rigueur du droit du Change; mais on procede con-
 » tre eux, comme pour d'autres affaires. „

§. 8. Provati però i suddivisati due estremi nelle forme di ragione, sono io di parere, che il Giudizio diventi subito esecutivo e sommario, all' effetto di coartare l' Accettante al pagamento; giacchè, subito che non si pone più in dubbio, che il Reo convenuto abbia accettata la Cambiale in questione, e che l' Attore abbia l' azione per esigere il pagamento, deve l' affare considerarsi per intiero, e nella stessa forma, che se agli occhi del Giudice venisse presentata la Cambiale accettata; onde nella maniera che all' esibizione di essa dovrebbe accordarsi l' esecuzione parata a favore del Portatore contro l' Accettante; così, giustificati gli estremi sopra esposti, deve accordarsi il medesimo benefizio per ottenere la domandata soddisfazione, concorrendo tanto nell' una, che nell' altra fattispecie le identiche ragioni per non procrastinare il pagamento dovuto al Portatore: imperciocchè, non essendo la Cambiale una

*In caso di dif-
 fruta per questi
 oggetti, il Giu-
 dizio della C. au-
 sa diventa ordi-
 nario.*

formula sacramentale, può benissimo il Credito Cambiario giustificarsi con altre prove, e fatto ciò, deve quel Credito godere i benefizj, che accorda la Legge ad esso, e non già al naturale recapito della Lettera.

§. 9. A questa regola generale corrisponde la Legge Municipale di alcune Piazze. In fatti in *Francia* in forza di un *Regolamento del 30. Agosto 1714.* il Portatore ha diritto di obbligare il Traente a dargli un nuovo esemplare della Lettera persa, facendone l'istanza gradatamente per mezzo del rispettivo Girante fino al Prenditore, come riporta il *Poithiér chap. 5. sect. 1. §. 130.* „ ivi „ Si le Porteur de la Lettre de Change l'a égarée , „ il doit s'en faire donner un second esemplaire par le Tireur . „ Lorsqu'il ne tient pas immédiatement du Tireur la Lettre de „ Change , & que la Lettre contient plusieurs Endossements , il „ doit, pour avoir ce second esemplaire , s'adresser au dernier En- „ dosseur , qui lui en a passé l'ordre , & le dernier Endosseur doit „ sur la requisition , qui lui en est faite par écrit par le Porteur „ de la Lettre , lui prêter ses bons offices auprès du précédent „ Endosseur , & ainsi d'Endosseur en Endosseur jusqu'au Tireur , „ pour avoir un second exemplaire . C'est la disposition du Ré- „ glément du 30. Août 1714. „ tutte le spese poi e pregiudizj, che derivano in conseguenza di questa perdita, devono soffrirsi da quel Portatore, che ha perduta la Lettera , *Poithiér loco citato* „ ivi „ Tous les frais , & faux frais , comme ports de let- „ tres &c. , qui seront faits pour cela, doivent être portés & „ remboursés par le Porteur , qui a égaré la Lettre . „ Se poi qualcuno degl' Indossanti , o il Traente recusassero, il primo di prestare i loro ufficj per ottenere dal Traente un nuovo esemplare della Lettera, e il secondo di dare il nuovo richiesto recapito, si renderebbero responsabili de i danni e spese, che potessero accadere dal dì del rifiuto in poi . *Poithiér loco citato* „ ivi „ Néanmoins si le dernier Endosseur , ou , en remontant , „ quelqu'un des précédens avoit été , après une requisition par „ écrit , refusant , ou en demeure de prêter au Porteur ses bons „ offices , & son nom pour avoir un second exemplaire de la Let-

Uso di Francia.

» tre de Change ; celui , qui aura été réfulant , ou en démeu-
 » re , fera tenu de tous les frais , & dépens même des faux frais
 » faits par toutes les Parties depuis fon refus. C'est auffi la di-
 » fpoftion du Reglément de 1714. ci-deffus cité. Le Tireur requis
 » de donner une fecond exemplaire de la Lettre de Change ,
 » dont le premier exemplaire a été égaré , eft tenu , à peine des
 » dommages , & interêts du Propriétaire , de le donner . ,

*Ufo di Ambur-
 go.*

§. 10. Il *Regolamento per le Cambiali d' Amburgo* al §. 32. ,
 oltre il prefcrivere , che l' Accettante fia obbligato a pagare una
 Tratta , di cui fiali perduto l' efemplare munito dell' accettazione ,
 previa la cauzione del Portatore di garantirlo da ogni pregiudi-
 zio , che poteffe accadergli per un fimile pagamento ; impone
 altresì al Portatore l' obbligazione di far venire in un dato ter-
 mine un chirografo del Traente , e degl' Indoffanti , che appro-
 viano il pagamento , nonoftante la deficienza della Cambiale : con-
 forme riporta il *Franck. lib. 2. feft. 3. tit. 4. §. 9. ,* ivi „ Præ-
 „ tereaque Hamburgi de Apocha , qua Traffans , & Indoffantes
 „ Cambium extinguant , intra certum tempus tradenda . ,

*Ufo di Danzi-
 ca.*

§. 11. L' *Ordonnance pour le Change de la Ville de Danzica*
del 8. Marzo 1701. al §. 37. così difpone „ ivi „ Quand on a
 „ perdu une Lettre de Change , & que le Débiteur reconnoit
 „ la dette , le Créancier peut agir contre lui fejon les Loix &
 „ Coûtumes du Change : mais celui , qui doit recevoir l'Ar-
 „ gent , eft obligé , pour obtenir fon payément , de donner bon-
 „ ne & fuffifante caution , qui demeure garant avec lui d'in-
 „ dennifer le Débiteur , en cas qu'il foit inquieté par qui que
 „ ce foit , tant à l'égard du capital , que des frais . ,

*Ufo degli Stati
 Aufiriaci.*

§. 12. Le *Ordinazioni per i Cambj dell' Imperator Carlo VI.*
 per l' ufo delle Piazze degli Stati Ereditarij della Casa d' Au-
 ftria al §. 32. così difpongono „ ivi „ In cafo fi perdesse una
 » Cambiale già accettata , e che il Debitore pure confefsa il debi-
 » to , è il medefimo , fecondo le Leggi Cambiali , tenuto al paga-
 » mento ; ma non altrimenti , fe non con fufficiente ficurtà , che
 » per qualfvoglia ricerca in avvenire , per qualunque danno , e
 » fpefe , e con chi ciò fia , egli rimanga fciolto e libero : do-
 » vendo però darne fubito avvifo da un Girante all' altro . ,

§. 13. L'ultimo caso finalmente può esser quello, che, dopo essere stato alla scadenza recusato il pagamento di una Cambiale accettata, o non accettata, e dopo esserne stato cavato l'opportuno Protesto, si perda la Cambiale o per negligenza del Portatore, o per qualche sventura di Posta. In questo caso, siccome vi resta l'atto pubblico del Protesto, che giustifica la denegata soddisfazione, le diligenze fatte dal Portatore per ottenerla, e le dichiarazioni di animo avanzate da esso di voler conservare illesi i suoi diritti; così il solo atto del Protesto è più che sufficiente a meritargli il diritto di farsi reintegrare dal Traente, come fissa il *Franch. loco citato* §. 12. „ ivi „ De-
 » nique, perduto Cambio cum protestatione reverso, satisfacere te-
 » netur Trassans, & quisquis post protestationem tenetur: modo
 » pariter cautio, quoties illa opus est, præstetur „ *I hoonsen chap.*
40. §. 13. „ ivi „ Lorsque le Porteur d'une Lettre de Change
 » acceptée, protestée faute de payement, perd, ou égare la
 » Lettre, le Tireur n'est pas obligé d'en payer le Rechange au
 » Donneur, ou à celui, qui en étoit le Porteur, qu'il ne lui
 » donne une suffisante caution & assurance de garantie de tou-
 » tes les poursuites, qu'on pourroit faire tant contre lui, que
 » contre celui, sur qui la Lettre étoit tirée, à l'égard de la
 » Lettre perdue, & qu'il ne lui promette de lui restituer le Re-
 » change avec tous les fraix, en cas que dans la fuite il se tro-
 » uve que la Lettre, qu'on a dit être perdue, a été payée par
 » quelqu'un sous protest „ e conforme fu in *Toscana* magistral-
 » mente deciso nella *Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre*
1743. avanti la B. M. del fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarrini, la
XXVIII. del tomo III. del Tesoro Ombrosiano sotto num. 37. „ ivi „
 » Suffisite adunque, non ostante le proposte eccezioni, la più vera,
 » e la più comune pratica de i Mercanti, che attribuisce al solo
 » Protesto la forza ed efficacia di esigere il credito del ritorno:
 » e benchè non si neghi, che talvolta si pratici la contempora-
 » nea trasmissione della Cambiale, come si vede aver fatto i
 » Sigg. Sardi e Compagni rispetto ai Sigg: Kraus e Sadner;
 » nondimeno basta all' effetto, di cui si tratta, che anche il solo

» Protesto disgiunto dalla Cambiale possa obbligare al pagamento,
 » che così credino, e praticino universalmente la maggior par-
 » te de i Mercanti più accreditati, e che così in conseguenza
 » giustamente abbia potuto credere, e praticare il Sig. Saffi, che,
 » ricevendo direttamente dal Mantovani suo immediato Giratario
 » il Protesto di non pagamento, giustamente lo stimò vero e le-
 » gittimo creditore del ritorno, e, giustamente pagando, soddisfe-
 » ce ad ogni sua obbligazione. »

§. 14. Convengo però ancor' io col *Franck.*, e col *Phoen-
 sen*, che anche in questo caso sia necessaria l'obbligazione del
 Portatore di rilevare indenne il Traente da ogni pregiudizio,
 a cui potrebbe essere esposto per la deficienza delle Cambiali:
 per la ragione che è verissimo, che il Protesto giustifica il
 rifiuto del pagamento dato alla scadenza dal Trattario, ma è
 altrettanto vero, che egli anche dopo il Protesto potrebbe a-
 ver pagata la Lettera, ed essersela fatta consegnare, con resta-
 re così inutile l'atto del Protesto. A evitar dunque la frode,
 che potrebbe commettersi in questo caso a danno del Traen-
 te e Indossanti, si rende necessaria la garanzia, che viene giu-
 stamente creduta opportuna da i due Autori sopra divisati.

F I N E.

I N D I C E

DELLE COSE NOTABILI CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRO.

A

- L' ACCETTANTE *deve irremissibilmente pagare una Cambiale da esso accettata*, Parte seconda Articolo xi. § 6.
Specialmente se nell' atto dell' accettazione egli è informato dello stato vacillante del Traente, Parte seconda Articolo xii. §. 33.
Limita nel caso, che si sapesse poi, che il Traente era fallito nel momento dell' accettazione, Parte seconda Articolo xiii. §. 1. e seg.
- L' ACCETTAZIONE, *seguita che sia, induce nell' Accettante l' obbligazione de constituta pecunia*, Parte prima Artic. iii. §. 13.
Nessuno può obbligarsi ad accettare, e perchè, Parte seconda Articolo iii. §. 11.
Maniere diverse d' accettazione, Parte seconda Articolo iii. §. 9.
Accettazione pura e libera qual sia, Parte seconda, Articolo iii. §. 10. e seg.
Modi diversi di porre in essere l' accettazione, Parte seconda Articolo iii. § 12.
Accettazione in scritto qual sia, Parte ii. Art. iii. §. 13. *Qual sia la verbale*, §. 20. *Quale la tacita*, §. 27. *Quale la condizionale*, §. 33. *Quale quella sotto protesto*, § 35. *Quale quella per onor di firma*, §. 38.
- Quella colla clausula S. P., o sia sotto protesto, non può recusarsi dal Portatore della Cambiale*, Parte seconda Articolo iv. §. 1. e seg.
- A meno che non gli fosse ciò stato espressamente vietato dal Remittente*, Parte seconda Articolo v. §. 1. e 2.
- Effetti, che produce l' accettazione S. P.*, Parte seconda Articolo vi. e vii.
- Quali ne produce quella per onor di firma, vedi „ ONORE „.*
Recusata l' accettazione, compete al Prenditore della Lettera il diritto di farsi cautelare dal Traente o con deposito, o con mallevadore per il puntual pagamento della Lettera alla scadenza, vedi „ CAUTELA „.

- D'AVVISO ,, LETTERA ,, è il Traente obbligato a scriverla al Trattario, Parte prima Articolo xxi. §. 1. e segg.
 Senza di essa il Trattario è giustamente scusato, se recusa d' accettare, Parte prima Articolo xxi. §. 3.
 I danni in tal caso si pesano sopra il Traente, Parte prima Articolo xxi. §. 4.
 La sola Lettera d' avviso senza la Cambiale non autorizza il Possessore della medesima d' avviso a costringere il Trattario al pagamento, Parte prima Art. xxi. §. 7. 8. 9. e 10.
 Come pure non autorizza il Trattario a pagare legittimamente, Parte prima Articolo xxi. §. 12.
 Accettandosi però una Cambiale anche senza Lettera d' avviso, l' Accettante non ha più scusa, e deve pagarla alla scadenza, Parte prima Articolo xxi. §. 13.
 Chi accetta senza la Lettera d' avviso, si rende debitore delle conseguenze, Parte prima Articolo xxi. §. 14.
 Usano perciò i Banchieri, a maggior cautela, di replicare la Lettera d' avviso al Trattario, Parte prima Articolo xxi. §. 15.
 AZIONE che compete al Traente per il pagamento del Cambio contro il Prenditore della Lettera, Parte prima Articolo v. §. 1. e 8.
 Che compete al Portatore della Lettera contro l' Accettante, Parte prima Articolo iv §. 13.
 Quale gli compete per il pagamento della medesima nel caso di fallimento dell' Accettante, e di tutti gli altri Obbligati, e come possa esercitarsi contro i patrimonj de i detti Obbligati, Parte terza Articolo xiii. e sue Annotazioni per tot.
 Reivindicatoria, in quali casi possa competere al Traente, che non è pagato del Cambio dal Prenditore della Lettera, Parte prima Articolo v. §. 8. e 9.
 Molto privilegiata nel Gius Romano, Parte prima Articolo 5. §. 11.
 Esclusa dal Gius Naturale, Parte prima Articolo v. §. 12.
 Fra i Mercanti, e nel Gius Mercantile, esclusa coerentemente al Gius di Natura, Parte prima Articolo v. §. 13. 14. 15. e 16.

C

- DI CAMBIO, LETTERA ,, vedi ,, LETTERA DI CAMBIO.
 CAMBIO. La sua essenza consiste principalmente nella rimessa da Piazza a Piazza, Parte prima Articolo ii. §. 7.
 Natura del Contratto di Cambio, Parte prima Articolo iii. §. 2.
 Si riduce ad una compra e vendita, Parte prima Articolo iii. §. 3.
 Perchè contiene una cessione di credito, Parte prima Articolo iii. §. 4.

- I requisiti del Contratto di Cambio si riuniscono nel Cambio*,
Parte prima Articolo iii. §. 5.
- Da quali ragioni dipenda l'essere il Cambio più alto, o più basso*, Parte prima Articolo iv. §. 3. e segg.
- Credito di Cambio per Lettera data come si provi*, Parte prima Articolo vii. §. 2. e segg.
- CAUTELA** di deposito, o di mallevadore, compete al Prenditore di una Lettera contro il Traente, subito che ha la prova della denegata accettazione, Parte seconda Articolo xx. §. 1. e segg.
- Non solo per l'importare della Lettera, quanto delle spese e danni* Parte seconda Articolo xx. §. 7.
- Che deve usare il Portatore di una Cambiale, i di cui Obbligati siano tutti falliti, per assicurare il suo interesse contro il patrimonio di tutti*, Parte terza Articolo xiii. §. 9.
- Che deve esigere chi, pagando una porzione di una Cambiale, non può ottenere la consegna della Lettera originale*, Parte terza Articolo xvii. §. 3.
- COLPA** lata, leve, e levissima ha luogo nell'esecuzione de i Mandati contenuti nella Cambiale, Parte seconda Articolo x. §. 23. e segg.
- COMMERCIO**, sua definizione politica, Parte prima Artic. i. §. 2.
- Non favorito dal Gius Romano*, Parte prima Articolo v. §. 17.
- Per quali ragioni*, Parte prima Articolo v. §. 21. 22. e segg.

D

- DECOZIONE** del Traente, seguita dopo l'accettazione della Cambiale, non libera l'Accettante dal dovere di soddisfare la medesima alla scadenza, Parte seconda Articolo xii. §. 21.
- Ancorchè questa preesistesse sostanzialmente all'accettazione, ma fossè latente*, Parte seconda Articolo xii. §. 22. e segg.
- Vedi* ,, FALLIMENTO ,, .
- DEPOSITO**, se, e come si ammetta per il pagamento del prezzo di una Cambiale, Parte prima Articolo ix §. 1. e segg.
- Simile per il pagamento di una Cambiale accettata*, Parte terza Articolo viii. per tot.
- Si ammette quando costa, che il Prenditore sia in qualche rischio per dipendenza dell'acquisto della Cambiale*, Parte prima Articolo x. §. 1. e segg.
- Come pure, quando costa del fallimento del Traente, si ammette a favore dell'Accettante*, Parte terza Articolo ix per tot.
- E finalmente a favor del medesimo, quando prima della scadenza viene a fallire il Portatore della Cambiale*, Parte terza Articolo x.

DILAZIONE alcuna non può dal Portatore di una Cambiale concedersi all' Accettante per il pagamento di essa, Parte terza Articolo xii. §. 1. 2. 3. e 4.

DOLO del Portatore di una Cambiale, commesso per ottenere l' accettazione di una Cambiale, libera l' Accettante dal dovere di pagarla, Parte seconda Articolo xii. §. 20. 30. e 31.

E

ECCEZIONI torbide, e dilatorie, non si ammettono per differire il pagamento del prezzo di una Cambiale acquistata, Parte prima Articolo viii. §. 1. e 2.

Come pure per differire il pagamento di una Cambiale accettata, Parte terza Articolo vii. per tot.

Si ammettono però quelle, che dipendono da pagamento, o compensazione con altro credito egualmente liquido, Parte prima Articolo viii. §. 3.

Come pure quelle, che sono di facile discussione, Parte prima Articolo viii. §. 4.

Della non numerata pecunia non si ammette nelle Cambiali, Parte prima Articolo xi. §. 1. e segg.

ESECUZIONE parata compete al Traente contro il Prenditore della Lettera per il pagamento del Cambio, Parte prima Articolo vi. §. 1. e seg.

E al Possessore di una Cambiale contro chi ha accettata la medesima, per il suo puntuale pagamento alla scadenza, Parte seconda Articolo xii. §. 1. 2. e segg.

F

FALLIMENTO. In Toscana sono nulli tutti gli atti fatti nel corso di giorni dieci avanti al fallimento, Parte seconda Artic. xii. §. 28.

Fallimento noto di alcuno, che sia interessato in una Cambiale, impedisce, che possa accettarsi la medesima per onore della di lui firma, Parte seconda Articolo xxxv. §. 1. e segg.

Del Trattario, che abbia accettata una Cambiale, autorizza i Terzi a onorare e pagare la Lettera per conto di alcun' altro degl' interessati nella medesima, Parte seconda Articolo xxxvi. §. 1.

Vedi „ DECOZIONE . . „

FESTA. Venendo in giorno Festivo le Cambiali, la presentazione, e accettazione si fa nel giorno seguente, Parte seconda Articolo xxi. §. 1. e segg.

Cadendo in giorno Festivo il pagamento di una Cambiale, si anticipa nel giorno antecedente, Parte terza Articolo v. §. 2.

G

GIORNI DI CORRIERE quali siano in Livorno, Parte prima Articolo iv. §. 1.

In questi giorni si stabiliscono i Cambj, Parte prima Articolo iv. §. 1.

Cadendo questi in giorni Festivi, si stabiliscono i Cambj nel giorno antecedente, Parte prima Articolo iv. §. 2.

GIRANTE si considera come il Traente, Parte prima Artic. v. §. 10.

GIUS ROMANO merita osservanza in Europa in quanto è stato ricevuto, e in quelle parti, che non si oppone alle rispettive Leggi Municipali, Parte prima Articolo v. §. 29.

I

INTERESSI MERCANTILI, o siano i frutti recompensativi, sono dovuti ministero Juris per il prezzo di una Cambiale non pagata, dal dì, in cui dovea pagarsi, fino a quello, in cui se ne faccia effettivamente il pagamento, Parte prima Articolo xii. §. 1. e segg.

A ragguaglio del mezzo per cento il Mese in Livorno, Parte prima Articolo xii. §. 5. e segg.

Competono per i medesimi gl' istessi privilegj, che per la sorte, o sia per il Cambio, Parte prima Articolo xiii. §. 1. e segg.

Sono anche dovuti dal dì della scadenza di una Cambiale fino a quello dell' effettivo pagamento, Parte terza Articolo xiv. §. 2. e 3.

Al solito ragguaglio di mezzo per cento il Mese in Livorno, Parte terza Articolo xiv §. 2.

Non sono dovuti, quando si prende subito la rivalsa, Parte terza Articolo xiv. §. 9.

Nel qual caso però ha luogo la provvisione, Parte terza Articolo xiv. §. 9.

IPOTECA non compete al Padrone di una Cambiale contro gli Obbligati al pagamento di essa, Parte terza Articolo xix. §. 1. 2. 3. 4. 5. e 6. Specialmente in Toscana, Parte terza Articolo xix. §. 15.

Limita negli Stati Austriaci, ove compete l' ipoteca per Disposizione Municipale, Parte terza Artic. xix. §. 8. *Simile in Milano*, b.d §. 9. *Simile in Avignone*, §. 10. *Simile in Francia*, §. 11. *Simile nel Brandemburghese*, §. 12. *Simile in Danzica*, §. 13. *Simile nel Ducato di Brunswick*, §. 14.

Speciale, o sia Gius di pegno compete in Toscana su i denari, e mercanzie destinate a servir di fondo al pagamento di una

Cambiale, Parte terza Articolo xix. §. 16. 17. 18. e 19.
Simile in Franckfort §. 20.; e in *Sassonia* §. 21.; in *Breslavia* §. 22.; in *Danzica* §. 23.; e in *Massa Ducale* §. 24.

L

LETTERA DI CAMBIO, *sua definizione Mercantile*, Parte prima Articolo i. §. 1.

Simile metafisica, e politica, Parte prima Articolo i. §. 2.

Sua origine fisica, Prefazione a carte 11.

Simile politica, Parte prima Articolo i. §. 4.

E' il segno materiale del Cambio, Parte prima Articolo i. §. 4.

In che consista il negozio di una Cambiale, Parte prima Articolo iii. §. 1.

Quando si prende per conto di un terzo, quali precauzioni debba usare il Prenditore per non essere garante dell' esito della Trattata, Parte prima Articolo xiv. §. 1. e segg.

Chi prende la Lettera, anche per conto di un terzo, è obbligato in proprio per il pagamento del Cambio a favore del Traente, Parte prima Articolo xv. §. 1. e segg.

Se, chi prende la Lettera per conto terzo, fa fare la Trattata al suo ordine, si costituisce debitore dell' esito della medesima. come qualunque altro Giratario, Parte prima Articolo xvi. §. 1. e segg.

Chiunque prende Lettera per conto terzo, deve prenderla da persona di credito, per non esporrsi a esser debitore dell' esito della Trattata, Parte prima Articolo xvii. §. 1. e segg., e Articolo xix. §. 1.

Stando egli però del credere, cioè a dire garante della Lettera, se ne rende debitore a favore del Mandante, Parte prima Articolo xviii. §. 1.

Da quali indizj si desuma lo star del credere, Parte prima Articolo xviii. §. 2.

Il Traente è obbligato a dare prima, seconda, e terza copia, e sia tanti originali della Cambiale, quanti ne richiede il Prenditore della medesima, Parte prima Articolo xx. §. 1. e segg.

La Lettera deve subito dal Prenditore spedirsi per l' accettazione, „ vedi „ PRENDITORE. „

Limita nel caso, che il Trattario non abiti nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, Parte seconda Articolo i. §. 13.

Cambiali simili in tutto e per tutto contemporaneamente presentate per l' accettazione, e non avendo il Trattario l' avviso che di una sola, deve recusare l' accettazione di ambedue, Parte seconda Articolo xxxviii. §. 1. 2. 3. 4. e segg.

Avendone accettata una, e presentandosene una seconda perfettamente uguale, senz' avviso che di una sola, si deve recusare l' accettazione della seconda, Parte seconda Articolo xxxix §. 1.

Di una Lettera non accettata deve nonostante ricercarsene il pagamento al Trattario alla scadenza, Parte terza Articolo xi. §. 1. 2. 3. e 4.

La Lettera originale deve restare presso quello, che ha in essa il maggiore interesse, tanto nel caso di pagamento parziale, quanto nel caso di esser tratta sopra più di una persona, Parte terza Articolo xvii. §. 1.

LETTERA D' AVVISO: vedi „ AVVISO. „

M

MONETA, sua origine, Parte prima Articolo i. §. 2.

MANDATO del Traente al Trattario di pagare si contiene nella Cambiale, Parte prima Articolo iii. §. 8.

Del Traente al Prenditore ad exigendum è pure contenuto nella Lettera di Cambio, Parte seconda Articolo i. §. 3.

O

ONOR DI FIRMA. L' accettazione con questo titolo deve riceverfi dal Portatore, nè può ricusarsi, subito che la Lettera non è accettata dal Trattario, Parte seconda Articolo xxii. §. 1. e segg.

Si preferisce a fare una tale accettazione primieramente chi accetta per onore della firmâ della persona, per conto di cui è fatta la Tratta, Parte seconda Articolo xxiii. §. 1. 2. e 3.

In secondo luogo chi accetta per il Traente, supposto che questa sia una persona diversa da quella, per conto di cui è fatta la Tratta, Parte seconda Articolo xxiv. §. 1. 2 e 3.

In terzo luogo chi accetta per il primo Giratario, Parte seconda Articolo xxv. §. 1. e 2.

Combinandosi più persone a voler' accettare per l' onore della stessa persona, si preferisce prima di ogni altro chiunque sia munito di Mandato, Parte seconda Articolo xxvi §. 1 e 2.

Se la gara di precedenza è fra il Trattario e il Portatore della Cambiale, questo secondo è preferito al primo, Parte seconda Articolo xxvii. §. 1. e 2.

Dopo il Portatore è preferito il Trattario, Parte seconda Articolo xxvii §. 7. e 8.

Dopo il Trattario e il Portatore, si preferisce chi si presenta il primo, Parte seconda Articolo xxvii §. 9. 10. e 11

Chiunque volesse accettare per il Trattario assente, è preferito a chiunque altro, Parte seconda Articolo xxviii §. 1. 2. e 3.

- Chi accetta per onor di firma, diventa debitore della Cambiale al pari del Trattario Accettante, Parte seconda Articolo xxix. §. 1. e 2.*
- Chi paga per onore della firma di alcuno, non averebbe obbligato per regola a suo favore per il suo rimborso, che la sola persona, di cui egli onora la firma, Parte seconda Articolo xxx. §. 1. e 2.*
- Ma dichiarandosi di voler subentrare nelle ragioni del Portatore, ritiene a suo favore obbligati il Traente, i Giratarj &c. Parte seconda Articolo xxx. §. 3. e 4.; anche per il rimborso delle spese, e per la provvisione, ibid. §. 11. e 12.*
- Non può accettarsi per onor di firma di quello, che avesse proibito di onorarsi la sua firma, Parte seconda Articolo xxxi. §. 1. e segg.*
- Chi accetta per onor di firma di alcuno, deve per la prima Posta darne avviso al medesimo, e rimmettergli una copia del Protesto, Parte seconda Articolo xxxiii. §. 1. e 2.*
- Non può onorarsi la firma di chi fosse notoriamente fallito al momento, in cui occorre fare l'accettazione, Parte seconda Articolo xxxv. §. 1. e segg.*
- Per i pagamenti delle Cambiali da farsi per onor di firma si osservano le medesime regole, che per le accettazioni, Parte terza Articolo xvi. per totum.*

P

- P**AGAMENTI delle Cambiali in che modo si facciano in Livorno, Parte prima Articolo v. §. 5. 6. e 7.
- Possono farsi anche prima del termine accordato dalla Legge, Parte prima Articolo v. §. 32. e segg.*
- Purchè ciò non segua con mala fede, Parte prima Articolo v. §. 35.*
- Si fanno anche più tardi del solito termine, quando ciò si conviene amichevolmente dalle Parti contraenti, Parte prima Articolo v. §. 40. e 41.*
- Sono privilegiati con il beneficio dell'esecuzione parata, Parte prima Articolo vi. §. 1. e segg., e Articolo vii §. 5.*
- P**AGAMENTO di una Cambiale accettata non è l'Accettante obbligato a farlo, se si verifica, che il Traente sia fallito prima dell'accettazione senza sapersi da chi ha accettato, Parte seconda Articolo xiii. §. 1. 2. 3. e 4.
- Fuori che in Inghilterra, e in Olanda, ovz chi accetta paga, Parte seconda Articolo xiii. §. 5.*

- Come pure deve farsi, non ostante che la decozione del Traente abbia preceduta l' accettazione, se l' Accettante ha fondi in mano del Traente, abili a pagar la Tratta, Parte seconda Articolo xiii. §. 6. e 7.*
- Non deve farsi, se il Portatore non possiede la Lettera con titolo oneroso, ma che sia un semplice Procuratore del Traente fallito, Parte seconda Articolo xiv. §. 1. e segg.*
- Non fatto alla scadenza della Cambiale, deve il Portatore cavare subito il Protesto, Parte terza Articolo vi. §. 1. e 2.; e rimettere una copia autentica del medesimo per la prima Posta al suo Autore, ibid. §. 4.*
- Anticipato di una Cambiale può farsi dall' Accettante al Portatore, Parte terza Articolo xviii. §. 1. e 2.*
- Quando però ne convenga il Portatore, che deve ricevere il denaro, Parte terza Articolo xviii. §. 3.*
- E purchè tutto sia fatto a buona fede, Parte terza Articolo xviii. §. 6. e segg.*
- Deve ricercarsi dal Portatore alla scadenza della Lettera anche a quel Trattario, che ne ha recusata l' accettazione, Parte terza Articolo xi. §. 1. 2. e 3. e segg.*
- PAGHERO**, *differenza che passa fra esso, e la Cambiale, Parte prima Articolo ii. §. 2.*
- Diversità di privilegj accordati alle Cambiali, e negati ai Pagherò, Parte prima Articolo ii. §. 2.*
- Fra i non Mercanti non hanno in Toscana nè l'esecuzione parata, nè la personale, Parte prima Articolo ii. §. 3.*
- Le regole per le Cambiali non sono in Toscana applicabili ai Pagherò, Parte prima Articolo ii. §. 5.*
- Come pure in Prussia, nell' Austria, e in Danimarca, Parte prima Articolo ii. §. 6.*
- PERDITA**, *o sia smarrimento di una Lettera di Cambio „ vedi „*
POSSESSORE.
- PORTATORE** *di una Cambiale deve subito farla accettare dal Trattario, Parte seconda Articolo ii. §. 1.*
- Deve alla scadenza della Lettera domandarne il pagamento al Trattario, ancorchè questi non abbia accettata la Lettera, Parte terza Articolo xi. §. 1. 2. 3. e 4.*
- Non può concedere all' Accettante alcuna dilazione al pagamento della Tratta, Parte terza Articolo xii. §. 1. 2. 3. e 4.*
- Non è obbligato a coartare giuridicamente l' Accettante al pagamento, Parte terza Articolo xv. §. 1. e 2.*
- Quando, e come debba cavare i Protesti „ vedi „* **PROTESTO** „.

- POSSESSORE** di una Cambiale è il debitore de i danni e pregiudizj, che possono accadere per la perdita della medesima, Parte terza Articolo xx. §. 1. e seg.
- Compensi da prendersi nelle diverse circostanze, in cui accade la perdita, Parte terza Articolo xx. §. 2. e segg.
- PRENDITORE** di una Cambiale deve in Livorno pagarne la valuta, o sia il Cambio, tre giorni dopo l'acquisto, Parte prima Articolo v. per totum.
- Qual' azione contro di lui compete al Traente per il pagamento del Cambio, Parte prima Articolo v. §. 1.
- La dilazione accordata in Livorno al pagamento de i Cambj non importa fede di prezzo, Parte prima Art. v. §. 8.
- Deve rimetter subito la Lettera per l'accettazione, Parte seconda Articolo primo §. 1. e segg.
- E mancando a questo dovere, è tenuto ai danni e pregiudizj, Parte seconda Articolo i. §. 4. e 5.
- PRIVILEGI** dal Gius Romano concessi alle Fabbriche, e dalle moderne Nazioni estesi alle Navi, Parte prima Artic. v. §. 19.
- PROTESTO** deve farsi subito denegata l'accettazione, Parte seconda Articolo viii. Sua definizione, ibid. §. 1. Quali effetti produca; ibid. §. 2. e 3. In quali occasioui deva farsi, ibid. §. 5. 6. e seg. Modo di fare il Protesto nelle diverse occasioui, Parte seconda Articolo ix. §. 1. 2. 12. e seg. Formule del medesimo, ibid. §. 17. e 18.
- Deve dal Portatore della Cambiale spedirsene per la prima Posta un' esemplare autentico al Remittente della Lettera, Parte seconda Articolo x. §. 1. e 2.
- Non può farsi in giorno di Festa d'intero precetto, Parte seconda Articolo x. §. 50.
- Non seguito il pagamento di una Cambiale alla scadenza, deve subito cavarsi il Protesto dal Portatore, Parte terza Articolo, vi. §. 1. e 2., e rimettersi per la prima Posta dal medesimo al suo Remittente, ibid. §. 4.
- Deve rinnovarsi dopo il secondo rifiuto del Trattario, Parte terza Articolo xi. §. 5.
- PROVVISIONE**, o sia Onoranza Mercantile, sua definizione, Parte seconda Articolo xxx. §. 13., Dovuta per il ritorno di una Cambiale, Parte terza Articolo xiv. §. 9.

R

- REGRESSO** per il non pagamento di una Cambiale compete al Proprietario contro il Traente, e sontro i Giranti, Parte seconda Articolo xvi. §. 1.

- Item contro l' Accettante, Parte terza Articolo xiii. §. 1. e segg.*
Si limita questa regola, nel caso che alcuno de i Giranti non avesse ricevuto il prezzo della cessione, Parte terza Articolo xiii. §. 2. e 3.
Si estende poi ancora contro la persona, per conto di cui è stata fatta la Tratta, Parte terza Articolo xviii. §. 1. e seg.
E tutti gli Obbligati lo sono solidalmente a favore del Proprietario della Lettera, Parte terza Articolo xiii. §. 1. e seg.
RICAMBI diversi se devono soffrirsi dal Traente nel caso di ritorno di una Cambiale, Parte seconda Articolo xv. §. 20. 21. e seg.
RITORNO di una Cambiale si fa in più maniere per ottenerne il rimborso dal Traente ed altri Obbligati, Parte seconda Articolo xv. §. 9. e 10.
Vedi „ REGRESSO „

S

- SCADENZA** di una Cambiale quando debba considerarsi, vedi „ **USO** „:
Cadendo in giorno, che non sia uno di quelli di pagamento, l' uso di Livorno è di differirne l' estinzione al primo giorno di pagamento, Parte terza Articolo v. §. 1.
Malgrado quest' uso, se il Portatore vuol' esser pagato l' istesso giorno, in cui cade il pagamento della sua Lettera, ha diritto di esgerlo, Parte terza Articolo v. §. 3.
Cadendo in giorno, che sia seguitato da giorno Festivo d' intero precepto; il pagamento si anticipa nel giorno antecedente, Parte terza Articolo v. §. 2.
STAR DEL CREDERE „ vedi „ **LETTERA DI CAMBIO** .

T

- TRAENTE** è obbligato a dare al Prenditore della Cambiale tanti esemplari della medesima, quanti ad esso ne occorrono, Parte prima Articolo xx. §. 1. e segg.
 È sempre debitore dell' esito della Lettera a favore del Prenditore, e de i Giratarj nonostante la seguita accettazione del Trattario; e ciò fino a che non sia effettivamente estinta, Parte seconda Articolo xv §. 1.
 È ancorchè tragga per conto di un Terzo, Parte seconda Articolo xvii. §. 3.
 Limita però nel caso, che manifestasse al Prenditore il suo Mandato, e la sua qualità, Parte seconda Articolo xvii. §. 1. e 2.
 Che trae per conto di un Terzo, non contrae alcuna obbligazione col Trattario, Parte Seconda Articolo xix. §. 1.

Limita nel caso, che il Trattario accettasse S. P., cioè sotto Protesto, Parte seconda Articolo xix. §. 2.

Deve contemporaneamente alla consegna, che fa al Prenditore, della sua Cambiale scrivere Lettera d'avviso al suo Trattario Parte prima Articolo xxi. §. 2.; e mancando a questo dovere, si rende debitore de i danni e pregiudizj, che possono accadere alla Lettera, Parte prima Articolo xxi. §. 3.

TRATTA fatta per conto di un Terzo non obbliga il Traente a favor del Trattario, Parte seconda Articolo xix. §. 1.

Fatta sopra più di una persona deve essere accettata da ognuno de i Trattarj, a meno che non siano Socj di Negozio, Parte seconda Articolo xxxvii. §. 4. e seg.

Ma fatta sopra più persone socie di un solo Negozio, serve l'accettazione di chiunque ne sia l'Institore, di quello cioè, che ha la firma, Parte seconda Articolo xxxvii. §. 1. 2. e 3.

Fatta a tanti giorni vista, o data, il suo periodo comincia a decorrere dal dì della Tratta, o dell'accettazione rispettivamente: l'ultimo del periodo è tutto a beneficio dell'Accettante; e il dì seguente deve egli pagare la Lettera, Parte terza Articolo secondo §. 1. e segg., e ciò per uso particolare di Livorno.

Il contrario si osserva per regola generale, Parte terza Articolo ii §. 9. e segg.

TRATTARIO debitore del Traente, ancorchè recusi di accettare una Tratta, può costringersi dal Portatore della Lettera a pagarla alla scadenza, Parte prima Art. iii. §. 12.

Deve subito o accettare, o recusare l'accettazione, quando gli viene presentata una Cambiale, Parte seconda Art. iii. §. 1. e seg.

Può pagare alla scadenza una Cambiale, di cui avesse recusata l'accettazione, Parte seconda Art. xxxii. §. 1. e 2., salva la refezione delle spese, ibidem §. 3.

Può anche accettare la Lettera, dopo averne nel debito tempo recusata l'accettazione, e anche dopo esser quella stata già accettata da altri per onor di firma, Parte seconda Art. xxxiv. §. 1.

In tal caso però il Portatore della Lettera non è obbligato a liberare chi l'ha già accettata per onor di firma, finchè non venga pagato da alcuno di essi, Parte seconda Art. xxxiv. §. 5. e segg.

Venendo a fallire prima della scadenza di una Cambiale, autorizza alcuna terza persona a pagar la medesima per onore di firma di alcun' altro degli Interessati, Parte seconda Articolo xxxvi. §. 1.

Il di lui patrimonio però rimane obbligato a favore di chi paga la Lettera in sua vece, Parte seconda Art. xxxvi. §. 2. 3. e 4.

Avendo accettata una Cambiale, non deve pagare la medesima a chi presenta altro esemplare di essa munito delle gire, se non gli viene consegnato anche quello, ove egli ha apposta la sua accettazione, Parte seconda Art. xl. §. 1.

E viceversa non è obbligato a pagare la Cambiale da esso accettata, se in essa non vi è la gira a favore del Portatore, o se questo non consegna nel tempo stesso altro esemplare della medesima Lettera a suo favore indossato, Parte seconda Arti xl. §. 2.

Può egli però in questo caso esser costretto dal Possessore della Cambiale accettata a depositarne l'importare, Parte seconda Art. xl. §. 3.

Avendo accettata una Cambiale, deve pagarne l'importare il primo giorno dopo quello, in cui scade il periodo assegnato dal Traente alla Lettera, Parte terza Art. i. §. 1. e segg.

U

USI e termini de i pagamenti delle Cambiali, cioè a dire, le scadenze delle Lettere in quali giorni e tempi cadino, secondo le diverse Piazze, da cui sono tratte, o sopra cui sono tratte, Parte terza Art. iii. e iv.

USI particolari, nella materia del Cambio, della Piazza di Amburgo, Parte seconda Art. iii. §. 32., Art. viii. §. 34., Art. x. §. 8. 13 e 41., Art. xx. §. 11., Art. xxix. §. 4., Parte terza Art. i. §. 8., Art. xii. §. 13., Art. xv. §. 8., Art. xx. §. 10.

d' Amsterdam, Parte seconda Art. iii. §. 16., Parte terza Art. xii. §. 10.

d' Anversa, Parte seconda Art. iii. §. 17., Art. viii. §. 33., Art. x. §. 8., Art. xxii. §. 10., Art. xxix. §. 5., Parte terza Art. i. §. 8., Art. xii. §. 11., e Art. xv. §. 7.

d' Augusta, Parte seconda Art. iii. §. 19., Art. viii. §. 36., Art. x. §. 3 e 41., Art. xv. §. 13., Art. xxvii. §. 4., Art. xxix. §. 5., Art. xxx. §. 14., Parte terza Art. i. §. 11., Art. ii. §. 19., Art. xv. §. 9.


dell' Austria, Parte seconda Art. xxvii. §. 11., Parte terza Art. i. §. 10., Art. ii. §. 19., Art. xii. §. 12., Art. xiv. §. 8., Art. xix. §. 8., e Art. xx. §. 12.

di Befanzone. vedi „ di Novi „

di Bologna, Parte seconda Art. viii. §. 42., Art. ix. §. 3., Art.

- xii. §. 12., e Art. xv. §. 19.
di Bolzano, Parte seconda Art. viii. §. 43.
del Brandemburghese, Parte seconda Art. viii. §. 40. Art. x. §. 8. 16. e 44., Art. xv. §. 16., Art. xxii. §. 15., Art. xxix. §. 8., Art. xxx. §. 14., Art. xxxii. §. 7., Parte terza Art. i. §. 14., e Art. ii. §. 22.
di Breslavia, Parte seconda Art. iii. §. 19., Art. viii. §. 37., Art. x. §. 8. 14. e 46., Art. xv. §. 14., Art. xxii. §. 13., Art. xxix. §. 6., Art. xxx. §. 9. e 14., Parte terza Art. i. §. 14., Art. ii. §. 20., Art. xii. §. 14., e Art. xiv. §. 6.
di Danimarca, Parte seconda Art. iii. §. 19., Art. viii. §. 41., Art. ix. §. 8., Art. x. §. 11., Art. xv. §. 18., e Parte terza Art. xii. §. 18.
di Danzica, Parte seconda Art. iii. §. 19., Art. viii. §. 39., Art. x. §. 8. 15. e 43., Art. xv. §. 15., Art. xxii. §. 14., Art. xxix. §. 7., Art. xxx. §. 10. e 14., Art. xxxii. §. 6., Parte terza Art. i. §. 13., Art. xv. §. 10., e Art. xx. §. 11.
di Firenze, Parte seconda Art. viii. §. 49., e Parte terza Art. ii. §. 7.
di Francia, Parte seconda Art. iii. §. 14. e 22., Art. viii. §. 4. e 31., Art. ix. §. 7., Art. x. §. 10., Art. xii. §. 15. Art. xv. §. 12., Art. xxii. §. 7., Art. xxx. §. 6., Parte terza Art. ii. §. 16., Art. xii. §. 16. Art. xiii. §. 7. Art. xiv. §. 4., Art. xv. §. 6, e Art. xx. §. 9.
di Franckfort, Parte seconda Art. iii. §. 18., Art. viii. §. 35., Art. ix. §. 4., Parte terza Art. i. §. 9., Art. ii. §. 18.
di Genova, Parte seconda Art. viii. §. 46., Art. ix. §. 5., Art. xii. §. 13., Art. xxii. §. 7. e Art. xxvii. §. 5.
d' Inghilterra, Parte seconda Art. xiii. §. 5., e Art. xxxiii §. 3.
di Lione, Parte seconda Art. iii. §. 19., Art. viii. §. 29., e Parte terza Art. xii. §. 15.
di Livorno, Parte prima Art. iv. §. 1., Art. v. §. 2. 3. 5. 6. e 40., Art. vi §. 2. e 7., Art. viii §. 2., Art. xi. §. 6. e 7., Art. xii. §. 5., Art. xiii. §. 1., Art. xviii. §. 4. Parte seconda Art. iii §. 6. e 22 Art. vi. §. 4. Art. viii §. 13. e 50., Art. ix §. 9., Art. x. §. 36., Art. xii. §. 8., Art. xv. §. 8., Art. xxi §. 4. Art. xxii §. 6., Art. xxx. §. 15., Art. xxxii. §. 8., Parte terza Art. i. §. 2., Art. ii. §. 1., Art. v. §. 1., Art. vi. §. 5., Art. vii. §. 2., Art. xi. §. 6., Art. xiv. §. 2. e Art. xv. §. 4.
di Lipsia, Parte seconda Art. viii. §. 44., Art. xxii. §. 9., e Art. xxvii. §. 11.

- di Massa*, Parte seconda Art. xii. §. 14., Art. xxiv. §. 2., Art. xxv. §. 2., Art. xxvii §. 11., Art. xxix. §. 10., Art. xxx. §. 14., Art. xxxvii. §. 6., Art. xxxviii. §. 8., Art. xxxix. §. 3., Art. xl. §. 5., Parte terza Art. i. §. 6., Art. 2. §. 13., Art. x §. 5., Art. xii. §. 8., Art. xiv. §. 7., e Art. xv. §. 5.
- di Milano*, Parte terza Art. xix. §. 4.
- di Napoli*, Parte seconda Art. iii. §. 21., Art. viii. §. 48.; Art. xii. §. 10., e Parte terza Art. xii. §. 6.
- di Novi*, Piacenza, e Befanzone, Parte seconda Art. viii. §. 45.
- di Nuremberg*, Parte seconda Art. iii. §. 19., e Parte terza Art. ii. §. 15.
- d' Olanda*, Parte seconda Art. xiii. §. 5.
- di Piacenza*, vedi „ *di Novi* „.
- di Piemonte*, vedi „ *di Sardegna* „.
- di Roma*, Parte seconda Art. viii. §. 47., Art. xii. §. 9., e Parte terza Art. xii. §. 3.
- di Rotterdam*, Parte seconda Art. viii. §. 32., Art. x. §. 8., Art. xii. §. 16., Parte terza Art. i. §. 7., e Art. ii. §. 17.
- di Sardegna*, cioè degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Parte prima Art. xx. §. 5., Parte seconda Art. xv. §. 17., Art. xxii. §. 8., Art. xxiv. §. 2., Art. xxv. §. 2., Art. xxvi. §. 2., Art. xxvii. §. 3., Art. xxix. §. 9., Art. xxx. §. 7., Art. xxxiii. §. 4. e 5., Parte terza Art. i. §. 5., Art. x. §. 4., Art. xii. §. 7., Art. xiv. §. 5., e Art. xv. §. 3.
- di Sicilia*, Parte seconda Art. xii. §. 11.
- di Toscana*, Parte seconda Art. xii. §. 7. 25. e 28. Art. xiii. §. 8., Parte terza Art. i. §. 1., e Art. vii. §. 1.
- di Venezia*, Parte seconda Art. ix. §. 6.



485

72628

